Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento

Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo

di

Maria Rosa Di Simone

Società editrice il Mulino Bologna

Premessa

Quando iniziai ad occuparmi della figura di Barbacovi non immaginavo che questo tema mi avrebbe impegnato tanto. Esso, nel mio progetto originario, non costituiva altro che uno degli aspetti (e non fra i più importanti) da tenere presenti nell'ambito di uno studio a vasto raggio sulla influenza della scienza giuridica e della legislazione asburgica in Italia tra Settecento e Ottocento.

Mi sono accostata, così, a questo personaggio non con lo spirito di chi prevede di trovare elementi di particolare interesse ma soltanto con l'intenzione di acquisire rapidamente alcuni dati sufficienti per chiarire il suo pensiero e il suo atteggiamento nei confronti dei paradigmi teorici e della prassi dominanti in area austriaca per poi esaminare gli eventuali riflessi della normativa imperiale su quella del principato vescovile. L'immagine che allora avevo ricavato dalle mie letture era quella di uno scrittore non troppo originale, di un giurista tecnicamente preparato ma arido, di una personalità, insomma, decisamente di secondo piano, se non addirittura insignificante di fronte a quella ben altrimenti brillante e nota di Pilati, mentre il contesto istituzionale e politico nel quale egli aveva operato era per me alquanto nebuloso e percepito come asfittico nella statica perpetuazione di schemi del passato.

Ma, a mano a mano che procedevo nella lettura dei suoi numerosi scritti e nell'esame del suo codice giudiziario, l'interesse e il desiderio di approfondire le mie conoscenze crescevano e, quasi senza accorgermene, quello che doveva essere niente di più di una parte introduttiva e secondaria della mia ricerca ne diveniva l'oggetto precipuo e centrale.

Barbacovi mi si rivelava molto diverso dal freddo ripetitore di idee circolanti nella sua epoca, dal mutevole opportunista, dal leguleio calcolatore e formalista quale io lo credevo, per emergere come un combattivo protagonista del riformismo illuministico, sostanzialmente fedele ai suoi principi e costantemente preoccupato della loro traduzione in pratica. Intorno a lui si delineavano i contorni della vita pubblica trentina che, sotto l'apparente immobilismo della seconda metà del Settecento, si palesava percorsa da forti tensioni e mostrava, al di là delle peculiarità della sua struttura e della sua storia, di essere partecipe della diffusa tendenza italiana ed europea verso la modernizzazione del sistema giuridico ed istituzionale.

Scoprire l'intensa vitalità e la complessa problematica di questo ordinamento gravitante nel mondo asburgico ma profondamente legato a quello italiano, improntato a schemi medievali eppure capace di dare vita ad uno dei più avanzati tentativi di riforma concepiti nella Penisola sulla scia del pensiero illuministico, è stata per me una esperienza senza dubbio molto positiva e fruttuosa. Le difficoltà incontrate durante la ricerca sono state superate anche attraverso il dialogo e la discussione con maestri e colleghi; le questioni organizzative, a loro volta, hanno potuto essere risolte grazie alla gentilezza di coloro che mi hanno messo a disposizione, con perfetta efficienza, il materiale di cui avevo bisogno, dimostrando una grande comprensione per i problemi di chi risiedeva tanto lontano dal luogo dove esso era conservato. Nel dare alle stampe i risultati dei miei studi, perciò, desidero esprimere la mia sincera gratitudine a quanti hanno contribuito alla loro realizzazione. In particolare, fonte di arricchimento ha costituito sempre lo stimolante scambio di idee con studiosi come Umberto Corsini, Carlo Ghisalberti e Pierangelo Schiera, mentre, nell'individuazione e nella raccolta dei documenti, mi è stata preziosa la disponibilità e la competenza dell'attuale direttore della Biblioteca Comunale di Trento e del suo predecessore: Fabrizio Leonardelli e Alessandro Osele, del personale della stessa biblioteca, in special modo dell'informatissimo Luciano Borrelli, del direttore dell'Archivio di Stato di Trento Salvatore Ortolani e

dei suoi collaboratori, di don Livio Leonardi dell'Archivio Capitolare di Trento. Ringrazio vivamente, inoltre, Paolo Prodi per avere pubblicato il volume nella collana di monografie dell'Istituto storico italo-germanico in Trento e Giuliana Nobili Schiera per la cortese attenzione con la quale ha seguito i problemi editoriali.

Il lavoro è stato scritto in ricordo di mio padre che mi ha comunicato la sua passione per la ricerca e per la storia.

Sommario

Abbreviazioni

ACT	Archivio Capitolare di Trento
AST	Archivio di Stato di Trento
BCT	Biblioteca Comunale di Trento
HHStA	Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien

Introduzione

Nell'anonima rassegna sullo sviluppo della vita intellettuale italiana nel Settecento, pubblicata nel «Nuovo giornale letterario d'Italia» del 1788-89, Barbacovi viene indicato, accanto a Filangieri e Beccaria, quale esempio significativo di quella giurisprudenza «illuminata» che, sulla scia degli importanti ma parziali risultati di Gravina e Vico, stava definitivamente superando le impostazioni tradizionali[1]. Nel sintetico quadro dei progressi della scienza del diritto, ricondotti a pochi personaggi emblematici di svolte decisive, Barbacovi occupa, secondo l'estensore, un posto di rilievo: «assoggettando la pratica del foro alle teorie del legislatore filosofo, stese per ordine di S.A. Mons. Arcivescovo di Trento un Codice giudiciario, che toglie per sempre le mortali lunghezze, le inutili formalità e gli autorizzati cavilli dalla procedura civile. Egli ha percorsi tutti i generi dei vari giudizi, e ne ha segnati i passi e lo studio, tanto ai procuratori come agli avvocati. In seguito ha reso ragione al pubblico del suo operato: e non resta per bene della società, se non che l'Italia tutta adotti il suo Codice»[2].

[1] *Colpo d'occhio su lo stato presente della Letteratura italiana*, ripubblicato in *Giornali veneziani del Settecento*, a cura di M. Berengo, Milano 1962, pp. 618 ss., dove si identifica l'anonimo autore in Giuseppe Compagnoni. Altrove invece, lo scritto è attribuito a Giovanni Ristori: cfr. C. Capra, *Giovanni Ristori da illuminista a funzionario 1755-1830*, Firenze 1968, pp. 99 ss. Questa ultima opinione sembra confermata da una recensione di Ristori nel «Giornale enciclopedico» di Bologna, n. XXIV, luglio 1786, pp. 191-192, dove Barbacovi è presentato quasi con le stesse parole usate nel *Colpo d'occhio*.

[2] *Colpo d'occhio*, cit., p. 626.

In effetti, il giurista trentino suscitò fra molti suoi illustri contemporanei apprezzamento e stima. Giovanni Ristori, in una lettera del 1784, scusandosi per avere in un primo momento sottovalutato l'importanza dei suoi scritti, affermava che egli «peritissimo nell'arte del governo, della legislazione, ed economia politica, ha ragionato come filosofo insigne ed ha persuaso la ragione con tutta l'energia dell'eloquenza»[3]. Il giornalista fiorentino rimase in costante contatto epistolare con Barbacovi rinnovandogli le sue manifestazioni di stima fino agli ultimi anni di vita e, ancora nel 1819, confortandolo con molta sollecitudine per la diminuzione della vista, così concludeva: «uomo grande per i vostri sublimi talenti, per la vostra opera insigne, per le vostre virtù morali, ricevete i più affettuosi ringraziamenti, ed i più cordiali saluti da uno, che insuperbisce di poter dire: sono presso a quaranta anni, dacché Barbacovi è mio amico»[4].

Ma anche personaggi con i quali egli intrattenne rapporti complessi e talvolta difficili, come Romagnosi e Pilati[5], non mancarono di esprimere la propria stima per le sue doti intellettuali e le sue capacità professionali. E, se qualche collega lo attaccò con toni aggressivi e persino virulenti[6],

[3] BCT, ms 689, f. 18.

[4] BCT, ms 653, f. 27.

[5] Sui rapporti di Barbacovi con Romagnosi e Pilati cfr. F. MENESTRINA, *Gian Domenico Romagnosi a Trento (1791-1802)*, Trento 1909; M. RIGATTI, *Un illuminista trentino del secolo XVIII. Carlo Antonio Pilati*, Prefazione di G. VOLPE, Firenze 1923, pp. 257 ss.; A. DI SECLÌ, *Carteggio C.A. Pilati-F.V. Barbacovi (1769-1799). Parte I (1769-1783)*, tesi di perfezionamento discussa all'Università di Firenze nel 1984. Alcune lettere, di Pilati e Romagnosi, tuttora inedite, non lasciano dubbi sulla stima che i due personaggi nutrivano nei confronti di Barbacovi: cfr. BCT, ms 658, ff. 20, 657, 122.

[6] Particolarmente tenace fu l'inimicizia dimostrata da Francesco Stefano Bartolomei, giurista e professore di diritto civile all'università di Trento e di Ferrara, autore, fra l'altro, del *Saggio analitico dell'Apologia di Francesco Vigilio Barbacovi e dell'allegazione dello stesso autore in causa Festi e Marzani*, Verona 1808, dove polemizza contro la pretesa tendenziosità di Barbacovi. Su di lui cfr. F. AMBROSI, *Scrittori ed artisti trentini*, Trento 1894[2] (ristampa anastatica: Bologna 1972), pp. 112 ss.; A. ZANTEL, *Dizionario biografico di uomini del Trentino sud-orientale*, Trento 1978, pp. 36

FIG. 1. Tomaso SILVESTRI, Ritratto di Barbacovi (incisione) conservato in BCT, ms 649.

molti dei giuristi più avanzati del suo tempo dimostrarono di avere un'alta opinione di lui. Così Filangieri nel 1786 lo definiva «giureconsulto filosofo» affermando che da molto tempo desiderava vedere affrontati i problemi che Barbacovi aveva «sì ampiamente e dottamente trattato»[7]. Filippo Maria Renazzi, Luigi Cremani e Giovanni Maria Lampredi manifestavano ampio apprezzamento nei suoi confronti[8], Carlo Antonio de' Martini si congratulava con lui in varie occasioni per la padronanza della tecnica giuridica, la solidità e limpidezza delle argomentazioni, l'erudizione e l'arguzia dimostrata in alcune scritture legali che giungeva a porre come «modello dell'ordine, della chiarezza, e d'una non ordinaria eleganza»[9]. Tommaso Nani, pur non condividendo talvolta le opinioni di Barbacovi, si dichiarava suo estimatore non solo nelle lettere a lui dirette[10], ma anche, secondo una testimonianza dell'epoca, nelle sue lezioni universitarie[11].

Tra i letterati suoi contemporanei egli ottenne giudizi talvolta lusinghieri, come quelli espressi da Clementino Vannetti che, pur distanziandosi dagli atteggiamenti politici di Barbacovi, fu suo amico ritenendolo «persona dotta e brava» e « la testa più quadra e più lucida che sia in tutto il Trentino, salvo Clemente Baroni»[12], o come quelli avvalorati da Tira-

ss.; G.F. TORCELLAN, *Bartolomei Francesco Stefano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VI, 1964, pp. 676 ss.

[7] *Lettere inedite di quaranta illustri Italiani del secolo XVIII*, Milano 1836, pp. 72-73.

[8] BCT, ms 658, ff. 88, 129 ss., 98.

[9] Cfr. le lettere del 2 dicembre 1771, 16 novembre 1775 e del 30 maggio 1776 in BCT, ms 689, ff. 6 ss. L'ultima lettera è stata pubblicata in *Lettere inedite di quaranta illustri italiani*, cit., pp. 131-132.

[10] BCT, ms 689, ff. 101 ss.; ms 651, ff. 77-78.

[11] Cesare Arici scriveva a Barbacovi nel 1818: «Mi ricordo di averne udite le sue lodi dalla cattedra di Nani: uomo, come sa, assai parco di elogi verso gli altri, il quale dopo aver messo in croce il suo maestro e benefattore Cremani non si sdegnava di porre nel debito onore il nome di V.S. Ill.». Cfr. *Alcune lettere di uomini illustri al conte Francesco Vigilio Barbacovi di Tajo*, Trento 1884, pp. 41-42. Su Arici cfr. N. TANDA, *Arici Cesare*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, IV, 1962, pp. 151 ss.

[12] *Carteggio fra Girolamo Tiraboschi e Clementino Vannetti (1776-1793)*,

boschi che pubblicò nel suo «Nuovo Giornale de' Letterati d'Italia» del 1783 una recensione dove si sosteneva che Barbacovi «è uno di quei pochi Giureconsulti ch'oggidì fanno onore all'Italia in altri tempi così feconda di valent'uomini in simil classe» e sottolineava che, contrariamente alla maggior parte dei giuristi, egli univa alla acutezza dell'ingegno e alla rigorosa preparazione tecnica anche «la buona Filosofia, la Storia, e la stessa amenità delle Lettere belle, e dell'erudizion Filologica, onde condisce l'austerità delle materie ch'ei tratta, e ne infiora lo stile non mai scabro, non mai tinto della fuliggine, diciam così, di Bartolo e Baldo, ma sempre chiaro, colto, e robusto»[13].

Ancora nei primi anni dell'Ottocento, uomini di cultura e di lettere, testimoniavano il loro apprezzamento per la sua opera. Giuseppe Acerbi scriveva nel 1816 che la poca fortuna di alcune opinioni barbacoviane «non toglie ch'egli sia uno dei primi giureconsulti»[14]; Cesare Arici, non dimentico dei suoi antichi studi legali, nel 1820 lo definisce «primo giurista dell'età nostra» e «coltissimo scrittore»[15]; Vincenzo Monti lo riteneva «uno de' più illustri intelletti de' nostri giorni, e l'oracolo di quella vera e grande giurisprudenza, che tratta dai santissimi fonti della ragione, assicura, per lo meno dovrebbe assicurare all'uomo contra la forza il più sacro de' suoi interessi, la civile sua libertà» e affermava che le sue opere avrebbero dovuto «formare gran parte del breviario de' principi e di coloro, che governano a loro senno il cuore de' principi»[16].

a cura di G. Cavazzuti - F. Pasini, Modena 1912, pp. 123, 167. Sul Vannetti cfr. V. Vittori, *Clementino Vannetti. Studio del secolo passato*, Firenze 1899; F. Pasini, *Clementino Vannetti. Profilo critico-biografico*, Rovereto 1907; E. Bigi (ed), *Dal Muratori al Cesarotti*, tomo IV: *Critici e storici della poesia e delle arti nel secondo Settecento*, Milano-Napoli 1960, pp. 747 ss. Sulla figura di Baroni cfr. C. Leonardi, *Baroni Cavalcabò Clemente*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VI, 1964, pp. 462 ss.

[13] «Nuovo Giornale de' Letterati d'Italia», tomo XXVI, 1783, pp. 330-331.

[14] Cfr. la lettera di Acerbi a Giovanni Battista Maistrelli in BCT, ms 652, f. 42. Su Acerbi cfr. D. Visconti, *Acerbi Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, 1960, pp. 134 ss.

[15] *Alcune lettere di uomini illustri*, cit., p. 45.

[16] *Ibidem*, pp. 136-137.

Il valore di queste manifestazioni di stima è stato messo in dubbio, fino quasi ad essere completamente negato, da quanti ritenevano che esse fossero affettate espressioni di convenienza e riflettessero soprattutto la falsità e il servilismo di intellettuali a loro volta desiderosi di ricevere in contraccambio le lodi di Barbacovi o che le recensioni fossero sempre condizionate e addirittura pagate da lui[17].

Senza dubbio Barbacovi si mostra sempre molto attivo nel promuovere la diffusione dei suoi scritti al di fuori del Trentino inviandoli a noti esponenti del mondo culturale italiano (che poi lo ringraziavano di solito con parole elogiative), interessandosi per farne redigere estratti e commenti in varie riviste e a volte proponendo anche una retribuzione per gli estensori della segnalazione[18], ma ciò non può essere considerato un elemento determinante nei giudizi positivi che tanti intellettuali non avrebbero sicuramente formulato su di lui senza una personale convinzione[19]. Né, del resto, vi sono elementi per ritenere che Barbacovi fosse in grado di

[17] L. CUCCETTI, *Barbacovi (Francesco Vigilio)*, in *Biografia degli Italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVIII e de' contemporanei compilata da letterati italiani di ogni provincia e pubblicata per cura del professore Emilio Tipaldo*, VII, Venezia 1840, pp. 450 ss., in particolare p. 458.

[18] *Carteggio fra Girolamo Tiraboschi e Clementino Vannetti*, cit., p. 167.

[19] Come significativo esempio al riguardo può essere addotto il caso della citata recensione sul «Nuovo Giornale de' Letterati d'Italia» che fu pubblicata per interessamento di Vannetti, il quale, dietro sollecitazione di Barbacovi e del principe vescovo, si era rivolto a Tiraboschi pregandolo di affidare il compito a qualche esperto di diritto. Il Tiraboschi, dopo avere protestato per la gran mole di lavoro che le rassegne di libri gli arrecavano, si dimostra ben disposto nei confronti dello scritto barbacoviano: «ma sia pur benedetto quel vostro consiglier Barbacovi e il felice pensiero che vi è venuto di farlo mentovare in questo Giornale; giacché sarà questo articolo interessantissimo fuor di codeste montagne, o colline che vogliate dire». Egli finisce poi per stampare un estratto molto elogiativo ricavato da una introduzione di Vannetti e da una lettera sull'argomento del teologo e letterato Giovanni Battista Graser. Su questa vicenda cfr. *Carteggio tra Girolamo Tiraboschi e Clementino Vannetti*, cit., pp. 124 ss. Sul Graser cfr. C. VON WURZBACH, *Biographisches Lexicon des Kaisertums Österreich*, V, 1859, pp. 309-310; F. AMBROSI, *Scrittori ed artisti trentini*, cit., pp. 76-77.

esercitare, soprattutto fuori dai confini del principato vescovile, una pressione tale da imporre un'accoglienza favorevole alle sue opere, come è dimostrato, fra l'altro, dal fatto che talvolta non mancano sia nelle lettere a lui dirette, sia nelle recensioni, osservazioni critiche e manifestazioni di perplessità per certe sue posizioni.

Di fatto i suoi scritti suscitarono una considerevole eco in Italia, furono presentati e discussi in vari periodici e talvolta divennero oggetto di vivaci dibattiti mentre la sua attività di legislatore ha dato vita ad un compiuto e originale esempio di codificazione moderna, entrato in vigore in Italia prima della imposizione dei modelli napoleonici e austriaci. La carica innovativa di quel testo, guardato con interesse anche in Francia e in area germanica, non sfuggì ai contemporanei che seppero ben valutarne l'importanza e riconoscere nel suo ideatore, al di là delle spigolosità e debolezze del suo carattere, delle roventi polemiche e delle difficoltà di applicazione del suo codice, uno dei maggiori giuristi del suo tempo.

Singolare appare perciò lo scarso interesse che la storiografia ha dimostrato per il pensiero e l'opera di questo personaggio che, rimasto in ombra negli studi dedicati alle vicende trentine, non è stato messo nella giusta luce neppure in quelli focalizzati sulla evoluzione della storia giuridica italiana[20].

Nei primi, egli, quando non viene relegato decisamente in secondo piano, appare comunque come figura di non particolare rilievo e originalità, confinato nel ruolo di esecutore della linea politica di Pietro Vigilio di Thun. E mentre a questi è attribuita tutta l'iniziativa e l'orchestrazione di una svolta assolutistica e filoaustriaca, Barbacovi, quale suo consigliere e ministro, viene coinvolto nel giudizio generalmen-

[20] L'esempio più significativo è dato dal vasto e denso volume di G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, I: *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, tutto focalizzato sulle riforme giuridiche del Settecento in Italia e in Europa, dove Barbacovi non è nemmeno nominato.

te negativo che tale svolta, nella maggioranza dei casi, ha ispirato nella storiografia, senza peraltro che si evidenzi la specifica parte da lui avuta nella vicenda. Nella lotta del principe vescovo contro i corpi cittadini come nella imposizione delle riforme procedurali o nella repressione del giacobinismo, Barbacovi è presentato come fedele e acritico gregario del suo signore, interessato solo a trovare i mezzi più efficaci per realizzare la sua volontà[21].

Questa interpretazione va ricondotta in parte ad una certa sommarietà e ad una diffusa superficialità con le quali si era affrontata fino ad oggi la ricostruzione delle vicende trentine nel Settecento, considerate di scarso rilievo rispetto a quelle degli anni del concilio o a quelle del periodo risorgimentale che avevano attirato tutta l'attenzione degli studiosi fino ad essere viste come i momenti centrali, e quasi gli unici degni di nota, dell'intera storia trentina. Solo negli ultimi tempi si è fatta strada la consapevolezza di quanto questa interpretazione fosse parziale e fuorviante[22] e si è quindi avviata una riconsiderazione degli aspetti politici e culturali del tardo Seicento e del Settecento che si sono rivelati, già alle prime indagini, assai più complessi e più ricchi di interesse rispetto all'immagine che di essi si era venuta consolidando.

In tal modo, la tendenza a vedere quel lungo periodo come un'età di ristagno e di decadenza della quale vadano tutt'al più ricercati alcuni aspetti particolari e soprattutto le antici-

[21] Cfr., ad esempio, F. AMBROSI, *Commentari della storia trentina con un'appendice di notizie e documenti*, Rovereto 1887, II, pp. 84 ss.; A. ZIEGER, *Bagliori unitari ed aspirazioni nazionali (1751-1797)*, Milano 1933, pp. 56 ss.; A. STELLA, *I principati vescovili di Trento e Bressanone*, in *Trento, Bressanone, Trieste. Sette secoli di autonomia ai confini d'Italia* (estratto da *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, XVII), Torino 1987, p. 64; J. KÖGL, *La sovranità dei vescovi di Trento e di Bressanone. Diritti derivanti al clero diocesano dalla sua soppressione*, Trento 1964, *passim*.

[22] Su questo punto cfr. in particolare, C. MOZZARELLI - G. OLMI, Introduzione a *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi Stati italiani*, Bologna 1985, pp. 9 ss.; C. DONATI, *Contributo alla storia istituzionale e sociale del Principato vescovile di Trento fra XVII e XVIII secolo*, *ibidem*, pp. 647 ss.

pazioni dello spirito risorgimentale, sta ormai cedendo il posto ad una visione maggiormente articolata che valorizza il contributo originale di quei decenni all'evoluzione trentina e italiana. Sono stati così riproposti all'attenzione degli studiosi temi quali i complessi rapporti tra principato e impero asburgico, il risveglio culturale verificatosi intorno alla metà del Settecento, la successiva diffusione delle idee illuministe, della massoneria e del giacobinismo, si sono gettate le prime basi per ricerche su aspetti sociali ed istituzionali della vita trentina di quell'epoca, si è riaperto il dibattito sui principali protagonisti di essa[23].

Ma, nel rinnovato fervore delle ricerche, la figura di Barbacovi sembra abbia continuato a restare pressoché ignorata e la sua ricostruzione storica è tuttora affidata a pochi e ormai antichi studi specificamente dedicati a lui, che hanno tramandato un'immagine quanto meno parziale della sua personalità fissando alcuni giudizi che sono stati per lo più ripresi da scrittori successivi, fino a consolidarsi in maniera quasi definitiva.

Così, la severa opinione di Luigi Cuccetti[24], estensore di una prima, peraltro vasta e particolareggiata, biografia del giurista trentino, che ne stigmatizzava la vanità, la venalità, l'ossequio al potere, si riverbera sostanzialmente negli storici posteriori, sia pure talvolta con qualche sfumatura e attenuazione, tanto da divenire, accanto all'apprezzamento per il valore tecnico della sua opera di giurista, uno degli elementi ricorrenti della valutazione del personaggio.

Il lavoro più approfondito e rigoroso resta tuttora quello scritto nel 1913 da Luigi Menestrina[25], che è focalizzato sul

[23] Fra gli studi su questi argomenti cfr. C. DONATI, *Ecclesiastici e laici nel Trentino del Settecento (1748-1763)*, Roma 1975; C. MOZZARELLI - G. OLMI (edd), *Il Trentino nel Settecento*, cit.; A. NICOLINI, *Il Principe Vescovo Vigilio Thunn e la secolarizzazione del principato ecclesiastico di Trento*, in «Civis. Studi e testi», I, 1977, pp. 5 ss., 75 ss.; M. GARBARI, *Il giacobinismo nel Principato vescovile di Trento e nel circolo ai confini d'Italia*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», LXVII, 1988, pp. 185 ss.

[24] L. CUCCETTI, *Barbacovi*, cit.

[25] F. MENESTRINA, *Il codice giudiziario barbacoviano (1788)*, in *Festschrift*

suo codice di procedura civile di cui si esaminano, in una ampia visione storica, le caratteristiche tecniche e il valore innovativo in certe soluzioni. Ad esso può essere accostato il saggio, di minor respiro, di Pietro Lanza[26] che si concentra su un particolare aspetto del pensiero di Barbacovi, quello penalistico, mettendone in luce la modernità di certi punti. Alcuni brevi profili realizzati per repertori biografici, qualche accenno in opere su argomenti trentini e le sintetiche analisi della sua opera di giurista in lavori dedicati alla storia della procedura civile, completano il quadro di quanto è stato scritto su Barbacovi[27] che appare ancora più scarno se viene confrontato con la quantità di studi dedicati al suo conterraneo Carlo Antonio Pilati[28].

Senza dubbio il confronto con la personalità di quest'ultimo, reso inevitabile dai numerosi elementi biografici e culturali che accomunano i due giuristi, ha contribuito non

für Adolf Wach, II, Leipzig 1913, pp. 221 ss. (ripubblicato in *Scritti giuridici vari*, Milano 1964, pp. 139 ss.).

[26] P. LANZA, *Francesco Vigilio Barbacovi e i suoi Discorsi intorno ad alcune parti della legislazione*, in «Pro Cultura», II, fasc. 1, 1911, pp. 1 ss.

[27] Oltre a quanto è stato citato nella n. 21, cfr. C. VON WURZBACH, *Biographisches Lexicon*, cit., I, 1856, p. 150; F. AMBROSI, *Scrittori ed artisti trentini*, cit, pp. 108-109; L. OBERZINER, *Barbacovi Francesco Vigilio, Nomotete*, in «Memorie dell'I.R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Agiati in Rovereto pubblicate per commemorare il suo centocinquantesimo anno di vita», Rovereto 1901, pp. 521 ss.; F. MENESTRINA, *Gian Domenico Romagnosi a Trento*, cit., pp. 42 ss.; F. MENESTRINA, *Barbacovi Francesco Vigilio*, in *Enciclopedia Italiana*, VI, 1930, p. 117; P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, II: *Fonti: legislazione e scienza giuridica dal secolo decimosesto ai giorni nostri*, Milano 1923, pp. 302 ss.; M. RIGATTI, *Un illuminista trentino*, cit., pp. 257 ss.; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, a cura di P. DEL GIUDICE, III, parte II, Milano 1927, pp. 780-781; G.M. MONTI, *Barbacovi Francesco Vigilio*, in *Novissimo Digesto Italiano*, II, 1958, p. 273; U. CORSINI, *Il Trentino nel secolo decimonono, I: (1796-1848)*, Rovereto 1963, pp. 138 ss.; C. FRANCOVICH, *Barbacovi Francesco Vigilio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VI, 1964, pp. 20-21; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna 1980, pp. 41 ss.

[28] Cfr. al riguardo l'accurata *Bibliografia pilatiana (1765-1984)*, a cura di L. BORRELLI e A. DI SECLÌ, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XI, 1985, pp. 295 ss.

poco ad offuscare l'immagine di Barbacovi nella storiografia. Spirito vivacissimo, irrequieto e insofferente, Pilati è sembrato a molti incarnare il tipo ideale dell'intellettuale illuminista la cui fama superava i confini del principato vescovile per assurgere a importanza non solo italiana ma anche europea. La sua vita avventurosa, l'affiliazione alla massoneria, i numerosi soggiorni all'estero, l'attività giornalistica, la fortuna dei suoi scritti, che per il loro contenuto innovatore e anticlericale suscitarono la condanna pontificia e gli entusiasmi dei riformatori italiani e stranieri, lo hanno reso un oggetto di attenzione particolarmente stimolante.

E, mentre le indagini su di lui lo venivano scoprendo come significativo esempio dell'evoluzione del pensiero italiano nella seconda metà del Settecento, egli finiva spesso, in una visione alquanto schematica e stereotipata, per apparire il polo nel quale si concentravano e si riassumevano le istanze innovatrici espresse nel Trentino del suo tempo. In questa prospettiva, una conferma del carattere avanzato e moderno delle sue impostazioni ideali è stata individuata anche nella concreta azione professionale e politica da lui svolta nell'ambito dell'ordinamento trentino, dove, secondo una interpretazione diffusa, ma non approfondita a sufficienza, egli fu costantemente impegnato nella coraggiosa difesa della libertà dei sudditi contro le prevaricazioni del principe vescovo e del suo ministro, considerato come retrivo strumento di un indirizzo autoritario[29].

Sul piano teorico, di fronte all'audacia degli ideali riformistici e alla ricchezza della vena polemica di Pilati, gli scritti di Barbacovi sul problema dell'ammodernamento delle istituzioni pubbliche sono apparsi meno evoluti e innovatori, la sua prudenza e il suo realismo sono stati spesso giudicati segno, se non di deciso conservatorismo, almeno di minore

[29] Cfr., ad esempio, M. RIGATTI, *Un illuminista trentino*, cit., pp. 236 ss.; R. GAETA, *Carlo Antonio Pilati dall'utopia della «Riforma d'Italia» al realismo politico in difesa del magistrato consolare (1767-1800)*, in «Archivio Veneto», 5ª serie, CXXXI, 1988, pp. 61 ss.

determinazione nel perseguire gli obiettivi di un generale svecchiamento della società trentina, la sua costante attenzione al profilo tecnico delle riforme è stata vista come il riflesso di impostazioni limitate e formaliste, tipiche di una mentalità da giurista. Ma, soprattutto, nel suo pensiero era assai arduo individuare i segni di quei sentimenti nazionalisti e antiaustriaci, arieggianti all'idea unitaria, che alcuni hanno voluto rintracciare nelle opere di Pilati[30] e che tanto hanno contribuito alla popolarità di questo personaggio.

È sicuramente questa una delle principali ragioni per le quali nella storiografia legata alla tradizione risorgimentale si è consolidato un atteggiamento di diffidenza nei confronti di Barbacovi che, perpetuandosi nel tempo, si è tradotto nella sottovalutazione dell'importanza della sua figura nella storia trentina del Settecento.

E, mentre la sua posizione nei confronti dell'impero asburgico non si prestava certo a qualificarlo quale antesignano del *risorgimento*, la freddezza da lui dimostrata verso gli sviluppi ideologici, politici ed istituzionali della rivoluzione francese sembrava confermare il suo rifiuto per soluzioni teoriche più evolute ed adeguate ai tempi, nonché la sua chiusura a modelli organizzativi capaci di rompere i vecchi schemi. D'altra parte, la sua posizione non era neppure riconducibile ad una pura e semplice difesa dell'assetto vigente, che egli, anzi, sottoponeva per molti aspetti ad una serrata critica, né in lui potevano ravvisarsi le caratteristiche di una impostazione culturale meramente conservatrice, di derivazione scolastica e controriformistica, che egli di fatto apertamente respingeva nei metodi e nei contenuti dei suoi scritti, come nella sua attività di legislatore.

Sicché, non essendo egli classificabile né come seguace degli ideali espressi dalla pubblicistica rivoluzionaria francese, né come campione dell'antico regime, il suo pensiero fu giudicato incoerente e privo di una sua definita consistenza, genericamente conservatore e ispirato di volta in volta da fatti,

[30] M. Rigatti, *Un illuminista trentino*, cit., pp. 158 ss.

circostanze e interessi contingenti senza essere sorretto da una autonoma e costante linea di sviluppo.

Questa valutazione è ricollegabile ad un atteggiamento storiografico di origine ottocentesca, ma tuttora radicato, che tende ad attribuire scarso rilievo al pensiero assolutistico trascurando, perciò, di approfondirne i motivi e i contenuti. Se oggi, infatti, è ormai superata la restrittiva visione, da alcuni ancora avvalorata nella prima metà del nostro secolo, che del Settecento mirava ad individuare soprattutto le origini del risorgimento senza coglierne la originale vitalità, e se, a partire dal secondo dopoguerra, importanti e dense opere hanno offerto un quadro sempre più completo e ricco dell'età dei lumi illustrando l'evoluzione culturale, istituzionale ed economica dei vari Stati italiani[31], l'indagine sulla vasta pubblicistica di quegli anni, tutt'altro che esaurita, presenta significative lacune. Le teorie dei riformisti italiani sull'organizzazione dello Stato, infatti, hanno suscitato finora minore interesse di quelle relative alla problematica sul diritto civile e penale in quanto non si prestano altrettanto facilmente a ricostruire una continuità tra passato e presente. E ciò perché, mentre numerosi progetti e soluzioni concrete ideati nel Settecento per modificare la struttura della famiglia, valorizzare l'individuo, garantire i diritti civili, facilitare i rapporti economici, prevenire e reprimere i reati appaiono anticipare i contenuti della moderna codificazio-

[31] Per l'evoluzione degli studi storici sul Settecento cfr. C. MORANDI, *Il problema delle riforme nei risultati della recente storiografia*, in *Problemi storici italiani ed europei del XVIII e XIX secolo*, Milano 1937, pp. 79 ss.; W. MATURI, *Gli studi di storia moderna e contemporanea*, in A. ANTONI - R. MATTIOLI (edd), *Cinquant'anni di vita intellettuale italiana 1896-1946. Scritti in onore di Benedetto Croce nel suo ottantesimo anniversario*, I, Napoli 1950, pp. 231 ss.; F. VALSECCHI, *Dispotismo illuminato*, in E. ROTA (ed), *Questioni di storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*, Milano 1951, pp. 29 ss.; F. DIAZ, *Per una storia illuministica*, Napoli 1973, pp. 7 ss.; G. QUAZZA, *Dal 1600 al 1748*, in *La storiografia italiana negli ultimi vent'anni*, I, Milano 1975, pp. 519 ss.; P. VILLANI, *Dal 1748 al 1815*, *ibidem*, pp. 585 ss.; G. RICUPERATI, *Il Settecento*, in L. DE ROSA (ed), *La storiografia italiana degli ultimi vent'anni*, II: *L'età moderna*, Bari 1989, pp. 97 ss.; D. CARPANETTO - G. RICUPERATI, *L'Italia del Settecento*, Bari 1990, pp. 389 ss.

ne, l'assolutismo politico della maggior parte dei riformisti italiani non solo sembra inconciliabile con il costituzionalismo dell'Ottocento e del Novecento, ma è visto spesso in contraddizione con le istanze progressiste e innovatrici sostenute dagli stessi scrittori.

In questo contesto, anche Barbacovi, apprezzato per talune proposte di riforma e per la sua azione di legislatore, è stato relegato in secondo piano a causa del preteso carattere debole, incoerente e retrivo del suo pensiero. Ma, anche prescindendo dalla considerazione di cui egli fu circondato ai suoi tempi, di fronte alla vastità della sua produzione a stampa e alla originalità di certi aspetti teorici dei suoi scritti, alla genialità delle sue soluzioni legislative e alla tenacia dimostrata come giurista e come politico nel perseguire e difendere l'obiettivo dello svecchiamento del sistema trentino, sembra opportuno riprendere in esame i giudizi accolti finora dalla storiografia e chiedersi se essi non siano originati, fra l'altro, da una visione alquanto schematica e parziale dei collegamenti tra la vita intellettuale italiana e quella europea tra Settecento e Ottocento.

La tendenza, di ispirazione risorgimentale, a valorizzare l'importanza e la funzione progressista dell'influenza francese e inglese sui riformatori della Penisola e a sottovalutare la carica innovativa che le impostazioni dell'assolutismo illuminato asburgico a loro volta impressero soprattutto nei territori più direttamente controllati dall'Austria[32], sembra, anche nel caso di Barbacovi, avere costituito un ostacolo ad approfondire la conoscenza di un aspetto tutt'altro che secondario nella storia della dottrina e della prassi giuridica italiana. Da questo punto di vista appare utile porsi il quesito se le istanze riformistiche di Barbacovi fossero sostanzialmente il frutto delle ambizioni e degli interessi personali di un avvocato di successo teso alla scalata sociale, o possano invece ricondursi anche ad una precisa visione dello Stato e del diritto e se questa, pur non ispirandosi ai modelli del

[32] Sul punto cfr. il mio *La cultura pubblicistica in Austria e la sua influenza in Italia dall'antico regime alla restaurazione*, in «Clio», XXIII, 1987, pp. 423 ss.

costituzionalismo francese o inglese, avesse una sua coerenza teorica e costituisse, anzi, in un ordinamento profondamente improntato a schemi di origine medievale, uno strumento di innovazione forse più realistico e rispondente ad una concreta possibilità di azione.

Fra i motivi che hanno determinato lo scarso interesse per Barbacovi, va annoverato anche il fatto che il settore in cui la sua opera è giunta a risultati più importanti e originali, il diritto processuale civile, è stato finora alquanto trascurato dalla storiografia giuridica. Se questa, infatti, è venuta dal dopoguerra in poi, allargando notevolmente l'orizzonte dei suoi oggetti di studio e, soprattutto nell'ultimo ventennio, ha affrontato periodi e temi che erano rimasti quasi del tutto in ombra[33], agli sviluppi del processo civile è stata dedicata un'attenzione molto marginale.

Forse questa materia è ritenuta, per il suo contenuto tecnico, meno significativa di altre per individuare le spinte riformatrici dell'età moderna e ricostruire il lento cammino verso il superamento del diritto comune. In particolare, settori quali quelli del diritto penale e processuale penale sembrano incidere molto più profondamente nella realtà degli ordinamenti e degli individui e si prestano a rivelare in maniera più diretta ed evidente le tendenze politiche in atto. Da una parte, infatti, le caratteristiche del sistema istituzionale dello Stato moderno vengono evidenziate, in questo campo, attraverso i loro riflessi spesso drammatici sulla libertà, l'integrità fisica e la vita dei sudditi, dall'altra lo studio delle riforme

[33] Sulla evoluzione della storiografia giuridica cfr. B. PARADISI, *Apologia della storia giuridica*, Bologna 1973; L. BERLINGUER, *Considerazioni su storiografia e diritto*, in «Studi Storici», XV, 1974, pp. 3 ss.; A. MAZZACANE, *Problemi e correnti di storia del diritto*, in «Studi Storici», XVII, 1976, pp. 5 ss.; E. CORTESE, *Storia del diritto italiano*, in *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, Milano 1982, pp. 785 ss.; A. CAVANNA, *La storia del diritto moderno (secoli XVI-XVIII) nella più recente storiografia italiana*, Milano 1983; P. GROSSI (ed), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro. Atti dell'incontro di studio Firenze 26-27 aprile 1985* (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 22), Milano 1986; C. GHISALBERTI, *Storiografia giuridica*, in L. DE ROSA (ed), *La storiografia italiana degli ultimi vent'anni*, cit., II, pp. 447 ss.

del settore comporta l'indagine sulla definizione di principi, quali quelli relativi ai limiti dell'autorità pubblica, ai diritti fondamentali degli imputati, alla natura e allo scopo delle pene, temi tutti collegati con la vasta problematica dibattuta da giusnaturalisti e illuministi. Tali questioni sono quindi divenute nella più recente storiografia un punto di osservazione particolarmente interessante sia per delineare efficacemente le modalità di gestione del potere politico, sia per mettere in luce la presenza di teorie destinate a sfociare in un generale ripensamento dei rapporti tra autorità e sudditi.

Al confronto, la storia della procedura civile ha rivestito finora un ruolo più marginale. Dopo alcuni primi lavori di insieme[34], nei quali si delineava il quadro evolutivo di una tecnica di cui venivano valutate le caratteristiche, la maggiore o minore efficienza e le tipiche disfunzioni ma difficilmente si arrivava a cogliere il collegamento con più vaste questioni politiche e sociali, ben poco si è approfondito questo campo, tanto che quelle opere ormai datate continuano a rimanere comunque un punto di riferimento. Solo in tempi recenti l'interesse per l'argomento sembra essersi rinnovato con qualche studio che dimostra quanto il tema sia fondamentale per comprendere meglio l'assetto dell'età del diritto comune e la sua evoluzione verso il sistema codicistico[35].

[34] A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, VI, parte II: *Storia della procedura*, Torino 1908²; G. SALVIOLI, *Storia della procedura*, cit.; P. SELLA, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano 1927. Illuminanti restano tuttora le osservazioni contenute in G. CHIOVENDA, *Romanesimo e germanesimo nel Processo Civile*, in *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, Roma 1930, pp. 181 ss.; G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli 1950², I, pp. 93 ss.

[35] A. PADOA SCHIOPPA, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, 2 voll., Milano 1966-1970; U. PETRONIO, *Un tentativo moderato di codificazione del processo civile e penale in Lombardia: il «Nuovo Piano» di Gabriele Verri*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del III Congresso Internazionale della Società italiana di Storia del diritto*, II, Firenze 1977, pp. 982 ss.; A. CAMPITELLI, *Contumacia civile. Prassi e dottrina nell'età intermedia*, Napoli 1979; V. PIANO MORTARI, *Gli inizi del diritto moderno in Europa*, Napoli 1980, pp. 256 ss.; M. TARUFFO, *La giustizia civile*, cit.; L. MARTONE, *Arbiter-Arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 1984; G.P. MASSETTO, *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore*

In tal modo, il complesso insieme di problemi procedurali civilistici si rivela, al di là dei particolari di ordine tecnico e formale, un nodo centrale degli ordinamenti in quanto in esso si riflettono inevitabilmente questioni di vasta portata come l'organizzazione dei tribunali, il sistema delle fonti, la funzione del ceto forense. L'evoluzione del processo civile appare non meno significativa di quella del processo penale in quanto i progetti di riforma e le variazioni effettivamente introdotte corrispondono necessariamente a modifiche nella considerazione teorica della materia e nel contesto politico e sociale del quale il processo è elemento vitale.

E, come in campo penalistico, l'affermazione di istanze garantiste e umanitarie è indice di una evoluzione dei rapporti tra l'autorità pubblica e i sudditi, così in campo civilistico la manifestazione di una esigenza di chiarezza, di razionalità e di una normativa moderna più precisa e cogente va collegata con la spinta ideale verso la realizzazione di un nuovo assetto in cui il ruolo dei togati sia ridimensionato e reso controllabile da un ordinamento giuridico tendenzialmente accentrato e in grado di imporre le proprie direttive.

In questa prospettiva, approfondire la conoscenza della figura e dell'opera di Barbacovi appare utile anche per ricostruire le vicende di una riforma che, giudicata marginale dalla storiografia sia per il carattere periferico dell'ordinamento in cui è stata realizzata, sia per il settore nel quale si inserisce, può rivelarsi significativa non solo nell'ambito del principato vescovile trentino ma nel più generale quadro italiano, come momento di non secondario rilievo nella crisi del diritto comune e nella ricerca di un nuovo sistema di fonti.

a Cremona, Milano 1984, in particolare pp. 109 ss.; G. VOLPI ROSSELLI, *Tentativi di riforma del diritto del processo nella Lombardia teresiana. Il Nuovo Piano di Gabriele Verri*, Milano 1986; G. VOLPI ROSSELLI, *Il Progetto del Codice di Procedura civile del Regno d'Italia (1806)*, Milano 1988; G. TARELLO, *Dottrine del processo civile. Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile*, a cura di R. GUASTINI - G. REBUFFA, Bologna 1989; F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano 1991.

Parte prima

Gli orientamenti teorici

Capitolo primo

La formazione e le fonti

1. *La tradizione familiare, gli studi e la biblioteca di Barbacovi*

«Vero in praeclara hac Familia Jurisprudentiae laus hereditaria quoddam modo videtur»: con questa considerazione il principe vescovo Pietro Vigilio di Thun concludeva l'enumerazione degli antenati di Francesco Vigilio Barbacovi, sintetizzata nel diploma del 14 settembre 1790 con il quale egli insigniva del titolo di conte l'ormai affermato giurista[1]. E, senza dubbio, quando l'11 novembre 1738 questi nacque a Taio in Val di Non, la sua famiglia occupava ormai nell'ambito del principato una discreta posizione che era stata conquistata lentamente, ma con costanza e decisione, proprio attraverso l'esercizio delle professioni legali alle quali, salvo poche eccezioni di membri avviati alla carriera ecclesiastica, molte generazioni si erano dedicate una dopo l'altra.

Se già nel XV e XVI secolo Ottolino e Ferdinando risultavano notai a Taio, è nel corso del Seicento che la vocazione alla giurisprudenza dei Barbacovi si era affermata con maggiore decisione, aprendo la strada ad una ascesa sociale destinata a giungere ai maggiori risultati nel corso del Settecento. La vicenda di questo gruppo familiare dimostra così, come, anche nel Trentino dell'epoca, analogamente a quanto si verificava in molti altri Stati italiani, lo studio e la pratica del diritto costituissero uno dei mezzi più sicuri ed efficaci per consentire a coloro che non appartenevano a

[1] Per il diploma cfr. BCT, ms 641, ff. 20-21.

famiglie nobili di emergere e raggiungere posizioni di potere in una società caratterizzata dallo scarso sviluppo del ceto borghese e da strutture basate sul predominio di oligarchie patrizie. Accanto alla funzione di notaio, infatti, i Barbacovi cominciarono, all'inizio del XVII secolo, ad ottenere qualche incarico nell'amministrazione della giustizia criminale e, nel 1652, Udalrico, abilitato quattro anni prima al notariato[2], veniva nominato cancelliere criminale per le località di Taio, Turri e Vico[3]. Egli mantenne tale carica per circa cinquanta anni con molto onore esercitando allo stesso tempo anche l'avvocatura e avviando alla professione forense il figlio Antonio che venne dapprima associato a lui e poi, una volta succedutogli, ampliò le sue competenze divenendo giudice «in iurisdictione Castri Bragherii»[4].

Ad ancora maggiore successo era destinato Giovanni Francesco che, dopo essersi laureato *in utroque* all'università di Salisburgo nel 1709[5] ed avere conseguito pochi mesi dopo il privilegio notarile, seppe acquisire una tale autorevolezza nello svolgimento delle sue funzioni di avvocato e di giudice, da essere nominato nel 1729 consigliere aulico del principe vescovo Domenico di Wolkenstein[6]. Nel 1731 divenne commissario di Arco con giurisdizione civile e criminale[7] e suo figlio Antonio Bonaventura proseguì le tradizioni della famiglia ottenendo fra l'altro a sua volta, nel 1752, questa ultima carica[8]. Anche Francesco Vigilio, figlio di Antonio Bonaventura e futuro ideatore del codice giudiziario trenti-

[2] BCT, ms 285, f. 3.

[3] BCT, ms 641, f. 20.

[4] BCT, ms 285, ff. 21 e 24.

[5] Per il diploma di laurea cfr. BCT, ms 639, ff. 2-3. La tesi di dottorato fu pubblicata con il titolo *Tractatus juridicus de Jurisdictione ad librum I Decretalium a Titulo XXIII usque ad Tit. XXXIII et concordantes Titulos Juris Civilis*, Salisburgi 1709.

[6] BCT, ms 639, ff. 33-34.

[7] BCT, ms 639, ff. 45-46.

[8] BCT, ms 639, ff. 74-75. Dell'attività di Antonio Bonaventura Barbacovi come commissario di Arco restano molti documenti in BCT, ms 638.

no, si orientò con grande naturalezza e precocità verso la carriera forense sotto la guida del padre che ve lo inserì non ancora diciottenne.

La sua formazione culturale a quell'epoca si basava sugli studi di retorica e filosofia svolti presso il collegio gesuitico di Trento né la sua conoscenza delle materie giuridiche poteva considerarsi approfondita, come egli stesso riconosce nella sua autobiografia dove afferma: «Egli non aveva fatto fin allora altro studio che quello delle istituzioni civili di Giustiniano, e questo pur fatto avevalo da se medesimo e senz'alcun maestro, e solo piena aveva la memoria di dottrine e massime legali appartenenti alla giurisprudenza pratica o forense, apprese nella lettura degli scritti del suo avolo e d'altri libri di simil genere»[9].

Mentre sottolinea che questo bagaglio di nozioni, inizialmente così scarno, non gli aveva impedito di esercitare con grande abilità la professione di avvocato, Barbacovi tace del tutto sul conseguimento della laurea che non doveva apparire ai suoi occhi un episodio da cui trarre vanto. In effetti il dottorato *in utroque* gli fu conferito il 24 luglio 1756 a Mantova «in antiquissimo Collegio S.tae Agnetis in Contrata Aquilae», istituto abilitato a questa funzione da Carlo V nel 1532 e in essa confermato da Carlo VI nel 1722[10]. Il fatto che il titolo fu ottenuto subito dopo la conclusione dei suoi

[9] F.V. BARBACOVI, *Memorie intorno alla vita e agli studj di Francesco Vigilio Barbacovi cancelliere del già Principato di Trento*, Padova 1821, p. 5. Sul collegio gesuitico di Trento cfr. L. DE FINIS, *Dai maestri di grammatica al ginnasio liceo di Via S. Trinità in Trento*, Trento 1987, pp. 95 ss.

[10] Il diploma di laurea si trova in BCT, ms 641, ff. 8-9. In esso si precisa che Barbacovi fu interrogato dall'avvocato Antonio Lovia, rettore del nosocomio grande di Mantova, da Giovanni Bellotti e Ippolito Provaleo, alla presenza del priore del collegio, Nicola Toldi. Questi era conte palatino in base alla concessione di Carlo V che aveva insignito di quel titolo, e del relativo diritto di addottorare, i priori dei frati eremitani di S. Agostino del convento di S. Agnese, dove egli era stato ospitato durante i suoi soggiorni a Mantova nella primavera del 1530 e nell'autunno del 1532. Su questo episodio cfr. L. MAZZOLDI (ed), *Mantova. La storia*, II: *Da Ludovico secondo marchese a Francesco secondo duca*, prefazione di M. BENDISCIOLI, Mantova 1963, pp. 301 ss., 505.

studi al ginnasio e senza la frequenza di alcun corso giuridico induce a ritenere che l'esame si risolse in una pura formalità e, pertanto, la severa stigmatizzazione, che Barbacovi redasse molti anni dopo, della venalità e della disonestà con cui in alcune università si affrontava la prova finale, non è da considerare estranea alla sua esperienza personale.

Anzi, proprio da un ricordo ancora molto vivo appare scaturire la pungente e sarcastica descrizione della parodia per cui lo studente, appena giunto all'università, riceveva i fogli contenenti le tesi da sostenere, gli argomenti ad esse contrari e le corrette risposte a questi, in modo da potere partecipare, una volta appreso tutto a memoria, alla «comica funzione» nella quale «Tutti gli Attori vi recitano gravemente la parte loro dal foglio che hanno innanzi agli occhi e, purché il candidato sappia leggere, viene in seguito con voti unanimi giudicato degnissimo della laurea dottorale. Si passa quindi a conferirgli il nuovo glorioso grado di dottore con molti misteriosi riti e cerimonie e termina la commedia colla consegna che gli vien fatta d'un pomposo diploma e collo sborso ch'egli fa ad un tempo stesso del denaro ai Signori Laureanti i quali lo ricevono lietamente more maiorum e rimandano a casa sua il novello Dottore»[11].

Ma, se la laurea di Barbacovi fu conseguita con questi discutibili sistemi, la sua formazione col tempo acquisì spessore dato che si sviluppò in un ambiente profondamente permeato di cultura giuridica, dove fu possibile al giovane Francesco Vigilio impadronirsi di una notevole perizia tecnica sia attraverso l'esercizio della pratica quotidiana, sia con il ricorso alla lettura di testi in possesso della famiglia. Partendo da questa base, egli venne allargando il suo orizzonte con letture sempre più vaste che lo indussero a superare la tradizionale visione meramente strumentale e formale del diritto e a recepire l'evoluzione delle idee e dei metodi dell'illuminismo.

Per ricostruire questa evoluzione intellettuale e giungere a

[11] F.V. BARBACOVI, *Progetto d'un nuovo codice giudiciario nelle cause civili*, 2 voll., Venezia 1788^3, II, pp. 254 ss.

precisare la fisionomia culturale di Barbacovi attraverso la conoscenza delle sue fonti, molto utile può rivelarsi l'indagine sull'elenco dei suoi libri conservato presso la Biblioteca Comunale di Trento[12]. Si tratta di un manoscritto di 18 fogli, alquanto disordinato e talvolta di difficile lettura, irto di errori, ripetizioni e cancellature, nel quale le indicazioni delle opere sono fornite sommariamente e per abbreviazioni, senza alcun accenno all'edizione, spesso tralasciando la menzione dell'autore, o citando questo senza il titolo dello scritto, tanto da non consentire in alcuni casi l'identificazione della voce[13]. Non manca peraltro un tentativo di organizzazione sistematica del materiale, dato che i titoli sono raggruppati in alcune categorie generali abbastanza razionali (filosofi e legislatori, storici, poeti, giornali politici e letterarj, libri e scritti di cose patrie, scrittori della nostra patria, giureconsulti, criminalisti, scrittori del gius di natura, scrittori medici, libri fuori d'ordine, miscellanee) e hanno una numerazione progressiva. Tuttavia questa viene vanificata dalle numerose cancellature e dalle aggiunte tra le righe e ai margini, mentre le categorie vengono poco rispettate e in particolare nell'ultima si trovano riunite alla rinfusa opere di vario genere appartenenti anche alle altre ripartizioni. In fondo all'elenco, poi, senza numerazione, sono state aggiunte molte voci di diversa natura, alcune delle quali già presenti nel testo.

La grafia del manoscritto non è quella di Barbacovi, che, del resto, non sarebbe incorso in tanti e così grossolani errori nel redigere un elenco di autori e titoli a lui ben noti e da lui in gran parte citati nei suoi scritti. Mentre l'estensore rimane sconosciuto e anche l'occasione e le finalità della compilazione dell'inventario non vengono in alcun modo rivelate da esso, la data può essere almeno approssimativamente stabilita sulla base di quella delle voci più recenti che appartengono al 1820[14]. L'elenco risale dunque agli ultimi anni

[12] BCT, ms 642, ff. 14 ss.

[13] Le voci di cui non si è identificato né l'autore né il titolo sono in tutto il 2,9%.

[14] Cfr. Appendice n. 666. Le vicende della biblioteca successive alla

della vita di Barbacovi o è immediatamente successivo alla sua morte e perciò, dal punto di vista cronologico, offre un quadro tendenzialmente completo dei libri in possesso del giurista trentino.

Nel complesso, il manoscritto sembra essere una minuta più che un testo definitivo e la ricostruzione completa della effettiva consistenza e composizione della biblioteca barbacoviana ne risulta problematica. Tuttavia, nonostante tutti i limiti e i margini di errore che la confusione del testo comporta, esso offre uno strumento prezioso non solo per approfondire l'indagine sulla personalità del suo proprietario, ma anche per contribuire ad una migliore conoscenza della cultura trentina del Settecento, che merita senza dubbio un'attenzione maggiore di quella ottenuta finora.

Pur nella consapevolezza, ormai acquisita in questo genere di ricerche, che il possesso dei libri non comporti necessariamente la conoscenza del loro contenuto e che, d'altra parte, le letture del proprietario di una biblioteca possano spaziare ben oltre ai testi di questa, le caratteristiche di una raccolta privata restano significative e risultano spesso rivelatrici di tendenze, atteggiamenti e gusti sconosciuti, o solo supposti, di singoli o di gruppi sociali[15]. E, se il dibattito sul valore e i limiti di studi di questo tipo ha da tempo rivelato il rischio di settorialità e di errori di prospettiva che il metodo quantitativo comporta anche nell'analisi delle biblioteche, i risultati conseguiti in alcune delle ricerche, che si sono moltiplicate anche in Italia negli ultimi anni, sono senz'altro incoraggianti[16].

morte di Barbacovi sono incerte. La famiglia Stefenelli di Trento asserisce di esserne tuttora in possesso ma, non essendomi stato consentito di prenderne visione, mi risulta impossibile confermare questa affermazione.

[15] Sugli obiettivi, i metodi e il dibattito relativi a questo tipo di ricerche si vedano le interessanti osservazioni e la bibliografia in L. BORRELLI, *Fondi bibliotecari privati. Proposta per una procedura di studio*, in «Civis. Studi e testi», IV, 1980, pp. 235 ss.; F. SOFIA, *Una biblioteca ginevrina del Settecento: i libri del giovane Sismondi*, Roma 1983, pp. 11 ss.

[16] Fra gli studi italiani più recenti vale la pena ricordare: G. BORDATO, *Giambenedetto Gentilotti e la sua biblioteca*, in «Civis. Studi e testi», IV,

Nel caso di Barbacovi, in particolare, la biblioteca costituisce uno strumento abbastanza affidabile per risalire alle fonti e alla formazione del suo proprietario sia per il carattere spiccatamente autodidattico che ebbe l'istruzione di Francesco Vigilio dopo gli studi ginnasiali, sia perché egli non intraprese nella giovinezza quei viaggi di istruzione che alla sua epoca erano già da tempo divenuti un mezzo molto diffuso per completare ed arricchire le conoscenze ricavate dalla frequenza di istituzioni scolastiche e universitarie.

D'altra parte, dopo i dieci anni passati a Taio, egli visse a Trento ed era già sessantenne quando gli eventi politici lo spinsero ad allontanarsi dalla sua terra per riparare a Vienna. Egli, dunque, non ebbe occasione, come il suo conterraneo Pilati, di conoscere dal vivo protagonisti e movimenti del mondo culturale e politico europeo e la sua formazione maturò tutta nel ristretto orizzonte del principato vescovile, proprio attraverso le sue numerose letture che lo portarono a contatto con le idee illuminate e le tendenze riformatrici della sua epoca.

La biblioteca, in questo contesto, appare un punto di riferimento essenziale per un personaggio che seppe superare i limiti di una impostazione meramente tecnico-formale di giurista tradizionale e quelli di un ambiente circoscritto e sostanzialmente conservatore per giungere ad essere considerato dai suoi contemporanei fra i principali promotori delle nuove idee in campo giuridico.

1980, pp. 193 ss., 247 ss.; M.A. De Cristofaro, *Le biblioteche dei vescovi murani del XVIII secolo*, in *La parrocchia nel Mezzogiorno dal medioevo all'età moderna*, Napoli-Roma 1980, pp. 286 ss.; E. Mecacci, *La biblioteca di Ludovico Petrucciani docente di diritto a Siena nel Quattrocento*, Milano 1981; E. Mosele, *Un accademico francese del Settecento e la sua biblioteca. Jean François Séguier (1703-1784)*, Verona 1981; F. Sofia, *Una biblioteca ginevrina*, cit.; A. Petrucciani, *Bibliofili e librai nel Settecento: la formazione della biblioteca Durazzo (1776-1783)*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXIV, 1984, n. 1, pp. 291 ss.; M. Campanelli, *La biblioteca di un parroco meridionale alla fine del Seicento*, in «Archivio storico per le province napoletane», CIII, 1985, pp. 285 ss.; G.M. Zaccone, *La biblioteca del giurista Ottaviano Cacherano d'Osasco*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LIX, 1986, pp. 321 ss.

Va subito osservato che, rispetto ad altre biblioteche trentine dell'epoca, quella di Barbacovi non appare tra le più ricche, in quanto, nel complesso, le voci ricavate dall'elenco risultano 668, delle quali 38 sono doppioni[17] e 15 manoscritti. Se si pensa che, solo per citare alcuni fra i più noti personaggi trentini dell'epoca, i libri di Pilati erano circa 1.200, quelli di Girolamo Tartarotti circa 2.000, mentre la biblioteca di Benedetto Giovanelli raggiungeva i 1.500 titoli e quella di Giambenedetto Gentilotti constava di 4.612 volumi, la raccolta di Barbacovi sembra di mole alquanto inferiore ma, quando Francesco Vigilio iniziò ad incrementare il patrimonio librario della famiglia, essa era molto più ridotta[18].

Purtroppo la ricostruzione precisa delle vicende e della formazione della biblioteca incontra un ostacolo insormontabile nella mancanza di indicazioni sulle edizioni dei testi, ma, anche prendendo in considerazione, come unico punto di riferimento, la data di stesura delle opere, si riesce ad ottenere qualche utile indicazione al riguardo. Si può ragionevolmente ipotizzare, infatti, che Francesco Vigilio cominciò a sviluppare interessi autonomi e a comprare libri verso la fine dei suoi studi ginnasiali e, quindi, mentre non si ha la certezza che tutti i testi scritti prima della metà del Settecento siano stati acquistati dai suoi avi, si può ritenere che quelli posteriori furono introdotti in gran parte per sua iniziativa. Risulta così che circa la metà della biblioteca è dovuta all'attivismo culturale di Barbacovi, poiché le voci appartenenti alla seconda metà del Settecento e ai primi anni dell'Ottocento sono 299 pari al 47,5% del totale.

Tuttavia non è solo nella consistenza numerica della biblioteca che l'opera di Francesco Vigilio è così determinante: anche la fisionomia di essa risentì notevolmente degli inte-

[17] I doppioni sono stati esclusi dal calcolo delle percentuali.

[18] Per un elenco, con sommaria descrizione, delle principali biblioteche trentine cfr. L. BORRELLI, *Fondi bibliotecari privati*, cit., pp. 240 ss.; in particolare sulle biblioteche di Tartarotti e Gentilotti cfr. G. CICCOLINI, *La biblioteca di Girolamo Tartarotti*, in «Studi trentini», III, 1922, pp. 267 ss.; G. BORDATO, *Giambenedetto Gentilotti*, cit. Di notevole interesse, nonostante la sua ridotta dimensione, appare anche la raccolta di libri

ressi del proprietario che si accrescevano in vastità e varietà rispetto a quelli dei suoi avi.

Fino alla metà del Settecento, infatti, la raccolta di libri dei Barbacovi sembra rivestire quasi esclusivamente il ruolo di uno strumento di lavoro finalizzato alle professioni forensi. Su 115 testi secenteschi, ben 100 sono infatti giuridici e la predominanza del diritto perdura, sebbene in proporzione minore, anche nel cinquantennio successivo, quando, su 77 titoli, 41 attengono al campo del diritto. Ma delle 299 voci posteriori alla metà del secolo, il diritto si riduce a 103 e contestualmente aumentano le opere di letteratura (61 su 114 totali), si potenzia il settore delle arti nel suo complesso (44 su 71 totali), acquista una certa consistenza quello della storia (30 su 64 totali) e viene creata una notevole raccolta di periodici politici e letterari. Per Francesco Vigilio, pertanto, il diritto, pur non cessando di costituire l'interesse prioritario e centrale, non esaurisce tutte le esigenze intellettuali, e la scienza giuridica, uscendo dall'isolamento di una visione puramente tecnico-formale, necessita dell'ausilio di altre discipline quali soprattutto l'economia e la storia.

2. *I libri di diritto*

Nel suo complesso, comunque, la biblioteca resta caratterizzata da una forte predominanza di testi giuridici (48,9% del totale) che offrono un'immagine suggestiva dell'evoluzione della cultura della famiglia in questo campo attraverso varie generazioni.

Il nucleo originario e più consistente di questo settore (48,4%) è costituito dalle opere di diritto civile che dovevano fornire l'indispensabile sussidio pratico per l'esercizio quotidiano della professione forense secondo i metodi in uso nell'età del diritto comune. Fra questi testi, una percentuale non

di Wolkenstein: su di essa cfr. C. DONATI, *La biblioteca del conte Antonio di Wolkenstein e la vita politica e culturale a Trento nel secolo XVIII*, in *Studi per Mario Delle Piane*, Napoli 1986, pp. 93 ss.

disprezzabile (8,7%) è rappresentata da libri di carattere istituzionale e didattico che testimoniano come i Barbacovi si preoccupassero di basare le cognizioni tecniche su una intelaiatura concettuale di tipo sistematico. Il testo delle Istituzioni di Giustiniano compare anche in una edizione separata dal resto del *Corpus Iuris Civilis*[19] e opere di diverso valore e periodo quali quelle di Perez, Hoppe, Kees, Heinecke, Cremani[20], ne costituivano un completamento di tipo esegetico, interpretativo, esplicativo e, in certi casi, un arricchimento mediante riferimenti a diritti locali.

La presenza delle grandi opere di Bartolo e di Giasone del Maino[21], nonché di altri commentari su singole parti del *Corpus Iuris Civilis*, che, ai tempi del consolidamento della vocazione giuridica della famiglia Barbacovi, avevano perso in gran parte la loro funzione pratica, è un segno del valore attribuito all'elemento culturale nella formazione del giurista. Ma, se Bartolo appare quasi un punto di riferimento ideale, l'*opera omnia* di Cuiacio indica l'attenzione per l'approccio umanistico e i volumi di Voet, Vinnen e Bynkershoek[22] confermano la sensibilità per una esperienza che concili i metodi dei commentatori con una visione storicizzante e *culta* della giurisprudenza.

I testi specificamente dedicati alla esposizione storica delle fonti e degli istituti romanistici, per verità, sono pochi (2,7% del diritto civile) ma sufficienti a rivelare un certo interesse non strettamente limitato alla funzione sussidiaria di essa. Se, infatti, il compendio di Martini si riallaccia ad una concezione meramente strumentale della storia del diritto romano[23], le *Origines iuris civilis* di Gravina e gli scritti di Heinecke[24] offrono una prospettiva più ampia ed articolata della materia.

[19] Appendice, n. 643.

[20] Appendice, nn. 646, 653, 381, 347, 661.

[21] Appendice, nn. 343, 342.

[22] Appendice, nn. 363, 361, 357, 358, 346.

[23] Appendice, n. 360.

[24] Appendice, nn. 354, 347 ss.

L'interesse per le rinnovate forme di studio e per i tentativi di sistemazione razionale del *ius civile* è attestato da numerose opere di quegli autori tedeschi che, tra la fine del Seicento e la prima metà del Settecento, elaborarono l'*usus modernus Pandectarum*. Al di là dell'interrogativo, al quale non è possibile dare una risposta certa, se l'*opera omnia* di Stryck e quella di Leyser[25], i volumi di Heinecke (del quale sono presenti nell'inventario ben 9 titoli) siano stati acquistati già dall'avo o dal padre di Francesco Vigilio o se fu questi a procurarseli, va notato come il futuro cancelliere aulico dimostri di conoscere e di apprezzare molto questi autori ai quali fa spesso riferimento nelle sue opere.

In particolare, egli manifesta una grande ammirazione per Heinecke che gli sembra esprimere in modo più compiuto la critica ai metodi della giurisprudenza tradizionale e la realizzazione di un sistema razionale, basato anche su una solida conoscenza della storia. È senza dubbio agli scrittori della scuola olandese e tedesca tra la fine del Seicento e i primi anni del Settecento che egli allude quando, nella autobiografia, ricorda la svolta dei suoi studi giuridici avvenuta attraverso la sua presa di contatto con «i più eruditi e celebri interpreti» nei quali le vaste cognizioni forensi si saldavano ad una robusta intelaiatura teorica e storica[26].

Prima di avvicinare questi autori, la conoscenza del diritto civile di Barbacovi, come egli stesso accenna, si era formata su una serie di testi che ben riflettono i metodi in uso tra i giuristi dell'età del diritto comune. La maggior parte delle voci di questo settore della biblioteca, è costituita, infatti, da opere di carattere pratico atte a fornire criteri di orientamento nel complesso e disordinato sistema di fonti vigente. Fra esse, strumenti quali le raccolte di *sententiae* e i lessici, intesi a sintetizzare principi, definizioni e regole fondamentali, sono presenti in numero ridotto (3,4% dei testi civilistici) e anche i *consilia* e i *responsa* occupano un posto minoritario con il 5,4% del totale riflettendo così la diffusa ten-

[25] Appendice, nn. 370, 372.

[26] F.V. Barbacovi, *Memorie*, cit., p. 6.

denza in atto nell'Italia dell'epoca, dove questo genere, dopo la massima espansione nel Cinquecento, aveva iniziato un lento declino che, pur non approdando alla sua totale scomparsa, ne aveva ridotto notevolmente la rilevanza[27].

Più significativa, al confronto, appare la consistenza delle raccolte di *decisiones* (14,1% della categoria) che nel Seicento acquisirono in tutta Italia un notevole sviluppo e una grande autorità in collegamento con l'accresciuto peso dei grandi tribunali. Come è stato sottolineato, questo genere di letteratura giuridica era indispensabile per conoscere i criteri di decisione e, quindi, il diritto effettivamente applicato dagli organi giudicanti e divenne, perciò, una delle guide più sicure per orientarsi nell'attività forense[28]. Nella predominanza delle *decisiones* della rota romana, la biblioteca barbacoviana riflette puntualmente anche la maggiore autorità che alcuni tribunali rivestirono rispetto ad altri.

Mentre non mancano opere di carattere enciclopedico, care al gusto secentesco, tra le quali il *Theatrum veritatis et justitiae* del De Luca[29] e varie pratiche legali, il genere più numeroso risulta quello dei *tractatus* che, insieme alle *quaestiones*, copre il 44,9% dei testi di diritto civile rispecchiando la crescente importanza delle opere di tipo monografico, intese a rispondere in qualche modo alle esigenze di sistemazione dell'eterogeneo materiale normativo che l'operatore del diritto doveva dominare.

[27] Per un approfondito quadro di insieme su questo tema cfr. M. Ascheri, *Konsiliensammlungen*, in H. Coing (ed), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, zweiter Band: *Neuere Zeit (1500-1800). Das Zeitalter des gemeinen Rechts*, zweiter Teilband: *Gesetzgebung und Rechtssprechung*, München 1976, pp. 1195 ss.; M. Ascheri, *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 181 ss., con ampia bibliografia a pp. 242 ss.

[28] Sulle vicende di questa forma di letteratura giuridica cfr. M. Ascheri, *Rechtssprechsammlungen*, in H. Coing (ed), *Handbuch*, zweiter Band, cit., pp. 1113 ss.; G. Gorla, *L'origine e l'autorità delle raccolte di giurisprudenza*, in *Diritto comparato e diritto comune europeo*, presentazione di M. Lupoi, Milano 1981, pp. 421 ss.

[29] Appendice, n. 277.

Il diritto canonico, presente in misura alquanto ridotta rispetto ad altri settori giuridici poiché raggiunge il 4,2% dei libri di diritto, è costituito in prevalenza da opere secentesche, di carattere generale e monografico, che formano, nel loro insieme, una base abbastanza solida per acquisire in materia le conoscenze indispensabili alla pratica del giurista dell'età del diritto comune. Ma almeno due testi del gruppo testimoniano, anche in questo campo, l'apertura a problematiche non necessariamente e strettamente connesse con l'esercizio quotidiano della professione ma tendenti anche a definire i contorni teorici di un nuovo rapporto tra Stato e Chiesa.

La presenza dello *Jus ecclesiasticum* di van Espen e delle *Institutiones jurisprudentiae ecclesiasticae* di Riegger[30] appaiono significative nella biblioteca di una famiglia tesa alla scalata sociale in un mondo profondamente attaccato all'ortodossia cattolica e, per motivi di tradizione, di storia e per la stessa natura ecclesiastica dell'ordinamento politico, particolarmente restio ad accogliere deviazioni dalle direttive dogmatiche di Roma. Sicuramente i Barbacovi non ignoravano che l'opera di van Espen, sebbene ancora lontana dai toni polemici degli scritti posteriori, era stata condannata già nel 1704 per la sua dottrina ispirata ad autori proibiti e tesa a valorizzare il potere episcopale e quello civile rispetto all'autorità pontificia[31]. Certo essa dovette attirare la loro attenzione per il suo alto valore scientifico, l'erudizione e l'eleganza espositiva che la ponevano tra le più complete trattazioni dell'epoca e determinarono la sua notevole diffusione anche in Italia. Ma non è escluso che proprio l'impostazione gallicana costituisse un motivo di interesse particolare per giuristi inseriti in un ordinamento in cui i rapporti tra il principe vescovo e la Chiesa assumevano un rilievo che oltrepassava l'ambito ecclesiastico per investire anche l'or-

[30] Appendice, nn. 364, 359.

[31] Sulla figura e l'opera di van Espen e sulla diffusione del suo pensiero in Europa cfr. G. Leclerc, *Zeger-Bernard van Espen (1646-1728) et l'autorité ecclésiastique. Contribution à l'histoire des théories gallicanes et du jansénisme*, Zürich 1964.

dinamento dello Stato. Si ha qui una conferma che il pensiero di van Espen si era abbastanza diffuso nella cultura trentina, come è già stato ipotizzato sulla base di una controversia del 1781 tra Santa Sede e vescovo, dove il canonista messo all'indice era citato a sostegno delle locali prerogative vescovili in materia di dispensa matrimoniale[32].

Non a caso nella biblioteca figura anche il manuale dell'austriaco Paul Joseph Riegger che, di molti anni posteriore ma collegato a quello di van Espen da una analoga base ideale, sviluppa sotto la spinta dell'illuminismo, l'impostazione giurisdizionalista[33]. Agli occhi di Barbacovi, questa opera, elaborata a sostegno della politica giuseppina di ridimensionamento del potere ecclesiastico, non doveva probabilmente costituire solo un mezzo per approfondire le sue conoscenze sulle teorie che si stavano imponendo nell'area asburgica nella quale il principato gravitava, ma poteva anche rappresentare uno strumento utile per rafforzare le posizioni del vescovo nei confronti delle forze centrifughe dell'ordinamento trentino, in particolare del capitolo della cattedrale.

Mentre pochissimo spazio è lasciato al diritto feudale, trovandosi nell'elenco una sola opera specificamente dedicata ad esso[34], accanto ai libri di diritto comune, civile e canonico, non manca qualche testo di diritto locale. Se si eccettuano i commentari agli statuti di Ferrara, Milano e Gubbio[35], si tratta soprattutto di materiale normativo appartenente all'area trentina come lo statuto di Trento, quello di Rovere-

[32] Su questo episodio cfr. M. DEAMBROSIS, *Questioni politico-ecclesiastiche nel governo del principe vescovo Pietro Vigilio de Thun (1776-1800)*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», XXXIX, 1960, pp. 226 ss., in particolare pp. 238-239.

[33] Su questo personaggio cfr. E. SEIFERT, *Paul Joseph Riegger (1705-1775). Ein Beitrag zur theoretischen Grundlegung des josephinischen Staatskirchenrechts*, Berlin 1973; M.R. DI SIMONE, *Aspetti della cultura giuridica austriaca nel Settecento*, Roma 1984, pp. 47 ss.; R. PALME, *Paul Joseph Riegger 1705-1775*, in W. BRAUNEDER (ed), *Juristen in Österreich 1200-1980*, Wien 1987, pp. 67 ss.

[34] Appendice, n. 269.

[35] Appendice, nn. 395, 396, 443.

to[36], la *Landesordnung* tirolese in traduzione latina[37], i privilegi della Valle di Non e di Sole[38] e varie disposizioni di minor rilievo che forniscono nell'insieme un efficace quadro delle principali fonti vigenti nel principato vescovile.

Strettamente collegati a queste dal punto di vista pratico ed ideale, appaiono i volumi di diritto pubblico e di diritto processuale (4,8% nel loro insieme), la maggior parte dei quali si riferisce all'ordinamento dell'impero e all'organizzazione dei suoi tribunali[39], argomenti che i giuristi operanti in un ordinamento profondamente inserito nel contesto asburgico dovevano avere ben presenti sia per potersi efficacemente destreggiare nell'esercizio della professione forense, sia per acquisire una consapevolezza teorica dei rapporti tra impero e principato vescovile.

Ricca e articolata è la raccolta di quelle opere nelle quali si era venuta elaborando tra Seicento e Settecento una scienza giuridica nuova in contrapposizione alla tradizione del diritto comune. Il vivo interesse di Barbacovi per i moderni sviluppi del giusnaturalismo e per la scienza della legislazione è efficacemente testimoniato dal consistente numero di scritti (rispettivamente il 7,1% e il 10,7% dei testi di diritto) che si staccano dal metodo tradizionale di approccio alle fonti, rifiutano il formalismo bartolista e prospettano la riforma del sistema vigente sulla base di criteri razionali e sistematici collegati al presupposto teorico dell'esistenza di un diritto naturale.

Anche in questo caso, la fedeltà all'ortodossia cattolica non sembra avere costituito un impedimento alla lettura di libri considerati pericolosi e alla libera scelta di un indirizzo culturale. Mentre infatti non sono menzionati gli esponenti della scolastica spagnola, figurano nell'elenco il *De jure belli ac pacis* di Grozio, il *De jure naturae et gentium* di Pufendorf

[36] Appendice, nn. 240, 246.

[37] Appendice, n. 592.

[38] Appendice, n. 203.

[39] Cfr. ad esempio, Appendice, nn. 376, 386, 392, 413, 460.

e la traduzione italiana dei *Principes du droit naturel* di Burlamaqui[40]. Significativo appare, in particolare, che l'opera di Pufendorf compaia in quella versione originale che, proprio per motivi religiosi, fu avversata in Italia e fu diffusa soprattutto attraverso l'adattamento cattolico realizzato da Giovambattista Almici[41]. Se, inoltre, sono presenti nella biblioteca scritti di impostazione tipicamente cattolica come le *Istituzioni di filosofia morale* del barnabita Vogli e la *Lex naturae propugnata* del minore conventuale Staidel[42], manca, ad esempio, l'opera, più significativa ed organica, del Finetti che si proponeva espressamente di recuperare in senso antiprotestante il filone giusnaturalista.

Tuttavia non è l'impostazione più laica, basata sulla distinzione tra diritto e morale, a prevalere nella raccolta di libri e nel pensiero di Barbacovi, ma quella che, facendo capo a Leibniz, sostiene al contrario la stretta connessione tra mondo etico e mondo giuridico. Tale scelta era d'altra parte indotta anche dalla mediazione delle teorie di Carlo Antonio de' Martini, conterraneo di Barbacovi ed esponente di primo piano della cultura giuridica asburgica nella seconda metà del Settecento. Tutti i suoi scritti sono presenti nell'elenco[43] e non sembra un caso che accanto ad essi vi sia la

[40] Appendice, nn. 457, 458, 453.

[41] Sulla diffusione dell'opera di Pufendorf e di altri giusnaturalisti europei in Italia cfr. M. BAZZOLI, *Giambattista Almici e la diffusione di Pufendorf nel Settecento italiano*, in «Critica storica», XVI, 1979, pp. 3 ss.; M. BAZZOLI, *Il pensiero politico dell'assolutismo illuminato*, Firenze 1986, pp. 460 ss. Opere di Grozio e Pufendorf sono presenti anche nella biblioteca Wolkenstein: cfr. C. DONATI, *La biblioteca*, cit., p. 105.

[42] Appendice, nn. 11, 597. Su Vogli cfr. L. SIMEONI, *Storia dell'Università di Bologna*, II, Bologna 1940, *passim*; G. CAPONE BRAGA, *La filosofia francese e italiana del Settecento*, II, Padova 1942², pp. 105 ss.; su Staidel cfr. F. AMBROSI, *Scrittori ed artisti trentini*, cit., p. 121; F. VENTURI, *Settecento riformatore*, II: *La Chiesa e la repubblica dentro i loro limiti 1758-1774*, Torino 1976, pp. 253-254.

[43] Appendice, nn. 360, 455, 456, 648. Sulla figura di Martini cfr. il mio *Aspetti della cultura giuridica austriaca*, cit., pp. 65 ss.; H. SCHLOSSER, *Karl Anton Freiherr von Martini zu Wasserberg. 1726-1800*, in W. BRAUNEDER (ed), *Juristen in Österreich*, cit., pp. 77 ss.

monumentale opera di Wolff alla quale egli si era ispirato, quella di Vattel e gli scritti principali di Lampredi[44] che furono tra i seguaci più qualificati del filosofo tedesco. Senza dubbio, l'operazione culturale realizzata da Martini in Austria col proporre i risultati più vitali della scuola giusnaturalista protestante in una forma accettabile ad un ambiente profondamente legato alla ortodossia non poteva non avere una grande influenza nel Trentino dove analogo era il problema della fedeltà ai dogmi di Roma e particolarmente sentiti i rapporti anche intellettuali con la monarchia asburgica.

Vicina a questa concezione del diritto naturale, del resto, è anche l'opera di Domat[45], presente in traduzione italiana. Poiché la prima edizione di tale versione risale al 1786, essa fu acquistata proprio da Francesco Vigilio che doveva essere particolarmente interessato al disegno di risistemazione del diritto romano in categorie razionali. In effetti, gli sviluppi della scienza giuridica francese sono seguiti con attenzione dal riformista trentino anche se, alla fine, il modello preferibile sul piano teorico e pratico resta per lui quello austriaco. Stando all'elenco della sua biblioteca, egli possedeva molti scritti di Rousseau, del quale pure avrebbe avversato le idee, in particolare quelle sulla sovranità popolare, e si era procurato la versione italiana dell'*Esprit des lois* di Montesquieu, sebbene anche le impostazioni di questo autore esercitarono scarsa presa su di lui[46]. Ma, accanto a Montesquieu e Rousseau, che, d'altra parte, nella seconda metà del Settecento erano largamente diffusi negli ambienti colti italiani[47], si

[44] Appendice, nn. 451, 454, 452, 631.

[45] Appendice, n. 531.

[46] Appendice, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 48.

[47] Per l'influenza di Montesquieu e Rousseau sul pensiero italiano cfr. P. BERSELLI AMBRI, *L'opera di Montesquieu nel Settecento italiano*, Firenze 1960; S. ROTA GHIBAUDI, *La fortuna di Rousseau in Italia (1750-1815)*, Torino 1961; E. DE MAS, *Montesquieu, Genovesi e le edizioni italiane dello «Spirito delle leggi»*, Firenze 1971; S. ROTTA, *Montesquieu nel Settecento italiano: note e ricerche*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica raccolti da Giovanni Tarello», I, 1971, pp. 54 ss.; C. GHISAL-

trovano nella biblioteca anche molte opere di Helvétius, d'Holbach e Mably[48], dalle conclusioni utopistiche e radicali dei quali Barbacovi si sarebbe molto distanziato. Incisiva è la presenza di Linguet nel cui pensiero, al di là delle affermazioni spesso paradossali, Francesco Vigilio doveva trovare alcuni elementi a lui comuni nell'esaltazione dell'assolutismo illuminato quale garanzia di sicurezza ed ordine, ma del quale rifiutava l'affermazione dell'illimitato potere dei governanti sui sudditi[49].

La presenza di due raccolte di opere di Federico II di Prussia e delle istruzioni di Caterina II di Russia in materia amministrativa e codicistica[50] testimoniano l'ammirazione di Barbacovi per questi personaggi che incarnavano il suo ideale di sovrano filosofo, colto e teso al progresso dello Stato, mentre la versione italiana dei *Principes de législation* di Schmidt D'Avenstein e di numerosi scritti di Joseph von Sonnenfels, tra i quali *La scienza del governo*, nonché le *Institutions politiques* di Bielfeld confermano la sua sensibilità a teorie giuspubblicistiche riflettenti la prassi dell'assolutismo illuminato[51]. Non manca tuttavia il segno di una

BERTI, *Dall'antico regime al 1848. Le origini costituzionali dell'Italia moderna*, Bari 1974, in particolare pp. 31 ss.; F. DIAZ, *Dal movimento dei lumi al movimento dei popoli. L'Europa tra illuminismo e rivoluzione*, Bologna 1986; D. FELICE, *Montesquieu in Italia. 1800-1985. Studi e traduzioni*, Bologna 1986; D. FELICE, *Jean Jacques Rousseau in Italia. Bibliografia 1816-1986*, prefazione di A. POSTIGLIOLA, Bologna 1987; V. FERRONE, *I profeti dell'illuminismo. Le metamorfosi della ragione nel tardo settecento italiano*, Bari 1989, pp. 301 ss.

[48] Appendice, nn. 12, 13, 15, 62, 63, 14, 36, 37, 38, 632. Tra gli scritti della biblioteca che si opponevano all'utilitarismo di Helvétius va ricordato il *Discorso sull'amore delle donne* di Romagnosi (Appendice, n. 568), che fu pubblicato per la prima volta a Trento; su di esso cfr. R. GHIRINGHELLI, *Idee, società ed istituzioni nel Ducato di Parma e Piacenza durante l'età illuministica* (Studi Romagnosi, III), prefazione di L. BULFERETTI, Milano 1988, pp. 159 ss.

[49] Appendice, nn. 39, 40, 365, 484, 486. Per la diffusione del pensiero di Linguet in Italia cfr. F. VENTURI, *Linguet in Italia* in «Rivista storica italiana», XCIII, 1981, pp. 735 ss.

[50] Appendice, nn. 553, 583, 41, 47.

[51] Appendice, nn. 44, 54, 563, 573, 61. Sull'influenza di Bielfeld in Italia

certa attenzione anche per posizioni diverse come quelle di Locke del quale è annotata la traduzione italiana del secondo trattato sul governo[52]; non è menzionato, invece, Hobbes alle cui idee Barbacovi si dimostra sempre decisamente avverso.

Fra gli scrittori italiani di diritto naturale e scienza della legislazione un posto importante è occupato da Carlo Antonio Pilati di cui Barbacovi possiede l'ambiguo volume *L'esistenza della legge naturale impugnata e sostenuta*, i *Ragionamenti intorno alla legge naturale e civile*, la risposta allo scritto di Staidel del quale critica la metodologia di approccio al giusnaturalismo ispirata alla tradizione scolastica, le *Riflessioni di un Italiano sopra la Chiesa* e *Di una riforma d'Italia*, dove il tema della razionalizzazione delle fonti si collega strettamente alla più vasta problematica di una generale ristrutturazione del diritto pubblico e dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa[53].

Se la conoscenza approfondita di questo autore trentino può apparire persino scontata, numerosi altri scritti testimoniano l'interesse con cui Barbacovi seguiva il dibattito italiano sulle riforme del sistema giuridico. Dalle critiche più o meno taglienti indirizzate da Muratori, De Gennaro e Beccaria contro la giurisprudenza romana e le disfunzioni causate dalla sua applicazione, alle difese dell'assetto vigente elaborate da Rapolla e Giudici[54], dal vasto progetto di rifor-

cfr. F. SOFIA, *Una scienza per l'amministrazione. Statistica e pubblici apparati tra età rivoluzionaria e restaurazione*, I, Roma 1988, *ad indicem*. Sulla figura di Sonnenfels cfr. il mio *Aspetti della cultura giuridica austriaca*, cit., pp. 99 ss.; W. OGRIS, *Joseph von Sonnenfels*, in W. BRAUNEDER (ed), *Juristen in Österreich*, cit., pp. 82 ss.; H. REINALTER (ed), *Joseph von Sonnenfels*, Wien 1988; su Schmidt e la diffusione della sua opera in Italia cfr. F. VENTURI, *Su alcune pagine d'antologia*, in «Rivista storica italiana», LXXI, 1959, pp. 321 ss.; S. NUTINI, *Cuoco e Schmidt D'Avenstein*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXXIV, 1987, pp. 329 ss.

[52] Appendice, n. 56.

[53] Appendice, nn. 251, 252, 254, 255, 256.

[54] Appendice, nn. 613, 617, 431, 576, 423.

me di Filangieri alla opposizione ad esso del Grippa[55], dal trattato sulla pubblica felicità di Muratori a quello sulla scienza dei governi di Gorani[56], dalla *Diceosina* di Genovesi agli scritti sul concetto di libertà ed eguaglianza di Romagnosi[57], si rispecchiano nella biblioteca barbacoviana i più significativi momenti della riflessione dedicata nell'Italia del Settecento alle problematiche dello Stato e del diritto.

Un settore fondamentale e caratteristico della dottrina giuridica illuministica, ampiamente rappresentato nel catalogo (8,8% dei testi di diritto) è quello penalistico[58] dove il nutrito repertorio tradizionale di importanti scrittori dell'età del diritto comune tra i quali Tiberio Deciani, Giulio Claro, Prospero Farinacci, Benedikt Carpzov, è affiancato da manuali di impostazione più moderna e da scritti di carattere teorico nei quali la critica al sistema vigente si collega ai progetti di revisione dell'intera disciplina. L'opera di Beccaria e le osservazioni ad essa di Voltaire appaiono così la premessa ideale delle elaborazioni teoriche di personaggi come Renazzi, Romagnosi, De Simoni, Paoletti, Pagano, Mattei, Cremani che, in varia misura, contribuirono alla evoluzione delle materie penalistiche in questo periodo.

Interessante, infine, è anche la raccolta di fonti normative (13,3% dei testi di diritto) che conferma il vivo interesse di Barbacovi per l'evolversi dell'esperienza giuridica europea. Oltre infatti agli indispensabili *Corpus juris civilis* e *Corpus juris canonici* e agli statuti cittadini già citati, egli possedeva una notevole quantità di codici, istruzioni, editti e regolamenti. Alcuni di essi erano, in quanto fonti vigenti nel territorio trentino in vari momenti della sua storia, soprattutto un quotidiano strumento di lavoro, come il codice Napoleone, e quelli del Regno d'Italia, i codici austriaci civile, giu-

[55] Appendice, nn. 52, 53.

[56] Appendice, nn. 57, 50.

[57] Appendice, nn. 461, 58, 59.

[58] Il maggior numero dei penalisti si trova elencato nell'Appendice ai nn. 417 ss.

diziario e penale e le istruzioni austriache per i tribunali[59]. Altri costituivano invece oggetto di studio e di confronto per trarne spunti e motivi di riflessione in vista delle riforme da introdursi nell'ordinamento del principato vescovile. Così, le consolidazioni piemontesi, il codice giudiziario bavarese, i codici civile e penale per la Galizia occidentale, il progetto di Cocceji e la costituzione francese del 1795[60], testimoniano con quanta attenzione Barbacovi seguisse il difficile cammino verso la ristrutturazione del sistema normativo ed istituzionale intrapreso in Europa nel suo tempo.

3. *I libri di religione, di letteratura, di scienze ed arti*

La quantità e varietà di testi giuridici di questa biblioteca può fornire un quadro abbastanza fedele della formazione del suo proprietario nel campo specifico della sua professione, ma di non minore importanza appare l'insieme degli altri libri per ottenere una visione più completa e articolata della sua personalità culturale.

Se si pensa che la raccolta appartiene ad una famiglia nella quale alcuni membri avevano abbracciato lo stato ecclesiastico e che si inserisce in un contesto come quello trentino particolarmente permeato di elementi religiosi, piuttosto sorprendente sembra, ad esempio, la mancanza di un settore specificamente dedicato alla teologia e la esiguità di opere di religione e di morale che toccano appena il 2,1% del totale. C'è da chiedersi se Barbacovi, che si mostra nei suoi scritti sempre scrupolosamente ligio all'ortodossia e attento ad evitare i toni polemici cari a Pilati, anzi sollecito ad indicare nella religione uno dei pilastri più importanti del corretto svolgersi della vita associata, non abbia nutrito in realtà che un interesse assai superficiale e formalistico per l'insegnamento della Chiesa prendendolo in considerazione soprattutto come elemento di stabilizzazione per i governi, in particolare per quello del principato vescovile.

[59] Appendice, nn. 82, 83, 84, 85, 72, 69, 71, 75.

[60] Appendice, nn. 60, 67, 70, 78, 42, 610, 46.

In questo settore, l'opera di maggior rilievo, nel solco della tradizione tridentina, è la versione italiana della *Exposition de la foi catholique* di Bossuet, mentre le tendenze innovatrici del Settecento emergono attraverso gli scritti del Genovesi[61], del quale Barbacovi doveva apprezzare l'idea di una religiosità fondata sulla ragione e sulla utilità civile in contrasto con le credenze popolari e talvolta con alcune forme di culto istituzionalizzate. Anche la traduzione italiana, effettuata da Bottari, del fortunato scritto antigesuitico del giansenista Gerberon *La règle des moeurs contre les fausses maximes de la morale corrompue* rivela che Barbacovi non era del tutto indifferente alla polemica contro il probabilismo e la casistica che animava tante dispute italiane dell'epoca e che nell'ambiente trentino aveva trovato eco presso alcuni autorevoli personaggi[62], ma la scarsità di testi di questo genere dimostra che anche gli aspetti più avanzati e riformistici del dibattito sui temi teologici lo interessavano marginalmente.

La cultura letteraria di Barbacovi, quale risulta dalla sua biblioteca, dove i testi relativi a questo campo raggiungono il 18,1% del totale, non doveva essere particolarmente vasta e approfondita, anche se egli contribuì decisamente ad arricchire la consistenza del settore nel quale i classici greci e latini costituiscono il 21,2%, ma la maggior parte delle ope-

[61] Cfr., in particolare, Appendice, nn. 543, 461, 554. Sulla concezione etica e religiosa di Genovesi cfr. F. ARATA, *Antonio Genovesi. Una proposta di morale illuminista*, Venezia 1978; E. PII, *Antonio Genovesi dalla politica economica alla «politica civile»*, Firenze 1984, pp. 131 ss.

[62] Appendice, n. 541. Sulla diffusione del giansenismo in Italia cfr. N. RODOLICO, *Gli amici e i tempi di Scipione de' Ricci. Saggio sul giansenismo italiano*, Firenze 1920; A.C. JEMOLO, *Il giansenismo in Italia prima della rivoluzione*, Bari 1928; C. CARISTIA, *Riflessi politici del giansenismo italiano*, Napoli 1965; A. CARACCIOLO, *Domenico Passionei tra Roma e la repubblica delle lettere*, Roma 1968; M. CAFFIERO, *Lettere da Roma alla Chiesa di Utrecht*, Roma 1971. Sulla sua influenza in Trentino cfr. M. DEAMBROSIS, *Filogiansenisti del Tirolo e del Trentino nella seconda metà del Settecento: il principe-vescovo di Bressanone Giuseppe Spaur*, in «Archivio Veneto», V serie, XCII, 1961, pp. 23 ss.; M. DEAMBROSIS, *Per la storia dei rapporti fra giansenisti austriaci, tirolesi, trentini e «ribelli» d'Olanda*, in «Archivio Veneto», V serie, XCV, 1964, n. 109, pp. 29 ss.

re appartiene alla seconda metà del Settecento e ai primi dell'Ottocento.

Nella poesia, in particolare (24,6% della categoria), emerge con evidenza la maggiore cura rivolta agli autori antichi, soprattutto latini, rispetto a quelli italiani, mentre quasi assenti sono gli *stranieri*. Oltre a qualche antologia di poeti classici, infatti, sono nominati, a volte in più edizioni, Fedro, Tibullo, Properzio, Catullo, Virgilio, Ovidio, Orazio, Lucrezio ma mancano Omero e i lirici greci. Tra gli Italiani, sono citati Petrarca e Tasso[63] ma non viene fatto alcun accenno neppure a personaggi come Dante e Ariosto mentre più consistente appare la presenza dei moderni. Algarotti, Pindemonte, Monti, Tartarotti, Vannetti[64] sono fra gli autori nominati in questa raccolta che, nella sua essenzialità e con le sue lacune, induce a ritenere che il gusto per le divagazioni poetiche fosse in Barbacovi abbastanza limitato.

Conclusioni simili suggerisce l'esame delle opere in prosa che, pur essendo alquanto più numerose di quelle in poesia (47,4% dei testi letterari), sono costituite nella maggior parte da scritti di non grande valore e di limitata importanza. A parte qualche testo più significativo, come il *Decamerone*, i *Ragguagli di Parnaso*, alcuni grandi romanzi tra i quali *Bélisaire* di Marmontel, *Télémaque* di Fénélon, la traduzione italiana dell'*Argenis* di Barclay e del *Voyage du jeune Anacharsis* di Barthélemy[65], il settore è composto in gran parte di orazioni accademiche, elogi funebri, componimenti retorici ed occasionali, memorie, novelle ed epistolari, molti dei quali appartenenti ad autori trentini.

[63] Appendice, nn. 168, 143.

[64] Appendice, nn. 150, 154, 171, 159, 155, 477, 153. Al Vannetti Barbacovi era legato da rapporti di amicizia come attestano numerose lettere, alcune delle quali pubblicate in *Lettere inedite di Clementino Vannetti e di Bianca Laura, sua madre, a Francesco Vigilio Barbacovi (1785-1795)*, Trento 1858. Il Monti, come si è detto, era in contatto epistolare con lui e si dichiarava suo estimatore: cfr. *Lettere inedite di quaranta illustri Italiani*, cit., pp. 29 ss. e 136 ss.

[65] Appendice, nn. 575, 596, 503, 555, 608, 55.

Di maggior rilievo, al confronto, appaiono i libri dedicati alla conoscenza e allo studio della letteratura nei suoi metodi e nei suoi esponenti. Raggiungono il 14,9% del settore, infatti, i trattati sulla lingua e sullo stile, sull'arte poetica e oratoria, dalle classiche opere di Cicerone al *Rimario* del Ruscelli, alle osservazioni stilistiche e ai commentari di Vannetti, alla analisi delle opere ciceroniane pubblicata dal Serra, al *Thesaurum ciceronianum* di Nizzoli[66], alle grammatiche tra le quali vanno ricordate quella greca di Gretser e quella francese di Feri[67], ai dizionari e raccolte di sinonimi. Anche la storia letteraria non appare trascurata (10,5% della categoria) e, accanto a brevi biografie ed elogi di singoli personaggi sono annotate grandi opere di insieme come la *Biblioteca italiana* di Fontanini, il *Teatro d'huomini letterati* di Ghilini, la *Storia della letteratura italiana* di Tiraboschi, la vasta raccolta del Fabroni[68]. Quasi nullo, invece (1,8% dei testi letterari), è lo spazio occupato nella biblioteca dalle opere teatrali sebbene Barbacovi si mostri nei suoi scritti sempre molto consapevole del valore pedagogico e sociale che questa forma di arte aveva alla sua epoca.

Nel complesso, pertanto, si ricava l'impressione che la letteratura rivesta nella formazione di Barbacovi un ruolo sussidiario, anche se non trascurabile. Essa sembra apprezzata, cioè, non tanto come forma artistica che arricchisce, eleva ed affina lo spirito di chi si accosta ad essa, quanto come mezzo per giungere ad una conoscenza indispensabile della lingua, degli strumenti retorici e delle tecniche oratorie che possono essere di grande utilità nell'esercizio della professione forense.

La biblioteca rivela che, senza dubbio, la conoscenza dei classici era considerata importante per acquisire i fondamenti della cultura umanistica, essendo questa vista come la premessa per ogni altra disciplina, ma la scarsa presenza di

[66] Appendice, nn. 17 ss., 170, 496 ss., 593, 587.

[67] Appendice, nn. 601, 615.

[68] Appendice, nn. 517, 548, 121, 124.

autori greci induce a ritenere che l'interesse ad approfondire la letteratura antica oltre i confini di una informazione scolastica doveva essere limitato[69]. Né Francesco Vigilio aveva sentito il bisogno di arricchire la raccolta di testi letterari medievali, umanistici e secenteschi, che risulta alquanto lacunosa e ridotta.

Quanto alla letteratura italiana del suo tempo, Barbacovi appare abbastanza sensibile al rinnovamento stilistico che personaggi nominati nell'elenco, come Borsa, Vannetti, Cesarotti, Pindemonte, Bertola, Monti[70], stavano auspicando e perseguendo in nome di un gusto puristico e classicheggiante teso a restituire naturalezza e immediatezza al linguaggio poetico italiano. Egli si dimostra qui ancora una volta profondamente legato alla problematica e ai moduli di una cultura essenzialmente settecentesca, concedendo poca attenzione ai fermenti preromantici. Comunque dalla sua biblioteca emerge che la produzione degli autori italiani era da lui conosciuta soprattutto in maniera indiretta, attraverso le varie raccolte biografiche e le storie letterarie (anche se di alto livello, come quella di Tiraboschi) e solo in minima parte dal vivo, attraverso la lettura dei testi. L'immergersi in questa appariva probabilmente un'occupazione dispersiva e disomogenea rispetto allo studio dei problemi giuridici che assorbiva quotidianamente Barbacovi. Tuttavia l'informazione, anche ampia e dettagliata, sugli scrittori e sulle opere era da lui ritenuta utile verosimilmente non solo per arricchire la sua cultura ma anche per potere intervenire efficacemente, nella sua qualità di alto funzionario del principato,

[69] A conferma di ciò si può sottolineare che nell'inventario le opere greche figurano di solito in altre lingue e, anche quando compaiono in originale, sono sempre corredate da una traduzione.

[70] Si veda l'elogio che Barbacovi fa dell'opera del Monti per il miglioramento della lingua italiana in *Lettere inedite di quaranta illustri Italiani*, cit., pp. 29 ss. La purezza e la chiarezza dello stile sia in latino che in italiano fu sempre una delle preoccupazioni costanti di Barbacovi che spesso inviava i suoi manoscritti agli amici letterati per sollecitarne osservazioni e consigli sulla forma prima della pubblicazione. Cfr. ad es., *Lettere inedite di Clementino Vannetti*, cit., p. 12 e la lettera di Costantino Lorenzi del 10 febbraio 1808 in BCT, ms 651, f. 2.

in quel ruolo pedagogico di controllo delle idee che egli riteneva essenziale prerogativa dello Stato.

Il settore delle scienze ed arti, che occupa nel suo complesso l'11,3% della biblioteca, non può dirsi molto sviluppato né dal punto di vista quantitativo né da quello qualitativo. Gli echi del progresso scientifico, delle scoperte del mondo fisico, dei nuovi metodi di ricerca, degli appassionati dibattiti sui problemi della conoscenza che a partire dalla fine del Seicento avevano suscitato entusiasmi, perplessità e reazioni tali da configurare quella che è stata felicemente definita la «crisi della coscienza europea»[71], arrivavano molto attutiti ai componenti della famiglia Barbacovi, impegnati tra Taio, Arco e Trento a risolvere le questioni concrete e spesso complesse della loro professione.

Invano si cercherebbero nella loro biblioteca i segni di uno specifico interessamento per gli sviluppi della filosofia di Cartesio e di Newton che animavano le diatribe degli intellettuali dell'epoca in Europa e che anche in Italia stavano avviando, già nella prima metà del Settecento, una decisiva evoluzione culturale[72]. Del resto, nel catalogo non si riscontra neppure l'esistenza di un particolare attaccamento ideale al pensiero scolastico e alle impostazioni tradizionali e se non sono nominati Cartesio e Newton, neppure compaiono Aristotele e Tommaso d'Aquino. In realtà, la speculazione filosofica risulta avere attirato l'attenzione dei Barbacovi in misura molto marginale e i testi ad essa relativi appaiono acquisire rilievo più che altro in collegamento con i problemi giuridici ed istituzionali come emerge, oltre che dall'ele-

[71] P. HAZARD, *La crisi della coscienza europea*, trad. it., Torino 1946.

[72] Sulla influenza della filosofia cartesiana e newtoniana in Italia cfr. G. CAPONE BRAGA, *La filosofia francese e italiana del Settecento*, cit.; P. CASINI, *L'universo macchina. Origini della filosofia newtoniana*, Bari 1969; P. CASINI, *Newton e la coscienza europea*, Bologna 1983, pp. 173 ss.; R. AJELLO, *Cartesianesimo e cultura oltremontana al tempo dell'«Istoria civile»*, in R. AJELLO (ed), *Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del convegno di studi nel tricentenario della nascita*, Napoli 1980, I, pp. 1 ss.; V. FERRONE, *Scienza, natura, religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento*, Napoli 1982.

vato numero di opere di diritto fondate sulle nuove correnti di pensiero, anche dal fatto che la maggior parte degli scritti filosofici è stata inserita nell'inventario sotto la voce «filosofi e legislatori». Né appare un caso che il 33,3% del totale di questa categoria sia coperto dai classici, tra i quali sono presenti Epitteto, Platone e soprattutto Cicerone, la cui lettura offriva un interesse non solo filosofico ma anche linguistico[73].

Comunque non mancano del tutto le tracce di una sia pure limitata e indiretta conoscenza degli sviluppi teorici in atto. In particolare si possono individuare scritti orbitanti nell'ambito del cartesianesimo che, come è noto, costituì per molti anni in Italia la filosofia di quanti perseguivano un generale rinnovamento metodologico. Non è irrilevante, da questo punto di vista, la presenza nella biblioteca del trattato *Delle riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti* di Muratori in cui, affrontando la questione fondamentale del rapporto tra autorità e ragione, si sottoponeva a critica il dogmatismo aristotelico per esaltare la ragione in un'ottica di ispirazione cartesiana. Egualmente significativa è la menzione delle opere di Fontenelle, strenuo difensore della filosofia di Cartesio contro le scoperte di Newton anche quando ormai le idee di quest'ultimo erano avviate ad imporsi[74].

La traduzione italiana del *De rerum natura* di Lucrezio realizzata da Alessandro Marchetti[75], che già prima della pubblicazione postuma nel 1717 aveva suscitato un notevole scalpore per la scoperta adesione alle impostazioni antiaristoteliche, galileiane e democritee, testimonia che queste non erano estranee all'orizzonte mentale dei Barbacovi, ma il filone dell'empirismo è assai scarsamente rappresentato.

[73] Appendice, nn. 16, 584, 17 ss.

[74] Appendice, nn. 616, 581.

[75] Appendice, n. 169. Sul significato e l'importanza dell'opera del Marchetti cfr. M. SACCENTI, *Lucrezio in Toscana. Studio su Alessandro Marchetti*, Firenze 1966; N. BADALONI, *Intorno alla filosofia di Alessandro Marchetti*, in «Belfagor», XXIII, 1968, pp. 282 ss.

Di Locke, infatti, è presente la traduzione italiana dell'opera sull'educazione dei fanciulli e del secondo trattato sul governo[76], ma non l'*Essay concerning human understanding*, sicché la conoscenza delle sue posizioni filosofiche filtra soprattutto attraverso il pensiero di Condillac, mentre gli *Institutes of moral Philosophy* di Adam Ferguson, in versione italiana, introducono nella biblioteca l'eco delle posizioni di Hume del quale non si fa cenno[77].

La maggior parte degli scrittori di filosofia appartiene al Settecento francese e ciò lascia intravedere l'intervento diretto di Francesco Vigilio, il cui interesse è focalizzato sulle opere più note e caratteristiche dell'illuminismo e le cui scelte, ancora una volta, non sembrano ostacolate da scrupoli di tipo religioso. Anche se il libertinismo e relativismo di Fontenelle, l'ateismo di d'Holbach e l'utilitarismo di Helvétius appaiono alquanto lontani dagli atteggiamenti intellettuali di Barbacovi, questi scrittori risultano avere attirato molto la sua attenzione e non è infondato ipotizzare che ciò sia dovuto più al loro valore emblematico di corifei dell'illuminismo che ai problemi teorici e gnoseologici da essi prospettati.

La preoccupazione maggiore che sembra emergere dalla raccolta di libri filosofici è quella di impadronirsi di strumenti metodologici e polemici atti a contrastare efficacemente le impostazioni mentali e teoriche tradizionali, acquisendo così, senza troppo approfondire le radici ideali e gli sviluppi di pensiero, elementi considerati utili principalmente per indirizzare e razionalizzare l'esigenza di riforme in campo giuridico.

La composizione del settore delle scienze e delle arti lascia

[76] Appendice, nn. 51, 56. Sulle difficoltà che caratterizzarono la diffusione della filosofia di Locke in Italia cfr. F. VENTURI, *Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria*, Torino 1969, pp. 23 ss.; V. FERRONE, *Scienza, natura, religione*, cit., pp. 442 ss. e *passim*.

[77] Appendice, n. 10. Sensibile fu invece l'influenza di Hume su Pilati: cfr. M. BALDI, *David Hume nel Settecento italiano: filosofia ed economia*, Firenze 1983, pp. 226 ss.

trapelare anche nelle altre discipline il prevalere di atteggiamenti realistici e di obiettivi pratici sulle ambizioni meramente culturali e speculative. Funzionali all'ascesa sociale della famiglia appaiono, ad esempio, gli scritti volti a delineare l'ideale di una educazione e di un comportamento raffinati e degni di ambienti elevati, come quelli di Della Casa, Prévost e Gracián, d'Argens[78]. Di immediata utilità sono anche i libri di medicina, la maggior parte dei quali risalenti all'epoca di Francesco Vigilio, che toccano il 2,4% del totale (21,1% della categoria) e comprendono opere allora molto apprezzate come quelle dello svizzero Tissot e il manuale del newtoniano scozzese Cheyne del quale invece mancano gli importanti *Principi filosofici di diritto naturale* riflettenti la polemica deistica inglese[79].

Se si prescinde dai testi medici, il gruppo di voci relativo alle scienze appare, oltre che estremamente scarno (1,1% del totale e 9,9% della categoria) anche poco coerente. A parte, infatti, le rare opere di carattere istituzionale generale come gli *Elementi di aritmetica* del Soave e le *Istituzioni di meccanica e idraulica* del Frisi[80], si ricava l'impressione di una giustapposizione casuale e disorganica, che rivela senza possibilità di equivoci, come campi quali quelli della fisica, dell'ottica, dell'astronomia, della botanica, che tanta risonanza stavano ottenendo in Europa anche per i fondamentali problemi metodologici e filosofici che gli studi relativi suscitavano, esulavano dagli interessi di Barbacovi.

Un rilievo appena superiore riveste il settore dell'economia e della finanza (2,2% del totale, 19,7% della categoria), del quale, senza dubbio, non sfuggiva lo stretto collegamento con le tematiche giuridiche ed istituzionali. Qualche scritto di Necker, le *Lezioni di commercio* di Genovesi, le *Istituzioni di agricoltura* e la dissertazione sulle stime dei terreni di Fabbroni, il trattato *Dell'Agricoltura, delle Arti e del Com-*

[78] Appendice, nn. 528, 523, 547, 514.

[79] Su questo punto si vedano le osservazioni di V. FERRONE, *Scienza, natura, religione*, cit., pp. 218 ss. Per i testi di medicina cfr. Appendice, nn. 462 ss.

[80] Appendice, nn. 605, 580.

mercio di Zanon, quello sull'annona di Gherardo d'Arco, la versione italiana de *L'ami des hommes* di Mirabeau sono tra le voci di maggiore importanza in questo campo[81] che rivela, nel complesso, come l'attenzione di Francesco Vigilio si concentrasse principalmente su argomenti che potevano connettersi con la specifica situazione trentina.

Dalla composizione del settore delle scienze ed arti emerge che, da parte di Barbacovi, la lettura diretta di testi riguardanti le questioni filosofiche e scientifiche agitate durante il Settecento era tutt'altro che vasta e approfondita, ma alle lacune egli sopperiva in gran parte con il ricorso a quel vasto repertorio della cultura illuminista che era l'*Encyclopédie*, di cui egli possedeva una copia[82]. Nelle sue pagine, il giurista trentino poteva rapidamente ed agevolmente trovare quelle informazioni che nei diversi campi del sapere si stavano elaborando alla luce delle impostazioni cartesiane e lockiane e, senza distogliersi troppo dalla sua professione con l'immergersi in testi complessi e specialistici, era in grado di mettersi al corrente con efficacia dei progressi delle idee e delle discipline del suo tempo. Come nel caso delle storie letterarie, questo strumento gli consentiva di impadronirsi di una serie di informazioni in maniera indiretta ma sufficiente per venire in contatto con l'evoluzione intellettuale europea.

4. *I periodici. I libri di storia e geografia*

Analoga funzione doveva rivestire la lettura dei periodici dei quali è annotata nel manoscritto una notevole raccolta (5,7% del totale) che, nella sua ampiezza e varietà, testimonia quanto Barbacovi tenesse ad essere edotto sulle novità italiane e straniere. La natura stessa del giornale si prestava a soddisfare in modo sintetico e rapido le curiosità intellettuali del giurista trentino per il quale era vitale collegarsi con i movimenti culturali che si stavano sviluppando oltre il limitato

[81] Appendice, nn. 527, 556, 562, 549, 612, 638, 618, 634, 68.

[82] Appendice, n. 629.

orizzonte del principato vescovile. Le date dei periodici, del resto, indicano che questa esigenza di mantenersi al corrente delle pubblicazioni e dei dibattiti relativi fu fortemente sentita da Barbacovi fino all'estrema vecchiaia e anche per questo la composizione della raccolta può contribuire utilmente ad individuare le fasi della evoluzione intellettuale del suo proprietario.

Mentre non v'è traccia dei giornali trentini, nel complesso la presenza di quelli stranieri appare ridotta e, con le eccezioni del «Journal encyclopédique» di Bouillon, delle «Annales» di Linguet e della «Bibliothèque de l'homme public», di limitata importanza[83]. L'attenzione di Barbacovi è concentrata, dunque, sulla stampa italiana, in particolare su quella del nord e del centro della Penisola. La maggior parte dei periodici, infatti, proviene da Milano e Venezia, anche se non mancano fogli di altre città come Mantova, Modena, Bologna, Firenze, Pisa, Roma, mentre assente risulta la stampa meridionale.

Il fatto che tra i giornali degli anni sessanta sia compresa nella biblioteca «La Frusta letteraria» e manchi «Il Caffè» induce a ritenere che il giovane Francesco Vigilio, attratto abbastanza presto dalla reazione contro il formalismo e l'erudizione storico-letteraria del suo tempo sulla scia di Baretti, non sia stato altrettanto sollecito nell'accogliere le istanze più profondamente innovatrici che lievitavano nel gruppo raccolto attorno a Pietro Verri[84]. In effetti, durante il decennio successivo, la lettura di periodici sembra avere rivestito una maggiore importanza nella cultura di Barbacovi dato che, stando all'elenco, possono ricondursi a quel periodo numerose testate. Tra queste, se la veneziana «Storia del-

[83] I periodici sono elencati quasi tutti in Appendice, nn. 172 ss. e 665 ss. Sulla stampa trentina dell'epoca cfr. A. ZIEGER, *Giornalismo trentino fino al 1866*, Trento 1960, pp. 13 ss.

[84] Su questi due periodici cfr. G. RICUPERATI, *Giornali e società nell'Italia dell'ancien régime (1668-1789)*, in V. CASTRONOVO - G. RICUPERATI - C. CAPRA, *La stampa italiana dal Cinquecento all'Ottocento*, Introduzione di N. TRANFAGLIA, Bari 1976, pp. 202 ss., 208 ss.

l'anno» si riallacciava ad una impostazione sostanzialmente descrittiva fornendo un quadro degli avvenimenti europei a partire dal 1730 e se il modenese «Giornale della letteratura italiana» diretto da Tiraboschi perpetuava il tradizionale modello di periodico dotto, di buon livello ma freddo e accademico[85], più significativa appare la presenza della «Gazzetta letteraria» di Milano, attenta alle nuove prospettive dell'economia, della geografia, della storia e della pedagogia e ancor più del «Giornale enciclopedico» di Venezia che, per impulso di Elisabetta Caminer, esprimeva uno dei primi tentativi di avvicinamento al pensiero illuministico francese facendo prevalere progressivamente gli elementi creativi su quelli puramente informativi[86].

Ma è dagli anni ottanta in poi che il giornale assume un'importanza notevole tra le letture di Barbacovi che ormai, sempre più convinto sostenitore della necessità di un profondo rinnovamento delle idee e delle istituzioni, traeva dagli articoli e dalle recensioni gli elementi di confronto e di incoraggiamento per le sue battaglie all'interno del principato vescovile. Alcuni di questi fogli possono ricondursi alla categoria delle gazzette, genere di origine antica ma ancora molto vitale nella seconda metà del Settecento, che tendeva principalmente a diffondere notizie politiche e letterarie dei paesi italiani e stranieri ricavate dalla stampa europea[87]. Fra le più note si trovano nell'elenco le milanesi «Gazzetta enciclopedica» fondata nel 1780 che spaziava dalla politica alla letteratura e le «Notizie del mondo» di Venezia, delle quali Barbacovi possiede ben 15 annate, che, benché presentate come la ristampa della omonima gazzetta fiorentina, realizzarono una autonoma elaborazione delle informazioni provenienti dall'Italia e dall'estero[88]. Ma, a parte la stampa di carattere

[85] *Ibidem*, pp. 240-241, 319-320.

[86] M. Berengo, Introduzione a *Giornali veneziani del Settecento*, Milano 1962, pp. LI ss.; G. Ricuperati, *Giornali e società*, cit., pp. 301 ss.

[87] G. Ricuperati, *Giornali e società*, cit., pp. 229 ss.

[88] M. Berengo, *Giornali veneziani*, cit., pp. LVIII ss.; G. Ricuperati, *Giornali e società*, cit., pp. 298-299.

erudito-informativo, numerosi sono nell'elenco i fogli di questo periodo nei quali l'entusiasmo per i principi cari agli enciclopedisti e per l'azione riformatrice dei sovrani illuminati era al centro degli articoli e dei dibattiti. Fra essi emergono il già citato «Journal encyclopédique» che, composto nel piccolo principato di Bouillon, costituiva uno dei principali strumenti di volgarizzazione e diffusione delle idee elaborate a Parigi attorno all'«Encyclopédie»[89], il «Giornale de' letterati» di Pisa e le «Memorie enciclopediche» di Bologna[90], nei quali la polemica antigesuitica si saldava al favore verso la politica di Pietro Leopoldo, l'«Antologia» e le «Effemeridi letterarie» di Roma, che, accanto alle notizie scientifiche e letterarie, esprimevano una convinta adesione alle istanze innovatrici avvertite anche negli Stati pontifici[91].

Significativo appare anche il gruppo dei giornali fondati durante il periodo rivoluzionario e napoleonico che testimonia la fedeltà di Barbacovi al modello del riformismo illuminato e il rifiuto degli sviluppi ideologici eversivi. Nell'elenco, infatti, mancano i fogli a carattere più decisamente democratico e giacobino mentre figurano, accanto a periodici come «Il genio letterario d'Europa»[92], che nella loro opera di divulgazione scientifico-letteraria assumevano un atteggiamento di distacco e neutralità, alcune testate decisamente contrarie alla diffusione delle idee rivoluzionarie. Fra queste emergono i mantovani «Giornale della letteratura straniera» e «Giornale della letteratura italiana», che miravano ad arginare il pericolo delle pubblicazioni provenienti dalla Fran-

[89] *Histoire générale de la presse française*, diretta da C. BELLANGER - J. GODECHOT - P. GUIRAL - F. TERROU, tomo I: *Dès origines à 1814*, Paris 1969, pp. 275 ss.

[90] G. RICUPERATI, *Giornali e società*, cit., pp. 287 ss., 318-319; C. CAPRA, *Giovanni Ristori*, cit., pp. 59 ss.

[91] L. FELICI, *Il giornalismo romano fra Arcadia e Neoclassicismo*, in «Studi romani», XIX, n. 3, 1971, pp. 264 ss.; G. RICUPERATI, *Giornali e società*, cit., pp. 315 ss.

[92] C. CAPRA, *Il giornalismo nell'età rivoluzionaria e napoleonica*, in V. CASTRONOVO - G. RICUPERATI - C. CAPRA, *La stampa italiana*, cit., pp. 373 ss., 390.

cia indirizzando i lettori verso la produzione austriaca e tedesca, ispirata a principi ritenuti più consoni alla morale e al mantenimento dell'ordine pubblico[93]. Su analoghe posizioni si collocano le veneziane «Memorie per servire alla storia letteraria e civile», dove grande rilievo è conferito alla pubblicistica controrivoluzionaria e alla cultura dell'area germanica in funzione antifrancese[94].

Dei periodici più diffusi in età napoleonica, Barbacovi possiede il «Giornale italiano» delle annate tra il 1807 e il 1811 nelle quali l'esaltazione dell'imperatore assumeva progressivamente toni servili e retorici, mentre del «Corriere milanese» risultano nell'elenco solo i fascicoli del 1794-1795, quando questo foglio non aveva ancora raggiunto la notorietà che gli avrebbe conferito poi il primato delle vendite[95]. Anche dopo la restaurazione, Barbacovi continuò a tenersi aggiornato sulle novità editoriali attraverso la lettura di periodici fra i quali il «Giornale della italiana letteratura» di Padova che, nella decadenza intellettuale dell'area veneta, costituiva un elemento ancora vitale[96], e i milanesi «Biblioteca italiana» e «Lo Spettatore italiano e straniero» che si erano allineati politicamente alle direttive austriache[97].

Fra le materie rappresentate nella biblioteca, la storia occupa un posto importante (10,2%), come emerge anche dal fatto che ad essa è dedicata un'apposita partizione dell'elenco. I classici raggiungono in questa sezione il 25% del totale ma la maggior parte delle altre opere appartiene alla seconda metà del Settecento (45,3%) rivelando che l'interesse di Francesco Vigilio per questa disciplina era molto superiore a quello dei suoi avi. Fu il suo intervento ad arricchire in

[93] *Ibidem*, p. 391; L. PESCASIO, *Mantova nel «secolo dei lumi»*, Mantova 1980, pp. 120 ss.

[94] M. BERENGO, *Giornali veneziani*, cit., pp. LXIII-LXIV.

[95] C. CAPRA, *Il giornalismo*, cit., pp. 495 ss.

[96] A. GALANTE GARRONE, *I giornali della Restaurazione 1815-1847*, in A. GALANTE GARRONE - F. DELLA PERUTA, *La stampa italiana del Risorgimento*, Bari 1979, pp. 1 ss., 69.

[97] *Ibidem*, pp. 17 ss., 55 ss.

maniera decisiva una raccolta alquanto modesta nella quale gli scrittori greci e latini costituivano l'elemento portante e la storiografia successiva era assai scarsamente rappresentata, dato che quella umanistica si riduceva a Giovio e quella secentesca a Bossuet e a qualche gesuita come Famiano Strada, Orazio Torsellini e Guido Ferrari[98].

La presenza di alcune opere di Muratori[99] indica l'emergere di una certa attenzione per la storiografia erudita, ma è quella illuministica che conquista maggiormante Francesco Vigilio. Sebbene, infatti, non sia possibile stabilire se fu lui a procurarsi la versione italiana della storia di Carlo XII di Voltaire[100], nella quale peraltro non era del tutto superata l'impostazione romanzesca, e, pur mancando nell'inventario la *Histoire du siècle de Louis XIV*, più originale e innovatrice dell'altra, i classici della tendenza illuminista hanno esercitato un indubbio ascendente su Barbacovi. Ne sono testimonianza la *Storia di Carlo V* di Robertson e la versione francese della *History of the Decline and Fall of the Roman Empire* di Gibbon[101] nelle quali si accede ad una visione degli eventi

[98] Appendice, nn. 135, 119, 132, 594, 102.

[99] Appendice, nn. 110, 113.

[100] Appendice, n. 128. Sulle edizioni e traduzioni italiane delle opere di Voltaire cfr. TH. BESTERMAN, *A Provisional bibliography of Italian editions and translations of Voltaire*, in «Studies on Voltaire and the eighteenth century», XVIII, 1961, pp. 263 ss. Sulle opere storiche di Voltaire e sulla loro influenza cfr. J.H. BRUMFITT, *Voltaire historian*, Oxford 1958; F. DIAZ, *Voltaire storico*, Torino 1958; W. KAEGI, *Voltaire e la disgregazione della concezione cristiana della storia*, in *Meditazioni storiche*, a cura e con una presentazione di D. CANTIMORI, Bari 1960, pp. 216 ss.; E. FUETER, *Storia della storiografia moderna*, trad. it., Milano-Napoli 1970[2], pp. 448 ss.; G. GARGALLO DI CASTEL LENTINI, *Storia della storiografia moderna*, I: *Il Settecento*, Roma 1990[3], pp. 155 ss.

[101] Appendice, nn. 120, 122. Su questi due storici e la loro influenza cfr. P. QUENNELL, *Four portraits. Studies of the eighteenth century*, London 1946, pp. 76 ss.; G. GIARRIZZO, *Edward Gibbon e la cultura europea del Settecento*, Napoli 1954; A. MOMIGLIANO, *La formazione della moderna storiografia sull'Impero romano*, in *Contributo alla storia degli studi classici*, Roma 1955, pp. 107 ss.; *Gibbon's Contribution to Historical Method*, *ibidem*, pp. 195 ss.; E. OLIVER, *Edward Gibbon and Rome*, London 1958; J.W. SWAIN, *Edward Gibbon the historian*, London 1966; E. FUETER,

cosmopolita e tendenzialmente scevra da giudizi confessionali che apre la strada all'applicazione di una metodologia scientifica nello studio del passato.

Significativa appare anche la presenza di Raynal[102] che, con il suo taglio giornalistico e la sua viva sensibilità per la politica dovette rendere ancora più apprezzabile per Barbacovi la trattazione di tematiche molto dibattute in quel tempo. In particolare, la critica al sistema inglese e l'adesione all'assolutismo che ispirano la *Histoire du Parlement d'Angleterre*, come le istanze libertarie e le considerazioni economiche che sostanziano la storia coloniale, appaiono elementi vicini alla sensibilità di Francesco Vigilio che, anche nella scelta di altri testi storici, dimostra di volere trarre dal passato non solo e non tanto un quadro erudito delle vicende quanto motivo di insegnamento e riflessione per meglio comprendere la realtà presente.

Importante, da questo punto di vista, è la presenza di opere come *Il risorgimento d'Italia* di Bettinelli[103] che, pur accogliendo alcuni sviluppi intellettuali settecenteschi, si opponeva all'ideologia laicista e anticlericale, o come la storia greca di Gillies dove la democrazia è stigmatizzata come il peggiore dei governi o, ancora, *Delle rivoluzioni d'Italia* e la *Istoria politica e letteraria della Grecia* di Denina, nelle quali la concezione moralistica, pedagogica e oratoria della storia

Storia della storiografia, cit., pp. 471 ss.; G. TARABUZZI, *Le traduzioni italiane settecentesche delle opere di William Robertson*, in «Rivista storica italiana», XCI, 1979, pp. 486 ss.; F. ROVIGATTI - S. BETTI (edd), *Gibbon, Niebhur, Ferrabino*, in *Enciclopedia '78-'79*, Roma 1980, pp. 13 ss.; G. GARGALLO DI CASTEL LENTINI, *Storia della storiografia*, cit., pp. 196 ss.

[102] Appendice, nn. 89, 91, 92. Su Raynal cfr. A. FEUGÈRE, *Un précurseur de la révolution. L'abbé Raynal (1713-1796). Documents inédits*, Genève 1970 (ristampa anastatica dell'ed. Angoulême 1922); F. VENTURI, *Settecento riformatore*, IV: *La caduta dell'antico regime (1776-1789)*, tomo I: *I grandi Stati dell'Occidente*, Torino 1984, pp. 371 ss.; G. GARGALLO DI CASTEL LENTINI, *Storia della storiografia*, cit., pp. 202 ss.

[103] Appendice, n. 130. Sulla figura e l'opera di Bettinelli cfr. C. MUSCETTA, *Bettinelli Saverio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, IX, 1967, pp. 738 ss.

si saldava ad un atteggiamento politico favorevole all'assolutismo illuminato[104].

Numerose sono le biografie e consistente risulta la presenza di voci riguardanti le vicende trentine, alcune delle quali sono costituite da documenti, manoscritti o pubblicazioni che vennero, fra l'altro, utilizzati da Barbacovi nella ricostruzione della storia del principato vescovile. In questo gruppo di scritti si riflette la polemica storiografica sviluppatasi intorno alla metà del Settecento tra Girolamo Tartarotti e il francescano Benedetto Bonelli a proposito della origine della sede vescovile di Trento e della figura del principe vescovo Adalpreto. Come è noto, Tartarotti, sulla base di un'attenta analisi dei documenti, collocava nel IV secolo l'erezione della cattedra vescovile, contrariamente alla tradizione secondo cui essa era molto più antica, e sosteneva che Adalpreto, lungi dall'essere un martire caduto nella lotta contro i nemici della Chiesa, era stato ucciso come un capitano di ventura, in un combattimento contro i Castelbarco, dissacrando in tal modo il culto a lui tributato quale santo. Contro queste tesi Bonelli ribadiva più volte la validità delle antiche credenze e, come emerge dall'elenco, la questione aveva molto interessato la famiglia Barbacovi che possedeva gli scritti relativi alla disputa[105] nella quale, al di là dei conte-

[104] Appendice, nn. 125, 111, 114. Sull'opera di Denina cfr. L. NEGRI, *Carlo Denina*, Torino 1933; *Carlo Denina*, in F. VENTURI (ed), *Riformatori lombardi, piemontesi e toscani*, Milano-Napoli 1958, pp. 701 ss.; V. TITONE, *La storiografia dell'illuminismo in Italia*, Milano 1969, pp. 135 ss.; E. SESTAN, *In margine alle «Rivoluzioni d'Italia» di Carlo Denina*, in *L'età dei lumi. Studi storici sul Settecento europeo in onore di Franco Venturi*, II, Napoli 1985, pp. 1045 ss.; C. CORSETTI, *Per una rilettura di Carlo Denina*, in «Clio», XXIV, 1988, pp. 367 ss.; E. TORTAROLO, *La ragione sulla Sprea. Coscienza storica e cultura politica nell'illuminismo berlinese*, Bologna 1989, pp. 98 ss.

[105] Appendice, nn. 211, 219, 223, 224, 225, 237. Sulla polemica tra Tartarotti e Bonelli cfr. G. PIGNATELLI, *Bonelli Benedetto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XI, 1969, pp. 747 ss.; C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, cit., pp. 225 ss.; M. BERENGO, *Girolamo Tartarotti*, in *Dal Muratori al Cesarotti*, tomo V: *Politici ed economisti del primo Settecento*, Milano-Napoli 1978, pp. 317 ss.

nuti storiografici, non era difficile cogliere la contrapposizione tra le istanze razionaliste e innovatrici espresse da Tartarotti e il tenace attaccamento di larga parte del mondo trentino a metodi e contenuti ormai superati.

Di Tartarotti è presente nell'inventario anche il poema *La conclusione dei frati francescani*[106], dove vengono criticate la filosofia e la metodologia scolastica, né mancano echi di quella polemica sulla stregoneria alla quale lo scrittore roveretano aveva dato l'avvio e che si era poi ampliata coinvolgendo altri intellettuali al di là dei confini del principato vescovile[107]. Il risveglio culturale che aveva cominciato ad incrinare l'immobilismo controriformistico trentino già nella prima metà del Settecento trova così un preciso riscontro in questa biblioteca dove si riassumono i principali momenti della evoluzione verso uno svecchiamento delle idee, dalle polemiche sulla storia e sulla magia di Tartarotti e Maffei, ai contrasti tra Pilati e Staidel sulla concezione del diritto naturale, all'impegno letterario di Vannetti.

In realtà, la raccolta di libri di Barbacovi rivela che la sua attenzione fu costantemente focalizzata sulla situazione e sulle vicende della sua patria che egli voleva vedere progredire verso forme di organizzazione politica e di vita civile più conformi agli ideali illuministici ormai divenuti il suo punto di riferimento irrinunciabile.

Una conferma di ciò si può ricavare anche dalla quasi totale assenza delle opere di geografia che raggiungono appena lo 0,3% del totale, rivelando come la descrizione di terre lontane e il racconto di viaggi, che tanto sviluppo avevano acquisito durante il Settecento, lasciassero del tutto indifferente Barbacovi. Se si confronta la fitta enumerazione di testi geografici e di memorie di viaggiatori annotata nella

[106] Appendice, n. 155.

[107] Appendice, n. 488. Per questa disputa cfr. E. FRACASSI, *Girolamo Tartarotti. Vita ed opere illustrate da documenti inediti*, Feltre 1906, pp. 118 ss.; L. PARINETTO, *Magia e ragione. Una polemica sulle streghe in Italia intorno al 1750*, Firenze 1974; M. BERENGO, *Girolamo Tartarotti*, cit.

lista di libri di Pilati[108] con la pressoché totale assenza di questo settore in quella di Barbacovi, si ricava una impressione tangibile di quanto la personalità dei due protagonisti dell'illuminismo trentino si differenzi sotto questo aspetto. Barbacovi non solo manca delle concrete esperienze realizzate da Pilati nei suoi soggiorni all'estero, ma neppure dimostra troppa curiosità per gli altri paesi, la conoscenza anche indiretta dei quali appare veramente assai ridotta e, mentre Pilati risulta proiettato idealmente verso l'Europa, Barbacovi appare interessarsi ad essa soprattutto in funzione dell'ammodernamento del principato vescovile.

Le voci dell'elenco riferibili ad autori trentini in effetti, sono il 13,3% del totale, percentuale non trascurabile, specialmente se confrontata con la distribuzione degli altri paesi. Le opere provenienti dall'Italia prevalgono largamente raggiungendo il 40,3% e, anche sottraendo ad esse quelle appartenenti al settore delle scienze giuridiche, che risultano circa la metà, restano il gruppo più numeroso. Ciò appare significativo degli stretti rapporti tra intellettuali trentini e cultura della Penisola ma non deve trarre in inganno circa i sentimenti di italianità di Barbacovi che si può accomunare, per questo aspetto, a Tartarotti il quale, secondo un acuto giudizio[109], vedeva nel pensiero italiano non tanto un elemento nazionalistico da contrapporsi al mondo germanico, quanto la prospettiva di spazi mentali più aperti ed avanzati.

Non a caso gli autori italiani più citati nell'elenco sono Muratori e Genovesi che, per la loro fedeltà all'ortodossia, potevano costituire un canale particolarmente adatto per la diffusione delle tendenze riformistiche nel principato vescovile. Se il primo ebbe un ruolo determinante nell'avvio di uno svecchiamento metodologico della cultura trentina aprendo la strada alla critica ai sistemi scolastici e aristotelici, il pensiero di Genovesi offriva a Barbacovi molti motivi di

108 L'inventario dei libri di Pilati si trova in tre manoscritti (BCT, ms 2467) dei quali il più completo reca il titolo *Catalogo dei libri di Casa Conci de Brattia*: per le narrazioni di viaggi e i testi di geografia cfr. ff. 6 ss.

109 M. Berengo, *Girolamo Tartarotti*, cit., p. 335.

interesse per l'impostazione razionalistica in campo filosofico e religioso, l'adesione al giusnaturalismo e l'approccio scientifico ai problemi economici.

La particolare posizione del Trentino tra mondo italiano e mondo tedesco si riflette efficacemente in questa biblioteca, dove i testi appartenenti all'area germanica e asburgica sono nel complesso il 14,6% del totale. Il fatto che si tratti per lo più di libri giuridici è senz'altro da ricollegare in parte all'ignoranza della lingua tedesca che costituiva per Barbacovi un ostacolo insormontabile ad una presa di contatto con testi di altre materie. Ma, se si pensa che neppure i dieci anni di soggiorno a Vienna valsero a migliorare le sue conoscenze linguistiche, non è da escludere una sostanziale indifferenza per la cultura germanica che aveva invece tanta presa sul suo conterraneo Pilati, come rivela anche l'elenco dei libri di questi, dove le voci ad essa relative sono numerose e varie[110].

Per Barbacovi, invece, sono quasi esclusivamente i profili giuridici e istituzionali dell'area tedesca e asburgica ad avere rilievo: egli guardava con vivissima e costante attenzione all'evoluzione del sistema delle fonti, come attesta la ricca raccolta di materiale normativo settecentesco proveniente dalla Prussia, dalla Baviera e dall'Austria, né minore interesse dedicava agli sviluppi teorici della scienza giuridica, soprattutto di quella austriaca, che gli appariva un punto di riferimento fondamentale per il rinnovamento del principato vescovile. Gli scritti di Martini e di Sonnenfels, in effetti, esercitarono una profonda influenza sul pensiero di Barbacovi che conformò le sue impostazioni all'indirizzo teorico che nella seconda metà del Settecento si era affermato a Vienna e ad esse rimase sempre sostanzialmente fedele[111].

[110] BCT, ms 2467. Nell'inventario di Barbacovi figura un solo testo interamente in lingua tedesca: si tratta del codice prussiano del 1749 (Appendice, n. 610). Quanto alla composizione linguistica della biblioteca, il 44,9% delle opere è scritto in latino, il 40,5% in italiano, il 10,3% in francese e il resto risulta bi o trilingue (greco-latino, tedesco-italiano, francese-italiano, francese-latino-italiano). Del tutto assente la lingua inglese.

[111] Sulla diffusione della scienza giuridica austriaca in Italia tra Sette-

Le vicende intellettuali e istituzionali del Settecento francese trovarono nel giurista trentino un osservatore abbastanza attento, come emerge dal fatto che delle voci riguardanti la Francia (11% del totale) il 73,9% si colloca tra la seconda metà del Settecento e i primi dell'Ottocento. Senza dubbio, la riflessione sui fondamenti filosofici del diritto e dello Stato che si veniva elaborando in Francia alla luce del generale rinnovamento di pensiero realizzato attraverso i principi del razionalismo e dell'illuminismo, appariva a Barbacovi ricca di spunti e molto stimolante e lo svolgimento iniziale del movimento rivoluzionario forse lo entusiasmò, come sembra suggerire la raccolta di un considerevole numero di non meglio identificate *pièces* relative all'attività dell'Assemblea nazionale[112].

Ma gli aspetti più avanzati della giuspubblicistica francese non arrivarono mai a conquistarlo e, se esercitarono all'inizio un certo fascino su di lui, essi non potevano costituire un realistico modello a cui riferirsi per riformare l'ordinamento trentino. Questo, infatti, caratterizzato come era da un assetto di origine medievale, appariva troppo distante, nel suo tradizionalismo, dagli atteggiamenti laicizzanti e talvolta dissacratori dei *philosophes* e, dal punto di vista istituzionale, si trovava in una fase evolutiva assai diversa da quella della Francia, essendo restato estraneo all'esperienza assolutista.

Neppure la costituzione inglese offriva a Barbacovi un esempio utilizzabile ai fini dell'ammodernamento del principato vescovile e la scarsa quantità dei libri inglesi, che toccano appena il 2,4% del totale, indica che egli non si lasciò coinvolgere dalla «anglomania» diffusasi in Italia in età preilluminista e ancora in parte vitale ai suoi tempi[113].

cento e Ottocento cfr. il mio *La cultura pubblicistica in Austria*, cit., pp. 423 ss.

[112] Appendice, n. 481.

[113] Sull'anglomania cfr. A. GRAF, *L'anglomania e l'influsso inglese in Italia nel secolo XVIII*, Torino 1911; A. AQUARONE, *Gusto e costume nell'anglomania settecentesca*, in «Convivium», 1958, pp. 43 ss., 153 ss.; C. GHISALBERTI, *Dall'antico regime al 1848*, cit., pp. 31 ss.

Nel complesso, pertanto, la biblioteca sembra confermare che, partito da una solida conoscenza dei classici, che occupano l'8,3% dell'elenco, Barbacovi affrontò lo studio della giurisprudenza dapprima secondo l'impostazione tradizionale per radicare poi i suoi parametri di riferimento teorici ed ideali nel giusnaturalismo e nel riformismo assolutistico dell'Italia e dell'area germanica, dove poteva trovare i modelli più adatti ad incidere sulla sclerotizzata realtà trentina. La riforma delle strutture e delle fonti del principato emerge come l'obiettivo primario attorno al quale si organizza tutta la sua attività intellettuale e appare il principale criterio di scelta dei testi di questa raccolta nella quale, quasi emblematicamente, gli autori più citati sono Cicerone e Heinecke.

TAB. 1. *Stratificazione delle opere per materia*

	Frequenza	Percentuale
Teologia e religione	13	2,1
Scienze ed arti	71	11,3
Storia	64	10,2
Geografia	2	0,3
Letteratura	114	18,1
Periodici	36	5,7
Dizionari ed enciclopedie	6	1
Diritto	308	48,9
Attualità e politica	9	1,4
Miscellanee	5	0,8
Non identificati	2	0,3
Totale	630	100

TAB. 2. *Stratificazione cronologica delle opere*

	Frequenza	Percentuale
Sacre scritture e classici	52	8,3
Medioevo	10	1,6
XVI secolo	54	8,6
XVII secolo	115	18,3
XVIII secolo (prima metà)	77	12,2
XVIII secolo (seconda metà)	274	43,5
XIX secolo	25	4
Non identificati	23	3,7
Totale	630	100

TAB. 3. *Stratificazione geografica delle opere*

	Frequenza	Percentuale
Sacre scritture e classici	52	8,3
Stati italiani	254	40,3
Francia	69	11
Area germanica	63	10
Area asburgica	29	4,6
Trentino	84	13,3
Svizzera	18	2,9
Gran Bretagna	15	2,4
Penisola Iberica	14	2,2
Paesi Bassi	10	1,6
Altri	6	1
Non identificati	16	2,5
Totale	630	100

TAB. 4. *Stratificazione delle opere di diritto*

	Frequenza	Percentuale
Fonti	41	13,3
Diritto canonico	13	4,2
Diritto pubblico	10	3,2
Diritto criminale	27	8,8
Diritto naturale	22	7,1
Scienza della legislazione	33	10,7
Diritto civile	149	48,4
Diritto feudale	1	0,3
Diritto statutario	3	1
Diritto processuale	5	1,6
Non identificati	4	1,3
Totale	308	100

TAB. 5. *Stratificazione delle opere di diritto civile*

	Frequenza	Percentuale
Institutiones	13	8,7
Consilia e responsa	8	5,4
Decisiones	21	14,1
Storia del diritto	4	2,7
Tractatus	61	40,9
Scritture legali	11	7,4
Commentari	8	5,4
Miscellanee	8	5,4
Quaestiones	6	4
Opiniones, sententiae e lessici	5	3,4
Practicae	4	2,7
Totale	149	100

TAB. 6. *Stratificazione delle opere di letteratura*

	Frequenza	Percentuale
Poesia	28	24,6
Prosa	54	47,4
Storia letteraria	12	10,5
Arte drammatica	2	1,8
Trattati	17	14,9
Non identificati	1	0,9
Totale	114	100

TAB. 7. *Stratificazione delle opere di scienze ed arti*

	Frequenza	Percentuale
Pedagogia	8	11,3
Filosofia	27	38
Matematica e scienze	7	9,9
Medicina	15	21,1
Economia	14	19,7
Totale	71	100

Capitolo secondo

La cattedra universitaria e la concezione del diritto romano

1. *Dalla aderenza alla tradizione al rinnovamento metodologico*

A Trento, la creazione di una cattedra di diritto civile nel 1758 segnò senza dubbio un momento importante nel processo di risveglio intellettuale che, dopo un incerto avvio nella prima metà del secolo, si stava sviluppando in contrasto con la tradizione culturale controriformistica.

Una prima apertura nell'immobilismo che aveva caratterizzato la vita culturale del principato dopo il concilio si era annunciata attraverso il rinnovato interesse per la storia, manifestato, sulla scia di Muratori, da alcune influenti personalità di origine trentina tra le quali Giambenedetto Gentilotti, Pantaleone Borzi, Giovanni Battista de Gaspari. Costoro, attraverso la frequentazione di ambienti colti italiani ed asburgici, si erano inseriti nelle correnti di pensiero che tendevano a contrapporsi ai metodi scolastici ed autoritari in uso fino ad allora, utilizzando la ricerca erudita per demolire pregiudizi e false opinioni radicati nella mentalità popolare e sostenuti non di rado dalla tradizione ecclesiastica[1].

Anche se la loro vita si svolse in gran parte al di fuori dei confini dello Stato trentino, l'eco dei loro scritti e delle loro iniziative contribuì efficacemente alla introduzione e diffusione nella loro patria di idee nuove, in particolare del pen-

[1] M. RIGATTI, *Un illuminista trentino*, cit., pp. 31 ss.; C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, cit., pp. 29 ss.

siero di Muratori. Questi assunse così, anche nel Trentino come nei domini asburgici, una importanza decisiva nello svecchiamento di una cultura che, legata alla tradizione controriformistica e perciò pressoché impermeabile agli stimoli provenienti dal mondo protestante, trovò nel modenese un canale non sospetto dal punto di vista confessionale attraverso cui potere entrare in contatto con l'evoluzione del pensiero europeo[2].

Soprattutto a Rovereto, la contrapposizione tra vecchie e nuove impostazioni aveva assunto dimensioni e risonanza notevoli. Qui, l'effimera Accademia dei Dodonei fondata da Tartarotti nel 1738 e quella ben più duratura degli Agiati, creata nel 1750 da Giuseppe Valeriano Vannetti per dare veste formale alle riunioni di un circolo di intellettuali, testimoniavano quanto fosse viva l'esigenza di rinnovamento nel campo della letteratura e della filosofia[3]. Analoghe spinte innovatrici furono all'origine della citata polemica storiografica tra Tartarotti e Bonelli degli anni cinquanta che si poneva sulla stessa linea del contrasto tra de Gaspari e i benedettini scoppiato un decennio prima a Salisburgo[4], in quanto in ambedue le vicende i contenuti della disputa trascendevano in realtà le argomentazioni erudite per coinvolgere l'intera metodologia scolastica.

Tale maggiore dinamismo culturale non poteva non riflettersi in qualche modo anche sul settore della scienza giuridica, nella quale l'attaccamento al modello formalistico ed autoritario era particolarmente tenace. E senza dubbio la creazione della cattedra di giurisprudenza a Trento appare collegarsi idealmente alla nuova atmosfera intellettuale an-

[2] Sull'influenza del pensiero di Muratori nei domini della Casa d'Austria e la relativa bibliografia cfr. M.R. Di Simone, *Aspetti della cultura giuridica austriaca*, cit., pp. 55 ss.

[3] D. Emer, *Accademie e accademici nel Trentino. L'Accademia degli Agiati di Rovereto*, in «Archivio Trentino», XII, 1896, pp. 129 ss.; M. Garbari, *Libertà scientifica e potere politico in due secoli di attività dell'Accademia roveretana degli Agiati*, Rovereto 1981.

[4] Su questa vicenda cfr. C. Donati, *Ecclesiastici e laici*, cit., pp. 43 ss.

che se questa città – dove l'accademia letteraria degli Accesi, istituita nel 1629, dopo una esistenza discontinua all'insegna della superficialità, aveva dato gli ultimi segni di vita nel 1737[5] – appariva assai meno decisamente orientata verso una rottura con il passato.

In realtà, l'istituzione del corso di diritto civile fu espressione della ripresa politica del ceto patrizio cittadino e del magistrato consolare che, durante il governo del principe vescovo Alberti d'Enno, stavano riaffermando le loro prerogative rispetto alle tendenze centralistiche dell'autorità vescovile, particolarmente accentuate nel decennio precedente[6], né si può affermare con sicurezza che le intenzioni dei promotori oltrepassassero il limitato obiettivo di assicurarsi una migliore difesa dei propri interessi attraverso la formazione di giuristi a loro legati. Di fatto, tuttavia, l'iniziativa concretizzava finalmente una antica aspirazione, che, tra incertezze e contrasti, si era manifestata più volte nel corso della storia trentina durante l'età moderna.

L'insegnamento del diritto, pur non essendo mancato del tutto, aveva rivestito in passato carattere occasionale e contingente e non era arrivato a strutturarsi secondo le tipiche forme organizzative universitarie. Se si prescinde, infatti, dalla scuola di notariato, gestita, secondo taluno, con una certa continuità dagli stessi notai, corsi organici in materie legali furono tenuti, come sembra accertato, per circa un quarantennio nella seconda metà del Quattrocento da Calepino dei Calepini e per qualche anno, a partire dal 1556, da Francesco Luchino da Cimego[7]. Si trattava, tuttavia, di ini-

[5] D. EMER, *Accademie ed accademici nel Trentino. L'Accademia degli Accesi di Trento*, in «Archivio Trentino», IX, 1893, pp. 5 ss.

[6] M. RIGATTI, *Un illuminista trentino*, cit., pp. 51-52; C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, cit., p. 254.

[7] Su questi personaggi cfr. S. WEBER, *La cattedra di giurisprudenza a Trento*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», XX, 1942, pp. 137 ss. Sulle vicende relative alla creazione dell'università trentina cfr. inoltre: L. TOMMASI, *L'università di Trento e il liceo legale nel secolo XVIII*, in «Tridentum», V, 1902, pp. 344 ss.; A. DI SECLÌ, *Contributo alla storia*

ziative strettamente legate alle personalità che le avevano promosse, e destinate, perciò, a non avere seguito. D'altra parte, il tentativo avviato nel 1553 dal principe vescovo Cristoforo Madruzzo, che mirava a fondare una vera e propria università inserendosi nella politica di Ferdinando I tesa al rafforzamento e alla creazione di atenei cattolici in funzione antiprotestante[8], fallì soprattutto, secondo quanto è stato dimostrato, per l'opposizione del consiglio cittadino. Questo, in un'assemblea formata dall'eccezionale numero di centotrenta membri, convocati tra i consoli, i patrizi, i notai, gli speziali, i dotti e gli artigiani del comune, aveva bloccato l'iniziativa paventando il turbamento dell'ordine pubblico e della moralità derivante dalla presenza degli studenti, prospettando il pericolo di eventuali infiltrazioni di soggetti veneti e francesi incaricati dai loro governi di danneggiare le campagne e rifiutando l'aggravio delle imposte comportato dal progetto[9].

Né esito più favorevole ebbe la supplica inoltrata, nel 1602, dai consoli e procuratori trentini a Rodolfo II perché concedesse loro la facoltà di conferire la laurea in giurisprudenza: una volta accertato che l'istanza non mirava alla creazione di veri e propri corsi universitari ma solo al conseguimento del prestigioso e lucroso *ius doctorandi*, l'imperatore respinse ogni richiesta[10]. Fu, invece, fondato nel 1618 un ginnasio retto dai Somaschi, sostituito nel 1625 da una scuola gesuitica nella quale, secondo una tradizione ormai consolidata, si lasciava limitato spazio alla scienza giuridica, sicché i suddi-

dell'Università trentina. Pilati e Barbacovi sulla cattedra di diritto (1758), in «Letture trentine», L-LI, 1986, pp. 48 ss.; L. DE FINIS, *Dai maestri di grammatica*, cit., pp. 224 ss.

[8] T. DE SARTORI-MONTECROCE, *Un progetto d'erezione di una università a Trento nel XVI secolo*, in «Tridentum», II, 1899, pp. 197 ss.

[9] G.B. TRENER, *Notizie sul progetto del Cardinale Madruzzo d'erigere in Trento un ginnasio ed uno «studio generale et pleno»*, in «Tridentum», III, 1900, pp. 425 ss.

[10] T. DE SARTORI-MONTECROCE, *Di un tentativo dei giureconsulti trentini di ottenere il privilegio di conferire la laurea*, in «Tridentum», III, 1900, pp. 114 ss.

ti del principato vescovile, desiderosi di studiare le materie legali e addottorarsi in esse avevano continuato a frequantare università estere, soprattutto italiane e austriache[11].

Delle tre cattedre istituite nel 1758, quella di «ragione civile» rivestiva carattere di più spiccata novità in quanto, mentre i corsi di fisica e diritto canonico, affidati totalmente ai gesuiti, apparivano la conclusione naturale degli studi ginnasiali, l'insegnamento di diritto civile, pur avvalendosi della sede e delle strutture gesuitiche, dipendeva dal magistrato municipale e aveva carattere laico. Esso, oltre a realizzare finalmente l'antica aspirazione dei Trentini ad avere un proprio centro per lo studio del diritto, si rivelava ben presto un importante punto di riferimento culturale per l'elaborazione delle idee riformistiche, che avevano ormai cominciato a diffondersi tra gli intellettuali più aperti attraverso la lettura delle opere di Muratori e l'accostamento ai temi filogiansenisti, ma che erano rimaste fino ad allora estranee alle istituzioni per l'istruzione pubblica, gravitanti nell'orbita dei gesuiti.

Ed effettivamente, nonostante la mancanza di uno statuto che ne precisasse il funzionamento e a dispetto del suo inserimento nel contesto educativo della Compagnia, l'insegnamento del diritto civile divenne un importante canale per la diffusione delle istanze innovatrici nel campo giuridico già attraverso la nomina del primo docente, che cadde sull'illuminista Pilati. Questi, che tenne la cattedra, salvo una interruzione di tre anni, fino al 1767, aveva assunto nei confronti del diritto romano un atteggiamento fortemente critico, in armonia con la generale impostazione del suo pensiero che aderiva a soluzioni teoriche e metodologiche razionaliste e antiscolastiche.

I criteri informatori e i metodi del suo insegnamento possono essere ricavati da alcuni scritti di quel periodo che rivelano come la consapevolezza delle disfunzioni dell'assetto nor-

[11] L. Tommasi, *Il ginnasio di Trento eretto dal cardinale Carlo Gaudenzio Madruzzo al principio del secolo XVII*, in «Tridentum», V, 1902, pp. 113 ss.; L. De Finis, *Dai maestri di grammatica*, cit., pp. 92 ss.

mativo vigente avesse raggiunto in lui un notevole grado di maturità, rendendolo pienamente partecipe di quella vasta mobilitazione intellettuale contro la tradizione romanistica che, riprendendo in parte temi e motivi già presenti in qualche scrittore umanista, divenne un efficace strumento della lotta per il rinnovamento istituzionale nei giuristi più avanzati del Settecento[12]. Pilati, infatti, individua innanzitutto nelle caratteristiche strutturali dei testi giustinianei le cause prime del disagio presente stigmatizzandone, con una critica incalzante e spesso sarcastica, la disorganicità, la farraginosità, l'oscurità che configurano un risultato lontanissimo da quel modello ideale di chiarezza e razionalità da lui considerato condizione indispensabile per realizzare la certezza del diritto. Nell'irrazionale metodo usato per redigere la compilazione, nel formalismo e nel gusto per le sottigliezze dei giuristi romani, nella loro concezione aristocratica del diritto, negli errori dei copisti, Pilati indica i difetti originari di una scienza giuridica che la malafede e l'ignoranza degli interpreti aveva contribuito poi a peggiorare rendendola priva di ogni logica.

Anche a volere accogliere l'opinione di chi ritiene che la posizione di Pilati rispetto al giusnaturalismo moderno sia alquanto sfumata e non priva di riserve[13], l'analisi operata

[12] Si veda in particolare: C.A. PILATI, *Difetti delle leggi romane* e *Della maniera di trattare le leggi romane*, in *Ragionamenti intorno alla legge naturale e civile*, Venezia 1766, pp. 44 ss., 112 ss. Sull'atteggiamento di Pilati nei confronti del diritto romano cfr. M. RIGATTI, *Un illuminista trentino*, cit., pp. 80 ss.; S. ARMELLINI, *L'antiromanesimo giuridico di Carlantonio Pilati*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», IV serie, LI, 1974, pp. 3 ss.; S. ARMELLINI, *Libertà e organizzazione. Il riformismo di Carlantonio Pilati*, Milano 1991, pp. 131 ss. Sulla polemica antiromanistica nel Settecento cfr. C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Bari 1978, pp. 39 ss.; R. BONINI, *Giustiniano nella storia: il mito e la critica nel settecento illuminista. Con la prima parte di un'antologia di testi: «I problemi giuridici nel settecento illuminista»*, Torino 1991.

[13] Così S. ARMELLINI, *La concezione del diritto di natura in Carlantonio Pilati*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», IV serie, XLIX, 1972, pp. 471 ss.; S. ARMELLINI, *Libertà e organizzazione*, cit., pp. 89 ss.

dallo scrittore trentino sulle disfunzioni del sistema giuridico vigente e le proposte dei rimedi necessari appaiono fondate sui principi sostenuti dalla scuola del diritto naturale e ormai consolidati negli intellettuali più aperti. L'avversione contro il formalismo giuridico, che egli ritiene causa del completo distacco delle leggi dalla giustizia, si salda in lui alla convinzione della non conformità del diritto romano al diritto naturale e della sostanziale mancanza di equità della compilazione giustinianea.

Gli stessi metodi di apprendimento delle materie giuridiche gli sembrano profondamente viziati da mancanza di razionalità, affidati, com'erano, soprattutto alla capacità di memorizzare nozioni tecniche e citazioni autorevoli e alieni da ogni serio approfondimento del significato reale del testo e dei suoi principi informatori. Pilati non manca, a tale proposito, di ricordare con disprezzo gli «stolti maestri» che avevano guidato i suoi primi passi nella conoscenza del diritto[14] e si diffonde nell'analisi della sua visione di una corretta istruzione giuridica, basata su una armonica sintesi di elementi teorici e pratici e sull'uso costante della ragione anziché sulla dipendenza acritica dalle autorità.

Le pagine dedicate a questo argomento sono di notevole interesse sia perché rivelano i criteri effettivamente seguiti da Pilati nel suo insegnamento, sia perché da esse, con tutta probabilità, Barbacovi trasse un potente stimolo a rinnovare ed arricchire il suo approccio alla scienza giuridica. Quando egli si presentò il 17 ottobre 1767 al concorso bandito per ricoprire la cattedra di diritto civile rimasta vacante, la sua conoscenza della giurisprudenza non oltrepassava i limiti di una impostazione pratica e tecnico-formale di tipo tradizionale, come fra l'altro rivela la sua succinta prova concorsuale[15], nella quale le argomentazioni sono elencate in maniera corretta, ma piuttosto piatta e scolastica. Il suo scritto, co-

[14] C.A. Pilati, *Della maniera di trattare le leggi romane*, cit., pp. 114-115.

[15] BCT, ms 5603/1.

munque, fu giudicato migliore di quelli degli altri tre candidati da una commissione di docenti di Padova[16] e già il 14 novembre successivo il capoconsole comunicava ufficialmente il risultato dell'esame[17].

A questo punto, il vincitore, come egli stesso ricorda nell'autobiografia, «sentì ciò che mancavagli a sostenere degnamente il nome di pubblico professore di diritto, e ad adempierne i doveri»[18] e si impegnò a fondo nello studio del diritto su rinnovate basi metodologiche. Gli scritti di Pilati dovettero costituire allora la guida teorica e lo strumento più immediato per affrontare un compito così arduo e il silenzio dell'autobiografia al riguardo può essere ricondotto alla rivalità che aveva caratterizzato i complessi rapporti tra i due personaggi. Di fatto, molti autori consigliati da Pilati, tra i quali Heinecke, Vinnen e Bynkershoec, sono sostanzialmente gli stessi che Barbacovi, come si vedrà, avrebbe raccomandato ai suoi studenti e che egli stesso possedeva nella sua biblioteca, mentre analoghi sono l'apprezzamento per la storia e la convinzione della necessità di conoscere direttamente il testo giustinianeo e di realizzare un giusto equilibrio tra teoria e pratica.

Questo indirizzo trapela già dal nutrito volume manoscritto, in lingua latina, nel quale è contenuto il corso completo

[16] A proposito di questa commissione, va precisato che di essa non fecero parte, come è stato talvolta erroneamente affermato, i professori collegiati e avvocati di Bologna Luigi Antonio Nicoli e Ignazio Magnani. La relazione di questi docenti (conservata in BCT, ms 5603/1 e ms 682, ff. 86 ss.) fa riferimento, infatti, a 10 candidati mentre nel 1767 se ne presentarono solo quattro, come risulta da BCT, *Archivio consolare, Atti Civici*, ms 3950, f. 14. Si tratta quindi del giudizio stilato per il concorso del 1778 nel quale riuscì vincitore Giovanni Francesco Barbacovi, fratello di Francesco Vigilio. Anche la prova scritta di Giovanni Francesco è conservata in BCT, ms 5603/1. Per una corretta interpretazione della vicenda cfr. S. WEBER, *La cattedra di giurisprudenza*, cit., pp. 147 ss.

[17] BCT, *Archivio consolare, Atti Civici*, ms 3950, f. 16.

[18] F.V. BARBACOVI, *Memorie*, cit., p. 6. Cfr. anche *Apologia del cancelliere aulico di Trento Francesco Vigilio de Barbacovi*, 2 parti, Vienna 1797, *Parte seconda che contiene il racconto della sua vita*, pp. 6 ss.

delle sue lezioni[19]. Esso fu compilato da Barbacovi durante il primo anno di insegnamento, come si evince dalla pagina introduttiva dove egli afferma di essere stato chiamato dal magistrato civico ad un compito del tutto nuovo per lui, ma le tracce di molte correzioni, aggiunte e glosse marginali inducono a ritenere che, dopo avere redatto il testo di base, egli abbia continuato ad utilizzarlo negli anni successivi, perfezionando e arricchendo progressivamente le sue lezioni.

Queste, che seguono rigorosamente l'ordine delle Istituzioni, sono precedute da una introduzione dove si illustrano sinteticamente le caratteristiche delle singole parti della compilazione giustinianea delineando le circostanze storiche della loro redazione e sono svolte, secondo quanto annuncia Barbacovi stesso, soprattutto sulla base dei testi di Heinecke e Vinnen, ma risultano corredate da frequenti citazioni e riferimenti anche ai principali scrittori di diritto naturale a partire da Grozio. Alla fine del volume, nel ringraziare gli studenti per la loro attenzione, il docente esprime il proposito di dedicarsi, nell'anno seguente, a correggere i difetti del suo corso, ma afferma comunque di avere già evitato di proporre autori «stolti» e «imperiti» e di essersi fondato sui principi più solidi del diritto, tratti soprattutto dal Vinnen, senza trascurare di esporre le «in tribunalibus receptas sententias». Carattere più tradizionale rivestono le numerose esercitazioni da lui preparate su casi legali tratti dalla giurisprudenza romana che confermano, pur nell'intento meramente pratico e nella impostazione scolastica, la sua serietà di docente e la sua sicurezza di giurista[20].

Fin dall'inizio del suo insegnamento, pertanto, Barbacovi si mostra sollecito ad accogliere le istanze di rinnovamento e razionalizzazione suggerite da Pilati, sebbene in questi scritti, di carattere istituzionale e finalizzati esclusivamente alla didattica, manchi una riflessione teorica generale sul sistema giuridico vigente. Ma l'impegno di riorganizzare le sue idee

[19] BCT, ms 697.

[20] BCT, ms 688.

e di approfondire le sue letture ad uso dei corsi universitari costituì un forte impulso verso la conquista di una più limpida consapevolezza dei problemi creati dal sistema normativo vigente e verso il raggiungimento di una più penetrante capacità critica nei confronti di esso.

2. *La polemica contro la didattica tradizionale*

Proprio durante gli anni dell'insegnamento, le riflessioni maturate da Barbacovi trovavano espressione nella sua prima opera a stampa[21] che rivela, accanto alla sua sottile abilità raziocinante e alla sua acuta sensibilità giuridica, anche una matura coscienza della crisi del sistema vigente e della necessità di riformarlo. L'occasione dello scritto fu offerta da una disputa sorta su un punto particolare del suo corso universitario, ma originata in realtà dalla diffidenza suscitata dai suoi metodi in alcuni docenti che continuavano ad insegnare privatamente il diritto restando legati a sistemi e testi tradizionali. La difesa che Barbacovi fa delle sue posizioni trascende il limitato obiettivo di una esatta lettura e di una corretta applicazione della norma giustinianea per divenire lo spunto di una serie di considerazioni generali sui grandi temi che venivano dibattuti in quegli anni fra i giuristi colti.

Il punto controverso si riferisce alla disciplina della sostituzione esemplare o quasi pupillare[22], in particolare alla questione se la madre possa sostituire il figlio pazzo anche quando il padre sia ancora in vita. La soluzione appariva, come in molti altri casi riguardanti la complicata materia delle sostituzioni, non del tutto chiara. Mentre, infatti, nel diritto ro-

[21] F.V. BARBACOVI, *Dissertazione sopra una questione in materia della sostituzione esemplare con alcune riflessioni intorno al modo d'insegnare la giurisprudenza romana*, Trento 1770.

[22] Su questo istituto cfr. P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II: *Parte speciale. Successione ab intestato. Successione testamentaria*, Milano 1963^2, pp. 213-214; M. KASER, *Römisches Privatrecht*, II: *Die nachklassischen Entwicklungen*, München 1975^2, p. 494.

mano la sostituzione pupillare era concessa al solo padre[23], Giustiniano, con la l. *humanitatis*[24], aveva attribuito espressamente a qualsiasi ascendente maschile e femminile la facoltà di nominare al discendente pazzo un sostituto tra alcuni soggetti stabiliti dalla stessa legge, senza però specificare se tale facoltà potesse esercitarsi anche quando il pazzo fosse ancora sottoposto alla patria potestà del genitore. Così, per quanto riguarda la posizione della madre, i giuristi dell'età del diritto comune non apparivano di opinione unanime.

Nessuno contestava la capacità di essa a disporre la sostituzione, data la chiarezza del testo e l'opinione di Bartolo secondo il quale le ragioni della norma giustinianea andavano ricercate nel fatto che la *humanitas*, espressamente dichiarata quale base della legge, risiedeva nella madre come nel padre e che la situazione configurata era più pericolosa di quella della sostituzione pupillare, destinata a risolversi con la pubertà del figlio, in quanto spesso non c'era nessuna speranza di guarigione dalla malattia mentale, mentre la rigorosa definizione dei soggetti a favore dei quali si poteva disporre garantiva una forte limitazione dell'autonomia del testatore[25].

[23] Sulla sostituzione pupillare in diritto romano cfr. E. COSTA, *Sopra la natura giuridica della sostituzione pupillare nel diritto romano*, in «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano V. Scialoja», VI, 1893, pp. 245 ss.; G. LA PIRA, *La sostituzione pupillare*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, III, Milano 1930, pp. 271 ss.; H.L. WOLFF, *Die Pupillarsubstitution. Eine Untersuchung zur Geschichte des «Heres»-Begriffs und der römischen Rechtswissenschaft*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, III, Palermo 1936, pp. 435 ss.; J. VÁŽNÝ, *La sostituzione pupillare nella giurisprudenza classica*, in «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano V. Scialoja», nuova serie, V, 1939, pp. 68 ss.; S. SOLAZZI, *«Unum testamentum duarum hereditatum»*, in «Labeo», I, 1955, pp. 190 ss.; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, cit., II, pp. 170 ss. Sulla dottrina delle sostituzioni nei giuristi dell'età del diritto comune cfr. ora A. PADOVANI, *Studi storici sulla dottrina delle sostituzioni*, Milano 1983.

[24] C. 6, 26, 9.

[25] BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Commentaria*, tomo VIII: *In secundam Codicis partem*, Venetiis 1615, «ad l. humanitatis, Cod. de impuberum et aliis substitutionibus» (C. 6, 26, 9), f. 22v, nn. 4-5.

Tuttavia qualche dubbio rimaneva per la regolamentazione del caso in cui entrambi i genitori avessero fatto due distinte sostituzioni per il figlio pazzo. L'opinione comune si orientava nel senso di preferire il testamento del padre «tamquam dignoris» a quello della madre e nel negare comunque a quest'ultima qualsiasi facoltà di disporre (anzi, nell'annullare il testamento già stilato) se, restata vedova, passava a seconde nozze[26], seguendo in ciò la scia di Bartolo secondo il quale la *humanitas* svanisce nella donna che si risposa[27]. Questo ultimo punto, veramente, era stato contestato da Baldo per il quale la posizione dei due genitori era in questo caso la medesima: «et si denegaretur matri, ergo et patri qui super induxisset novercam; quia poenae binubiorum sunt communes»[28] e che, comunque, riteneva infondato l'annullamento della sostituzione disposta dalla madre prima del secondo matrimonio «quia hoc non est proprie delictum, nec status diminutio ergo testamentum non rumpitur»[29].

[26] U. ZASII, *Substitutionum tractatus*, in *Opera omnia*, V, Lugduni 1550, col. 286; L. POLYTI, *Tractatus elegantissimus super amplissimo legum pelago substitutionum*, in *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii, tum caesarei iuris facultate Iurisconsultorum*, tom. VIII, pars I: *De ultimis voluntatibus*, Venetiis 1584, f. 257r, n. 9; J. MYNSINGER, *Apotelesma hoc est corpus perfectum scholiorum ad Institutiones justinianeas pertinentium*, Coloniae et Francofurti 1678, lib. II, tit. XVI, p. 339, nn. 7-8; D. GOTOFREDI, *Corpus juris civilis, Pandectis ad Florentinum archetypum expressis, Institutionibus, Codice et Novellis addito textu Graeco, ut in Digestis et Codice, Legibus et Constitutionibus Graecis cum optimis quibusque Editionibus collatis cum notis integris, repetitae quintum praelectionis*, Amstelodami 1663, «ad l. humanitatis, Cod. de impuberum et aliis substitutionibus» (C. 6, 26, 9), p. 201, n. 35; H. DONELLI, *Commentariorum de jure civili liber sextus*, in *Opera omnia cum notis Osvaldi Hilligeri*, Romae 1828, II, XXVII, coll. 300-301; G.B. DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae sive decisivi discursus ad veritatem editi in forensibus controversijs, canonicis et civilibus*, lib. X: *De fideicommissis, primogenituris et maioratibus*, Romae 1670, Summa, p. 757, n. 48.

[27] BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Commentaria*, tomo III: *In primam Infortiati partem*, Venetiis 1615, «ad l. ex facto, Dig. de vulgari et pupillari substitutione» (D. 28, 6, 43), f. 132v, nn. 12-13.

[28] BALDO DEGLI UBALDI, *In sextum Codicis librum Commentaria*, Venetiis 1559, «ad l. humanitatis, Cod. de impuberum et aliis substitutionibus» (C. 6, 26, 9), f. 87v, n. 39 e.

[29] *Ibidem*, f. 87v, n. 39 f.

Se la sua posizione, qui favorevole ad un allargamento della capacità della donna, non fu di solito seguita nella dottrina, la prassi provvide ad introdurre nella disciplina dell'istituto soluzioni maggiormente rispettose della volontà materna in quanto, come faceva notare qualche scrittore, si era generalmente affermato il criterio di attribuire al sostituto della madre i beni materni e a quello del padre i beni paterni[30]. Il Vinnen osservava che tale uso era criticabile in quanto contrastava con il generale principio del diritto romano secondo cui nessuno poteva morire con due testamenti ma aggiungeva subito dopo «quamquam fortassis subtilitatem istam mores hodierni non usque adeo curent»[31].

La divaricazione tra la lettera della legge romana e la sua applicazione è all'origine della controversia tra Barbacovi e un docente privato di diritto il cui nome viene sempre ostentatamente taciuto. Questi sosteneva l'opinione, più seguita in pratica, secondo cui si riconosceva la validità della sostituzione della madre per i beni materni e di quella del padre per i beni paterni e allorché i suoi allievi, non informati della incertezza della questione e della esistenza di tesi diverse, si trovarono a discutere sul tema con gli scolari di Barbacovi, non solo non rimasero convinti delle loro argomentazioni, ma cominciarono a diffamare pubblicamente il loro maestro attribuendogli la diffusione di interpretazioni palesemente errate[32].

Sfidato più volte a confutare la tesi del suo avversario, Barbacovi si impegna, in questa dissertazione, in una puntiglio-

[30] U. ZASII, *Substitutionum tractatus*, cit., col. 286; A. VINNIUS, *In quattuor libros Institutionum Imperialium Commentarius Academicus et Forensis*, tom. I, Venetiis 1726, lib. II, tit. XVI, n. 2; A. PEREZI, *Praelectiones in duodecim libros Codicis Justiniani Imperatoris*, Antuerpiae 1738, I, lib. VI, tit. XXVI, p. 493, n. 38; J. VOETIUS, *Commentariorum ad Pandectas libri quinquaginta in quibus, praeter Romani Juris principia ac controversias illustriores, jus etiam hodiernum et praecipue Fori Quaestiones excutiuntur*, Venetiis 1827-1828^5, II, tom. IV, lib. XXVIII, tit. VI, p. 282, n. 33.

[31] A. VINNIUS, *Commentarius*, cit., tom. I, lib. II, tit. XVI, p. 398, n. 2.

[32] F.V. BARBACOVI, *Dissertazione*, cit., pp. 8-9.

sa e lucida critica di essa affermando, in stretta aderenza ai principi del diritto romano, che la sostituzione esemplare della madre poteva avere luogo solo quando il figlio fosse orfano di padre o emancipato.

Richiamandosi alla regola fondamentale per cui nessuno poteva morire con due testamenti, egli nega la validità delle due sostituzioni dei genitori[33] in quanto, secondo la legge, le sostituzioni pupillare ed esemplare vanno considerate alla stregua di testamenti fatti dallo stesso figlio e critica l'artificioso espediente di alcuni dottori, come il Voet, i quali ritenevano che le due disposizioni in questione formassero un atto unico in cui il difetto di volontà del mentecatto veniva sanato in parte dalla madre e in parte dal padre[34].

Le argomentazioni, esposte con grande rigore logico da Barbacovi, sono svolte attraverso l'applicazione dei principi generali del diritto romano al caso in esame, seguendo un procedimento metodologico che si appoggia all'uso della ragione piuttosto che all'autorità dei dottori. Sulla scia di Heinecke, da lui più volte citato, egli ritiene, infatti, che «la vera guida, e la scorta d'un Giureconsulto, ed Interprete per rinvenire la verità, e per adempiere rettamente al suo ufficio, non hanno ad essere le opinioni, o le autorità de' Dottori; ma sibbene lo studio delle leggi, e dei principj dalle medesime stabiliti»[35]. Pur ricordando i maggiori giuristi che in passato avevano sostenuto il punto di vista da lui ora difeso, Barbacovi ritiene che l'unico criterio per intendere rettamente le leggi sia quello di esaminarle alla luce della ragione né la recezione di opinioni diverse nel foro può mutare le sue convinzioni, dato che spesso la pratica dei tribunali ha consacrato gli errori degli antichi interpreti[36].

D'altra parte egli nega che la soluzione maggiormente segui-

[33] *Ibidem*, pp. 9 ss.

[34] J. Voetius, *Commentariorum ad Pandectas*, cit., tom. IV, lib. XXVIII, tit. VI, p. 282, n. 33.

[35] F.V. Barbacovi, *Dissertazione*, cit., p. 17.

[36] *Ibidem*, p. 20.

ta dai tribunali debba venire accolta perché più rispondente a criteri di equità, anzi giudica molto pericoloso tale atteggiamento in quanto «questo voler giudicare appunto secondo l'equità, e non secondo le regole dell'Arte fu una delle principali cagioni della corrotta Giurisprudenza»[37]. Barbacovi afferma con energia che il compito del giureconsulto e del giudice deve essere esclusivamente quello di «giudicare secondo il tenore delle Leggi, secondo le regole, e le conseguenze che da quelle dirittamente se ne deducono, e non già secondo quello, che a lui sembra dettare l'equità»[38] per evitare il pericolo di minare l'autorità pubblica e la forza delle leggi.

Anche il docente, pertanto, deve insegnare essenzialmente le dottrine più conformi alle norme senza farsi troppo condizionare dalla loro recezione nella pratica e su questa base Barbacovi si impegna in una lunga polemica contro gli antiquati metodi didattici seguiti dal suo avversario. In particolare, egli critica il libro di testo da lui adottato, e preso a fondamento anche nella disputa sulla sostituzione esemplare, che gli sembra riunire tutti i difetti caratteristici dell'approccio tradizionale alla scienza giuridica. Si tratta delle *Institutiones* di Georg Kees[39], che, tra la fine del Seicento e la prima metà del Settecento, avevano avuto larga diffusione nei territori asburgici grazie al taglio scolastico e ai riferimenti al diritto austriaco che le rendevano particolarmente utili per l'apprendimento delle nozioni fondamentali.

Barbacovi ritiene che questa opera sia «un ammasso di spropositi, di puerilità, e di sciocchezze»[40] e le contrappone i testi da lui adottati precisando di avere proposto agli studenti, secondo i consigli di Gravina, le *Institutiones* di Perez e il *Commentarius* del Vinnen e di avere poi sostituito alle

[37] *Ibidem*, p. 22.

[38] *Ibidem*, pp. 22-23.

[39] J.G. KEES, *Commentarius ad D. Justiniani Institutionum imperialium IV libros*, Lugduni 1749[7].

[40] F.V. BARBACOVI, *Dissertazione*, cit., p. 29.

prime gli *Elementa iuris civilis* di Heinecke consigliando di completare la preparazione con la lettura degli *Antiquitatum romanarum syntagma* dello stesso autore. Se, infatti, questi testi, come viene lamentato dall'oppositore, possono risultare più difficoltosi e meno chiari di quello di Kees, il loro valore è tanto superiore da giustificare uno sforzo maggiore da parte del docente, nelle spiegazioni, e degli allievi nell'apprendimento[41].

La critica dell'avversario di Barbacovi investiva, oltre ai libri da questi adottati, anche il suo metodo che dava un certo spazio alla cultura storica e, come a suo tempo Pilati, il docente veniva ora accusato di fare perdere tempo ai giovani con nozioni del tutto inutili alla pratica. Contro tale opinione, che rifletteva la chiusura di parte dell'ambiente trentino al processo di rinnovamento della scienza giuridica e la tenace fedeltà al bartolismo, Barbacovi ribadisce la sua ferma convinzione della necessità per il giurista di studiare la storia non solo per acquisire una più matura coscienza della sua disciplina, ma anche per muoversi con più sicurezza nell'esercizio della sua professione[42].

La polemica contro il libro di Kees, che costituiva una tipica espressione della didattica giuridica austriaca precedente alle nuove impostazioni introdotte dalla riforma universitaria teresiana, offre a Barbacovi l'opportunità di esprimere tutto il suo entusiasmo per lo svecchiamento realizzato nel piano di studi della facoltà giuridica di Vienna[43]. Il rinnovato modello austriaco diviene ai suoi occhi il più immediato punto di riferimento per opporsi a metodi e contenuti ormai ritenuti superati e messi da parte nell'ordinamento asburgico, nel quale il principato di Trento era profondamente inserito. Così, il ruolo fondamentale della storia, che, come egli ricorda, era già stato sottolineato da Marco Antonio Mure-

[41] *Ibidem*, p. 30.

[42] *Ibidem*, p. 32.

[43] *Ibidem*, p. 33. Sulla scienza giuridica in Austria tra XVII e XVIII secolo e sulla riforma della facoltà di giurisprudenza a Vienna cfr. il mio *Aspetti della cultura giuridica austriaca*, cit., pp. 59 ss.

to, Gianvincenzo Gravina e tanti altri famosi scrittori e rinomati operatori del diritto, gli sembra alla sua epoca espressamente riconosciuto da Maria Teresa che aveva finalmente bandito i metodi e i libri antiquati per introdurre nell'insegnamento del diritto un sistema più moderno e illuminato. Gran valore egli attribuisce, in particolare, alla testimonianza del suo conterraneo Martini, ormai affermatosi nel mondo universitario viennese, che nella sua opera storica sulle vicende del diritto romano afferma di avere cominciato a comprendere veramente la giurisprudenza solo dopo essersi accostato allo studio delle sue origini e del suo sviluppo nel tempo[44].

Il libro di Kees, invece, riflette, secondo Barbacovi, una impostazione definitivamente tramontata e fino dall'inizio dimostra il basso livello culturale del suo autore, ignorante del passato e poco elegante nella lingua latina. Nella prefazione, infatti, il Kees, invece di dare un quadro della evoluzione delle fonti del diritto romano, si perde in sottili e sterili disquisizioni sui titoli attribuiti a Giustiniano, si addentra nell'analisi dei requisiti dell'imperatore romano-germanico e nella descrizione delle modalità della sua elezione, si diffonde nell'enumerazione dei sistemi per conciliare le apparenti contraddizioni del testo giustinianeo[45].

Né il resto del volume sembra a Barbacovi essere concepito su basi più solide, anzi «tutto spira barbarie, tutto goffaggine, ed ignoranza la più crassa, tutto inezie, puerilità e scempiaggini le più ridicole»[46]. Lo scrittore trentino ironizza a lungo sulla insistenza di Kees nell'usare il metodo dialettico, sulla futilità delle argomentazioni, sugli errori di interpretazione e sui pregiudizi come quello per cui la donna pur non potendo essere definita *monstrum* dal punto di vista strettamente giuridico, perché appartenente ad un genere molto

[44] C.A. De Martini, *Ordo historiae Juris Civilis in usum auditorii vulgatus*, Viennae 1770^3, *Praefatio ad suos juris auditores*, pagine non numerate.

[45] J.G. Kees, *Commentarius*, cit., pp. III ss.

[46] F.V. Barbacovi, *Dissertazione*, cit., p. 51.

numeroso, va comunque considerata un *monstrum* filosofico[47].

Ma, a parte le ingenuità e le inesattezze delle quali è costellato il testo, ciò che suscita il maggior fastidio in Barbacovi è l'impostazione generale basata sull'autorità dei dottori e sugli orientamenti della pratica forense anziché sul razionale esame dei principi fondamentali e delle loro conseguenze. L'ignoranza della storia e l'ossequio alla tradizione metodologica bartolista inducono Kees, sulla scorta di un sistema largamente usato nell'età del diritto comune, a travisare e distorcere la lettera della legge che deve restare, invece, la guida più sicura e il riferimento più solido per il giurista il cui ruolo, secondo Barbacovi, dovrebbe essere limitato alla pura applicazione delle norme scritte.

In tal modo, l'insegnamento e l'esercizio della professione forense vengono collegati fra loro e accomunati nel rispetto del diritto vigente quale risulta dalle fonti giustinianee. Peraltro questa viva esigenza di chiarezza non si spinge fino a prospettare una utopistica abolizione di quelle massime consuetudinarie che si erano ormai profondamente radicate nei tribunali ma viene più realisticamente proiettata nel futuro: «per conto poi dell'avvenire, cioè per conto di quelle cose, che non sono ancora ricevute nel foro, egli è manifesto, che fin a tanto che le Leggi Romane sussistono, noi dobbiamo secondo esse giudicare, procurando sempre d'interpretarle rettamente, e secondo la retta interpretazione giudicando»[48].

3. *La critica al diritto romano*

Questo atteggiamento positivistico di Barbacovi, tuttavia, non è dettato da una incondizionata ammirazione per il diritto romano né dalla convinzione della perfetta aderenza di esso alla giustizia e all'equità, anzi, egli è profondamente

[47] *Ibidem*, pp. 53 ss.; J.G. Kees, *Commentarius*, cit., p. 37.

[48] F.V. Barbacovi, *Dissertazione*, cit., pp. 83-84.

consapevole dei difetti del sistema giustinianeo, ma rivela un grande equilibrio di giudizio e un'acuta capacità di analisi della situazione. Nella lunga appendice al suo scritto[49], infatti, Barbacovi affronta proprio la questione del rapporto tra diritto romano e diritto naturale in materia successoria procedendo ad una serrata critica delle disposizioni giustinianee a cominciare proprio da quelle sulla sostituzione esemplare che, secondo la pura «ragion di natura», dovrebbero prevedere l'attribuzione dei beni materni al sostituto della madre.

Dopo avere a lungo difeso la necessità di applicare la legge nella sua formulazione originaria, egli riconosce dunque la maggiore equità della soluzione seguita nella pratica e si impegna a dimostrare che molte altre norme in campo testamentario sono in realtà poco razionali. Così, se il testatore dispone a favore di qualcuno solo della metà dei suoi beni, Barbacovi giudica iniquo che l'erede designato acquisti l'intera eredità in ossequio al principio «nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest», poiché sarebbe molto più ovvio suddividere l'altra metà del patrimonio tra gli eredi legittimi[50]. Nel caso poi di due testamenti successivi e diversi, non gli sembra ragionevole attribuire tutta l'eredità al secondo istituito e parimenti assurda ritiene la nullità delle clausole contenenti restrizioni temporali o quella della donazione del padre al figlio non emancipato[51].

Nessun fondamento razionale, a suo giudizio, ha la formalistica regola secondo cui, quando il padre preterisce il figlio, il testamento è nullo, mentre quando lo disereda espressamente il testamento resta valido pur concedendosi al figlio la «querela inofficiosi testamenti». Sebbene, infatti, nel diritto naturale non vi sia un'esplicita indicazione riguardo alla legittima, Barbacovi ritiene giusto che le norme civili tutelino i diritti dei figli ad acquisire almeno una parte del

[49] *Ibidem*, pp. 62 ss.

[50] *Ibidem*, p. 63.

[51] *Ibidem*, pp. 64 ss.

patrimonio paterno, determinata per legge. D'altro canto, le pretese del figlio, secondo il giurista trentino, dovrebbero essere limitate appunto a questa per non contravvenire del tutto alla volontà del genitore e, quindi, andrebbero abolite le figure del testamento nullo e inofficioso e bisognerebbe concedere al figlio, in entrambi i casi, solo un'azione per ottenere la legittima[52].

Iniquo gli sembra, inoltre, il principio per cui il figlio di famiglia può disporre per testamento solo del peculio castrense e quasi castrense mentre i beni acquisiti per eredità, donazione o in altri modi, sono dati in usufrutto al padre con divieto di trasmetterli prima della morte di questi[53]. Accogliendo le istanze individualistiche della sua epoca, Barbacovi stigmatizza queste disposizioni osservando che esse, poiché derivano direttamente dall'antica disciplina romana della patria potestà, con la quale si attribuiva al padre un potere molto esteso sui discendenti, non hanno alcun motivo di sussistere in un'epoca in cui quell'istituto aveva ormai perso le caratteristiche originarie.

La sua critica al diritto testamentario romano, ancora in uso ai suoi tempi nonostante i profondi mutamenti dei costumi e della società, si fonda pertanto soprattutto sulla difesa e la valorizzazione della volontà del testatore che per Barbacovi dovrebbe costituire l'elemento più importante e l'oggetto precipuo dell'attenzione del legislatore e del giurista. Alle norme vigenti, che riflettono una struttura familiare fortemente accentrata nelle mani del padre e che si fondano su criteri divenuti, a suo giudizio, puramente formali, egli propone di sostituire una disciplina più semplice, più agile e coerente, tutta tesa a rispettare le intenzioni del defunto e, eccettuato il caso della legittima, ad applicare alla lettera i contenuti, i tempi e i modi da lui previsti. Lo stesso diritto romano, del resto, fornisce il modello a cui ispirarsi nel *testamentum militis*, le cui regole Barbacovi vorrebbe estendere a tutti gli altri casi.

[52] *Ibidem*, pp. 67 ss.

[53] *Ibidem*, pp. 73 ss.

La puntuale critica alle contraddizioni e alla irrazionalità delle norme giustinianee contenuta nella seconda parte dello scritto sembra negare completamente quanto era stato detto in precedenza sulla necessità di seguire alla lettera il testo romano. Tuttavia, lungi dal costituire una formale esercitazione retorica o un'ostentazione dell'abilità dialettica dell'autore, questa dissertazione rivela una seria riflessione sui problemi giuridici del tempo e un sicuro orientamento nel prospettare la soluzione della crisi. Barbacovi, infatti, mantiene una posizione molto equilibrata evitando sia l'incondizionata esaltazione del diritto romano quale modello di assoluta perfezione, sia la sua radicale condanna quale fonte di tutte le disfunzioni del suo tempo ed auspica lucidamente una riforma generale del sistema delle fonti con l'introduzione di un nuovo codice più conforme alla legge di natura e alla ragione, nel quale si possa recepire razionalmente l'immensa esperienza tramandata nella compilazione giustinianea, eliminando per sempre quei difetti che ne inficiavano il valore[54].

Con la sua promulgazione, anche lo studio del diritto sarebbe risultato più semplice, mentre diverso sarebbe stato il ruolo della storia: «poiché tutte quelle cognizioni, e notizie sarebbero bensì forse da aversi in pregio per l'erudizione antica; ma per farne uso nel foro non sarebbero più d'alcun utile»[55]. In questa prospettiva, grande speranza suscita in Barbacovi il progetto di codice a cui si stava lavorando in quegli anni in Austria e che, una volta realizzato, avrebbe senza dubbio costituito un valido modello, da seguirsi anche negli altri Stati europei. Ma, nell'attesa della sua emanazione, era necessario, per limitare i danni di un sistema ormai corrotto, attenersi il più possibile alle leggi romane evitando di deviare da esse «sul pretesto, che l'equità, o la ragion naturale altrimenti prescrivano»[56].

Barbacovi rivela qui tutta la modernità del suo pensiero di

[54] *Ibidem*, p. 80.

[55] *Ibidem*, p. 81.

[56] *Ibidem*, p. 84.

giurista colto ma, allo stesso tempo, sensibile ai problemi concreti del suo tempo. L'adesione ai principi del giusnaturalismo lo induceva ad individuare i punti deboli del sistema vigente e ad auspicarne la riforma sulla base di quegli ideali di chiarezza, logica e razionalità sostenuti dalle correnti intellettuali antiscolastiche e antiformaliste del suo tempo, ma l'immediata esigenza di arginare l'ulteriore sgretolamento del sistema e di vincolare in qualche modo il ceto forense a regole definite, lo induceva a difendere la stretta osservanza del testo normativo anche quando riteneva che la soluzione seguita dalla pratica fosse più rispondente a criteri di giustizia e di equità. In tal modo, le due parti di questo scritto, apparentemente contraddittorie tra loro, si ricompongono in un insieme coerente che rivela l'intenso travaglio interiore di un personaggio molto sensibile alle nuove tendenze di pensiero ma realisticamente proteso a salvaguardare, nei limiti del possibile, quella certezza del diritto che riteneva indispensabile per la sopravvivenza stessa di una società bene ordinata.

La *Dissertazione* suscitò l'entusiasmo del Pilati che, in una lettera a Barbacovi dichiarava: «io mi consolo d'avere avuto un tal Successore nella Cattedra da me prima occupata, e non dubito, che una volta del gran bene verrà a sentirne la Patria nostra, acquistando per mezzo suo de' Dottori, e Notaj forniti di buoni principj, ed ammaestrati nel buon gusto legale»[57]. In effetti, le posizioni dei due giuristi trentini nei confronti del diritto romano apparivano molto vicine e se le pagine dedicate da Pilati all'argomento, mirando ad una critica teorica e globale del sistema, hanno un respiro più vasto e, nella loro vivacità polemica, realizzano una esposizione più discorsiva e dinamica, l'opera di Barbacovi, che invece parte da uno specifico punto controverso e continua a svilupparsi attorno ad esso sulla base di incalzanti argomentazioni logiche, dimostra un grande rigore e una non

[57] BCT, ms 657, f. 123. La lettera è stata pubblicata in gran parte in F.V. BARBACOVI, *Dissertazione*, cit., pp. 97 ss.; per la trascrizione completa di essa cfr. A. DI SECLÌ, *Carteggio C.A. Pilati-F.V. Barbacovi*, cit., pp. 29 ss.

inferiore padronanza e penetrazione della materia giuridica.

Le opinioni espresse in questo primo scritto, del resto, erano destinate ad essere riprese più volte nel corso della sua lunga attività di scrittore e di giurista in quanto il confronto tra le esigenze di ammodernamento e la secolare esperienza romanistica avrebbe costituito sempre un elemento fondamentale della sua riflessione teorica sul sistema vigente e delle sue proposte concrete per migliorarlo.

Accenti di notevole asprezza si trovano nel «discorso preliminare» al suo progetto di codice di procedura civile, dove egli, in armonia con la maggiore veemenza raggiunta in quegli anni dalla polemica antiromanistica, stigmatizza, assai più esplicitamente che nella *Dissertazione*, il deplorevole stato di confusione delle fonti, la farraginosità e irrazionalità della compilazione giustinianea definendo l'imperatore suo artefice come «l'imbecille legislatore»[58]. Al sistema vigente, egli contrappone l'esempio delle riforme normative di Vittorio Amedeo II di Savoia, di Giuseppe II d'Austria e di Federico II di Prussia che erano riusciti a realizzare modelli più rispondenti a criteri di logica e di giustizia.

Ma, se nelle pagine di presentazione del suo maggiore lavoro il tono appare più pungente del solito, nella trattazione dei vari argomenti Barbacovi ritorna al suo caratteristico atteggiamento di equilibrio individuando nelle circostanze storiche e sociali del mondo romano le ragioni della disciplina di certi istituti e dimostrando perciò la necessità della loro riforma, una volta accertato il mutamento della situazione nel corso del tempo. Un esempio particolarmente significativo è costituito dalla sua tenace polemica nei confronti del giuramento giudiziale, sia esso di calunnia, suppletorio, decisorio od estimatorio che egli dimostra risultare controproducente rispetto ad una veloce ed efficiente amministrazione della giustizia[59] e che, come sarà illustrato in

[58] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., I, «Discorso preliminare», p. XVI, n. a.

[59] *Ibidem*, I, pp. 222 ss.; F.V. BARBACOVI, *Dell'uso de' giuramenti ne' giudizi civili e nelle convenzioni e promesse* (Opuscoli spettanti alla scien-

seguito, non esita ad abolire completamente nel suo codice, traducendo in pratica, tra i primi, una esigenza già avanzata da molti scrittori ma non ancora recepita nella legislazione europea.

Le stringenti argomentazioni contro questo istituto così importante nel diritto romano, sono affiancate da una puntuale analisi storica di esso attraverso la quale l'autore riconosce che il giuramento giudiziale aveva un suo fondamento nel mondo romano, sia nella fase più antica, quando la religione rivestiva un ruolo essenziale nella regolamentazione della vita associata e il timore della divinità garantiva dagli spergiuri, sia anche nella fase successiva, quando pene severissime costituivano un valido deterrente nei confronti della menzogna giudiziale.

La necessità, richiamata ripetutamente nei suoi scritti, di ridurre l'eccessivo numero delle liti e di rendere più rapido il lavoro dei tribunali, fornisce a Barbacovi continue occasioni di critica del sistema romano e dell'uso spesso distorto che nel foro si faceva delle antiche norme. Di solito egli si limita ad individuare rapidamente gli elementi giudicati negativi e a proporre le sue riforme ma a volte, invece, approfondisce l'argomento e ne trae spunto per considerazioni di carattere generale. È ciò che avviene nell'illustrazione della sua proposta di una nuova disciplina per la transazione, inserita nel suo progetto di codice[60].

La regola del diritto romano per cui non si può fare transazione su questioni che dipendono da testamenti senza prima avere preso visione del documento contenente le ultime volontà del defunto, e la norma che invalida la transazione

za della legislazione, II), Milano 1814. Il contenuto di questo scritto è in gran parte riprodotto nei *Discorsi intorno ad alcune parti della scienza della legislazione*, 2 voll., Milano 1824, I, pp. 1 ss. Sull'evoluzione del giuramento dalla civiltà classica all'età moderna cfr. P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992.

[60] F.V. BARBACOVI, *Considerazioni sulla presente giurisprudenza riguardo alla Transazione*, in *Progetto*, cit., II, pp. 481 ss.

sopra gli alimenti stipulata senza l'autorità del pretore[61] sono agli occhi di Barbacovi «un mero capriccio delle Romane leggi, che non ha alcun appoggio nel diritto, o ragion naturale»[62]. Anche in questo caso, come in quelli esaminati nella *Dissertazione*, la volontà delle parti assume per il giurista trentino un rilievo determinante fino a divenire, insieme con la buona fede, l'elemento fondamentale del contratto. Al giudizio dell'individuo adulto e sano di mente viene attribuita tutta la responsabilità della decisione senza che l'autorità pubblica o la legge vi pongano limiti di sorta mentre l'antico principio romano della necessità di osservare i patti è richiamato quale fondamento della solidità dell'accordo.

Ma, se la disciplina di questa materia appare nelle fonti romane poco rigorosa per vari aspetti, la giurisprudenza dei pratici non aveva contribuito certo ad una razionalizzazione di essa. L'opinione comune insegnava, ad esempio, che la transazione su un oggetto chiaro e certo è nulla in quanto contraria all'essenza stessa dell'istituto concepito proprio per risolvere pacificamente casi dubbi[63]. Barbacovi sostiene, invece, che «quantunque questa opinione sia stata abbrac-

[61] D. 2, 15, 6. 8; C. 2, 4, 8. Sulla transazione in diritto romano cfr. C. BERTOLINI, *Della transazione secondo il diritto romano*, Torino 1900; M.E. PETERLONGO, *La transazione nel diritto romano*, Milano 1936; G. BOYER, *Le pacte extinctif d'action en droit civil romain* (estratto da *Recueil de l'Académie de Législation*, 1937-1938), Toulouse 1938; A. BECK, *Ueberlegungen zum klassischen Vergleichsrecht*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, IV, Milano 1956, pp. 1 ss.; G. BROGGINI, *D. 12. 6. 23. 3: Transactio post litem contestatam*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», Rom. Abt., LXXIII, 1956, pp. 356 ss.; W. LITEWSKI, *L'admissibilité de la transaction en cours d'appel dans la procédure civile romaine*, in «Revue internationale des droits de l'antiquité», 3 série, XI, 1964, pp. 233 ss.; F. STURM, *Quittance transactionnelle et réduction de sa portée en droit romain*, in «Revue internationale des droits de l'antiquité», 3 série, XVIII, 1971, pp. 659 ss.; S. SOLAZZI, *Transazione e «stipulatio Aquiliana» nei giuristi e nei papiri*, in *Scritti di diritto romano*, VI, Napoli 1972, pp. 531 ss.; J. FREIXAS, *Una nota sobre la «transactio»*, in «Anuario de historia del derecho español», XLIX, 1979, pp. 643 ss.

[62] F.V. BARBACOVI, *Considerazioni*, cit., p. 484.

[63] Cfr, ad esempio, J.B. CACCIALUPI, *De transactionibus*, in *Tractatus illustrium*, cit., tomo VI, parte I: *De contractibus licitis*, Venetiis 1584, f.

ciata come una verità inconcussa ne' Tribunali, pure altro non è che un errore manifesto»[64]. L'equivoco nasce da una scorretta interpretazione del testo romano che, esaminato alla luce della ragione e della logica, privilegia, secondo Barbacovi, l'elemento soggettivo rispetto a quello oggettivo nel senso che non è tanto la reale incertezza della questione quanto la convinzione delle parti di trovarsi di fronte ad un caso dubbio a creare le condizioni per una valida transazione. A questo punto risulta evidente per lui l'irrazionalità del principio accolto dalla maggior parte dei dottori secondo il quale si determina una presunzione di dolo ogni volta che l'affare appaia oggettivamente chiaro: «Dovevasi stabilire piuttosto la presunzione contraria, e supporre sempre l'errore, e la ignoranza, ed in conseguenza la buona fede, anziché il dolo e la frode»[65].

Ugualmente lesiva degli interessi della collettività gli sembra l'opinione, largamente recepita nella pratica, che ammette la possibilità di annullare la transazione quando essa comporti una lesione enorme o enormissima per uno dei contraenti in quanto ciò sarebbe sufficiente a provare il dolo della controparte. Anche in questo caso, Barbacovi ritiene si debba presumere la buona fede fino a prova contraria e fa notare le infinite difficoltà che scaturiscono dalla determinazione esatta dell'entità della lesione dato che la legge non fissa alcun criterio al riguardo e i giuristi sono tutt'altro che unanimi nel colmare questa lacuna delle fonti.

Qualche scrittore più evoluto, in realtà, si era già pronunciato contro le dottrine tradizionali «ma sventuratamente ne' Fori, e ne' Tribunali, come avvenne in tante altre materie, la verità non fu ricevuta, e fu invece accolto l'errore»[66]. Ciò era

33r, IX, n. 7; G.B. De Luca, *Theatrum*, cit., libro VII, Romae 1671, parte III: «De alienationibus et contractibus prohibitis», disc. L, p. 202, n. 3; J. Urceoli, *Tractatus de transactionibus cum S.R.R. decisionibus*, Genevae 1701, quaestio II, pp. 5 ss.; quaestio XCIV, pp. 356 ss.

[64] F.V. Barbacovi, *Considerazioni*, cit., p. 492.

[65] *Ibidem*, p. 496.

[66] *Ibidem*, p. 500.

avvenuto soprattutto a causa della generale tendenza dei pratici e dei giudici a posporre la rigorosa osservanza delle disposizioni legislative alle valutazioni di tipo equitativo che sembravano, in alcune circostanze, corrispondere meglio ad un ideale di giustizia ma che, in definitiva, risultavano nocive alla società nel suo complesso. Ancora una volta Barbacovi si dichiara convinto che il rispetto del testo normativo, anche se effettivamente in qualche situazione particolare può approdare a soluzioni inique, in ultima analisi è il solo mezzo atto a salvaguardare la tranquillità pubblica.

Nella materia della transazione, la disciplina del diritto romano, unitamente alle opinioni dei dottori accolte nei tribunali, offriva infinite occasioni per intentare cause allo scopo di annullare il contratto con la conseguenza di sovraccaricare i tribunali e di disperdere le sostanze dei litiganti. Secondo Barbacovi, invece, la legge da lui proposta, riducendo drasticamente le possibilità di annullamento della transazione al solo caso di dolo, semplificava al massimo la disciplina dell'istituto che avrebbe cessato così di costituire un perenne focolaio di liti e sarebbe divenuto un sistema efficace e sicuro per risolvere in modo rapido e meno dispendioso le controversie tra i privati.

L'atteggiamento del riformista trentino nei confronti del diritto romano, pertanto, appare assai articolato e guidato costantemente non solo dalla preoccupazione di costruire un sistema teorico compiuto e perfetto ma anche dall'obiettivo pratico di superare i disagi comportati dalla prassi vigente. Perciò, mentre partecipa a quelle tendenze settecentesche che criticavano in modo estremamente deciso e persino aggressivo la compilazione giustinianea, egli mostra di accogliere contenuti, principi e soluzioni romanistiche, limitandosi spesso a modificare, nelle parti ritenute superate, una disciplina che nel complesso offriva una insostituibile intelaiatura normativa e concettuale per realizzare le riforme auspicate dagli illuministi.

Capitolo terzo

L'idea del diritto e dello Stato

1. *Tra giusnaturalismo e illuminismo: l'ammodernamento del sistema normativo*

I fondamenti ideali e dottrinali ai quali Barbacovi ispirò la sua azione riformatrice si trovano esposti in forma esplicita e coerente in scritti elaborati per la maggior parte negli anni novanta, quando, giunto a piena maturazione professionale e politica, egli si dedicò a riordinare e sistemare, alla luce della sua esperienza, i principi teorici che lo avevano guidato nella lotta per il rinnovamento dell'ordinamento trentino.

Molte di queste opere furono pubblicate solo dopo la restaurazione in un insieme di sette volumi dal titolo complessivo di *Opuscoli spettanti alla scienza della legislazione*, ma l'intensa attività intellettuale di Barbacovi continuò a manifestarsi fino all'ultimo attraverso nuovi scritti nei quali egli tornava sui temi già affrontati, arricchendoli sempre di nuovi argomenti e osservazioni, come testimoniano, fra l'altro, i saggi raccolti, nel 1824, nei due tomi dei *Discorsi intorno ad alcune parti della scienza della legislazione*. Questa produzione scientifica, assai vasta e spesso prolissa e ripetitiva, non ha un carattere organico e sistematico ma arriva, attraverso la trattazione di singoli problemi, a collegare i diversi aspetti e settori del diritto nella visione coerente, unitaria e tendenzialmente completa di un sistema giuridico ideale ispirato ai valori dell'illuminismo.

Nel suo eclettismo, Barbacovi utilizza elementi e spunti teorici di varia provenienza, alternando le citazioni tratte dai classici greci e latini a quelle dei più moderni scrittori europei ed italiani, affiancando le opinioni dei dottori del diritto

comune a quelle dei giusnaturalisti, traendo esempi dalla letteratura e dalla storia, ricorrendo alle affermazioni degli economisti e scienziati, senza esitare a contrapporsi anche ai più noti personaggi per sostenere le convinzioni che egli si era formato attraverso le numerose letture e la sua esperienza. Così, se i modelli culturali che emergono con maggiore evidenza sono riconducibili al pensiero dei riformisti austriaci e di Filangieri, non mancano osservazioni critiche nei loro confronti, mentre, d'altra parte, affiorano spesso le tracce dell'influenza di scrittori, come ad esempio Montesquieu, dai quali egli di solito prende le distanze. Del resto la coerenza filosofica e la perfezione speculativa non sono l'obiettivo prioritario degli scritti di Barbacovi che sono tutti tesi piuttosto a studiare e delineare un programma di riforme concretamente attuabile e realisticamente utilizzabile nel contesto trentino del momento.

Senza dubbio, rispetto all'epoca in cui furono pubblicate, le sue opere più antiche appaiono talvolta attardarsi su posizioni ormai in via di superamento nella più avanzata riflessione italiana sui problemi istituzionali e giuridici, ma anche quelle realizzate effettivamente negli ultimi anni di vita rispecchiano sostanzialmente impostazioni legate all'assolutismo sulle quali ben poca influenza esercita il costituzionalismo di stampo francese. Di questo appaiono ben consapevoli i suoi contemporanei i quali, riconoscendogli il merito di essere «uno de' prodi, che trent'anni addietro formavano in Italia il sagro battaglione inteso a purgare co' lumi della filosofia dalla ruggine de' tempi e della barbarie la legislazione civile e criminale»[1], osservavano che egli «cerca industriosamente di legare lo spirito del secolo XVIII a quello del secolo XIX» e perciò ritenevano ancora utile la pubblicazione dei suoi opuscoli risalenti a qualche decennio prima[2].

Questi sono strumenti preziosi per consentire di mettere a fuoco con maggiore precisione il pensiero del loro autore e

[1] «Biblioteca Italiana», I, tomo III, 1816, p. 385.

[2] «Biblioteca Italiana», II, tomo V, 1817, p. VIII.

quindi di ricavarne una valutazione più completa della personalità, delle motivazioni e dei paradigmi culturali, ma sarebbe riduttivo e fuorviante spiegare l'attaccamento di Barbacovi a modelli istituzionali tipicamente settecenteschi con il fatto che la lunga durata della vita lo abbia reso un sopravvissuto, ripiegato sul passato ed intento ad esaltare gli ideali che lo avevano entusiasmato nei suoi anni giovanili, senza prendere atto dei mutamenti in corso. In realtà, la sua posizione rispecchia con coerenza l'adesione agli indirizzi teorici e politici che l'Austria continuava a sostenere, ai quali egli aveva sempre aderito e della validità dei quali era profondamente convinto.

Caratteristico è, al riguardo, il fatto che egli parta dall'affermazione dei principi fondamentali della scuola del diritto naturale, ormai in declino in Europa, ma che in Austria, dopo essere stati accolti in ritardo, costituivano ancora la base della scienza giuridica e del suo insegnamento[3]. Barbacovi, pur non dedicando molto spazio alla analisi dei postulati giusnaturalisti e delle numerose questioni ad essi relative, che avevano suscitato tante discussioni trovando vasta eco anche in Trentino soprattutto nelle opere di Pilati, dimostra di fondare tutta la sua concezione giuridica sulla esistenza «di quella legge sacra che l'Autor supremo della natura ha impressa nel cuore di tutti gli uomini come la norma dell'onestà e della giustizia, di quella legge ch'è anteriore alle città ed ai regni, e ch'è nata insieme con il genere umano». Ad essa si devono conformare le norme civili per raggiungere quella che, sulle orme di Filangieri, lo scrittore trentino definisce la loro «bontà assoluta», mentre la «bontà relativa» consiste nella scelta dei mezzi legislativi per realizzare i fini indicati dalla natura, tenendo conto delle diverse condizioni di ciascun paese[4].

[3] Sul giusnaturalismo in Austria cfr. G. WESENER, *Römisches Recht und Naturrecht* (Geschichte der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz, Teil 1), Graz 1978, pp. 125 ss.; M.R. DI SIMONE, *Aspetti della cultura giuridica austriaca*, cit., pp. 37 ss.

[4] F.V. BARBACOVI, *Delle leggi in generale*, in *Discorsi*, cit., I, pp. 7-8, dove viene ripresa in sintesi l'ampia trattazione elaborata in G. FILANGIE-

L'istanza razionalistica e livellatrice di stampo giusnaturalistico e illuministico è in Barbacovi temperata dalla volontà di salvaguardare la peculiarità delle situazioni locali che, a suo giudizio, vanno rispettate e, comunque, non sovvertite bruscamente. Al riguardo egli sostiene che, se l'opinione pubblica è viziata da qualche errore, il legislatore deve cercare di influenzarla attraverso la diffusione di scritti di autori illuminati evitando di modificare drasticamente le abitudini e le usanze nazionali senza adeguata preparazione, anzi, egli arriva a dire che a volte anche i pregiudizi «tornano pur in vantaggio ed in ben pubblico»[5] e in questi casi la stessa ragione consiglia di rispettarli, né ai governanti è lecito mai dimenticare che spesso le leggi «buone in se medesime» possono rivelarsi «non convenienti o non praticabili nel paese», a causa della diversità dei popoli.

L'atteggiamento utilitaristico si salda qui ad una visione tendenzialmente relativistica del diritto che, al di là delle suggestioni tratte dal pensiero di Montesquieu, si ricollega soprattutto alla valutazione dei problemi derivanti dal carattere composito dello Stato asburgico nel quale il Trentino era ormai inserito. Alla preoccupazione di salvaguardare l'identità storica e civile della sua terra sembra ispirata l'opinione secondo cui, anche all'interno di un medesimo Stato, il livellamento giuridico, qualora perseguito in modo troppo radicale, può causare gravi inconvenienti[6]. In tale contesto assume particolare importanza la scienza della legislazione, definita «la meditazione dei mezzi più propri a rendere gli uomini felici e virtuosi ed utili alla società, di cui sono membri»[7], attraverso la quale i governanti giungono ad individuare le norme migliori e più adatte per realizzare i loro obiettivi e che, perciò, agli occhi di Barbacovi, nonostante la scarsa attenzione accordatale dagli uomini di cultura, è mol-

RI, *La scienza della legislazione*, 5 tomi, Filadelfia 1819[4], tomo I, lib. I: «Delle leggi generali della scienza legislativa», cap. IV, pp. 69 ss.

[5] F.V. BARBACOVI, *Delle leggi in generale*, cit., pp. 9 ss.

[6] *Ibidem*, p. 15.

[7] *Ibidem*, p. 11.

to più importante delle scienze chimiche, matematiche e fisiche[8].

La fiducia, tipicamente illuministica, nelle leggi si riflette nelle pagine dedicate da Barbacovi all'analisi delle loro caratteristiche e dei principi che dovrebbero presiedere alla loro redazione. Egli osserva che non è opportuno affidare quest'ultima a «semplici giureconsulti», i quali, essendo abituati a venerare le norme vigenti, non ne vedono i difetti o mancano dello spirito critico sufficiente ad analizzare le cause delle disfunzioni e a trovarne i rimedi. D'altra parte, neppure i filosofi sarebbero in grado, per mancanza di senso pratico, di affrontare da soli il problema della creazione di un buon sistema normativo, per ottenere il quale è necessario far confluire le conoscenze tecniche dei giuristi con le doti speculative degli intellettuali[9]. Il risultato di tale collaborazione sarà una compilazione legislativa breve e chiara, atta a «spirare maestà e grandezza, come un testo sacro e inviolabile», sull'esempio di quella romana, e volta a disciplinare in modo generale ed astratto la materia a cui si riferisce, evitando di avvilire la sua dignità con l'occuparsi di «piccioli oggetti, che i magistrati di polizia o altri subalterni uffiziali possono regolare con particolari ordinanze ed editti»[10].

Rilievo centrale assume, così, nel pensiero di Barbacovi, il problema della riforma delle fonti del diritto e della instaurazione e consolidamento del sistema codicistico che, fino dai suoi primi scritti aveva costituito, come si è visto, un tema ricorrente nelle sue considerazioni sui difetti dell'assetto vigente. Alla esaltazione di Federico II di Prussia e di Samuel Cocceij, che per primo aveva tentato una razionalizzazione del prezioso materiale disperso nella compilazione giustinianea e ulteriormente confuso dagli interpreti, si era

[8] *Ibidem*, p. 23. Cfr. anche F.V. Barbacovi, *Delle leggi politiche*, in *Discorsi*, cit., I, pp. 75-76, dove si afferma in tono polemico che è molto più utile sapere come prevenire ed impedire i delitti che conoscere le leggi dei satelliti di Giove.

[9] F.V. Barbacovi, *Delle leggi in generale*, cit., p. 14.

[10] *Ibidem*, pp. 17-18.

affiancata, con il tempo, la soddisfazione suscitata dalla realizzazione dei codici in Francia e in Austria, che aveva rafforzato la sua convinzione sulla validità del nuovo modello normativo[11].

Anche in questo caso, tuttavia, l'autore unisce alla adesione agli ideali illuministici, alcuni temperamenti tratti da una visione realistica e articolata del mondo del diritto che attenuano l'astrattezza delle proposizioni teoriche e rivelano in lui le doti pragmatiche dell'operatore del diritto. Egli infatti si dimostra persuaso che anche i codici emanati in vista della massima conformità ai dettami della natura e della ragione, possono contenere incongruenze e difetti che solo la loro applicazione pratica consente di individuare e correggere e perciò sostiene la necessità di istituire una commissione permanente incaricata di raccogliere le osservazioni e le rimostranze dei magistrati, delle autorità provinciali e dei privati cittadini allo scopo di acquisire un quadro dei pregi e dei difetti del sistema e di provvedere al suo costante emendamento e aggiornamento «poiché la scienza della legislazione con ragione si è detto essere una scienza esperimentale forse più che ogni altra»[12].

A questa visione, in cui convergono motivi razionalistici ed empiristici, fa riscontro la sua posizione riguardo al ruolo del giudice nel nuovo assetto delle fonti. Respingendo l'opi-

[11] F.V. BARBACOVI, *Discorso sulla scienza del governo e della legislazione* (Opuscoli, cit., V), Trento 1816, pp. 37 ss.; *Delle leggi civili*, in *Discorsi*, cit., I, pp. 113 ss., in particolare pp. 117-118. Sulla storia della codificazione in Italia e il suo collegamento con la generale vicenda dell'evoluzione delle fonti giuridiche in Europa cfr. V. PIANO MORTARI, *Codice (premessa storica)*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, 1960, pp. 228 ss.; P. UNGARI, *L'età del codice civile. Lotta per la codificazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento*, Napoli 1967; M. VIORA, *Consolidazioni e codificazioni: contributo alla storia delle codificazioni*, Torino 1967³; G. ASTUTI, *La codificazione del diritto civile*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, cit., II, pp. 847 ss.; C. GHISALBERTI, *Unità nazionale*, cit.; C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia 1865/1942*, Bari 1985; R. BONINI, *Disegno storico del diritto privato italiano (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942)*, Bologna 1990².

[12] F.V. BARBACOVI, *Delle leggi in generale*, cit., p. 21.

nione di quanti negavano ai magistrati ogni facoltà di interpretazione, limitando la loro funzione alla mera applicazione delle norme, Barbacovi rileva come sia irrealistica l'ipotesi di un legislatore così illuminato da dettare disposizioni che non abbiano mai bisogno di interpretazioni. Proprio per il loro carattere generale, le leggi non possono prevedere tutti i casi e spetta perciò al giudice applicarle «seguendo non tanto le parole quanto lo spirito della legge, o sia la mente e volontà del legislatore»[13]. Solo qualora il testo fosse così oscuro da non permettere la comprensione del suo significato e, quindi, da lasciare una eccessiva libertà al magistrato, andava vietata l'interpretazione che altrimenti doveva essere consentita, anzi espressamente ordinata, sia in senso restrittivo che estensivo, riconoscendo così ai giudici la loro qualità di «organi e ministri delle leggi ... stabiliti non perché siano ciechi esecutori della lettera, bensì interpreti ed esecutori della volontà»[14].

Molto più chiuso è invece l'atteggiamento di Barbacovi verso la pubblicazione di trattati e commentari di giuristi, che egli consiglia di proibire del tutto per evitare di scivolare di nuovo nella confusione e nel disordine caratteristici della produzione scientifica fiorita attorno al *Corpus juris*, sicché il solo commento ammissibile resta per lui quello scritto dagli autori stessi delle leggi che, esponendo e spiegando le ragioni e gli obiettivi di esse, le rendono più chiare e ne facilitano l'applicazione. Utile funzione rivestono anche i preamboli delle leggi che, illustrando brevemente l'opportunità e la conformità di esse al bene pubblico, predispongono favorevolmente i sudditi alla loro osservanza[15].

Il nuovo sistema di fonti, secondo Barbacovi, avrebbe garantito meglio il rispetto dei diritti naturali, in particolare di quelli della libertà personale e della proprietà che egli consi-

[13] F.V. Barbacovi, *Dell'interpretazione delle leggi* (Opuscoli, cit., VII), Trento 1818, pp. 7 ss.; *Delle leggi civili*, cit., pp. 131 ss.

[14] F.V. Barbacovi, *Dell'interpretazione delle leggi*, cit., pp. 13-14; *Delle leggi civili*, cit., pp. 138-139.

[15] F.V. Barbacovi, *Delle leggi in generale*, cit., p. 19.

dera basilari requisiti per una dignitosa vita individuale e sociale. Sulla scia del pensiero giusnaturalistico, la libertà naturale è da lui definita «il più prezioso patrimonio» dei cittadini, consistente «in poter fare tutto ciò che non nuoce ad altrui e che non è dalle leggi vietato»[16], mentre la proprietà privata «è il fondamento più sagro di tutte le civili società»[17].

Questa visione individualistica è tuttavia temperata dalla convinzione che ciascun suddito sia tenuto a contribuire alla prosperità collettiva e quindi i suoi diritti vadano esercitati in armonia con i fini generali della comunità. Così, se da una parte Barbacovi rifiuta come lesiva del diritto di proprietà l'opinione di Mably, secondo cui si dovrebbe abolire la facoltà di testare stabilendo con la legge criteri fissi per dividere l'eredità tra i parenti più prossimi o, in loro mancanza, tra i poveri[18], dall'altra egli respinge l'affermazione di Filangieri per il quale obbligare i sudditi a sfruttare economicamente i beni costituisce una indebita limitazione di un dominio che deve essere pieno ed assoluto[19]. Per Barbacovi, lo scrittore napoletano attribuisce alla proprietà una estensione eccessiva in quanto fino dalla prima formazione della società civile ogni uomo «ha promesso di conformare la sua volontà e le sue azioni al bene generale e comune del corpo sociale» e perciò al legislatore va riconosciuta l'autorità di indirizzare l'azione dei singoli verso l' utilità collettiva[20].

A parte queste limitazioni, tuttavia, la concezione dei diritti reali in Barbacovi si inserisce nel solco del pensiero di quei giuristi illuministi tesi a liberare la terra dai vincoli di origi-

[16] *Ibidem*, p. 9.

[17] F.V. Barbacovi, *Delle leggi civili*, cit., p. 115.

[18] F.V. Barbacovi, *Riflessioni o massime morali, politiche e letterarie*, Trento 1819, p. 27; *Delle leggi civili*, cit., p. 115. La concezione di Mably su questo punto è delineata in G. Bonnot de Mably, *De la législation ou Principes des Lois*, in *Collection complète des oeuvres*, tomo IX, Paris 1794-1795, lib. II, cap. I, pp. 140 ss.

[19] G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., tomo I, lib. II: «Delle leggi politiche ed economiche», cap. XII, p. 333.

[20] F.V. Barbacovi, *Delle leggi politiche*, cit., pp. 60-61.

ne medievale per ripristinare una disciplina di tipo romanistico che garantisca la piena disponibilità dei beni[21]. Egli infatti più volte insiste sulla necessità di abolire l'uso comune dei terreni e di dividerli tra i membri della comunità, pur salvaguardando con opportune norme la proporzione tra i pascoli e i seminati[22], né va sottovalutata la carica innovativa che simili affermazioni assumevano in un contesto come quello trentino dove, in questo campo, le antiche consuetudini contribuivano a mantenere vivo ancora più che altrove un regime derivante dalla tradizione medievale tanto che uno degli oggetti precipui delle norme locali era la regolamentazione dell'uso comune dei terreni.

2. *Assolutismo illuminato e modello asburgico*

Se le argomentazioni intorno ai punti finora ricordati riprendono tematiche molto diffuse nella pubblicistica euro-

[21] Sulla problematica dei diritti reali nel medioevo si rimanda a P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, Padova 1968; P. GROSSI, *Proprietà (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, 1988, pp. 226 ss.; G. DIURNI, *Le situazioni possessorie nel medioevo. Età longobardo-franca*, Milano 1988. Sull'evoluzione del concetto di proprietà in età moderna cfr. R. BRANDT, *Eigentumstheorien vom Grotius bis Kant*, Stuttgart-Badcannstatt 1974; G. GLIOZZI, *Le teorie della proprietà da Lutero a Babeuf*, Torino 1978; H. COING, *Europäisches Privatrecht*, I: *Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800)*, München 1985, pp. 291 ss.; P. GROSSI, *«Gradus in dominio». Zasius e la teorica del dominio diviso*, ora in *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali* (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 41), Milano 1992, pp. 191 ss.; P. GROSSI, *La categoria del dominio utile e gli homines novi del Quadrivio cinquecentesco*, *ibidem*, pp. 247 ss.; P. GROSSI, *La proprietà nel sistema privatistico della seconda scolastica*, *ibidem*, pp. 281 ss.; P. GROSSI, *Un paradiso per Pothier. Robert-Joseph Pothier e la «proprietà moderna»*, *ibidem*, pp. 385 ss.

[22] «I pascoli ed i beni comuni sono dannosi all'agricoltura, alla popolazione ed alla ricchezza dello Stato. Questo, che dicesi essere il patrimonio de' poveri, è divenuto soltanto il patrimonio de' ricchi proprietarj; ed osservazioni esatte hanno dimostrato, che nei luoghi, che han de' comuni, la popolazione ed il numero de' bestiami sono minori, e la povertà più numerosa che in quelli, che non ne hanno». (F.V. BARBACOVI, *Discorso sulla scienza del governo*, cit., p. 75; cfr. anche *Delle leggi politiche*, cit., p. 58).

pea del Settecento, in Barbacovi appaiono accentuati alcuni elementi che lo avvicinano alle impostazioni sviluppate soprattutto nella scienza giuridica austriaca, rivelando l'influenza che il pensiero di riformatori come Martini e Sonnenfels aveva esercitato sulla sua concezione dello Stato. Sulla scia di questi due scrittori, infatti, anche Barbacovi ritiene che premessa indispensabile per l'effettivo godimento dei diritti naturali fondamentali sia la sicurezza, cioè quell'insieme di condizioni giuridiche e politiche che permettono all'individuo di agire con tranquillità, facendo affidamento sull'efficienza delle istituzioni per la difesa delle facoltà accordategli dalla legge[23].

In questa prospettiva, la certezza del diritto, assicurata dal nuovo sistema normativo, era destinata a restare su un piano puramente teorico e formale se la sua applicazione non veniva garantita da un ordinamento capace di imporla contro le sempre vive e risorgenti opposizioni di individui e gruppi corporativi e particolaristici. Il radicato potere di questi ultimi induceva ad individuare come regime più adatto per realizzare un effettivo rinnovamento delle fonti, e, quindi, per tradurre in pratica gli ideali ereditati dal giusnaturalismo, quello monarchico nel quale il sovrano riunisse saldamente nelle sue mani i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario ed operasse senza l'intralcio di organi concorrenti con lui nelle funzioni di governo.

Agli occhi di Barbacovi, l'introduzione delle riforme nel sistema delle fonti e negli istituti giuridici avrebbe potuto assai difficilmente ipotizzarsi in un ordinamento profondamente improntato a moduli risalenti al medioevo e caratterizzato dal potere dei corpi intermedi interessati a mantenere l'assetto tradizionale che garantiva loro una posizione privilegiata. A questo punto, il costante appoggio da lui fornito alle mire assolutistiche dei principi vescovi contro le forze centrifughe trentine non può semplicisticamente essere interpretato come il segno del suo servilismo nei confronti dell'autorità vescovile e del governo imperiale, ma va in-

[23] F.V. Barbacovi, *Delle leggi in generale*, cit., p. 5.

quadrato in modo più organico nel contesto del suo pensiero e della sua azione. Pur senza escludere, infatti, che la vanità e l'ambizione personali abbiano avuto una qualche parte nei suoi atteggiamenti politici, non si può sottovalutare la sua tenacia nel perseguire gli obiettivi di riforma, mentre la sua presa di posizione a favore di un regime assolutistico, giudicata talvolta in contraddizione con i suoi progetti innovatori[24], appare invece in perfetta coerenza con la sua concezione dello Stato che solo sulla base di un potere forte e centralizzato poteva procedere allo svecchiamento delle istituzioni.

Questo modello istituzionale, presente, come si vedrà, già nei primi scritti di Barbacovi in difesa dell'autorità vescovile contro i poteri intermedi, rimarrà sempre il suo punto di riferimento ideale e, anche negli ultimi scritti, dove egli formalmente assume un atteggiamento più distaccato e relativistico enumerando pregi e difetti dei vari regimi politici e sospendendo il giudizio su di essi[25], alla fine emerge senza possibilità di equivoci la sua fiducia nel sistema monarchico nel quale i re siano «padri di una grande famiglia» e agiscano secondo i dettami del diritto naturale per realizzare la felicità dei sudditi. Questa costituisce allo stesso tempo lo scopo precipuo dell'organizzazione statale e il limite al potere sovrano in una visione eudemonistica che si radicava nelle idealità tipicamente settecentesche, ma appariva a Barbacovi ancora valida durante la restaurazione, trovando riscontro nell'assetto che alcuni monarchi europei avevano conferito ai loro territori. Il sistema consultivo, infatti, pur non contraddicendo il principio della concentrazione dei poteri nel re, consentiva ai popoli di fare presenti le loro esigenze e lagnanze, e ai governanti di conoscere meglio la situazione del loro paese per prendere i provvedimenti più opportuni[26].

[24] Sul punto cfr. P. SCHIERA, *Legimitätsprobleme im Inneren des Reiches: ein Beispiel aus Trient 1774*, in *Österreich in Europa der Aufklärung. Kontinuität und Zäsur in Europa zur Zeit Maria Theresias und Josephs II.*, Wien 1985, I, pp. 447 ss., in particolare p. 457.

[25] F.V. BARBACOVI, *Discorso sulla scienza del governo*, cit., p. 108.

[26] F.V. BARBACOVI, *Riflessioni o massime*, cit., pp. 52 ss. Sulla concezio-

In questa prospettiva, lo scrittore trentino, pur continuando a coltivare il mito del sovrano legislatore che, per lui, trovava in Federico II di Prussia, Caterina di Russia e Vittorio Amedeo II di Savoia la sua migliore incarnazione, esalta anche lo zar Alessandro I e l'imperatore Francesco I per avere saputo creare, rispettivamente in Polonia e nel Lombardo Veneto un regime moderato e saggio in cui i sudditi non erano schiacciati dal potere centrale ma potevano, mediante appositi organi, far pervenire le loro istanze ai sovrani.

In realtà, come si è detto, il regime assolutistico era considerato da Barbacovi condizione indispensabile per introdurre e mantenere nell'assetto trentino quelle innovazioni in campo legislativo che altrimenti avrebbero incontrato ostacoli insormontabili. Esso garantiva infatti la realizzazione delle riforme non solo rispetto all'opposizione delle forze conservatrici ma anche rispetto ai disordini originati, in democrazia, dai contrasti tra i diversi partiti. La sicurezza e il mantenimento dell'ordine pubblico costituiscono per il giurista trentino la premessa di ogni progresso normativo mentre la rivoluzione gli appare la più grande delle catastrofi.

Non a caso, all'arrivo delle truppe napoleoniche in Trentino, Barbacovi riparò, dopo un breve soggiorno veneziano, a Vienna dove, secondo quanto afferma nella sua autobiografia, fu accolto con molta cordialità e poté godere dell'amicizia di importanti personaggi fra i quali soprattutto il suo conterraneo Martini e il consigliere Mathias von Haan[27]. Durante la lunga permanenza nella capitale austriaca egli, fra l'altro, approfondì la riflessione sulle vicende politiche del suo tempo raccogliendo le sue osservazioni in alcuni opuscoli. Uno di questi, composto nel 1797 ma pubblicato solo nel 1818, è dedicato al Martini che lo aveva sollecitato a mettere per iscritto le idee esposte «in una conversazione di

ne della monarchia consultiva e sulla sua applicazione in Italia cfr. C. Ghisalberti, *Dall'antico Regime al 1848*, cit., pp. 127 ss.

[27] F.V. Barbacovi, *Memorie*, cit., pp. 72-73. Sul von Haan cfr. C. von Wurzbach, *Biographisches Lexicon*, cit., VI, 1860, pp. 97-98.

dotti uomini» riunitisi presso di lui[28]. L'autore si sofferma qui soprattutto sulla necessità di contrastare la diffusione pestifera delle «sediziose ed ingannevoli massime predicate con feroce e furibonda eloquenza»[29] che scatenano le masse ignoranti e costituiscono un pericolo costante anche nei paesi più apparentemente ordinati e tranquilli. Il rimedio migliore è, agli occhi di Barbacovi, quello di mostrare, attraverso la «vera filosofia» quanto siano falsi e chimerici i principi di libertà ed eguaglianza e come le rivoluzioni rendano in realtà infelici e servi i popoli, strumentalizzandoli agli interessi di capi inflessibili che li schiacciano sotto il peso di troppo lavoro, di imposte esose e di un servizio militare lungo e faticoso.

Di fronte agli eccessi verificatisi in Francia, il riformista trentino è sempre più convinto che l'unico regime adatto agli Stati di grandi dimensioni sia quello monarchico in quanto il repubblicano può avere una sua applicazione negli ordinamenti piccoli e poveri ma provoca gravi disordini negli altri: «queste nuove costituzioni, per quanto appajano teoricamente belle e saggie, non saranno nella pratica che una fonte perenne d'innumerevoli guai, e di eterne discussioni e discordie»[30]. Il filosofo deve perciò ricorrere da una parte all'aiuto della storia, illustrando le lotte sanguinose delle antiche repubbliche come quelle della Grecia, di Roma e dell'Italia comunale e dall'altra deve presentare «il quadro delle orribili e nefande cose» avvenute in Francia «sotto il regno di Robespierre e di quei sedicenti comitati di salute e di sicurezza pubblica governata con un regime di sangue e di terrore, e oppressa da quei medesimi, che si chiamavano custodi della sua libertà, sotto il giogo della più orrenda tirannia che abbia mai pesato sugli uomini»[31].

Ma illuminare i giovani per impedire che siano sedotti dalle idee rivoluzionarie non è sufficiente e, in un altro scritto di

[28] F.V. Barbacovi, *De' mezzi di prevenire le rivoluzioni degli Stati* (Opuscoli, cit., VII), Trento 1818, p. 3.

[29] *Ibidem*, p. 2.

[30] *Ibidem*, p. 9.

[31] *Ibidem*, p. 19.

quel periodo, Barbacovi espone ulteriori rimedi al dilagare del pericolo sovversivo[32]. Il controllo stretto sulle riunioni dei cittadini attraverso l'organizzazione capillare della polizia, la repressione dura delle congiure (da spingere fino alla *damnatio memoriae*, dopo la pena di morte, attraverso lo squartamento del cadavere e la dispersione delle ceneri al vento), la sorveglianza della vita privata dei sudditi, sono i punti sui quali si sofferma in special modo, ma al di là dei provvedimenti particolari, il sistema più valido per evitare le rivoluzioni si risolve nella buona amministrazione e nella cura del sovrano per ottenere funzionari onesti ed efficienti: «omnia enim audent populi, si videant injuriis, et vexationibus se affici ab iis, a quibus adversus iniurias praesidium et tutelam, aut legitimum saltem imperium expectabant»[33]. Qui Barbacovi si mostra sostanzialmente favorevole alla politica inaugurata nei domini asburgici già al tempo di Maria Teresa ma più decisamente messa in atto a partire dal regno di Giuseppe II, che tendeva da una parte a condurre la macchina dello Stato con efficienza e razionalità e dall'altra ad esercitare una ingerenza continua nella vita dei sudditi attraverso un corpo di polizia bene organizzato.

L'adesione del giurista trentino al modello politico austriaco appare, in effetti, profondamente radicata nel suo pensiero: all'immagine sanguinaria dei capi rivoluzionari, in particolare di Robespierre «non scelestus homo atque nefarius, sed immanis, tetrave bellua»[34], egli contrappone quella paterna e amorevole del sovrano, preoccupato della felicità dei sudditi e, contro il regime repubblicano, egli riafferma la superiorità della monarchia restando fedele all'ideale eudemonistico sostenuto dagli scrittori austriaci del Settecento. Anche se, al momento in cui egli scriveva, la situazione francese si era evoluta, il pericolo degli eccessi rivoluzionari gli sembrava sempre presente e l'Austria assumeva in questo

[32] F.V. BARBACOVI, *De perduellionis crimine avertendo liber singularis*, Viennae 1798.

[33] *Ibidem*, p. 36.

[34] *Ibidem*, p. 7.

contesto la funzione di baluardo e difesa contro di esso. Il regime asburgico viene infatti additato come esempio di una conduzione monarchica illuminata i cui vantaggi sono così sintetizzati:

«civium libertas juris circumscripta finibus sic ut prosit omnibus, noceat nemini: tributa, ac vectigalia non immodica, nec ultra imposita, quam necessarii reipublicae sumptus postulent: imperia legum potentiora, quam hominum; legibus enim omnes divites ac pauperes, summi, et infimi ex aequo parere coguntur: Reges non interrupta serie sapientiae, justitiae, caritatis, ac moderationis nomine clari, atque illustres»[35].

Né la vasta dimensione e il carattere composito della monarchia austriaca gli sembrano costituire necessariamente fattori di instabilità e di discordie interne, purché, come egli osserva in uno scritto a carattere teorico generale, richiamandosi agli esempi storici degli imperi persiano e romano, l'amministrazione sia «giusta e paterna» e sia garantita ai sudditi la possibilità di accedere alle cariche pubbliche più prestigiose sulla base dei soli meriti personali, senza distinzione del paese di provenienza[36].

Il problema delle nazionalità è qui lasciato in ombra da Barbacovi che si dimostra alquanto lontano da ideali unitari di stampo risorgimentale e si sente legato soprattutto alla specifica realtà trentina, concentrando la sua attenzione sulle riforme normative di essa. Tale atteggiamento potrebbe sembrare contraddetto in un suo opuscolo del 1810, celebrativo della unione della sua patria al napoleonico Regno d'Italia[37], dove egli sottolinea il carattere italiano del popolo trentino e afferma, sulla base di un rapido profilo storico, che lo stretto rapporto con il Tirolo era dovuto a patti e convenzioni stipulate tra i conti asburgici e i principi vescovi per ragioni di difesa territoriale, più che ad affinità etnica

[35] *Ibidem*, pp. 23-24.

[36] F.V. Barbacovi, *Considerazioni sulla durata degli Stati opulenti e de' grandi imperj* (Opuscoli, cit., VII), Trento 1818, pp. 18 ss.

[37] F.V. Barbacovi, *Considerazioni sulla futura prosperità de' popoli del Trentino ora riuniti al Regno d'Italia*, Trento 1810.

e culturale. Ma, al di là delle espressioni dettate dalla circostanza, emerge che, ai suoi occhi, il vantaggio maggiore della annessione è costituito dalla presenza di un sovrano forte e rispettato come Napoleone che avrebbe definitivamente represso le intemperanze rivoluzionarie per garantire ordine e sicurezza. E infatti, egli riprende i suoi temi consueti auspicando nel nuovo regime la realizzazione di un governo illuminato e di una buona amministrazione, l'organizzazione di tribunali efficienti e la riforma delle fonti del diritto attraverso «il benefizio del nuovo Codice Napoleone, Codice dettato dalla più profonda sapienza, e che è il dono più grande, che il più grande de' Monarchi far potesse a suoi popoli»[38], mentre i buoni rapporti politici e commerciali con l'Austria avrebbero potuto mantenersi grazie anche al matrimonio di Napoleone con Maria Luisa[39].

Non sembra dunque tanto il sentimento nazionale a suscitare l'entusiasmo dello scrittore, quanto la speranza di vedere realizzarsi a Trento le riforme nel quadro di un sistema forte e centralizzato, ed è sempre questa speranza che, dopo la caduta di Napoleone, lo spinge a rivolgersi all'imperatore austriaco esaltandone l'opera di legislatore e dimostrando apprezzamento in particolare per i codici emanati durante il suo regno[40].

Ristabilitosi il governo austriaco, Barbacovi sentì la necessità di chiarire le motivazioni che lo avevano indotto a scrivere l'opuscolo filonapoleonico, nell'intento di rivendicare la sua sincerità e buona fede[41]. In effetti, nella descrizione delle sue reazioni di fronte agli avvenimenti politici di quegli anni, si possono ritrovare gli echi di atteggiamenti molto

[38] *Ibidem*, p. 11.

[39] *Ibidem*, p. 14.

[40] F.V. Barbacovi, *Considerazioni per servire alla storia delle guerre e del regno di Francesco I Imperator d'Austria, Re d'Ungheria, e di Boemia ec. ec.*, Trento 1814.

[41] *Umilissima memoria intorno al mio opuscolo pubblicato in occasione dell'aggregazione del Trentino al Regno d'Italia, ma non presentata ad alcuno*, in BCT, ms 681, ff. 88-89.

diffusi e generalizzati nel Trentino. In particolare, l'avversione manifestata da lui per l'occupazione bavarese, seguita al trattato di Presburgo del 26 dicembre 1805, trova riscontro nell'ostilità che aveva accomunato conservatori e progressisti contro i metodi eccessivamente autoritari e contro le novità istituzionali con le quali Massimiliano di Baviera aveva tentato di sovvertire drasticamente l'assetto vigente e di assorbire il territorio dell'ex principato vescovile sopprimendo la sua individualità linguistica ed organizzativa[42]. Di fronte ad una politica così poco rispettosa della tradizione, Barbacovi afferma di avere guardato all'annessione al napoleonico Regno d'Italia, decisa con il trattato di Parigi del 28 febbraio 1810, come ad una soluzione meno svantaggiosa che avrebbe almeno evitato il totale snaturamento culturale della sua patria attraverso l'egemonia tedesca, e riafferma la sua adesione al sistema austriaco, capace di realizzare una pacifica convivenza di popoli diversi senza schiacciare la loro identità storica e civile.

Se in questi scritti il problema istituzionale è collocato in primo piano, non vanno comunque sottovalutate le tracce del sentimento nazionale, che affiorano in essi come conseguenza del rifiuto per la forzata germanizzazione perseguita dal governo bavarese. L'appartenenza alla civiltà italiana che, negli ultimi anni della sua vita, Barbacovi avrebbe percepito con maggiore chiarezza e consapevolezza come una caratteristica fondamentale del popolo trentino, in stretta connessione con la sua autonomia, trova qui una prima, sia pure incerta e incoerente affermazione. Invano, tuttavia, si cercherebbero indizi di una visione politica unitaria, precorritrice di ideali risorgimentali. In realtà, al di là dell'intento di accattivarsi la benevolenza dei vincitori, l'interesse di Bar-

[42] Sull'occupazione bavarese e l'opposizione trentina ad essa cfr. F. HIRN, *Geschichte Tirols von 1809-1814. Mit einem Ausblick auf die Organisation des Landes und den grossen Verfassungskampf*, Innsbruck 1913, pp. 120 ss.; L. DALPONTE, *Uomini e genti trentine durante le invasioni napoleoniche 1796-1810*, Trento 1984, pp. 55 ss., 191 ss., con ampia bibliografia a pp. 251 ss.; G. MÜHLBERGER, *Absolutismus und Freiheitskämpfe (1665-1814)*, in *Geschichte des Landes Tirol*, 5 voll., Bozen-Innsbruck-Wien 1985-1988, II, pp. 290 ss., in particolare pp. 500 ss.

bacovi è sempre volto alla sorte del Trentino mentre il problema del contesto politico più ampio nel quale esso veniva inserito non sembra essere per lui di primaria importanza, ed è difficile stabilire se tale atteggiamento sia dovuto soltanto ad un retaggio municipalista o risenta piuttosto di una impostazione cosmopolita di stampo tipicamente settecentesco, tesa a privilegiare l'affermazione di strutture razionali, o, infine, sia semplicemente da ricondurre ad una realistica considerazione della situazione storica e politica di quegli anni.

In effetti, con l'eccezione del breve opuscolo filonapoleonico, l'Austria, che era da lui considerata, al tempo del principato vescovile, come garante delle prerogative del governo centrale (e, quindi, del progresso legislativo contro il conservatorismo delle forze centrifughe), dopo la secolarizzazione, mantiene ai suoi occhi la funzione di custode di una linea politica riformista, ora difesa soprattutto contro il pericolo rivoluzionario. Tuttavia questo insostituibile ruolo non comporta per lui, da parte trentina, l'accoglimento in blocco della normativa austriaca in maniera passiva e acritica. E proprio nel campo delle applicazioni concrete del grande progetto ideale di risistemazione legislativa, Barbacovi esprime, nello svolgimento della sua attività di giurista e di teorico del diritto, la sua autonomia rispetto ai modelli asburgici.

Come verrà precisato, infatti, il suo codice di procedura civile, andando ben al di là delle direttive imperiali e vescovili, non si limita a realizzare un semplice riadattamento del testo giuseppino del 1781 ma costituisce una elaborazione profondamente originale, basata sulle idee e sulla esperienza forense del suo autore che, nonostante l'influenza del prestigioso modello austriaco, non trascura di tenere conto di elementi di altra provenienza, tra i quali la tradizione statutaria. Anche nel campo del diritto criminale, i giudizi sulla normativa austriaca sono molto articolati e non si risolvono né in un incondizionato apprezzamento, né in una aprioristica critica, ma scaturiscono da una meditata riflessione sui problemi e dal confronto con posizioni teoriche autonomamente elaborate.

L'atteggiamento di Barbacovi verso l'Austria, perciò, non si può semplicisticamente ridurre all'ossequio verso il potente vincitore, ma pare radicato nella sostanziale consonanza di opinioni con alcune linee di tendenza della pubblicistica austriaca del Settecento. Vicino alle posizioni di questa è ancora uno dei suoi ultimi scritti, restato inedito, nel quale egli si sofferma, con impegno maggiore a quello dedicato solitamente a trattazioni di carattere teorico, sulla confutazione del concetto di sovranità popolare in Rousseau[43]. Barbacovi, in una lettera inviata all'imperatore, sottopone il saggio al giudizio di lui subordinandone la pubblicazione al suo permesso e spiegando che esso è stato redatto allo scopo di illuminare l'opinione pubblica contro quel falso dogma politico che, dopo avere provocato la rivoluzione francese, era tornato fra il 1820 e il 1821 a sconvolgere molte zone d'Europa.

L'occasione di scrivere una confutazione teorica delle tesi di Rousseau, a lui ben note già da decenni, è fornita a Barbacovi, come egli stesso precisa nella prefazione, dalla pubblicazione, ad opera del letterato Troilo Malipiero, di un libello polemico sullo stesso argomento[44], rispetto al quale il giurista trentino manifesta qualche perplessità, pur condividendo l'atteggiamento di fondo. Dopo avere esposto in maniera schematica il contenuto del *Contrat social* egli comincia con l'osservare che le opinioni in esso illustrate, lungi dall'essere nuove e originali, risalivano a quasi due secoli prima, avendo già causato a suo tempo il regicidio di Carlo I d'Inghilterra, e che la responsabilità di Rousseau consisteva perciò nell'averle rinverdite dopo un periodo di oblio e non nel-

[43] F.V. BARBACOVI, *Della sovranità del popolo e delle diverse forme de' civili governi.* Il manoscritto è conservato a Vienna, HHStA, *Staatskanzley-Wissenschaft und Kunst*, Kart. 2; la minuta di esso si trova in BCT, ms 667.

[44] T. MALIPIERO, *Il trionfo della verità nella difesa dei diritti del trono ossia confutazione del contratto sociale di Gian Giacomo Rousseau*, Venezia 1818. Il Malipiero, oltre ad opere di gusto classicheggiante e mitologico, aveva scritto *La felicità della nazione realizzabile dal politico e dal sovrano*, Venezia 1798. Su di lui cfr. G. BERTI, *Censura e circolazione delle idee nel Veneto della Restaurazione*, Venezia 1989, pp. 332-333.

l'averle formulate per primo[45]. Ma le tesi sovversive, secondo Barbacovi, non possono essere respinte, come fa il Malipiero, col negare il contratto sociale riconducendo l'origine della comunità organizzata, e quindi la subordinazione del popolo all'autorità regia, alla volontà di Dio, espressa nella naturale tendenza umana all'aggregazione. Il contratto resta per il riformista trentino un assunto irrinunciabile della scienza politica, confermato da innumerevoli scrittori prima e dopo il ginevrino mentre il vero errore di questi consiste «nell'aver predicato la sovranità del popolo» quale fondamento, anche dopo la conclusione del contratto, di ogni forma di governo.

In realtà, per Barbacovi, neppure la concezione di Rousseau, secondo cui la titolarità del supremo potere decisionale spetta ai cittadini e in nome di essi viene esercitato ogni atto delle autorità pubbliche, compreso il sovrano, è da ritenere completamente falsa, in quanto riflette la situazione dei regimi democratici o aristocratici elettivi. Ma nel caso della monarchia, tale teoria è da lui giudicata palesemente erronea in quanto il contratto tra sovrano e popolo è un atto solenne ed irrevocabile che conferisce al primo non solo il potere esecutivo ma anche tutti gli altri, in cambio dell'impegno di esercitarli per promuovere la felicità dei sudditi[46]. Il monarca, perciò, lungi dall'essere un magistrato incaricato dalla comunità di eseguire le leggi da essa emanate, diviene, in seguito al contratto, l'unico titolare della sovranità che, contrariamente all'opinione di Rousseau, può essere alienata in quanto costituisce un diritto disponibile[47]. Tuttavia i sudditi della monarchia non sono da considerarsi schiavi la cui vita, libertà e proprietà dipendono dall'arbitrio del re, poiché, al contrario, è proprio la difesa di quei diritti fondamentali a costituire lo scopo di tutta l'organizzazione dello Stato e il sovrano ha grande interesse a rendere il suo popolo ricco e felice.

[45] F.V. Barbacovi, *Della sovranità del popolo*, cit., pp. 18-19.

[46] *Ibidem*, pp. 46 ss.

[47] *Ibidem*, p. 50.

In tal modo, Barbacovi ignora la portata innovativa del costituzionalismo rivoluzionario respingendo il principio della divisione dei poteri e quello della identità dei governanti con i governati per rimanere fedele alla visione unitaria ed eudemonistica della conduzione politica. Egli, in realtà, senza negare in blocco le posizioni di Rousseau, cerca in questo scritto di ridimensionarne l'importanza dimostrando che, oltre a non essere del tutto originali, esse sono frutto di indebite generalizzazioni e di errori logici. In questa prospettiva, la concezione della sovranità popolare viene da lui interpretata in modo riduttivo e, non sembrandogli accettabile come teoria universale dell'organizzazione statale, è applicata ai soli casi della democrazia elettiva, mentre la concezione del ginevrino circa i rapporti tra i sudditi e il monarca è ricondotta alla tendenziosa confusione tra regime monarchico e dispotismo[48].

D'altra parte, pur riconoscendo, sul piano puramente astratto, la validità dell'affermazione secondo cui il contratto sociale si scioglie qualora il sovrano abusi del potere, venendo meno, così, ai suoi compiti di promotore della pubblica felicità, Barbacovi sostiene che, in concreto, neppure questa eventualità giustifica la ribellione violenta e propone come unico rimedio la filosofica sopportazione della tirannia considerandola uno degli inconvenienti che inevitabilmente accompagnano tutte le istituzioni umane[49]. In ogni caso, nessuna calamità, neppure la fame e la peste, gli sembra costituire flagello peggiore della rivoluzione, e lo scritto si conclude con l'esaltazione della vittoria austriaca sulle insurrezioni napoletane e piemontesi[50].

Ancora una volta, dunque, il modello statale austriaco è presentato come preferibile a quello francese non tanto perché egli lo ritenga razionalisticamente migliore in base a considerazioni teoriche o a paragoni astratti, quanto perché,

[48] *Ibidem*, pp. 70-71.

[49] *Ibidem*, p. 72.

[50] *Ibidem*, pp. 89-91.

nella situazione europea del suo tempo, esso gli appare il più adatto a garantire le condizioni di ordine, di sicurezza e di felicità dei popoli secondo un ideale consolidatosi in area asburgica nel Settecento ma ancora diffuso in Italia durante i primi anni dell'Ottocento.

3. *Obiettivi di riforma nelle istituzioni pubbliche*

Una volta individuato il tipo di governo più funzionale alla modernizzazione dell'assetto particolaristico vigente, Barbacovi, pur non delineando un quadro completo e sistematico delle riforme da realizzare, indica alcuni concreti interventi atti a tradurre in pratica l'esigenza di rendere più efficienti e razionali le istituzioni. In armonia con il modello asburgico appare l'importanza attribuita alla religione cattolica per creare le premesse di moralità e ordine, ritenute indispensabili per la formazione del buon cittadino e del fedele suddito. Mentre infatti egli ammette senza difficoltà il principio, ormai acquisito, della tolleranza nei confronti di altre confessioni, purché non contrarie all'ordine pubblico e agli interessi dello Stato, la fede cattolica gli sembra costituire la migliore garanzia per educare la popolazione alla dedizione al dovere, al rispetto per i governanti, all'ubbidienza delle leggi, al coraggio militare e, di conseguenza, individua nella laicizzazione forzata e nell'agnosticismo perseguito durante la rivoluzione francese due delle cause principali del fallimento della medesima[51]. In una visione ispirata alle impostazioni giuseppiniste e alla lezione muratoriana, Barbacovi insiste spesso sulla necessità che l'ordinamento politico rivolga adeguata attenzione a questo fondamentale supporto della sua autorità mantenendone il prestigio mediante una costante azione volta a reprimere le dispute teologiche, ridimensionare l'eccessivo numero delle festività e proces-

[51] F.V. Barbacovi, *Discorso sulla scienza del governo*, cit., pp. 7 ss.; *Riflessioni o massime*, cit., pp. 4 ss.; *Della necessità della religione alla conservazione ed alla felicità delle società umane e degli effetti funesti dell'empietà. Discorso*, Trento 1822; *Delle leggi che riguardano la religione*, in *Discorsi*, cit., I, pp. 25 ss.

sioni, moderare la ricchezza degli ecclesiastici, limitare le donazioni a favore della Chiesa, vegliare sul culto e stroncare le superstizioni.

Dalla istruzione religiosa deve muovere tutta l'educazione dei sudditi alla quale egli dedica ampio spazio aderendo al tipico atteggiamento illuministico di fiducia nella funzione pedagogica dello Stato[52]. Questa, per Barbacovi come per Sonnenfels, non si esaurisce nell'organizzare le scuole pubbliche di vario livello e nel definire i loro programmi di studio, ma prosegue guidando i sudditi per tutta la vita attraverso il teatro, la musica, le belle arti, verso un miglioramento della loro cultura con il costante obiettivo di indirizzarli ad un efficiente e fedele servizio dello Stato.

Nelle pagine che lo scrittore trentino dedica a questo tema, si ricava la conferma di alcuni indirizzi emersi dall'analisi della sua biblioteca. Così, egli si dichiara convinto che un alto grado di istruzione favorisca la prosperità dei popoli perché contribuisce alla elaborazione di buone leggi e, mentre sorvola sulle materie scientifiche, si sofferma soprattutto sulla filosofia, la storia e l'eloquenza che gli sembrano i più utili ausili per formare una mentalità favorevole alle riforme istituzionali.

Alla funzione pedagogica dello Stato viene ricondotta la necessità di esercitare una attenta censura preventiva su scritti e spettacoli, che Barbacovi, pur dichiarandosi perfettamente a conoscenza degli argomenti a favore della libertà di stampa, giudica indispensabile per scongiurare il diffondersi di dottrine politiche sovversive, come quelle che avevano fomentato le rivolte francesi e spagnole. Egli, d'altra parte, è persuaso che non ci sia alcuna necessità di denunziare al pubblico gli errori dei governi in quanto è sufficiente che essi siano discussi negli appositi organi, costituiti nelle monarchie assolute dalle annuali assemblee provinciali e in quelle

[52] F.V. BARBACOVI, *Discorso sulla scienza del governo*, cit., pp. 17 ss.; *Riflessioni o massime*, cit., pp. 6 ss.; *Delle leggi politiche*, cit., pp. 69 ss.; *Delle leggi che riguardano l'educazione e l'istruzione pubblica*, in *Discorsi*, cit., I, pp. 37 ss.

miste dalle assemblee nazionali. Le idee nuove, in realtà, possono essere esposte liberamente purché non contrastino con la religione, la morale e l'ordinamento dello Stato, sicché, in definitiva, la censura per lui «non toglie all'uomo la libertà di pensare e di scrivere, ma gli toglie la libertà di far male e di nuocere»[53].

Nella cornice centralistica e paternalistica del modello statale delineato da Barbacovi, l'obiettivo primario da realizzare veniva identificato, sulla scia del pensiero cameralistico rielaborato in Austria nella seconda metà del Settecento, nell'aumento della popolazione, considerata «la prima base della forza e della possanza d'uno Stato». A tale scopo, più che emanare leggi contro il celibato, dimostratesi poco efficaci nella storia, gli sembra indispensabile realizzare la felicità e la prosperità collettive mediante una buona amministrazione, l'abolizione di alcuni antiquati istituti come il maggiorasco, la limitazione del numero degli ecclesiastici e dei soldati, l'educazione ai buoni costumi[54]. Un ruolo centrale riveste al riguardo la promozione dell'agricoltura, prima sorgente di ricchezza, che va incoraggiata mediante gli sgravi fiscali ai contadini, la divisione delle terre comuni, la diffusione di buoni libri sulle moderne tecniche di coltivazione, mentre le manifatture e il commercio vengono collocati al secondo posto tra i fattori di crescita economica di uno Stato ed egli mette in guardia, anzi, a tale proposito, contro i danni provocati dal lusso eccessivo, sostenendo l'opportunità di incoraggiare i benestanti al finanziamento di opere pubbliche anziché allo sfoggio delle proprie ricchezze[55].

Mentre queste tematiche economiche, genericamente ispirate al pensiero fisiocratico, sono accennate in modo sintetico e poco approfondito, egli si sofferma maggiormente su altri aspetti attinenti l'organizzazione dello Stato e la sua funzione di guida alle attività dei sudditi. In primo piano emerge la

[53] F.V. BARBACOVI, *Considerazioni intorno alla libertà di stampa*, Trento 1822; *Delle leggi politiche*, cit., pp. 78 ss.

[54] F.V. BARBACOVI, *Delle leggi politiche*, cit., pp. 54 ss.

[55] *Ibidem*, pp. 63 ss.

preoccupazione di formare un apparato efficiente e disciplinato mediante un sistema di reclutamento dei funzionari che ne assicuri la capacità e l'affidabilità. A tale proposito, Barbacovi sostiene che lo strumento più adatto per fare emergere le qualità dei migliori, che di solito sono timidi e schivi, è quello dei concorsi da bandirsi in ogni provincia per accedere ai tre settori fondamentali della vita pubblica: i tribunali e l'amministrazione della giustizia, le cariche di governo e l'amministrazione pubblica, le cattedre dei ginnasi e delle università[56].

La commissione, formata da membri di alto prestigio, avrebbe dovuto giudicare i candidati in base alla loro cultura e capacità, mentre, anche dopo il conseguimento della carica, ogni ulteriore avanzamento sarebbe stato condizionato da un concorso per controllare il grado di preparazione del funzionario. Solo così si può realizzare, per lo scrittore trentino, il principio del diritto naturale secondo cui gli onori spettano a chi ne è veramente degno, mentre gli altri criteri avvantaggiano i mediocri con grave danno dello Stato: «il favore non solo neglige il merito ma lo ributta, e con ciò distrugge fino i germi dei talenti e delle virtù. L'emulazione dà vita ai talenti, e il favore dà loro la morte»[57].

La decisa opzione per la preminenza del criterio del merito e della cultura rispetto a quello della posizione sociale dei sudditi rispecchia una visione borghese e tendenzialmente egualitaria dell'organizzazione politica ed in effetti Barbacovi considera un grave errore riservare ai nobili le cariche civili e militari[58] e ricorda di avere perciò, a suo tempo, approvato i provvedimenti con i quali l'assemblea nazionale francese aveva tolto all'aristocrazia ogni autorità, privilegio ed esenzione. Tuttavia il livellamento eccessivo e la totale abolizione di onorificenze formali gli sembra disincentivante nei confronti dei funzionari statali, lo zelo dei quali va

[56] F.V. BARBACOVI, *Riflessioni o massime*, cit., p. 37.

[57] *Ibidem*, p. 38.

[58] F.V. BARBACOVI, *Discorso sulla scienza del governo*, cit., pp. 149-150.

invece incoraggiato con riconoscimenti ufficiali, e da questo punto di vista egli critica l'abolizione di tutti i titoli nobiliari in Francia «poiché niun male venir poteva alla società dal lasciar star in pace questi titoli, i quali erano ormai resi innocui, titoli preziosi nell'opinione di chi li possiede, e che quando sono dati al merito, sono pur conformi all'interesse e al bene pubblico»[59]. Si può rintracciare anche qui l'eco della tendenza austriaca, teorizzata da Sonnenfels, verso la definizione di un nuovo ruolo della nobiltà mediante il suo inserimento attivo nella vita dello Stato, nei confronti del quale essa non avrebbe più costituito una forza centrifuga ma un elemento portante[60].

Fra i settori pubblici meritevoli, secondo Barbacovi, di particolare attenzione, quello dell'amministrazione della giustizia acquista un rilievo maggiore per la immediata incidenza del suo funzionamento sui beni e sulle libertà dei sudditi. Perciò egli dedica speciale cura all'esame del reclutamento dei giudici esponendo nei dettagli un suo progetto per le modalità del concorso che avrebbe allo stesso tempo accertato le capacità degli aspiranti magistrati e controllato l'efficienza di quelli in servizio[61]. La prova da lui ideata consisteva nel proporre ai candidati, ai giudici e agli avvocati di una determinata zona, convocati insieme in un luogo e un'ora stabiliti, alcuni concreti casi giuridici di particolare difficoltà, da illustrare per iscritto con commenti, pareri e motivazioni che poi dovevano essere inviati in busta sigillata ad una commissione di dotti ai quali spettava il compito di redigere la graduatoria dei migliori. L'operazione andava ripetuta in ciascuna provincia ogni dieci anni, allo scopo di aggiornare la lista di coloro che erano dichiarati idonei a ricoprire la carica di giudice e per individuare, tra quanti già la occupavano, i soggetti meritevoli di avanzamento. In tal

[59] *Ibidem*, p. 148.

[60] J. von Sonnenfels, *Das Bild des Adels. Zum Anfänge des Studiums in der k.k. adelichen Savoyschen Akademie*; *Über den Beweggrund der Verwendung. Vor dem jungen Adel der Savoyschen Akademie im Jahre 1768*, in *Gesammelte Schriften*, VIII, Wien 1786, pp. 147 ss., 177 ss.

[61] F.V. Barbacovi, *Delle leggi civili*, cit., pp. 126 ss.

modo si sarebbe evitato il deleterio uso di insediare sui posti vacanti dei tribunali, senza esame, personaggi come il segretario e il protocollista, l'esperienza pratica dei quali, per quanto consolidata nel tempo, non era sufficiente perché «non la lunghezza e l'anzianità del servizio, ma solo i talenti ed il sapere dar deono un tal diritto»[62]. Dopo la nomina, per prevenire la possibilità di pressioni, occorreva, secondo Barbacovi, stabilire che il giudice non potesse essere sollevato dalle sue funzioni se non per dolo legalmente provato, ma la perpetuità della carica non comportava, a suo giudizio, il divieto di trasferimento in altra sede, che, anzi, era consigliabile se si fossero stabiliti con la popolazione legami tali da compromettere l'imparzialità del giudizio[63].

In stretto collegamento con la nuova figura del giudice, andava promossa la riforma del processo civile, intesa a ridurre il numero e la durata delle liti che Barbacovi poneva tra le principali ragioni di dispersione delle ricchezze dei sudditi. Nella sua analisi, la frequenza e la lunghezza delle cause, a loro volta, trovavano le principali radici nell'oscurità delle leggi, dei testamenti e dei contratti, nella difficoltà oggettiva di alcuni casi, nella malafede e animosità dei litiganti e nella ignoranza e avidità degli avvocati, fattori tutti ai quali lo Stato poteva rimediare nel quadro di una generale riforma delle istituzioni che realizzasse un rinnovamento profondo del sistema delle fonti, sottoponesse ad un serio e rigoroso controllo notai e causidici, fissasse le loro mercedi e reprimesse la cattiva abitudine delle parti a mentire in giudizio[64].

Su tali premesse poteva essere varata una nuova disciplina processuale che, come sarà illustrato più dettagliatamente in seguito, puntava sullo snellimento delle procedure, la razionalizzazione delle varie fasi di essa, il controllo degli avvocati e dei giudici. Questi obiettivi, ritenuti indispensabili per lo svecchiamento del settore, restarono sempre dei punti

[62] *Ibidem*, p. 128.

[63] *Ibidem*, p. 129.

[64] F.V. Barbacovi, *De' mezzi di diminuire la moltitudine delle liti* (Opuscoli, cit., III), Trento 1815.

fondamentali nel pensiero e nell'azione di Barbacovi che li perseguì nel suo codice e li teorizzò nei suoi scritti fino agli ultimi anni di vita, riprendendo, perfezionando ed arricchendo le idee già realizzate a livello normativo.

In questo campo, fra le sue opinioni che suscitarono maggiore dibattito durante la restaurazione va ricordata quella riguardante i criteri da seguirsi per formulare sentenze eque nelle cause dubbie. Nessuna obiezione sollevavano le argomentazioni di Barbacovi secondo le quali, quando la incertezza riguardava il diritto e la sua applicazione al fatto, bisognava ricorrere alla interpretazione o rivolgersi al legislatore stesso per avere lumi e poi procedere per analogia estendendo le norme ai casi simili e seguendo l'equità se la legge, applicata al caso concreto, fosse risultata ingiusta e assurda[65]. Ma la soluzione data all'ipotesi del dubbio vertente sul fatto suscitò qualche perplessità. Barbacovi, infatti, sosteneva che se la volontà del testatore o dei contraenti restava oscura, il giudice, assegnando ad uno solo dei contendenti la cosa, contravveniva al diritto naturale per il quale, invece, si deve procedere ad una equa divisione. Egli specificava perciò, che nel caso i pareri dei membri di un collegio giudicante risultassero per metà favorevoli ad un litigante e per metà all'altro, la cosa o il suo valore andavano divisi in parti uguali, mentre dovevano essere assegnati per intero a quello di essi che aveva ottenuto almeno i due terzi dei voti. Addentrandosi, poi, ad analizzare nei dettagli le situazioni intermedie e le modalità di applicazione del suo metodo, lo estendeva anche al giudizio di appello, dove, in mancanza di unanimità, si sarebbero dovuti sommare i voti delle due istanze e procedere con i criteri indicati per la prima.

[65] F.V. Barbacovi, *Della pluralità de' suffragj ne'giudizi civili e criminali* (Opuscoli, cit., I), Trento 1814; *Della decisione delle cause dubbie ne'giudizi civili; Risposta alle obiezioni che furon mosse contro le due nuove leggi proposte nel libro intitolato Della pluralità de' suffragi ne'giudizi civili e criminali* (Opuscoli, cit., VI), Trento 1817; *Lettera di un professore di diritto sopra i due libri l'uno intitolato Della pluralità de' suffragi ne' giudizi criminali e l'altro Della decisione delle cause dubbie*, Trento 1817; *Della decisione nelle cause dubbie*, in *Discorsi*, cit., I, pp. 194 ss.

Questo complicato sistema, che si fondava, secondo Barbacovi, sull'opinione degli scrittori di diritto naturale e delle genti e trovava eco in molti teologi, canonisti e civilisti, fu criticato, fra gli altri, da due autorevoli personaggi dell'epoca. In una recensione del 1818, Romagnosi osservava che «l'autore ha fatto perpetuamente uso della giustizia morale senza ricordare mai la *giustizia politica*»[66], egli, cioè, aveva preso in considerazione solo i rapporti fra gli individui, isolandoli dal contesto sociale nel quale erano inseriti ed appellandosi a ideali etici che, in linea di principio, avevano un loro valore, ma nella applicazione alla realtà giuridica creavano uno stato di insicurezza nocivo alla comunità. Il metodo proposto da Barbacovi, oltre ad essere di difficile realizzazione in concreto, in quanto per molti oggetti contesi la divisione appariva problematica o impossibile, si affidava eccessivamente alla capacità e sensibilità dei giudici aprendo la via «ad una fluttuazione e ad un arbitrio mille volte peggiore di quello di una decisione assoluta, colla quale in un caso perplesso possa esser stato leso un privato»[67].

L'esigenza prioritaria di salvaguardare la certezza del diritto emerge anche da un articolo del giurista ed economista Carlo Bosellini, dove si contestano le proposte di Barbacovi che avrebbero favorito «un fatal pirronismo a danno de' più provvidi istituti sociali»[68] gettando discredito sui tribunali,

[66] «Biblioteca Italiana», III, tomo XII, novembre 1818, pp. 183 ss. Romagnosi stesso in una lettera afferma di essere l'autore di questa recensione: cfr. *Lettere inedite di quaranta illustri italiani*, cit., p. 198.

[67] «Biblioteca italiana», III, tomo XII, novembre 1818, p. 186. Barbacovi rispose alle critiche ribadendo le sue posizioni in *Considerazioni intorno all'opera del Signor Barbacovi intitolata «della decisione delle cause dubbie». Lettera di un professore al sig. Giuseppe Acerbi, direttore della Biblioteca Italiana*, in «Biblioteca Italiana», IV, tomo XIII, marzo 1819, pp. 261 ss. Anche Tommaso Nani manifestò, in una lettera diretta a Barbacovi, perplessità sulle soluzioni da lui prospettate: «non so poi se convenga ne' di Lei divisamenti, trattandosi di un soggetto, il quale oltre all'essere consacrato dalla più rimota e venerabile antichità fu pure sanzionato negli Statuti del Regno» (BCT, ms 689, f. 101).

[68] C. Bosellini, *Sopra i due discorsi del conte consigliere Barbacovi l'uno «Della pluralità de' suffragi nei giudizi civili» l'altro «Della decisione delle cause dubbie». Osservazioni critiche lette in un'adunanza di dotti*, in Ope-

avrebbero costituito un «attentato costante» al diritto di proprietà il cui pieno godimento costituisce un fondamentale obiettivo delle società civili[69] e avrebbero moltiplicato le liti suscitando la speranza di conseguire almeno una parte dell'oggetto conteso[70]. Né i princípi di equità affermati da Grozio, Pufendorf e Wolff[71], ai quali Barbacovi si appoggia, possono essere, secondo Bosellini, direttamente applicati ai moderni ordinamenti in quanto essi si riferiscono ad una situazione ipotetica, caratterizzata dalla mancanza di leggi positive, di proprietà, di tribunali[72].

Nelle sue risposte a queste osservazioni, Barbacovi ribadiva con convinzione le sue posizioni[73], evidenziando così quanto egli fosse ancora legato ai paradigmi teorici di tipo giusnaturalista, ormai in via di superamento nella dottrina italiana, che si stava sempre più orientando verso una concezione

re complete, a cura di M. ROTONDÒ MICHELINI, II: *Opere minori*, Torino 1976, pp. 203 ss., 205. Esaminando le posizioni di Barbacovi, inoltre, lo stesso scrittore manifesta, accanto all'apprezzamento per alcune soluzioni, anche il suo dissenso nei confronti sia della facoltà di interpretazione delle leggi riconosciuta ai giudici, sia del tentativo di conciliazione ad essi affidato, che, accordando un ampio potere discrezionale ai magistrati, gli appaiono pericolosi per la certezza del diritto: cfr. C. BOSELLINI, *Dell'ottima amministrazione della giustizia civile ad impedire sconvolgimenti del diritto positivo e molteplicità di liti*, Modena 1820, ora in *Opere complete*, cit., II, pp. 219 ss. e 243-244. Sul Bosellini cfr. A. ROTONDÒ, *Bosellini Carlo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIII, 1971, pp. 251 ss.; M. ROTONDÒ MICHELINI, *La vita e le opere*, in C. BOSELLINI, *Opere complete*, cit., II, pp. 701 ss.

[69] C. BOSELLINI, *Sopra i due discorsi*, cit., pp. 207 ss.

[70] *Ibidem*, pp. 212 ss.

[71] H. GROTII, *De jure belli ac pacis libri tres*, Amstelodami 1631², lib. II, cap. XXIII: «De causis dubiis», §§ 11-12, p. 356; S. PUFENDORFII, *De jure naturae et gentium libri octo*, Amstelodami 1704, lib. V, cap. XIII: «De modo litigandi in libertate naturali», § 3, p. 563; CHR. WOLFF, *Jus naturae methodo scientifica pertractatum*, V, Halae Magdeburgicae 1745, cap. IV: «De modis quibus obligatio ex contractu tollitur», §§ 1102 ss., pp. 745 ss.

[72] C. BOSELLINI, *Sopra i due discorsi*, cit., p. 211.

[73] F.V. BARBACOVI, *Lettera seconda d'un professore di diritto in cui si confutano le Osservazioni critiche del dottor Bosellini sopra i due libri Della pluralità de' suffragi ne' giudizi civili e criminali e Della decisione delle cause dubbie*, Milano 1820.

positivistica del diritto. I principi seguiti per il processo civile, del resto, vengono da lui applicati anche in quello penale dove, di fronte alla discordia dei voti dei giudici, egli propone di temperare la pena in proporzione al numero di opinioni contrarie ad essa emerse nel collegio giudicante[74]. Al riguardo, egli si trova questa volta in contrasto con la dottrina giusnaturalistica che, dopo avere affrontato il complicato problema con criteri e sfumature diversi nei vari scrittori, aveva finito, nel pensiero di Wolff, per uniformare la sentenza alla maggioranza dei voti[75].

Barbacovi parte dalla critica al cosiddetto «suffragio di Minerva», prendendo in esame il mito di Oreste, salvato dalla pena capitale per intervento della dea, che aveva reso il numero dei suffragi di assoluzione pari a quelli di condanna ottenendo così la liberazione dell'imputato. Egli dimostra che tale ipotesi processuale trova applicazione nel caso in cui una parte dei giudici superi l'altra per un solo voto e non, come insegnava erroneamente la dottrina dei giusnaturalisti, nel caso di parità. Mentre questa, infatti, comporta automaticamente la sentenza più favorevole all'imputato per un incontestabile e antichissimo criterio di equità, a Barbacovi appare irrazionale e iniquo che prevalga la condanna più severa in virtù di un solo voto:

«or io dimando a miei Leggitori, se ciò lor sembri giusto, e se loro sembri conforme alla sana ragione, che un sol giudice bastar debba a decidere dell'onore, della libertà, e della vita de' cittadini»[76].

In questa circostanza, per il giurista trentino, bisognerebbe appunto applicare il calcolo di Minerva optando per la soluzione più favorevole all'accusato, e, analogamente, quando

[74] F.V. Barbacovi, *Della pluralità de' suffragj ne' giudizi criminali*, in *Raccolta di trattati e memorie di legislazione e giurisprudenza*, tomo II, Firenze 1821, pp. 5 ss.; *Della discordia o diversità delle opinioni de' giudici ne'giudizi criminali*, in *Discorsi*, cit., II, pp. 127 ss.

[75] Chr. Wolff, *Jus naturae*, cit., VII, Halae Magdeburgicae 1747, cap. I: «De imperio ac societate in genere», §§ 81 ss., pp. 59 ss.

[76] F.V. Barbacovi, *Della pluralità de' suffragj ne'giudizi criminali*, cit., p. 18.

alcuni giudici sono contrari alla pena richiesta dalla maggioranza, egli ritiene iniquo ignorare la loro opinione, che va invece presa in considerazione modificando proporzionalmente la sanzione. Da questo punto di vista, egli si trovava in contrasto con la posizione assunta da Sonnenfels in un suo opuscolo pubblicato in quegli anni[77], dove lo scrittore austriaco aveva sostenuto che, mentre i tribunali civili, trovandosi nella improrogabile urgenza di decidere le controversie, erano obbligati a seguire il criterio della maggioranza dei voti, quelli penali potevano sospendere e rimandare il giudizio in attesa di nuove prove. La soluzione del *non liquet*, secondo Sonnenfels, doveva essere adottata perciò ogni volta che non si raggiungeva l'unanimità tra i membri del collegio giudicante in quanto questo andava considerato come persona morale unitaria, impossibilitata a pronunciare la sentenza in presenza di dubbi e incertezze sui fatti. Barbacovi si impegna in una circostanziata contestazione di questa tesi ribadendo il principio che anche nel processo penale è necessario tenere conto della minoranza dei giudici e, mettendo in luce come la soluzione di Sonnenfels fosse pericolosa per la sicurezza pubblica poiché creava la speranza dell'impunità[78].

Anche in questo caso le sue idee suscitarono perplessità e scarsa adesione, mentre la sua critica a Sonnenfels indusse Acerbi a pubblicare nella «Biblioteca Italiana» una recensione nella quale, dopo avere affermato che Barbacovi non aveva interpretato rettamente il pensiero dell'autore austriaco, esaltava il valore degli scritti e dell'azione riformistica di quest'ultimo[79].

[77] J. VON SONNENFELS, *Über die Stimmenmehrheit bey Kriminal-Urtheilen*, Wien 1801. Lo scritto fu tradotto in italiano con il titolo *Sopra la maggioranza dei voti nelle sentenze criminali del Sig. Giuseppe di Sonnenfels.* Traduzione dal tedesco del dottore Antonio Cibbini, in *Raccolta di trattati e memorie*, cit., tomo II, pp. 123 ss. Sul Cibbini, avvocato e scrittore di economia, cfr. F. AMBROSI, *Scrittori ed artisti trentini*, cit., pp. 115-116.

[78] F.V. BARBACOVI, *Della pluralità de' suffragj ne'giudizi criminali*, cit., pp. 35 ss.

[79] «Biblioteca Italiana», I, tomo IV, ottobre 1816, pp. 3 ss., in particola-

D'altra parte, come puntualizzava Barbacovi in una lettera di risposta alla recensione[80], nonostante l'autorevolezza e la elevata posizione di Sonnenfels nell'amministrazione asburgica, le sue teorie non avevano trovato applicazione nel nuovo codice penale austriaco emanato nel 1803. Esso in effetti stabiliva che la sentenza dovesse formarsi sulla base della pluralità dei voti e, in caso di parità, prescriveva di seguire l'opinione più vicina a quella del presidente del tribunale giungendo, se quest'ultima era totalmente disomogenea rispetto alle altre, a prevedere una seconda votazione in seguito alla quale, nell'ipotesi di una nuova parità, bisognava optare per la soluzione più favorevole all'imputato[81].

Tale metodo appariva a Barbacovi troppo complicato e di difficoltosa applicazione ed egli continuò a sostenere la superiorità delle norme da lui proposte, ritenendole più razionali ed eque rispetto sia al sistema austriaco[82], sia a quello inglese secondo cui, pur di raggiungere l'unanimità dei suffragi necessaria per la sentenza, si arrivava a rinchiudere i giudici in una stanza senza cibo e bevande fino al conseguimento dell'accordo[83]. Contro Filangieri, inoltre, che, influenzato dal modello inglese, affermava risolutamente l'opportunità di inibire ai giudici ogni libertà di movimento, temperando appena questa regola con il permesso di bere, mangiare e riscaldarsi, egli osservava che la durezza di questo trattamento era contraria ad una corretta amministrazione della giustizia in quanto:

re p. 14. Acerbi, in una lettera a Maistrelli, accennando a Barbacovi scriveva: «non gli dispiaccia una nota ch'egli vedrà alla fine del secondo estratto del fascicolo di Ottobre riguardante il sig. Sonnenfels. Io ho dovuto mettere quella nota per distinguere un uomo benemerito della legislazione e pieno di lumi» (BCT, ms 652, f. 42).

80 «Biblioteca Italiana», II, tomo VIII, novembre 1817, pp. 340 ss.

81 *Gesetzbuch über Verbrechen und schwere Polizey-Uebertretungen*, parte I, Wien 1803, art. 425. Su questo codice cfr. H. HOEGEL, *Geschichte des österreichischen Strafrechtes in Verbindung mit seiner grundsätzlichen Bestimmungen*, I, Wien 1904, pp. 89 ss.

82 F.V. BARBACOVI, *Osservazioni sopra alcuni moderni codici criminali*, in *Discorsi*, cit., II, pp. 191 ss., in particolare pp. 245 ss.

83 F.V. BARBACOVI, *Degli argomenti ed indizi nei giudizi criminali. Ragionamento del conte F.V. Barbacovi*, Milano 1820, p. 49.

«il voto o il suffragio d'un giudice dee esser l'effetto dell'intimo suo sentimento il qual sia libero e non prodotto dalla noia o dal tedio di dover vedersi rinchiuso in una stanza senza poter uscirne, finché non abbia suo malgrado uniformato il suo parere a quello degli altri»[84].

Il principio del libero convincimento appare fondamentale a Barbacovi che dissente, anche sotto questo profilo, dalle idee di Filangieri per il quale la certezza morale del magistrato non era sufficiente e andava integrata con criteri tassativamente fissati per legge[85]. Il giurista trentino, invece è convinto che il legislatore «non può prescrivere un metodo certo ed infallibile, onde valutare con un'esattezza matematica le prove o gli indizi di ciascun caso; ma egli dee lasciare al discernimento e alla penetrazione de' giudici il conoscere in ciascun caso, se v'abbia o non v'abbia quel concorso di circostanze e d'indizi che producono la certezza morale»[86]. Su questa base, egli critica il codice penale austriaco che vincolava la prova dell'omicidio e di altri delitti alla presenza di alcune determinate circostanze[87], dimostrando con esempi che questo sistema, lungi dal garantire un maggiore margine di sicurezza nei giudizi, era causa di molti errori e forzature.

D'altra parte neppure il codice di procedura criminale del Regno d'Italia, ispirato al modello francese, gli sembra avere impostato correttamente la questione in quanto, non prevedendo la motivazione dei giudizi sul fatto[88], e disponendo il

[84] F.V. BARBACOVI, *Degli argomenti ed indizi*, cit., pp. 50-51. Sull'opinione di Filangieri circa questo punto cfr. G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, cit., tomo II, lib. III: «Delle leggi criminali», parte I: «Della procedura», cap. XIX, pp. 456 ss.

[85] G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, cit., tomo II, lib. III: «Delle leggi criminali», parte I: «Della procedura», cap. XIII, pp. 347 ss.

[86] F.V. BARBACOVI, *Degli argomenti ed indizi*, cit., p. 14.

[87] *Gesetzbuch über Verbrechen*, cit., art. 412.

[88] *Codice di procedura penale del Regno Italico*, in *Le fonti del codice di procedura penale del Regno Italico*, a cura di E. DEZZA, Milano 1985, pp. 165 ss., art. 300. Su questo testo normativo cfr. E. DEZZA, *Il Codice di Procedura Penale del Regno Italico. Storia di un decennio di elaborazione*

rigetto da parte della cassazione di ogni ricorso riguardante l'intima convinzione dei giudici[89], lasciava a questi ultimi un «illimitato e impunibile arbitrio sulla vita, sull'onore e sulla libertà del cittadino»[90]. Egli dunque, per evitare gli inconvenienti dei due codici, propone un sistema intermedio, attraverso una legge che avrebbe fornito alcuni criteri generali atti, a suo avviso, a stabilire un certo controllo sull'operato del giudice, ma abbastanza elastici da non coartare il suo convincimento personale. In tale prospettiva, le norme da lui delineate prescrivono che nella formazione delle prove concorrano più indizi indipendenti fra loro, provati ciascuno da due testimoni, che si tenga conto degli indizi «leggeri», ossia di quelli basati su una sola testimonianza, che un solo testimone oculare non possa costituire una prova piena senza il concorso di altri indizi, che il giudice valuti, oltre agli indizi contro l'imputato, anche quelli a suo favore[91]. Lo scrittore trentino si dimostra qui, ancora una volta, partecipe del pensiero giuridico illuminista, teso a superare, non senza qualche cautela e preoccupazione, il sistema delle prove legali consolidatosi nell'età del diritto comune, che appariva ormai troppo meccanico e non più funzionale ad un assetto nel quale si auspicava un giudice strettamente vincolato dalla legge e si reclamavano radicali modifiche nello svolgimento dell'intero processo penale[92].

legislativa, Padova 1983. Il principio in questione è enunciato nel diritto francese in *Code d'instruction criminelle. Edition conforme à l'édition originale du Bulletin des lois*, Paris 1809, lib. II, tit. II, cap. IV, art. 342.

[89] *Codice di procedura penale*, cit., art. 538.

[90] F.V. Barbacovi, *Degli argomenti ed indizi*, cit., p. 45.

[91] *Ibidem*, pp. 45 ss.

[92] Sulle prove legali e sulla critica illuministica nei loro confronti cfr. A. Ravizza, *Prova (materia penale)*, in *Il Digesto Italiano*, XIX, parte II, 1908-1913, pp. 1000 ss.; G. Salvioli, *Storia della procedura civile*, cit., p. 407 e *passim*; G. Sabatini, *Prova (diritto processuale penale e diritto processuale militare)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIV, 1967, pp. 300 ss.; M. Nobili, *Il principio del libero convincimento del giudice*, Milano 1974, pp. 81 ss.; G. Alessi Palazzolo, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli 1979; V. Piano Mortari, *Gli inizi del diritto moderno*, cit., pp. 241 ss.; A. Giuliani, *Prova. Filosofia*

4. *Il rinnovamento del diritto penale*

Il diritto penale è il settore al quale Barbacovi ha dedicato trattazioni più ampie e organiche. Anche sotto questo profilo egli aderisce alla generale tendenza della cultura giuridica illuministica che aveva fatto della problematica relativa ai reati e alla loro repressione uno dei terreni favoriti per la critica al sistema vigente e per il dibattito sulle sue modifiche. Questi scritti confermano allo stesso tempo l'eclettismo dell'autore e la sua indipendenza di giudizio rispetto ai più autorevoli personaggi dell'epoca, le posizioni dei quali vengono valutate in base ad una visione personale e pragmatica del diritto che accorda uno spazio limitato alla teorizzazione astratta, pur facendo riferimento a coordinate ideali ben chiare e definite.

Caratteristiche appaiono al riguardo le pagine iniziali dello scritto *De mensura poenarum* dove, dopo avere sinteticamente elencato le principali opinioni sull'origine del diritto di punire ed avere dichiarato la sua preferenza per la dottrina secondo cui la società civile va considerata come una persona morale, titolare dei diritti naturali inerenti a ciascun uomo, fra i quali anche quello di difendersi dalle aggressioni altrui[93], Barbacovi conclude con l'affermazione che è ozioso protrarre ulteriormente la disputa su tale prerogativa dello Stato, essendo molto più utile cercare di definire il suo corretto uso[94]. Questo gli appare strettamente connesso con lo scopo della pena che egli individua nella funzione di deterrente nei confronti dei comportamenti antigiuridici della comunità, mentre decisamente secondario gli appare il fine della emendazione del reo, come superato e inaccettabile giudica quello della espiazione della colpa[95], secondo un'im-

del diritto, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, 1988, pp. 518 ss., in particolare pp. 537 ss.

[93] F.V. BARBACOVI, *De mensura poenarum sive de poenarum criminibus adaequandarum ratione diatriba*, Tridenti 1795, pp. 5 ss.

[94] *Ibidem*, p. 7.

[95] *Ibidem*, p. 10; *Delle leggi penali*, in *Discorsi*, cit., II, pp. 69 ss., in

postazione utilitarista molto diffusa in quell'epoca e sostenuta dagli illuministi austriaci.

La ricerca del metodo per calibrare efficacemente le sanzioni è il filo conduttore e l'interesse principale degli scritti penalistici di Barbacovi nei quali le definizioni emergono spesso in maniera indiretta ed appaiono strumentali rispetto alla preoccupazione di indicare in concreto la più opportuna linea di condotta dei governanti. Così, invano si cercherebbe una esplicita e compiuta delineazione del concetto di reato, che tuttavia alla fine emerge con sufficiente chiarezza come azione esterna, nociva alla società e contraria alle sue leggi, nella valutazione della quale acquistano rilievo sia gli elementi oggettivi sia quelli soggettivi. Contro Beccaria, criticato per avere commisurato la pena esclusivamente al danno provocato dal delitto[96], Barbacovi afferma infatti che è necessario tenere conto anche del dolo e, dopo avere distinto quest'ultimo dalla colpa: «Dolo ergo fiunt, quae consilio, proposito, animique destinatione fiunt ... culpa autem peccat, non dolo, qui non id facere volebat, quod fecit»[97], lo suddivide in pieno e semipieno secondo un criterio che egli stesso giudica solo apparentemente nuovo rispetto alla dottrina recente[98].

Nella categoria del dolo semipieno egli colloca infatti alcune situazioni soggettive, per lo più di tipo psicologico, come lo stato di necessità, l'ira, la paura, l'amore, l'ubriachezza, la debolezza dovuta alla giovane o alla tarda età, al sesso, a malattie, ad ignoranza, a legami di parentela, che, diminuendo od alterando le capacità intellettive e di giudizio, com-

particolare pp. 71-72. Sull'evoluzione del concetto di pena nell'illuminismo cfr. M.A. CATTANEO, *La filosofia della pena nei secoli XVII e XVIII*, Ferrara 1974; M.A. CATTANEO, *Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius*, Milano 1974; M.A. CATTANEO, *Dignità umana e pena nella filosofia di Kant*, Milano 1981; G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica*, cit., pp. 383 ss.

96 F.V. BARBACOVI, *Delle leggi penali*, cit., p. 73.

97 F.V. BARBACOVI, *De mensura poenarum*, cit., p. 16.

98 *Ibidem*, p. 17.

portavano una pena minore[99], secondo una opinione che molti illustri contemporanei sostenevano senza tuttavia darne, a suo avviso, una spiegazione convincente. Egli riconduce tali criteri alla legge naturale e soprattutto allo scopo della pena di opporsi al delitto con una forza dissuasiva sufficiente ma non eccessiva[100]. Per contro egli ritiene che in nessun modo devono incidere sulla pena la maggiore o minore nequizia del reo, i vari gradi e sfumature del dolo pieno e le cause dei delitti, in quanto la repressione riguarda esclusivamente il piano civile e la tutela dello Stato, mentre la condanna morale esorbita dalle competenze dei governanti e va lasciata a Dio[101].

Al riguardo, Barbacovi dissente da Filangieri che aveva distinto tre gradi di dolo in base alla importanza della causa e alla perfidia e crudeltà della esecuzione, fissando la pena in proporzione ad essi[102]. Data la grande diversità dell'animo umano, allo scrittore trentino sembra infatti estrememente difficile definire in modo oggettivo i criteri relativi alla gravità della motivazione e della malvagità ed egli arriva anzi a sostenere che, per essere coerenti rispetto al fine di distogliere dal crimine mediante il timore delle conseguenze, le pene dovrebbero essere addirittura maggiori nei confronti di chi è mosso da cause importanti per controbilanciare la soddisfazione attesa dalla trasgressione della legge.

Una volta accertata l'esistenza del dolo pieno, allo Stato, in linea di principio, deve essere indifferente se qualcuno ruba per povertà o per avidità e se uccide con maggiore o minore nequizia, poiché il vero problema è quello di impedire i furti e gli omicidi mediante una normativa appropriata[103]. Essa va

[99] *Ibidem*, pp. 58 ss.

[100] *Ibidem*, pp. 70-71.

[101] *Ibidem*, pp. 31 ss.

[102] G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., tomo III, lib. III: «Delle leggi criminali», parte II: «Dei delitti e delle pene», cap. XXXVIII, pp. 169 ss.

[103] F.V. Barbacovi, *De mensura poenarum*, cit., pp. 34 ss.

determinata, per questi come per altri delitti, stabilendo innanzitutto il loro grado di pericolosità per lo Stato, dividendoli poi in varie categorie e calcolando infine la sanzione in base al danno e al dolo nelle due distinzioni di pieno e semipieno[104]. In tal modo si otterrà una regolamentazione uniforme ed efficace, che il giudice dovrà limitarsi ad applicare rigorosamente, senza possibilità di variare, se non in misura limitata e solo per le infrazioni più leggere, ciò che il legislatore ha tassativamente stabilito.

Si rivela qui una delle principali preoccupazioni di Barbacovi: quella di abolire per sempre il sistema tradizionale, ereditato dal diritto romano, che attribuiva al giudice una ampia libertà di decisione in materia di pene e che gli appariva, coerentemente con i suoi ideali assolutistici e illuministici, in contrasto con gli interessi dello Stato e dei sudditi. Proprio per evitare di lasciare ai magistrati un residuo sia pure minimo di quelle antiche prerogative, egli portava alle estreme conseguenze l'impostazione laicizzante e positivistica del diritto alla quale aderiva, arrivando a conclusioni che appaiono in certi casi schematiche, rigide ed aliene dalla sensibilità per i risvolti umanitari e per la problematica sociale, ma che trovano una loro giustificazione nell'ansia di svecchiamento dell'antiquato assetto vigente. Va tenuto presente, al riguardo, che questa drastica posizione corrisponde alla prima fase della sua riflessione sulla tematica penalistica, quando erano ancora in vigore i metodi di una tradizione giuridica contro la quale egli lottava con forza, mentre più tardi, dopo l'introduzione dei codici, egli attenuò notevolmente gli aspetti astratti e polemici delle sue affermazioni giungendo ad una visione maggiormente realistica che, come si è visto, tendeva ad accordare ai giudici una facoltà di decisione piuttosto ampia.

Rispetto ad alcuni suoi autorevoli contemporanei come Filangieri, Renazzi, Cremani, Romagnosi, comunque, in Barbacovi è più accentuato l'atteggiamento utilitaristico che colloca l'interesse dello Stato al centro di tutta la teorizza-

[104] *Ibidem*, pp. 24 ss.

zione e pone in secondo piano le considerazioni di tipo etico. Ciò emerge, ad esempio, nella trattazione sul tentativo – distinto in tre gradi: remoto, prossimo, estremo a seconda di quanto il reo aveva progredito nella preparazione del delitto[105] – dove egli sostiene che la pena vada proporzionata alle azioni effettivamente realizzate, e, in ogni caso, debba essere inferiore a quella prevista per il delitto perfetto, arrivando a prevedere il condono totale di essa per i pentiti, nell'intento di incoraggiare i rei all'abbandono dei piani criminosi[106].

Egli si oppone così a Filangieri e Cremani che, a suo avviso, dimentichi del fine della pena, avevano voluto colpire la turpitudine morale dell'intento[107], e si impegna in special modo a controbattere le idee di Romagnosi. Questi, basando tutta la sua teoria sulla necessità di contrastare gli stimoli alla criminalità, equipara il tentativo al delitto e mette in secondo piano la considerazione del danno e del dolo trascurando poi, per giunta, di precisare la *ratio* per valutare la forza degli stimoli, che Barbacovi ritiene variabili da persona a persona e perciò non definibili in maniera oggettiva ed esposti ai giudizi arbitrari dei magistrati[108]. Analogamente lo

[105] *Ibidem*, pp. 74 ss.

[106] *Ibidem*, pp. 82 ss.

[107] Sulla concezione penalistica di Filangieri e Cremani cfr. U. SPIRITO, *Storia del diritto penale italiano da Cesare Beccaria ai giorni nostri*, Torino 1932², pp. 45 ss.; S. MOCCIA, *Die italienische Reformbewegung des 18. Jahrhunderts und das Problem des Strafrechts im Denken von Gaetano Filangieri und Mario Pagano*, in «Goltdammers Archiv für Strafrecht», CXXVI, 1979, pp. 201 ss.; K. SEELMANN, *Gaetano Filangieri und die Proporzionalität von Straftat und Strafe. Imputation und Prävention in der Strafrechtsphilosophie der Aufklärung*, in «Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft», 97, 1985, pp. 241 ss.; G. BRICHETTI, *Luigi Cremani criminalista*, in «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza», LXXXIX, 1919, pp. 265 ss.; A. CAVANNA, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano 1975, *ad indicem*; P. BALESTRERI, *Cremani Luigi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXX, 1984, pp. 593 ss.

[108] F.V. BARBACOVI, *De mensura poenarum*, cit., «Appendix», pp. 187 ss. Sul pensiero penalistico di Romagnosi cfr. U. SPIRITO, *Storia del diritto penale*, cit., pp. 55 ss.; G.F. FALCHI, *Il pensiero penalistico di G.D. Roma-*

scrittore trentino ritiene inutile punire la colpa lievissima e persino l'omicidio casuale per il quale, invece, altri avevano previsto sanzioni intese a favorire la diligenza e l'attenzione dei cittadini[109].

Sulla base di questi concetti generali, Barbacovi passa poi ad esaminare nei dettagli i vari tipi di reato soffermandosi nella ricerca della qualità e della gradazione delle pene più opportune per controbilanciare i vantaggi attesi dai diversi delitti. Questi sono da lui raggruppati in quattro categorie, a seconda se siano compiuti contro la religione, contro i buoni costumi, contro lo Stato o contro i privati[110], mentre anche le pene risultano di quattro tipi essendo dirette a colpire il reo nella vita, nel corpo, nei beni o nell'onore[111]. La trattazione relativa a tale parte, svolta con particolare attenzione e ripresa molte volte in seguito senza sostanziali variazioni, conferma il carattere eclettico ed accentuatamente utilitaristico delle sue posizioni nelle quali gli elementi tratti dal pensiero giusnaturalistico e quelli legati alla tradizione vengono forzati a convergere, non senza qualche contraddizione, verso l'obiettivo di creare un deterrente efficace e razionale contro la delinquenza.

Così, egli, pur dichiarandosi a conoscenza delle numerose ed autorevoli critiche contro la pena capitale, si pronuncia a

gnosi, Padova 1933; G. SOLARI, *La «Genesi del diritto penale» di G.D. Romagnosi e la censura ecclesiastica*, in «La scuola positiva», XLIV, 1936, pp. 75 ss.; G. GUARNIERI, *Attualità e fecondità del pensiero penalistico di G.D. Romagnosi*, in *Atti del convegno di studi in onore di Gian Domenico Romagnosi nel bicentenario della nascita* («Studi Parmensi», X, 1961), pp. 143 ss.; S. RANIERI, *G.D. Romagnosi criminologo, ibidem*, pp. 165 ss.; P. NUVOLONE, *Delitto e pena nel pensiero di G.D. Romagnosi, ibidem*, pp. 173 ss.; P. NUVOLONE, *La Genesi del diritto penale*, in R. GHIRINGHELLI - F. INVERNICI (edd), *Per conoscere Romagnosi*, Milano 1982, pp. 94 ss.

[109] F.V. BARBACOVI, *De mensura poenarum*, cit., p. 94. Cfr. la diversa opinione di F.M. RENAZZI, *Elementa juris criminalis*, 3 voll., Romae 1773-1781, I, cap. VI: «De culpa», pp. 90 ss.; L. CREMANI, *De jure criminali libri tres*, Florentiae 1848, lib. I, pars I, cap. III: «De culpa, deque minus pleno, seu quasi delicto», pp. 48 ss.

[110] F.V. BARBACOVI, *De mensura poenarum*, cit., p. 109.

[111] *Ibidem*, pp. 127 ss.

favore della sua applicazione, in certi casi ritenuta necessaria per incutere un sufficiente timore, e, mentre precisa da una parte che bisogna usarla raramente e scegliere il metodo più rapido e meno doloroso, escludendo la possibilità di tormenti aggiuntivi che potrebbero suscitare la pietà del pubblico, dall'altra raccomanda di conferire all'esecuzione una pompa ed una solennità che la rendano spaventosa agli occhi degli spettatori. Per la stessa ragione suggerisce poi, nei delitti più efferati, di infierire invece sul cadavere ormai insensibile, ad esempio con lo squartamento e la dispersione delle ceneri al vento[112] ed esclude sia la tortura giudiziaria, ritenuta inutile, sia le pene corporali mutilanti o quella dell'infamia che inducono il reo alla disperazione spingendolo ad altri delitti, ma ammette la fustigazione e, in certi rari casi, la esposizione al pubblico ludibrio[113].

Sulla base di queste idee, egli ritiene preferibile la decapitazione, prevista dal codice francese, rispetto alla impiccagione adottata da quello austriaco il quale, per giunta, aggrava talvolta la pena capitale mediante il carcere, con trattamento semplice, duro o durissimo, per cui «inutilmente si tormenta in segreto un uomo infelicissimo senza ottenere il fine delle pene, che è il pubblico esempio»[114], e critica entrambi i codici per avere lasciato sussistere alcune pene infamanti come il marchio[115].

In opposizione a Renazzi, Barbacovi si dichiara contrario all'esilio, che depaupera la popolazione e nuoce alle altre nazioni, preferendo ad esso i lavori forzati[116], secondo una visione molto vicina alla dottrina penalistica austriaca, in particolare a quella di Sonnenfels[117]. Ad essa si ispira anche

[112] *Ibidem*, pp. 127-128; *Delle leggi penali*, cit., pp. 83 ss.

[113] F.V. Barbacovi, *De mensura poenarum*, cit., pp. 129 ss.

[114] F.V. Barbacovi, *Osservazioni sopra alcuni moderni codici*, cit., p. 198.

[115] *Ibidem*, pp. 198-199.

[116] F.V. Barbacovi, *De mensura poenarum*, cit., pp. 131 ss.; *Delle leggi penali*, cit., pp. 94 ss.

[117] J. von Sonnenfels, *Grundsätze der Polizey, Handlung und Finanz*, 3

la critica alla confisca dei beni che il giurista trentino, contro Lampredi, ritiene iniqua perché colpisce, invece del reo, i suoi familiari innocenti contravvenendo al diritto naturale e al principio della personalità della pena[118], ma che egli ammette, contraddittoriamente, nel caso di *perduellio*, ritenuto il peggiore di tutti i delitti e meritevole perciò di sanzioni esemplari e differenziate rispetto alle altre[119].

Al di là di numerosi spunti e soluzioni particolari, la consonanza con il pensiero di Sonnenfels emerge nella costante preoccupazione di calcolare con precisione quasi matematica il tipo e la gradazione della pena in relazione alla natura e alle motivazioni dei delitti. Così, per il turbamento della religione, dettato di solito da arroganza e presunzione, egli considera preferibile l'umiliazione del carcere; per i delitti contro i buoni costumi, come adulteri, stupri, incesti, propone di rinchiudere i rei in luoghi isolati e sottoporli ad una rieducazione morale; per l'omicidio prevede la pena capitale, giungendo, tuttavia negli ultimi scritti ad ammettere una serie di differenziazioni a seconda delle circostanze e a criticare i moderni codici per la loro schematicità[120]; per ingiurie e percosse egli ritiene sia meglio far pagare la multa, anziché

voll., Wien 1819[8], I, pp. 443-444. Sulla concezione penalistica di Sonnenfels cfr. il mio *Aspetti della cultura giuridica austriaca*, cit., pp. 195 ss.; W. OGRIS, *Joseph von Sonnenfels als Rechtsreformer*, in H. REINALTER (ed), *Joseph von Sonnenfels*, cit., pp. 11 ss., in particolare pp. 70 ss.; W. OGRIS, *Joseph von Sonnenfels und die Entwicklung des österreichischen Strafrechts*, in *Illuminismo e dottrine penali* (La «Leopoldina». Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo. Ricerche coordinate da L. BERLINGUER, 10), Milano 1990, pp. 459 ss.

118 F.V. BARBACOVI, *De mensura poenarum*, cit., pp. 143; *Delle leggi penali*, cit., pp. 89 ss.; *De poenis pecuniariis recte adhibendis diatriba. Accedunt dissertationes De poena publicationis bonorum et de singulari certamine coercendo*, Tridenti 1796, pp. 39 ss.

119 F.V. BARBACOVI, *De mensura poenarum*, cit., pp. 111 ss.; *De poena publicationis bonorum*, cit., p. 50. Sulle origini dottrinali del delitto di lesa maestà cfr. M. SBRICCOLI, *Crimen lesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974.

120 F.V. BARBACOVI, *Osservazioni sopra alcuni moderni codici*, cit., pp. 225 ss.

all'erario pubblico, direttamente alle vittime in modo che il vantaggio trattone da queste scoraggi l'aggressore; per i crimini originati da sete di denaro, come la truffa, la corruzione, l'aggiotaggio, la falsificazione di pesi e misure, l'usura, consiglia pene pecuniarie. Queste ultime devono essere fissate in modo da superare il vantaggio economico atteso dal delitto e non, come voleva Filangieri, in proporzione dei beni del reo, l'accertamento dei quali risulta troppo problematico e lungo[121].

Lo scrittore napoletano, rispetto al quale Barbacovi conferma qui la sua impostazione più utilitaristica e pragmatica, viene inoltre contestato in modo particolarmente deciso ed ampio[122] a proposito della repressione del furto che egli considerava sotto il profilo della violazione del patto sociale, indipendentemente dal valore dell'oggetto sottratto[123]. Barbacovi, che propone per questo reato il carcere con lavori forzati, dopo avere osservato che la mancata proporzione tra la pena e la gravità del fatto avrebbe vanificato il fine di distogliere dal reato, riprende il tema delle condizioni economiche del ladro e, rettificando in parte le sue affermazioni di principio, sostiene la necessità di tenere conto della miseria quando questa determina uno stato di pericolo per la sopravvivenza configurandosi così come uno dei casi compresi nel dolo semipieno. Ancora nei suoi ultimi scritti egli tornava a sostenere la validità del suo punto di vista giudicando inadeguata la disciplina dei codici di Austria, Prussia e Francia che punivano il furto in maniera poco differenziata e perciò inefficace[124].

121 G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, cit., tomo III, lib. III: «Delle leggi criminali», parte II: «Dei delitti e delle pene», cap. XXXII, pp. 54 ss.; F.V. BARBACOVI, *De poenis pecuniariis*, cit., pp. 14 ss.; *Delle leggi penali*, cit., pp. 96 ss.

122 F.V. BARBACOVI, *De mensura poenarum*, cit., pp. 177 ss.

123 G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, cit., tom. III, lib. III: «Delle leggi criminali», parte II: «De' delitti e delle pene», cap. LIV, pp. 387 ss.

124 F.V. BARBACOVI, *Osservazioni sopra alcuni moderni codici*, cit., pp. 235 ss.

Una trattazione a parte è dedicata al duello che, apparendo in contrasto con i poteri spettanti allo Stato nella soluzione delle controversie tra i sudditi, era divenuto nel Settecento un importante oggetto di dibattito, ampiamente discusso anche dai riformisti austriaci. Barbacovi, dopo avere ricondotto questa usanza, retaggio di un sistema politico ormai tramontato, alle barbare tradizioni dei popoli nordici, anziché ai Romani come aveva fatto Sonnenfels[125], propone infine di arginarlo con sanzioni dirette ad umiliare l'orgoglio e l'onore dei colpevoli, secondo il criterio seguito dallo scrittore viennese e ritiene perciò più efficace la normativa del codice prussiano che disponeva la privazione della nobiltà e delle cariche onorifiche, rispetto a quella del codice austriaco che prevedeva il carcere duro[126].

Tuttavia, se nelle pagine sul duello egli si dimostra contrario alle tradizioni aristocratiche e fautore della riconduzione di tutte le classi sociali ad una disciplina uniforme, altrove egli appare invece restio ad accogliere la soluzione egualitaria. Fino agli ultimi anni di vita egli sostenne ad esempio, richiamandosi anche ad alcuni autorevoli giusnaturalisti e penalisti, la necessità di differenziare le pene tra i nobili e i plebei, affermando che, poiché i primi erano molto più sensibili ai disagi e alle sofferenze rispetto ai secondi, la stessa punizione sarebbe risultata più dura per loro e in tal modo si sarebbe violato il principio della eguaglianza[127]. Nonostante le

[125] J. von Sonnenfels, *Grundsätze*, cit., I, pp. 234 ss.; F.V. Barbacovi, *De singulari certamine coercendo diatriba novaeque legis rogatio*, Tridenti 1796, pp. 11 ss.

[126] F.V. Barbacovi, *Osservazioni sopra alcuni moderni codici*, cit., pp. 232-233.

[127] F.V. Barbacovi, *De mensura poenarum*, cit., pp. 149 ss.; *Della differenza delle pene da imporsi a' delitti de' nobili e de' plebei* («Opuscoli», cit., VII), Trento 1818; *Appendice all'opera di F.V. Barbacovi De mensura poenarum*, Verona 1819; *Delle leggi penali*, cit., pp. 77 ss.; *Appendice al discorso Delle leggi penali*, in *Discorsi*, cit., II, pp. 252 ss. Opinione analoga era stata espressa, fra l'altro, in H. Grotii, *De jure belli ac pacis*, cit., cap. XX: «De poenis», § 33, pp. 312-313; S. Pufendorfii, *De jure naturae*, cit., lib. VIII, cap. III: «De potestate summi imperii in vitam ac bona civium ex causa delicti», § 25, pp. 826-827; Chr. Wolff, *Jus natu-*

opposizioni suscitate da questa opinione[128], Barbacovi continuò così a proporre di stabilire per i rei appartenenti alle famiglie aristocratiche e ricche l'isolamento in un castello o in una fortezza invece della condanna al carcere e ai lavori forzati e criticò la recezione, nei moderni codici di Francia e Austria, del principio introdotto durante la rivoluzione[129].

Anche in questo caso, lo scrittore trentino si richiama alla sua concezione della funzione eminentemente preventiva della pena, secondo la quale è inutile e iniqua ogni forma di sanzione non strettamente funzionale all'obiettivo di trattenere dal delitto. Questa visione, in nome della quale egli talvolta sceglie soluzioni in contrasto con gli orientamenti teorici e legislativi del suo tempo, è strettamente collegata con la convinzione che, per impedire i comportamenti antigiuridici, accanto alle leggi penali, sia necessario ideare una serie di misure atte ad inibire alla radice l'insorgenza di impulsi criminosi. Allo studio di esse, egli dedica un ampio spazio e una grande cura[130], lasciando ancora una volta emergere la sua adesione al modello seguito nella pubblicistica austriaca, dove particolarmente accentuata appariva la preoccupazione di individuare i sistemi per creare condizioni di benessere economico e sociale e di ordine pubblico che avrebbero ridotto la criminalità[131].

rae, cit., VIII, Halae Magdeburgicae 1748, cap. III: «De republica constituenda», § 635, pp. 463-464; F. RENAZZI, *Elementa juris criminalis*, cit., II, § 19, p. 98.

[128] «Biblioteca Italiana», I, tomo IV, ottobre 1816, pp. 3 ss. Nella recensione si osserva che la maggiore sofferenza dei nobili per le pene, contrariamente all'opinione di Barbacovi «viene a formare anzi un perfetto risultato di eguaglianza in quanto più colpevole della infrazione della legge è colui che per la fortunata sua condizione aveva più copiosi e certi i mezzi di conservarsi innocente; e peggiori conseguenze per la società ha l'esempio del suo delitto» (p. 14).

[129] F.V. BARBACOVI, *Osservazioni sopra alcuni moderni codici*, cit., pp. 257-258.

[130] F.V. BARBACOVI, *De criminibus avertendis libri duo*, Tridenti 1796; *D'alcuni mezzi di prevenire i delitti*, in *Discorsi*, cit., II, pp. 177 ss.

[131] Cfr. in particolare J. VON SONNENFELS, *Grundsätze*, cit., I, pp. 225 ss.

E, in effetti, le riforme progettate da Barbacovi sono analoghe a quelle di Sonnenfels fondandosi sulla medesima convinzione che la migliore garanzia contro i delitti fossero la felicità dei sudditi e la loro fedeltà allo Stato, che solo una buona amministrazione poteva assicurare. Sicché, se da una parte era necessario proibire l'uso delle armi e i giochi d'azzardo, rafforzare il controllo di polizia sui privati, sugli spettacoli e sulle pubblicazioni, sorvegliare l'onestà dei pubblici funzionari e la moralità dei cittadini, dall'altra occorreva fondare istituzioni sociali per i poveri, gli inabili e le madri nubili, procurare lavoro ai disoccupati impiegandoli in opere di pubblica utilità finanziate dal governo, indurre i ricchi a spendere a favore della collettività, diffondere la cultura e promuovere in ogni modo l'economia del paese. La chiarezza e la razionalità delle leggi, la certezza della loro applicazione, l'abolizione di ogni tipo di grazia o condono, avrebbero costituito la solida base di questa vasta rete di provvedimenti configuranti nel loro insieme un assetto ordinato e razionale, ispirato a quegli ideali dell'assolutismo illuminato che permeano tutti gli scritti di Barbacovi.

Parte seconda

L'adesione alla politica assolutistica

Capitolo primo

L'ordinamento trentino nel Settecento

1. *Particolarismo istituzionale e fonti del diritto*

In pieno Settecento, l'organizzazione del principato vescovile di Trento era ancora modellata su schemi di origine medievale, riflettendo la commistione tra funzioni amministrative e giurisdizionali e fondandosi su un particolarismo giuridico che assumeva qui caratteri forse ancora più accentuati che in altre parti d'Italia.

La peculiare situazione dell'ordinamento, che da una parte dipendeva per la sua natura ecclesiastica dal pontefice e dall'altra apparteneva al Sacro Romano Impero, aveva creato condizioni favorevoli per il mantenimento del geloso autonomismo comunale italiano e della inveterata abitudine all'autogoverno delle comunità agricole delle valli, sicché in questa zona l'attaccamento alle formule istituzionali tramandate dal medioevo era particolarmente forte e molto ostinata risultava la resistenza alla introduzione di novità che preludessero ad una evoluzione in senso accentratore e moderno.

Dal punto di vista delle fonti giuridiche, il particolarismo trovava l'espressione più tipica nelle carte di regola[1] con le

[1] Per le caratteristiche, le vicende e la bibliografia relativa alle carte di regola cfr. E. CAPUZZO, *Carte di regola e usi civici nel Trentino*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», LXIV, 1985, pp. 371 ss.; E. CAPUZZO, *Sulle consuetudini agrarie trentine in età veneziana*, in «Clio», XXV, 1989, pp. 391 ss.; M. NEQUIRITO, *Le carte di regola delle comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, presentazione di C. MOZZARELLI, Mantova 1988; F. GIACOMONI (ed), *Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine*, presentazione di P.H. STAHL, 3 voll., Milano 1991.

quali le comunità fino dal medioevo avevano disciplinato i loro rapporti economici, amministrativi e civili riprendendo, in forma scritta, precedenti tradizioni orali intese ad organizzare la vita dei villaggi per mantenere e sfruttare le scarse risorse esistenti. Nonostante la loro varietà e diversità, questi testi presentano alcune caratteristiche comuni come l'importanza attribuita alle periodiche riunioni dei capifamiglia, il principio della elettività delle cariche, la cura nel definire l'uso delle proprietà comuni, nel prevenire i danni alle colture, nel fissare le sanzioni per le inadempienze, che rivelano quanto profondamente fosse radicata l'abitudine alla gestione autonoma dei beni e alla risoluzione delle controversie. Se, col tempo, gli aggregati umani facenti capo a tali norme si trovarono inseriti in entità maggiori, quali le giurisdizioni feudali o vescovili, tanto da potere apparire come il livello più basso di un sistema complesso che raggiungeva nel principe vescovo il suo apice[2], essi mantennero il loro carattere autonomo e i loro poteri disciplinari e amministrativi che, riconosciuti e confermati dalle autorità superiori, sfuggivano ad un diretto intervento di queste e, quindi, si opponevano capillarmente all'avvio di una ristrutturazione in senso centralistico dello Stato.

L'assetto settecentesco era di fatto il risultato di lunghi secoli di contrasti, compromessi, patti e concessioni intercorsi tra le singole comunità e famiglie da una parte e i principi vescovi dall'altra, complicati dalla costante ingerenza di Venezia e dei conti del Tirolo, entrambi tesi ad espandersi ai danni del Trentino. La sedimentazione della rete di rapporti

[2] M. NEQUIRITO, *Le carte di regola*, cit., p. 24. Per una visione di insieme del complesso sistema delle giurisdizioni trentine cfr. H. VON VOLTELINI, *Immunität, Grund- und Leibherrliche Gerichtsbarkeit in Südtirol*, in «Archiv für österreichische Geschichte», XCIV, 1907, pp. 313 ss.; I. ROGGER, *I principati ecclesiastici di Trento e Bressanone dalle origini alla secolarizzazione del 1236*, in G.C. MOR - H. SCHMIDINGER (edd), *I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel medioevo*, Bologna 1976, pp. 177 ss., in particolare pp. 207 ss.; M. BELLABARBA, *Istituzioni politico-giudiziarie nel Trentino durante la dominazione veneziana: incertezza e pluralità del diritto*, in L. BERLINGUER - F. COLAO (edd), *Le politiche criminali nel XVIII secolo*, Milano 1990, pp. 175 ss.

e della serie di vicende storiche succedutesi dalla fondazione del principato, risalente all'XI secolo, configurava un sistema estremamente variegato e complesso nel quale i confini della diocesi coincidevano solo parzialmente con quelli del dominio temporale e la presenza di territori dipendenti dal Tirolo limitava sensibilmente l'area di influenza del principe vescovo. Basti pensare che alla Casa d'Austria, oltre alle giurisdizioni di Rovereto e Folgaria amministrate direttamente, facevano capo molte altre indirettamente, sotto forma di feudi concessi a famiglie nobili che talvolta erano infeudate contemporaneamente anche di territori dipendenti dal principe vescovo[3].

Come è descritto, infatti, in una puntuale e dettagliata relazione redatta intorno al 1820 dal conte Filippo Consolati[4], molte erano state nel tempo le concessioni effettuate dai principi vescovi a titolo di feudo. Fra esse, le più prestigiose ed elevate configuravano i cosiddetti «feudi maggiori di prima classe» che comportavano l'amministrazione della giu-

[3] M. NEQUIRITO, *Principi, feudi, comunità nella Valsugana del Settecento*, in C. MOZZARELLI (ed), *L'ordine di una società alpina. Tre studi ed un documento sull'antico regime nel principato vescovile di Trento*, Milano 1988, pp. 65 ss., in particolare p. 70. I feudi tirolesi erano: Primiero, Ivano e Tesino, Telvana, Castellalto, Arco, Penede e Drena, Nomi, Gresta, Castelfondo, Arsio, Flavon e Sporo, Belfòrt, Königsberg e Cembra, Mezzocorona, Castello di Fiemme. Quest'ultimo fu ceduto insieme ad Anterivo dalla Casa d'Austria al principe vescovo Pietro Vigilio di Thun nel 1779 in cambio di Levico, Termeno e Grumes. Per le vicende di queste giurisdizioni si rimanda a A. CASETTI, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento 1961. Sulle vicende istituzionali e le fonti normative di Rovereto cfr. *Statuti della città di Rovereto 1425-1610*, (con una Introduzione di T. GAR e un Discorso di S. CRESSERI), Trento 1859; M. BELLABARBA, *Rovereto castrobarcense, veneziana, asburgica: identità ed equilibri istituzionali*, in F. PARCIANELLO (ed), *Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538* (Corpus statutario delle Venezie, diretto da G. ORTALLI, 9), Roma 1991, pp. 9 ss.; G. ORTALLI, *Percorsi statutari trentini*, *ibidem*, pp. 31 ss.; D. QUAGLIONI, *Gli interpreti dello statuto*, *ibidem*, pp. 53 ss.

[4] «*Dei feudi, feudatari e fedecommessi nel Ppto di Trento*». *Dissertazione del C.F. Consolati*, in C. MOZZARELLI (ed), *L'ordine di una società alpina*, cit., pp. 165 ss.

stizia in misura più o meno estesa a seconda dei casi[5], mentre ai feudi maggiori di seconda classe non erano collegate prerogative giurisdizionali ma altri diritti «nobili» come quelli di regolanato «che comprendeva la facoltà di decidere certe cause *in materia di servitù prediali rustiche*, ed urbane, di danni di campagna, di salarj, mercedi, e cose simili, come in certi luoghi nell'intervenire, e presiedere alle conferenze comunali, e nello stabilire il prezzo, e le tasse di certi generi di prima necessità»[6].

I principi vescovi avevano fatto largo uso non solo delle concessioni più importanti ma anche di altre meno rilevanti, sia pure sempre appartenenti alla categoria dei feudi nobili, come l'assegnazione di diritti di esigere decime, l'investitura di castelli dotati di rendite, o, ancora, di feudi minori consistenti «in realità glebali, fondi, case, e boschi»[7]. Tale politica aveva assottigliato progressivamente il loro patrimonio tanto che, alla fine del Seicento, le rendite apparivano a taluno ormai assai ridotte e inadeguate alla suprema autorità trentina, soprattutto se paragonate a quelle delle famiglie illustri che vivevano «splendidamente»[8].

Ma, a parte la consistente presenza di feudi, anche le giurisdizioni «immediate», cioè dipendenti direttamente dal principe vescovo[9], erano caratterizzate nel Settecento da un'or-

[5] Nella citata dissertazione del Consolati (pp. 169 ss.), si trova un elenco dettagliato dei feudi, delle famiglie titolari di essi e della estensione della loro giurisdizione. Le giurisdizioni patrimoniali concesse in feudo risultano: i quattro Vicariati, Castellano e Castelnuovo, Lodrone e Vestino, Caldonazzo, Beseno, Segonzano, Fay e Zambana, Castel Caldes o Rabbi, Tuenetto (cfr. anche A. CASETTI, *Guida*, cit., p. 814; M. NEQUIRITO, *Principi, feudi, comunità*, cit., p. 71).

[6] *«Dei feudi»*, cit., p. 176.

[7] *Ibidem*, p. 169.

[8] Al riguardo cfr. le osservazioni contenute in una biografia secentesca di Carlo Emanuele Madruzzo e riportate in M. NEQUIRITO, *Principi, feudi, comunità*, cit., pp. 70-71.

[9] Erano: pretura di Trento, valli di Non e Sole, Giudicarie interiori (pievi di Tione, Rendena, Bono e Condino) ed esteriori (pievi di Banale, Bleggio, Lomaso), Storo, Riva, val di Ledro, Tenno, Castel Corno, Pergine, val di Fiemme. Cfr. A. CASETTI, *Guida*, cit., p. 814; M. NEQUIRITO, *Principi, feudi, comunità*, cit., p. 71.

ganizzazione quanto mai incoerente e diversificata, nella quale ben si riflette come i collegamenti fra le amministrazioni locali e il potere centrale fossero ancora improntati a legami istauratisi nel tempo sulla base di rapporti e vicende particolari e differenti da caso a caso senza che si fossero neppure avviate le premesse per la realizzazione di una maggiore uniformità. La stessa varietà di denominazione dei funzionari di queste giurisdizioni (capitano, commissario, luogotenente, vicario, podestà) lungi dall'indicare una delimitazione precisa delle competenze di ciascuno, testimonia lo stretto intreccio ancora esistente tra funzioni amministrative e giudiziarie, nonché la sovrapposizione e confusione dei compiti, mentre le differenti modalità di nomina che, pur spettando sempre al principe, per alcuni avveniva in maniera diretta, per altri era vincolata da una preventiva scelta di nomi proposti dalle comunità, e la varia durata delle cariche confermano il carattere confuso e disorganico del sistema.

Questo, in realtà, era la risultante del compromesso tra l'autorità principesca e le numerose autonomie locali che si basavano su una serie di fonti normative, dove erano fissate consuetudini consolidate nel tempo, ritenute intangibili e difese con tenacia dalle popolazioni. Gli statuti, i privilegi, le carte di regola, raccogliendo una serie di norme approvate dal principe vescovo, ma scaturite da antiche prassi e riflettenti la peculiarità organizzativa, economica e di vita dei singoli aggregati umani, cittadini e rurali, definivano aree giuridiche nelle quali l'autorità centrale incontrava limiti precisi e, in linea di principio, non valicabili e con le quali i rapporti e i raccordi potevano essere stabiliti caso per caso sulla base di reciproci riconoscimenti e concessioni. Si veniva a configurare, in tal modo, una incidenza variabile dell'autorità vescovile sulle singole giurisdizioni, alcune delle quali si mostravano, più di altre, rigidamente attaccate alle proprie tradizioni opponendosi irriducibilmente ad ogni tentativo di ingerenza superiore. Questa resistenza nei confronti del potere centrale si manifestò con particolare forza, durante tutto il corso della storia trentina, nelle valli di Fiemme, di Non e di Sole che ottennero molto presto, e successivamente consolidarono, una serie di privilegi for-

manti un sistema amministrativo e giudiziario derivato dagli usi locali e spiccatamente autonomo.

La valle di Fiemme, infatti, mediante i patti conclusi nel 1110 con il principe vescovo Gebardo pose il fondamento di un rapporto quasi paritario in cui, a parte l'imposizione di alcuni tributi e l'invio periodico di un giudice, si lasciava l'emanazione di norme e l'amministrazione della giustizia all'autodeterminazione delle comunità[10]. Analogamente, nelle valli di Non e di Sole, sebbene la prima redazione scritta, a noi pervenuta, degli statuti risalga alla fine del XIII secolo, consuetudini molto più antiche definivano già i contorni di un sistema durato, nella sua rielaborazione del 1407, fino alla secolarizzazione del principato. In questo assetto, il governo vescovile appariva molto rispettoso delle tradizioni e dell'organizzazione locale, limitandosi a sovrapporre ad esse le cariche giudiziarie e amministrative di vicario e capitano, alle quali peraltro venivano nominati di solito esponenti delle famiglie nobili della zona[11].

Non molto diversa, d'altra parte, risulta la situazione sia della valle di Ledro, i cui statuti del 1435 riflettevano una struttura autonoma costantemente rispettata nel corso dei secoli dalla suprema autorità trentina, sia delle Giudicarie,

[10] Sulla storia e l'organizzazione della valle di Fiemme cfr. G. DELVAJ, *Saggio sullo stato e costituzione politico-civile-amministrativa della valle di Fiemme dagli antichi tempi fino al XIX secolo*, Trento 1885; B. MALFATTI, *Materiali per servire alla storia della comunità di Fiemme*, in «Archivio Storico per Trieste, l'Istria e il Trentino», IV, 1889, pp. 161 ss.; T. VON SARTORI-MONTECROCE, *Die Thal- und Gerichtsgemeinde Fleims und ihr Statutarrecht*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg», XXXVI, 1892, pp. 1 ss.; G. RIZZOLI, *La comunità generale di Fiemme e i suoi vicini*, Feltre 1904; A. ZIEGER, *La magnifica comunità di Fiemme*, Trento 1973; C. DEGIAMPIETRO, *Storia di Fiemme e della magnifica comunità dalle origini all'istituzione dei comuni*, Calliano 1972; C. DEGIAMPIETRO, *Cronache fiemmesi attraverso nove secoli*, Calliano 1975; N. DELUGAN - C. VISANI, *Corpi e territorio. Le trasformazioni della val di Fiemme nel XVI secolo*, in C. MOZZARELLI (ed), *L'ordine di una società alpina*, cit., pp. 15 ss.

[11] V. INAMA, *I vicedomini, capitani, vicari e assessori della Valle di Non*, in «Archivio Trentino», XIV, 1890, pp. 181 ss.; V. INAMA, *Gli antichi statuti e privilegi delle valli di Non e di Sole*, Rovereto 1899.

che durante il XV secolo, avevano potuto aggiungere al nucleo originario delle loro norme – delle quali la più antica compilazione scritta, finora rinvenuta, è quella del 1290 – una serie di privilegi vescovili. Questi, oltre a mantenere il controllo degli abitanti sulle nomine dei vari funzionari del governo centrale, garantivano alcuni limiti alla imposizione di contributi e di altri obblighi e confermavano le precedenti consuetudini della valle. Né ottenne risultati di rilievo il tentativo, esperito nel 1516 da Bernardo Clesio, di modificare il sistema processuale del luogo abbreviandone i tempi e disciplinando in modo più rigoroso l'attività dei notai, in quanto la decisa opposizione di questi finì per indurre ad una revisione delle nuove regole[12].

2. *Il magistrato consolare della città di Trento*

Nella generale tendenza centrifuga delle istituzioni del principato vescovile, particolare rilievo assume il caso della città di Trento, dove il comune costituiva da sempre un polo di contrapposizione alle aspirazioni accentratrici dei vescovi. Nel Settecento, gli statuti clesiani del 1528, precisati ed integrati in alcuni punti da successive disposizioni, perpetuavano un assetto di origine medievale fornendo ancora un solido baluardo all'egemonia dell'oligarchia patrizia contro ogni tentativo di modernizzazione in senso accentratore. Già nel XII secolo, l'autonomismo cittadino sotto il governo consolare aveva indotto Federico Barbarossa ad imporre nel 1182 l'esclusiva competenza del vescovo in alcune materie[13], ma

[12] Sulle fonti normative della val di Ledro cfr. M. GRAZIOLI, *Per una storia della Val di Ledro e dei suoi statuti*, in S. GROFF (ed), *Statuti della Val di Ledro del 1435 con la ristampa di Statuti e Ordini del 1777* (Corpus statutario delle Venezie, diretto da G. ORTALLI, 6), Roma 1989, pp. 9 ss.; G. ORTALLI, *Statutaria ledrense e statutaria trentina*, *ibidem*, pp. 35 ss. Una ricostruzione delle vicende relative agli statuti delle Giudicarie, corredata dalla pubblicazione di numerosi testi, si trova in G. PAPALEONI, *Contributi alla storia delle Giudicarie nel secolo XIII*, in «Archivio Trentino», VI, 1887, pp. 131 ss.; G. PAPALEONI, *Gli statuti delle Giudicarie*, in «Archivio Trentino», VII, 1888, pp. 185 ss.; VIII, 1889, pp. 89 ss.

[13] A. CASETTI, *Guida*, cit., p. 825.

gli statuti del 1425, nei quali venivano riprese e razionalizzate norme già presenti in redazioni più antiche, testimoniano quanto il potere oligarchico avesse continuato a rafforzarsi. E, sebbene, come è stato messo in luce, le modifiche apportate al testo dal principe vescovo Udalrico III alla fine del secolo XV, segnassero il tentativo di stabilire un controllo sugli organi cittadini[14] e, successivamente, lo statuto di Bernardo Clesio accentuasse la tendenza ad arginare le forze centrifughe[15], l'ordinamento della città non ne risultò sostanzialmente mutato e restò caratterizzato dalla preminenza del ceto patrizio.

Questo non si presentava, in linea di principio, come gruppo sociale del tutto omogeneo o rigidamente chiuso alla possibilità di un allargamento, in quanto, nella gestione delle istituzioni cittadine, oltre ai discendenti delle famiglie «antiche», di quelle cioè che avevano ottenuto la cittadinanza prima del 1572, erano inserite alcune tra le famiglie «nuove», ossia iscritte nella matricola cittadina dopo quella data, che avevano raggiunto una posizione sociale ed economica particolarmente elevata. Tuttavia è stato dimostrato che, di fatto, l'apertura delle cariche pubbliche alle famiglie «nuove» fu estremamente cauta e la partecipazione del gruppo

[14] Sulle più antiche redazioni statutarie e la loro evoluzione cfr. J.A. TOMASCHEK, *Die ältesten Statuten der Stadt und des Bisthums Trient in deutscher Sprache*, in «Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen», XXVI, 1861, pp. 67 ss.; D. REICH, *Del più antico Statuto della città di Trento*, in «Programma dell'i.r. Ginnasio Superiore di Trento», 1889, pp. 1 ss.; D. REICH, *Il secondo Statuto dei Sindaci del Comune di Trento*, *ibidem*, 1891, pp. 1 ss.; D. REICH, *Nuovi contributi per lo Statuto di Trento*, Trento 1892; D. REICH, *Ancora dell'antico Statuto di Trento*, in «Tridentum», II, 1899, pp. 229 ss.; H. VON VOLTELINI, *Gli antichi statuti di Trento*, trad. it., introduzione di F. RANIERI, Rovereto 1989.

[15] Sullo statuto del 1528 cfr. J. RAPP, *Über das vaterländische Statutenwesen*, in «Zeitschrift für Tirol und Vorarlberg», VIII, 1834, pp. 1 ss.; T. GAR, *Statuti della città di Trento colla designazione dei beni del Comune nella prima metà del secolo XIV e con una introduzione*, Trento 1858; A. CASETTI, *Guida*, cit., pp. 825 ss.; F. RANIERI, *Antonio Quetta e gli Statuti clesiani del 1528. Un capitolo poco noto della storia del diritto comune nel Trentino*, in P. PRODI (ed), *Bernardo Clesio e il suo tempo*, 2 voll., Roma 1987, I, pp. 275 ss.

nobiliare più antico alla conduzione della vita politica rimase fino alla secolarizzazione molto più incisiva[16].

L'organo attraverso il quale si concretizzava la preminenza patrizia era il magistrato consolare (o municipale) al quale facevano capo molte importanti funzioni amministrative e giudiziarie dell'ordinamento trentino. Formato da sei consoli, un capoconsole, un cancelliere, un tesoriere e un procuratore, esso nel Settecento non veniva più reclutato per cooptazione come era previsto negli statuti precedenti a quello del 1528, ma con un sistema misto che mirava a ridimensionare il grande potere acquisito da questa magistratura. Nel testo clesiano si accennava, infatti, in maniera quasi casuale, alla facoltà dei consoli di «facere alios consules in fine officii sui»[17] sottoponendo però i nuovi eletti alla conferma vescovile e alla prestazione del giuramento, ma in una costituzione del 31 maggio 1700, il principe vescovo Giovanni Michele di Spaur aveva fissato alcune regole precise accogliendo le proposte presentate dagli stessi consoli e dai cittadini, desiderosi di riordinare la materia per porre fine agli abusi e alla confusione che vi regnavano[18].

Secondo queste norme, le elezioni, da tenersi ogni anno il giorno di San Giovanni e il seguente, avvenivano in due fasi. Dapprima, in ognuno dei quattro quartieri di Trento, si convocava «cadauno de' Cittadini à questo preciso effetto, quale debba comparere provisto col suo viglietto sottoscritto col proprio nome, e cognome, e sigillato col suo sigillo famigliare, nel quale venga nominato quel Cittadino del medesimo Quartiero, che sii d'età almeno di venticinque anni terminati, e che venga stimato abile, e sufficiente per la

[16] C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, cit., pp. 267 ss.

[17] *Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale, e criminale*, Trento 1714, «De Criminalibus», cap. 94. Questa edizione dello statuto è stata parzialmente ristampata dall'editore Forni, Bologna 1983.

[18] *Costitutione e Capitoli circa la Elettione de' Sig. Consoli, e Distributione degli Officii Quadrimestrali*, in *Statuto di Trento*, cit., pp. 269 ss.

carica di Console»[19]. Nella costituzione veniva precisato che si lasciava alla coscienza degli elettori «à fare la nomina delli più abili, e sufficienti, senz'avere alcun riguardo à particolare interesse, ma colla sola e unica mira del ben Publico» e si stabiliva la nullità del voto in caso di irregolarità formali come la mancanza della sottoscrizione o del sigillo, l'indicazione di un soggetto privo dei necessari requisiti o il non avere effettuato personalmente l'elezione[20]. I due capi del quartiere provvedevano poi, in presenza di testimoni, allo spoglio delle schede e a comunicare al magistrato municipale uscente i nomi dei quattro eletti che avevano ottenuto più voti.

Il giorno dopo, si apriva la seconda fase nella quale i membri del magistrato procedevano, con scrutinio segreto, a nominare tra i sedici prescelti dai quartieri, il capoconsole, i consoli, il cancelliere, il tesoriere e il procuratore, mentre i restanti soggetti della lista entravano di diritto a far parte della «aggiunta», i cui membri, in qualità di rappresentanti dei quartieri, intervenivano nelle deliberazioni più importanti dei consoli[21].

La preoccupazione di garantire al ceto nobiliare il controllo dell'organo emerge da alcune disposizioni come quella di ammettere al consolato un solo negoziante di vini tra quelli più ricchi, escludendolo comunque dalla carica di capoconsole e dalla trattazione delle «cause vinarie»[22], o come quella di riservare al «più vecchio d'età delli Consoli Nobili non esercitanti Mercatura» alcune funzioni più importanti tra le quali la supplenza del capoconsole assente, mentre anche dal punto di vista delle precedenze veniva confermata la superiorità dei nobili: «che tanto in Magistrato, quanto nelle funzioni pubbliche li Mercanti, che fossero nominati, et eletti Consoli, che tengono bottega aperta, debbino sempre stare,

[19] *Ibidem*, cap. 1, p. 269.

[20] *Ibidem*.

[21] *Ibidem*, capp. 1-2, p. 270.

[22] *Ibidem*, cap. 4, p. 270.

e tenere l'ultimo luogo dopo li Consoli Nobili, per divertire qualunque inconveniente indiscreto che potesse nascere»[23]. Il timore che si potesse verificare un'eccessiva concentrazione di potere a favore di singoli o di gruppi si riflette nelle norme che limitavano ad un anno, rinnovabile per una sola volta, la durata della carica consolare, alla quale si poteva essere rieletti solo dopo l'intervallo di tre anni, e trova conferma nel divieto di elevare al consolato più di un membro della stessa famiglia[24].

Sulla stessa linea si pongono le regole contenute in un documento databile tra il 1757 e il 1782, dove vengono precisati alcuni punti tra i quali l'esclusione dall'elettorato attivo di una serie di cittadini impegnati direttamente nell'agricoltura o esercenti «qualche arte sordida, vile e mecanica»[25] e la disposizione di eleggere alla carica di capoconsole solo «quelli, che saranno persone nobili, che non esercitano mercatura dissonante e contraria alla nobiltà, e qualità di nobile, né essi, né padre, né figliuolo, né fratello»[26].

Dal magistrato consolare, come si è accennato, dipendevano direttamente o indirettamente molti settori della vita amministrativa e giudiziaria trentina che erano definiti dagli statuti in maniera alquanto approssimativa, disorganica e incompleta, ma tuttavia sufficiente a mettere in luce il ruolo preminente e centrale che questo organo svolgeva nella città. Quasi tutte le cariche comunali, che, salvo poche eccezioni, erano quadrimestrali[27], infatti, venivano nominate dai consoli e il testo clesiano, nell'enumerarne la serie, non solo esclude espressamente il principe vescovo da ogni ingerenza

[23] *Ibidem*, cap. 6, p. 271.

[24] *Ibidem*, capp. 8-9-10, p. 271.

[25] *Estratto delli capitoli per l'annua rinnovazione del magistrato consolare della città di Trento*, Trento s.d., art. III. Lo stampato è conservato in BCT, legato insieme con *Statuto di Trento*, cit. Per la datazione di questo documento cfr. C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, cit., p. 273.

[26] *Estratto*, cit., cap. VII.

[27] *Statuto di Trento*, cit., «De Syndicis», cap. 108.

in materia, ma lascia aperta la possibilità che siano creati in futuro altri uffici dipendenti dai consoli «de jure, et de necessitate»[28].

Fra le più importanti magistrature di nomina consolare va annoverata quella dei «sindici» (scelti fra i membri dello stesso magistrato) ai quali è dedicato l'intero libro secondo degli statuti, dove si riservano ad essi varie competenze economiche, amministrative, di polizia e giudiziarie, confuse e strettamente collegate tra loro secondo il caratteristico sistema in uso nell'età del diritto comune. Ai «sindici» spettava il controllo sul trasporto e il commercio di legname, carni, pesce, vini, biade, frutta, ortaggi, metalli, tele, nonché la supervisione sulle strade e l'edilizia, sui prezzi delle merci, sui salari dei servitori ed operai e ad essi era attribuita la facoltà di conoscere in prima istanza tutte le contese circa le vie, i termini, gli acquedotti, le grondaie, gli edifici, gli scarichi di immondizie «summarie, de plano, sine strepitu, et figura judicii et absque libelli oblatione», avvalendosi della collaborazione di «bonorum hominum juratorum»[29]. L'appello contro queste sentenze si svolgeva presso i giudici delle appellazioni, anche essi nominati dal magistrato municipale, ma le loro decisioni potevano essere sottoposte ad un ulteriore giudizio davanti ai consoli stessi[30].

Questi, pertanto, oltre al diretto esercizio di alcune importanti funzioni nell'ambito della vita cittadina – come autorizzare a portare fuori dal distretto di Trento bestiame vivo o morto, formaggio e altre vettovaglie[31], fissare il prezzo della carne[32], concedere licenze di costruzione e demolizione[33], controllare la vendita di mattoni e tegole[34] – e al reclu-

[28] *Ibidem*, «De Criminalibus», cap. 94.

[29] *Ibidem*, «De Syndicis», cap. 1.

[30] *Ibidem*, «De Syndicis», capp. 1, 90.

[31] *Ibidem*, «De Syndicis», cap. 91.

[32] *Ibidem*, «De Civilibus», cap. 25.

[33] *Ibidem*, «De Civilibus», cap. 120.

[34] *Ibidem*, «De Civilibus», cap..79.

tamento dei giudici di prima e seconda istanza, si riservavano il diritto alla decisione definitiva delle controversie in materia.

A garanzia della osservanza delle minute disposizioni circa i movimenti e la vendita delle merci, i consoli ogni anno presentavano al vescovo due o tre soggetti per la designazione del giudice dei contrabbandi[35] ed eleggevano direttamente quattro cittadini per sorvegliare il corretto uso di pesi, misure e bilance[36]. Essi nominavano, inoltre, i giudici delle vendite, i giudici delle tutele e i loro notai, l'ufficio della camera dei pegni[37], ammettevano, previo esame dei loro titoli, i medici forestieri all'esercizio della loro professione nella città di Trento[38], e controllavano gli stranieri soggiornanti in città iscrivendoli in un apposito registro[39].

Un ruolo importante era da loro svolto anche nel reclutamento della più alta magistratura giudicante del comune, in quanto ad essi spettava di formare ogni anno una lista di dottori in giurisprudenza, nati fuori della diocesi e privi di legami familiari con gli abitanti di Trento, nella quale il principe vescovo sceglieva il podestà o pretore. Questi aveva ampia giurisdizione civile e criminale e durava in carica un anno al termine del quale veniva sottoposto al sindacato da tre ufficiali dei quali uno eletto dal vescovo e due dai consoli che, in tal modo, si assicuravano un'ulteriore possibilità di controllo su questa importante istituzione cittadina[40].

[35] *Ibidem*, «De Civilibus», cap. 135.

[36] *Ibidem*, «De Syndicis», cap. 126.

[37] *Ibidem*, «De Criminalibus», cap. 94.

[38] *Ibidem*, «De Civilibus», cap. 122.

[39] *Ibidem*, «De Civilibus», cap. 129.

[40] *Ibidem*, «De Civilibus», cap. 2.

3. *Il capitolo della cattedrale*

Se nel magistrato consolare si esprimeva il potere del patriziato urbano, quello delle grandi casate trentine e tirolesi trovava eco nel capitolo della cattedrale[41], potente organo ecclesiastico e politico che, dalle poco conosciute origini altomedievali, si era evoluto secondo una linea di sviluppo omogenea a quella riscontrata in analoghi organismi dell'area germanica.

Anche a Trento, infatti, il primo passo verso la trasformazione in un insieme più coerente e tendenzialmente unitario del gruppo di ecclesiastici che assistevano il vescovo nelle funzioni religiose, amministrative e giurisdizionali, va individuato nella formazione di un patrimonio separato da quello della diocesi[42]. In analogia a quanto si era verificato altrove, le prime donazioni vescovili, che sarebbero avvenute tra l'XI e il XII secolo[43], quando già da tempo il fenomeno della destinazione di una parte dei beni episcopali al mantenimento dei canonici si era generalizzato e consolidato nei territori tedeschi, posero le premesse per l'acquisizione di una autonomia, destinata a rafforzarsi rapidamente nel tempo, che avrebbe finito per configurare il capitolo come un centro di potere autorevole, bene organizzato e teso costantemente alla difesa e all'ampliamento delle sue prerogative.

Ne è testimonianza la redazione dei primi statuti nel XIII

[41] Manca ancora un esauriente studio su questo organismo. Per una visione di insieme cfr., comunque: A. CASETTI, *Guida*, cit., p. 809; J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 228 ss.; C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, cit., pp. 56 ss.

[42] Sulla origine e le vicende dei capitoli cattedrali cfr. P. SCHNEIDER, *Die bischöflichen Domkapitel, ihre Entwicklung und rechtliche Stellung*, Mainz 1885; A. HAUCK, *Kirchengeschichte Deutschlands*, V, parte I, Leipzig 1911, pp. 185 ss.; P. TORQUEBIAU, *Chapitres de chanoines. I Histoire*, in *Dictionnaire de droit canonique*, diretto da R. NAZ, III, 1942, coll. 530 ss. Per una vasta e accurata analisi sulle caratteristiche, la composizione sociale e le strutture dei capitoli cattedrali tedeschi in età moderna cfr. P. HERSCHE, *Die deutschen Domkapitel im 17. und 18. Jahrhundert*, 3 voll., Bern 1984.

[43] F. CUSIN, *I primi due secoli del principato ecclesiastico di Trento*, Urbino 1938, pp. 101-102; J. KÖGL, *La sovranità*, cit., p. 229.

secolo, dei quali particolare rilievo assume quello del 1242 che definisce la consistenza del patrimonio del capitolo dividendolo in tre amministrazioni denominate «colonelli»[44]. Con questa innovazione si ponevano le basi per il passaggio dal sistema di amministrazione comune dei beni a quello individuale, costituito da prebende assegnate a singoli canonici, che si sarebbe affermato nel XIV secolo, a conferma della profonda evoluzione del capitolo verso forme organizzative autonome.

Sebbene secondo taluno[45] il capitolo trentino abbia assunto fino dall'inizio un atteggiamento alquanto indipendente nei confronti del vescovo, gli statuti del 1336, nei quali vengono fissate numerose regole sulle funzioni religiose e amministrative, sulle prebende e sulla vita dei canonici, risultano, almeno formalmente, dati dal principe vescovo Enrico III[46], mentre la riduzione dei canonicati da 28 a 18, approvata e confermata dalla bolla di Bonifacio IX del 17 febbraio 1397, appare decisa di comune accordo dal principe vescovo Giorgio di Lichtenstein e dai canonici per permettere rendite più dignitose ai membri del corpo[47].

Del resto, fino alla fine del XIV secolo, l'importantissima prerogativa di eleggere il vescovo, riconosciuta ai capitoli «Teutonici regni» già nel 1122 in occasione del concordato di Worms[48], aveva trovato solo sporadica applicazione a Tren-

[44] I. ROGGER, *La costituzione dei «colonelli». Un antico statuto del Capitolo di Trento e il passaggio dalla amministrazione comune al regime prebendale (s. XIII-XIV)*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», XXXIV, 1955, pp. 202 ss. Il testo dello statuto è riportato alle pp. 218 ss. e in L. SANTIFALLER, *Urkunden und Forschungen zur Geschichte des Trientner Domkapitels im Mittelalter*, I: *Urkunden zur Geschichte des Trientner Domkapitels 1147-1500*, Wien 1948, n. 31, pp. 37-38.

[45] F. CUSIN, *I primi due secoli*, cit., pp. 101-102.

[46] Per il testo di questo statuto cfr. L. SANTIFALLER, *Urkunden*, cit., n. 143, pp. 155 ss. Copie manoscritte degli statuti, privilegi e costituzioni sinodali riguardanti il capitolo sono conservate in ACT, *Volumi vari*, nn. 18, 19, 20, 21, 22.

[47] Il testo della bolla è pubblicato in B. BONELLI, *Notizie istorico-critiche della Chiesa di Trento*, III, parte I, Trento 1762, pp. 235 ss.

[48] Per il testo del concordato di Worms cfr. C. MIRBT - K. ALAND,

to, dove il pontefice, non senza qualche contrasto, aveva di solito proceduto personalmente alla nomina[49], contestando l'appartenenza di Trento all'impero e alla nazione germanica. Né il concordato di Vienna del 1448[50], nel quale si ribadiva il principio della libera elezione dei vescovi da parte del capitolo, valse a risolvere del tutto la questione che continuò a suscitare attriti fra imperatori e pontefici, sebbene sul piano della prassi si fosse ormai affermato il principio elettivo in uso nei territori tedeschi, che conferiva al capitolo un ruolo di primo piano nella vita del principato.

Fu proprio la sua importanza a suscitare, tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento, i costanti tentativi degli Asburgo di stabilire un controllo su di esso per assicurarsi la prevalenza di elementi di origine germanica. Con la bolla del 20 aprile 1474, infatti, Sisto IV, dietro le insistenze dell'imperatore Federico III[51], ordinò di ammettere al capitolo trentino solo soggetti originari dell'impero o dei territori del principato vescovile, riservando due terzi dei posti a sudditi germanici[52]. Tuttavia, nonostante le integrazioni e le precisazioni al riguardo contenute nelle bolle di Clemente VII del 17 settembre 1532 e di Paolo III del 19 febbraio 1537, questa regola venne disattesa e gli elementi

Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus, I: *Von den Anfängen bis zum Tridentinum*, Tübingen 1967, n. 571, pp. 296-297.

[49] J. KÖGL, *La sovranità*, cit., p. 233. Una approfondita ed esauriente analisi di questa vicenda in O. LECHLEITNER, *Der Kampf um die Rechtskraft der deutschen Konkordate in Bistum Trient*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg», LVII, 1913, pp. 1 ss., in particolare pp. 101 ss.

[50] Il testo è pubblicato in C. MIRBT - K. ALAND, *Quellen*, I, cit., n. 777, pp. 487 ss.

[51] Cfr. la lettera del 1° novembre 1469 nella quale Federico III comunica al principe vescovo Giovanni IV che, in una visita a Roma, aveva richiesto al pontefice di riservare ai sudditi tedeschi due terzi dei posti nel capitolo della cattedrale di Trento, ottenendone l'approvazione (L. SANTIFALLER, *Urkunden*, cit., n. 532, pp. 389-390).

[52] Il testo della bolla è pubblicato in L. SANTIFALLER, *Urkunden*, cit., n. 548, pp. 394 ss. L'originale è conservato in ACT, capsa 39, n. 145.

italiani finirono per assumere una notevole consistenza[53] mentre l'origine geografica dei membri si restringeva ai territori trentino-tirolesi, tanto che nel Settecento il capitolo appare caratterizzato da una composizione molto omogenea risultante da un reclutamento quasi esclusivamente locale[54].

L'indulto emanato da Benedetto XIV nel 1745[55], del resto, sembrò conferire un riconoscimento formale alla tendenza di fatto elevando a otto i canonici da nominarsi tra i sudditi trentini e riducendo, di conseguenza a dieci quelli «Germano-Austriaci, ac de Nobili genere ex utroque Parente Germano legitime procreati, Linguam Germanicam sufficienter loquentes, aut in Theologia Magistri, vel Licentiati, seu in utroque, vel altero Jurium Doctores, vel Licentiati» (§ 30). L'indulto specificava inoltre che, dei membri trentini, tre avrebbero dovuto essere «Nobiles ex utroque Parente, aut Magistri, seu Doctores, vel Licentiati» (§ 34), altri tre, anche se sprovvisti di titoli nobiliari e accademici, dovevano risultare «ex bonis Parentibus geniti, litterisque, ac bonis moribus instructi» (§ 35), uno sarebbe stato nominato fra i familiari del principe vescovo (§ 36) e due, infine, sarebbero stati scelti tra i sudditi iscritti nella matricola della città di Trento (§ 37). In tal modo veniva definita, sia per i membri austriaci che per gli italiani, una composizione sociale di prevalente estrazione nobiliare accanto alla quale era valorizzata l'im-

[53] O. LECHLEITNER, *Der Kampf*, cit., pp. 105 ss.; J. KÖGL, *La sovranità*, cit., p. 232; C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, cit., pp. 56 ss. L'originale della bolla di Clemente VII si trova in ACT, capsa 39, n. 115; una copia a stampa di quella di Paolo III è conservata in ACT, *Volumi vari*, n. 19.

[54] P. HERSCHE, *Ai confini della Chiesa dell'impero. Il capitolo di Trento nella cornice di una ricerca quantitativa sui capitoli cattedrali tedeschi*, in C. MOZZARELLI - G. OLMI (edd), *Il Trentino nel Settecento*, cit., pp. 693 ss., in particolare p. 702. La nomina dei canonici, salvo i determinati, rari casi nei quali era attribuita all'imperatore o al principe vescovo, spettava, per gli stalli resisi vacanti nei mesi dispari, al pontefice e per gli altri al capitolo stesso, in base ad una norma risalente al concordato di Worms: cfr. C. MIRBT - K. ALAND, *Quellen*, I, cit., p. 489.

[55] *Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Domini Benedicti Divina Providentia Papae XIV Indultum super Decanatu, ac Decem, et Octo Canonicatibus, totidemque Praebendis Ecclesiae Cathedralis Tridentinae*, Tridenti 1746.

portanza dell'istruzione universitaria, secondo uno schema già presente nelle bolle pontificie precedenti e ormai consolidato nella tradizione e nella dottrina.

Alla provincializzazione (comune peraltro anche a molti capitoli situati nelle periferie settentrionale e orientale dell'impero) e alla italianizzazione del capitolo trentino, viene ricollegata una formazione sociale alquanto anomala rispetto a quella riscontrata generalmente in altri casi. Se, infatti, nell'area germanica si registrava dal Cinquecento in poi un progressivo aumento della aristocrazia tanto che i canonici di altra origine raggiungevano nel complesso, fino alla secolarizzazione, solo il 10% del totale, a Trento il ceto borghese, sia pure insignito di recenti titoli nobiliari, guadagnava terreno fino a toccare il 23%[56]. Tuttavia anche il capitolo trentino continuava a mantenere una connotazione decisamente aristocratica grazie alla consistente presenza di esponenti delle grandi famiglie feudali e talvolta di qualche personaggio di particolare rilievo nel mondo asburgico[57]. Per contro, a dispetto delle disposizioni pontificie e della migliore dottrina – secondo la quale la capacità e la cultura, possibilmente testimoniate dai gradi accademici, dovevano essere considerate requisito più importante di quello costituito dalla nobiltà[58] – la formazione universitaria dei canonici risulta, salvo qualche eccezione, modesta o addirittura carente[59].

Senza dubbio, data la sua collocazione periferica, il limitato numero dei canonici e il moderato importo delle prebende[60], il capitolo trentino, rispetto ad altri analoghi organismi

[56] P. HERSCHE, *Ai confini della Chiesa*, cit., pp. 696 ss. Un'acuta analisi del prestigio sociale connesso con la nomina a canonico capitolare si trova in C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, cit., pp. 127 ss.

[57] C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, cit., pp. 129-130.

[58] Z.B. VAN ESPEN, *Jus ecclesiasticum universum hodiernae disciplinae praesertim Belgii, Galliae, et vicinarum provinciarum accomodatum*, I, Lovanii et Bruxellis 1700, tit. X, pp. 78 ss.

[59] C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, cit., p. 140; P. HERSCHE, *Ai confini della Chiesa*, cit., pp. 699-700.

[60] Su questo punto cfr. C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, cit., pp. 137 ss.

dell'area germanica appariva di minore importanza, ma all'interno del principato vescovile il suo ruolo era fondamentale e il suo prestigio molto alto. Esso peraltro rifletteva, nella sua evoluzione e nelle sue vicende, le generali tendenze riscontrabili nei capitoli tedeschi a partire dall'atteggiamento di costante opposizione alle mire centralistiche dei principi vescovi che aveva caratterizzato la storia di questi organismi dalla acquisizione della struttura corporativa in poi. Nel concilio di Trento si era tentato di ovviare ai numerosi abusi derivanti dall'eccessivo autonomismo dei capitoli fissando regole precise circa l'età e i requisiti dei membri, le loro funzioni, i rapporti con il vescovo del quale si voleva rafforzare l'autorità attraverso l'estensione della giurisdizione e del diritto di visitazione, ma nel complesso i canonici seppero mantenere le loro prerogative appellandosi alle antiche consuetudini e agli statuti[61].

La redazione di questi, che aveva costituito fino dall'inizio un potente supporto alla coesione e alla acquisizione della personalità giuridica, divenne obbligatoria per disposizione del concilio romano del 1725[62] che, sottoponendo il testo all'approvazione dei vescovi e delineando i limiti normativi da rispettare, mirava, fra l'altro, a contenere gli arbitrii e a disciplinare una materia fino ad allora sottratta al controllo dei superiori.

In effetti, la mancanza di una precisa definizione dei poteri del capitolo e dei suoi rapporti con il vescovo era stata fonte di continui contrasti che la dottrina aveva tentato di arginare con una ricca produzione scientifica sull'argomento, atte-

[61] P. SCHNEIDER, *Die bischöflichen Domkapitel*, cit., pp. 164 ss.

[62] M. VIORA, *Note sul «jus statuendi» dei Capitoli Cattedrali*, in «Il diritto ecclesiastico», XL, NS, IV, 1929, pp. 345 ss., in particolare pp. 352-353. Sugli statuti dei capitoli cfr. inoltre: J.F. VON SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Gegenwart*, III, parte I, Stuttgart 1880, pp. 50 ss.; L. SANTIFALLER, *Gli statuti del capitolo della cattedrale di Bressanone nel medio evo*, in «Archivio per l'Alto Adige», XXII, 1927, pp. 5 ss.; P. TORQUEBIAU, *Chapitres des chanoines*, cit., coll. 562 ss.

stante la grande importanza attribuita alla questione fino alla fine del Settecento[63].

Mentre l'elezione del vescovo era ormai un punto universalmente accettato, complessi problemi sorgevano a proposito delle prerogative capitolari durante la sede vacante, occasione che si prestava in modo particolare ad un indebito ampliamento dell'autorità e dei privilegi dei canonici. La delineazione della disciplina in materia veniva subordinata al preliminare chiarimento della natura dei rapporti tra capitolo ed impero, tema sul quale si era accesa una disputa tra giuristi protestanti e cattolici. I primi, fra i quali il Boehmer, ritenevano che i capitoli metropolitani e cattedrali fossero «stati immediati» dell'impero e godessero, di conseguenza, dello *jus reformandi* e del diritto di eleggere un capo di altra confessione, a norma del *Reservatum ecclesiasticum* del 1555 che avrebbe, perciò, dovuto applicarsi non solo ai principi vescovi ma anche ai canonici[64]. Contro questa posizione, i

[63] Tra le principali opere cfr. J.F. DE PAUINIS, *De officio et potestate capituli sede vacante*, in *Tractatus illustrium*, cit., XIII, pars II, Venetiis 1584, ff. 407v ss.; J.H. DOUCHER, *Axiomata de officio et potestate capituli sede vacante*, Constantiae 1590; H. FERNÁNDEZ DE OTERO, *Interpretationes selectae capitulorum*, Bononiae 1613; S. QUARANTA, *De officio Capituli sede vacante*, Lugduni 1622; A. BARBOSA, *Tractatus de canonicis et dignitatibus aliisque inferioribus Beneficiariis Cathedralium, et Collegiatarum Ecclesiarum eorumque Officiorum tam in Choro, quam in Capitulo*, Lugduni 1658[4]; N. RODRIGUEZ FERMOSINI, *De potestate capituli sede vacante nec non sede plena, et quid possint episcopi per se aut debeant una cum capitulo exequi tractati tres*, Lugduni 1666; G.G. SCHWENDENDOERFER, *De sedis episcopalis vacatione*, Lipsiae 1699; J.M. ROTERMUNDT, *De officio, potestate ac jure Capituli sede vacante*, Erfurt 1726; A.H. ANDREUCCI, *De tuenda pace et concordia inter Episcopum, et capitulum theorica, et praxis*, Romae 1737; *Disquisitio canonico-publica de Capitulorum metropolitanorum et cathedralium archiepiscopatuum Germaniae origine, progressu et juribus regimine praesertim territoriali interimistico sede vacante ejusque usu et abusu authore M.C. Icto*, Amstelodami Francofurti et Lipsiae 1758; P. GALLADE, *Dissertatio de capitulatione Episcopo Germaniae electo a suis electoribus proposita et jurejurando confirmata*, Heidelberg 1758, in *Thesaurum juris ecclesiastici potissimum germanici sive Dissertationes selectae in jus ecclesiasticum quas juxta seriem institutionum eiusdem iuris a se editarum in ordinem disgessit, illustravit animadversionibus novis, adauxit lucubrationibus propriis Antonius Schmidt*, tomo II, Heidelbergae, Bambergae et Wirceburgi 1773, pp. 767 ss.

[64] J.H. BOEHMER, *Jus ecclesiasticum protestantium usum hodiernum iuris*

cattolici sostenevano l'unità ideale dei supremi organi delle chiese cattedrali dei quali il vescovo andava considerato il capo e il capitolo le membra[65].

Secondo le loro teorie, non essendo quest'ultimo «immediato» dell'impero, non esercitava in sede vacante un diritto proprio, ma solo alcune facoltà in nome del vescovo. Né era ammissibile far derivare tali poteri da quello di elezione riconosciuto nel 1122 in quanto essi erano piuttosto una prassi, sconosciuta nei tempi più antichi e poi tollerata dagli imperatori i quali, tuttavia, continuavano a detenere il diritto alle regalie e sotto il controllo dei quali il capitolo era tenuto ad esercitare i suoi provvisori compiti. Questi non potevano esorbitare dalla ordinaria amministrazione, essendo intesi precisamente a salvaguardare e mantenere la situazione economica e giuridica vigente in attesa della nuova nomina.

Ma, se la sede vacante appariva un terreno di contrasti particolarmente vivaci, molti erano i motivi di attrito tra vescovo e canonici. Da una parte questi tendevano a sottrarsi al potere disciplinare e di controllo dell'autorità episcopale, ad ampliare il loro ruolo nell'amministrazione dei beni della chiesa e nella emanazione o modificazione delle leggi; dall'altra, il vescovo mirava a restringere la loro competenza nella gestione degli affari temporali ed ecclesiastici evitando fra l'altro di chiedere il loro parere e di convocarli nelle diete provinciali, accentuando il suo diritto di visitazione e tentando di imporre un cerimoniale che sottolineasse la sua preminenza[66].

canonici iuxta seriem libri III decretalium quo iura capitulorum traduntur ostendens et iuris rerum argumentis illustrans, tomo II, Halae Magdeburgicae 1743⁴, tit. IX, § XIX, pp. 634 ss., § XXIII, pp. 639 ss. Sul problema del rapporto giuridico tra gli «stati» e l'impero cfr. E. Bussi, *Il diritto pubblico del Sacro Romano Impero alla fine del XVIII secolo*, II, Milano 1970², pp. 187 ss.

[65] A. Barbosa, *Tractatus de canonicis*, cit., cap. I, n. 47, p. 10; Z.B. Van Espen, *Jus ecclesiasticum*, cit., tit. VIII, pp. 68-69; *Disquisitio canonico-publica*, cit., prefazione, pp. non numerate.

[66] Una vasta e varia casistica dei contrasti tra principe vescovo e capitolo è elencata in A.H. Andreucci, *De tuenda pace*, cit., pp. 13 ss.

Rilievo centrale assumono, in questa secolare contrapposizione, le capitolazioni elettorali, ossia l'insieme dei patti, convenzioni e norme che i neoeletti vescovi erano tenuti a giurare in omaggio, secondo taluno, alla antica tradizione di origine germanica per la quale le supreme autorità si impegnavano, al momento della assunzione del potere, a rispettare determinate regole[67]. E, senza dubbio, tali capitolazioni erano dettate dalla necessità di predeterminare l'organizzazione giuridica del governo episcopale sottraendolo alla incertezza dominante, fissando i limiti delle prerogative vescovili e il rispetto degli antichi diritti dei sudditi. Ma a questa esigenza di razionalizzazione e di certezza si accompagnava spesso la volontà, da parte dei canonici, di ampliare la sfera delle proprie già vaste attribuzioni a danno del potere centrale, sicché le capitolazioni costituirono costantemente un motivo di ricorsi e di interminabili liti presso la Santa Sede. Né il problema fu risolto con la bolla di Innocenzo XII *Ecclesiae catholicae* del 22 novembre 1695 nella quale il pontefice, riprendendo e rafforzando le numerose e vane disposizioni emanate contro le capitolazioni dai suoi predecessori a partire dal medioevo, le proibiva in maniera più decisa e generalizzata[68]. L'antica e radicata consuetudine continuò infatti ad essere praticata nei vescovati dell'area germanica anche se la dottrina avvertiva che solo le capitolazioni miranti a favorire, nel pieno rispetto del diritto canonico, la pietà, la giustizia e la disciplina e a sanare gli scandali potevano essere considerate permesse, mentre assolutamen-

[67] P. GALLADE, *Dissertatio de capitulatione*, cit., p. 772. Sulle capitolazioni elettorali cfr. anche A. HAUCK, *Kirchengeschichte*, cit., pp. 217 ss.; K. WOLFSGRUBER, *Die Wahlkapitulationen der Fürstbischöfe von Brixen (1418-1601)*, in L. SANTIFALLER (ed), *Festschrift zur Feier des zweihundertjährigen Bestandes des Haus- Hof und Staatsarchivs*, II, Wien 1951, pp. 226 ss.

[68] *Bullarum diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum taurinensis editio*, tom. XX, Augustae Taurinorum 1870, pp. 716 ss. Per le bolle di Pio V *Durum nimis* (1 giugno 1570) e di Gregorio XIII *Inter Apostolicas* (7 settembre 1584) che affrontavano lo stesso argomento, cfr. *ibidem*, tom. VII, Augustae Taurinorum 1862, pp. 827 ss. e tom. VIII, Augustae Taurinorum 1863, pp. 489-490.

te illecite erano quelle intese a ledere i diritti della Chiesa e del vescovo nell'esercizio delle regalie e nei beni mensali[69].

Anche a Trento, come si è detto, i rapporti tra principe vescovo e capitolo erano stati costantemente caratterizzati da attriti e difficoltà simili a quelli verificatisi negli analoghi ordinamenti dei territori germanici. Oltre a detenere il *merum et mixtum imperium* sulle giurisdizioni di Sover, Sevignano e Villamontagna escludendone l'autorità episcopale, il capitolo aveva nel tempo acquisito numerose prerogative in campo amministrativo e legislativo, perseguendo sempre una politica autonomistica, volta allo stesso tempo ad ampliare i propri privilegi e a rafforzare il proprio ruolo nella direzione del principato vescovile.

La tensione aveva raggiunto una particolare gravità nella prima metà del XVII secolo, quando la lite tra Carlo Emanuele Madruzzo e i canonici era stata risolta nel 1635 mediante l'intervento di una speciale commissione, inviata a Trento appositamente per indagare sulla vicenda, al cui cospetto fu conclusa una transazione destinata a disciplinare i limiti delle prerogative dei contendenti fino alla secolarizzazione[70]. In essa si affermava il principio per cui «in arduis negotiis, et causis Episcopatus hujus incolumitatem, et salutem concernentibus» il principe vescovo era tenuto a consultare il capitolo e ad ottenere il suo consenso (§ 1), stabilendo, a garanzia della effettiva applicazione di questa norma, di inserire nel consiglio aulico trentino due canonici (§ 2) ai quali se ne doveva aggiungere un terzo in occasione dell'annuale rendiconto amministrativo presentato dal principe vescovo (§ 7).

Questa transazione, con la quale il capitolo acquisiva un notevole potere di controllo sulle principali funzioni di governo, fu inserita nelle capitolazioni elettorali del 1748 che

[69] P. GALLADE, *Dissertatio de capitulatione*, cit., pp. 794-795.

[70] A. CASETTI, *Guida*, cit., p. 810; J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 237-238. Una copia manoscritta della transazione si trova in ACT, *Volumi vari*, n. 19, pp. 377 ss.

rivestono particolare rilievo grazie alla approvazione pontificia[71] e che testimoniano, insieme con i numerosi analoghi documenti redatti in occasione delle nomine episcopali, la costante attenzione dei canonici alla tutela e al rafforzamento delle proprie conquiste.

In tal modo, le consolidate prerogative del potente organo ecclesiastico costituivano, accanto a quelle delle istituzioni comunali e ai privilegi feudali, una barriera pressoché insormontabile contro ogni iniziativa innovatrice da parte del governo centrale. Il consiglio aulico, in queste circostanze, restava una delle poche istituzioni su cui il principe vescovo potesse contare per contrastare le tendenze centrifughe dell'ordinamento trentino. La presenza in esso dei tre membri ecclesiastici, infatti, era controbilanciata da quella dei cinque secolari di nomina vescovile, sicché questo organo, che riuniva le supreme funzioni giudiziarie e politiche del principato[72], poteva costituire un valido punto di appoggio, tendenzialmente sottratto alla influenza della nobiltà feudale e del patriziato cittadino. Ma il fatto che di esso facesse parte anche il capitano della città, rappresentante del conte tirolese, indica quanto estesa fosse l'ingerenza austriaca nel sistema trentino e quanto la sovranità del vescovo, già fortemente ostacolata all'interno dello Stato, fosse limitata sensibilmente anche dall'esterno.

4. *I rapporti con i conti del Tirolo*

Lo «jus advocatiae et protectionis», caratteristico degli ordinamenti ecclesiastici, dove alcune funzioni temporali, soprattutto militari e giudiziarie, venivano affidate ad un rappresentante laico, era divenuto, da quando nel XII secolo ne furono investiti i conti del Tirolo, un veicolo di espansione della sfera di influenza di questi nel governo trentino, dege-

[71] Per il testo delle capitolazioni del 1748 cfr. ACT, *Volumi vari*, n. 18, pp. 185 ss. Sul punto cfr. J. KÖGL, *La sovranità*, cit., p. 237.

[72] A. CASETTI, *Guida*, cit., p. 815.

nerando, talvolta, come alla fine del Duecento, in vera e propria occupazione militare del territorio[73].

L'invadenza degli «avvocati» aveva cominciato a trovare una formalizzazione giuridica a partire dalla seconda metà del XIV secolo con una serie di accordi denominati «compattate», in base ai quali venivano di volta in volta precisate norme delineanti un regime di dipendenza militare del Trentino dal Tirolo[74]. La tendenza di quest'ultimo ad egemonizzare il territorio del principe vescovo continuò a costituire un grave problema nel corso degli anni e se il *Landslibell* del 1511 confermava e ampliava i patti precedenti aggravando il principato di onerose contribuzioni e privandolo dell'autonoma gestione delle forze militari, nel 1567 si tentava di imporre da parte tirolese un trattato con il quale il vescovo sarebbe stato esautorato da importanti funzioni giurisdizionali e avrebbe persino rinunciato al titolo di principe. Fu la tenace opposizione del capitolo a salvare in quell'occasione la sovranità vescovile ma né il compromesso della *Notula spirensis* (1578), né la transazione del 1662 intaccarono sostanzialmente il regime ormai consolidato delle «compattate» o valsero a definire in maniera chiara la questione della «superiorità territoriale» che continuò ad essere dibattuta fino alla secolarizzazione[75].

[73] F. AMBROSI, *Commentari*, cit., I, pp. 163 ss., 289 ss.; A. ZIEGER, *Il contrasto fra il principato vescovile di Trento e i conti del Tirolo*, Trento 1957, pp. 25 ss.; J. KÖGL, *La sovranità*, cit., *passim*; F. FANIZZA, *Limitazioni della sovranità temporale nel principato vescovile di Trento (1539-1660)*, in «Civis. Studi e testi», IV, 1982, pp. 154 ss.; A. STELLA, *I principati vescovili*, cit., pp. 5 ss.

[74] A. ZIEGER, *Il contrasto*, cit., pp. 31 ss.; J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 110 ss., 158 ss., 171 ss., 203 ss.; I. ROGGER, *Struttura istituzionale del Principato vescovile di Trento all'epoca del Concilio*, in H. JEDIN - P. PRODI (edd), *Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea*, Bologna 1979, pp. 15 ss.; A. ZIEGER, *Storia della regione tridentina*, Trento 1981², pp. 124 ss., 147 ss.; A. STELLA, *I principati vescovili*, cit., pp. 16 ss.

[75] Sul trattato del 1567, sulla notula di Spira e sulla transazione del 1662 cfr. A. ZIEGER, *Il contrasto*, cit., pp. 54 ss.; A. ZIEGER, *Storia della regione tridentina*, cit., pp. 202 ss.; J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 247 ss.; A. STELLA, *I principati vescovili*, cit., pp. 43 ss.

Quando poi, nel 1665, essendosi estinta la discendenza dei conti tirolesi, subentrò nel governo territoriale l'imperatore stesso, la situazione politica e giuridica diventò più difficile e complessa in quanto nella stessa persona venivano a coesistere i titoli di imperatore e di conte del Tirolo, che comportavano diversi rapporti nei confronti del principe vescovo. Si aggravò in tal modo il clima di incertezza, seguito in Trento alla fine della dinastia dei Madruzzo (1658) che aveva retto il principato per oltre un secolo, e, mentre cresceva da una parte l'importanza della figura del capitano della città, rappresentante dell'Austria, si rafforzavano le tendenze autonomistiche del capitolo e del magistrato consolare determinando una ulteriore decadenza dell'autorità vescovile.

Una svolta nella vita politica trentina, fu segnata, a giudizio di taluno, dalla elezione nel 1668 di Sigismondo Alfonso di Thun che, nello sforzo di restaurare l'egemonia dell'elemento locale contro l'ingerenza austriaca, inaugurò un atteggiamento assolutistico e autonomistico che sarebbe giunto al culmine, anche sulla spinta di una rinnovata religiosità controriformistica, sotto il governo di Giovanni Michele di Spaur (1696-1725)[76]. In realtà, il temporaneo assestamento e la minore conflittualità delle relazioni austro-trentine tra la fine del Seicento e i primi anni del Settecento possono essere attribuiti, oltre che all'azione e alla personalità di alcuni principi vescovi, anche al fatto che i numerosi e complessi problemi di politica interna ed estera della compagine asburgica dell'epoca assorbivano la maggior parte delle energie e delle risorse finanziarie e diplomatiche degli imperatori per i quali la questione dei rapporti con il principato, in quel

[76] Gli studi su questo periodo sono assai scarsi. Sui principi vescovi Thun e Spaur cfr. B. BONELLI, *Monumenta Ecclesiae Tridentinae voluminis tertii pars altera in qua continetur Tridentinorum antistitum series universa commentario historico-diplomatico illustrata*, Tridenti 1765, pp. 241 ss., 249 ss.; A. COSTA, *I vescovi di Trento. Notizie. Profili*, Trento 1977, pp. 172-173, 179 ss. Stimolanti osservazioni sulle vicende dell'epoca in P. SCHIERA, *Regionalismo e forme di Stato: appunti sul caso trentino*, in *Convegno storico-giuridico sulle autonomie e sulle minoranze*. Atti a cura di M. GARBARI, Trento 1981, pp. 205 ss.; C. DONATI, *Contributo alla storia istituzionale e sociale*, cit.

momento, appariva meno centrale e urgente di quanto non fosse stata in passato per i conti tirolesi.

Ben presto, tuttavia, la pressione asburgica tornò ad emergere con insistenza e già Carlo VI, nel quadro della sua tendenza a razionalizzare e centralizzare l'assetto particolaristico dei domini ereditari, fece qualche tentativo per rafforzare la sua posizione in Trentino. Ma il rifiuto vescovile di aderire alla pragmatica sanzione e la vittoriosa opposizione al progetto di rendere la chiesa di Trento suffraganea dell'arcivescovo di Salisburgo, sottraendola alla giurisdizione del patriarca di Aquileia controllato da Venezia, facevano cadere per il momento la prospettiva di una maggiore ingerenza imperiale[77].

Questa si profilava con rinnovata concretezza a mano a mano che procedeva l'opera di riordinamento e rafforzamento dell'organizzazione statale asburgica. Riflessi inequivocabili dell'indirizzo perseguito a Vienna affioravano nell'operato di Leopoldo Ernesto Firmian, nominato coadiutore del capitolo nel 1748 allo scopo di rimediare alla inetta e dissipatrice gestione del principe vescovo Domenico Antonio di Thun. Firmian, ispirandosi ai principi muratoriani e riformisti coltivati nei circoli di Salisburgo dai quali egli proveniva, procedette ad una serie di innovazioni che, nel loro insieme, tendevano alla trasformazione in senso centralistico dell'ordinamento trentino. La riduzione dell'organico della corte vescovile, la revoca di alcuni privilegi ed esenzioni in campo giudiziario, le limitazioni imposte all'entrata nella carriera ecclesiastica, la creazione di un concistorio per sorvegliare il clero ed assistere il principe vescovo in tutte le materie riguardanti la Chiesa, le visite parrocchiali allo scopo di redigere una statistica del territorio, indicano senza dubbio l'intento di svecchiare e razionalizzare il sistema trentino ed avviare cautamente l'esautoramento dei corpi intermedi[78].

[77] M. DEAMBROSIS, *Questioni politico ecclesiastiche*, cit., pp. 228 ss.; J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 276 ss.; C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, cit., pp. 36 ss.

[78] Per un'accurata analisi dell'opera di Firmian si rimanda a C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, cit., pp. 69 ss.

Contemporaneamente, da Vienna venivano messe in atto alcune manovre, come il tentativo del 1749 di imporre la formazione di un catasto, la riforma doganale del 1752 foriera di sensibili aggravi sulle importazioni, i provvedimenti monetari dello stesso anno miranti ad imporre il fiorino austriaco quale unica valuta, che, affiancandosi alle misure adottate da Firmian, senza che questi nella maggior parte dei casi riuscisse ad assumerne la gestione, tendevano ad accentuare le pressioni in senso assolutistico[79].

Una inversione di tendenza si registrò, è vero, durante il governo di Francesco Felice Alberti d'Enno (1755-1762) che, provenendo dal ceto patrizio, si affrettò ad abolire le novità varate dal coadiutore e lasciò ampio spazio alle iniziative dell'oligarchia cittadina[80], ma ormai anche a Trento, sia pure in ritardo rispetto ad altri ordinamenti italiani, si affacciava una più decisa esigenza di riformare il sistema per adeguarlo alla realtà presente. Ciò fatalmente creava le premesse per quello scontro tra autorità centrale e corpi intermedi che, se non era certo una novità nella storia trentina, assunse negli ultimi decenni del Settecento una risonanza e una portata mai avute prima, grazie anche al ruolo centrale che in essa fu rivestito dalla combattiva e tenace azione di Barbacovi.

[79] *Ibidem*, pp. 179 ss.

[80] Su questo personaggio cfr. B. BONELLI, *Monumenta*, cit., pp. 262 ss.; A. COSTA, *I vescovi di Trento*, cit., pp. 192 ss.; C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, cit., pp. 232 ss.

Capitolo secondo

Tentativi riformistici di Cristoforo Sizzo

1. *Iniziative centralistiche e opposizione oligarchica*

Di Cristoforo Sizzo è stata sottolineata, nella storiografia, soprattutto la costante, anche se non sempre coerente e incisiva, opera a difesa dell'autonomia trentina contro le pretese dell'Austria[1], ma la sua politica nei confronti dell'ordinamento interno del principato non ha suscitato ancora adeguata attenzione. Eppure, fin dall'inizio del suo governo, egli si mostrò consapevole della urgenza di intervenire in alcuni settori della vita pubblica per rimuoverne l'immobilismo.

Così, nel 1764, egli manifestava al governo austriaco l'intenzione di istituire «un Consesso Camerale composto da due Canonici e tre Consiglieri di nostra confidenza»[2] per esaminare i problemi economici e finanziari del principato, formulare piani di risanamento e fornire pareri e direttive ai funzionari camerali. Tale progetto fallì per l'opposizione del

[1] Su Sizzo cfr. B. BONELLI, *Monumenta*, cit., pp. 264-265; F. AMBROSI, *Commentari*, cit., II, pp. 63 ss.; J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 292 ss.; A. COSTA, *I vescovi di Trento*, cit., pp. 197 ss.; A. ZIEGER, *Storia della regione tridentina*, cit., pp. 252 ss.; A. STELLA, *I principati vescovili*, cit., pp. 56-57. I motivi di attrito tra il principato vescovile e l'Austria al tempo di Sizzo sono efficacemente ricapitolati nel manoscritto *Compendio de' gravami della Chiesa di Trento presentati successivamente à Sua Imp. le Regia Aulica Maestà negli anni 1754-1765-1769* dove vengono elencate quaranta situazioni in cui l'ingerenza austriaca appariva contraria alle leggi vigenti (AST, *Libri copiali*, serie II, b. 53, ff. 514 ss.).

[2] A. STELLA, *Riforme trentine dei vescovi Sizzo e Vigilio di Thun (1764-1784)*, in «Archivio Veneto», LXXIV, serie V, LIV-LV, 1954, p. 84, n. 3.

capitano della città, Pio di Wolkenstein, timoroso che il nuovo organo potesse costituire una sede di discussione di affari politici sottratta al suo controllo[3], ma la volontà del principe vescovo di modernizzare il sistema trentino continuò a manifestarsi in una serie di provvedimenti intesi a rafforzare le prerogative del governo centrale e ad indebolire le forze centrifughe.

Significativo appare l'editto del 28 febbraio 1764[4], con il quale Sizzo rimetteva in vigore la «legge assai provida» del coadiutore Firmian, che il 30 ottobre 1748[5] aveva revocato tutti i privilegi di esenzione dai fori ordinari avviando una prima razionalizzazione in campo giudiziario, interrotta dall'Alberti con il ripristino del sistema antico il 22 febbraio 1758[6]. Questo passo indica con chiarezza l'intenzione, da parte di Sizzo, di riprendere la politica di riordino della giustizia e di ridimensionamento delle prerogative nobiliari, e nella stessa prospettiva va visto l'editto del 30 aprile 1766[7] che, nel frenare i ricorsi al consiglio aulico imperiale e alla camera di Wetzlar, mirava a valorizzare il ruolo del consiglio aulico trentino come supremo tribunale del principato vescovile. Sizzo ricorda infatti che secondo i privilegi degli imperatori Rodolfo II, Mattia e Leopoldo I, risalenti rispettivamente al 1596, 1614 e 1683, i ricorsi potevano inoltrarsi solo per cause superiori a cinquecento fiorini, ma precisa che tale somma va intesa in riferimento al capitale della causa , mentre la indebita prassi di ricomprendervi anche gli interessi e le spese aveva moltiplicato eccessivamente gli appelli ai tribunali imperiali.

L'editto, nel quale si diffidavano i sudditi dall'avviare ricorsi non consentiti minacciando la cancellazione delle cause e la punizione degli avvocati, era presentato come un rimedio

[3] *Ibidem*, p. 85, n. 3.

[4] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 102, f. 1019.

[5] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 101, f. 871.

[6] *Ibidem*, f. 895.

[7] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 43, f. 311.

alle disfunzioni del sistema processuale e un argine alle spese e al protrarsi delle cause, ma rivela anche la volontà di rafforzare l'autonomia del principato e di accrescere l'importanza degli organi giudicanti trentini. In questo senso il provvedimento di Sizzo si ricollega alla generale lotta dei principi territoriali tedeschi tesi ad ottenere e ad ampilare i *privilegia de non appellando* per favorire l'evoluzione dei loro domini verso forme organizzative moderne e accentrate nelle quali la giurisdizione risultasse sempre più svincolata dal controllo imperiale[8].

La volontà di rafforzare le prerogative giurisdizionali del governo centrale trentino emerge anche dai tentativi che Sizzo fece per ingerirsi nella nomina dello scario della valle di Fiemme, in contrasto con la secolare tradizione autonomistica locale[9]. La carica in questione era particolarmente importante in quanto il suo titolare, eletto dai «regolani» dei comuni, riunendo le supreme funzioni giurisdizionali e amministrative della valle, rivestiva il ruolo di capo della comunità e, quindi, di difensore e garante delle sue antiche consuetudini[10]; sicché le manovre per influenzare la sua designazione rivelano la mira del principe vescovo di avviare, con l'evoluzione della figura dello scario da rappresentante di una comunità indipendente a funzionario governativo, un mutamento profondo dell'organizzazione vigente.

Da questo punto di vista, Sizzo riprendeva la linea d'azione dei suoi immediati predecessori, che già da qualche decennio avevano intensificato gli sforzi per ricondurre la valle sotto un maggiore controllo del potere centrale, mediante soprattutto la limitazione dei diritti di caccia e di importa-

[8] Su tale questione cfr. U. EISENHARDT, *Die kaiserlichen Privilegia de non appellando*, Köln-Wien 1980. In particolare sui tre privilegi relativi al principato vescovile di Trento cfr. p. 119.

[9] Cfr. i documenti pubblicati in B. MALFATTI, *Materiali*, cit., pp. 176 ss.; la vicenda è delineata in T. VON SARTORI-MONTECROCE, *Die Thal- und Gerichtsgemeinde*, cit., pp. 59 ss.

[10] Sulla figura dello scario cfr. G. DELVAI, *Saggio*, cit., pp. 13 ss.; T. VON SARTORI-MONTECROCE, *Die Thal- und Gerichtsgemeinde*, cit., pp. 119 ss.; C. DEGIAMPIETRO, *Storia di Fiemme*, cit., pp. 40-41.

zione dei vini[11], ma la resistenza degli abitanti doveva, anche in questo caso, vanificare le intenzioni vescovili. Dopo un primo tentativo per indirizzare l'elezione dello scario, che provocò il ricorso della comunità a Maria Teresa e la conferma imperiale dei privilegi della valle con il decreto del 20 novembre 1765[12], il principe vescovo insistette nel suo atteggiamento opponendo il veto nei confronti di soggetti sgraditi allo scopo di favorire quelli a lui fedeli[13]. Rivelatrice dei suoi progetti appare, in particolare, la risposta ad una richiesta di spiegazioni inviata dal governo dell'Austria superiore, dove egli afferma che al posto della persona da lui rifiutata, sarebbe stato eletto dai regolani un sostituto o, nel caso di resistenza degli elettori, si sarebbe proceduto ad una nomina d'ufficio[14]. Tale dichiarazione suscitò la decisa opposizione austriaca contro le due ipotesi giudicate pericolosamente contrarie al sistema vigente. Ma, se con la lettera del 5 agosto 1766[15], il governo dell'Austria superiore ingiungeva di non modificare le antiche consuetudini, un anno dopo esso manifestava l'intenzione di avviare una riforma degli statuti di Fiemme, individuando in quelle norme la causa principale dei frequenti disordini e della eccessiva

[11] T. von Sartori-Montecroce, *Die Thal- und Gerichtsgemeinde*, cit., pp. 50 ss.; C. Degiampietro, *Storia di Fiemme*, cit., pp. 80-81; A. Zieger, *La Magnifica Comunità*, cit., pp. 65 ss. Un quadro del contrasto tra i principi vescovi e la valle e delle rivendicazioni delle rispettive competenze emerge con chiarezza in una scrittura presentata a Vienna nel 1763, durante la sede vacante, per controbattere una memoria inviata dai rappresentanti di Fiemme: *Relationi a Domino Excelsae Camerae Superioris Austriae Procuratore adversus Scripturam a Domino Ablegato Tridentino Viennae exhibitam factae et extractivae communicatae replicatio tridentina*, Trento 1763.

[12] Il testo è pubblicato in *Eccezioni della Comunità di Fiemme contro il nuovo Statuto composto per essa da una deputazione dell'Eccelsa Superiorità di Trento tradotte in Italiano dall'originale tedesco presentato all'eccelso Governo del Tirolo nel mese di gennaio 1784*, Trento s.d., pp. 156 ss.

[13] B. Malfatti, *Materiali*, cit., pp. 176 ss.; T. von Sartori-Montecroce, *Die Thal- und Gerichtsgemeinde*, cit., pp. 60-61.

[14] La risposta di Sizzo è pubblicata in *Eccezioni della comunità di Fiemme*, cit., pp. 147-148.

[15] *Ibidem*.

autonomia della valle. A questo punto, pur di arginare l'ingerenza austriaca, Sizzo era indotto a prendere egli stesso, a sua volta, le difese del sistema antico rinunciando alla sua modifica in senso centralistico[16].

Mentre la questione di Fiemme restava per il momento sospesa, altre iniziative del principe vescovo suscitavano l'opposizione dell'oligarchia cittadina. È il caso della vicenda relativa ad una riforma introdotta nelle norme vigenti in materia di omicidio, reato per il quale lo statuto prevedeva la pena di morte ammettendo tuttavia la possibilità di commutarla in una sanzione pecuniaria qualora il colpevole avesse chiesto perdono alla famiglia della vittima entro un mese o, nel caso di vittima forestiera, entro due mesi[17]. Si trattava dell'applicazione di un principio generale che informava l'intero diritto criminale trentino per il quale, nei vari delitti contro la persona, la «pace» accordata dall'offeso al reo comportava una sensibile diminuzione della pena. Questo sistema, derivante da una concezione del diritto penale di tipo privatistico, nella quale i rapporti tra i soggetti assumevano un rilievo primario mentre l'azione dell'autorità pubblica restava sullo sfondo, riflette l'arretratezza delle istituzioni trentine, ancora lontane, in pieno Settecento, da una moderna visione dello Stato e delle sue funzioni. Allo scopo di abolire questa obsoleta tradizione, Sizzo, dichiarandosi preoccupato dalla frequenza degli omicidi, si rivolse all'imperatore per ottenere la cancellazione di quello che riteneva un iniquo relitto del passato e la sostituzione delle norme statutarie in questione con quelle contenute nella *Constitutio criminalis carolina* del 1532[18].

[16] T. VON SARTORI-MONTECROCE, *Die Thal- und Gerichtsgemeinde*, cit., pp. 63 ss.; A. ZIEGER, *La Magnifica Comunità*, cit., p. 66.

[17] *Statuto di Trento*, cit., «De Criminalibus», cap. 97.

[18] La vicenda sinteticamente ricordata in F.V. BARBACOVI, *Vindiciae celsissimi Tridentinorum Principis adversus Magistratum Municipalem Tridentinum*, Tridenti 1774, pp. LXXXVI-LXXXVII. Sulla *Constitutio criminalis carolina* cfr. G. SCHMIDT, *Sinn und Bedeutung der Constitutio Criminalis Carolina als Ordnung des materiellen und prozessualen Rechts*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte». Germ. Abt.,

Questa era stata superata in Austria dalla *Constitutio criminalis theresiana* del 1768 che aveva dato una formulazione più precisa, particolareggiata e articolata (anche se non sempre più umanitaria ed illuminata) delle varie figure di reato, delle circostanze attenuanti ed aggravanti, della graduazione delle pene[19]. Mentre tuttavia la *Carolina* era legge dell'impero nel suo complesso, la *Theresiana* realizzava l'unificazione del diritto penale dei paesi ereditari tedeschi assumendo un importante significato politico nel cammino verso la coesione giuridica dei medesimi e il rafforzamento del potere statale. In questa prospettiva, il fatto che Sizzo abbia preferito chiedere l'introduzione del più antiquato testo carolino appare in armonia con la sua tenace politica autonomistica nei confronti dell'Austria, riaffermata in questo caso mediante una decisione che, per neutralizzare il pericolo di una egemonizzazione, evitava di assimilare il diritto trentino a quello austriaco ricollegandosi, invece, alla legislazione dell'impero all'interno del quale il principato vescovile aveva, in linea di principio, la stessa dignità ed indipendenza degli altri ordinamenti.

I capitoli 130-150 della *Carolina*, relativi appunto all'omicidio, fornivano senza dubbio una disciplina più completa, coerente e dettagliata rispetto alle disposizioni, estremamente scarne, dello statuto trentino che erano concentrate nei ca-

LXXXIII, 1966, pp. 239 ss.; E. SCHMIDT, *Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege*, Göttingen 1983[3], pp. 108 ss.; P. LANDAU - F.C. SCHROEDER (edd), *Strafrecht, Strafprozess und Reception-Grundlagen, Entwicklung und Wirkung der Constitutio Criminalis Carolina*, Frankfurt am Main 1984; in particolare sulla disciplina riguardante l'omicidio cfr. H. HOEGEL, *Geschichte des österreichischen Strafrechtes*, cit., II, pp. 64 ss.

[19] Su di essa cfr. W.E. WAHLBERG, *Bruchstriche der Genesis der Theresiana*, in *Gesammelte kleinere Schriften und Bruchstücke über Strafrecht, Strafprozess, Gefängniskunde, Literatur und Dogmengeschichte der Rechtslehre in Österreich*, II, Wien 1877, pp. 115 ss.; E. VON KWIATKOWSKI, *Die Constitutio Criminalis Theresiana. Ein Beitrag zur theresianischen Reichs- und Rechtsgeschichte*, Innsbruck 1903; H. HOEGEL, *Geschichte*, cit., I, pp. 65 ss.; II, pp. 121 ss.; R. MOOS, *Der Verbrechenbegriff in Österreich im 18. und 19. Jahrhundert. Sinn- und Strukturwandel*, Bonn 1969, pp. 94 ss.; G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica*, cit., p. 257.

pitoli 53 e 97 del libro «De Criminalibus». In essi, venivano sommariamente e confusamente indicate, oltre alla pena ordinaria della decapitazione (mutata nel rogo per il veneficio), anche alcune circostanze aggravanti ed attenuanti, lasciando ampio spazio alla discrezionalità del giudice nella valutazione dei vari elementi. Con l'espresso rinvio al diritto comune per tutti i casi non previsti (cap. 23), si colmavano, poi, sbrigativamente le numerose lacune del testo clesiano che, nella definizione di questo delitto, appare assai più succinto e impreciso di quanto non sia in quella di molte altre infrazioni minori.

Dal punto di vista di una efficiente regolamentazione della materia, perciò, la *Carolina* – che distingueva una articolata tipologia dell'omicidio con riguardo sia agli elementi oggettivi sia a quelli soggettivi, esaminava varie circostanze e specificava le sanzioni relative ad una serie di situazioni diverse – costituiva, nonostante la crudeltà delle sue norme, un progresso verso una sistemazione più razionale ed organica. Ma, a parte il vantaggio costituito da una disciplina più certa e definita, l'adozione del testo imperiale avrebbe conferito al diritto penale trentino un carattere più pubblicistico introducendo norme tassative, emananti esclusivamente dall'autorità costituita, e sottraendo ai privati qualunque influenza sulla applicazione della legge. In tal modo si sarebbe ottenuto un rafforzamento, sia pure molto settoriale e limitato, del potere vescovile attraverso il ridimensionamento delle prerogative private e proprio questo obiettivo fu il vero motivo dei contrasti e delle opposizioni provocati dall'iniziativa di Sizzo.

Essa, peraltro, non mancò di suscitare anche tra gli esponenti del patriziato cittadino qualche isolato consenso. Dalla parte del principe vescovo si schierava con decisione Ignazio Sardagna che, in un suo discorso stampato, tentava di convincere i consoli ad appoggiare la riforma della antica legge da lui ritenuta barbara, iniqua, «tolta di peso dalle composizioni Saliche e Ripuarie»[20]. La citazione iniziale di un passo

[20] I. SARDAGNA, *Discorso da recitarsi in pieno Senato di Trento per Dicearco Sant'Albano*, Ercolano 1769. Su questo personaggio, gentiluomo della

di Pufendorf riguardante la funzione delle pene, e quella successiva di Montesquieu, appaiono particolarmente significative per cogliere l'impostazione mentale dello scrivente, il cui modello culturale è quello giusnaturalistico e illuministico, proteso verso la realizzazione di un ordinamento nel quale la libertà personale e il rispetto dei diritti naturali, primo fra tutti quello alla vita, erano resi possibili dalla sicurezza pubblica, messa in serio pericolo dalla norma statutaria in discussione.

Questa, in realtà, diventa, nel breve scritto, il punto di partenza per allargare il discorso alla condanna dell'atteggiamento troppo conservatore dei consoli, convinti ciecamente della superiorità degli antichi legislatori e avversi alle novità. Sardagna, invece, esprime una grande fiducia nel progresso civile e culturale dei suoi tempi e si mostra partecipe dell'atteggiamento critico che gli illuministi italiani stavano assumendo nei confronti della scienza giuridica tradizionale. A tale proposito egli non esita a pronunciarsi in senso decisamente negativo sui metodi dei famosi e venerati giuristi bartolisti:

«io ardisco dire, costoro non essere stati, che fastidiosissimi compilatori di ciance, che non rilevano un frullo, d'un pensare servile e basso, perniziosissimi all'uman genere, alla dottrina, ed alla roba, di niuna critica, di barbara, ed insipida filosofia, che in una confusione di nozioni, e termini non intesi, definizioni manche affettando vasta erudizione, con sola mira di empiere fogli, ammassarono quà, e là cose impertinenti, sciocche, insipide e basse»[21],

ed esalta le tendenze dottrinali moderne espresse nelle università germaniche:

«credetemi, e lo dico ingenuamente, ne fa più un buon Scolare di Lipsia, Leida, Gottinga, Halla, di tutta quella truppa di quattro cinquecentisti Giureconsulti di già condannati da uomini di garbo, ad essere nido e pascolo de' Sorci»[22]

corte vescovile e autore di alcuni scritti di carattere filosofico e storico, cfr. V. SALVARO, *La famiglia Sardagna*, Venezia 1893, pp. 13 ss.; F. AMBROSI, *Scrittori ed artisti trentini*, cit., pp. 116-117.

[21] I. SARDAGNA, *Discorso*, cit., pp. 6-7.

[22] *Ibidem*, p. 7.

Il discorso di Sardagna dimostra senza dubbio che le idee nuove stavano ormai aprendo una breccia nell'immobilismo culturale trentino, tuttavia, quando, sulla base del decreto imperiale del 3 maggio 1773 e della sua conferma del settembre successivo, Sizzo procedeva alla sostituzione delle disposizioni statutarie sull'omicidio con i capp. 130-150 della *Constitutio criminalis carolina*, il magistrato consolare si oppose compattamente alle nuove norme, considerate lesive delle antiche libertà, giungendo a rivolgersi a sua volta all'imperatore per chiedere che fosse lasciato in vigore il sistema antico[23].

Le posizioni conservatrici, d'altra parte, avevano trovato un autorevole sostenitore nel Pilati, il quale, in un opuscolo pubblicato anonimo[24], si pronunciò decisamente in favore del mantenimento delle norme statutarie che essendo «placide e dolci» gli apparivano più in linea con le moderne teorie penalistiche. Richiamandosi al pensiero di Beccaria e di Montesquieu, egli affermava con convinzione che l'efficacia delle leggi criminali non dipendeva dalla loro durezza, spesso controproducente, ma dalla certezza della loro applicazione ed indicava, perciò, nella malafede dei magistrati trentini – che per corruzione, avidità e viltà stravolgevano il dettato statutario – la vera causa delle disfunzioni lamentate: «parecchi di quelli, che dovrebbero avere mozzo il capo, lo portano alto superbamente; e parecchi altri che dovrebbero essere attaccati al remo, vanno attorno liberamente»[25].

[23] L'editto di Sizzo del 2 dicembre 1773 è pubblicato in *Constitutio criminalis Caroli V Imperatoris Augustissimi vigore supremi decreti coesarei sub 3 Maji et 30 Septembris 1773. Subrogata Dispositioni Statutariae Cap. 97 in Crim. in puncto Homicidii in posterum in toto Principatu Tridentino observanda*, Tridenti 1773. Per l'opposizione del magistrato cfr. le lettere inviate da Sizzo all'imperatore, nelle quali il principe vescovo stigmatizza l'atteggiamento dei consoli e chiede una sollecita soluzione del caso in AST, *Libri copiali*, serie II, b. 57, ff. 192 ss.

[24] *Ragionamento sopra la questione eccitata, se siano da abolirsi, o no i Capitoli 97 e 114 del libro terzo de Criminal. nello Statuto Trentino*, s.l., s.d. Per l'attribuzione a Pilati cfr. L. BORRELLI - A. DI SECLÌ, *Bibliografia pilatiana*, cit., pp. 409-410.

[25] C.A. PILATI, *Ragionamento*, cit., p. 18.

Se correttamente applicato, il cap. 97 del libro «De Criminalibus» costituiva, secondo Pilati, una notevole remora agli omicidi in quanto la detenzione, le spese processuali, l'infamia derivante dal carcere e la difficoltà di ottenere il perdono nel breve spazio di un mese risultavano sufficienti per intimorire i sudditi ed era solo l'incuria e la nequizia dei giudici a svuotare di efficacia quelle disposizioni, peraltro previste solo per gli omicidi commessi sotto l'impulso del furore o di una grande passione.

Quanto al porto d'armi, concesso a molte categorie di persone dal cap. 114, che il Sardagna riteneva opportuno proibire, Pilati osservava che il divieto sarebbe caduto nel vuoto perché troppo contrario agli usi vigenti: «né ci sarebbe mai alcun giudice, cui bastasse l'animo di punire, o di affrontare le livree di certuni: e se si principia a dissimulare con alcuni, è giuoco forza usarsi pian piano a dissimulare con tutti»[26].

In realtà, in questo scritto, le considerazioni di opportunità e il costante riferimento al pensiero illuministico sono utilizzati in funzione di una appassionata difesa della tradizione e del diritto patrio nella sua formulazione statutaria che, a Trento come nel resto dell'Italia, soprattutto quando si allontanavano dalle norme romane, apparivano agli occhi dell'autore depositari di una grande saggezza giuridica e politica. Pilati, in tal modo, assumendo un atteggiamento più volte confermato in seguito, rivendicava la fedeltà non solo alle antiche leggi ma ad un intero assetto del quale esse erano allo stesso tempo garanzia e conseguenza. Egli si poneva fino da questo momento decisamente dalla parte del magistrato municipale contro le mire riformistiche del potere centrale sebbene, nell'opuscolo in esame, il principe vescovo fosse presentato come figura irreprensibile e assolutamente estranea agli attentati contro l'ordine vigente, la responsabilità dei quali veniva addossata ai ministri e agli errori del passato.

Le tensioni tra il principe vescovo e i consoli erano, comun-

[26] *Ibidem*, p. 49.

que, destinate ad aggravarsi traendo alimento da alcune questioni che a prima vista potrebbero sembrare secondarie e non suscettibili di divenire oggetto di così accanite polemiche e di controversie giudiziarie, ma attorno alle quali di fatto si accese un dibattito che trascendeva l'importanza dei singoli casi spostandosi sui principi teorici ed ideali e coinvolgendo i fondamenti stessi dell'assetto trentino[27]. Mediante una serie di editti emanati in breve volgere di tempo, Sizzo volle infatti ricondurre sotto il suo controllo alcuni casi riguardanti la vita amministrativa e giudiziaria trentina basandosi sul postulato che essi rientrassero in settori di sua competenza e avviando, anche sul piano dottrinale, un'azione di ridimensionamento del potere dei consoli.

Un primo motivo di attrito emerse nel 1771, quando i rivenditori di carne si rivolsero al principe vescovo per implorare l'abolizione dell'aumento, stabilito dal magistrato, della annuale imposta sulla loro attività, rivelando così a Sizzo l'esistenza di una gabella di cui era rimasto all'oscuro e sulla legittimità della quale egli si affrettò a chiedere spiegazioni ai consoli, vietando di esigere, nel frattempo, il tributo contestato[28].

Un altro contrasto si profilò quando, con l'editto del 14 dicembre 1772, il principe vescovo condannò l'abuso di potere perpetrato dai consoli nell'esercitare in modo autonomo e dispotico il controllo sulle attività edilizie e commerciali svolte sulle strade pubbliche, senza tenere conto che esse rientravano nelle materie di competenza del principe, e ordinò al magistrato di interrompere alcuni lavori di costruzione da esso intrapresi senza la sua autorizzazione, minacciando, in caso di disobbedienza, di applicare una multa e di demolire l'edificio[29].

[27] L'interesse di queste vicende è stato rilevato in P. SCHIERA, *Regionalismo e forme di Stato*, cit., p. 220; P. SCHIERA, *Legimitätsprobleme im Inneren des Reiches*, cit., pp. 453-454.

[28] BCT, *Archivio consolare*, *Atti civici*, ms 3952, ff. 85-86.

[29] *Ibidem*, ff. 24-25. Il testo dell'editto è pubblicato in F.V. BARBACOVI, *Vindiciae*, cit., pp. XCVII-XCVIII.

Nel marzo dell'anno successivo, un decreto principesco annullava la condanna di un suddito, che essendosi reso colpevole di frode al pubblico erario era stato arrestato per iniziativa del magistrato al quale Sizzo negava ogni diritto al riguardo sottolineando che al solo pretore, secondo gli statuti, spettava la giurisdizione sui delitti di tale natura mentre i consoli avevano oltrepassato i limiti delle loro prerogative in quanto queste concernevano le sole materie economiche e, comunque, derivavano da concessione principesca[30].

Dello stesso periodo è l'editto in cui Sizzo ordinava agli stranieri venuti a Trento di presentarsi entro un giorno al pretore per esporre la loro condizione e mestiere[31]. Esso suscitava la reazione del magistrato che, una settimana dopo, affiggeva a sua volta un editto dove si accusava il principe vescovo di avere violato gli statuti nei quali si attribuiva ai consoli il controllo sugli stranieri[32]. Due giorni più tardi, Sizzo rispondeva con sdegno riaffermando il suo pieno diritto ad emanare norme in materia e precisando che gli statuti si riferivano ai forestieri già abitanti in Trento e non a quelli di passaggio, come esuli, mendicanti, vagabondi, banditi ed altri soggetti pericolosi per la quiete pubblica[33].

2. *La lotta intorno alle prerogative del principe vescovo*

Di fronte a questi provvedimenti vescovili, sentiti come un vero e proprio attentato alle antiche prerogative del loro corpo e a tutto il sistema vigente, i consoli si rivolsero al supremo tribunale imperiale e nel libello, poi stampato[34],

[30] Per il testo del provvedimento cfr. F.V. BARBACOVI, *Vindiciae*, cit., p. CVII.

[31] BCT, *Archivio consolare, Atti civici*, ms 3952, ff. 141 ss.; F.V. BARBACOVI, *Vindiciae*, cit., pp. CXI-CXII.

[32] L'editto è pubblicato in F.V. BARBACOVI, *Vindiciae*, cit., pp. CXII-CXIII.

[33] *Ibidem*, pp. CXIII-CXIV.

[34] *Civitatis Tridentinae libellus ad Josephum II. Imperatorem Pium, Felicem, Augustum*, s. l., s. d.

con il quale chiedevano giustizia, rivendicavano i quattro diritti contestati di controllare le attività delle vie cittadine, di imporre tasse per l'uso di queste, di esercitare una sia pure limitata giurisdizione in città e di controllare i forestieri. La difesa di questi punti è condotta con ampi riferimenti al testo statutario e a successive disposizioni testimonianti una lunga consuetudine a favore delle attribuzioni consolari nelle materie considerate. Ma oltre agli argomenti tecnico-formali, legati a metodi ed impostazioni tipici dell'età del diritto comune, lo scritto contiene riflessioni di carattere teorico più generale che rivelano negli estensori la conoscenza di alcune moderne dottrine giuridiche europee, in particolare di quelle apprese attraverso la lettura delle opere dei giusnaturalisti protestanti.

Così, mentre le citazioni delle norme e dei casi giuridici concreti venivano utilizzate per dimostrare la validità delle richieste circa i quattro punti specifici, il ricorso alle opinioni di personaggi come Grozio, Pufendorf, Thomasius, Heinecke, Stryck fornivano argomenti per respingere l'ipotesi che il principe vescovo fosse l'unica fonte del diritto a Trento e che perciò da lui promanasse anche la potestà dei consoli. Questo principio, affermato nei citati editti vescovili, è il vero e più importante obiettivo polemico del libello i cui estensori avevano non a torto individuato nei provvedimenti di Sizzo un intendimento accentratore.

Dopo avere osservato che il territorio pubblico non è proprietà del principe[35], ed avere affermato la base contrattuale dello Stato[36], lo scritto ricorre alla storia dell'ordinamento trentino per dimostrare che il potere consolare era più antico di quello vescovile e, quindi, non era ad esso subordinato. La città di Trento, infatti, al momento della creazione del principato godeva di ampia autonomia, come gli altri comuni italiani, né l'aveva perduta in seguito, in quanto i vescovi, di volta in volta, avevano riconosciuto e confermato la validità degli statuti impegnandosi, perciò, a rispettarli senza

[35] *Ibidem*, p. VIII.

[36] *Ibidem*, p. XII.

modificarli: «esset enim ridiculum existimare, principem ad servanda populi jura suam fidem adstrinxisse, eundemque pro ingenio labefactare ea posse, poenitusque convellere»[37].

Che la potestà dei consoli fosse «*nativa*», cioè *originaria* e autonoma, e non «*dativa*», ossia dipendente dal principe vescovo, era dimostrato anche dal fatto che questi non aveva nessuna ingerenza nella elezione dei consoli[38], sicché l'esame delle ragioni giuridiche e storiche induceva gli estensori del libello a concludere che nel sistema trentino la sovranità del principe vescovo era limitata:

«profecto civitatis nostrae statum diligentius contemplantibus, patriosque volventibus annales, ea nobis sententia insedit, Celsissimi Episcopi Superioritatem civium libertate temperatam esse, quaeque vel Statutorum, vel consuetudinum, vel privilegiorum nomine veniunt, iis sive naturalem, sive receptam patriae libertatem adumbrari»[39].

A supporto della affermazione circa la necessità di mantenere le istituzioni patrie tramandate dal passato, lo scritto si richiama, fra l'altro, al pensiero di Montesquieu[40] con un fugace e approssimativo accenno, ricavato indirettamente dall'elogio che del filosofo francese aveva pubblicato D'Alembert, anticipando per la prima volta il ricorso ad una impostazione dottrinale che successivamente sarebbe stata un punto di riferimento costante delle rivendicazioni dei corpi intermedi trentini.

A difendere i diritti vescovili, Sizzo chiamò Barbacovi che, dal tempo della sua nomina a professore universitario aveva fatto notevoli passi avanti nella carriera forense e politica. Dopo avere dedicato quattro anni quasi esclusivamente all'opera di revisione e approfondimento della sua preparazione teorica, egli era tornato ad esercitare la professione di avvocato e consulente legale[41] mettendosi in luce, fra l'altro,

[37] *Ibidem*, p. XVI.

[38] *Ibidem*, pp. XXII-XXIII.

[39] *Ibidem*, p. XXV.

[40] *Ibidem*, pp. XXV-XXVI.

[41] F.V. BARBACOVI, *Apologia*, cit., parte II, p. 9. Alcune perorazioni lega-

per la difesa dei responsabili della demolizione e incendio del dazio di Tempesta sul lago di Garda. L'episodio criminoso si era verificato nell'estate del 1768, quando un gruppo di abitanti delle Giudicarie, dopo avere inutilmente chiesto al vescovo di ottenere da Vienna l'abolizione o almeno la riduzione della gravosa imposta, si era sollevato in armi e aveva distrutto la stazione daziaria suscitando lo sdegno imperiale[42].

Barbacovi, «mosso non da altro che da compassione», si assunse il compito di difendere i colpevoli ed elaborò a tal fine una efficace scrittura nella quale dimostrava, fra l'altro, che il delitto era stato dettato non tanto dal disprezzo per l'autorità quanto dall'ignoranza e dalle disperate condizioni economiche della popolazione. Anche se questa perorazione in pratica non fu utilizzata perché Maria Teresa decise, ancora prima di esaminarla, di condannare solo i capi della rivolta risparmiando agli altri ulteriori pene, essa suscitò molto apprezzamento nel principe vescovo che, nel 1772, nominò il suo autore membro del tribunale ecclesiastico[43]. In questa veste, Barbacovi difese con energia il diritto principesco di riscuotere alcune decime nella zona del piano del Sarca, contro le pretese del parroco di Calavino, Pietro Gramola, nei confronti del quale i tribunali di Roma avevano già emesso sentenza favorevole nel giudizio possessorio. La causa, terminata con una transazione che procurava alla camera episcopale un introito non disprezzabile[44], rafforzò la fiducia di Sizzo nelle capacità di Barbacovi, che il 12 maggio

li elaborate da Barbacovi in questo periodo sono state stampate: cfr. la *Scrittura difensiva a favore del sign. Giusto de Vigili di Mezzolombardo*, Trento 1772; *Orazioni o dissertazioni giudiziali di Francesco Vigilio Barbacovi cancelliere emerito del già Principato di Trento*, 2 voll., Trento 1814, in particolare I, pp. 19 ss., 44 ss., 65 ss., 157 ss.

[42] Su questa vicenda cfr. F. Ambrosi, *Commentari*, cit., II, pp. 69 ss.; A. Stella, *Riforme trentine*, cit., pp. 89-90. Una dettagliata descrizione manoscritta di essa è conservata in BCT, ms 56, ff. 41 ss.

[43] F.V. Barbacovi, *Apologia*, cit., parte II, pp. 10 ss.; *Memorie*, cit., p. 3. Il testo della scrittura in difesa degli insorti è pubblicato in F.V. Barbacovi, *Orazioni o dissertazioni*, cit., I, pp. 1 ss.

[44] F.V. Barbacovi, *Apologia*, cit., parte II, pp. 12-13.

1774 fu nominato consigliere aulico[45] con stipendio doppio rispetto ai colleghi e facoltà di mantenere la carica di assessore al tribunale ecclesiastico, ma con l'obbligo di rinunciare alla cattedra, dalla quale infatti si dimise qualche giorno dopo[46].

All'età di trentaquattro anni, Barbacovi giungeva così a far parte del supremo tribunale del principato vescovile apportandovi il contributo di una solida preparazione nella quale confluivano l'abilità tecnica del giurista pratico, derivante dalla formazione tradizionale, affinata da una lunga esperienza nella professione, e l'ampiezza di vedute del giurista illuminista, maturata attraverso la lettura e la meditazione degli autori più avanzati.

Questi due aspetti della sua personalità culturale bene si riflettono nella difesa delle ragioni principesche contro le pretese consolari che egli elaborò per Sizzo nel 1774 e che furono pubblicate con il titolo *Vindiciae Celsissimi Tridentinorum Principis adversus Magistratum Municipalem Tridentinum*. In questa opera, alquanto più voluminosa del libello inoltrato dai consoli, si alternano puntuali e incalzanti argomenti strettamente formali basati su testi normativi e opinioni dei giuristi a considerazioni di principio condotte sul filo di argomentazioni teoriche generali in un insieme ben coordinato e di grande efficacia anche se talvolta prolisso.

Già nelle prime righe dello scritto, viene affermato il principio eudemonistico dello Stato[47] e su questo fondamento teorico dell'assolutismo illuminato si basa il successivo svolgimento della perorazione che è tutta tesa a dimostrare la

[45] Il diploma di nomina è conservato in BCT, ms 641, ff. 17 ss.

[46] F.V. BARBACOVI, *Apologia*, cit., parte II, p. 14; *Memorie*, cit., p. 8. Per la rinuncia alla cattedra, si veda anche l'attestato del 17 maggio 1774 nel quale i consoli, accettando le dimissioni di Barbacovi, elogiano l'attività di docente da lui svolta per sette anni (BCT, ms 641, f. 14). Al consolidamento della posizione sociale ed economica di Francesco Vigilio contribuì anche il suo matrimonio, nel 1778, con Orsola di Altemburgher, la cui ricca famiglia di origine tirolese fu insignita del titolo baronale nel 1786 (F.V. BARBACOVI, *Memorie*, cit., pp. 136-137). Sulle vicende degli Altemburgher cfr. C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, cit., pp. 280-281.

[47] F.V. BARBACOVI, *Vindiciae*, cit., pp. V ss.

preminenza dell'autorità vescovile sulle istituzioni trentine. La sola limitazione alla sovranità del principe vescovo ammessa è quella costituita, all'esterno, dai legami con l'imperatore che, tuttavia, secondo Barbacovi, non interferiscono nei rapporti di forza interni all'ordinamento, riguardando solo alcuni aspetti militari e fiscali. I diritti del principe vescovo sono perciò gli stessi goduti dagli altri principi dell'impero[48] e da lui dipende tutta l'amministrazione dello Stato a cominciare da quella della giustizia nella città di Trento dove il pretore è di nomina vescovile e al magistrato consolare è affidata una circoscritta competenza su determinate materie di modesto rilievo indicate dagli statuti, come pure estremamente limitato è il ruolo dei giudici delle appellazioni, delle concordie e delle tutele, dipendenti dai consoli[49].

Dopo avere fissato nella premessa questi principi, Barbacovi passa ad esaminare le singole rivendicazioni degli avversari attaccando puntigliosamente ogni loro argomento con dovizia di riferimenti al diritto statutario, al diritto romano e alle opinioni dei giureconsulti più moderni fra i quali uno dei più citati è Martini che, per le sue posizioni assolutistiche e il prestigio acquisito nel mondo asburgico si prestava a fornire un appoggio particolarmente valido alle affermazioni stataliste delle *Vindiciae*. Le critiche alle distorsioni e alle forzature che del pensiero degli scrittori di diritto pubblico, come fra gli altri Stryck e Klock, erano state fatte nel libello dei consoli, rivelano quanto Barbacovi avesse ormai approfondito la conoscenza di questa parte della dottrina che egli era in grado di utilizzare a sua volta per trarre conferma dei suoi assunti ironizzando sugli errori di interpretazione degli avversari[50].

Così egli nega che Trento sia mai rientrata nella categoria delle città «libere» o in quella delle città «miste» dell'impero, caratterizzate da un rapporto immediato con l'imperatore, e quindi dotate di una certa autonomia: «Tridentum

[48] *Ibidem*, pp. VII-VIII.

[49] *Ibidem*, pp. IX ss.

[50] *Ibidem*, pp. XXV ss.

enim Civitatem esse mere municipalem, et Principis sui potestati plenissime subjectam, sicuti coetera omnia in Imperio Germanico Municipia, eidemque in omnibus parere teneri, tam certum est, quam quod certissimum»[51]. Una volta ridotta la città al rango di semplice municipio soggetto al principe, i diritti vantati dai consoli a riprova dell'autonomia, come quelli di caccia e pesca, di percepire redditi, di amministrare la giustizia ed emanare editti, vengono ridimensionati nel loro significato e ricondotti a manifestazioni di normale amministrazione cittadina da svolgersi per concessione e sotto controllo vescovile[52].

Né la pretesa che la giurisdizione dei consoli sia nativa sembra a Barbacovi avere alcun fondamento in quanto, oltre a contravvenire addirittura alla universale regola per cui ogni esercizio di funzioni pubbliche dipende da investitura imperiale[53], essa è contraddetta dagli statuti dove per l'elezione dei consoli è richiesta l'approvazione del principe vescovo[54]. Anche gli argomenti storici vengono confutati come inesatti e capziosi poiché Trento non è compresa tra le città alle quali con la pace di Costanza era stato attribuito un regime di autonomia, anzi essa fu donata nel 1027 dall'imperatore ai vescovi[55], né le leggi romane riguardanti i municipi possono essere applicate a situazioni ormai diverse[56]. Assurda appare, infine, agli occhi di Barbacovi, l'idea che l'ordinamento trentino vada considerato un regime in cui la sovranità sia limitata dalla libertà dei sudditi mediante una legge fondamentale[57] in quanto egli nega l'esistenza stessa di quest'ultima che in nessun modo può identificarsi negli statuti cittadini:

[51] *Ibidem*, p. XXXI.

[52] *Ibidem*, pp. XLII-XLIII.

[53] *Ibidem*, pp. XLIV-XLV.

[54] *Ibidem*, pp. XLVI-XLVII.

[55] *Ibidem*, pp. XLVII ss.

[56] *Ibidem*, pp. LVI-LVII.

[57] *Ibidem*, pp. LXXVII ss.

«Leges Municipales, quae nihil aliud sunt, quam norma Magistratibus praescripta, secundum quam jus dicere debeant de rebus ad administrationem, aut jurisdictionem municipalem pertinentibus ... habendae in posterum erunt pro Legibus fundamentalibus, quibus Principis potestas temperetur? Oh praeclare!»[58].

Barbacovi conclude perciò affermando con forza che il potere del principe può essere condizionato esclusivamente dalle leggi generali dell'impero e che dal principe dipendono tutte le istituzioni dello Stato e a lui spetta la facoltà di mutare le norme esistenti o emanarne di nuove, mentre le infondate pretese dei consoli traggono la radice dalla loro smodata ambizione e dalla avidità di giureconsulti superficiali, «rabulae forenses», che promettono facili vittorie sulla base di pure fantasie.

La sentenza imperiale del 7 dicembre 1775 risultò favorevole a Sizzo e, negando agli attori il ricorso in appello, sembrò troncare, per il momento, la controversia[59]. Il principe vescovo allora, per placare i risentimenti, inviava al magistrato, il 20 gennaio e il 28 febbraio successivi, due lettere concilianti, nelle quali, dopo avere ammonito i consoli per il loro comportamento, assicurava di volere dimenticare ogni cosa, riconfermava loro la sua benevolenza e ribadiva di non avere l'intenzione di trasformare il sistema trentino in governo dispotico ma di volere, nel rispetto delle leggi fondamentali dell'ordinamento, apportare i miglioramenti necessari solo a quelle norme che erano suscettibili di mutamento[60]. Tuttavia il conflitto tra la suprema autorità e il corpo municipale, anziché concludersi, si sarebbe aggravato negli anni successivi in quanto la lotta autonomistica della città di Trento, sostenuta dal patriziato e dal collegio dei giuristi attraverso una strenua difesa degli antichi statuti, era destinata a divenire più accesa di fronte alle crescenti tendenze

[58] *Ibidem*, pp. LXVIII-LXXIX.

[59] Essa è pubblicata in appendice a F.V. BARBACOVI, *Vindiciae*, cit., pp. non numerate.

[60] La prima lettera è pubblicata *ibidem*; per la seconda cfr. AST, *Libri copiali*, serie II, b. 58, ff. 125 ss.

del governo vescovile verso un livellamento dei sudditi e una gestione centralistica del potere. In effetti, durante la seconda metà del Settecento, l'ordinamento trentino appare ancora molto lontano dalla soluzione di quei problemi, sorti dalla sovrapposizione dell'autorità e della legislazione principesca alle prerogative e alla normativa cittadine, che avevano cominciato a manifestarsi in Italia con l'avvento degli Stati regionali perpetuandosi in certi casi fino al XVIII secolo[61].

La soluzione data da Vienna a questo contrasto è, d'altra parte, da mettere in collegamento con le posizioni assolutistiche asburgiche, in quel periodo ormai in via di definitiva affermazione, che si riflettono nel sostegno ad una politica limitatrice delle autonomie locali estesa fino nei territori gravitanti nell'ambito dello Stato austriaco anche se non direttamente inseriti in esso. Da questo punto di vista, l'impostazione delle *Vindiciae*, che, con la rivendicazione dei diritti principeschi, il ridimensionamento dell'importanza degli statuti comunali, i frequenti riferimenti alle teorie del Martini, doveva apparire in linea con gli indirizzi politici e dottrinali adottati nell'impero, risultò particolarmente efficace per fare trionfare le ragioni di Sizzo. La lunga e complessa scrittura, peraltro, non esprime solo l'abilità dell'avvocato sempre più sicuro dei suoi mezzi tecnici e della sua cultura, o la devozione sincera dell'alto funzionario per le doti umane e morali del suo principe[62], ma segna anche una vera e propria scelta di campo da parte di chi si sta formando la convinzione che la modernizzazione del sistema vigente è realizzabile unicamente in un contesto dove l'autorità centrale sia in grado di reprimere il tradizionalismo misoneista delle forze locali. I princìpi esposti, o solo accennati, nelle *Vindiciae*, in effetti, sarebbero stati ripresi, precisati ed

[61] Per un quadro di questa complessa problematica cfr. G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane*, in G. CHITTOLINI - D. WILLOWEIT (edd), *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna 1991, pp. 7 ss.

[62] La venerazione di Barbacovi per Sizzo è ampiamente testimoniata nella sua *Apologia*, cit., parte II, pp. 19 ss. e in *Memorie*, cit., pp. 14-15.

arricchiti in seguito fino a raggiungere una forma teorica organica e coerente e costituiscono i fondamenti di una concezione alla quale Barbacovi rimase sempre fedele e alla quale improntò la sua azione di riformatore.

Capitolo terzo

Assolutismo e riforme nel governo di Pietro Vigilio di Thun

1. *La questione del catasto*

La morte di Sizzo e la nomina del suo successore Pietro Vigilio di Thun (29 maggio 1776) sembrarono interrompere l'ascesa di Barbacovi. L'immagine del nuovo principe vescovo tramandata dalla storiografia, che generalmente lo descrive, in contrapposizione alla figura austera, pia e benevola del suo predecessore, come individuo infido, avido, mondano, senza scrupoli, è da ricollegarsi in parte alla maggiore acquiescenza del Thun nei confronti delle direttive austriache, sicché mentre Sizzo è considerato l'ultimo difensore dell'autonomia trentina, su Thun ricade l'accusa di avere preparato e favorito l'assorbimento del principato vescovile nello Stato asburgico[1].

In effetti, se la personalità del Thun suscitò anche tra i suoi contemporanei alcune non infondate perplessità e critiche[2], il suo allineamento ai voleri imperiali, al quale non era probabilmente estraneo un certo minore interesse per l'indipendenza del suo Stato dal quale spesso si assentava, appare strettamente connesso con la realizzazione di alcune riforme

[1] Sulla figura di questo principe vescovo cfr. F. AMBROSI, *Commentari*, cit., II, pp. 76 ss.; J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 301 ss.; A. COSTA, *I vescovi di Trento*, cit., pp. 202 ss.; A. NICOLINI, *Il Principe Vescovo*, cit.; A. ZIEGER, *Storia della regione tridentina*, cit., pp. 259 ss.; A. STELLA, *I principati vescovili*, cit., pp. 58 ss. Utili spunti circa la problematica istituzionale di questo periodo in M. MERIGGI, *Il principato vescovile e il «farsi stato» dell'Impero*, in C. MOZZARELLI - G. OLMI (edd), *Il Trentino nel Settecento*, cit., pp. 677 ss.

[2] A. NICOLINI, *Il Principe Vescovo*, cit., p. 14.

che altrimenti avrebbero avuto ben poche possibilità di riuscita.

Emblematico al riguardo appare l'esempio della formazione del catasto, la prima idea del quale era stata ventilata inutilmente già intorno alla metà del Seicento[3] e il cui avvio ufficiale, dovuto ad una iniziativa di Carlo VI risalente al 1722, era rimasto senza riscontro concreto lasciando, così, inalterata la endemica situazione di disordine e incertezza che ostacolava la riscossione delle «steore», ossia delle contribuzioni dovute agli Asburgo, e ne riduceva progressivamente l'importo a causa del moltiplicarsi di immunità ed esenzioni.

In età teresiana la questione era stata riproposta con accresciuta insistenza ed energia nel quadro di una vasta azione riformatrice in questo campo che aveva investito, insieme con gli altri territori austriaci, anche il Tirolo, dove, dopo la mancata attuazione delle patenti del 1771 e del 1772, quella del 6 agosto 1774 aveva dato finalmente l'avvio ad una complessa operazione di accatastamento dei fondi rustici e dominicali[4]. Il provvedimento, che abolendo le immunità fiscali ed imponendo l'uso delle unità di misura viennesi nonché i criteri di valutazione fondati sul prezzo medio dei beni, mirava a realizzare l'uniformità necessaria alla riforma del sistema, non poteva non coinvolgere anche il territorio trentino.

Il problema della creazione di un moderno catasto si era posto del resto fino dall'inizio del XVIII secolo anche in alcuni Stati italiani come primo e indispensabile passo verso la razionalizzazione del sistema finanziario e amministrativo e, pur suscitando ovunque la risentita opposizione delle classi privilegiate, aveva finito con l'imporsi negli ordinamenti

[3] M. CARBOGNIN, *La formazione del nuovo catasto trentino del XVIII secolo*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», LII, 1973, pp. 70 ss., 72.

[4] Sul catasto e la perequazione in Tirolo cfr. J. EGGER, *Geschichte Tirols*, III, Innsbruck 1880, pp. 90-91; K. LEGO, *Geschichte des österreichischen Grundkatasters*, Wien 1968, pp. 23 ss.; G. MÜHLBERGER, *Absolutismus und Freiheitskämpfe (1665-1814)*, in *Geschichte des Landes Tirol*, cit., II, pp. 379-380.

proiettati verso una riforma del loro assetto[5]. Così, lo Stato sabaudo era riuscito a varare già negli anni trenta un nuovo tipo di rilevazione, basata sul sistema geometrico e particellare che realizzava i principi enunciati, ma ancora non applicati, in area asburgica, in collegamento con una generale opera di modernizzazione amministrativa e giuridica[6]. Nella seconda metà del secolo, poi, a Milano venivano sviluppate con risultati molto incisivi le premesse avviate da Carlo VI nel 1718[7] e se altri tentativi esperiti nel corso del Settecento non furono coronati da altrettanto successo, rifacendosi a metodi antiquati o fallendo per le sfavorevoli condizioni politiche, come in Toscana, negli Stati pontifici, a Napoli, in Sicilia[8], nel complesso l'esigenza di riformare questo settore emergeva nell'intera Penisola fra le priorità più urgenti nel programma di svecchiamento degli ordinamenti.

[5] Per un quadro complessivo dell'evoluzione dei catasti in Italia cfr. A. MESSEDAGLIA, *Il catasto e la perequazione. Relazione parlamentare*, Prefazione di G. TASSINARI, Bologna 1936; E. CORTESE, *Catasto (storia)*. *B) età medievale e moderna*, in *Enciclopedia del diritto*, VI, 1960, pp. 486 ss.; R. ZANGHERI, *I catasti*, in *Storia d'Italia*, V: *I documenti*, parte I, Torino 1973, pp. 761 ss.; R. ZANGHERI, *La lotta per il catasto nel Settecento*, in *Catasti e storia della proprietà terriera*, Torino 1980, pp. 71 ss.; M. OLIVIERI, *I catasti all'unità d'Italia*, in C. CAROZZI - L. GAMBI (edd), *Città e proprietà immobiliare in Italia negli ultimi due secoli*, Milano 1981, pp. 47 ss.

[6] G. QUAZZA, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, Modena 1957, I, pp. 144 ss.; R. ZANGHERI, *I catasti*, cit., pp. 778 ss.; I. RICCI, *Perequazione e catasto in Piemonte nel secolo XVIII*, in C. CAROZZI - L. GAMBI (edd), *Città e proprietà*, cit., pp. 133 ss.

[7] V. MAZZUCCHELLI, *Catasto e volto urbano: Milano alla metà del Settecento*, Roma 1983; C. CAPRA, *Il Settecento*, in D. SELLA - C. CAPRA, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796* (Storia d'Italia diretta da G. GALASSO, XI), Torino 1984, pp. 213 ss.

[8] Per le vicende di questi catasti cfr. E. CONTI, *I catasti agrari della Repubblica Fiorentina e il catasto particellare toscano (secoli XIV-XIX)*, Roma 1966; G. BIAGIOLI, *Il catasto in Toscana fra '700 e '800. Direttive centrali e documenti locali: la città di Pisa*, in C. CAROZZI - L. GAMBI (edd), *Città e proprietà*, cit., pp. 355 ss.; R. ZANGHERI, *I catasti*, cit., pp. 768 ss.; R. ZANGHERI, *La lotta per il catasto*, cit., pp. 80 ss.; R. ZANGHERI, *Echi della riforma bolognese del cardinale Boncompagni*, in *Catasti e storia*, cit., pp. 163 ss.; *Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari*, 2 voll., Napoli 1983-1986.

In Trentino, sull'onda di questa generale tendenza e dei provvedimenti tirolesi, si tornava da parte asburgica a premere per indurre il governo vescovile a procedere finalmente all'estimo che, se da una parte era finalizzato indubbiamente ad accrescere gli introiti austriaci consentendo una più razionale riscossione delle steore, dall'altra avrebbe costituito, anche nel principato, la premessa per uno svecchiamento dell'amministrazione pubblica. Tuttavia, la realizzazione di un moderno catasto a Trento, si dimostrò molto più ardua che altrove, a causa del saldarsi, nella opposizione ad esso, degli atteggiamenti autonomistici con la difesa dei tradizionali privilegi nobiliari ed ecclesiastici, che in questa vicenda appare l'obiettivo più importante tenacemente perseguito.

Dopo il rifiuto trentino alle richieste austriache espresso nella dieta di Innsbruck del 1749, Firmian, per evitare che l'operazione fosse gestita dalle autorità tirolesi scavalcando quelle del principato vescovile, aveva iniziato autonomamente i lavori di preparazione del catasto, ma la reazione dei ceti nobiliari fu così violenta da indurlo a desistere[9]. Analogamente, il proclama con cui Sizzo il 14 agosto 1767 fissava i princìpi della perequazione[10] non ottenne risultati soddisfacenti. Neppure il perentorio ordine emanato il 1771 dal governo di Vienna per creare un catasto secondo criteri uniformi a quelli tirolesi, ordine seguito dall'invio di una delegazione di esperti per rendere rapidamente operative le disposizioni[11], poté trovare una concreta applicazione a causa delle resistenze manifestate dalle autorità trentine nei confronti degli austriaci accusati di esautorare la sovranità principesca.

Proprio per salvaguardare quest'ultima, Sizzo aveva compiuto un estremo tentativo di gestire l'operazione in modo indipendente da Vienna, sia pure in armonia con le direttive austriache, emanando l'editto del 10 gennaio 1776 che testimonia quanto fosse cresciuta ai suoi occhi l'importanza del-

[9] Su questa vicenda cfr. C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, cit., pp. 198 ss.

[10] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 51, f. 667.

[11] A. STELLA, *Riforme trentine*, cit., pp. 92 ss.

la questione. Il fatto che le norme di questo provvedimento fossero molto più precise e dettagliate di quelle del 1767, che si avvertisse la necessità di completarle con la diffusione di formulari esemplificativi a stampa[12], di specificare esattamente il ruolo di controllo e di guida dei giudici locali e di attribuire una funzione di raccordo finale al consiglio aulico, al quale si demandava la determinazione delle imposte in base alle dichiarazioni inviategli dalle comunità, indica che il problema del catasto appariva ormai al principe vescovo centrale nel processo di svecchiamanto dell'ordinamento trentino.

Tuttavia la morte di Sizzo impedì ancora una volta l'esecuzione delle norme e la situazione riuscì a sbloccarsi solo sotto il governo di Thun, proprio per la maggiore disponibilità di questi verso le richieste di Vienna. Il trattato del 24 luglio 1777 con il quale Pietro Vigilio accettava, tra l'altro, l'introduzione nel suo Stato del sistema tributario tirolese, è stato giudicato da molti come atto vile e rinunciatario, preludente alla definitiva annessione del Trentino al Tirolo[13]. Effettivamente, esso determinò un legame più stretto ed organico tra il principato e l'impero in quanto, oltre alla uniformità in materia di imposte, prevedeva l'abbattimento, salvo qualche eccezione, delle barriere doganali tra i territori del principe vescovo e quelli austriaci e, allo stesso tempo, gettava le basi per il rafforzamento della sorveglianza sui confini meridionali mediante la creazione di nuove dogane e posti di guardia gestiti da funzionari asburgici sotto il coordinamento di un ufficio centrale con sede a Bolzano[14]. Tut-

[12] L'editto si trova in AST, *Libri copiali*, serie II, b. 58, ff. 15, 65, 656. I formulari sono conservati *ibidem*, ff. 66-67, 658.

[13] F. AMBROSI, *Commentari*, cit., II, pp. 77 ss.; A. STELLA, *I principati vescovili*, cit., pp. 58 ss.; per una descrizione obiettiva del trattato cfr. J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 302 ss. Una copia del testo, in versione italiana, è conservata in BCT, ms 714, ff. 98 ss. Esso non fu stampato e, anzi, il canonico Pizzini afferma che, a causa della sua impopolarità, venne tenuto quasi nascosto e fu proibito persino di farne copie e traduzioni manoscritte (BCT, ms 203, ff. 1, 23).

[14] Per una precisa e dettagliata analisi della riforma doganale cfr. H. KRAMER, *Die Zollreform an der Südgrenze Tirols 1777-1783*, in *Festschrift*

tavia, se indubbiamente tali misure coronavano gli sforzi di Vienna per un rinnovamento amministrativo del Tirolo e venivano incontro alle aspirazioni di ampliamento del controllo sul Trentino, non va sottovalutata la portata innovatrice che esse ebbero sull'antiquato assetto del principato vescovile.

Non a caso le vibrate proteste di alcuni personaggi dell'epoca, particolarmente accesi nel sostenere l'autonomia nei confronti del Tirolo, rivelano, accanto alle rivendicazioni della sovranità trentina, lo sdegno per il profilarsi di un mutamento nel sistema di privilegi ed esenzioni fino ad allora considerato intangibile. Contro il trattato si pronunciò duramente il canonico Gian Benedetto Gentilotti che si rifiutò di ratificarlo «contra i dettami della mia ragione, e della mia coscienza»[15]. Il canonico Giovanni Giacomo Pizzini in un suo commento al trattato dimostrava puntigliosamente che esso, oltre ad essere pieno di incongruenze e disonorevole per il principato, era contrario al diritto da sempre vigente e insisteva sul carattere immediato dei rapporti tra il Trentino e l'imperatore che garantiva l'indipendenza di Trento[16]. Il decano Sigismondo Manci, in una lettera, condannava apertamente la prospettiva che il capitolo potesse essere sottoposto a contribuzioni dalle quali era sempre stato esente[17] e una relazione del magistrato consolare dimostrava come dai tempi più antichi la competenza per la formazione dell'estimo e il pagamento delle steore fosse di sua competenza rilevando l'illegalità del nuovo sistema introdotto senza il suo intervento[18].

Hans v. Voltelini zum siebzigsten Geburtstage, 31 Juli 1932 (Veröffentlichungen des Museums Ferdinandeum, 12), Innsbruck 1932, pp. 239 ss.

[15] BCT, ms 516, ff. 1 ss., pubblicato in gran parte in F. AMBROSI, *Commentari*, cit., II, p. 78. Una cronistoria delle vicende relative agli accordi tra Austria e principato vescovile a partire dal 1770, compilata da Gentilotti, è conservata in BCT, ms 76, ff. 3 ss.

[16] BCT, ms 203, ff. 1 ss.

[17] BCT, ms 202, ff. 151 ss.

[18] BCT, ms 202, ff. 178 ss.

L'orgoglio autonomistico appare in questi documenti strettamente collegato con il timore, non infondato, che il rafforzarsi dei vincoli di dipendenza col Tirolo comportasse una svolta accentratrice a danno delle secolari prerogative dei corpi intermedi e sotto questo profilo, la polemica contro il trattato del 1777, interpretata spesso dalla storiografia come manifestazione di patriottismo contro l'invadenza austriaca[19], appare esprimere soprattutto l'ostinato e chiuso rifiuto allo svecchiamento da parte di una società ancora strutturata su modelli organizzativi di origine medievale. La libertà, più volte invocata in questi scritti, è quella inerente ai ceti privilegiati di un sistema particolaristico, nella quale ben poca o nessuna rilevanza assumono quei contenuti nazionalistici preludenti ad atteggiamenti di tipo risorgimentale, che taluno ha creduto di ravvisarvi.

Incurante delle opposizioni, comunque, il Thun pubblicò il 24 dicembre 1777 un editto sulla perequazione tributaria[20], inaugurando un periodo di vivaci contrasti con le forze centrifughe del suo Stato. Il provvedimento, se da una parte si ricollegava espressamente a quello emanato da Sizzo nel 1776, integrando le norme di esso con alcune precisazioni e modifiche sui criteri da seguirsi nella compilazione dell'estimo, dall'altra stabiliva uno stretto collegamento tra i responsabili locali dell'operazione e il governo centrale mediante la creazione di due commissari generali, nelle persone dei due consiglieri aulici Alberto Vigilio degli Alberti di Poja e Lodovico Giovanni de Lutti, ai quali i giudici e i periti delle comunità risultavano subordinati (§§ 3, 4, 5, 6). In tal modo, attraverso il suo consiglio, il principe vescovo si riservava la gestione di un settore che fino a quel momento aveva tradizionalmente fatto parte delle prerogative del magistrato consolare suscitando l'opposizione di questo che, dopo reiterate proteste indirizzate al Thun e spalleggiato dal capitolo – al quale aveva chiesto protezione e che teneva puntualmente

[19] Cfr., ad esempio, A. STELLA, *Riforme trentine*, cit., p. 108.

[20] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 60, f. 641. Su di esso cfr. M. CARBOGNIN, *La formazione del nuovo catasto*, cit., pp. 88 ss.

aggiornato sulle sue mosse[21] – presentò un ricorso a Vienna. La dura reazione del conte Johann Gottfried von Heister, presidente del governo provinciale di Innsbruck, indusse i consoli ad allinearsi alla volontà del Thun, ma questa vicenda fu l'inizio di una lunga lotta tra i corpi intermedi e il principe vescovo il quale, secondo il giudizio del patrizio trentino Girolamo Graziadei, aveva ingannato in un primo tempo le classi nobili simulando nei loro confronti una considerazione che celava solo il segreto progetto di perpetrare il «totale loro esterminio»[22].

2. *L'acutizzarsi dei contrasti*

Non è agevole valutare se i provvedimenti innovatori del Thun fossero tutti dettati da un consapevole e coerente sforzo di riorganizzazione oppure se costituissero piuttosto risposte contingenti ad una situazione politica e amministrativa difficilmente controllabile come quella trentina. Sta di fatto che ben presto il consiglio e l'azione di Barbacovi conferirono ai suoi atti una solidità ed un rilievo dai quali, all'origine, essi erano molto lontani.

Nei primi mesi, veramente, l'atteggiamento del Thun nei confronti del suo consigliere fu improntato ad una freddezza e ad una diffidenza tali da determinare la sua temporanea emarginazione dalla corte[23]. Le ragioni di questa avversione sono ricondotte da Barbacovi ad una famosa causa svoltasi con gran risonanza in quei mesi contro il sacerdote Gasparo Ziller, accusato di avere nascosto un tesoro trovato in un terreno di proprietà dei Thun. Barbacovi, convintosi della

[21] Alcune lettere al riguardo sono conservate in ACT, *Atti capitolari 1778-1780*. Per una documentata analisi di questa vicenda cfr. M. Carbognin, *La formazione del nuovo catasto*, cit., pp. 95 ss.

[22] *Memorie storiche, ossia cronaca della Città e del Vescovado di Trento dal 1776 al 1824 scritta dal conte Girolamo Graziadei podestà di Trento* (BCT, ms 73/1, f. 2).

[23] F.V. Barbacovi, *Apologia*, cit., parte II, pp. 24-25; *Memorie*, cit., p. 20.

innocenza dell'imputato, ne aveva assunto con grande impegno la difesa e stava smontando abilmente e tenacemente gli indizi sulla base dei quali egli era stato arrestato, incurante della ostilità della famiglia Thun che si riteneva danneggiata dalla sua azione[24].

Di fatto la sua perorazione[25] convinse i giudici del supremo Consiglio di giustizia di Vienna[26] che prosciolsero lo Ziller aderendo alle opinioni del giurista trentino il quale consolidò con questa vicenda il suo prestigio professionale e la stima goduta presso il Martini[27], ma non si conciliò certamente la benevolenza del principe vescovo.

Il disagio avvertito in quel periodo da Barbacovi emerge da alcuni suoi tentativi per ottenere una cattedra senatoria a Milano. A tale scopo, nella primavera del 1778, egli aveva cercato l'appoggio del consigliere Joseph Sperges, autorevole esponente del riformismo illuministico viennese, che, an-

[24] Un dettagliato racconto di questa vicenda in F.V. BARBACOVI, *Apologia*, cit., parte II, pp. 17 ss.; *Memorie*, cit., pp. 10 ss.

[25] Essa fu poi stampata con il titolo *Voto dell'illustrissimo signor Francesco Vigilio Barbacovi Consigliere Aulico di Sua Altezza Reverendissima Monsignor Vescovo, e Principe di Trento, ed Assessore nel suo Tribunale Ecclesiastico nella causa criminale del sacerdote Gasparo Ziller*, Trento 1776, e ripubblicata in F.V. BARBACOVI, *Orazioni o dissertazioni*, cit., I, pp. 65 ss.

[26] La causa era stata affidata in particolare al consigliere Mathias von Haan che Barbacovi giudica «uno di que' geni tutelari della giustizia, che unendo alla più incorrotta probità la superiorità dei lumi, e del sapere sembrano dalla Provvidenza destinati ad essere nei grandi Tribunali i difensori della innocenza, ed i protettori della verità» (*Apologia*, cit., parte II, p. 23).

[27] Cfr. la lettera di congratulazioni nella quale Martini loda la «solidità e chiarezza», la «profonda cognizione forense», l'erudizione e i «sali plautini» della scrittura barbacoviana (*Lettere inedite di quaranta illustri Italiani*, cit., pp. 130 ss.). Anche Giovanni Battista Graser si dimostra entusiasta per la sua perorazione affermando, fra l'altro: «mi sono consolato, che infra i Sigg.ri Legali tutto non sia sofismi e borra di citazioni infilzate ma si trovi chi con soda logica e virile eloquenza naturalmente ragioni, e dalle stesse viscere della causa cavi la verità e sgombri la caligine, da cui era offuscata» (BCT, ms 658, f. 112). La commossa gratitudine di Ziller è espressa in una lettera del novembre 1776 conservata in BCT, ms 658, f. 2.

che sulla base dei riconoscimenti dei colleghi Martini e von Haan, gli dichiarava, in alcune lettere, una grande stima sostenendo però di non potere per il momento intervenire a suo favore in quanto la nomina delle cariche senatorie vacanti era effettuata dalla corte imperiale esclusivamente nell'ambito di una terna inviata da Milano[28]. Insistendo nel suo progetto, Barbacovi faceva sostenere la sua istanza dal capitano di Trento Pio di Wolkenstein che, rivoltosi a Carlo Firmian, ne otteneva una risposta elogiativa nei confronti delle capacità del giurista trentino ma negativa riguardo al merito poiché «oltre lo svantaggio di non essere conosciuto in paese», la terna era già stata inviata a Vienna[29].

Nel 1783 Barbacovi non aveva ancora abbandonato la sua idea, come dimostra una lettera del suo conterraneo Giovanni Battista Borsieri, medico di gran fama e influente personaggio nella vita culturale milanese[30], che gli prometteva di aiutarlo e gli forniva allo stesso tempo alcune informazioni sui proventi senatoriali. Questi, tenuto conto della costante, faticosa e impegnativa attività della carica e del costo elevato della vita, non gli apparivano molto consistenti ed egli giudicava più conveniente un posto di docente all'università di Pavia dove lo stipendio era basso ma suscettibile di arrotondamenti, attraverso le propine delle lauree e gli onorari delle scritture legali, e non soggetto alle decurtazioni dovute a spese di rappresentanza[31].

Ma a Barbacovi, che già nel 1770 non aveva accettato la cattedra di Pandette dell'ateneo di Pavia offertagli dal Marti-

[28] BCT, ms 649, ff. 1-2. Sulla figura di Spergs (o Sperges) cfr. C. VON WURZBACH, *Biographisches Lexicon*, cit., XXXVI, 1878, pp. 138 ss.; H. LENTZE, *Joseph von Spergs und der Josephinismus*, in L. SANTIFALLER (ed), *Festschrift zur Feier der Zweihundertjährigen Bestandes des Haus- Hof- und Staatsarchivs*, cit., II, pp. 392 ss. Sul senato milanese cfr. U. PETRONIO, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano 1972.

[29] BCT, ms 649, f. 7.

[30] Su questo personaggio cfr. F. AMBROSI, *Scrittori e artisti trentini*, cit., pp. 112 ss.; P. CASINI - U. BALDINI, *Borsieri di Kanifeld Giambattista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIII, 1971, pp. 129 ss.

[31] *Lettere inedite di quaranta illustri Italiani*, cit., pp. 61 ss.

ni[32], questa soluzione doveva apparire inadeguata rispetto alle sue capacità e alla posizione già raggiunta a Trento. Egli continuò a sperare in una soluzione positiva e a tenersi in contatto epistolare con Borsieri attraverso il quale presentò i suoi scritti al ministro plenipotenziario della Lombardia austriaca Johann Joseph Wilczeck, e da cui nel 1784 apprendeva che l'imperatore aveva deciso di cambiare tutto il sistema dei tribunali[33]. A giudizio di Borsieri, questa poteva essere una buona occasione per inserirsi, ma alla fine Barbacovi restò a Trento dove nel frattempo, tuttavia, i suoi rapporti con il principe vescovo erano alquanto migliorati.

Alcune lettere testimoniano infatti che già nel 1779 il Thun aveva iniziato a stabilire uno stretto contatto con il suo consigliere e ricorreva sempre più spesso al suo appoggio per controbattere le posizioni autonomistiche dei corpi intermedi, incaricandolo di scrivere lettere per suo conto, di raccogliere consensi intorno a sue iniziative, di elaborare argomenti giuridici a suo favore e manifestandogli non di rado la sua soddisfazione per l'abilità con cui tali incarichi venivano svolti[34].

In realtà Pietro Vigilio, dopo la questione del catasto, si era trovato costantemente ad affrontare l'opposizione del capitolo e del magistrato consolare, solidali nel difendere l'assetto vigente contro ogni tentativo di svecchiamento che incidesse, anche in misura limitata e marginale, sulle loro antiche prerogative. Una prima questione era stata quella relativa al sistema carcerario. L'iniziativa del principe vescovo di erigere un nuovo carcere destinandovi l'edificio del soppresso convento dei domenicani[35] fu vista come una confer-

[32] Cfr. al riguardo la lettera del 24 giugno 1771 nella quale Martini prospetta a Barbacovi la chiamata alla cattedra di Digesto di Pavia, e la lettera dell'11 settembre successivo in cui egli prende atto del rifiuto di Barbacovi (BCT, ms 658, ff. 191 e 193). L'episodio è ricordato in F.V. BARBACOVI, *Memorie*, cit., p. 3.

[33] BCT, ms 658, ff. 157 ss. Sul Wilczeck cfr. C. CAPRA, *Il Settecento*, cit., pp. 509 ss.

[34] BCT, ms 649, ff. 4, 6, 8 ss.

[35] Si veda la lettera inviata al capitolo il 12 giugno 1778 nella quale il

ma di quell'atteggiamento dispotico e irrispettoso dei diritti cittadini già dimostrato nella vicenda del catasto, in quanto il nuovo istituto di pena sarebbe stato posto alle dipendenze vescovili anziché sotto il controllo del magistrato civico come le altre carceri della città.

La diffidenza suscitata da questa novità, aggravatasi di fronte alla creazione di un corpo di guardiani armati, è efficacemente espressa dal canonico Gentilotti in un suo «voto» di qualche anno dopo:

«dal primo momento, ch'io vidi comparire i Custodi della nuova Casa di Correzione sotto l'aspetto di truppa regolata, mi prese grave timore che in un Governo della natura del nostro, anche prescindendo dalle massime degli attuali Ministri vescovili, una tale introduzione non fosse col tempo per sovvertire le nostre Leggi Fondamentali, e divenire fatale alla comune Libertà e Sicurezza»[36].

Anche il Pizzini si era dichiarato decisamente contrario all'organizzazione dei custodi della nuova prigione ravvisandovi addirittura una violazione delle antiche norme regolanti i rapporti con i conti tirolesi, ai quali unicamente spettava il potere militare, ora indebitamente assunto dal principe vescovo nel dotare di divise ed armi le guardie carcerarie [37].

principe vescovo comunica di avere già ottenuto dal pontefice il breve per procedere alla secolarizzazione del convento dei domenicani. La infelice situazione di quell'edificio, «in buona parte dell'anno occupato dalle acque del fiume Adige», lo rendeva oltremodo insalubre facendolo apparire «abitazione più atta a contenere gente meritevole di correzione che a decente ritiro di Religiose Persone» (ACT, *Atti capitolari 1778-1780*, ff. 40 ss.). Nella lettera del 15 dicembre 1779, indirizzata al magistrato, Thun sottolinea che, da quando la repubblica veneta aveva cessato di accogliere i delinquenti trentini nelle sue galere, molti delitti erano rimasti impuniti con grave pregiudizio dell'ordine pubblico ed esorta i consoli a sostenerlo nella erezione della nuova casa di pena che già Sizzo nel 1770 aveva progettato invano. La risposta dei destinatari, intesa a dilazionare la soluzione del problema, esprime preoccupazione per la spesa che avrebbe costituito un aggravio insopportabile per le già dissestate finanze del magistrato (AST, *Libri copiali*, serie II, b. 62, f. 725; BCT, *Archivio consolare*, *Atti civici*, ms 3956, ff. 20 ss.).

[36] Voto del 4 marzo 1787 in BCT, ms 516, f. 562.

[37] Voto del 2 novembre 1781 in BCT, ms 516, f. 195. Tale questione non

Alla erezione del carcere si era collegata poi un'altra questione che scatenò polemiche ancora più accese. Per finanziare il nuovo istituto, infatti, il Thun introdusse il gioco del lotto «ad uso di Genova» con l'editto del 12 novembre 1779, nel quale, dopo avere affermato che tale decisione era derivata dalla necessità di arginare la perdita di denaro dovuta al fallimento di ogni tentativo di impedire ai sudditi di giocare in altri paesi, venivano fissate nei dettagli le regole per le estrazioni e le norme contro le falsificazioni, affidando la competenza dell'intera materia al consiglio aulico. In tal modo il principato vescovile seguiva una tendenza comune a molti Stati italiani nei quali tra il XVII e il XVIII secolo, questo gioco, inventato a Genova dal matematico Benedetto Gentile e ivi statalizzato già nel 1576, si era diffuso in modo crescente e, tra le polemiche dei teologi e le incertezze dei governanti, aveva finito per divenire un cespite non disprezzabile della finanza pubblica[38].

Contro il provvedimento vescovile, già pochi giorni dopo, Gentilotti elaborava due lunghi e appassionati voti[39]. In essi egli partiva dalla condanna morale del vizio del gioco, che l'iniziativa del Thun invece avrebbe fomentato, affermando che la perdita di qualche migliaio di fiorini a vantaggio di altri Stati, era un male minore rispetto al degrado spirituale

aveva mancato di suscitare i sospetti di Vienna, finché la questione fu appianata grazie all'intercessione del Kaunitz: cfr. al riguardo la corrispondenza tra il Thun e le autorità austriache negli anni 1777-1785 in AST, *Atti trentini*, b. XXVII, fasc. 3.

[38] Per l'editto cfr. AST, *Libri copiali*, serie II, b. 62, f. 669. La scarsa efficacia dei provvedimenti volti a proibire ai sudditi trentini di giocare in lotti stranieri, è testimoniata dall'editto di Sizzo del 19 settembre 1770 che si richiama ad altre norme precedenti, sempre disattese (AST, *Libri copiali*, serie II, b. 54, f. 607). Sulla storia della invenzione e diffusione del lotto in Italia e in Europa cfr. G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai giorni nostri*, XXXIX, Venezia 1846, pp. 303 ss.; E. De Giuli, *Lotto*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, IX, parte II, 1904, pp. 209 ss.; A. Bergomi, *Cenni storici sul gioco del lotto*, Torino 1921; T. Ferrara, *Ordinamento del lotto pubblico*, in *Nuovo Digesto Italiano*, IX, 1939, pp. 202 ss.

[39] Voti del 26 novembre 1779 e del 28 gennaio 1780 in BCT, ms 516, ff. 5 ss. e 14 ss.

determinato dalla presenza del lotto in patria. Ma, subito dopo l'accorato appello alla salvaguardia delle anime dei Trentini, rafforzato dalla viva immagine della povertà in cui sarebbero caduti gli ingenui ingannati dal miraggio di una facile ricchezza, emerge nei voti una preoccupazione che sembra la più autentica ragione della indignazione del canonico e del capitolo.

In effetti, l'uso di organizzare lotterie era tutt'altro che sconosciuto a Trento, dove già nel XVI secolo esse, previa autorizzazione del magistrato, venivano indette da privati a scopo di lucro o, talvolta, di beneficienza. Spesso si trattava di sudditi trentini ritornati da soggiorni di affari all'estero, che usavano come premi i gioielli, l'argenteria, i mobili e le stoffe acquistati durante i loro viaggi, ma non mancano casi di stranieri che ottenevano il permesso di venire a Trento per tale ragione[40]. La novità dell'istituzione voluta dal Thun, dunque, consisteva piuttosto nel carattere permanente di essa e nella sua stretta dipendenza dall'autorità vescovile che ne sottraeva il controllo ai consoli e ne convogliava gli utili nelle casse del principe vescovo.

E sono proprio questi aspetti dell'iniziativa a suscitare l'ostilità del Gentilotti il quale nei suoi voti, dopo avere affermato con forza che al capitolo spetta «la custodia de' diritti, delle leggi e de' lodevoli usi che formano la salvezza di questo Principato»[41], sostiene la necessità che i canonici sorveglino i loro interessi che potrebbero essere messi in pericolo da qualche rara, ma non impossibile, «estrazione disgraziata» per la qual cosa «è nostro dovere, per quella parte che abbiamo diritto di prendere tanto nelle ipoteche e nelle alienazioni de' beni mensali, quanto nell'annua amministrazione de' medesimi, di estendere la nostra attenzione anche

[40] Cfr., ad esempio, BCT, *Archivio Consolare, Atti civici*, mss 470, 490, 3932. Nel 1538 fu organizzato un lotto per liberare il nobile Antonio Terlago caduto prigioniero dei Turchi: cfr. *Una lotteria di beneficienza a Trento nel 1538*, in «Rivista tridentina», XII, n. 4, dicembre 1912, pp. 263-264.

[41] BCT, ms 516, f. 11.

su i profitti e sulle perdite, che potesse fare la Camera Vescovile in questo giuoco»[42].

Il principe vescovo, dal canto suo, nella lettera del 28 dicembre 1779, ribadiva l'utilità del lotto, sostenuta autorevolmente da alcuni economisti, per rinsanguare le casse dello Stato e frenare la fuga di denaro verso altri paesi, negando allo stesso tempo che il capitolo avesse titolo per intervenire in quel caso in quanto il suo asssenso era richiesto esclusivamente quando «si tratta d'alienare i beni mensali, o di pigliare denaro a titolo di interesse a carico della Mensa»[43].

Nonostante le polemiche e le rimostranze presentate dal capitolo, Pietro Vigilio impose la sua volontà sia sull'ordinamento delle carceri sia sull'istituzione del lotto[44], ma ciò non valse a troncare le discussioni che si accendevano ad ogni occasione, anche di trascurabile rilievo. Così, ad esempio, nel novembre 1789, i consoli, che avevano sospeso il custode delle carceri ed erano perciò stati invitati dal principe vescovo a produrre i titoli sui quali si fondava il loro atto, ritenuto abusivo, rispondevano con una lunga relazione[45] nella quale venivano enunciate le norme dello statuto in materia ed elencati tutti i casi di nomina e licenziamento di guardie carcerarie dal XVI secolo in poi. Nello scritto, dopo avere ricordato che già alla fine del Seicento il principe

[42] BCT, ms 516, f. 28.

[43] BCT, ms 516, ff. 15 ss., f. 18.

[44] Il progetto di rimostranze è conservato in BCT, ms 516, ff. 45 ss. Fallì, invece, il tentativo di mutare la disciplina statutaria sull'elezione del podestà riservandola ai sudditi del principato. Nel dicembre del 1786 il capo dell'aggiunta, Vincenzo de' Bernardi, aveva presentato un progetto secondo il quale il principe vescovo avrebbe nominato il podestà, con possibilità di confermarlo per quattro anni, in una terna di cittadini di Trento insigniti in precedenza del titolo di vice-pretore. Al consenso di molti legali della città, che vedevano in tal modo accrescersi le proprie possibilità di carriera, fece riscontro l'opposizione del magistrato e dei conservatori che riuscirono a bloccare l'iniziativa, sostenendo i vantaggi della tradizione per cui il podestà doveva essere forestiero. Cfr. le scritture al riguardo in BCT, ms 75, ff. 76 ss.

[45] BCT, ms 201, ff. 83 ss.

vescovo Francesco Alberti aveva tentato inutilmente di contestare il diritto del magistrato ad amministrare autonomamente le prigioni, ottenendo solo, con rescritto del 19 aprile 1688, che i custodi gli prestassero un giuramento formale, i consoli concludevano seccamente:

«Si potrebbe dunque da noi, senza recare ingiuria all'Eccelsa superiorità, ritorcere col dovuto rispetto che non sappiamo conoscere in essa altro diritto in questa materia, che l'accordato nel mentovato Rescritto: e che qualora di maggiori ne pretendesse, a lei più che a noi conviene d'allegare i titoli, e i documenti»[46].

Neppure nella questione del macello, l'atteggiamento deciso di Thun impedì il perpetuarsi delle polemiche e delle rivendicazioni. L'autorizzazione da lui concessa al macellaio vescovile di vendere carni anche ai cittadini contrariamente all'antica regola secondo cui questi avrebbe dovuto provvedere solo ai bisogni della corte, intaccava la gelosa privativa di un appalto spettante al magistrato consolare, suscitandone la risentita opposizione. Alla richiesta vescovile di presentare gli attestati comprovanti le prerogative in materia, il magistrato inviò una circostanziata risposta, corredata di una serie di documenti risalenti fino al XVI secolo[47] e su questa base continuò a minacciare severe pene per i cittadini che avessero comprato carni al castello, stampando al riguardo editti che il principe vescovo annullava come contrari alle norme vigenti ed emanati da autorità incompetente[48].

Anche in questa controversia, il capitolo sosteneva le ragioni del magistrato e continuò in quegli anni a trarre spunto da episodi talvolta di scarsa importanza, come la bastonatura di un facchino o l'arresto nel cimitero di alcuni evasi, per deprecare la decadenza delle antiche leggi e l'oppressione esercitata sui consoli dall'arroganza dei funzionari vescovili[49].

[46] BCT, ms 201, f. 84; cfr. anche BCT, *Archivio consolare, Atti civici*, ms 3956, ff. 68 ss.

[47] BCT, ms 75, ff. 38 ss.

[48] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 65, f. 116.

[49] Voto di Pizzini del 12 aprile 1782 in BCT, ms 516, ff. 193 ss.

Non tutti i canonici, veramente, si allinearono sulle posizioni di Gentilotti e Pizzini: almeno due di essi, infatti, Francesco Antonio degli Alberti di Poja e Gian Francesco Spaur, criticavano l'atteggiamento ribelle del capitolo e la sua ingerenza in questioni ad esso non pertinenti, come quella delle beccherie, ritenendo inopportuna ed eccessiva la difesa del magistrato civico, che era suddito del principe vescovo al quale anche il capitolo doveva obbedienza e fedeltà[50]. Quanto al controllo sulle rendite vescovili, un voto di Alberti precisa che né quelle «mensali», di natura ecclesiastica, né le «principesche», di natura temporale, erano soggette *de jure* ad alcuna resa di conto, salvo il caso di dilapidazione[51]. A queste osservazioni, Gentilotti e Pizzini contrapponevano puntualmente argomentazioni tratte dalla interpretazione di leggi ed usi antichissimi e, ancora nel 1787, una dettagliata relazione finanziaria di Pizzini, pervasa da tono polemico e da sarcasmo nei confronti di chi era contrario al controllo sui beni del principe vescovo, sottoponeva ad un minuzioso e severo esame le entrate e le uscite del Thun confrontandole con quelle del governo Sizzo, a dimostrazione di come in realtà il capitolo continuasse ad esercitare una costante ed attenta supervisione sulla camera vescovile[52].

Il clima di diffidenza e di tensione di quegli anni è testimoniato efficacemente dalla lettera che il 26 dicembre 1781, Pietro Vigilio inviò segretamente a Giuseppe II per comunicargli la sua disponibilità a rinunciare alla sovranità sul principato in cambio di una congrua rendita[53]. Questa iniziativa, stigmatizzata come la più abbietta e vile azione del Thun[54], se da una parte riflette effettivamente lo scarso attaccamen-

[50] BCT, ms 516, ff. 210 ss., 276 ss.

[51] BCT, ms 516, ff. 337 ss., in particolare f. 390.

[52] Voto di Pizzini del 4 marzo 1787 in BCT, ms 516, ff. 579 ss.

[53] Su questa vicenda cfr. H. VON VOLTELINI, *Ein Antrag des Bischofs von Trient auf Säkularisierung und Einverleibung seines Fürstentums in die Grafschaft Tirol vom Jahre 1781-1782* (Veröffentlichungen des Museums Ferdinandeum, 16), Innsbruck 1936, pp. 385 ss.

[54] A. STELLA, *I principati vescovili*, cit., p. 59.

to di questi alla sua carica ed al suo Stato, rivela dall'altra le gravi difficoltà nelle quali si dibatteva il principe vescovo, impossibilitato ad esercitare in concreto le funzioni inerenti alla sua posizione per la sistematica e paralizzante opposizione dei corpi intermedi. Né appare lontano dalla realtà il quadro delineato da Pietro Vigilio quando, nella sua missiva, afferma che, a causa sia della mancata definizione del problema della «superiorità territoriale» tirolese sia delle numerose immunità giurisdizionali, la figura del principe vescovo aveva perso prestigio agli occhi dei sudditi e di questa circostanza approfittavano il magistrato e il capitolo per ampliare le loro prerogative al punto che qualunque membro dei due corpi si sentiva autorizzato ormai ad ostacolare le ordinanze vescovili mentre ogni ceto, ogni collegio, persino ogni singola persona si arrogava la qualità di legislatore[55]. L'esempio della vicenda delle carceri viene citato nella lettera come la migliore conferma dell'opinione secondo la quale la suprema autorità del principato rivestiva ormai un ruolo puramente formale.

3. *La difesa delle posizioni assolutistiche contro il particolarismo autonomistico*

Dopo il rifiuto di Giuseppe II ad accogliere l'offerta, tuttavia, Pietro Vigilio si volse con rinnovata energia a contenere le forze centrifughe e in questo sforzo egli trovò un insostituibile appoggio in Barbacovi instaurando con lui un rapporto che divenne sempre più stretto.

Analogamente a quanto era avvenuto al tempo del suo predecessore, il Thun si rivolse a Barbacovi per controbattere le tesi che si stavano diffondendo nel capitolo circa la natura dell'ordinamento trentino e la necessità della sua difesa. Le discussioni sulle iniziative vescovili, infatti, si andavano ampliando ed evolvevano dalla contestazione dei singoli provvedimenti verso la critica, di più vasto respiro e di più ambi-

[55] La lettera è pubblicata in H. VON VOLTELINI, *Ein Antrag*, cit., pp. 404-405 e in A. NICOLINI, *Il Principe Vescovo*, cit., pp. 104-105.

ziosa portata, nei confronti dell'intero regime politico del principato vescovile. Particolare rilievo avevano assunto al riguardo due voti presentati in capitolo dal Gentilotti il 20 luglio e il 2 novembre 1781[56]. Redatti con speciale cura, essi si distaccavano dalla polemica limitata ai singoli punti controversi in quegli anni, per attingere ad una formulazione più articolata ed elaborata delle contese in atto, che venivano ricondotte alla degenerazione del sistema vigente.

Partendo sempre dai noti episodi relativi al catasto, alle carceri e all'appalto dei macelli, Gentilotti arrivava infatti a teorizzare le caratteristiche dell'ordinamento trentino presentandolo, sulla scorta del pensiero di Montesquieu, come un regime equilibrato nel quale «il Civile, il Criminale, ed Economico vi sono sì bene distribuiti e contrappesati» grazie all'attaccamento alle antiche leggi delle quali il capitolo e il magistrato erano i tradizionali garanti[57]. I due corpi, in particolare il primo definito «il depositario ed il custode de' diritti della Chiesa, e delle leggi fondamentali del Principato, il mediatore tra il Principe ed il Popolo», assolvevano, secondo Gentilotti, la importantissima funzione di controbilanciare le eventuali tendenze assolutistiche del governo centrale che trovavano terreno favorevole soprattutto nei ministri del principe nei quali il canonico individua la minaccia maggiore per l'antico assetto: «i Ministri Vescovili s'hanno proposto di snervare, ed annichilare tutte le podestà intermedie, non eccettuato il Capitolo, e di tirare a poco a poco a sé tutti i rami della pubblica amministrazione»[58].

La visione aristocratica dei rapporti politici cara a Gentilotti, tesa a mantenere il potere nelle mani delle antiche famiglie bloccando l'ascesa dei ceti borghesi e degli elementi estranei alla cerchia ristretta del patriziato cittadino, si rivela appieno nello sprezzante giudizio secondo cui i ministri del principe vescovo sono di solito «gente discesa dalle nostre terre più alpine, bisognosa di imparare, cosa sia Città,

[56] BCT, ms 516, ff. 58 ss. e 101 ss.

[57] BCT, ms 516, ff. 69-70.

[58] BCT, ms 516, f. 110.

non che adatta a dar legge a' Cittadini, e che non possedendo, che qualche capitale di cognizioni, o vogliamo dire astuzie legali, è unicamente intenta a farsele ben fruttare»[59]. Trasparente appare qui l'allusione a Barbacovi, le cui *Vindiciae* costituiscono l'obiettivo polemico costante, anche se non esplicitamente nominato, di questi voti, e nel quale, non a torto, Gentilotti riconosce un pericoloso avversario.

Il consiglio aulico, organismo alle dirette dipendenze del principe vescovo e sottratto al controllo dei corpi intermedi, costituisce agli occhi di Gentilotti uno strumento di dispotismo e va perciò ridimensionato modificando il sistema di nomina dei suoi membri che il canonico vorrebbe effettuato da parte del principe vescovo nell'ambito di una terna proposta dal capitolo e dal magistrato, il consenso dei quali avrebbe dovuto essere necessario anche per la deposizione dei consiglieri[60]. Il pensiero di Montesquieu fornisce in questi voti argomentazioni e spunti teorici per conferire dignità scientifica e veste moderna alla strenua difesa di un ordine istituzionale tenacemente legato a modelli di origine tardomedievale, gelosamente attaccato a secolari privilegi e avverso ad ogni tentativo riformistico.

Contro queste posizioni, Barbacovi, per incarico del Thun, elaborava una lunga e complessa confutazione[61] nella quale riportava i due scritti di Gentilotti sottoponendoli, brano dopo brano, ad un serrato esame critico volto a dimostrare la inesattezza e la tendenziosità delle singole affermazioni e la inaccettabilità delle conclusioni generali. Fino dall'inizio egli avverte di avere riscontrato nel testo gentilottiano «massime erronee e assurde ... colle quali il Sig. Canonico non ha temuto d'alzare la visiera, e di sviluppare un sistema d'indipendenza o di governo semiaristocratico, ignoto sempre fra

[59] BCT, ms 516, ff. 164-165.

[60] BCT, ms 516, ff. 186-187.

[61] F.V. Barbacovi, *Osservazioni del Consigliere Barbacovi sopra due voti del Signor Canonico Barone Gentilotti presentati al Capitolo della Chiesa Cattedrale di Trento distese e pubblicate per ordine di Sua Altezza Reverendissima Principe Vescovo*, Trento 1782.

noi, e direttamente attentatorio alla suprema autorità de' Principi Vescovi»[62]. A difesa dei diritti sovrani spettanti a questi ultimi, egli riprende ed amplia alcuni temi già presenti nelle *Vindiciae*, a partire dall'affermazione che «la giurisdizione del Magistrato non è ampia, ma per lo contrario è assai ristretta, e limitata, ed i non numerosi ministri destinati al di lei esercizio hanno per questa parte ben poche faccende, che li tengono occupati»[63].

Dopo avere precisato che le funzioni svolte dai consoli in questo settore sono del tutto analoghe a quelle di altri magistrati subordinati ai principi vescovi e che da questi ultimi derivano, per concessione, tutti i privilegi sui quali gli avversari fondano le loro pretese autonomistiche, egli sottolinea la preminenza nell'ordinamento trentino del «Consiglio o Dicastero» del principe che, pur non partecipando a tante cerimonie formali come il magistrato, è giudice immediato di questo e supremo tribunale d'appello dello Stato[64].

Per rafforzare la sua già solida posizione sarebbe auspicabile, secondo Barbacovi, ottenere un ampliamento del privilegio *de non appellando* che contribuirebbe a snellire le lungaggini giudiziarie troncando i ricorsi a scopo dilatorio, esperiti di solito dalla parte in torto, presso i tribunali imperiali i quali, peraltro, nella maggior parte dei casi, confermano le sentenze del consiglio aulico trentino[65]. Emanazione diretta della suprema autorità vescovile, questo appare, nella visione idealizzata di Barbacovi, come centro propulsore di tutta la vita dello Stato e sede di elaborazione di una politica tesa a riformare in senso razionale l'antiquato assetto vigente in contrapposizione al conservatorismo dei corpi intermedi. Il consiglio gli appare il punto di riferimento di quanti, esclusi dai tradizionali canali di partecipazione alla vita pubblica, abbiano la capacità e l'esigenza di contribuire al migliora-

[62] *Ibidem*, p. 3.

[63] *Ibidem*, p. 21.

[64] *Ibidem*, pp. 23-24.

[65] *Ibidem*, pp. 47 ss.

mento della collettività e i membri di esso, perciò, non vanno considerati per nulla inferiori agli appartenenti agli altri corpi trentini, sebbene la loro estrazione sociale sia diversa. Nella appassionata difesa dei diritti degli abitanti delle valli e delle montagne, della dignità del ceto forense e dei ministri del principe, in risposta alle sprezzanti osservazioni di Gentilotti, Barbacovi rivela tutta la sua insofferenza per le limitazioni e gli ostacoli opposti dalla oligarchia nobiliare e cittadina alla affermazione delle altre componenti sociali del principato[66].

E poiché tali atteggiamenti di chiusura trovavano negli statuti un potente supporto, egli si spinge a criticare il geloso attaccamento alle antiche leggi, vantato dal Gentilotti quale garanzia di giustizia, osservando che «il pregiudizio della saviezza de' nostri Padri è sovente pernicioso alla Politica» e sostenendo, invece, la necessità di mutare le norme che il tempo aveva ormai reso contrarie alla pubblica felicità[67]. Egli ironizza a lungo sul ruolo di «perpetui custodi e difensori» dello statuto rivendicato dal capitolo e dal magistrato, notando che l'avversione alle novità aveva creato una alleanza forzata e innaturale tra due organismi disomogenei e distanti per composizione, funzioni e interessi[68].

Il capitolo aveva assunto la difesa del magistrato agitando la paurosa immagine della tirannia nella quale il principato sarebbe scivolato in seguito all'indebolimento dei due corpi. Contro questa opinione, Barbacovi afferma sarcasticamente di conoscere bene le teorie di Montesquieu circa la necessità dell'esistenza di una classe nobiliare per controbilanciare le tendenze assolutistiche ma, a prescindere dai dubbi circa l'applicabilità di esse al di fuori della Francia, sostiene che, anche nel caso di totale esautoramento del capitolo e del magistrato, il regime trentino non sarebbe precipitato nel caos e nel dispotismo in quanto il consiglio del principe,

[66] *Ibidem*, pp. 306 ss.

[67] *Ibidem*, pp. 55-56.

[68] *Ibidem*, p. 145.

supremo organo amministrativo e giudiziario, avrebbe provveduto sufficientemente ad equilibrare la situazione[69].

Particolare encomio, anzi, merita, secondo Barbacovi, l'azione del coadiutore Firmian che a suo tempo aveva *ridimensionato* le esenzioni e le prerogative capitolari[70] mentre la proposta di Gentilotti di mutare il metodo di nomina del consiglio aulico appare ai suoi occhi un tentativo di introdurre un vero e proprio regime aristocratico attentando alla sovranità vescovile e sovvertendo il sistema vigente[71]. Questo era monocratico, ma il principe vescovo non poteva certo essere paragonato ad un despota orientale, né i suoi sudditi erano schiavi o la sua autorità assimilabile a quella dei sovrani di Spagna e di Francia, in quanto egli vincolava se stesso a rispettare le «potenze secondarie», i diritti dei cittadini e le «norme stabilite dallo Stato» come era dimostrato, fra l'altro, dal fatto che la giurisdizione del magistrato municipale, sebbene dativa, non era precaria né poteva essere abrogata arbitrariamente[72].

Il modello costituzionale monarchico, a conduzione paternalistica e fondato su una concezione eudemonistica, viene così indicato da Barbacovi come il più adatto per il Trentino, in contrapposizione a quello inglese al quale Gentilotti sembrava ispirarsi quando, mosso più da animosità personale che da amore di patria, imitava le accese declamazioni parlamentari antiministeriali d'oltre Manica: «il Sig. Canonico Gentilotti vorrebb'egli trasformare forse il Capitolo di Trento nella Camera alta di Londra, e prendervi il tuono d'un Pari del partito d'Opposizione? Ma noi non vi siamo avvezzi, e in nessun altro Paese tollerarebbesi quella libertà, o licenza, ch'è in uso impunemente presso le rive del Tamigi»[73]. Anzi, nella sua foga polemica, «l'onorevole Lord tren-

[69] *Ibidem*, pp. 300 ss.

[70] *Ibidem*, pp. 318 ss.

[71] *Ibidem*, pp. 361 ss.

[72] *Ibidem*, p. 92.

[73] *Ibidem*, p. 387.

tino» sorpassa persino i deputati britannici e «pieno della lettura di alcuni bei libri moderni, e divenuto quindi nemico dei Governi Monarchici» tenta di imporre un regime estraneo alla tradizione del principato vescovile. Barbacovi, infatti, si dichiara convinto che «il governo aristocratico, o misto è quello, che converrebbe meno d'ogni altro al nostro clima, alla nostra educazione, ed alla nostra indole» in quanto ben presto aprirebbe la via alla lotta tra i partiti, alla anarchia e al dispotismo[74]. E, mentre esprime un netto rifiuto per il sistema tirannico vagheggiato dal Linguet, egli riconferma così la sua fiducia nell'assolutismo illuminato dove principe e ministri rispettino e tutelino i diritti dei sudditi realizzando la felicità collettiva.

Quanto al costante richiamo alla storia con il quale Gentilotti intendeva rafforzare le sue argomentazioni sostenendo l'originaria autonomia del comune di Trento e quindi il carattere nativo della giurisdizione consolare, esso si armonizza con la sua concezione di un diritto basato sulla tradizione ma trova poco riscontro nell'ideale razionalistico e positivistico di Barbacovi. Questi, riprendendo i temi già accennati nelle *Vindiciae*, sostiene, in un breve profilo delle vicende trentine dai Romani in poi, che, lungi dall'avere goduto della libertà esaltata dall'avversario, la sua terra «fu sempre un Paese di conquista dei varj Sovrani, che vi dominarono, e soffrendo un giogo or più pesante, ed or più leggero fu sempre nella condizione di suddita»[75] e nega che abbia partecipato alla lotta delle città lombarde contro l'imperatore ottenendone l'indipendenza.

Ma, dopo avere precisato la sua interpretazione degli eventi, egli afferma che, comunque si fosse configurata la situazione nel remoto passato, ormai l'assetto presente non lasciava dubbi circa la spettanza al principe vescovo del potere legislativo e la subordinazione ad esso dei corpi intermedi, né l'anteriorità dei diritti del magistrato avrebbe mai potuto costituire un valido titolo per rivendicare prerogative ormai

[74] *Ibidem*, pp. 400 ss.

[75] *Ibidem*, p. 88.

obsolete[76]. Emerge, in questa polemica, l'adozione da parte di Barbacovi di un nuovo metodo di approccio al diritto e alle sue fonti, basato non più sull'indagine della priorità di norme stratificatesi nel tempo ma sull'analisi razionale del sistema vigente. Non a caso, a dimostrazione della sua tesi, egli adduceva l'atteggiamento degli Asburgo nella questione del catasto, quando il magistrato municipale fu messo da parte e, in seguito alle sue rimostranze, ottenne solo di essere considerato come commissario locale deputato dal governo austriaco[77].

Secondo Gentilotti, il divieto di agire *iure proprio*, confermato dal conte di Heister al suo arrivo a Trento in qualità di delegato imperiale, era frutto delle pressioni esercitate sul governo di Vienna dal Thun per schiacciare le forze cittadine[78], ma Barbacovi, più realisticamente, osserva che, data la grande differenza di potere tra le due corti, questa interpretazione dei fatti era assai lontana dalla realtà e insiste sul diritto dei principi vescovi a legiferare senza interferenze in materia fiscale[79]. Egli, in effetti, non sembra rilevare la crescente ingerenza austriaca nell'amministrazione trentina ma ribadisce e amplia ciò che aveva già sostenuto nelle *Vindiciae* a proposito del *foedus inaequale* stretto tra i conti tirolesi e i vescovi che, secondo lui, pur limitando alcuni diritti maiestatici esterni, aveva lasciato intatti quelli interni. A conferma di tale affermazione egli ricorda che, in occasione di ogni nuova elezione vescovile, i conti tirolesi esigono bensì il giuramento delle leggi cosiddette «compattate», ma per il resto lasciano che il popolo obbedisca al suo principe, aggiungendo che la confederazione con il Tirolo non era stata dannosa allo Stato trentino il quale, da solo, non avrebbe avuto la forza di difendersi dalle potenze vicine, in particolare dalla aggressività veneziana[80].

[76] *Ibidem*, pp. 228 ss.

[77] *Ibidem*, pp. 218-219.

[78] BCT, ms 516, f. 141.

[79] F.V. BARBACOVI, *Osservazioni*, cit., pp. 236 ss.

[80] *Ibidem*, pp. 398-399.

Agli occhi di Barbacovi, l'imperatore austriaco, erede dei conti tirolesi, assume la funzione di garante non solo della integrità territoriale ma anche del regime politico monarchico del Trentino. Egli infatti ricorda al Gentilotti che i conti tirolesi non hanno mai deposto le pretese di allargare i loro diritti sul principato fino ad acquisire «tutta intera la sovranità», mentre la sentenza pronunciata a favore di Trento nella *Notula spirensis* del 1578 non oltrepassava i termini del semplice possessorio e nulla avrebbe vietato perciò alla Casa d'Austria di richiedere «da' competenti tribunali la decisione del petitorio», né era da escludere una pronuncia favorevole agli Asburgo. Pertanto il conte del Tirolo aveva almeno altrettanto interesse del principe vescovo ad opporsi ad una conduzione aristocratica dello Stato che lo avrebbe costretto, se mai fosse riuscito effettivamente ad impadronirsi di Trento, a dividere la sua sovranità con il magistrato e il capitolo[81].

Barbacovi appare qui ben consapevole della tendenza di Vienna alla centralizzazione, anche se continua a prospettare il problema nei termini formali della definizione dei rapporti con i conti tirolesi nel quadro dell'ambito istituzionale e giuridico dell'impero e dei suoi tribunali, ma l'atteggiamento del governo austriaco non sembra suscitare in lui eccessive preoccupazioni, anzi esso viene utilizzato in definitiva come garanzia di una conduzione monocratica più efficiente e moderna dell'ordinamento trentino.

I suoi avversari, comunque, continuarono la difesa delle loro posizioni mantenendosi aderenti ad una linea che, ignorando la trasformazione in atto nell'ordinamento asburgico, faceva riferimento alla concezione universalistica di un impero coordinatore e garante dei particolarismi locali. In questa prospettiva si colloca lo scritto del filologo ed erudito Giangiacomo Cresseri[82] al quale i consoli affidarono il compito di

[81] *Ibidem*, pp. 401-403.

[82] Lo scritto fu pubblicato molto più tardi con il titolo *Ricerche storiche riguardanti l'autorità e giurisdizione del Magistrato Consolare di Trento composte dal barone Giangiacomo Cresseri riordinate e annotate da Tommaso Gar*, Trento 1858.

dimostrare, contro le *Osservazioni* di Barbacovi, la validità delle loro affermazioni autonomistiche. Pochi mesi dopo la pubblicazione del testo barbacoviano, il Cresseri ultimava una dissertazione, restata peraltro inedita, nella quale arricchiva e perfezionava il profilo della storia di Trento abbozzato nei voti di Gentilotti nell'intento di documentare il carattere nativo della giurisdizione consolare. Ricostruendo le antiche vicende dei rapporti tra città e principe vescovo, egli afferma che l'investitura di quest'ultimo da parte di Corrado II nel 1027 e le conferme successive non riguardavano la città ma solo il contado e neppure la decisione di Federico I di sottoporre al vescovo il dominio del comune ebbe effetti concreti, finché all'inizio del XIII secolo la città ne accettò la supremazia formale mantenendo però inalterato l'ordinamento vigente, tutto basato sull'autorità del magistrato consolare, che continuò sempre ad essere vittoriosamente difesa contro i tentativi assolutistici.

Nella prefazione allo scritto di Cresseri, i consoli insistono sulla natura del regime trentino che, sulla scorta del più volte citato Montesquieu, è definito moderato e simile al misto, ed esaltano il ruolo del magistrato presentato come «una specie ... di Parlamento»[83], ai membri del quale rivendicano il titolo di «senatori» attribuitogli da Rodolfo II nel 1593. La commistione meccanica e poco elaborata di elementi tratti ora da schemi teorici di origine medievale, ora dai moderni testi di scienza politica, indica la difficoltà in cui si trovavano i difensori di un assetto sopravvissuto quasi inalterato per secoli di fronte alla evoluzione concettuale ed istituzionale in atto.

Da parte sua, Barbacovi, pur sostenendo con energia e convinzione l'opportunità di modificare in senso assolutistico il regime trentino, non appariva disponibile e compiacente nei confronti degli atteggiamenti del principe vescovo quando questi si configuravano come manifestazione di dispotismo personale. Ne è testimonianza una vicenda che scosse l'opinione pubblica trentina nei primi mesi del 1783, quando il

[83] *Ibidem*, p. XXVIII.

Pilati restò gravemente ferito in una aggressione organizzata da Giambattista Gervasi, giudice della valle di Non e di Sole, contro gli abusi e le prevaricazioni del quale egli aveva già da tempo iniziato una tenace lotta in difesa degli abitanti del luogo, inviando fra l'altro alcuni memoriali al Thun[84]. Questi, amico e protettore del colpevole, tentò di far sospendere il processo avviato presso il suo consiglio aulico ma incontrò l'opposizione di Barbacovi il quale riuscì a far proseguire il giudizio, terminato poi con la condanna di Gervasi, incorrendo così di nuovo nello sdegno del principe vescovo[85].

Il Pilati, dopo questo evento, si rafforzò nelle sue posizioni antiassolutistiche ed accettò di difendere presso i tribunali imperiali l'autonomia della valle di Fiemme contro gli attacchi del Thun[86] che, riprendendo la politica del suo predecessore e traendo ulteriore legittimazione dall'art. XV del trattato del 1777, dove si prescriveva di abrogare quelle consuetudini della comunità che apparivano ormai inconciliabili con l'evoluzione dei tempi, aveva istituito una commissione per modificare gli antichi statuti. Mentre risulta difficile individuare l'apporto personale di Barbacovi (che alcuni ritengono il capo della commissione stessa[87]) nella elaborazio-

[84] La vicenda è descritta in F. PASINI, *Cadendo il Principato (causa Pilati-Gervasi-Thunn)*, estratto dall'«Annuario degli Studenti Trentini (1899-1900)», Trento 1900, pp. 197 ss.; M. RIGATTI, *Un illuminista trentino*, cit., pp. 238 ss. Documenti relativi ad essa sono conservati in AST, *Libri copiali*, serie II, b. 66.

[85] F.V. BARBACOVI, *Apologia*, parte II, cit., pp. 29-30. Alcune lettere di Pilati a Barbacovi dimostrano come i due personaggi fossero da tempo in contatto per contrastare l'azione di Gervasi e testimoniano efficacemente la fiducia e la riconoscenza di Pilati verso l'azione di Barbacovi che «ha nuovamente portato contro l'ingiustizia e la birbanteria un gravissimo e importantissimo colpo» (BCT, ms 657, ff. 126 ss.).

[86] Cfr. la lettera del 23 luglio 1783 in cui si rende nota la disponibilità di Pilati ad assumere la difesa della Magnifica Comunità di Fiemme specificando il relativo compenso e dando assicurazioni circa la fedeltà alla causa della valle poiché «esso Pilati medesimo ha delle gravi pretese contro il Principe e che inoltre sono di tale natura, che non è possibile nessuna conciliazione» (BCT, ms 3687, f. non numerato).

[87] T. VON SARTORI-MONTECROCE, *Die Thal- und Gerichtsgemeinde*, cit.,

ne del nuovo testo, i criteri informatori di questo emergono con chiarezza ed appaiono in linea con le sue posizioni, ispirati come sono alla volontà di ridimensionare decisamente l'indipendenza della valle per riaffermare le prerogative principesche su di essa.

Nell'editto di promulgazione[88], Thun esplicitamente riserva a sé e ai suoi successori il diritto di modificare ulteriormente le nuove leggi e specifica che le loro eventuali lacune avrebbero dovuto colmarsi con il ricorso agli statuti di Trento e al diritto romano, rivelando l'intento di avviare in tal modo un processo di assorbimento delle fonti giuridiche locali che avrebbe costituito un primo cauto passo verso quella unificazione del diritto dalla quale l'ordinamento trentino era molto lontano e che si presentava ancora assai problematico ma che appariva anche qui la premessa fondamentale per ogni riforma.

Già nel raggruppamento delle norme in tre sezioni (del civile, del criminale, del politico ed economico) questi nuovi statuti alteravano l'antica tripartizione, fissata nella redazione del 1613 nei libri del comune, del civile, del criminale[89], ma a questo cambiamento formale corrispondevano alcune modifiche sostanziali che incidevano profondamente sull'antico assetto.

Rafforzata risulta senza dubbio la figura del vicario, che, secondo i patti gebardini doveva essere inviato due volte l'anno come emissario del principe vescovo per amministrare la giustizia insieme con i rappresentanti della valle ma che nel corso del tempo aveva raggiunto maggiore stabilità ed autorità[90]. Egli, denominato ora commissario, acquisiva su

pp. 65-66; A. ZIEGER, *La Magnifica Comunità*, cit., p. 70. Questa notizia non trova conferma nelle autobiografie di Barbacovi.

[88] Una copia di esso, premessa al testo dello *Statuto nuovo della Valle di Fiemme*, si trova in BCT, ms 328.

[89] T. VON SARTORI-MONTECROCE, *Die Thal- und Gerichtsgemeinde*, cit., pp. 40 ss.; A. ZIEGER, *La Magnifica Comunità*, cit., pp. 59-60. Una nitida copia di questo testo, con il titolo *Consuetudini, osiano statuti municipali della Valle di Fiemme*, è conservata in BCT, ms 474.

[90] Sulla figura del vicario cfr. G. DELVAJ, *Saggio*, cit., pp. 21-22.

ordine del principe vescovo la facoltà di mutare la propria residenza, da sempre fissata a Cavalese, mentre non aveva più l'obbligo di giurare l'osservanza ai privilegi e consuetudini della valle e il controllo di questa sul suo operato veniva alleggerito in sede di sindacato in quanto i sindacatori nominati dalla popolazione locale erano ridotti da due a uno solo[91]. L'omissione, poi, nel nuovo testo, della regola per cui i giurati avevano l'obbligo di assistere a tutte le udienze insieme con lo scario[92], ampliava i poteri del vicario in materia giurisdizionale e, nello stesso tempo, le norme che gli riservavano ogni decisione sul numero e sulla designazione dei birri[93], che gli attribuivano la facoltà di arrestare senza il controllo dei rappresentanti della valle, e affidavano al bargello locale, anziché allo scario, le chiavi delle carceri[94], gli conferivano in campo criminale un potere molto più vasto di quello accordatogli dalle consuetudini.

E, mentre le competenze del vicario venivano ampliate, il ruolo dello scario risultava ridimensionato e svuotato dei suoi più gelosi contenuti. Questa tendenza emerge già nella elezione di esso che, pur mantenendo le formalità tradizionali, necessitava ora della conferma principesca, prescritta del resto per tutte le cariche della comunità[95] e doveva essere seguita dal giuramento del nuovo designato nelle mani del suo predecessore, considerato quale delegato principesco[96]. In tal modo, la figura dello scario veniva assimilata a quella di un pubblico ufficiale dipendente dal governo centrale, snaturandone la funzione originaria e da questo punto di vista appare coerente la mancanza di ogni riferimento al suo obbligo di tutelare e conservare i diritti e privilegi della

[91] *Statuto nuovo della valle di Fiemme* (BCT, ms 328), lib. I, capp. 1-2.

[92] *Ibidem*, lib. I, cap. 7. Sulla funzione dei giurati nella valle di Fiemme cfr. T. VON SARTORI-MONTECROCE, *Die Thal- und Gerichtsgemeinde*, cit., pp. 138 ss.

[93] *Statuto nuovo*, cit., lib. II, cap. 13.

[94] *Ibidem*, lib. II, cap. 4.

[95] *Ibidem*, lib. III, cap. 3.

[96] *Ibidem*, lib. III, cap. 7.

valle, come invece era esplicitamente prescritto nel testo vigente[97].

Se si aggiunge poi che le norme delle comunità, come le eventuali modifiche degli statuti nuovi, acquisivano validità solo dopo l'approvazione principesca[98], e che la competenza sui ricorsi contro le eventuali lesioni delle prerogative locali era affidata al consiglio aulico trentino, al quale andava presentato annualmente anche un bilancio dettagliato della situazione economica e finanziaria della valle [99], si ricava un'ulteriore conferma di quanto gli statuti riformati si distaccassero dall'antico assetto per creare un rapporto di stretta dipendenza tra governo centrale e amministrazione della comunità.

Contro questo testo, Pilati stilava un'ampia e circostanziata scrittura nella quale le argomentazioni giuridiche di carattere formale e le puntuali citazioni di leggi, convenzioni e privilegi sono rafforzate dal costante riferimento ad una cornice dottrinale tratta dalla moderna scienza politica, in particolare dal pensiero di Montesquieu al quale tutta la perorazione si ispira. L'influenza dello scrittore francese emerge fino dalle prime pagine dove si insiste nel mostrare come le consuetudini della valle, sedimentate da lungo tempo, risultino adatte al clima e al terreno di essa nonché ai bisogni, all'indole, ai costumi dei suoi abitanti mentre gli statuti nuovi, compilati sulla base di criteri astratti da cittadini ignari della vita dei villaggi, riflettevano l'arroganza di una politica poco rispettosa della felicità dei sudditi e tesa solo a rafforzare il potere vescovile[100].

Il testo viene preso in esame nelle singole disposizioni e nei suoi princìpi informatori generali e sottoposto a una serrata critica intesa a dimostrare la non conformità di esso rispetto sia agli usi vigenti fino a quel momento, sia ai rapporti esi-

[97] Le funzioni dello scario sono precisate *ibidem*, lib. III, cap. 8.

[98] *Ibidem*, lib. III, capp. 15 e 51.

[99] *Ibidem*, lib. III, cap. 8.

[100] *Eccezioni della comunità di Fiemme*, cit., pp. 6 ss.

stenti tra la valle, il principato vescovile e l'Austria che aveva più volte confermato le prerogative antiche.

Sotto il profilo del sistema delle fonti, viene sottolineato ripetutamente il carattere vessatorio della regola per cui la integrazione delle norme locali doveva avvenire con il ricorso al diritto romano e agli statuti di Trento, oltre che in campo civile e criminale come si era praticato fino ad allora, anche nelle materie economiche e amministrative, escludendo in tal modo le consuetudini locali[101], mentre le norme inerenti all'organizzazione, alle istituzioni e al sistema giudiziario della valle sono dimostrate da una parte poco funzionali, contrarie al bene pubblico e agli interessi degli abitanti, dall'altra retrive e lontane dalle riforme illuminate del tempo. Così, la limitazione del ruolo dei giurati appare inopportuna in un periodo in cui esso veniva rivalutato in molti paesi[102], l'inadeguatezza dei controlli sugli arresti e sulla gestione delle carceri sono indicati quali relitti del passato[103], mentre il mantenimento della tortura è giudicato in contrasto rispetto «alla dottrina universale di questi tempi, alle più recenti rispettabilissime ordinazioni Austriache, ed a quelle di tutti i savi principi de' nostri tempi»[104].

In opposizione agli statuti inviati da Trento, Pilati elaborava a sua volta un testo alternativo nel quale le consuetudini della valle venivano esposte in maniera più razionale, chiara e precisa con l'esplicito obiettivo, anziché di abrogarle, di renderle più solide e coerenti[105].

L'esaltazione dell'autonomia di Fiemme si fonde, nella prospettiva di Pilati, con la professione di alcuni ideali riformisti di stampo illuministico, la realizzazione dei quali è ritenuta da lui possibile in un contesto politico dove venga dato spazio alle tradizioni giuridiche ed istituzionali delle comu-

[101] *Ibidem*, pp. 10, 31, 55 ss.

[102] *Ibidem*, pp. 35-36.

[103] *Ibidem*, pp. 32 ss.

[104] *Ibidem*, p. 36.

[105] *Regolamento per la Valle di Fiemme*, in BCT, ms 3687.

nità locali, mentre per Barbacovi, come si è detto, lo svecchiamento dell'assetto vigente poteva avvenire solo attraverso l'affermazione di un potere centrale capace di frenare le forze centrifughe e di imporre un nuovo sistema. Sebbene in questa occasione i due personaggi non si fossero trovati in contrapposizione diretta fra loro, si delineava già il contrasto ideale e teorico che li avrebbe divisi e indotti a schierarsi, nelle successive vicende trentine, su due fronti opposti e difficilmente conciliabili.

Parte terza

L'azione riformistica

Capitolo primo

Il codice giudiziario

1. *I modelli, le caratteristiche generali e gli obiettivi*

Il primo gennaio 1784, il principe vescovo – che, dietro sollecitazione dell'imperatore aveva deciso di applicare il regolamento giudiziario austriaco del 1781 ai suoi territori, confermando la sua tendenza ad allinearsi alle direttive viennesi – inviava a Barbacovi una copia di quel testo, incaricandolo di adattarlo alle esigenze trentine[1]. Si profilava in tal modo un profondo rivolgimento nell'ordinamento del principato, dove la trattazione delle cause, basata sugli statuti e sugli usi locali, rifletteva la prassi consolidata nel diritto comune.

Tra le riforme giuseppine, quella relativa al processo civile appariva senza dubbio di primaria importanza per il superamento del sistema allora vigente e l'affermazione di un nuovo assetto fondato sugli ideali di chiarezza e razionalità dell'illuminismo giuridico. La *Allgemeine Gerichtsordnung*, in effetti, realizzava, dopo decenni di faticosa e lenta preparazione, un testo di tipo moderno che, nell'abrogare definitivamente la normativa esistente, si poneva come unica fonte del diritto per quel settore, incidendo profondamente su di esso[2].

[1] La lettera in cui Pietro Vigilio conferisce a Barbacovi tale incarico è conservata in BCT, ms 649, f. 62; sulla vicenda cfr. anche F.V. Barbacovi, *Apologia*, cit., parte II, pp. 31-32; *Memorie*, cit., pp. 25-26.

[2] *Allgemeine Gerichtsordnung, 1 Mai 1781*, in *Josephs des zweiten Römischen Kaisers Gesetze und Verfassungen im Justizfache für Böhmen, Mähren, Schlesien, Oesterreich ob und unter der Enns, Steyermark, Kärten, Krain, Görz, Gradiska, Triest, Tyrol und die Vorlande in den ersten vier Jahren seiner Regierung*, Prag und Wien 1786, n. 13, pp. 6 ss. Su questo regola-

Nonostante la persistenza di qualche elemento della tradizione precedente, riconducibile al diritto romano comune o ai diritti locali, il codice di Giuseppe II presentava forti caratteri di novità mirando nel complesso – attraverso la limitazione del potere degli avvocati, la rigidità delle preclusioni e il costante controllo esercitato dal giudice – a rendere lo svolgimento del processo più veloce, semplice e razionale. E mentre in tal modo si dava una concreta risposta alla esigenza di rinnovamento rispetto agli ormai universalmente lamentati inconvenienti del farraginoso e caotico sistema del diritto comune, il nuovo metodo appariva in maggiore sintonia con l'impostazione statalista dell'imperatore poiché con esso si apriva la via ad una concezione pubblicistica del processo, in contrapposizione a quella eminentemente privatistica radicata nel contesto istituzionale particolaristico di origine medievale.

Il testo giuseppino, in realtà, non si limitava ad un mero riordinamento di tipo tecnico inteso a sveltire l'*iter* delle cause, ma coinvolgeva vitali aspetti dell'ordinamento in quanto la sua applicazione postulava la riforma dell'amministrazione giudiziaria che in Austria venne realizzata in quegli anni con l'abolizione della confusa e diseguale organizzazione esistente e l'istituzione di un sistema tendenzialmente uniforme, articolato in tre gradi[3].

mento cfr. J.CH. SCHWARTZ, *Vierhundert Jahre deutscher Zivilprozess-Gesetzgebung. Darstellungen und Studien zur deutschen Rechtsgeschichte*, Berlin 1898, pp. 671 ss.; H. CONRAD, *Deutsche Rechtsgeschichte*, 2 voll., Karlsruhe 1962-1966, II: *Neuzeit bis 1806*, pp. 465 ss.; R.C. VAN CAENEGEM, *History of european civil procedure*, in *International Encyclopedia of comparative Law*, XVI, chapter 2, Tübingen-Paris-New York 1973, pp. 95 ss.; G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica*, cit., pp. 512 ss.; M. LOSCHELDER, *Die österreichische Allgemeine Gerichtsordnung von 1781. Grundlagen- und Kodifikationsgeschichte*, Berlin 1978; M. TARUFFO, *La giustizia civile*, cit., pp. 33 ss.; G. DAHLMANNS, *Die Allgemeine Gerichtsordnung von 1781*, in H. COING (ed), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, III: *Das 19. Jahrhundert*, zweiter Teilband: *Gesetzgebung zum Allgemeinen Privatrecht und zum Verfahrensrecht*, München 1982, pp. 2700 ss.

[3] Per un esame di insieme delle riforme giudiziarie giuseppine è tuttora fondamentale A. VON DOMIN-PETRUSHEVECZ, *Neuere österreichische Rechtsgeschichte*, Wien 1869, pp. 89 ss.

Per questa sua carica di novità, l'introduzione della *Allgemeine Gerichtsordnung* nei territori amministrati da Vienna presentò alcune difficoltà urtando contro il tenace attaccamento a strutture consolidate da una lunga tradizione. Così, mentre a Trieste e nelle contee di Gorizia e Gradisca fu possibile avviare senza grossi problemi, fino dal 1782, una incisiva opera di ristrutturazione dei tribunali, indispensabile per consentire l'osservanza del nuovo metodo processuale[4], altrove la resistenza da parte dei giuristi fu tenace[5]. In particolare in Lombardia, sebbene già da tempo si fosse fatta strada l'esigenza di un rinnovamento della giustizia e a tal fine si fossero elaborati anche progetti normativi[6], il regolamento austriaco appariva troppo drasticamente eversivo di un assetto nel quale il ceto forense rivestiva un ruolo centrale e privilegiato, sicché la riforma dei tribunali e della procedura avanzò con una certa fatica tra vivaci dibattiti e tentativi di opposizione[7].

Nel principato vescovile di Trento, la vicenda della introdu-

[4] R. PAVANELLO, *Appunti sulle riforme giudiziarie giuseppine nelle province austriache, con particolare riguardo alla città di Trieste e alle unite contee di Gorizia e Gradisca*, in corso di stampa negli atti del convegno *Giuseppe II e il riformismo illuminato nei domini italiani di Casa D'Austria*, svoltosi a Gorizia nel dicembre 1990.

[5] Vivace fu l'opposizione degli *Stände* tirolesi contro l'abolizione del giudizio di revisione e della reggenza che avevano sede a Innsbruck e contro l'istituzione di un nuovo tribunale d'appello a Klagenfurt, cfr. G. KOCHER, *Tiroler Rechtsleben vor dem ABGB im Spiegel der Wiener Revisionsinstanz*, in *Aus Österreichs Rechtsleben in Geschichte und Gegenwart. Festschrift für Ernst C. Hellbling zum 80. Geburtstag*, Berlin 1981, pp. 597 ss.

[6] U. PETRONIO, *Un tentativo moderato di codificazione*, cit.; G. VOLPI ROSSELLI, *Tentativi di riforma*, cit.

[7] S. CUCCIA, *La Lombardia alla fine dell'ancien régime. Ricerche sulla situazione amministrativa e giudiziaria*, Firenze 1971, pp. 115 ss.; U. PETRONIO, *Il Senato di Milano*, cit., pp. 417 ss.; A. CAVANNA, *La codificazione del diritto nella Lombardia austriaca*, in A. DE MADDALENA - E. ROTELLI - G. BARBARISI (edd), *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, III: *Istituzioni e società*, Bologna 1982, pp. 611 ss., in particolare pp. 643 ss.; C. DANUSSO, *Note sulla riforma lombarda del processo civile giuseppino: il procedimento sommario (1790-1792)*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LV, 1982, pp. 183 ss.

zione della *Allgemeine Gerichtsordnung* assume un interesse e un rilievo speciali in quanto essa approdò alla formulazione di un testo normativo originale che, pur ispirandosi nelle linee generali al modello austriaco, se ne distingue sotto molti aspetti costituendo un esempio di codificazione italiana precedente alla entrata in vigore, nella Penisola, di quella francese e austriaca.

Lo stesso termine di due mesi assegnato per realizzare la revisione del testo giuseppino dimostra che, nelle intenzioni del principe vescovo, questa operazione doveva esaurirsi nell'apportare qualche modesto ritocco. Ma Barbacovi, nutrito di idee illuministe e convinto fautore delle riforme, si appassionò al suo lavoro a tal punto che il suo progetto di codice – stampato nel 1785 in due volumi, dei quali il primo contenente le norme ed il secondo una serie di osservazioni e commenti ad esse – apparve subito molto più di un semplice riadattamento, mentre la successiva edizione del 1786 e quella del 1788 (seguita subito dopo dalla pubblicazione del testo definitivo del codice, senza le note critiche) testimoniano l'intenso e costante lavoro dedicato dal consigliere trentino al perfezionamento della sua opera.

Un valido sussidio per una migliore comprensione di questa è dato dalle annotazioni che, pubblicate dapprima separatamente, come si è detto, furono premesse ai vari capitoli nella versione del progetto redatta nel 1788. Esse costituiscono una viva testimonianza delle disfunzioni della giustizia dell'epoca e, allo stesso tempo un prezioso documento della moderna e sicura sensibilità giuridica di Barbacovi, consentendo di conoscere le motivazioni e i criteri attraverso i quali egli giunge alla formulazione delle sue soluzioni.

Il codice risulta alla fine, con i suoi 47 capitoli e 666 paragrafi, alquanto più lungo del regolamento austriaco, composto da 39 capitoli e 437 paragrafi, tanto che il suo autore sente il dovere di giustificarsi con argomenti che lasciano trasparire le notevoli difficoltà incontrate nella sua impresa[8]. Al

[8] «Non m'è ignoto, che uno de' pregi d'un Codice è la brevità ... ma la difficoltà di combinare la brevità con la chiarezza, e la premura di porge-

riguardo, va tenuto presente che il testo contiene anche norme non strettamente attinenti alla materia processuale e di questo problema Barbacovi si mostra ben consapevole, difendendo la propria scelta, fondata sulla urgenza delle riforme[9].

Lo stesso obiettivo della chiarezza, che viene indicato quale causa principale della estensione del testo, è anche alla base di un linguaggio piano e limpido, nel quale l'autore cerca di diluire il tecnicismo proprio del diritto processuale, inserendo la terminologia giuridica in uno stile che diviene talvolta discorsivo, ma risulta sempre preciso e rigoroso.

Nell'ampia introduzione al suo progetto, l'autore denuncia con efficacia le profonde e ormai insostenibili disfunzioni della giustizia «che per l'enormi spese, e i danni che cagiona, assorbe per lo più il migliore de' beni litigiosi, e lascia sovente rovinati ambidue i litiganti, il vincitore non meno che il vinto»[10], affermando che i tentativi di miglioramento esperiti nell'ambito della tradizione del diritto comune non avevano prodotto i risultati sperati. Se infatti le leggi di Giustiniano e la farragine delle interpretazioni ad esse relative costituivano un terreno favorevole all'insorgere di infiniti dubbi ed incertezze, gli statuti e le ordinanze locali avevano aggravato la situazione in quanto «coloro che furono incaricati della formazione di tali regolamenti, non erano

re a' Giudici ed agli Avvocati un metodo chiaro, il quale mostri loro la nuova marcia del processo giudiziario, del tutto agevole, e piana, onde non li disgusti, o rispinga il timore, o il pericolo di traviare, tutto ciò mi ha mosso a non attendere sempre la regola summentovata» (*Progetto*, cit., II, pp. 507-508). L'edizione senza annotazioni critiche, dal titolo *Codice giudiziario nelle cause civili pel Principato di Trento*, Trento 1788, risulta leggermente più breve del *Progetto* perché mancano i primi paragrafi, il contenuto dei quali è inserito nella patente di promulgazione premessa al testo, e perché la formulazione delle norme è spesso più concisa.

[9] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., II, p. 470. Sulla presenza nel codice trentino di norme di diritto civile e penale, nonché di disposizioni riguardanti l'organizzazione giudiziaria cfr. le osservazioni di F. MENESTRINA, *Il codice giudiziario*, cit., pp. 253-254.

[10] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., I, p. VI.

che meri Leggisti, né d'altro sapere forniti, che di una barbara, e tenebrosa giurisprudenza»[11], mentre i progetti di rinnovamento elaborati da alcuni teorici, sia pure di alto prestigio come Antonio Fabro e Samuel Stryk, non erano stati sufficienti a determinare una svolta[12].

Premessa indispensabile per questa, appariva a Barbacovi l'emanazione di un codice civile che, estirpando alla radice la confusione e l'incertezza in cui versava la disciplina di tanti istituti, restringesse drasticamente l'insorgere di controversie, ma, nell'attesa di questo evento felice, la pubblicazione di un codice di procedura civile era da lui giudicata utilissima per arginare almeno una parte degli inconvenienti lamentati[13].

Un concreto passo avanti in questa direzione viene segnalato dal consigliere trentino nella compilazione di Vittorio Amedeo II di Savoia, ma solo con i codici di Federico II di Prussia e di Giuseppe II si erano create, a suo avviso, le condizioni per un decisivo risanamento dell'endemico malessere della giustizia, attraverso la rottura irreversibile con l'assetto tradizionale. Il testo prussiano, che Barbacovi afferma di conoscere solo attraverso l'opera del Formey, a causa della sua scarsa dimestichezza con la lingua tedesca, è indicato entusiasticamente come esempio di razionalità, sapienza giuridica e lungimiranza politica in quanto aveva distrutto completamente il sistema vigente sostituendolo con metodi ispirati alla chiarezza e agli ideali dei filosofi illuminati[14].

[11] *Ibidem*, pp. VIII e XXXIII ss.

[12] *Ibidem*, pp. XIII-XIV.

[13] *Ibidem*, pp. XXVI e XLIV ss.

[14] *Ibidem*, pp. XVIII ss., XXXVII ss. Il Formey, scrittore di teologia, storia e filosofia, membro e poi segretario della Accademia reale di Berlino, aveva composto una breve opera nella quale si proponeva esplicitamente di illustrare in modo chiaro, semplice e sintetico, anche a beneficio di coloro che non erano esperti di diritto, le linee fondamentali della riforma giudiziaria concepita da Federico II: *Exposition abrégée du plan du Roi pur la réformation de la justice par M. Formey*, in S. COCCEJI, *Code Frédéric ou Corps de Droit pour les Etats de sa Majesté le Roi de Prusse.*

Anche al regolamento austriaco egli riconosce di avere realizzato una «vittoria ben più importante, che alcun'altra contro gli esterni nemici, e da preferirsi alle più grandi conquiste»[15], meritando la riconoscenza dei sudditi, ma l'apprezzamento nei suoi confronti è espresso con toni più pacati e contenuti. Mentre appare fuorviante attribuire tale atteggiamento esclusivamente ad una posizione politica autonomistica, esso può essere ricondotto da una parte alla necessità dello scrivente di giustificare le divergenze introdotte nella sua rielaborazione, dall'altra alla maggiore rispondenza della impostazione prussiana ai canoni assolutistici[16].

Contrariamente infatti all'opinione di quanti vedono nel codice giuseppino un esempio di disciplina autoritaria e illiberale[17], è stato ormai messo in luce come quel testo, lungi dal configurare un sistema di tipo inquisitorio, lasciasse un'ampia autonomia alle parti valorizzandone il potere di iniziativa tanto che esse «fungevano da registi e il giudice solamente da paziente collaboratore». In tal modo, l'intero sistema appare a taluno poco consono alla ideologia e alla politica dell'assolutismo illuminato e più adatto alle impostazioni liberali della seconda metà del XIX secolo[18]. Proprio questa sua caratteristica, più che la preoccupazione della difesa dalla egemonia dei modelli normativi di matrice austriaca, dovette indurre Barbacovi ad un maggiore entusiasmo per il

Traduit de l'Allemand par A. A. de C., 3 tomi, s.l., 1751-1752, tomo I, pp. 5 ss. Questo testo è presente nella biblioteca di Barbacovi (cfr. Appendice, n. 42). Sul Formey cfr. A. RICHTER, *Formey Johann Heinrich Samuel*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, VII, 1877, pp. 156-167; R. D'AMAT, *Formey (Jean-Henry-Samuel)*, in *Dictionnaire de biographie française*, diretto da M. PREVOST - R. D'AMAT, XIV, 1979, coll. 489 ss. Sui progetti di riforma della giustizia avviati da Federico II si rimanda a G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, cit., pp. 234 ss.

15 F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., I, p. XXII.

16 Cfr. al riguardo le osservazioni di F. MENESTRINA, *Il codice giudiziario*, cit., p. 240.

17 G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica*, cit., pp. 512 ss.

18 Sul punto cfr. R. SPRUNG, *Le basi del diritto processuale civile austriaco*, in «Rivista di diritto processuale», XXXIV, 1979, pp. 24 ss., in particolare pp. 31-32; M. TARUFFO, *La giustizia civile*, cit., pp. 70 ss.

modello prussiano, peraltro conosciuto in modo incompleto e indiretto.

Di fatto, comunque, il regolamento giuseppino costituisce il punto di riferimento costante e il termine di confronto sempre presente di quello barbacoviano. L'impostazione di fondo e gli obiettivi generali appaiono largamente coincidenti a partire dalla esplicita intenzione di rompere definitivamente con la tradizionale stratificazione delle fonti normative, tipica dell'età del diritto comune, per passare al sistema codicistico.

All'inizio del testo trentino, infatti, riprendendo e precisando alcuni punti del decreto di emanazione di quello giuseppino, si aboliscono «tutte le Leggi, Statuti, Costituzioni, ed Editti, come altresì tutte le consuetudini, e pratiche, che fossero diverse, o contrarie alle disposizioni della presente Ordinanza» (§ 2), si stabilisce di ricorrere all'analogia per i casi non previsti dalla legge (§ 3) e si vieta ai giudici di «restringere o limitare la presente Costituzione», vincolandoli rigidamente alle disposizioni letterali dalle quali non avrebbero potuto discostarsi «sotto alcun pretesto, sia di seguirne lo spirito, sia di differenza tra la lettera e la ragion della legge», ammettendo la sola interpretazione del principe vescovo o del suo consiglio aulico (§ 4), previo ricorso inoltrato esclusivamente dal giudice con sottoscrizione degli avvocati delle parti (§ 5).

In tal modo venivano fissati i contorni di un sistema tendenzialmente completo, non suscettibile di eterointegrazione né di interpretazione da parte dei magistrati, che si presentava come unica fonte regolatrice di tutta la materia, da introdursi uniformemente in ogni tribunale della giurisdizione trentina, compreso quello ecclesiastico «in tutte le cause de' nostri sudditi» (§§ 1, 5). Come si vedrà in seguito, nella applicazione concreta della nuova legge, si riuscì solo parzialmente a realizzare l'obiettivo di unificare e livellare la procedura dell'intero territorio del principato vescovile, ma già questi primi articoli rivelano una carica innovatrice tale da collocare il testo barbacoviano sulla linea dei più avanzati codici europei della sua epoca.

A questi esso si avvicina per la preoccupazione, come afferma esplicitamente il suo autore nel discorso preliminare, di «guidare per mano i litiganti in tutto il corso del processo, ... ordinare loro le strade, che debbono tenere, e regolare, e dirigere costantemente la loro marcia»[19], impedendo con opportuni accorgimenti che l'eccessiva elasticità e indeterminatezza delle regole si ritorcesse a svantaggio della funzionalità del processo e degli interessi delle parti con il prolungamento delle liti e la lievitazione delle spese.

2. *Le persone*

Seguendo il modello giuseppino, i capitoli concernenti le attribuzioni e i compiti dei giudici, degli avvocati e dei notai, sono collocati verso la fine del codice, contrariamente a quanto avveniva di solito nelle trattazioni dei giuristi dell'età del diritto comune, dove questa materia era affrontata all'inizio.

Le norme riguardanti il giudice riflettono l'ideale illuministico di sottoporre questi operatori del diritto ad una disciplina rigorosa e precisa che modificasse la loro posizione nell'ordinamento per renderli funzionari di elevata competenza tecnica, preposti ad una fedele applicazione delle leggi e controllati dall'alto, in questo caso dal consiglio aulico che assurge a vertice del sistema giudiziario in quanto ad esso erano interamente affidati il reclutamento, le promozioni e l'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei magistrati.

A differenza del codice austriaco, dove si precisa che gli aspiranti giudici erano tenuti a dimostrare di avere studiato in una delle università dei paesi ereditari e che dovevano poi affrontare un esame vertente sulla conoscenza delle leggi provinciali e del nuovo regolamento (§§ 430-431), nel codice barbacoviano mancano regole specifiche al riguardo, ma si insiste sulle qualità morali e professionali dei soggetti, la nomina dei quali avrebbe dovuto cadere su coloro «che si

[19] F.V. Barbacovi, *Progetto*, cit., I, p. XI.

saranno segnalati nel ceto de' Giureconsulti per la loro dottrina, e sapere, non meno che per la loro integrità, e probità di costumi» (§ 477).

I prescelti «si rammenteranno sempre d'essere unicamente Ministri, ed esecutori delle leggi» e, per rafforzare la coscienza della loro posizione nell'ordinamento e della responsabilità del loro ruolo, essi erano tenuti, all'assunzione della carica, a prestare al principe vescovo o al suo consiglio, un complesso giuramento nel quale, in aggiunta alla tradizionale formula stabilita nello statuto per il pretore[20], si impegnavano fra l'altro a svolgere i loro compiti con imparzialità, raddoppiando l'attenzione nelle cause dei poveri, a sorvegliare l'attività di avvocati e notai e a riferirne gli abusi, a non ricevere doni dai litiganti. Per conferire maggiore efficacia a questo atto, esso andava ripetuto solennemente in tribunale all'apertura di ogni anno giudiziario, in presenza degli avvocati e dei notai, pena una multa di quindici fiorini (§ 478 ss.), mentre ogni tre anni l'attività dei singoli giudici veniva esaminata e discussa dal consiglio allo scopo di promuovere i più meritevoli ad onori e cariche superiori (§ 487).

Se già queste norme lasciano emergere un sensibile mutamento della posizione del giudice, ora subordinata gerarchicamente al governo centrale e sovraordinata, a sua volta, agli altri soggetti operanti nel tribunale, ancora più significativa è la configurazione della sua responsabilità, dove confluiscono elementi tradizionali e nuovi in una disciplina composita che rivela il difficile sforzo di revisione dell'assetto vigente, realizzando un modello intermedio tra responsabilità «professionale» e responsabilità «disciplinare»[21].

[20] *Statuto di Trento*, cit., «De Civilibus», cap. 1.

[21] Sulla evoluzione storica della responsabilità del giudice cfr. W. ENGELMANN, *Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die wissenschaftlichen Lehre*, Leipzig 1938, pp. 336 ss.; U. NICOLINI, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politico-giuridica dell'età comunale*, Padova 1955, pp. 119 ss.; A. PADOA SCHIOPPA, *Ricerche sull'appello*, cit., II: *I glossatori civilisti*, pp. 201 ss.; *L'educazione giuridica*, III: *La responsabilità del giudice*, Perugia 1978; V. DENTI, *Dot-*

Da un lato, infatti, il mantenimento dell'antico istituto del sindacato (§ 486)[22] indica la persistenza della concezione tipicamente medievale secondo la quale il giudice incorrendo, al pari del medico, in illeciti dovuti a dolo o colpa nell'esercizio della sua professione, era sottoposto ad un controllo esterno da parte dei cittadini che, rispetto a lui, erano collocati su un piano di eguaglianza, dall'altro, una serie di norme del codice tendevano a fissare anche i contorni di un controllo interno, di tipo gerarchico, esercitato dal consiglio aulico, che si manifestava attraverso sanzioni disciplinari in caso sia di dolo che di colpa. In tal modo, mentre si affermava il principio della subordinazione del giudice-funzionario ad un organismo direttamente dipendente dal governo vescovile, accreditando una visione burocratica e centralistica del ruolo del magistrato, era mantenuta e sottolineata anche la responsabilità civile di questi nei confronti della parte, che in una compiuta realizzazione del modello gerarchico dell'attività giurisdizionale, avrebbe dovuto essere attenuata.

In questo contesto, particolare cura è dedicata alla repressione della corruzione dei magistrati che Barbacovi indica

trine del processo e riforme giudiziarie tra illuminismo e codificazioni, in *Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi*, Firenze 1982, II, pp. 883 ss.; A. Giuliani - N. Picardi, *I modelli storici della responsabilità del giudice*, in N. Picardi - A. Giuliani (edd), *L'ordinamento giudiziario*, I: *Documentazione storica*, Rimini 1985, pp. 208 ss.; A. Giuliani - N. Picardi, *La responsabilità del giudice*, Milano 1987.

[22] Esso è previsto in *Statuto di Trento*, cit., «De Civilibus», cap. 2. Sull'istituto del sindacato cfr. G. Masi, *Il sindacato delle magistrature comunali nel secolo XIV (con speciale riferimento a Firenze)*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», NS, V, 1930, pp. 43 ss.; W. Engelmann, *Die Wiedergeburt*, cit., pp. 467 ss.; U. Nicolini, *Il principio di legalità*, cit., pp. 130 ss.; J.P. Dawson, *The oracles of the law*, Ann Arbor 1968, pp. 134 ss.; D. Quaglioni, *L'officiale in Bartolo*, in *L'educazione giuridica*, IV: *Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, tomo I: *Profili storici. La tradizione italiana*, Perugia 1981, pp. 149 ss.; V. Crescenzi, *Il sindacato degli ufficiali nei comuni medievali italiani*, *ibidem*, pp. 383 ss.; P.L. Rovito, *Il Syndicatus officialium nel Regno di Napoli. Aspetti e problemi dell'irresponsabilità magistratuale nell'età moderna*, *ibidem*, pp. 531 ss.; V. Sciuti Russi, *Visita e sindacato nella Sicilia spagnola*, *ibidem*, pp. 577 ss.; A. Giuliani - N. Picardi, *La responsabilità del giudice*, cit., pp. 32 ss.

come uno dei problemi più gravi, dovuto anche alla desuetudine delle leggi romane in materia. Richiamandosi all'opinione di Muratori e in contrapposizione al lassismo di teologi e dottori dell'età del diritto comune[23], egli elabora perciò una serie di norme contro i giudici che avessero accettato indebite elargizioni dai litiganti stabilendo che, anche se la loro sentenza fosse risultata equa, essi sarebbero stati puniti con la rimozione dalla carica e con sanzioni pecuniarie pari al doppio o al quadruplo dei doni ricevuti rispettivamente dopo o prima del giudizio. Pene ancora maggiori, da definire in apposita legge, avrebbero colpito poi i magistrati corrotti qualora la loro decisione finale avesse violato la giustizia, né la parte colpevole poteva pretendere alcuna restituzione, ma veniva condannata ad una somma pari al valore della lite (§§ 481 ss.).

Si superavano così in severità i rimedi prospettati da Filangieri[24] che, prevedendo la rimozione del giudice solo in determinati casi e graduando le sanzioni in modo più articolato, apparivano a Barbacovi inadeguati di fronte alla gravità della trasgressione. Il riformista trentino avanza invece qualche dubbio circa l'utilità di punire anche il litigante, soluzione accolta nel suo codice in omaggio ad una radicata tradizione, ma giudicata scarsamente razionale in quanto costituiva una remora alla denuncia di corruzione dei giudici, finendo per risultare ingiusta in quanto controproducente: «se dunque dalla omissione del gastigo può ottenersi lo stesso, anzi maggior vantaggio, è inutile, ed ingiusta la legge che ricorre alla pena»[25].

Se poi il giudice, pur non essendo corrotto, aveva rigettato indebitamente le prove proposte o aveva pronunziato per negligenza o imperizia una sentenza manifestamente iniqua,

[23] L.A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia 1743², cap. VII, pp. 65 ss.; cap. XII, pp. 115 ss.; F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., II, pp. 277 ss.

[24] G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, cit., tomo III, lib. III, parte 2, «Dei delitti e delle pene», cap. XLVII, pp. 277 ss.

[25] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., II, p. 291.

veniva privato dell'onorario ed era obbligato al risarcimento delle spese e dei danni alla parte (§§ 113, 485), mentre una serie di norme stabiliva le sanzioni connesse con la trasgressione delle regole e delle formalità imposte dal nuovo codice (§§ 665 ss.).

La disciplina della ricusazione subiva, rispetto al sistema in uso, qualche modifica intesa a definirla in maniera più precisa e rigorosa. In questa prospettiva, non era più consentito, come in passato, di ottenere la sostituzione del giudice mediante il solo giuramento di calunnia, ma occorreva addurre e provare «giuste cause di sospizione o diffidenza», (§ 488), alcune delle quali erano specificamente enumerate senza escludere peraltro l'ammissione di altre da valutarsi di volta in volta (§ 495). Abolito, inoltre, l'antico principio, vigente a Trento, per cui il magistrato ordinario non poteva essere rimosso completamente, si vietava la prassi di nominare un «aggiunto», e si stabiliva invece di procedere ad una vera e propria sostituzione (§ 489). Allo scopo di evitare manovre dilatorie, era fissato un termine perentorio per il ricorso, da presentarsi al giudice di prima istanza, e, qualora questi non ravvisasse sufficienti motivi per ritirarsi, la cognizione era rimessa al consiglio, il quale, se accertava l'inconsistenza o il carattere calunnioso della domanda, puniva l'avvocato con sanzioni proporzionate alla gravità delle affermazioni (§§ 490 ss.).

Al vertice del sistema era collocato il «Supremo tribunale o Consiglio», organo allo stesso tempo consultivo e giurisdizionale, immediato rappresentante del potere principesco, al quale è dedicato un intero capitolo, teso a valorizzarne il ruolo centrale e preminente. Il codice prescrive che il principe vescovo elevi ad esso solo i soggetti più insigni per conoscenza del diritto, abilità professionale, cultura ed integrità morale, caratteristiche che trovano riscontro anche nella formula del giuramento, nel quale i membri si impegnavano, fra l'altro, a difendere lealmente i diritti dei sudditi, anche di infima condizione, senza far prevalere ingiustamente gli interessi del principe vescovo al quale i bisogni del popolo dovevano sempre essere esposti con onestà e chiarezza (§§ 497-498).

La dignità e gravità delle loro funzioni erano sottolineate dal divieto di difendere direttamente o indirettamente le cause del principato o di dare pareri su di esse (§ 500), mentre alcune norme regolavano sommariamente lo svolgimento delle discussioni e delle votazioni. Non era fissato un ordine preciso per gli interventi, ma si vietava ai consiglieri di interrompere i colleghi, ingiungendo di attendere il proprio turno per prendere la parola «sempre con quella placidezza, modestia, e decenza che convengono alla maestà, e dignità del luogo, e del consesso» (§ 502). I voti dei membri erano da considerarsi uguali, tuttavia quelli espressi da due appartenenti ad una stessa famiglia, se concordi, erano conteggiati come uno solo e, poiché le decisioni venivano prese a maggioranza, in caso di parità di suffragi, il principe vescovo designava uno o più soggetti particolarmente dotti ed imparziali per decidere sulla questione irrisolta (§§ 501 ss.).

Al principe vescovo, che presiedeva il consiglio secondo la tradizione trentina, era riservata anche la prerogativa di ammonire e punire i consiglieri colpevoli e di premiare con «distinzioni e riguardi» quelli meritevoli, mentre la figura del cancelliere non assumeva un rilievo particolare né attribuzioni specifiche, eccettuate quelle relative alla direzione delle operazioni di voto (§§ 509 ss.).

I tre capitoli dedicati al giudice rivelano con efficacia i problemi incontrati da Barbacovi nel conciliare la sua riforma con l'ancora vitale e ben radicato assetto istituzionale del passato. Se da una parte, infatti, queste norme si ispirano ad ideali tipicamente illuministici, tendendo a ridimensionare il potere discrezionale del giudice attraverso la sua rigorosa subordinazione alla legge, il controllo del suo operato da parte di organi superiori, la configurazione della sua responsabilità civile e disciplinare, dall'altra esse lasciano sussistere elementi caratteristici di quel sistema che si intendeva superare.

Al riguardo, va ricordato che, oltre all'istituto del sindacato, veniva ripreso dagli statuti clesiani anche il metodo di retribuzione dei magistrati[26] che, contrariamente al codice au-

[26] *Statuto di Trento*, cit., «De Civilibus», capp. 45-46.

striaco, dove era previsto uno stipendio fisso (§ 434), era basato ancora sulle «sportule», ammontanti al 5% del valore della lite fino ad un massimo indicato per legge (§ 534). Questo punto riveste agli occhi di Barbacovi una grande importanza ed egli dedica ad esso due prolisse annotazioni nelle quali, dopo avere a lungo esaminato i vantaggi e gli svantaggi dei vari sistemi di retribuzione, finisce per concludere a favore della tradizione statutaria in quanto il pagamento a spese pubbliche gli appare non solo iniquo nei confronti di chi, pur non essendo coinvolto in nessuna causa, sarebbe obbligato a contribuire al mantenimento dell'apparato giudiziario, ma anche pericoloso perché incentivante la proliferazione delle liti[27].

La soluzione adottata lo induce a formulare una minuziosa e complessa serie di norme per precisare nei dettagli la cifra dovuta per i singoli atti processuali, addentrandosi in sottili distinzioni tra giudizi di prima e di seconda istanza, cause terminate con accordo tra le parti o con sentenza, procedimenti speciali ed arbitrati, nell'intento di fornire una regolamentazione tassativa e precisa, atta ad evitare ogni indebita pretesa da parte dei magistrati (§§ 534 ss.). Ma, se queste disposizioni esprimono l'ansia di razionalizzare e rendere più equa una materia fino ad allora fonte di lucrosi abusi, la sua stessa farraginosità qualifica il criterio adottato come più arretrato rispetto a quello del codice austriaco.

La difficoltà a liberarsi dalla tradizione è testimoniata ancora più palesemente dalla mancanza di una trattazione specifica e globale del delicato tema della competenza del giudice[28], che viene bensì affrontato in varie parti del codice, ma in modo disorganico e non sempre coerente. Ciò rimanda ad uno dei principali problemi di questa riforma, la cui completa elaborazione e reale applicazione avrebbero presupposto una ristrutturazione radicale dell'organizzazione giudi-

[27] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., II, pp. 324 ss.

[28] Sulla complessa problematica della competenza del giudice nell'età del diritto comune cfr. A. PERTILE, *Storia*, cit., VI, parte I, pp. 180 ss.; G. SALVIOLI, *Storia della procedura*, cit., pp. 191 ss.; P. SELLA, *Il procedimento civile*, cit., pp. 20 ss.

ziaria, che in quel momento era lungi dal potere essere programmata, sicché il nuovo sistema processuale doveva essere inserito, con tutta la sua carica dirompente, in un contesto consolidato da secoli, il cui mutamento era impensabile perché avrebbe comportato il totale sovvertimento dell'ordine costituito.

In questa situazione era impossibile per Barbacovi scardinare, mediante il suo codice, le antiche giurisdizioni fondate sulla tradizione per ridefinirle in base a criteri puramente logici e razionali e, sebbene egli abbia tentato di intervenire incidendo soprattutto, come si vedrà, nei giudizi di appello e in quelli delle cause minori, si trattava sempre di parziali ritocchi che tendevano a controllare e migliorare la realtà esistente, ovviando ai suoi inconvenienti più rovinosi ma fondandosi su di essa. Proprio perché il codice era concepito non come trattato teorico di scienza della legislazione o come progetto astratto, ma come una legge destinata ad una effettiva ed immediata applicazione, esso non poteva prescindere dalla organizzazione giudiziaria vigente, definita dagli antichi statuti e usi locali, alla quale di fatto rimanda e fa riferimento.

Così, nella definizione del luogo dove svolgere il processo, Barbacovi mira ad alleggerire i disagi e le spese di molti litiganti, costretti fino ad allora a recarsi a Trento, dove la curia vescovile trattava tutte le cause di competenza del foro ecclesiastico e il consiglio aulico giudicava in prima istanza quelle dei soggetti che, in base a qualche privilegio, potevano sottrarsi alla competenza del giudice ordinario. Il nuovo codice stabilisce che, qualora entrambe le parti aventi diritto ad agitare le liti presso i due citati tribunali non risiedessero a Trento, l'istruzione del processo doveva essere affidata al giudice ordinario della giurisdizione del convenuto, lasciando tuttavia all'attore, se abitante in località più vicina a Trento che a quella dell'avversario, la facoltà di avviare il processo dove preferiva (§§ 37 ss.).

Qui trapela la difficoltà incontrata da Barbacovi nell'introdurre nuovi metodi all'interno di una organizzazione giuridica a questi profondamente refrattaria e si rivela il suo

sforzo di inserire gli obiettivi riformistici in una cornice istituzionale che per il momento non poteva essere modificata. Con queste norme, infatti, mentre non abrogava le prerogative dei soggetti esenti da giurisdizione ordinaria, egli intendeva trasferire di fatto agli organi di quest'ultima una importante fase del processo di prima istanza, riservando ai tribunali della città di Trento solo la decisione finale o i decreti interlocutori aventi forza di sentenza definitiva. Barbacovi riduceva in tal modo le spese e la perdita di tempo dovuta ai viaggi delle parti, compiva un cauto ma deciso passo avanti verso la riduzione dei privilegi di alcune categorie di sudditi, valorizzava la funzione dei giudici locali creando un sistema che restava lontano dal realizzare gli ideali egualitari della sua epoca, ma otteneva il massimo risultato innovatore consentito dagli ostacoli giuridici presenti in un assetto ancora immerso nella logica particolaristica di stampo medievale.

Significativa è al riguardo anche una appendice, pubblicata alla fine del codice, dove il riformista trentino si pone il problema delle giurisdizioni feudali di seconda istanza, che in tutta Europa ostinatamente sopravvivevano solo perché «l'antichità ha sovente sopra la moltitudine tanto potere, ch'ella temerebbe di rendersi sacrilega dipartendosi dalle sue vecchie istituzioni, le quali si chiamano privilegj, e diritti, tuttoché altro non sieno talvolta che usi perniziosi ed insensati»[29]. In esse egli individua il più temibile e serio ostacolo alla applicazione del suo codice perché, mentre nelle terre direttamente dipendenti dal principe vescovo, questi sarebbe riuscito ad imporre la nuova legge anche contro la volontà popolare, nei feudi l'operazione si prospettava molto più problematica[30].

D'altra parte, Barbacovi, pur esaltando i provvedimenti abrogativi della seconda istanza feudale emanati da Giuseppe II, e pur aderendo alle opinioni di Filangieri che sosteneva la necessità di abolire totalmente i feudi e di trasformarli in

[29] F.V. Barbacovi, *Progetto*, cit., II, p. 462.

[30] *Ibidem*, p. 464.

beni allodiali[31], non osa proporre provvedimanti così radicali per il principato vescovile. Ma, dopo avere auspicato una improbabile spontanea rinuncia dei «Signori Dinasti» alla loro «prerogativa vana e chimerica», residuo di un mondo ormai scomparso, tenta realisticamente di limitare gli inconvenienti degli antichi privilegi dettando alcune norme atte a rendere più rapido, razionale e uniforme il metodo dei giudizi feudali.

Tuttavia, nonostante difficoltà e limiti, la figura e il ruolo del giudice risultano nel testo barbacoviano profondamente modificati rispetto a quelli consolidatisi nell'età del diritto comune. Se, infatti, il magistrato era ora subordinato strettamente alla legge e alle autorità superiori, egli acquistava nella conduzione del processo rilievo e prerogative prima sconosciuti. Come sarà di volta in volta messo in luce, il nuovo sistema trentino affidava al giudice ampi poteri di direzione e di intervento nelle varie fasi della lite rendendolo il supremo coordinatore del procedimento e investendolo del controllo su avvocati e notai. Il codice, nel rovesciare l'impostazione tradizionale, dove il giudice aveva una funzione sostanzialmente passiva, si ispirava senza dubbio ai principi seguiti nel regolamento giuseppino, ma giungeva, rispetto a questo, ad una configurazione più autoritaria delle prerogative del magistrato, tanto da essere giudicato talvolta vicino ai metodi del processo inquisitorio[32].

[31] G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., tomo II, lib. III, parte 1: «Della procedura», capp. XVII-XVIII, pp. 405 ss. Giuseppe II abolì i giudizi feudali di seconda istanza, ancora esistenti in Tirolo «an den wälschen Konfinien», con la patente del 18 aprile 1782: cfr. *Josephs des zweiten Römischen Kaisers Gesetze und Verfassungen*, cit., n. 45, pp. 149 ss., 4.

[32] F. Menestrina, *Il codice giudiziario*, cit., p. 264. Sul ruolo del giudice nel processo dell'età del diritto comune cfr. A. Pertile, *Storia*, cit., VI, parte I, pp. 197 ss.; G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., pp. 167 ss.; G. Chiovenda, *Istituzioni*, I, cit., pp. 117, 124; M. Taruffo, *La giustizia civile*, cit., pp. 9 ss.; A. Campitelli, *Processo civile. Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVI, 1987, pp. 79 ss., in particolare pp. 94 ss.; N. Picardi, *Processo civile. Diritto moderno*, *ibidem*, pp. 101 ss., in particolare p. 117.

Al rafforzamento del ruolo del giudice fa riscontro la compressione di quello degli avvocati che appare uno dei principali obiettivi della riforma. E, mentre le parti non sono rese oggetto di una trattazione specifica, sicché la disciplina ad esse relativa si trae indirettamente da accenni incidentali che per lo più rimandano alle leggi e agli usi esistenti, agli avvocati è dedicato un intero capitolo, integrato da una serie di disposizioni distribuite nel corso del testo.

Sulle orme del legislatore austriaco e di quello prussiano, Barbacovi vede nella malafede, nell'avidità e nell'eccessivo numero dei membri di questa categoria, la principale causa delle disfunzioni del sistema processuale e non perde occasione per rilevare i gravi danni e le incongruenze prodotti dall'incontrollato potere dei legali, veri arbitri della trattazione delle cause. Tuttavia egli respinge l'ipotesi di limitare la consistenza del loro ceto applicando il principio del numero chiuso perché ritiene che tale espediente, annullando l'emulazione, e sbarrando la strada a tanti giovani meritevoli, avrebbe comportato uno scadimento del livello professionale[33], e tenta perciò di ovviare agli inconvenienti attraverso una legislazione atta a scoraggiare gli abusi.

Dopo avere affermato innanzitutto, seguendo la tradizione trentina, l'identità dei termini di procuratore e avvocato, e dopo avere confermato che l'esercizio della professione restava subordinato nella città di Trento all'ammissione nel collegio dei dottori e nelle altre zone all'autorizzazione del principe vescovo (§§ 462 ss.), il codice detta alcune regole per l'abilitazione dei legali. Al riguardo, Barbacovi, consapevole dello scarso valore della laurea in giurisprudenza,

[33] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., II, pp. 260 ss. Barbacovi si riferisce qui a quanto aveva appreso dal Formey che, nella sua descrizione della riforma giudiziaria prussiana, aveva dedicato molto spazio al problema della malafede degli avvocati e alla necessità di rimediarvi attuando un controllo severo sulla loro preparazione e sul loro operato nonché fissando il numero di essi per ogni corte di giustizia: cfr. J.H.S. FORMEY, *Exposition abrégée*, cit., pp. 14 ss. Sugli avvocati nel sistema processuale del diritto comune cfr. A. PERTILE, *Storia*, cit., VI, parte I, pp. 270 ss.; G. SALVIOLI, *Storia della procedura*, cit., pp. 220 ss.; P. SELLA, *Il procedimento civile*, cit., pp. 14 ss.; M. TARUFFO, *La giustizia civile*, cit., p. 10.

spesso ridotta a vuota formalità, afferma espressamente che il suo possesso non è requisito indispensabile, mentre attribuisce importanza decisiva al rigoroso esame teorico e pratico al quale il consiglio aulico avrebbe sottoposto gli aspiranti, dietro domanda corredata da attestati di frequenza ai corsi in materie giuridiche e da certificati di tirocinio presso un giurisperito (§§ 463-464). La consegna del diploma sarebbe avvenuta solo dopo che il candidato avesse prestato giuramento di astenersi dal patrocinare cause ingiuste, dal mentire, dall'ingiuriare l'avversario, dal prolungare artificiosamente le liti e dal trasgredire le leggi (§ 465).

Assicurato in tal modo un adeguato livello di capacità e di qualità morali, l'avvocato, la cui assistenza era indispensabile per agitare tutte le cause, eccettuate quelle di valore inferiore a venticinque fiorini, era vincolato ad una serie di rigorose norme intese a regolamentarne l'azione, incanalandola su binari prefissati al fine di tutelare le parti e garantire la funzionalità del processo contro la malizia di quelli che troppo spesso si dimostravano «togati vultures» (§§ 467 ss.).

Se da una parte, infatti, al difensore non era consentito di abbandonare il patrocinio senza giusta causa, né di respingere la designazione, effettuata dal giudice, a difendere gratuitamente un litigante povero, dall'altra, come si preciserà in seguito, egli incorreva, non meno del suo cliente, nelle sanzioni previste per la contumacia, la bugia giudiziale e la lite temeraria, era responsabile civilmente per ogni danno causato alle parti dalla sua negligenza, e, mentre il suo spazio di manovra e di gestione del processo veniva sensibilmente ridotto da rigide preclusioni, il suo operato era strettamente controllato dal giudice che, ogni tre anni, doveva inviare al consiglio aulico una relazione sui legali frequentanti il suo tribunale, finalizzata alla redazione di una lista dei più meritevoli dalla quale venivano nominati i titolari della magistratura e delle cariche più importanti.

Quanto alla retribuzione, le regole erano ancora più complicate di quelle dettate per i giudici. Scartato, come inaffidabile, il sistema austriaco, che commisurava l'onorario al grado di impegno professionale richiesto dalla complessità del

caso da risolvere (§§ 424 ss.), Barbacovi prevede la corresponsione di sportule pari al 5% del valore della lite ma stabilisce poi la riduzione di esse per gli avvocati soccombenti, distinguendo una grande varietà di situazioni tra giudizi di primo e secondo grado (§§ 540 ss.). In tal modo si intendeva scoraggiare i legali dal protrarre le cause e allo stesso obiettivo miravano le norme che vietavano di percepire le sportule prima del passaggio in giudicato della sentenza e che punivano le indebite pretese con una multa ammontante al doppio della somma ricevuta. Era tuttavia consentito alla parte premiare spontaneamente la solerzia del difensore dopo la conclusione del processo, purché ciò non derivasse da patto precedente (§§ 577-578).

Se la disciplina riguardante giudici e avvocati si distacca sensibilmente dalla tradizione, quella relativa agli attuari si riallaccia strettamente alle norme statutarie, confermando il ruolo da essi rivestito nell'organizzazione giudiziaria trentina dove, poiché il pretore non aveva alle sue dipendenze un ufficio di cancelleria con impiegati e registri, la funzione di protocollo e conservazione degli atti era affidata a notai scelti dalle parti[34]. Questo sistema è ripreso nel nuovo codice che rimanda, per il comune di Trento, alle norme statutarie sulla ammissione al collegio dei notai della città, mentre per le altre località sottopone i candidati, muniti di attestato di frequenza ai corsi di istituzioni di diritto civile e di certificato di tirocinio pratico, al rigoroso esame del consiglio aulico, seguito dal giuramento di esercitare scrupolosamente e onestamente la professione (§§ 450-451).

L'attuario, che poteva essere ricusato dal convenuto ma non poteva rifiutare senza giusta causa il suo incarico, era responsabile della conservazione, integrità, e talvolta anche della perfezione formale degli atti a lui affidati (§§ 453 ss.),

[34] *Statuto di Trento*, cit., «De Civilibus», capp. 146 ss.; sul punto cfr. anche J. RAPP, *Ueber das vaterländische Statutenwesen*, cit., pp. 13 ss. Sulla funzione dei notai nel sistema processuale del diritto comune cfr. A. PERTILE, *Storia*, cit., VI, parte I, pp. 290 ss.; G. SALVIOLI, *Storia della procedura*, cit., pp. 174-175 e *passim*; G. CHIOVENDA, *Istituzioni*, I, cit., pp. 124-125.

sicché il suo ruolo rivestiva una grande importanza nell'ordinato svolgimento del processo. Le norme del codice tendono appunto a definire in modo chiaro e tassativo gli obblighi e le sanzioni relative ai suoi compiti, mantenendo sostanzialmente l'impostazione statutaria che consentiva di evitare la costosa creazione di un apparato di cancelleria, presente invece nel sistema austriaco che infatti non contemplava, sul punto, norme corrispondenti a quelle trentine.

Mentre poi la capacità e la diligenza del notaio venivano sottoposte al controllo del giudice che ogni tre anni era tenuto ad inviare al consiglio aulico una relazione al riguardo, la retribuzione di essi non era determinata con precisione rimandandosi anche in questo caso alla legislazione statutaria che per questo aspetto appariva evidentemente ancora valida.

Da riformare profondamente, invece, era a giudizio di Barbacovi, la vigente organizzazione del calendario dell'anno giudiziario[35], che prevedeva, oltre alla interruzione estiva ed autunnale per la mietitura e la vendemmia, anche circa settanta giorni dedicati ai santi, i sessantotto costituiti dalle domeniche e dalle feste di precetto, i tre di carnevale e quelli delle quattro fiere di Trento[36], sicché più della metà dell'anno risultava inutilizzabile per la trattazione delle cause.

Barbacovi, tuttavia, pur approvando la drastica riduzione di festività operata dal codice giuseppino (§ 376), aggiunge, alle poche in esso mantenute, il giorno consacrato a san Vigilio e tutto il mese di ottobre, necessario alla vendemmia che costituiva un momento fondamentale dell'economia trentina (§ 443). Una serie di norme ispirate a quelle austriache, inoltre, consentivano di effettuare anche durante le feste alcuni atti come le intimazioni ed esecuzioni, gli esami dei testimoni, gli atti relativi alla volontaria giurisdizione e quelli il ritardo dei quali avrebbe comportato qualche pericolo o

[35] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., II, pp. 236 ss. Il calendario dell'anno giudiziario era definito con precisione in *Statuto di Trento*, cit., «De Civilibus», cap. 40.

[36] Sulle fiere di Trento cfr. *Statuto di Trento*, cit., «De Civilibus», cap. 136.

danno, nonché la trattazione delle cause privilegiate dagli statuti e di quelle per gli affari mercantili (§§ 444 ss.).

Se la disciplina in questa materia contribuiva a rendere più rapido lo svolgimento dei processi ispirandosi ai principi seguiti dal giuseppinismo sulla scia del pensiero muratoriano e accogliendo l'impostazione più moderna ed efficientistica adottata nel regolamento austriaco, veniva invece ripreso, dall'antica tradizione trentina, l'uso di destinare alcuni giorni fissi della settimana alle udienze (§ 529) secondo un criterio che viene ricondotto alla remota prassi dei popoli germanici, caduta ben presto in desuetudine ma sopravvissuta appunto nel principato vescovile[37].

3. *L'arbitrato*

Grande importanza è attribuita alla disciplina sull'arbitrato, che Barbacovi colloca all'inizio del suo testo precorrendo, come è stato notato, il criterio adottato nei codici moderni[38]. Nella definizione di questo istituto, lo sforzo di superare le annose dispute teoriche e gli inconvenienti pratici derivanti dal sistema vigente, approda a soluzioni che non a torto sono state giudicate profondamente originali, moderne e più evolute rispetto a quelle espresse in altre riforme legislative italiane dell'età dei lumi[39].

Pur recependo infatti le diffuse istanze settecentesche di semplificazione, razionalizzazione e controllo statale su questa materia, il riformista trentino non aderisce ad atteggiamenti esasperatamente accentratori come quelli presenti ad esempio nelle costituzioni piemontesi del 1723 che avevano

[37] A. PERTILE, *Storia*, cit., VI, parte 1, p. 237.

[38] G. D'AMELIO, *Illuminismo e scienza del diritto in Italia*, Milano 1965, p. 102. Sull'evoluzione storica dell'arbitrato cfr. V. PIANO MORTARI, *Arbitrato. Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, II, Milano 1958, pp. 895 ss.; G. MARANI, *Aspetti negoziali e aspetti processuali dell'arbitrato (contributo alla dottrina dell'arbitrato)*, Torino 1966, pp. 50 ss.; L. MARTONE, *Arbiter-Arbitrator*, cit.

[39] G. MARANI, *Aspetti negoziali*, cit., pp. 61 ss.

determinato il progressivo disuso dell'arbitrato[40], ma segue l'impostazione del regolamento austriaco ampliando e precisando le scarne norme contenute nel cap. XXVII di esso, in quanto tende a mantenere il carattere privatistico e negoziale dell'istituto conferendogli allo stesso tempo una decisa fisionomia giurisdizionale volta a rendere salda e certa la disciplina di questo settore.

A tale scopo egli espressamente unifica, nel § 7, le figure di arbitro ed arbitratore (liquidando, come del tutto inutile, la distinzione lungamente elaborata nella dottrina del diritto comune) e condiziona la validità dell'accordo tra le parti a scrittura pubblica o privata. Nessun rilievo, invece, è attribuito alla pena con la quale nel sistema tradizionale le parti usavano cautelarsi per l'inadempimento del lodo. Essa, secondo Barbacovi, era basata «sopra una mera sottigliezza eguale a tante altre, che s'incontrano sì spesso nel Diritto Romano»[41], e molto spesso causava ulteriori liti, risultando poi del tutto superflua una volta stabilito che l'esecuzione del lodo dipendeva esclusivamente dalla validità del patto ed egli perciò la abolisce del tutto al pari di «qualunque altra azione conceduta dalle leggi romane contro il reclamante» (§ 26).

Alle parti era riconosciuta la facoltà di decidere se ricorrere, nello svolgimento del giudizio arbitrale, ad una prassi informale o alle regole del codice, ma in questa seconda ipotesi, non era ammessa alcuna variazione rispetto al metodo prescritto dal testo barbacoviano, pena la nullità dell'intero procedimento (§§ 9, 10). I litiganti potevano, inoltre, nominare più arbitri e in tal caso la decisione finale si uniformava all'opinione della maggioranza ma, se questa non fosse stata raggiunta, il compromesso veniva annullato e la causa doveva essere avviata presso il tribunale ordinario, fatta salva l'esecuzione dei punti sui quali si fosse eventualmente ottenuto l'accordo degli arbitri (§§ 15 ss.).

[40] *Ibidem*, pp. 51 ss.

[41] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., I, p. 6.

Contro la diffusa e deleteria abitudine di recedere dal compromesso, in pendenza del giudizio, per ricorrere al giudice ordinario, il testo trentino stabilisce che il magistrato rigetti la lite rimandandola all'arbitro (§ 8) e, per rendere più rigorosa e certa la disciplina della materia, esso detta una serie di norme sulle impugnazioni. In polemica con l'opinione dominante tra i dottori – secondo la quale, poiché il compromesso era fondato sulla tacita condizione della equità del giudizio arbitrale, era consentito ricorrere contro il lodo manifestamente ingiusto anche in presenza di una convenzione di inappellabilità – Barbacovi, per bloccare ogni pretestuoso prolungamento della lite, stabilisce che la rinuncia all'appello decisa dalle parti, impedisca il gravame anche in caso di lesione enorme, enormissima e lodo manifestamente ingiusto, concedendo il reclamo, peraltro non sospensivo dell'esecuzione, solo in caso di dolo o malafede dell'arbitro o di una delle parti (§ 12).

In assenza di convenzione di inappellabilità, per contro, il testo trentino ammette il ricorso, distinguendo tra i giudizi arbitrali svoltisi secondo il sistema del codice e quelli che avevano seguito una prassi informale. Nel primo caso, entro dieci giorni dalla intimazione del lodo, la parte interessata poteva rivolgersi al giudice ordinario «cioè a quello che sarebbe stato giudice competente in prima istanza, se non fosse seguito il compromesso» (§ 19) dando inizio ad un processo di appello secondo le regole fissate per la seconda istanza, nel secondo caso, invece, si sarebbe avviato un giudizio di prima istanza, come se l'arbitrato non fosse mai avvenuto. Era prevista la possibilità di ricorrere successivamente in appello, ma se la causa era di valore inferiore ai cento fiorini, non era concesso alcun gravame contro la sentenza confermante il lodo (§§ 22 ss.).

In tal modo, pur lasciando alle parti una ampia autonomia di decisione circa i principali aspetti del procedimento arbitrale, allo scopo di favorire le composizioni amichevoli, degne per Barbacovi di grande apprezzamento, la ferrea disciplina dell'istituto riduceva lo spazio per le manovre dilatorie e il prolungamento della lite o per la possibilità di sottrarsi

alla esecuzione del lodo. Con queste norme l'arbitrato sarebbe divenuto, nelle intenzioni del consigliere trentino, un mezzo rapido di soluzione delle controversie anziché una ulteriore causa di appesantimento dei tribunali, collegandosi perfettamente ai criteri informatori generali del codice.

Ma, se sotto questo profilo esso andava incoraggiato, profondamente iniquo gli sembrava imporlo a determinate categorie di soggetti come avveniva negli statuti di Trento dove, a somiglianza di molti altri, esso era reso obbligatorio nelle liti tra i parenti[42]. Barbacovi si impegna in una serrata critica di questo antiquato uso che, lungi dal favorire i membri di una famiglia, li discriminava costringendoli ad affrontare i disagi e le spese di un giudizio spesso più costoso e meno imparziale di quello ordinario. La norma, nonostante i suoi buoni propositi, gli appare ingiusta in quanto i vincoli di parentela non rendono meno sacra la proprietà e i diritti dei litiganti, né alcuni possono essere esclusi dai mezzi concessi a tutti i sudditi con l'obbligo di ricorrere ad un sistema che «conviene propriamente alle questioni che insorgono tra Sovrani o tra le Nazioni, che essendo tra di loro nel mero stato di natura non hanno alcun giudizio, o Tribunale comune autorizzato a decidere le loro contese»[43].

Così, il § 28 abolisce espressamente questo antico istituto che, se nell'età del diritto comune aveva avuto la funzione di salvaguardare il potere e il patrimonio dei gruppi familiari[44], appariva ora contrario alla visione individualistica ed egualitaria dell'autore del codice, il quale si limita a prevedere la possibilità di un tentativo di conciliazione amichevole, non obbligatorio, esperito da mediatori nominati dai parenti (§§ 29 ss.).

[42] *Statuto di Trento*, cit., «De Civilibus», cap. 6.

[43] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., I, pp. 41 ss.

[44] L. MARTONE, *Arbiter-Arbitrator*, cit., pp. 133 ss.

4. *Introduzione e trattazione della causa*

Dopo avere in tal modo, preliminarmente, definito gli strumenti per evitare il processo, Barbacovi passa a fissare le fasi e le caratteristiche di questo, costantemente guidato dall'obiettivo di semplificare, sveltire e rendere meno costoso quello che egli chiama «il disastroso viaggio» in cui gli infelici litiganti restano invischiati per anni, spesso con l'unico risultato di arricchire i loro avvocati[45].

I principi ispiratori delle modalità per avviare la causa appaiono del tutto analoghi a quelli del codice austriaco. In entrambi i testi si abolisce l'uso della lingua latina e si insiste sulla necessità di redigere il libello della petizione con la massima chiarezza, enunciando i fatti, le circostanze, le regole giuridiche tratte dalle leggi e dalla giurisprudenza e, infine, formulando la domanda senza cumulare più oggetti, quando non fossero connessi o dipendenti dallo stesso fatto, e specificando ordinatamente il tipo di prova che si intendeva addurre per ogni affermazione[46]. Non era consentito mutare la sostanza del libello, ma solo recedere dalla causa e, pagate le spese, presentare un'altra domanda[47].

Queste regole miravano ad individuare esattamente i punti da discutere durante il processo evitando, come accadeva nel sistema tradizionale, che la materia della controversia si dilatasse investendo questioni non direttamente attinenti all'oggetto, o irrilevanti, o superflui. Significativa è al riguardo l'espressa abolizione nei due codici della negativa gene-

[45] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., I, pp. 52-53.

[46] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., §§ 40 ss.; *Allgemeine Gerichtsordnung*, cit., §§ 3 ss. L'uso del latino era mantenuto nel codice barbacoviano solo nelle cause appellabili ai tribunali imperiali (§§ 512-513). Sulle modalità introduttive della causa nel sistema processuale del diritto comune cfr. A. PERTILE, *Storia*, cit., VI, parte II, pp. 1 ss.; G. SALVIOLI, *Storia della procedura*, cit., pp. 242 ss.; P. SELLA, *Il procedimento civile*, cit., pp. 71 ss.; F. LIOTTA, *Domanda giudiziale. Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, 1964, pp. 813 ss.; A. CAMPITELLI, *Processo civile*, cit., pp. 96-97.

[47] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., § 45; *Allgemeine Gerichtsordnung*, cit., § 49.

rale[48], istituto criticato vivacemente da Barbacovi in quanto metteva in difficoltà l'attore inducendolo a provare anche circostanze non negabili dalla controparte, con grande spreco di tempo e denaro[49]. Il convenuto in entrambi i codici, invece, è obbligato a rispondere su ogni punto separatamente, anzi tutto ciò che non risulta espressamente contraddetto viene considerato come provato e lo stesso criterio è applicato anche nella replica dell'attore e nella duplica[50]. Tali norme, unitamente alla previsione per ogni atto di termini perentori, che sottraeva al giudice ogni decisione in materia di dilazioni, costringeva l'azione su binari rigidi, riducendo drasticamente lo spazio di manovra delle parti e dei magistrati.

Allo stesso scopo mirava, nel codice barbacoviano, il divieto della cauzione giuratoria (§ 52), con la quale nel sistema vigente, l'attore, dopo avere affermato di non essere riuscito a trovare un mallevadore, si impegnava a pagare le spese eventualmente addebitategli. Questo istituto, secondo Barbacovi, appesantiva con interminabili discussioni preliminari l'avvio della causa ed era del tutto inutile in quanto il litigante onesto avrebbe comunque onorato i suoi impegni,

[48] F.V. Barbacovi, *Progetto*, cit., § 60; *Allgemeine Gerichtsordnung*, cit., § 5.

[49] F.V. Barbacovi, *Progetto*, cit., I, p. 54. Già da tempo i principi vescovi avevano tentato di porre rimedio agli inconvenienti prodotti da questa prassi. Si veda al riguardo l'editto del 12 marzo 1777, nel quale si deplorava la «artificiosa, sempre mai biasimevole maniera con cui vengono trattate le cause nei fori» delle valli di Non e Sole, dove le parti «provocate in Giudizio, potendone sul fatto troncare il corso con una eccezione specifica, capace, e sufficiente ad illuminare la forse erronea supposizione degli stessi Attori facendogli con ciò desistere da ogni ulterior proseguimento di Lite, prendonsi il diletto di rivolgersi a generiche negative, nulla confacenti al caso, e solo atte ad involgere la Parte attrice, che nella sua buona fede riposa, in un sedizioso labirinto di oscure circonvenzioni, che vengono soltanto disciolte dopo la costruzione di voluminosi Processi, colla studiatamente sospesa prodotta di que' documenti, che sul nascere della causa presentati, potevano intieramente sopirla». L'editto ordinava ai convenuti di presentare le loro eccezioni nell'atto di contestazione della lite, condannandoli altrimenti a sostenere tutte le spese relative ai ritardi prodotti (AST, *Libri copiali*, serie II, b. 59, f. 534).

[50] F.V. Barbacovi, *Progetto*, cit., §§ 59 ss.; *Allgemeine Gerichtsordnung*, cit., §§ 5 ss.

mentre il disonesto non sarebbe stato intimorito dal giuramento[51], sicché il codice stabilisce che il convenuto possa chiedere all'attore solo di presentare «idonea sicurtà» della sua solvibilità (§ 51).

Egualmente obsoleto è considerato il sistema delle *positiones*, secondo il quale i contendenti presentavano alcuni fogli suggellati, contenenti una serie di affermazioni, giurando sulla loro veridicità. Se, infatti, lo scopo originario di tale pratica era stato quello di abbreviare le liti evitando la produzione di molte prove inutili, gli abusi successivi l'avevano resa piuttosto una causa di ulteriore appesantimento del processo, come aveva già rilevato il cardinale De Luca secondo il quale «usus positionum hodie omnino inutilis remanet ... hinc sanctius esset eas abolere dum ... ad aliud non deserviunt nisi ad calumniarum fomentum multorumque perjuriorum incursum»[52]. Sulla sua scia, Barbacovi plaude alla loro abolizione nel codice austriaco, dichiarando che, anche nel suo, esse non avevano alcuna ragione di sussistere[53].

Il libello debitamente compilato, veniva presentato, nel codice trentino, all'attuario e spedito in copia autenticata, insieme con la citazione, al convenuto per mezzo di «messi o famigli» della curia vescovile che la consegnavano nelle mani delle parti o dei loro domestici, oppure la affiggevano (ripetendo questo atto due volte in giorni differenti) alla porta della abitazione in presenza di due vicini che, oltre a fungere da testimoni, erano incaricati di avvertire l'interessato (§§ 228, 229). Se il convenuto era assente o soggetto ad un altro giudice, la citazione era spedita attraverso quest'ultimo e si nominava a tale scopo un curatore della causa, soluzione

[51] F.V. Barbacovi, *Progetto*, cit., I, pp. 57 ss.

[52] J.B. De Luca, *Theatrum veritatis*, cit., tomo XV, I: «De judiciis et judicialibus», Lugduni 1697, disc. XXIII, nn. 12, 13, p. 73. Su questo personaggio cfr. ora A. Mazzacane, *De Luca Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVIII, 1990, pp. 340 ss.; A. Lauro, *Il cardinale Giovanni Battista De Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676-1683)*, Napoli 1991.

[53] F.V. Barbacovi, *Progetto*, cit., I, pp. 74 ss.

adottata anche qualora il reo si trovasse in luogo sconosciuto (§§ 233 ss.).

La parte citata era tenuta a comparire nella prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla intimazione (§ 43)[54], secondo un criterio abbastanza simile a quello previsto dal regolamento giuseppino, mentre le norme sulla contumacia appaiono più dettagliate nel testo barbacoviano. Qui si specifica che essa è determinata non solo dalla mancata comparizione dell'avvocato dell'attore o del convenuto, ma anche dal vizio formale delle loro procure o dalla oscurità o non conformità alle norme del libello, e si stabilisce che essa sia rilevata dal giudice su istanza di parte da sollevarsi esclusivamente nella udienza di risposta (§§ 47, 50).

Mentre gli statuti trentini prevedevano per l'attore contumace, oltre ad una multa, anche l'addebitamento delle spese e dei danni subiti dal convenuto[55] e, nella mancata comparizione di questo lasciava all'avversario la scelta «vel accipiendi tenutam, vel faciendi pronunciari litem pro contestata»[56], il nuovo sistema stabiliva che nel primo caso «il Reo potrà chiedere d'essere assolto senz'altro indugio dalla petizione dell'Attore», e nel secondo «il giudice pronunzierà il decreto, con cui condannerà il Reo in tutto ciò, che addimanda l'Attore» (§ 47).

Così veniva accolto sostanzialmente il principio enunciato nel testo austriaco nel § 36, realizzando una disciplina che appare differenziarsi alquanto dalla tradizione di origine sia

[54] Se il convenuto era assente o residente in altro paese, i termini erano modificati in proporzione alla distanza (§§ 44, 234). La precisione nella disciplina riguardante l'intimazione mirava ad ovviare agli inconvenienti del sistema trentino vigente. In esso si trascurava spesso di consegnare la copia della citazione all'intimato che in tal modo, non conoscendo la data dell'udienza né il tribunale al quale adire, incorreva senza sua colpa nel decreto contumaciale. Contro questo abuso l'editto del 24 maggio 1774 aveva stabilito che la mancata consegna della citazione all'avversario avrebbe comportato la nullità, non sanabile neppure con la comparsa del convenuto (AST, *Libri copiali*, serie II, b. 57, f. 623).

[55] *Statuto di Trento*, cit., «De Civilibus», cap. 8.

[56] *Ibidem*, cap. 19.

germanica che romanistica[57] in quanto, se da una parte non attribuiva alla contumacia conseguenze penali, dall'altra riduceva sensibilmente la possibilità per la parte non comparsa di sanare la sua situazione. Al riguardo, anzi, il codice trentino appare più rigido del suo modello poiché il contumace poteva fare annullare il decreto solo presentandosi entro cinque giorni dalla sua emanazione (§ 48), mentre nel sistema austriaco egli poteva ottenere una dilazione inoltrando una domanda motivata fino a tre giorni prima della data fissata per la risposta (§§ 37-38). In realtà, in entrambi i codici, l'obiettivo perseguito non è tanto la repressione di atteggiamenti poco ossequiosi nei confronti dell'autorità giudiziaria, quanto l'efficiente, rapida e definitiva soluzione della controversia.

L'udienza destinata alla presentazione della risposta – nella quale il convenuto, oltre a controbattere, come si è detto, le singole affermazioni dell'attore, doveva presentare i documenti pubblici e privati ritenuti utili ed enunciare esattamente le prove che intendeva produrre, pena la loro inammissibilità (§ 61) – è nel codice barbacoviano un momento molto importante. In essa, infatti, si compivano alcuni atti fondamentali quali quelli riguardanti l'eccezione di contumacia e l'accertamento della solvibilità dell'attore, la presentazione della procura degli avvocati (§ 46)[58] e la produzione della eccezione di incompetenza del foro (§ 53) che invece nel processo austriaco doveva essere sollevata prima

[57] Sulla contumacia cfr. A. PERTILE, *Storia*, cit., VI, parte II, pp. 44 ss.; G. SALVIOLI, *Storia della procedura*, cit., pp. 264 ss.; P. SELLA, *Il procedimento civile*, cit., pp. 166 ss.; E. CORTESE, *Contumacia. Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, X, 1962, pp. 452 ss.; A. CAMPITELLI, *Contumacia civile*, cit.

[58] Le regole riguardanti le procure degli avvocati sono specificate nei dettagli ai §§ 46 e 49 e, anzi, alla fine del codice è stampato un esemplare dell'atto, da seguirsi tassativamente, pena la sua nullità. La cura dedicata a questo punto mirava a stroncare gli abusi perpetrati nel sistema trentino allora vigente, dove gli avvocati trascuravano di produrre le procure con grave pregiudizio delle parti e dell'ordinato svolgimento del processo, come rilevava l'editto del 24 maggio 1774, nel quale si ordinava che nessun legale potesse iniziare una causa senza regolare mandato (AST, *Libri copiali*, serie II, b. 57, f. 623).

della scadenza della metà del termine fissato per la risposta (§ 40).

In quella stessa udienza, anzi, se la controversia verteva solo su questioni di diritto, il giudice poteva già concludere la causa ordinando la presentazione degli atti per la sentenza (§ 62). Se invece le parti non concordavano sul fatto, si apriva una fase del processo che non trova riscontro nel modello austriaco ed è ritenuta una delle innovazioni più geniali ed originali del sistema ideato da Barbacovi[59].

Si tratta del «processo verbale», cioè di una udienza – fissata dal giudice nel giorno destinato alla risposta del convenuto – nella quale le parti si presentavano personalmente e senza avvocati dinnanzi al magistrato «affine di sviluppare, se sia possibile, più brevemente il fatto, e di tentare al tempo stesso un amichevole componimento» (§ 63). La mancata comparizione di entrambi i litiganti comportava l'estinzione del processo, mentre per l'assenza di uno solo si seguivano le regole generali sulla contumacia (§§ 64, 69, 70), tuttavia l'infermità, la vecchiaia, la lontananza ed anche «la nobiltà, la carica, o il carattere» erano considerate giuste cause per ottenere la dispensa dal partecipare personalmente al confronto, che, in questo caso, poteva essere sostenuto da un procuratore, concedendosi allora anche all'avversario di farsi assistere dal proprio avvocato (§§ 65 ss.).

Barbacovi annette molta importanza a questa fase orale del procedimento nella quale il magistrato poteva interrogare ed ascoltare in modo diretto i contendenti, esaminare le loro carte e i loro documenti e quindi giungere ad individuare «il vero punto del litigio» senza che la verità fosse intorbidata dalla malafede e malizia degli avvocati, ritenuti primi responsabili della lunghezza delle liti. Anzi, egli si dichiara convinto che questa udienza, impostando la controversia su basi di onestà e chiarezza, in molti casi avrebbe segnato la fine stessa della causa[60]. Da una parte, infatti, l'accurato

[59] F. MENESTRINA, *Il codice giudiziario*, cit., pp. 267-268; M. TARUFFO, *La giustizia civile*, cit., p. 42.

[60] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., I, p. 88.

verbale redatto dal giudice avrebbe impedito ai patrocinatori, nelle fasi successive, di negare o confondere ciò che era stato affermato e chiarito dalle parti stesse, dall'altra il magistrato, dopo attento esame, proponeva un accomodamento che, se accettato, risolveva la controversia, se rifiutato, gli lasciava aperta la possibilità di passare egualmente, con il consenso delle parti, alla sentenza definitiva (§§ 75, 79).

Il processo verbale, accostandosi alla legislazione prussiana, rispetto alla quale presentava caratteri di maggiore funzionalità e speditezza[61], inseriva un elemento disomogeneo rispetto alla impostazione generale del codice che rifuggiva dalla oralità, fondandosi – con l'eccezione delle cause minori – sul tradizionale scambio di scritture, e creava una differenziazione rispetto al regolamento giuseppino dove era previsto un procedimento orale solo per i giudizi di campagna e per quelli vertenti su oggetti di piccolo valore o originati da ingiurie verbali (§§ 15 ss.). Si può cogliere qui, una volta di più, l'indipendenza di Barbacovi rispetto ai suoi modelli e la sua capacità di collegare in un insieme armonioso e coerente gli elementi nuovi con quelli ereditati dal passato, realizzando soluzioni originali e funzionali al supremo obiettivo di semplificare e rendere più rapido e lineare lo svolgimento dei giudizi.

Fallito il tentativo di conciliazione durante l'udienza orale, il processo proseguiva con la replica, nella quale «potrà l'Attore non solo riassumere, ed esporre più ampiamente ciò, che sarà stato ad esso addotto nel processo verbale, ma ben anche aggiungervi tutte quelle cose o circostanze di fatto, che prima non avesse addotte, sia per meglio fondare il proprio diritto, sia per abbattere, o confutare le cose addotte dal Reo» (§ 82). Il convenuto, a sua volta, poteva controbattere con la duplica secondo le stesse modalità e su questo punto il codice trentino si differenzia da quello austriaco che precludeva la possibilità di addurre, nelle scritture successive, circostanze nuove rispetto a quelle esposte

[61] Cfr. al riguardo le osservazioni di F. MENESTRINA, *Il codice giudiziario*, cit., pp. 267-268.

nella petizione e nella risposta (§§ 3, 9, 10). Barbacovi, pur dichiarandosi consapevole della perplessità che la sua iniziativa avrebbe suscitato, afferma con convinzione che «malgrado la venerazione dovuta a questo codice, il rispetto maggiore che devesi alla verità» lo autorizzava a distaccarsi dal suo modello[62].

Il testo giuseppino, in realtà, vanificava di fatto il principio della preclusione concedendo alle parti la produzione di nuove circostanze purché si dimostrasse, anche per mezzo di giuramento, di non averle taciute scientemente (§§ 48, 54) e ciò sembrava al giurista trentino una inutile complicazione, non attribuendo egli al giuramento alcun valore probatorio. Il sistema della preclusione è applicato invece rigidamente da Barbacovi nella triplica, dove l'attore non doveva addurre «alcuna nuova cosa, o circostanza di fatto, se non tenda precisamente ad abbattere, o confutare le nuove cose addotte dal Reo nella duplica, ed adducendone altre vogliamo, che non vi si abbia alcun riguardo» (§ 89), mentre il convenuto, a sua volta, poteva, nella quadruplica, controbattere solo le affermazioni contenute nella triplica, senza aggiungere altro (§§ 91, 92).

Il termine per presentare la duplica, la triplica e la quadruplica era fissato alla terza udienza successiva alla esibizione della scrittura precedente e l'inosservanza di esso determinava l'emanazione del decreto contumaciale (§§ 85, 88, 91). In ogni udienza, se non emergevano elementi nuovi, o se per qualche motivo non veniva richiesta una risposta, il giudice, dopo aver richiamato a sé gli atti, poteva decidere con decreto l'assunzione delle prove o passare direttamente alla emanazione della sentenza (§§ 84, 87, 90). Nel primo caso, dopo l'esame delle prove, da svolgersi entro quattro udienze dal decreto, l'attuario affiggeva nel luogo del giudizio la relativa notizia per permettere alle parti di prendere visione degli atti e presentare, sempre entro il termine della terza udienza successiva, una «scrittura conclusionale» (§§ 96 ss.).

[62] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., I, p. 93.

Nel sistema trentino, pertanto, venivano permessi ai litiganti in tutto quattro scambi di scritture, a differenza del codice giuseppino dove ne erano previsti solo tre[63], ma, nel complesso, i criteri informatori della procedura appaiono analoghi e tesi al medesimo obiettivo della massima concentrazione del processo attraverso preclusioni derivanti da termini perentori. Questi, nel testo austriaco, sono fissati di solito a quattordici giorni, mentre in quello trentino si fa riferimento al numero delle udienze in quanto a Barbacovi, come si è detto, sembrò più opportuno mantenere l'antico uso patrio delle udienze bisettimanali in giorni determinati, piuttosto che adottare il metodo di stabilirle di volta in volta per ciascun processo.

Forti analogie sono riscontrabili tra i due testi nella regolamentazione dell'intervento di terzi in giudizio, tutta tesa ad evitare di fornire occasioni per un malizioso prolungamento della causa[64], mentre la separazione, operata dal legislatore austriaco, della denunzia della lite dalla riconvenzione, che fino ad allora nel sistema trentino venivano trattate in un unico processo e decise con un'unica sentenza, appare a Barbacovi indispensabile per ridurre la confusione in quella materia[65].

5. *Le prove*

Per quanto riguarda le prove, il codice barbacoviano si distacca da quello austriaco rispetto al quale, pur accogliendo molte soluzioni particolari, dimostra maggiore sensibilità per una concezione più moderna ed evoluta della materia. Mentre infatti la *Allgemeine Gerichtsordnung* è ancora profondamente legata al tradizionale sistema delle prove legali e insiste perciò nel definire puntigliosamente e minutamente il

[63] Essi erano: petizione e replica, risposta e duplica, conclusionale e controconclusionale (*Allgemeine Gerichtsordnung*, cit., §§ 2, 55, 56, 57).

[64] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., §§ 145 ss.; *Allgemeine Gerichtsordnung*, cit., §§ 58 ss.

[65] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, I, pp. 142-143.

valore di piena e semipiena da attribuire a ciascuna di esse, nel codice trentino tale impostazione appare in via di superamento per cedere il posto ad una visione che, sia pure con incertezze e discontinuità, è tendenzialmente orientata verso il libero apprezzamento del giudice, sicché l'insieme delle norme relativo a questo settore ne risulta più agile ed incisivo[66].

All'essenziale è ridotta la disciplina relativa alle prove documentali dove in soli sei articoli si stabilisce che gli atti, conservati dal notaio o in originale o in copia autentica, possono essere consultati dalla controparte che è così messa in grado di eccepire i loro eventuali vizi o, se incompleti, di chiedere la loro integrazione, sempre nel rispetto di termini perentori (§§ 105 ss.).

Anche nella trattazione della prova testimoniale, le norme trentine sono formulate in maniera più concisa di quelle austriache e, se per molti aspetti appaiono ricalcate su queste, non mancano alcune significative differenze. In entrambi i codici, il giudice stabilisce con decreto l'ammissione delle prove testimoniali indicate dalle parti, rigettando d'ufficio quelle ritenute irrilevanti[67], e può sottoporre i testimo-

[66] Il Menestrina, invece, ritiene che Barbacovi «non conosce il principio della libera valutazione delle prove» (F. MENESTRINA, *Il codice giudiziario*, cit., p. 277), in quanto nel suo codice il valore di esse si misurerebbe «secondo le leggi e le regole ricevute». Ma la citazione relativa a questa norma risulta inesatta non trovando riscontro nel testo, mentre il principio secondo il quale il parere concorde di due periti fa piena prova (§ 136) non sembra sufficiente a qualificare il sistema come totalmente improntato ai criteri del passato. Cfr. sul punto la posizione più articolata di M. TARUFFO, *La giustizia civile*, cit., p. 41. Sul sistema probatorio nell'età del diritto comune cfr. A. PERTILE, *Storia*, cit., VI, parte I, pp. 309 ss.; G. SALVIOLI, *Storia della procedura*, cit., pp. 423 ss.; P. SELLA, *Il procedimento civile*, cit., pp. 100 ss.; G. CHIOVENDA, *Romanesimo e germanesimo*, cit., pp. 199 ss.; G. CHIOVENDA, *Istituzioni*, I, cit., pp. 122 ss.; A. CAMPITELLI, *Processo civile*, cit., pp. 97 ss.; A. GIULIANI, *Prova. Filosofia*, cit., pp. 578 ss.

[67] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., § 112; *Allgemeine Gerichtsordnung*, cit., § 139. Il testo barbacoviano aggiunge che se il rifiuto di ammissione si fosse rivelato ingiustificato «il giudice non conseguirà alcun onorario per la sentenza» (§ 113).

ni ad un interrogatorio di carattere generale vertente su argomenti tassativamente indicati, quali l'età, il mestiere, i rapporti con la parte[68]. Comune appare il criterio per cui, qualora i testimoni ricadessero sotto la giurisdizione di un altro giudice, il loro esame era delegato a quest'ultimo, mentre con la stessa cura vengono definiti i termini e del tutto simili sono le regole per il rimborso ai testimoni, dovuto solo agli operai e a coloro che risiedevano lontano dalla sede del giudizio[69].

Nel codice barbacoviano, tuttavia è omessa la lunga serie di distinzioni e precisazioni circa i vari tipi di testimoni ed è presente solo un veloce accenno all'obbligo del giudice di respingere quelli «manifestamente inabili alla testimonianza, e che anche esaminati non potrebbero secondo le leggi fare alcun grado di prova» (§ 114), contrariamente al regolamento giuseppino, dove essi vengono dettagliatamente qualificati come irrefragabili, viziosi e inabili in base all'età, alla salute fisica e mentale, al grado di parentela con le parti, ai rapporti con i litiganti, alla religione ecc., allo scopo di determinare esattamente i criteri per ottenere prove piene e semipiene (§§ 137 ss.). D'altra parte, il fuggevole e quasi casuale rinvio del testo trentino a non meglio specificate «leggi» regolanti i requisiti dei testimoni nonché l'estrema brevità della disciplina riguardante la prova documentale farebbero supporre il ricorso ad una integrazione delle nuove norme con quelle ereditate dalla tradizione e, in questo caso, il dettato codicistico sarebbe in contraddizione con i primi paragrafi che escludevano ipotesi del genere. Senza dubbio, l'incertezza e la mancanza di chiarezza su questo punto denotano, ancora una volta, le difficoltà incontrate dal consigliere trentino nel tradurre in pratica gli schemi ideali sostenuti con convinzione sul piano teorico.

Quanto alle modalità degli interrogatori, mentre il codice austriaco espressamente esclude l'intervento delle parti e

[68] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., §§ 118-119; *Allgemeine Gerichtsordnung*, cit., §§ 156-157.

[69] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., §§ 121 ss., 129; *Allgemeine Gerichtsordnung*, cit., §§ 155 ss., 167.

degli avvocati (§ 165), in quello trentino manca un esplicito divieto in tal senso, ma, di fatto, il sistema previsto è, come nel modello giuseppino, ripreso dalla tradizione, riservando l'esame dei testimoni al giudice, al quale le parti potevano solamente presentare per iscritto le domande ritenute utili per il chiarimento delle circostanze (§§ 118 ss.). Barbacovi, di fronte al problema della pubblicità di questa fase processuale, non prende una posizione decisa. Convinto che l'uso del segreto derivi da una erronea interpretazione del diritto romano da parte dei dottori medievali, egli non condanna del tutto questa prassi ma, dopo averne messo in luce i vantaggi e gli svantaggi confrontandoli con quelli della pubblicità in uso presso i Romani, sospende completamente il giudizio circa la superiorità di un metodo rispetto all'altro. Di conseguenza egli non esclude una futura modifica del suo codice sul punto, anzi la prevede, proponendo un paragrafo – da aggiungersi eventualmente a quelli esistenti – nel quale si consente anche ai litiganti e ai loro difensori di presenziare e partecipare attivamente agli interrogatori[70].

Ma, se da questo punto di vista il giurista trentino si mostra sensibile alle istanze del suo tempo, altrove egli appare invece più legato al passato rispetto al legislatore austriaco, come emerge dalla norma per cui l'esame dei testimoni si svolge nell'abitazione del giudice, il quale tuttavia è tenuto a recarsi alle loro case «quando fossero infermi, o per altra cagione impediti, o quando la condizione distinta della persona così esigesse», a differenza del regolamento giuseppino, dove si prescrive che le verifiche avvengano tutte presso il tribunale, salvo in caso di malattia o altra grave causa di impedimento (§ 168).

La prova per mezzo dei periti va ammessa in entrambi i codici con decreto del giudice ma, mentre nel sistema austriaco è questi a nominare gli esperti, in quello trentino essi sono scelti dalle parti e il magistrato interviene solo se gli interessati hanno trascurato di farlo (§§ 132-133). Tuttavia il potere discrezionale dell'autorità giudiziaria appare notevole anche in questo caso in quanto se essa ritiene che la

[70] F.V. BARBACOVI, *Progettto*, cit., I, pp. 120 ss.

prova richiesta dalla parte attraverso la perizia possa ottenersi in altro modo con minore dispendio, dovrà ordinare d'ufficio il ricorso al mezzo meno costoso (§ 141). In caso di discordia dei due periti, poi, il codice barbacoviano stabilisce di nominarne un terzo (§ 137) e di accogliere l'opinione della maggioranza o, se fossero tutti e tre discordi, di ritenere «per vero il giudizio di quel Perito, che sarà egualmente distante dalle due più opposte opinioni, o che più si accosterà ad una di esse» abbreviando così i tempi rispetto al regolamento giuseppino dove si dovevano ripetere le operazioni di ispezione con l'aggiunta di altri periti (§ 197).

Oltre a questi tre tipi di prova, il codice barbacoviano non ne prevede altri, distaccandosi dal modello austriaco che disciplinava anche la prova a futura memoria, la confessione e i giuramenti. Il divieto di questi ultimi (§ 249) testimonia in modo particolarmente efficace sia l'indipendenza rispetto al testo giuseppino, sia l'atteggiamento accentuatamente riformatore di Barbacovi che non esita a scardinare uno dei pilastri del sistema tradizionale, al quale il legislatore austriaco aveva dedicato ben cinque capitoli definendone minutamente le modalità e le regole in riferimento alla antica distinzione in giuramento decisorio, suppletorio, purgatorio, estimatorio e di manifestazione. L'importanza attribuita a questo punto e la consapevolezza della audacia dell'innovazione inducono Barbacovi a motivare in maniera molto ampia e dettagliata la sua soluzione nella annotazione preliminare al capitolo XXII del codice, che appare fra le più lucide ed elaborate del progetto. Richiamandosi al pensiero di Montesquieu e Filangieri, egli esamina i vari tipi di giuramento con ampi riferimenti storici alla origine, all'uso e alle fonti giuridiche di essi per dimostrare la loro assurdità e la totale inaffidabilità come mezzi di prova e per stigmatizzarli come occasione di menzogne, spergiuri e fuorvianti perdite di tempo nei processi. La sua avversione nei loro confronti lo induce anzi a vietarli anche «nelle attestazioni, o testimonianze che fannosi fuori di giudizio», sotto pena di venti fiorini (§ 111), lasciandoli sussistere solo per i testimoni e i periti che, prima di rispondere al giudice, devono giurare di dire la verità (§§ 126, 136).

E, se le argomentazioni contro tale mezzo probatorio furono da Barbacovi più volte riprese e ampliate successivamente, in rispettosa ma ferma e tenace contrapposizione al metodo seguito nell'impero austriaco[71], alcune norme del codice stabilivano i criteri da sostituirsi all'istituto abolito. Così, invece del giuramento decisorio, permesso ora in via eccezionale solo se i litiganti concordavano preventivamente di attenervisi, la parte poteva protestare di essere costretta a rinunciare alla lite per mancanza di prove ottenendo la citazione dell'avversario che veniva severamente ammonito dal giudice nell'intento di indurlo ad ammettere la verità e, qualora dimostrato il dolo, incorreva in gravi pene pecuniarie, mentre al posto del suppletorio ed estimatorio si sarebbero accettate semplici dichiarazioni rese in giudizio (§§ 250 ss.).

In collegamento con l'abolizione dei giuramenti va posta la grande cura dedicata da Barbacovi alla ricerca dei mezzi idonei a reprimere il diffuso fenomeno della bugia giudiziale e della lite temeraria al quale il regolamento giuseppino accennava appena, in modo vago e sbrigativo nel § 409. La tendenza delle parti a mentire, comportando un rallentamento e un ostacolo al regolare svolgimento del processo, era da tempo oggetto di attenzione da parte della legislazione e della dottrina e già il diritto romano aveva condannato il colpevole ad una multa equivalente al valore della lite[72]. Tale principio era stato ripreso nell'opera dello Stryk, dove una intera dissertazione verte sulla necessità di arginare la perniciosa abitudine, per abbreviare e semplificare la soluzione delle cause[73]. Influenzato da questo scritto, anche Bar-

[71] F.V. Barbacovi, *Dell'uso de' giuramenti ne' giudizi civili*, cit. Sui giuramenti nel sistema processuale del diritto comune cfr. A. Pertile, *Storia*, cit., VI, parte I, pp. 309 ss., 363 ss.; G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., pp. 447 ss.; P. Sella, *Il procedimento civile*, cit., pp. 106 ss. Sul dibattito svoltosi durante il Settecento circa il valore del giuramento cfr. P. Prodi, *Il sacramento del potere*, cit., pp. 461 ss.

[72] I. IV, 6, 26.

[73] J.Ph. Schmidt, *De processibus abbreviandis per poenam mendacii*, in S. Strykii, *Dissertationum juridicarum ex jure publico, privato, feudali et statutario materias exhibens*, VIII, Florentiae 1839, disputatio tertia, pp. 69 ss.

bacovi nella prima edizione del suo codice aveva adottato il criterio giustinianeo, ma poi gli era sembrato più efficace differenziare e graduare le sanzioni in rapporto ai diversi tipi di bugia giudiziale che vengono, nella redazione definitiva, puntigliosamente precisati. Chi nega la verità dei fatti merita ai suoi occhi una pena maggiore in quanto costringe l'avversario a provare le proprie affermazioni, con il rischio di non riuscirvi, mentre chi allega cose false causa un danno minore perché può essere smentito con relativa facilità ed è soggetto perciò ad una sanzione meno severa[74]. Analogamente va diversificata la punizione se il colpevole difende una causa giusta o ingiusta e se risulta o meno anche temerario litigante (§§ 343 ss.).

Quest'ultimo è definito come colui che agita una controversia non fondata sulla verità dei fatti, o «che abbia contro di sé la chiara determinazione delle leggi civili non ignorata dal comune degli avvocati, ovvero i dettami evidenti della naturale giustizia» (§ 361). Il giurista trentino osserva che per scoraggiare l'avvio di tali cause «anche il debole Giustiniano» aveva stabilito che l'attore temerario dovesse pagare al convenuto la decima parte del valore oggetto della lite[75], e persino le leggi barbariche avevano adottato precise misure al riguardo[76], mentre ormai da tempo la repressione della deleteria abitudine era caduta in disuso con grave danno della funzionalità del processo[77].

Persuaso della grande importanza rivestita dalla questione, egli condannava il temerario litigante al pagamento delle spese, dei danni e di una multa pari ad un decimo del valore

[74] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., II, pp. 124-125.

[75] N. 112, 2. Su questo argomento cfr. L. WENGER, *Istituzioni di procedura civile romana*, trad. it. di R. ORESTANO, Milano 1938, pp. 330-331.

[76] Barbacovi si riferisce in particolare al capitolare secondo cui il litigante che, essendo ricorso in appello, perdeva la causa per la seconda volta, era condannato a pagare una multa di quindici soldi o a ricevere quindici percosse: cfr. KAROLI MAGNI, *Capitulare legibus additum*, a. 803, cap. 10, in *MGH, Capitularia Regum Francorum*, tomo I, Hannoverae 1883, p. 114.

[77] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., II, pp. 135 ss.

della lite, fissando sanzioni pecuniarie anche per gli avvocati che non si fossero preventivamente dissociati, con atto scritto, dalle affermazioni false dei loro clienti e non avessero tempestivamente abbandonato la causa palesemente ingiusta sotto il profilo del diritto civile o di quello naturale (§§ 352 ss., 362-363). Sia il mentitore che il temerario litigante, inoltre, venivano sottoposti successivamente ad un giudizio criminale avviato d'ufficio per iniziativa del giudice di prima o di seconda istanza (§§ 355 ss., 365). La severità di queste norme appariva a Barbacovi così utile per arginare la malafede delle parti e dei loro legali, che egli continuò a sostenerne nei suoi scritti l'opportunità[78], difendendo le sue idee anche di fronte alla perplessità autorevolmente espressa dal Martini[79].

6. *La sentenza*

Notevoli differenze tra sistema trentino e austriaco emergono nella disciplina relativa alla sentenza. Quanto al termine, il regolamento giuseppino si limitava a raccomandare la maggiore celerità possibile (§ 247), mentre il codice barbacoviano stabiliva che, esauriti gli atti della fase istruttoria, il giudice doveva procedere alla formulazione della sentenza entro trenta giorni, prorogabili solo in seguito ad autorizzazione del principe vescovo o del suo consiglio, da richiedersi mediante ricorso motivato (§ 218). Se tuttavia la causa non appariva ancora sufficientemente chiarita, il giudice poteva – senza ricavarne alcun emolumento aggiuntivo – proporre

[78] F.V. BARBACOVI, *De litigatorum mendaciis coercendis*, cit.; *De' mezzi di diminuire la moltitudine delle liti*, cit.

[79] Cfr. la sua lettera del 1792 a Martini in cui egli afferma: «Che negli stati e nelle provincie austriache le bugie giudiziali siano sì rare che si creda non necessario lo stabilire contro di esse alcuna pena, questa è una prova del candore e sincerità del popolo e della bontà de' suoi costumi sì encomiati da Tacito negli antichi Germani: ma ben diversi sono quelli del nostro paese, ove le menzogne in giudizio e le liti temerarie erano frequentissime, ed ove era assolutamente necessario il porre un freno a tanta licenza» (*Lettere inedite di quaranta illustri Italiani*, cit., p. 28).

alle parti per iscritto i suoi dubbi in modo da ottenere entro dieci giorni le delucidazioni necessarie (§§ 220-221), secondo un sistema che non trova riscontro nel codice austriaco ed è piuttosto ricollegabile alla pratica del diritto pontificio[80].

Ma il punto dove il codice trentino si distanzia maggiormente dal suo modello è individuabile nella norma che impone la motivazione della sentenza (§ 222). Il legislatore austriaco aveva infatti vietato nel § 248 la pubblicazione dei *motiva decidendi*, che potevano essere comunicati alle parti, su loro richiesta, entro tre giorni dalla intimazione della sentenza solo se questa era appellabile (§ 251).

Barbacovi, così, dimostra ancora una volta il carattere avanzato del suo riformismo con l'aderire ad una soluzione che in Italia trova un corrispondente solo nella prammatica tanucciana del 1774 in quanto, come è stato illustrato, le disposizioni in materia rintracciabili nella legislazione dell'età del diritto comune – anche nella sua ultima fase – avevano portata limitata e facevano riferimento ad una concezione restrittiva. Se si eccettua il caso della rota fiorentina, nel sistema della quale è stato ravvisato un precedente delle impostazioni moderne, le norme statutarie, le prassi dei tribunali e le legislazioni principesche si ponevano obiettivi alquanto diversi da quelli perseguiti da Tanucci e Barbacovi, mirando, ad esempio a razionalizzare la giurisprudenza attraverso la definizione dei precedenti, come nello Stato sabaudo, o a consentire di modificare le decisioni senza ricorrere all'appello, come nel procedimento della rota romana e subordinando la motivazione alla natura o al valore dell'oggetto della lite[81].

[80] F. MENESTRINA, *Il codice giudiziario*, cit., p. 285.

[81] Sull'argomento cfr. A. PERTILE, *Storia*, cit., VI, parte II, pp. 223 ss.; G. SALVIOLI, *Storia della procedura*, cit., pp. 514 ss.; M. TARUFFO, *L'obbligo di motivazione della sentenza civile tra diritto comune e illuminismo*, in «Rivista di diritto processuale», XXIX, 1974, pp. 265 ss.; M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova 1975, pp. 319 ss.; G. GORLA, *I motivi delle sentenze*, in *Diritto comparato e diritto comune*, cit., pp. 705 ss.; G. GORLA, *Introduzione allo studio dei Tribunali Supremi Italiani nel*

Certo, l'obbligo generale della motivazione imposto nel codice barbacoviano appare funzionale soprattutto alla razionalizzazione del giudizio e alla esigenza di vincolare il giudice alla legge in un'ottica tipica dell'assolutismo illuminato di stampo germanico che, mentre perseguiva il miglioramento della giustizia all'insegna della efficienza tecnica e della certezza del diritto, restava refrattaria ai potenziali sviluppi politici dati dal controllo popolare sul potere giurisdizionale. Ciò è confermato dalla norma per cui la sentenza non andava pubblicata, ma solo registrata dall'attuario che avrebbe affisso nel tribunale «una cedola annunziante alle Parti il tenore dell'emanata sentenza» (§ 225).

Tuttavia, se la soluzione di Barbacovi resta sostanzialmente di tipo endoprocessuale, escludendo la più moderna e democratica impostazione del controllo esterno, realizzata solo con la costituzione francese dell'anno III, essa resta comunque fra le più avanzate innovazioni della sua epoca, né il suo significato va sottovalutato ricorrendo al confronto con la prammatica napoletana e gli sviluppi successivi alla rivoluzione francese o sottolineando l'influenza esercitata al riguardo dalla legislazione prussiana[82]. Anche ammettendo infatti che la posizione di Barbacovi non sia esente da retaggi dottrinali e normativi dell'età del diritto comune e risenta della impostazione burocratica ed autoritaria di origine germanica, le disposizioni del suo codice in questa materia ap-

quadro europeo fra i secoli XVI e XIX, in N. PICARDI - A. GIULIANI (edd), *L'ordinamento giudiziario*, cit., I, pp. 329 ss., in particolare pp. 353 ss.; M. ASCHERI, *Firenze dalla Repubblica al Principato: la motivazione della sentenza e l'edizione delle Pandette*, in *Tribunali giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, pp. 55 ss.; M. ASCHERI, *I «grandi tribunali» d'Ancien Régime e la motivazione della sentenza*, *ibidem*, pp. 85 ss.; G.P. MASSETTO, *Sentenza. Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, 1989, pp. 1200 ss., in particolare pp. 1224 ss. Sui provvedimenti di Tanucci cfr. R. AJELLO, *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Napoli 1968, pp. 137 ss.; R. AJELLO, *Legislazione e crisi del diritto comune nel Regno di Napoli. Il tentativo di codificazione carolino*, in *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1976, pp. 29 ss., in particolare pp. 59 ss.

[82] M. TARUFFO, *L'obbligo di motivazione*, cit., p. 289; M. TARUFFO, *La motivazione*, cit., p. 331.

paiono comunque originali ed evolute rispetto a quelle del regolamento austriaco e della quasi totalità della legislazione italiana coeva.

Il giudice, vincolato strettamente alla norma scritta dal § 222, mantiene tuttavia anche in questa fase processuale quell'ampio potere di intervento già altrove rilevato. Non solo infatti il codice prescrive che, prima di emanare la sentenza egli proceda, anche d'ufficio, a conoscere sopra le eventuali nullità di qualche atto e a punire gli avvocati e gli attuari responsabili di essa (§ 226), ma stabilisce che se la nullità non causa alcun pregiudizio e la sua dichiarazione non comporta modifiche nel risultato finale della causa, il giudice è tenuto a non rilevarla, neppure se essa «venisse espressamente opposta e si chiedesse su di essa sola la decisione, seguendo sempre la regola, che la forma non deve prevalere alla sostanza, ma bensì la sostanza alla forma» (§ 227).

La sentenza passata in giudicato veniva infine intimata, con le stesse formalità previste per le citazioni e per i decreti, alla parte vinta (§§ 228 ss.) che riceveva inoltre dal vincitore una nota della somma pretesa, articolata in vari punti e corredata da documenti e indicazione dei testimoni. Contro di essa il vinto poteva sollevare eccezioni, ritenendosi sempre per provato ciò che non veniva espressamente respinto, secondo il criterio generalmente adottato nel corso dell'intero processo. Analogamente, in caso di liquidazione di eredità, l'attore doveva citare il convenuto a presentare nella prima udienza successiva al termine di trenta giorni, la nota di tutti i beni, i diritti e i frutti derivanti dalla successione (§§ 245 ss.).

7. *Le impugnazioni*

Ai mezzi di gravame il codice trentino dedica – con i capitoli XXIII-XXIX, per un totale di novantaquattro paragrafi – molto più spazio di quello austriaco che esaurisce l'argomento nel cap. XXV, composto da sedici paragrafi. A Barbacovi, tale materia appariva, in effetti, particolarmente im-

portante perché la riforma del sistema statutario clesiano si presentava sotto questo profilo molto delicata incidendo profondamente sui gelosi interessi del ceto forense della città di Trento, che traeva i maggiori profitti proprio dal complicato meccanismo degli appelli. Il regolamento giuseppino, in contrasto con la tradizione romanistica, vietava all'appellante di addurre nuove prove e circostanze ingiungendo di utilizzare nella seconda istanza gli stessi elementi emersi dalla prima (§ 257) e consentendo poi la revisione presso la *Oberste Justizstelle* di Vienna[83] solo nel caso in cui le due sentenze non risultassero conformi (§ 260). Quanto alla rigidità della preclusione, Barbacovi osserva che se da una parte la possibilità di addurre novità in appello costituisce «un asilo, in cui suole rifugiarsi, e fortificarsi, la cabala, o la calunnia»[84] e un pretesto per prolungare le liti tanto da indurre talvolta a ritenere preferibile far naufragare una buona causa piuttosto che aprire la via agli intrighi avvocateschi, dall'altra l'esperienza dimostra che spesso le parti e i loro legali trascurano in buona fede elementi determinanti e in tal caso non è possibile punire i difensori, la professione dei quali diverrebbe troppo rischiosa, né, in generale è consigliabile vietare l'uso di qualcosa per evitarne l'abuso. Inoltre «all'autorità ... del Codice Austriaco può contrapporsi l'autorità del Codice di Federigo, il quale, seguendo le leggi romane lascia all'Appellante la facoltà di far nuove prove»[85].

Di fronte agli svantaggi comportati da ciascuna delle due opposte soluzioni, Barbacovi elabora un suo sistema nel quale tenta di conciliare l'esigenza di evitare l'artificioso prolungamento delle liti con quella di permettere l'utilizzazione di circostanze e prove tralasciate in buona fede. Si tratta del «benefizio di nuova udienza» che si svolgeva dinnanzi allo stesso giudice della prima istanza.

[83] Su questo tribunale cfr. G. KOCHER, *Höchstgerichtsbarkeit und Privatrechtskodifikation. Die Oberste Justizstelle und das allgemeine Privatrecht in Österreich von 1749-1811*, Wien-Köln-Graz 1979.

[84] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., II, p. 2.

[85] *Ibidem*, p. 6. Barbacovi fa qui riferimento alle notizie ricavate dalla lettura di J.H.S. FORMEY, *Exposition abrégée*, cit., pp. 19 ss.

Per scoraggiare il ricorso alla menzogna, si stabilisce innanzi tutto che il richiedente debba pagare tutte le spese del precedente giudizio e depositare una somma che è fissata alla modica cifra di trenta fiorini per rendere possibile il rimedio anche ai meno abbienti (§ 259). Questi peraltro, se non erano in condizioni di pagare in contanti, potevano farlo in beni mobili o, non possedendo neppure questi, venivano, dietro attestazione del parroco e di testimoni, dispensati dal deposito (§§ 262-263).

La controparte era tenuta a presentare la risposta entro la terza udienza successiva alla domanda, tuttavia se il giudice riteneva che le nuove circostanze e prove, nonostante la loro fondatezza, non avrebbero modificato la decisione precedente, aveva l'obbligo di respingerle e di confermare la sentenza (§§ 268-269). Il temerario litigante, oltre a perdere il deposito, incorreva nella normativa del cap. XXXI «che deve far passare a chiunque la voglia di divertirsi con liti ingiuste»[86], mentre erano espressamente private di ogni rilevanza le formule «altro non constando», «stando gli atti come stanno» e altre simili, grazie alle quali, secondo la dottrina, i litiganti erano autorizzati a ricominciare la lite entro uno spazio di tempo che poteva addirittura arrivare a trenta anni, in contrasto con il diritto romano per cui la sentenza non appellata entro il termine non poteva più essere mutata.

La prassi romana sembra a Barbacovi in questo caso molto più consona al bene pubblico e alla ragione ed egli, negando che interpreti e dottori abbiano «la potestà di crear nuove leggi a loro fantasia»[87], dispone che il ricorso possa avviarsi contro la sentenza della «nuova udienza» non oltre dieci giorni dalla sua intimazione (§ 272).

A questo punto – con la citazione della controparte nella seconda udienza successiva e la presentazione del libello appellatorio – veniva introdotto il processo di appello, nel-

[86] F.V. Barbacovi, *Progetto*, cit., II, p. 9.

[87] *Ibidem*, pp. 14-15.

l'ideazione del quale Barbacovi è guidato dalla costante preoccupazione di superare il metodo sancito dagli statuti trentini, razionalizzandolo mediante l'abolizione delle molte incongruenze che egli vi ravvisava. Il testo clesiano, seguendo in linea di massima il sistema generalmente adottato nell'età del diritto comune[88], prevedeva che, entro dieci giorni dall'intimazione della sentenza, la parte interessata si rivolgesse al giudice di prima istanza per presentare la domanda e il libello appellatorio e, e nei dieci giorni successivi, inoltrasse una supplica al principe vescovo chiedendo di delegare un giudice di seconda istanza o di ammettere la causa direttamente nel suo consiglio. Ottenuto il rescritto al riguardo, l'appellante aveva una settimana per presentarsi al magistrato designato e sollecitarne l'accettazione della causa, esibendo il libello appellatorio, il ricorso al principe vescovo, il rescritto di questi e le eventuali lettere delegatorie. Dopo avere prestato nelle mani del notaio il giuramento di calunnia, con il quale egli affermava di appellarsi non per vessare la controparte ma per difendere una buona causa, e dopo avere dato le necessarie garanzie di pagare le spese dei processi di primo e secondo grado se soccombente, l'appellante otteneva sia un mandato inibitorio nei confronti del giudice *a quo* per sospendere l'esecuzione della sentenza, sia la citazione dell'avversario a comparire in tribunale dove, secondo Barbacovi, la causa veniva trattata «con lunghi termini, e protrazioni, ed abusi senza fine egualmente che nel giudizio di prima istanza»[89].

Le numerose formalità previste nel sistema tradizionale, l'inosservanza delle quali comportava la perdita della lite, non gli sembravano funzionali alla ricerca della verità. Infatti, se i termini previsti dallo statuto erano sempre disattesi, il libel-

[88] Per l'appello nell'antico sistema trentino cfr. *Statuto di Trento*, cit., «De Civilibus», capp. 48 ss. Sull'appello nel sistema del diritto comune cfr. A. PERTILE, *Storia*, cit., VI, parte II, pp. 265 ss.; G. SALVIOLI, *Storia della procedura*, cit., pp. 555 ss.; P. SELLA, *Il procedimento civile*, cit., pp. 149 ss.; P. FIORELLI, *Appello. Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, II, 1958, pp. 714 ss.; A. PADOA SCHIOPPA, *Ricerche sull'appello*, cit.

[89] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., II, p. 26.

lo appellatorio risultava inutile in quanto «secondo le dottrine ricevute in pratica», il suo autore, ricorrendo contro una sentenza definitiva, non era tenuto a specificare i motivi. Egualmente superfluo appariva il giuramento poiché gli interessati «lo prendono dalle mani del Notajo colla stessa indifferenza, con cui prendono dalla di lui scatola il tabacco» e i mallevadori – la presenza dei quali costituiva, nella prassi trentina, condizione indispensabile per l'accoglimento del ricorso – erano spesso nullatenenti «ciò facendosi unicamente per soddisfare alla lettera della legge, eludendone lo spirito». Su questo punto, del resto, le antiche norme sembravano a Barbacovi profondamente inique nei confronti del meno abbiente:

«è la più grande delle ingiustizie il pretendere, che presenti una sicurtà, ch'egli non potrà mai trovare, ed il ricusare perciò di ascoltarlo, e negargli, perch'è povero, ogni riparo ai torti, che può aver ricevuto nel primo giudizio, condannando in tal guisa il povero appunto per la sua povertà ad essere la preda del più ricco»[90].

L'intero meccanismo era inutilmente complesso poiché, nella maggior parte dei casi, il principe vescovo rispondeva alla supplica dell'attore col nominare un giudice di seconda istanza, anziché affidare direttamente la causa al suo consiglio, rendendo possibile così una terzo giudizio presso quest'ultimo. Ciò era utile secondo Barbacovi solo «alle persone del foro» ma «funesto a' Litiganti, poiché non serve ad altro che a consegnare ad un saccheggio, e depredazione di più le loro sostanze» dato che la sentenza del giudice delegato era resa superflua e priva di vigore dalla presenza dell'appello successivo.

Egli perciò si risolve ad abolire totalmente questa istanza intermedia, nonostante la sua antica origine[91], stabilendo che la causa d'appello sia decisa esclusivamente dal consiglio aulico, il quale, in tal modo, rafforzava la sua autorità ed il suo ruolo di supremo vertice del sistema giudiziario. Sulle orme del codice austriaco (§§ 253 ss.), che si ispirava qui a

[90] *Ibidem*, pp. 27 ss.

[91] *Ibidem*, p. 31.

principi romanistici ripresi nell'età del diritto comune, l'istruttoria era affidata completamente al giudice di prima istanza. A questi andava presentato il libello con l'indicazione delle ragioni di diritto e di fatto sulle quali si fondava la richiesta e a lui spettava sospendere l'esecuzione della sentenza, ricevere la risposta del convenuto, decidere sulle domande incidenti di cauzione, deposito ecc., suggellare infine le carte del processo e spedirle con la massima celerità al consiglio aulico (§§ 274 ss.).

In questa fase il principio della preclusione risulta rigorosamente applicato. Nel giudizio d'appello, infatti, non era consentita l'esibizione di nuove prove, né di articoli d'esame o di documenti, salvo il caso in cui nei giudizi precedenti si fosse verificato un indebito rigetto di essi e la parte avesse ottenuto, perciò, dal consiglio aulico un decreto che li ammettesse nella seconda istanza (§§ 282-283). D'altro canto, la mancata osservanza dei termini della citazione e della presentazione del libello da parte dell'appellante, sollevata dalla controparte presso il giudice di prima istanza o rilevata successivamente d'ufficio dal consiglio, comportava la deserzione della causa e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza (§§ 330 ss.). Per evitare ogni pretesto dilatorio, l'eccezione del convenuto non lo esimeva dal presentare la risposta al libello appellatorio, mentre il consiglio, se emanava il decreto dichiarante la deserzione e negava il ristabilimento in pristino stato, era tenuto a rinviare la causa al giudice inferiore, in caso contrario procedeva alla decisione sul merito della controversia.

Una volta giunta la causa in consiglio, venivano deputati per sorteggio due membri di esso (o uno solo, se il valore della lite era inferiore a cento fiorini) che, dopo avere studiato gli atti, esponevano il proprio parere ai colleghi riuniti. Questi, che potevano anche tentare di procurare un amichevole componimento tra le parti, decidevano a maggioranza di voti se confermare o modificare la sentenza di primo grado e spedivano poi la loro decisione al giudice inferiore che avrebbe provveduto a registrarla e affiggerla secondo le usuali formalità (§§ 284 ss.).

Contrariamente al diritto romano, l'appello era consentito anche contro i decreti interlocutori ma, per arginare le maliziose cavillazioni degli avvocati, favorite dall'eccessivo spazio di manovra consentito in materia dalla prassi vigente sulla scia del diritto canonico, Barbacovi ammette tale rimedio solo quando il decreto aveva forza di sentenza definitiva o apportava un pregiudizio non sanabile con sentenza definitiva. In caso di conferma del decreto, la causa era rinviata al giudice di prima istanza, ma in caso di riforma di esso da parte del consiglio, tale rinvio era condizionato dalla istanza dell'appellante e si apriva la possibilità della nomina di un altro giudice scelto dalle parti mentre, in mancanza di accordo, la cognizione della causa passava al più giovane dei consiglieri (§§ 311 ss.).

Sempre in vista del supremo obiettivo di snellire la procedura ed evitare i ritardi, inoltre, il codice trentino dichiara inappellabili i decreti contumaciali, quelli per debito o obbligazione ammessi in giudizio, quello concedente l'esecuzione del giudicato e gli interlocutori non apportanti pregiudizio irreparabile. L'eccezione di inappellabilità non determinava effetti sospensivi e il rigetto dell'appello da parte del consiglio aulico comportava una pena pecuniaria per l'avvocato e l'esclusione della parte dall'appello e dalla revisione, ma non impediva la eventuale presentazione della querela di nullità (§§ 321 ss.).

Barbacovi dedica infine un breve capitolo all'appello delle sentenze criminali imponenti una pena pecuniaria. Pur nella consapevolezza della estraneità di tale argomento rispetto al suo codice, egli sostiene la necessità di ovviare rapidamente alle eccessive formalità e spese comportate da tali giudizi nel sistema vigente ed uniforma perciò sostanzialmente le loro modalità a quelle fissate per gli appelli contro le sentenze civili (§§ 338 ss.).

Quanto alla querela di nullità, il giurista trentino critica il principio di origine romanistica – ormai abolito in molti paesi ma ancora vigente nella prassi trentina[92] – secondo cui

[92] *Statuto di Trento*, cit., «De Civilibus», cap. 54.

essa può essere sollevata entro trenta anni, anche dopo il giudizio di appello. Questo sistema, come l'opinione dei dottori per i quali l'ingiustizia manifesta della sentenza equivale alla sua nullità, gli appare uno dei tanti espedienti per risuscitare le liti finite[93] ed egli lo abolisce, stabilendo, in armonia con il regolamento giuseppino (§§ 262 ss.), che il procedimento per la querela di nullità segua le stesse regole e gli stessi termini di quello d'appello (§ 296) specificando, anche in questo caso, che il consiglio era tenuto a rilevare anche d'ufficio la nullità, ma se questa appariva ininfluente rispetto all'esito finale del giudizio, esso doveva procedere senza tenerne conto (§§ 298-299).

Contro la sentenza passata in giudicato, il codice prevede, infine, il rimedio della «restituzione in pristino stato», formulando una disciplina che si discosta sia dal modello austriaco sia dal diritto romano, entrambi giudicati manchevoli su questo punto. Il criterio adottato dal regolamento giuseppino, che concedeva tale mezzo, oltre a chi senza colpa non avesse rispettato i termini, anche al vinto che trovasse nuove prove in suo favore (§§ 371 ss.) appariva a Barbacovi troppo ampio, ma quello giustinianeo, che escludeva del tutto tale possibilità, gli sembrava eccessivamente restrittivo[94], sicché egli adotta un metodo di compromesso concedendo la *restitutio in integrum* contro il giudicato (da richiedersi al giudice di prima istanza entro dieci anni per i presenti e venti per gli assenti a partire dalla intimazione della sentenza) solo se le nuove prove dimostravano il dolo o la malafede della controparte e negandola, altrimenti, anche di fronte ad affermazioni documentate e veritiere del soccombente (§§ 432 ss.).

Con questa soluzione, ispirata alla disciplina romana sulla transazione, Barbacovi mirava da una parte a frenare i litiganti disonesti con il timore di perdere, anche dopo il giudicato, ciò che avevano dolosamente acquisito, dall'altra ad evitare la proliferazione delle cause alla quale, secondo lui, il

[93] F.V. Barbacovi, *Progetto*, cit., II, pp. 40 ss.

[94] *Ibidem*, pp. 221 ss.

regolamento giuseppino apriva la via. Come in quest'ultimo, la restituzione in pristino stato era prevista anche a favore della parte che per giusta causa o impedimento reale non aveva rispettato i termini processuali, concedendosi in caso di responsabilità dell'avvocato o dell'attuario, una azione contro di essi per ottenere l'indennizzo (§§ 438 ss.).

Se il metodo ideato dall'autore del codice per i processi di secondo grado si ispira ai principi da lui seguiti in tutta la sua riforma, quali la concentrazione, la brevità, la semplificazione dell'*iter*, la perentorietà dei termini, il punto più significativo della sua decisa volontà di rinnovamento appare quello relativo alla istruzione della causa che, affidata ora al giudice di prima istanza, si sarebbe svolta presso i tribunali delle varie giurisdizioni del principato vescovile, anziché venire convogliata in quelli della città di Trento, come era avvenuto fino ad allora. A sostegno della sua soluzione, Barbacovi cita l'opinione di Filangieri che aveva condannato il radicato uso per cui i ricorsi contro le sentenze dei giudici provinciali dovevano essere presentati nei tribunali della capitale causando in questa una eccessiva concentrazione degli avvocati e comportando per i litiganti un considerevole aggravio di spese[95]. La soluzione prospettata dallo scrittore napoletano di istituire una corte d'appello in ogni provincia sembra a Barbacovi essersi già realizzata in area asburgica: «questa è una delle più importanti, delle più utili innovazioni del nuovo Codice Austriaco. Anzi tal'era anche prima la pratica negli Austriaci Tribunali»[96] e a questo modello egli afferma di volere adeguare il nuovo assetto trentino dove il consiglio aulico poteva essere paragonato ad un tribunale d'appello di una provincia imperiale mentre i viag-

[95] G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, cit., tomo I, lib. II: «Delle leggi politiche ed economiche», cap. XIV, pp. 353 ss. Sul problema dell'accaparramento delle funzioni giurisdizionali da parte dei grandi tribunali ai danni delle giurisdizioni minori e sui tentativi di riforma nel Regno di Napoli cfr. R. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del sec. XVIII*, I: *La vita giudiziaria*, Napoli 1961, pp. 186 ss.

[96] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., II, p. 45.

gi e le spese dei litiganti venivano drasticamente ridotti attraverso il metodo stabilito dal codice.

Barbacovi, peraltro, è ben consapevole che al sollievo dei sudditi avrebbe fatto riscontro una notevole diminuzione degli introiti degli avvocati della città di Trento per i quali gli appelli avevano sempre costituito una delle principali fonti di guadagno. Ma egli, pur dichiarandosene addolorato, da una parte osserva che le nuove disposizioni non violavano il privilegio degli avvocati trentini ad esercitare il monopolio nella capitale, dall'altra afferma con convinzione che «il bene generale, la salute del Popolo, è la legge suprema. La professione degli Avvocati fu istituita per comodo e servigio del Popolo»[97].

Anche l'istituto della revisione è sottoposto da Barbacovi ad una accurata analisi tesa a vagliare la sua effettiva utilità per una corretta amministrazione della giustizia. Al riguardo egli critica la prassi vigente presso il consiglio aulico di Trento che accordava anche la revisione della revisione, sembrandogli lesiva della dignità del supremo tribunale il quale spesso si trovava a pronunciarsi tre volte in maniera diversa sullo stesso oggetto[98]. Ma, pur essendo convinto che tale istanza potesse essere totalmente abolita, con qualche accorgimento atto a rafforzare la fiducia popolare nel giudizio di appello e, pur ritenendo che il sistema dei due consiglieri referenti previsto dal codice rispondesse pienamente a questa esigenza, egli ammetteva che «noi siam già troppo avvezzi al giudizio di revisione, ed è questo troppo sagro nella opinione pubblica, perché io ardisca di alzare la mano, e tutto ad un tratto atterrarlo intieramente»[99]. E, infatti, il codice trentino lasciava sopravvivere la revisione pur restringendo la sua ammissibilità ai casi in cui o le sentenze di primo e secondo grado non fossero conformi, o non vi fosse stata una sentenza precedente a quella del consiglio che risultava perciò emanata in prima istanza (§ 301). Una ulteriore limitazione

[97] *Ibidem*, p. 46.

[98] *Ibidem*, pp. 65 ss.

[99] *Ibidem*, p. 71.

era data dalla norma per cui se vi era la possibilità di ricorrere ai supremi tribunali imperiali, la revisione era concessa solo dietro espressa rinuncia delle parti a reclamare o appellare in qualunque modo contro la decisione del consiglio (§ 305) sicché questa restava in ogni caso l'ultima e chiudeva definitivamente la lite.

Né era prevista una revisione per grazia del principe, anzi Barbacovi, ponendosi la questione, nega energicamente l'opportunità di introdurre una norma del genere:

«una tal grazia sarebbe una vera ingiustizia, poiché il Principe è obbligato ad osservare le leggi, e le forme della giustizia, e quando il supremo Tribunale ha pronunziato, egli non può toccare i suoi decreti. Ogni infrazione delle leggi emanata dal Principe sparge giustamente la diffidenza fra i cittadini; poiché il violarle altro non è, ch'esercitare un potere arbitrario, a cui non è da presumersi, che alcun popolo abbia voluto sottomettersi»[100].

Ugualmente contrario egli si mostra rispetto all'ipotesi della creazione di un tribunale di revisione diverso da quello di appello, che non avrebbe garantito una giustizia migliore e avrebbe comportato a Trento grandi difficoltà pratiche di realizzazione[101]. In questi due punti si rivela la preoccupazione dell'autore del codice di garantire la solidità e la coerenza della sua riforma: l'intervento principesco, infatti, rischiava di inficiare la supremazia della legge, mentre la fondazione di un'altra corte di giustizia metteva in pericolo la posizione di supremazia del consiglio aulico che doveva restare il vertice di tutto il sistema giudiziario.

Quanto al procedimento, esso è del tutto analogo a quello d'appello, prevedendosi, entro dieci giorni dalla intimazione della sentenza, l'invio della citazione all'avversario e la presentazione del libello al giudice di prima istanza. Questi avrebbe spedito gli atti dell'istruttoria al consiglio in seno al quale si doveva deputare un referente, diverso da quelli nominati nel giudizio precedente, e passare da ultimo alla

[100] *Ibidem*, p. 70.

[101] *Ibidem*, pp. 75-76.

votazione finale e alla spedizione della sentenza al giudice di primo grado per le consuete formalità di registrazione (§§ 306 ss.). Nel frattempo l'esecuzione era sospesa (§ 307) secondo un criterio che, come nota Barbacovi, contrastava con il diritto romano ma era sempre stato osservato nella pratica e, con il nuovo codice, avrebbe comportato un ritardo molto breve, non superiore a due mesi.

Significative per una migliore definizione dell'atteggiamento del giurista trentino nei confronti del rapporto tra diritto naturale e diritto positivo, appaiono due questioni dibattute nell'annotazione preliminare di questo capitolo. Qui egli propone una norma secondo cui, quando l'opinione dei giudici è discorde, si divide l'oggetto conteso o il valore di esso in proporzione dei voti espressi in consiglio[102]. Si tratta di un'idea a lui cara, ritenuta più conforme al diritto naturale e perciò, come si è visto, sostenuta e difesa fino nei suoi ultimi scritti, ma nel testo del codice non v'è traccia di una norma ispirata ad essa ed è adottato invece il criterio della maggioranza, che, pur giudicato peggiore, viene alla fine preferito perché di più semplice applicazione nella pratica.

Analogamente, in una accurata analisi dell'antica regola «in pari causa possessor potior haberi debet», Barbacovi, dissentendo da una parte degli scrittori giusnaturalisti, sostiene la non conformità di tale principio al diritto naturale e la necessità di costringere il possessore a discutere la questione e accettare un accomodamento, ma alla fine egli opta per il mantenimento della norma tradizionale ritenendola utile per evitare la moltiplicazione delle liti e mantenere la pace tra i sudditi e, anzi, arriva ad affermare l'opportunità di ampliarne la portata[103]. In entrambi i casi, perciò, le esigenze pratiche e l'obiettivo supremo della migliore funzionalità della giustizia hanno il sopravvento su considerazioni di carattere morale, teorico e filosofico rivelando una concezione sostanzialmente utilitaristica e positivistica del diritto.

[102] *Ibidem*, pp. 83-84.

[103] *Ibidem*, pp. 89-90.

8. *L'esecuzione*

Il sistema in uso nel principato vescovile per procedere all'esecuzione, appare a Barbacovi troppo complesso e iniquamente vessatorio nei confronti del debitore[104]. Se, infatti, questi non ottemperava alla ingiunzione di consegnare i beni al messo della curia, accettando quella che veniva chiamata «pignora per amore», si passava alla «pignora per forza» con intervento della «famiglia armata» e di molti funzionari che comportavano un aggravio di spesa.

Mentre tutti i numerosi e complessi atti preparatori e le formalità in uso erano utili secondo Barbacovi solo «a quegli uffiziali ambulanti pei villaggi», interessati a moltiplicare i viaggi per percepire le relative propine, addirittura barbara egli giudica la prassi di multare, con le cosiddette «querele fiscalizie», coloro che non acconsentivano subito alla «pignora per amore», in quanto si trattava di solito dei più poveri che stentavano a privarsi delle loro misere suppellettili e degli oggetti necessari. Alla toccante descrizione delle disperate condizioni di questi infelici, Barbacovi affianca una tagliente critica alla durezza del fisco che, non riuscendo essi a pagare le multe, li continuava a perseguitare con altre pignore trovando «negli uomini più miserabili, e nell'istessa loro miseria una sorgente di lucro e di profitto annuale»[105].

Per rendere più razionale e giusto il sistema, il nuovo codice stabilisce che, in caso di mancato pagamento entro dieci giorni dalla intimazione della sentenza, il giudice di prima istanza – al quale era attribuita tale competenza anche se la sua decisione era stata riformata in appello – conceda l'esecuzione mediante un mandato e senza altre formalità (§§

[104] *Ibidem*, pp. 156 ss. Sul sistema in uso nel principato vescovile cfr. *Statuto di Trento*, cit., «De Civilibus», capp. 56 ss. Sull'esecuzione nell'età del diritto comune cfr. A. PERTILE, *Storia*, cit., VI, parte II, pp. 327 ss.; G. SALVIOLI, *Storia della procedura*, cit., pp. 626 ss.; P. SELLA, *Il procedimento civile*, cit., pp. 177 ss.; P. RASI, *Esecuzione forzata. Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, XV, 1966, pp. 431 ss.

[105] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., II, p. 163.

369-370). La posizione del debitore risulta migliorata dall'espresso divieto delle sanzioni pecuniarie a carico dei renitenti (§ 371), dalla tacita abolizione dell'antica regola secondo cui per l'autorizzazione alla esecuzione, il giudice incassava il 5% della somma pretesa aggravando le spese, nonché da alcune norme tutelanti le necessità vitali e i mezzi di sussistenza del debitore.

Da una parte, infatti – contrariamente al diritto romano, dove era fissato un ordine preciso dei beni sui quali il creditore poteva soddisfarsi, e discostandosi dal dettato statutario che si riallacciava a quel principio[106] – il codice barbacoviano, sulla scia di quello austriaco (§§ 311 ss.), lasciava ampia libertà al creditore di scegliere tra beni mobili, immobili ed incorporali (§ 372), dall'altra esso si preoccupava, seguendo anche qui l'esempio del regolamento giuseppino (§ 340), di precisare che all'artigiano e all'agricoltore potevano essere pignorati gli utensili ed animali necessari al loro lavoro solo in mancanza di altri beni, e che in nessun caso era consentito prendere i vestiti dei quali il debitore «abbisogni per coprire convenientemente sé, ed i suoi, né quegli attrezzi, o istrumenti, che gli siano necessarj per guadagnare a sé, ed alla sua famiglia, il giornaliero alimento» (§§ 374-375).

La disciplina circa la custodia, la vendita forzata o la consegna al creditore dei beni mobili era rimandata agli usi e alle leggi locali (§§ 378 ss.), mentre per gli immobili era lasciata al debitore la scelta se chiedere di metterli all'incanto o trasferirli in proprietà del creditore e una serie di norme regolavano minuziosamente le formalità per l'esecuzione sui diritti incorporali quali crediti, livelli, censi, rendite, prestazioni. Le sanzioni di tipo detentivo e corporale, previste contro il debitore che si opponeva con la forza o cercava maliziosamente di sottrarsi all'esecuzione, le disposizioni sulle perizie collegate con il divieto ad avvocati e notai di ingerirsi nelle operazioni di stima e di pignoramento o di interromperle senza autorizzazione del giudice, contribuiscono a rendere la disciplina di questa materia più rigorosa, precisa e

[106] D. 42, 1, 15, 2; *Statuto di Trento*, cit., «De Civilibus», cap. 65.

razionale restringendo lo spazio per gli abusi ai quali era soggetta in precedenza.

La normativa sull'esecuzione è completata da quella relativa agli incanti degli immobili, redatta con particolare cura per ovviare ai gravi inconvenienti del sistema trentino che si riflettevano nel terrore suscitato nei sudditi dai tribunali detti «delle subastazioni» ai quali in alcune località del principato vescovile venivano affidate le operazioni di vendita. L'esecrazione popolare aveva indotto Barbacovi, all'inizio della sua vita professionale, a sospettare addirittura che in tali corti si praticassero ancora gli usi barbarici dei duelli giudiziari e delle prove con l'acqua e il fuoco, ma anche dopo avere accertato l'infondatezza della sua supposizione, egli aveva comunque potuto constatare che quelle operazioni determinavano sempre la totale rovina del debitore a causa di una procedura irrazionale, farraginosa e costosissima[107].

La maggior parte di questa «giudiziale commedia» gli appariva inutile e ripetitiva, a cominciare dal decreto con cui il giudice di prima istanza rimetteva la causa ai «giudici delle subastazioni», per proseguire con le numerose citazioni inviate da questi e con la triplice pronunzia del decreto imponente il perpetuo silenzio ai creditori non comparsi, per finire con la «stridazione», ossia l'offerta all'incanto, effettuata ad alta voce per tre volte dallo sbirro sulla pubblica piazza. Quest'ultimo uso era utile, secondo Barbacovi, soltanto ad «assordare gli orecchi de' bottegaj» e delle fruttivendole presenti ma del tutto inadeguato per richiamare effettivamente i compratori, in quanto di solito la «stridazione» era ordinata all'improvviso, senza essere preceduta da un pubblico editto che, pur essendo «lo scopo unico di

[107] F.V. Barbacovi, *Progetto*, cit., II, p. 188; *Statuto di Trento*, cit., «De Civilibus», cap. 65. Il pessimo funzionamento dell'ufficio dei giudici delle subastazioni è testimoniato da una lettera del principe vescovo Sizzo, diretta nel 1775 al magistrato consolare per esortarlo ad eliminare gli abusi di quell'organismo che, contrariamente a quanto avveniva in passato, invece di tutelare gli interessi delle parti, provocava la completa rovina del debitore senza soddisfare pienamente il creditore. Cfr. BCT, *Archivio consolare, Atti Civici*, ms. 3954, ff. non numerati.

tutta l'opera, non viene praticato»[108]. Grande importanza, per contro, si attribuiva alle formalità conclusive, quali la sentenza, le relative citazioni ed intimazioni, l'ulteriore imposizione di perpetuo silenzio ai creditori che, nel loro complesso aggravavano ulteriormente la già consistente lista delle spese rovinando il debitore, spesso costretto ad emigrare maledicendo la sua patria[109].

Contro gli usi vigenti, la normativa del nuovo codice era tutta indirizzata a rendere più rapide, meno costose e meno umilianti le operazioni dell'incanto, stabilendo innanzitutto, come si è accennato, che il solo debitore fosse autorizzato a chiederlo (§ 386), a differenza del codice austriaco dove tale istanza poteva essere avanzata da entrambe le parti (§§ 322 ss.). Barbacovi aboliva così l'antica legge che in alcune zone del principato attribuiva tale diritto al creditore senza apportare una qualche utilità a questo ma determinando la rovina e il disonore dell'avversario con vantaggio in realtà delle «sole Persone del Foro», mentre delle antiche consuetudini veniva mantenuta quella per cui, se nessuno avesse offerto almeno i tre quarti del prezzo della stima, il creditore riceveva in pagamento i beni stessi, detratta la quarta parte del loro valore (§ 415).

Un editto, pubblicato nella sede del tribunale e nel luogo dove erano situati gli stabili, novanta giorni prima della vendita, specificava nei dettagli le condizioni, le caratteristiche, l'estensione e la stima delle cose (§§ 409 ss.) che venivano poi messe all'asta dal banditore in presenza dell'attuario e di due testimoni. Dopo tre inviti, l'immobile era aggiudicato al migliore offerente e i diritti di prelazione di confinanti o vicini in materia risultavano espressamente aboliti né si concedeva la possibilità di ripetizione, derogando a qualunque uso o statuto contrario (§ 416). Infine, mentre al creditore era versata la somma dovutagli, il debitore incassava l'eventuale eccedenza (§ 417).

[108] F.V. Barbacovi, *Progetto*, cit., II, p. 193.

[109] *Ibidem*, p. 195.

D'altra parte, i soggetti vantanti diritti o ipoteche sui beni in vendita, potevano esporre le loro ragioni in giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'editto e se i loro titoli risultavano validi e precedenti a quelli del creditore, il giudice li autorizzava a scegliere i beni con i quali soddisfare le loro pretese, ma, trascorso il termine, essi decadevano da ogni diritto senza necessità della imposizione giudiziale del perpetuo silenzio e senza le formalità del passato che venivano abolite come totalmente inutili (§§ 418 ss.), anzi il codice vietava espressamente ai giudici delle subastazioni di pronunziare editti e decreti consacrati dalla tradizione ma nel nuovo testo non specificamente indicati (§ 431).

In tal modo si riformavano profondamente lo statuto e la pratica che imponevano di citare, prima dell'incanto, quanti avessero qualche pretesa nei confronti del debitore, inclusi coloro che, ad esempio per la posteriorità del credito, non avevano diritto alcuno ad opporsi alla vendita, provocando un concorso generale dei creditori, che implicava enormi ed inutili spese. Dell'antico sistema sopravvivevano, a questo punto, singole soluzioni inserite in un contesto nuovo che, sostanzialmente ispirato alla legislazione austriaca, appariva maggiormente agile e razionale dopo essere stato depurato da quegli atteggiamenti persecutori nei confronti del debitore a causa dei quali questa fase del processo era la più temuta e rovinosa.

9. *I procedimenti speciali*

A somiglianza del regolamanto giuseppino, accanto al procedimento ordinario, il codice barbacoviano disciplina lo svolgimento di alcuni procedimenti speciali. Tra questi, molto simile al modello austriaco appare quello per causa di diffamazione (§§ 138 ss.), nel quale il soggetto che si riteneva leso dalle affermazioni di chi millantava crediti o diritti o azioni nei suoi confronti, aveva la possibilità di costringere il diffamante a dimostrare le sue ragioni intentando la causa relativa, pena l'imposizione, da parte del giudice, del perpetuo silenzio sulla questione.

Anche il procedimento per rendimento di conti (§§ 171 ss.), inteso a fissare regole che allo stesso tempo assicurino la massima chiarezza e precisione nella redazione dei calcoli ed evitino ogni dilazione non strettamente necessaria, segue analoghi criteri in entrambi i testi mentre le norme relative al processo per «l'annunzio di nuova opera» (§§ 164 ss.) sono nel codice trentino alquanto più esaurienti e particolareggiate, configurando una difesa equilibrata degli interessi dell'attore e del convenuto con l'attribuzione al giudice di un limitato ma incisivo potere discrezionale circa la sospensione dei lavori.

Non trova riscontro nella *Allgemeine Gerichtsordnung*, invece, il giudizio possessorio sommario (§§ 153 ss.), nel corso del quale il giudice esaminava senza formalità le prove e i testimoni per poi emanare un decreto con il quale immetteva nel possesso la parte ritenutane in diritto «fino a più ampia discussione nel possessorio ordinario, o nel petitorio», oppure affidava l'oggetto contenzioso ad un depositario, permettendosi contro tale decisione un ricorso al consiglio aulico solo nelle cause appellabili ai tribunali imperiali e limitatamente all'effetto devolutivo.

Anche ai crediti basati su documenti pubblici o privati, il codice trentino accorda una speciale protezione (§§ 181 ss.) in quanto, mentre garantisce al convenuto la possibilità di far valere le sue ragioni, assicura nel frattempo il rapido pagamento del debito, dietro «idonea sicurtà» della sua restituzione nel caso l'attore perda la causa. Per rafforzare l'effetto di tali disposizioni, contro il decreto del giudice non era consentito né il beneficio di nuova udienza, né alcun appello, mentre anche contro la sentenza definitiva, le impugnazioni erano concesse solo per l'effetto devolutivo e non per il sospensivo.

La disciplina che si viene così configurando in questa materia si riallaccia direttamente alla impostazione degli antichi statuti italiani e della dottrina che, come osserva Barbacovi, in questo caso avevano giustamente mirato a salvaguardare un tipo di crediti riguardanti soprattutto il commercio «che

l'interesse pubblico vuole, che non venga mai arrestato nella sua marcia»[110] e a reprimere le manovre dilatorie dei debitori. Questi interessi gli apparivano tuttora meritevoli di tutela e le soluzioni del passato al riguardo, nonostante la loro lontana origine, potevano essere mantenute in quanto «Le vecchie leggi, ed opinioni devonsi rispettare anche ne' nuovi codici, se una evidente utilità, o la giustizia non obbligano precisamente al contrario».

In coerenza con questa affermazione, un esame del sistema tradizionale alla luce della ragione induce Barbacovi a rifiutare un suo radicato elemento, il procedimento sommario, che egli con una stringente e lucida critica dimostra controproducente e ormai obsoleto. Tutte le formalità e solennità del giudizio, infatti, devono perseguire lo scopo di chiarire le ragioni delle parti e di conseguenza «tutto il di più è superfluo, tutto il di più è vizio, ed abuso: onde la distinzione tra le cause sommarie, ed ordinarie, per quanto sia antica, ed insegnata da tutti i Dottori, ed adottata in tutti i Fori, ella è manifestamente ingiusta e manifestamente assurda»[111]. Solo nelle cause di scarso valore la semplificazione del procedimento gli sembra opportuna perché anche qualora talvolta il diritto di un litigante «rimanga oppresso», l'inconveniente risulta minore rispetto alla perdita di denaro e di tempo causata dalla procedura normale. Ma le altre liti vanno trattate tutte con lo stesso metodo e Barbacovi osserva che il favore dovuto a categorie di persone quali vedove, pupilli e altri «miserabili», deve consistere nella maggiore cura ed attenzione con le quali dagli avvocati e dai giudici vanno difesi gli interessi delle parti più deboli «ma non sarà mai giusto, che questo favore si estenda a trattare la causa tumultuariamente, e senz'ordine, o metodo ... poiché ciò altro non è, che ad un mal inteso favore d'una parte sagrificare i

[110] *Ibidem*, I, p. 168.

[111] *Ibidem*, p. 164. Sulla cognizione sommaria cfr. A. PERTILE, *Storia*, cit., VI, parte II, pp. 114 ss.; G. SALVIOLI, *Storia della procedura*, cit., pp. 327 ss.; P. SELLA, *Il procedimento civile*, cit., pp. 216 ss.; G. CHIOVENDA, *Istituzioni*, I, cit., pp. 96-97; C. DANUSSO, *Note sulla riforma lombarda*, cit.

giusti diritti dell'altra, e soffocare sovente le voci della verità, non permettendo che giungano a farsi sentire»[112].

In tal modo, dal nuovo codice scomparivano, sull'esempio austriaco, gli antichi privilegi delle persone miserabili circa il metodo di trattare le cause e ciò si ricollega strettamente alla già notata riduzione delle prerogative godute dagli stessi soggetti riguardo alla deroga della competenza del foro, rivelando uno sforzo coerente di unificazione e livellamento contro il particolarismo del sistema tradizionale.

Da quest'ultimo il testo trentino si discosta con consapevole determinazione in un altro punto importante, rispetto al quale si dimostra molto più avanzato del regolamento giuseppino. Si tratta della disciplina relativa al debitore insolvente alla quale Barbacovi dedica una ampia ed accurata analisi partendo dalle antiche leggi romane infliggenti al debitore la schiavitù o addirittura lo smembramento fisico[113]. La crudeltà di esse era apparsa al Gravina un efficace deterrente[114], ma Barbacovi invece la condanna in nome del principio illuministico della proporzionalità della pena e giudica più razionale in questo caso la posizione di Giustiniano che non esponeva il debitore né alla prigione né alla cessione dei beni[115]. Da questo punto di vista, la prassi europea secondo la quale il creditore può fare incarcerare il debitore gli sembra costituire un passo indietro[116] ed egli ne sottoli-

[112] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., I, p. 166. La materia era disciplinata in *Statuto di Trento*, cit., «De Civilibus», cap. 30; sul privilegio delle persone miserabili di trattare la causa con rito sommario cfr. J.M. NOVARII, *Tractatus de miserabilium personarum privilegiis*, Napoli 1637³, pp. 22-23.

[113] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., I, pp. 180 ss.

[114] J.V. GRAVINAE, *Originum juris civilis libri tres*, tomo I, Napoli 1772, lib. II, LXXII, p. 139. Su questo personaggio cfr. C. GHISALBERTI, *Gian Vincenzo Gravina giurista e storico*, Milano 1962; A. QUONDAM, *Cultura e ideologia in Gianvincenzo Gravina*, Milano 1968; M.R. DI SIMONE, *La «Sapienza» romana nel Settecento. Organizzazione universitaria e insegnamento del diritto*, Roma 1980, pp. 84 ss.

[115] N. 135.

[116] Sulle conseguenze penali del fallimento nell'età del diritto comune

nea gli aspetti irrazionali e gli effetti controproducenti in quanto non avvantaggia il creditore, ma si risolve nella rovina fisica e morale del debitore, riducendone la possibilità di fare fronte ai suoi impegni.

Assurda gli appare la soluzione prospettata dal Linguet che avrebbe voluto ripristinare l'antico rimedio della servitù personale[117] poiché, se ciò da una parte ripugnava alla moderna visione dei diritti umani, dall'altra «la obbligazione del Debitore cade sopra i beni di lui, e non sulla persona, e quand'anche egli avesse obbligato il proprio corpo, la obbligazione non sarebbe che invalida, poiché niuno può disporne in favore di un privato»[118]. L'unica «schiavitù» ammissibile, per il giurista trentino, è quella del delinquente nei confronti della legge, che comunque agisce sempre con moderazione e giustizia, ma questo caso non è assimilabile totalmente a quello del debitore insolvibile per il quale va sempre distinto se la situazione deriva da dolo o da semplice sfortuna.

D'altra parte, la posizione di Montesquieu, ripresa nella legislazione di Pietro Leopoldo di Toscana, che limitava la carcerazione per debiti ai soli soggetti esercenti la mercatura, è giudicata più evoluta ma ancora insufficiente[119]. Miglio-

cfr. C. PECORELLA - V. GUALAZZINI, *Fallimento. Premessa storica*, in *Enciclopedia del diritto*, XVI, 1967, pp. 220 ss.; U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Padova 1964, pp. 118 ss.; U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1992², pp. 57 ss. In particolare, sulla repressione durante il XVIII secolo cfr. A. SCIUMÈ, *Ricerche sul fallimento nel diritto moderno*, I: *Il momento settecentesco*, Milano 1985, pp. 55 ss.; R. BONINI, *«La carcere dei debitori». Linee di una vicenda settecentesca*, Torino 1991.

[117] S.N.H. LINGUET, *Théorie des loix civiles ou principes fondamentaux de la société*, 2 tomi, Londres 1767, tomo II, lib. V, capp. XVIII ss., pp. 358 ss.

[118] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., I, p. 189.

[119] CH. DE SECONDAT DE MONTESQUIEU, *De l'esprit des lois*, in *Oeuvres complètes* (Bibliothèque de la Pléiade, 86), II, Paris 1951, lib. XX, cap. XV, p. 595. Sull'editto di Pietro Leopoldo del 26 ottobre 1782, con il quale si aboliva la carcerazione per i soli debitori civili, cfr. A. SCIUMÈ, *Ricerche sul fallimento*, cit., pp. 161-162; R. BONINI, *«La carcere dei debitori»*, cit., pp. 7 ss.

re gli appare l'*opinione* di Filangieri per il quale la sorte del fallito andrebbe sottratta all'arbitrio dei creditori ovviando alla irrazionalità del sistema vigente nel quale la decisione sulla carcerazione del debitore dipende dal raggiungimento di un accomodamento tra le parti senza che la fraudolenza o la buona fede del soggetto abbiano alcuna rilevanza[120]. Tuttavia Barbacovi ravvisa anche qui un residuo di iniquità in quanto l'arresto effettuato in ogni caso dopo il fallimento rischia di danneggiare un innocente e va perciò ordinato solo dopo l'accertamento della effettiva colpevolezza.

Se, comunque, nei *moderni scrittori* e nella legislazione settecentesca la questione assumeva una importanza crescente[121], gli statuti di Trento apparivano ancora legati agli antiquati sistemi tradizionali prevedendo che i creditori potessero fare incarcerare il debitore semplicemente giurando dinnanzi al giudice che esso era sospetto di fuga[122]. Rispetto a questa posizione, il codice austriaco appariva senza dubbio più avanzato ordinando il carcere solo quando il credito fosse provato o il suo titolare desse sufficiente cauzione di risarcimento dell'ingiuria e dei danni, limitando ad un anno la detenzione e concedendo, in alternativa, al debitore non colpevole e sfortunato la cessione dei beni (§§ 275 ss.).

Ma questi temperamenti non sono sufficienti secondo Barbacovi a superare del tutto «la crudeltà delle leggi dettate da' nostri barbari Padri» ed egli perciò riformula l'intera materia in modo estrememente avanzato e garantista, alla luce delle sue convinzioni illuministiche, giungendo a proibire espressamente qualunque arresto cautelare nei confronti del debitore (§§ 204-205). E, se il nuovo codice non distingue tra fallimento civile e commerciale, ricalcando per tale aspetto l'impostazione del regolamento giuseppino[123], da que-

[120] G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, cit., tomo II, lib. II: «Delle leggi politiche ed economiche», cap. XXIV, pp. 78 ss.

[121] Per un quadro della elaborazione normativa e dottrinale della questione nel Settecento cfr. A. SCIUMÈ, *Ricerche sul fallimento*, cit., pp. 97 ss.; R. BONINI, *«La carcere dei debitori»*, cit.

[122] *Statuto di Trento*, cit., «De Civilibus», cap. 105.

[123] A. SCIUMÈ, *Ricerche sul fallimento*, cit., pp. 40 ss., 152 ss.

sto esso si discosta nello scarso rilievo attribuito alla disciplina della cessione dei beni, appena nominata nel § 206. Essa, ereditata dalla tradizione romanistica e appesantita nella legislazione statutaria italiana di valenze punitive ed umilianti nei confronti dei debitori[124], appariva una inutile formalità nel caso del convenuto povero e un altrettanto inutile motivo di disonore per quello abbiente, mentre nel modello austriaco questo istituto rivestiva un ruolo importante consentendo al debitore di evitare l'esecuzione personale, di mantenere gli indumenti e le suppellettili necessarie a sé ed alla sua famiglia e di ottenere gli alimenti (§§ 362 ss.).

Nel codice trentino, per tutelare gli interessi del creditore, se questi manifestava il timore, corroborato da prove, del pericolo di fuga del debitore o della occultazione o alienazione di beni in suo possesso, il giudice ordinava, a seconda delle circostanze, il sequestro o la vendita delle cose, ma revocava le misure cautelari e avviava l'eventuale azione di ingiuria e danni qualora l'attore non avesse tempestivamente provveduto ad iniziare o proseguire la causa (§§ 199 ss.).

Se poi uno o più creditori chiedevano l'apertura del concorso, il debitore era citato nella terza udienza successiva a presentare le garanzie o un esatto rendiconto dei suoi averi e, una volta accertata la sua insolvenza, il giudice dava inizio con decreto alla procedura concorsuale, per la quale il codice rinviava alle norme già vigenti nel principato vescovile. Contestualmente si avviava da parte del giudice criminale un rigoroso esame sulla condotta del convenuto e sulle cause del suo fallimento (§§ 207 ss.).

In assenza di dolo o colpa egli non andava in alcun modo «molestato nel corpo, o nella libertà, non ostante qualunque istanza de' suoi creditori» (§ 209). Ma, se da una parte si mirava così a salvaguardare il debitore in buona fede, dall'altra le severe misure contro quello in malafede indicano la volontà di scoraggiare comportamenti scorretti nei confron-

[124] A. PERTILE, *Storia*, cit., VI, parte II, pp. 384 ss.; G. SALVIOLI, *Storia della procedura*, cit., pp. 713 ss.; P. SELLA, *Il procedimento civile*, cit., pp. 200 ss.

ti dei creditori. Qualora infatti fosse emerso che il fallimento era originato da ozio, gioco e altri vizi o colpa grave, il debitore sarebbe stato perseguito penalmente e condannato con «la perdita, ed esclusione delle civiche prerogative, l'arresto, la prigionia, e la condanna a pubblici lavori secondo la diversa condizione della persona, perpetuamente, o per qualche tempo, che sia proporzionato al maggiore, o minor grado di sua reità secondo le regole, che con separata legge ci riserviamo prescrivere» (§ 211).

Tale procedimento veniva avviato d'ufficio, anche senza alcuna iniziativa dei creditori o addirittura in assenza di richiesta di apertura del concorso, né gli eventuali successivi componimenti, convenzioni, donazioni, rinunce intercorsi tra le parti, o pagamento di terzi potevano comportare una esenzione della pena. Mentre inoltre gli statuti di Trento vietavano la cattura del debitore nella propria abitazione e in determinati giorni festivi[125], il nuovo codice specifica che l'arresto poteva avvenire in ogni tempo e luogo «nonostante le antiche leggi, e statuti, che non saranno più in questa parte d'alcun vigore» (§ 215).

L'attenzione di Barbacovi per le questioni riguardanti il commercio, emersa nella disciplina relativa ai crediti fondati su documenti pubblici o privati e in quella sul fallimento, è confermata dal breve capitolo dedicato alle liti per affari mercantili, dove i termini, salvo contraria richiesta dell'attore, sono notevolmente abbreviati, alle cambiali è accordata pronta esecuzione e vengono concesse semplificazioni nelle formalità riguardanti le procure e le intimazioni (§§ 633 ss.).

Fra i procedimenti speciali, una particolare cura è dedicata a quelli relativi alle cause di valore inferiore a venticinque fiorini (§§ 579 ss.), frequentissime tra gli abitanti del contado, che risultavano spesso rovinose per le spese e gli spostamenti nelle sedi dei tribunali. Per alleggerire i disagi della classe rurale «la più preziosa, e la più benemerita della società, quella porzione di cittadini, la cui prosperità forma

[125] *Statuto di Trento*, cit., «De Civilibus», cap. 107.

realmente la forza, ed il ben essere dello Stato», Barbacovi ritiene, in linea di principio, indispensabile la presenza di un giudice in ogni terra, ma, nella impossibilità concreta di realizzare questa esigenza, egli affida i giudizi anche a rappresentanti e giurati eletti dal popolo o nominati dal governo centrale, osservando che molte volte, anche in questioni di maggiore entità, l'onestà e il buon senso conducono a decisioni più eque di quelle adottate da «Giudici leggisti, i quali per via di dotte cavillazioni commettono non di rado delle dotte ingiustizie»[126].

Dopo avere perciò fissato per le diverse località i vari magistrati competenti, in un notevole sforzo di razionalizzazione che tuttavia lasciava sussistere la grande varietà di situazioni preesistenti[127], egli distingue tra le cause minori non eccedenti i nove fiorini e quelle comprese tra i dieci e i venticin-

[126] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., II, p. 383.

[127] Per la città di Trento il magistrato competente è indicato nel cosiddetto giudice sommario e gli appelli sono riservati ad un giurisperito nominato dal principe vescovo. Nelle giurisdizioni dove è presente un giudice ordinario di seconda istanza «cioè ne' quattro Vicariati, nelle Giurisdizioni di Lodrone, di Castellaro, e Castelnuovo, di Pergine, di Tenno, di Bifeno, di Caldonazzo, di Faj», la decisione spetta, per la prima istanza, al giudice ordinario e per la seconda al giudice superiore (§ 580). Nelle valli di Non e di Sole la prima istanza è affidata a due giurisperiti, nominati dal capitano delle valli, che avrebbero dato udienza due volte a settimana a Cles e a Malè, mentre gli appelli si inoltravano all'assessore delle valli che giudicava anche i ricorsi della valle di Rabbi. Nelle valli delle Giudicarie, la prima istanza era di competenza dei vicari di Tione, Stenico e Storo, la seconda era demandata al luogotenente di Stenico. Nella città di Riva si sarebbe annualmente nominato un giudice nella terna presentata dal magistrato civico, mentre il pretore fungeva da giudice di seconda istanza, estendendo questa competenza anche ai ricorsi contro il vicario di Ledro. Nella valle di Fiemme la prima istanza spettava al vicario di essa e la seconda al luogotenente. Nella giurisdizione di Isera, la prima istanza era affidata al vicario e gli appelli al commissario deputato dal principe vescovo (§ 581). Per le liti di valore inferiore ai cinque fiorini, la competenza dei giudici sopra indicati si estendeva solo per un miglio di distanza, mentre per i luoghi più lontani le cause venivano decise «dal primo Rappresentante, o Giurato che sarà d'anno in anno eletto in ciascun Borgo, Terra o Villaggio» (§ 582). Il principio della elettività qui enunciato è considerato uno dei punti più avanzati della riforma barbacoviana: cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile*, cit., p. 43.

que fiorini. Nel procedimento delle prime, le formalità erano ridotte al minimo poiché la petizione, la risposta, la replica e la duplica, come l'esame dei testimoni, si svolgevano oralmente, senza intervento del notaio e degli avvocati, e senza la possibilità di appello per evitare un aggravio di spese che avrebbe vanificato i vantaggi comportati da questo tipo di giudizio (§§ 587 ss.). Contro il giurato responsabile di avere emanato provvedimenti ingiusti o viziati da nullità, era concesso tuttavia alla parte di avviare entro un anno una azione per ottenere il rimborso delle spese, dei danni e del valore della lite. Se l'accusato era dichiarato colpevole per due volte, veniva sollevato dall'incarico, mentre per prevenire citazioni infondate e dettate solo da spirito di vendetta, qualora l'accusato fosse risultato innocente, era prevista a carico della parte una multa pari alla somma pretesa (§§ 592-593).

Nelle controversie superiori a nove fiorini, invece, il procedimento si svolgeva in forma scritta ed era concesso sia il beneficio di nuova udienza sia l'appello, ma lo svolgimento del processo veniva semplificato, i termini abbreviati, le sportule del giudice ridotte e la presenza di avvocati esclusa in linea di principio, salvo il permesso alla parte di farsi assistere a spese proprie senza possibilità di chiedere la ripetizione all'avversario (§§ 595 ss.).

Anche le cause dette «sindacali» o «regolanari» – vertenti per lo più su questioni di modesto valore relative a confini, termini, acquedotti, danni alle campagne – secondo Barbacovi venivano trattate nel sistema trentino in maniera inappropriata, troppo complessa e dispendiosa, in quanto esse, dopo ben tre istanze presso i giudici locali, venivano presentate dinnanzi ai magistrati ordinari, giungendo in tal modo a passare attraverso cinque o sei gradi di giudizio[128]. La soluzione migliore sarebbe stata, nell'opinione di Barbacovi, quella di affidarle alla cognizione dei soli rappresentanti delle varie comunità, negando ogni possibilità di appello, ma ciò avrebbe urtato contro l'opposizione irriducibile delle popolazioni

[128] F.V. BARBACOVI, *Progetto*, cit., II, pp. 420 ss.

attaccate a questo antichissimo uso e, di conseguenza, il nuovo codice persegue qui un obiettivo di compromesso attraverso una regolamentazione che limiti i danni del sistema vigente senza abrogarlo totalmente (§§ 623 ss.).

I sindaci, i giurati e i rappresentanti delle comunità mantenevano infatti la competenza per il primo grado, i «regolani maggiori» ed altri magistrati locali continuavano a giudicare in appello come in passato, inoltre era prevista anche una terza istanza ed, infine, un appello al consiglio. Tuttavia, mentre da una parte si riducevano drasticamente le formalità e le spese e si abbreviavano i termini per i primi due gradi, dall'altra si limitava con una serie di norme la possibilità di ricorrere ai giudici superiori quando il valore della controversia era limitato e le sentenze dei magistrati inferiori risultavano conformi. Inoltre si obbligava l'attore a dichiarare per iscritto la valutazione in denaro della sua pretesa in modo da regolare di conseguenza le sportule degli avvocati e dei giudici, fino ad allora sproporzionatamente esose rispetto agli oggetti delle controversie.

Altra perenne causa di impoverimento delle popolazioni rurali trentine è indicata da Barbacovi nelle liti delle comunità, fomentate artificiosamente e prolungate da procuratori astuti e senza scrupoli che in esse trovavano una fonte inesauribile di lucro. Severo è il giudizio nei confronti di questi «zelanti difensori della loro patria» che viaggiavano senza sosta ricavando lauti guadagni dai rimborsi mentre i loro concittadini lavoravano duramente i campi e si caricavano di debiti dapprima poco avvertiti ma infine insopportabili[129].

Per arginare questo fenomeno, il codice sottoponeva a stretto controllo le azioni legali delle comunità stabilendo che nessuna di esse potesse intraprendere una lite, né in veste di

[129] *Ibidem*, pp. 431 ss. Già da tempo il problema dei debiti delle comunità aveva suscitato la preoccupazione dei principi vescovi: cfr. l'editto del 18 gennaio 1776 nel quale si vieta alle comunità di impegnarsi per somme superiori a 50 ragnesi senza previa autorizzazione vescovile, pena la nullità dell'obbligazione (AST, *Libri copiali*, serie II, b. 58, ff. 341, 660, 661).

attore né di convenuto, senza l'autorizzazione preventiva del consiglio aulico che l'avrebbe negata qualora la causa apparisse manifestamente ingiusta o di così tenue valore da risultare comunque svantaggiosa, concedendola però sempre in caso di liti appellabili ai tribunali imperiali (§§ 637 ss.). Il rappresentante in malafede incorreva in una multa di quaranta fiorini, oltre che nel pagamento delle spese, dei danni e delle pene previste per la bugia giudiziale, mentre al solo procuratore legittimamente eletto dalla popolazione era concesso il rimborso per i viaggi, la nota dei quali doveva essere approvata dal giudice e registrata nel libro dei conti della comunità (§ 649).

Il codice indicava peraltro tassativamente quali e quanti viaggi erano da ritenersi necessari, e quindi ammissibili, specificava che il giudice non poteva pretendere alcun onorario per la liquidazione delle propine relative a questi spostamenti (§§ 650-651) e precisava che nelle zone dove «suol correre regolarmente la Posta o altro corriere ordinario» nessuno poteva intraprendere viaggi in nome della comunità per presentare ricorsi, pena la restituzione del rimborso ed una multa di venti fiorini (§ 654). I poteri del rappresentante locale, inoltre, erano limitati dalla norma secondo cui il componimento amichevole proposto nel giudizio poteva essere accettato solo dalla comunità «legittimamente congregata» e a tal fine il giudice era tenuto ad ordinare un regolare scrutinio presieduto da una persona di sua fiducia.

L'ultimo capitolo del codice è dedicato alle sanzioni da applicare a giudici, avvocati e notai per le trasgressioni alle norme previste dal nuovo sistema processuale (§§ 655 ss.). I colpevoli incorrevano la prima volta in una multa di quindici fiorini ed eventualmente nel risarcimento delle spese e dei danni alla parte, mentre per la seconda infrazione l'ammontare della pena veniva raddoppiato e per la terza era prevista la rimozione dalla carica. Le sanzioni erano irrogate previo processo, la cui cognizione spettava al consiglio aulico nei confronti del giudice e a questi nei confronti di avvocati, notai e parti che, a differenza del magistrato, potevano ricorrere in appello. Le multe erano devolute totalmente a

beneficio dei poveri e a tale scopo andavano consegnate dagli esattori fiscali ai parroci delle rispettive località.

Queste norme, che si aggiungevano alle numerose altre disseminate nel testo barbacoviano allo scopo di assicurare con una fitta rete di sanzioni l'osservanza del nuovo metodo processuale, confermano il profondo mutamento segnato dalla riforma. Al di là, infatti, degli elementi ripresi dallo statuto e dalle consuetudini locali, il processo appariva ormai molto lontano dalla tradizionale impostazione extrastatuale, riflettente un ordine «isonomico»[130]. In questo, il valore principale da tutelare risultava l'eguaglianza tra i governanti, le parti e il giudice, il quale rivestiva una funzione di coordinatore e mediatore nella soluzione delle questioni, nonché di garante dei diritti naturali facenti capo al giudizio. Le sanzioni economiche e disciplinari stabilite per le infrazioni al nuovo sistema, costituiscono una ulteriore dimostrazione che esso, invece, si ispirava ad una concezione statuale e pubblicistica, ed era tutto teso a realizzare uno schema ideale efficientistico finalizzato alla certezza del diritto e alla rapida e definitiva soluzione delle controversie, nel quale il giudice, divenuto funzionario, era gerarchicamente subordinato all'esecutivo e a sua volta esercitava una funzione di guida nelle varie fasi del processo.

Tuttavia, a questo fondamento autoritario e burocratico, riflettente il nuovo ordine «asimmetrico» ormai in via di affermazione in Europa, non corrispondeva una evoluzione dell'ordinamento trentino verso un assetto accentrato e moderno, sicché la riforma della procedura civile risultava isolata ed eterogenea rispetto al tipo di contesto istituzionale nel quale si sarebbe dovuta inserire e perciò, fin dall'inizio, la sua effettiva applicazione apparve problematica e suscitò vivaci reazioni.

[130] Su questo punto cfr. N. PICARDI, *Processo civile*, cit., pp. 101 ss.; A. GIULIANI, *Prova. Filosofia del diritto*, cit., in particolare pp. 529 ss.

Capitolo secondo

Il codice nella prassi

1. *Il dibattito dell'epoca*

Il progetto del codice trentino suscitò molto interesse in Italia, come è testimoniato da numerose recensioni pubblicate sui periodici dell'epoca. Il resoconto più lungo e particolareggiato è quello del «Giornale enciclopedico» di Bologna, dove il Ristori, già nel luglio 1786 annunciava: «un'opera, oh quanto desiderata, e invano finora attesa!»[1] e, in quattro fascicoli tra il settembre e il dicembre dello stesso anno, ne illustrava entusiasticamente il contenuto esaltando la lungimiranza del principe vescovo e la sagacia del suo consigliere[2].

Le «Novelle letterarie» di Firenze lodavano la prefazione «distesa con forza e con buono stile toscano» e manifestavano molto apprezzamento per le soluzioni dell'autore, alcune delle quali, tuttavia, discostandosi sensibilmente dal diritto romano, venivano giudicate inadatte al contesto giuridico del granducato mentre altre, in particolare quelle riguardanti il compromesso e la mediazione delle liti tra i parenti, suscitavano qualche riserva circa l'eccessiva preoccupazione di abbreviare le liti, che aveva indotto a trascurare l'equità naturale[3].

[1] «Giornale enciclopedico», XXIV, luglio 1786, pp. 191-192.

[2] «Giornale enciclopedico», XXIX, settembre 1786, pp. 225 ss.; XXXIII, ottobre 1786, pp. 257 ss.; XXXVII, novembre 1786, pp. 291 ss.; XXXIX, dicembre 1786, pp. 308 ss.

[3] «Novelle letterarie», 9 marzo 1787, pp. 154 ss.

Le «Notizie letterarie» di Milano concludevano la loro segnalazione affermando «se il libro di Filangieri è il manuale dei Politici, quel di Barbacovi lo è meritamente dei Giurisperiti. Non resta per bene della Società, se non che l'Italia e l'Europa adottino il suo codice»[4], mentre nelle «Effemeridi letterarie» di Roma, Renazzi metteva in luce come Barbacovi avesse mirato con successo ad eliminare disfunzioni e disagi già denunciati in passato dai giuristi più avveduti e metteva in evidenza in special modo le novità relative al giuramento, alla bugia giudiziale e al divieto di eterointegrazione della legge[5].

Anche all'estero il progetto non tardò a suscitare l'attenzione di quanti erano interessati al dibattito sulle riforme del sistema giuridico. Il ministro degli esteri prussiano Ewald Friedrich Hertzberg, nel febbraio 1787, scriveva a Barbacovi una lettera per esprimergli il suo vivo apprezzamento per il codice nel quale « en vous écartant de l'ancien joug Romain, vous avez porté le flambeau de la philosophie», sottolineando le analogie tra il testo trentino e quello elaborato dal cancelliere Carmer, entrambi ispirati ai principi dell'equità e del diritto naturale[6].

Particolare rilievo assumono, poi, le lettere del giureconsulto francese Hillerin che, avendo letto una segnalazione del *Progetto*, chiedeva a Barbacovi, il 18 luglio 1788, di inviargliene una copia, ritenendo la sua opera di quelle «qui par le sujet qu'ils traitent, et par la manière dont ils la traitent, appartiennent à tous les pays» e affermando che essa sarebbe stata utilissima in Francia: «tout n'y sera peut-etre adopté, mais beaucoup de choses y seront senties, appreciées, et appliquées au bien général»[7].

[4] «Notizie letterarie», 10 aprile 1788, p. 119.

[5] «Effemeridi letterarie di Roma», VII, 16 febbraio 1788, pp. 54 ss. Che l'autore della recensione sia il Renazzi è testimoniato da alcune lettere conservate in BCT, ms 658, ff. 88, 104, 105.

[6] BCT, ms 658, f. 87. Questa lettera è stata interamente pubblicata in F. Menestrina, *Il codice giudiziario*, cit., p. 248.

[7] BCT, ms 658, f. 137. Cfr. anche F. Menestrina, *Il codice giudiziario*, cit., p. 250.

In una lettera del 1° maggio 1789, Hillerin esprimeva tutto il suo entusiasmo per il codice: «votre ouvrage, Monsieur, est tel que je me l'étais déjà figuré, interessant dans son ensemble, bien fait dans toutes ses parties» e sosteneva che, nonostante le differenze istituzionali, il principato vescovile e il regno di Francia erano accomunati dalla pressante esigenza di giungere alla redazione di un codice giudiziario, sicché si dichiarava convinto «plus que jamais que votre ouvrage, que l'exemple que votre Souverain vient de donner avec tant de succès, seront très utiles dans les conjonctures présentes et prochaines de la France». Egli comunicava di avere già ottenuto il privilegio per stampare l'intera opera di Barbacovi in versione francese, ma manifestava l'intenzione di diffondere per il momento la traduzione delle sole annotazioni preliminari e di consegnare il testo normativo solo alla commissione che con tutta probabilità sarebbe stata ben presto nominata per avviare la redazione dei codici:

«je suis dans l'opinion que dans les conjonctures où nous sommes en France, tous ceux que l'amour du bien public anime doivent se borner à donner des idées, des materiaux, des apprets etc. Mais que il ne faut pas avoir l'air de dicter toute la besogne. Chacun est jaloux dans une grande révolution, dans une violente secousse de la prérogative qu'il a reçue de la nature. Il veut avoir l'air de penser et d'agir d'après lui»[8].

Tra il luglio e l'agosto dello stesso anno, Hillerin continuava a mantenersi in contatto epistolare con Barbacovi al quale inviava la traduzione dell'opera di Pagano da lui realizzata e che informava delle prime reazioni suscitate dal codice che «sera probablement agrée en grande partie par l'assemblée nationale, dumoins j'ai lieu de le penser par les conversations que j'ai eu à ce sujet avec quelques uns de ses membres», chiedendogli di inviargli eventualmente anche qualche sua idea per la redazione di un codice criminale e solle-

[8] BCT, ms 658, f. 135. Altre lettere più formali furono spedite dal Kaunitz e dai ministri di vari principi italiani: cfr. BCT, ms 658, ff. 86 ss.; F. Menestrina, *Il codice giudiziario*, cit., p. 249. Per il giudizio e le congratulazioni di giuristi e letterati italiani, cfr. quanto già ricordato nella introduzione di questo lavoro.

citando il suo parere su scrittori italiani come Filangieri e Beccaria[9].

Alla vasta eco suscitata dal regolamento giudiziario in Italia e all'estero, fece riscontro, nei gruppi oligarchici del principato vescovile, una reazione improntata alla diffidenza, se non ad aperta ostilità. Il codice barbacoviano, che si poneva in palese contraddizione non solo con il metodo processuale fino ad allora seguito, ma anche con l'organizzazione giudiziaria ed istituzionale del Trentino, sconvolgeva profondamente gli equilibri di potere esistenti, accentuando l'autorità del principe vescovo e del suo consiglio e riducendo il particolarismo garantito da antichi usi e norme locali, sicché esso, non a torto, apparve ai depositari dell'assetto tradizio-

[9] BCT, ms 658, ff. 148 ss. Nella prefazione alla traduzione dell'opera del giurista napoletano, Hillerin esalta Barbacovi e, nell'accostarlo a personaggi come Filangieri e Pagano, afferma «c'est dans l'Italie que nous trouvons depuis longtemps les exemples qu'il faut suivre pour la régénération des lois judiciaires», concludendo «heureux le souverain et le sujet qui marchent ainsi d'un pas égal vers la postérité! Heureux le peuple chez lequel le nom d'un ministre passe dans les fastes de l'histoire, réuni avec celui du prince dont il mérita la confiance» (*Considérations sur la procédure criminelle par M. Pagano, professeur royal de droit criminel en l'Université de Naples. Ouvrage traduit de l'Italien, et dédié à Monsieur frère du Roi par M. de Hillerin Ecuyer, Avocat en Parlement, Commis du département de la guerre, Associé correspondant du Musée de Paris*, Strasbourg-Paris 1789, pp. LXIX, LXXV). Tuttavia il sistema trentino non sembra avere avuto influenza in Francia. Il codice napoleonico di procedura civile del 1806, infatti, risulta in gran parte derivato dalla ordinanza di Luigi XIV del 1667 e, come emerge dai lavori preparatori, nella sua elaborazione si fece riferimento essenzialmente alle norme di quell'antico testo, ai provvedimenti francesi emanati in materia nel 1790 e nel 1793 e agli articoli del codice civile (cfr. J.G. DE LOCRÉ, *Esprit du code de procédure civile, ou conférence du code de procédure avec les discussions du Conseil, les observations du Tribunat, les exposés des motifs, les discours des Orateurs du Tribunat, les dispositions des autres codes etc. etc.*, 5 tomi, Paris 1816). Questo aspetto della codificazione francese è stato poco studiato: cfr., comunque, C. SERUZIER, *Précis historique sur les codes français accompagné de notes bibliographiques françaises et étrangères sur la généralité des codes et suivi d'une dissertation sur la codification*, Paris 1845, pp. 54 ss.; R. BORDEAUX, *Philosophie de la procédure civile. Mémoire sur la réformation de la justice*, Evreux 1857, pp. 46 ss.; C. GHISALBERTI, *Unità nazionale*, cit., pp. 127-128; M. TARUFFO, *La giustizia civile*, cit., pp. 62 ss.; *Dictionnaire Napoléon*, diretto da J. TULARD, Poitiers 1987, p. 435.

nale come una minaccia assai più grave di quelle affrontate nei decenni precedenti. Si apriva così una nuova fase nel mai sopito contrasto tra principe vescovo e corpi intermedi che, per la combattiva tenacia dei protagonisti, assunse toni molto accesi. Il 26 marzo 1786, il Thun inviava una lettera ai consoli, comunicando loro ufficialmente di avere fatto redigere un nuovo regolamento giudiziario per rimediare ai difetti del sistema vigente e di averne inviato una copia stampata «a tutti i Pubblici che compongono lo Stato nostro» per sollecitarne il parere ed eventuali proposte di modifica[10]. Nella missiva veniva sottolineata l'opportunità che il magistrato municipale, trattandosi di una variazione dello statuto, fosse consultato e ascoltato con particolare attenzione e si dimostrasse, a sua volta, disponibile a collaborare alla necessaria e ormai improcrastinabile riforma. Ma, fino dall'inizio, l'atteggiamento dei consoli non lasciò dubbi circa l'ostilità che l'iniziativa suscitava in loro sia per i contenuti sia per le modalità della realizzazione che, di fatto, li relegavano in un ruolo secondario e subordinato.

In un lungo documento del 25 aprile 1786[11], essi affermavano che, riunitisi per discutere della questione, si erano preoccupati innanzitutto di accertare esattamente i limiti della loro competenza e a tale scopo non avevano trovato altra soluzione «che di ricorrere alla fedele guida dell'Istoria, e d'investigare sulle sue tracce l'origine ed il progresso del diritto, che ha questa nostra Cittadinanza, di prendere parte alla formazione delle sue leggi». Così, attraverso una lunga dissertazione che prendeva le mosse dall'età longobarda, essi dimostravano come il potere legislativo fosse sempre spettato alla città e lamentavano il torto subito dal magistrato a cui, in quell'occasione, era stata riconosciuta una funzione meramente consultiva, per di più goduta «per espressa concessione», tanto da ridurlo sullo stesso piano degli altri corpi della città, ai quali il nuovo codice era stato semplice-

[10] BCT, *Archivio consolare, Atti Civici*, ms 3960, ff. non numerati; AST, *Libri copiali*, serie II, ff. 235-236.

[11] BCT, ms 1164, ff. non numerati.

mente comunicato. Dichiarandosi determinati a non tradire la fiducia della popolazione e a non venir meno al compito di garanti degli antichi diritti, i consoli rispondevano al principe vescovo presentandogli le loro rimostranze e scrivevano all'almo collegio dei procuratori e notai di Trento per chiedere consiglio e appoggio[12].

La questione appariva talmente importante e complessa che il magistrato, per organizzare sul piano tecnico una difesa abbastanza solida degli interessi minacciati, ritenne opportuno ricorrere ai lumi di giuristi particolarmente esperti e perciò, nell'autunno del 1786, richiese una proroga per completare lo studio del testo barbacoviano e ne affidò l'esame al Pilati, a Giandomenico Mancurti Del Carretto, auditore della rota di Genova ed ex pretore in Trento, e a Francesco Stefano Bartolomei, consigliere del duca di Parma e professore di diritto civile prima a Trento e poi a Ferrara[13].

Essi raccolsero le loro osservazioni in tre voluminosi scritti che rivelano la formazione e la personalità dei loro estensori nella diversità dello stile[14]. Questo è, nella relazione di Bartolomei, prolisso e accademico, appesantito da un grande sfoggio di cultura classica e da numerose citazioni di leggi e

[12] BCT, ms 1164, ff. non numerati; BCT, *Archivio consolare*, *Atti civici*, ms 3960, ff. non numerati. Qualche mese dopo, nella risposta alla lettera vescovile del 23 dicembre 1786, i consoli confermavano il loro atteggiamento: cfr. BCT, ms 299, f. 29.

[13] Cfr. la seduta del magistrato del 9 settembre 1786 e le lettere inviate ai tre giuristi per chiedere il loro parere in BCT, *Archivio consolare*, *Atti civici*, ms 3961, ff. 172 ss. Per le richieste di proroga cfr. *Archivio Consolare*, *Atti civici*, ms 3961, f. 354, ms 3962, ff. 92-93; BCT, ms 407, f. 20. Nel gennaio 1787, il Pilati scriveva di avere quasi ultimato le sue osservazioni al progetto barbacoviano e, a proposito delle novità in esso contenute, affermava: «le ho considerate senza nessuna, neppure minima mira di sminuire il credito dell'inventore, anzi con prevenzione favorevolissima per la sua sagacità e con tutto l'odio, che merita la nostra pratica attuale» (BCT, ms 1134, f. 6).

[14] *Mancurti sopra il Codice Barbacovi* (BCT, ms 399); *Pilati sopra il Codice Barbacovi* (BCT, ms 458); *Considerazioni sopra il Progetto d'un nuovo Codice Giudiziario nelle Cause Civili per il Principato di Trento* (BCT, ms 546).

giuristi antichi e moderni, mentre in quella di Pilati appare rigoroso e stringente pur nell'ampiezza delle dettagliate argomentazioni e in quella di Mancurti è decisamente più scarno e sintetico.

A queste differenze formali fa riscontro un diverso approccio ai problemi trattati. Il Mancurti si muove nell'ambito circoscritto di una cultura giuridica solida ma tradizionale: le sue critiche al codice trentino si basano soprattutto sul confronto con il diritto romano, con le norme statutarie e con i principi dell'equità, ed egli dimostra una decisa chiusura verso le novità che, a suo avviso, non si limitavano a migliorare il sistema antico con ritocchi marginali, come sarebbe stato auspicabile, ma miravano a distruggerlo totalmente. In Bartolomei, invece, emerge con evidenza l'influenza degli scrittori giusnaturalisti e illuministi e una vasta cognizione delle fonti giuridiche degli ordinamenti italiani e stranieri, ma alla modernità delle affermazioni di principio non corrisponde poi, nell'esame del testo barbacoviano, un coerente atteggiamento riformistico, anzi in molte occasioni egli appare sostanzialmente conservatore. Nelle osservazioni di Pilati, infine, più aperto alle impostazioni di Barbacovi, domina, sulla scia di Montesquieu, la preoccupazione circa le difficoltà di applicazione che le norme austriache avrebbero incontrato nel contesto trentino:

> «qui è da considerarsi che troppo diverso è il carattere dei Popoli Tedeschi de' Paesi Austriaci, e troppo diversi sono ancora gli Ordini Politici, le Leggi Civili, e Criminali, la maniera di amministrare la Giustizia, e la condotta dei Tribunali di quelle Contrade. Quello stesso Regolamento viene ora esteso anche ad altri Popoli fuori della Germania: ma l'esperienza dimostrerà dove più, dove meno, che tale regolamento non è egualmente adattabile a tutti i Popoli».

I tre giuristi, dunque, pur accomunati dalla diffidenza verso l'efficientismo del nuovo metodo processuale, che sembrava loro privilegiare eccessivamente la rapidità della soluzione delle cause rispetto alla ricerca della verità e alla salvaguardia dei diritti, e pur concordando spesso su rilievi e su soluzioni particolari, appaiono tutt'altro che unanimi nei loro giudizi. Ciò emerge, fino dal'inizio, nella presa di posizione

di fronte al divieto di interpretazione imposto dal codice barbacoviano ai giudici, che a Mancurti sembra inopportuno non solo in quanto avrebbe leso la dignità dei magistrati e avrebbe determinato ritardi a causa della richiesta di chiarimenti al principe vescovo, ma soprattutto perché il consiglio aulico trentino avrebbe interferito nello stile dei vari tribunali creando confusione:

«veggo che l'Autore ha mirato a stabilire un'intera uniformità. Ma fin che l'umane forze non s'alzino ad un grado maggiore di quello, che state sono fin'ora, non sarà possibile l'ottenerla ... Più conveniente parriami, giacché nessun danno, a senso mio, reca l'ordine diverso di procedere in diversi Tribunali, che il Giudice della causa decidesse il dubbio d'ordine, e tal decisione per quel Tribunale facesse stato costante senza poter reclamare»[15].

A sua volta Bartolomei, dopo avere nella premessa esaltato l'idea di codice auspicandone la pubblicazione anche in altri settori del diritto e soprattutto in quello criminale, dove una riforma del lacunoso, contraddittorio e disumano sistema tradizionale gli sembrava ben più urgente, non esitava a contestare l'abrogazione delle norme precedenti, contenuta nel § 2 del codice barbacoviano, osservando come essa fosse avvenuta senza il consenso del popolo, che aveva invece, a suo tempo, approvato lo statuto. A questo egli continuava ad appoggiarsi nella lunga dissertazione sul problema dell'interpretazione, sostenendo che quella del giudice era necessaria e molto più coerente alla tradizione mentre solo «la brama di un potere illimitato» induceva i sovrani a rendere i tribunali dei meri esecutori[16].

Pilati invece, evitando ogni commento sui primi paragrafi del codice trentino, esprime una tacita adesione ai principi in esso enunciati e, senza alcuna premessa teorica, passa direttamente alla trattazione della parte relativa ai compromessi. Qui egli osserva che se la facoltà di ricorso contro il lodo può comportare un prolungamento delle cause e un agggravio delle relative spese, impedire l'appello anche in

[15] *Mancurti sopra il Codice*, cit., ff. non numerati.

[16] *Considerazioni sopra il Progetto d'un nuovo Codice*, cit., ff. non numerati.

caso di lesione o manifesta ingiustizia creava le premesse per la corruzione degli arbitri aprendo la strada ad inconvenienti molto peggiori di quelli che si volevano evitare. Egli rileva che la soluzione di Barbacovi contrastava con i principi accolti nei tribunali imperiali, dove la rinuncia al gravame non aveva valore di fronte alla iniquità della decisione arbitrale, e perciò in molti casi la nuova legge processuale non avrebbe potuto essere realmente applicata. Inoltre, sottolineando l'utilità del compromesso necessario tra i parenti, ritiene inopportuna la sua abolizione e ne auspica il mantenimento[17].

Le opinioni di Pilati in tema di arbitrato coincidono sostanzialmente con quelle espresse da Bartolomei e Mancurti i quali stigmatizzano la rigidità di Barbacovi ritenendolo troppo teso alla rapida soluzione delle controversie e poco preoccupato della giustizia. Per analoghi motivi vengono criticate le norme sulla contumacia, più severe di quelle del codice austriaco che, come osserva Bartolomei, «benché sembri modellato da un genio militare», accordava proroghe in caso di necessità. Pilati, inoltre, giudica arbitrarie e controproducenti anche le complicate disposizioni relative al luogo del processo in quanto favorivano indebitamente l'attore modificando senza fondata ragione l'antica e saggia massima per cui «actor sequatur forum rei», ritenendo pericoloso altresì l'obbligo di indicare già nel libello i nomi dei testimoni, perché ciò avrebbe favorito le manovre per la loro corruzione.

Quanto al sistema di trattazione della causa, Bartolomei si pronuncia contro l'abolizione delle *positiones*, diversamente da Pilati che la approva limitandosi ad auspicare qualche accorgimento per evitare raggiri ai danni dei litiganti meno astuti. Ma la novità che suscita le maggiori perplessità è quella del processo verbale, ritenuto pericoloso e inaccettabile da tutti e tre i giuristi che mettono in luce come esso, a differenza del codice austriaco, sia posto alla base stessa del procedimento giudiziario[18], costituendo «una forense super-

[17] *Pilati sopra il Codice*, cit., ff. non numerati.

[18] *Mancurti sopra il Codice*, cit.

fetazione, perché deve essere unito agli atti della causa ed è ordinato che si riguardi come un vero atto giudiziale»[19]. L'istituto barbacoviano, poi, non avrebbe potuto produrre i benefici effetti ottenuti nei territori asburgici, dove i tribunali erano composti da molti magistrati, in quanto «nelle nostre contrade l'amministrazione della Giustizia di prima istanza è nelle mani di un solo Giudice, il quale ha Distretti vasti, pieni di gente litigiosissima»[20].

Inapplicabili in pratica sono ritenuti i termini per la presentazione delle scritture, riguardo ai quali il regolamento giuseppino mostra una maggiore elasticità, e le norme riguardanti la prova testimoniale, per il loro eccessivo rigore, mentre le antiche regole sulla prova documentale sembrano migliori delle nuove e l'abolizione dei giuramenti è giudicata, nella formulazione del codice trentino, troppo drastica. Circa quest'ultimo punto, Pilati aderisce all'opinione di Barbacovi secondo il quale il giuramento è inutile sia per i litiganti onesti sia per quelli disonesti, ma osserva che per la massa dei sudditi «che non conosce né il vero bene né il vero male», esso costituisce un freno difficilmente sostituibile, senza il quale «questa immensa moltitudine diverrà ne' giudizi simile agli scellerati di professione»[21]. D'altra parte, le norme intese a reprimere la bugia giudiziale sono ritenute dai tre giuristi eccessivamente severe, inadatte allo scopo e foriere di pretesti per protrarre le liti, data la poca chiarezza del concetto di bugia e di lite temeraria, nonché la difficoltà di accertamento delle infrazioni al codice in questa materia.

Quanto alla sentenza, il Mancurti trovava pericoloso inserirvi la motivazione in quanto la falsità di questa ne avrebbe comportato la nullità: «meglio saria che in voto della sentenza diviso esponesse il Giudice i motivi del giudicare, ristrettamente anco ad alcuni generi di cause per non troppo affollarlo e perché non tutte le cause il meritano»[22]. E, se questa

[19] *Considerazioni sopra il Progetto d'un nuovo Codice*, cit.

[20] *Pilati sopra il Codice*, cit.

[21] *Ibidem*.

[22] *Mancurti sopra il Codice*, cit.

posizione non trova riscontro negli scritti di Bartolomei e Pilati, la sua critica al sistema degli appelli è, sia pure con varianti, sostanzialmente condivisa. Il divieto di addurre nuove prove in seconda istanza suscitava opposizione sia per l'iniquità in esso ravvisata[23] sia per l'impossibilità di conciliarlo con la contraria prassi vigente negli appelli dei tribunali imperiali, inconveniente quest'ultimo che, come notava Pilati, non si verificava nei territori austriaci, le cause dei quali non erano appellabili presso quei fori.

In tale contesto, il beneficio di nuova udienza, pur apprezzato come temperamento della durezza della legge, era respinto a causa dell'inutile aggravio di spese da esso comportate e in suo luogo Pilati proponeva alcune limitazioni nella ammissione di *nova*, contrariamente a Mancurti e Bartolomei, favorevoli a mantenere inalterato il sistema tradizionale. Unanime invece è il giudizio negativo sulle disposizioni barbacoviane consententi la restituzione in pristino contro il giudicato solo in caso di dolo o malafede di una parte.

Altro punto sul quale si registra convergenza di opinioni è quello relativo al ruolo del giudice che da una parte sembrava sminuito da pene troppo severe e da un controllo eccessivamente stretto e dall'altra appariva rafforzato in modo allarmante nei confronti degli altri soggetti del processo, mentre il ridimensionamento della funzione degli avvocati era contestato soprattutto dal Mancurti e, anzi, il Bartolomei, superando qui la prudenza di Barbacovi, proponeva l'abolizione di ogni privilegio dei legali della città di Trento attraverso lo scioglimento del loro collegio e l'instaurazione di un regime di eguaglianza e libertà nel quale l'esame del consiglio garantisse un buon livello professionale e l'emulazione elevasse la qualità delle prestazioni.

[23] «... lo scopo principale de' Tribunali di Giustizia non è di finire le liti; egli è quello di aggiudicare a ciascheduno il suo diritto, e il suo torto. Onde se dopo la sentenza sopravengano delle prove, che mostrino che il fine dei Tribunali di Giustizia non fu adempito, egli è giusto di rinovare la Lite, perché il Giudice non ha colla sua sentenza potuto soddisfare al dovere, per cui sono stati istituiti i Giudizi» (*Pilati sopra il Codice*, cit.).

Ma questa presa di posizione, ispirata ad idealità livellatrici ed anticorporative, appare in realtà disomogenea rispetto alle impostazioni del personaggio le cui osservazioni rivelano, nel complesso, come si è visto, un notevole conservatorismo. Una conferma dell'attacamento al passato di Mancurti e Bartolomei si ricava dalla trattazione dell'importante materia della carcerazione per debiti, dove il primo sostiene che la pietà suscitata dalla triste situazione del debitore non deve indurre a trascurare il bene comune abolendo l'efficace deterrente della detenzione e il secondo si dichiara d'accordo con Barbacovi sull'abolizione dell'arresto cautelare per debiti ma propone poi di condannare gli insolventi ai lavori forzati. Pilati, invece, interviene sull'argomento solo per criticare la disposizione che puniva il fallito colpevole di condurre una vita oziosa, ritenendola troppo dura e contrastante con il contesto economico e culturale trentino[24], nonché per stigmatizzare il procedimento d'ufficio contro il debitore[25]. Decisa è, infine, in Bartolomei e Pilati, la condanna delle norme sulle liti delle comunità che, a loro parere, attribuivano al consiglio aulico un potere tale da annullare di fatto l'autonomia locale.

2. *L'opposizione nella pretura di Trento*

Le tre relazioni fornirono la base di discussione sulla quale una commissione di dodici membri, tratti dal magistrato e dal collegio dei procuratori e notai, avviò un lungo lavoro di

[24] «Dove non c'è Commercio, dove non Manifatture, non Arti, dove l'Educazione è tutta diretta all'inerzia; dove lo spirito del Governo, per essere Ecclesiastico, può indurre di tempo in tempo qualche pio Principe ad avere maggiore cura del bene spirituale, che de' vantaggi temporali de' suoi Sudditi, quivi l'Ozio ci sta di residenza; onde il Governo deve prima riformare ogni cosa, ed aspettare, che la riforma sia bene eseguita, ed osservata, o lasciare l'Ozio impunito» (*Pilati sopra il Codice*, cit.).

[25] «La principale saviezza delle Leggi Criminali consiste nel levare ai Giudici ogni arbitrio non solo nel punire, ma singolarmente nello intentare Processi. Ora qui si concede ai Giudici un arbitrio illimitato, e quello, che si è il peggio di tutto, in un punto, che nessuna Legislazione Criminale non ha mai avuto in vista» (*Pilati sopra il Codice*, cit.).

revisione che approdò alla elaborazione di un progetto di codice giudiziario alternativo[26]. I verbali delle riunioni di quell'organismo testimoniano quanto fu animato il dibattito sulla intelaiatura generale e sui singoli punti del sistema processuale e quanto risultava problematico conciliare la salvaguardia degli interessi oligarchici con una riforma che appariva ormai impossibile rimandare ulteriormente[27]. Di fatto il testo redatto in questa occasione rivela l'influenza di quello barbacoviano non solo nella divisione in due parti – una delle quali reca le osservazioni critiche e l'altra le norme – ma anche nella sistematica, negli aspetti formali e, talvolta, nei contenuti, nonostante le molte modifiche della versione originale.

Fra le più importanti novità accolte, va annoverata quella del processo verbale che, dopo lunghe discussioni sulla sua compatibilità con l'indole e l'educazione del popolo trentino, veniva riconosciuta utile, con la variante della partecipazione degli avvocati, che apparivano una garanzia contro la eventuale parzialità del giudice (§§ 50 ss.). Era inoltre recepito l'obbligo della motivazione della sentenza (§ 205), e anche l'abolizione della carcerazione per debiti era accettata, togliendo tuttavia al giudice civile la facoltà di avviare d'ufficio il procedimento penale, che era affidato al giudice criminale (§§ 194 ss.), mentre l'uso dei giuramenti non veniva eliminato ma soltanto limitato, lasciando sussistere, nelle sue varie forme, il decisorio, per la disciplina del quale si

[26] Il progetto è conservato in BCT, ms 512. Erroneamente taluno ha ritenuto che esso sia entrato in vigore nel 1800 (M. RIGATTI, *Un illuminista trentino*, cit., p. 263; A. NICOLINI, *Il Principe Vescovo*, cit., p. 84), basandosi sulla pubblicazione di un *Progetto tendente a migliorare l'ordine del foro presentato dall'illustrissimo magistrato consolare a quest'Eccelsa Superiorità e dalla medesima sotto li 11 luglio 1800 confirmato*, Trento, s.d. In realtà le norme contenute in questo scritto non sono in alcun modo ricollegabili alla impostazione e ai contenuti dell'iniziativa del 1788 in quanto, lungi dal mirare alla realizzazione di un codice, intendevano solo arginare gli abusi più macroscopici della prassi forense, lamentati dalle autorità austriache, «richiamando i curiali alla semplice, ed esatta osservanza del Patrio nostro Statuto» attraverso alcune modifiche formali che lasciavano inalterato il vecchio sistema.

[27] Per i verbali della commissione cfr. BCT, ms 1831.

proponeva di adottare le norme del codice austriaco (§§ 228 ss.).

Ma il tenore dell'introduzione, nella quale non si accennava all'abrogazione delle leggi precedenti e i consoli risultavano gli artefici del codice, poi approvato dal principe vescovo secondo la tradizione, rivelava già l'intenzione di salvaguardare buona parte del sistema tradizionale. E, in effetti, i numerosi temperamenti al principio della preclusione, la mitigazione delle pene relative alla bugia giudiziale – per la repressione della quale si rinviava alle norme romane da ripristinare in materia (§§ 296 ss.) –, la disciplina della *restitutio in integrum* contro il giudicato – che veniva ammessa entro quattro anni in presenza di nuove prove e fino alla morte della controparte in caso di dolo (§§ 382 ss.) –, il notevole ampliamento delle ferie (§§ 389 ss.), la configurazione del ruolo del giudice e degli avvocati, rimasta in gran parte legata agli schemi della tradizione, e soprattutto il mantenimento dell'antico sistema degli appelli, con tutti i privilegi spettanti agli avvocati della città di Trento (§§ 239 ss.), ridimensionavano notevolmente la carica innovativa del progetto di Barbacovi, dimostrando una irriducibile chiusura ai suoi aspetti più avanzati, percepiti come forieri di un irreversibile mutamento nei rapporti di forza tra i centri di potere dell'ordinamento trentino.

Questo progetto fu presentato al principe vescovo il 12 dicembre 1788, ma in quell'epoca era già stata stampata e promulgata la terza edizione del codice barbacoviano, sicché il lavoro dei consoli non fu più preso in seria considerazione dal Thun, come emerge da una supplica inviatagli dal magistrato nel luglio 1789 per sollecitare l'esame e l'approvazione del testo, alla quale egli rispondeva «opportuno tempore providebitur, neque hac in re opus est ullis Magistratus supplicationibus»[28].

[28] BCT, *Archivio consolare, Atti civici*, ms 3964, ff. 6-7, 13-14. La preoccupazione di contrastare e prevenire le iniziative legislative del principe vescovo e del suo consigliere indussero i consoli, in collaborazione con il collegio dei procuratori e notai, a progettare, nel gennaio 1789, una revisione approfondita e completa del terzo libro dello statuto, «De

Barbacovi, dal canto suo, trasse profitto da alcuni rilievi tecnici emersi nelle sedute della commissione – dei quali riceveva puntualmente notizia da uno dei membri, individuato in Vigilio di Schrattenberg in una annotazione del console Gaudenti[29] – per ritoccare in qualche particolare il suo testo e prevenire in tal modo almeno una parte delle obiezioni. La terza edizione si presenta più compatta delle precedenti, arricchita dei due capitoli sugli attuari e sul consiglio aulico, migliorata in alcuni dettagli, ma identica nella impostazione generale e ben ferma negli obiettivi già fissati.

Significativa appare, fra l'altro, la scomparsa, nel discorso preliminare, delle pagine in cui Barbacovi si era rivolto, nella versione del 1785 e del 1786, ai corpi cittadini per presentare la sua opera, sollecitando con atteggiamento conciliante la loro approvazione. Oltre che al magistrato, il quale «ha per espressa concessione il diritto di discutere e pesare gl'inconvenienti, o i vantaggi delle nuove leggi», l'autore si era indirizzato anche al capitolo, e in particolare al Gentilotti, tentando di attenuare la portata polemica delle affermazioni a suo tempo pubblicate nelle *Osservazioni*, ed esal-

Criminalibus», ma la lentezza con la quale si affrontò il lavoro, il cui inizio fu rimandato al novembre successivo, dimostra la scarsa convinzione nel perseguire l'obiettivo (BCT, *Archivio consolare*, *Atti civici*, ms 3963, ff. 52-53 e 57-58; ms 3964, ff. 6-7). Furono invece emanate, per le giurisdizioni di competenza del magistrato, alcune norme particolari, che integravano il diritto statutario senza modificarlo, intese a reprimere la disonestà e l'arroganza di alcuni ufficiali pubblici: cfr. *Decreto sopra un miglior ordine da osservarsi nella Camera de' Pegni, e nella esecuzione de' pignoramenti per forza*, Trento 27 febbraio 1790; *Aggiunta al Decreto de' 27 Febbrajo 1790 toccante un miglior ordine da osservarsi nella Camera de' Pegni, e nell'esecuzione de' Pignoramenti per forza*, Trento 22 maggio 1790 (gli stampati sono legati insieme con *Statuto di Trento*, cit.).

[29] BCT, ms 512, f. 98v. Il barone Gaudenzio Antonio Gaudenti della Torre di Roccabruna fece più volte parte del magistrato consolare divenendo l'anima della resistenza alle mire assolutistiche del principe vescovo. La sua attiva partecipazione ai lavori per la revisione del codice barbacoviano è testimoniata da una serie di annotazioni, aggiunte e correzioni manoscritte apposte ad una copia del *Progetto* del 1786 conservata in BCT, ms 6009. Su questo personaggio cfr. F. AMBROSI, *Scrittori ed artisti trentini*, cit., p. 111; M. RIGATTI, *Un illuminista trentino*, cit., pp. 252-253.

tando i meriti del canonico e la grandezza del suo casato[30]. L'omissione di queste righe nell'edizione del 1788 indica come, nel frattempo, si fosse ormai persa la speranza di scongiurare una spaccatura per l'introduzione del nuovo sistema giudiziario e come, invece, lo scontro si profilasse in tutta la sua durezza.

Il principe vescovo, troncando infine gli indugi, con la promulgazione dell'8 agosto 1788 impose l'osservanza del codice barbacoviano in tutto il suo Stato[31]. Una lettera inviata lo stesso giorno a tutte le giurisdizioni immediate insieme con una copia del nuovo regolamento giudiziario, disponeva l'entrata in vigore di quest'ultimo a partire dal primo settembre successivo e dava qualche indicazione sulle modalità di applicazione della riforma[32]. In particolare il Thun ordinava di continuare a trattare le cause pendenti in prima, seconda e terza istanza, secondo il metodo tradizionale fino e non oltre la conclusione del giudizio in corso, annunciava il successivo invio di un regolamento per l'elezione dei «giurati maggiori», destinati a decidere le cause inferiori a cinque fiorini, stabiliva che, per la durata di un anno, le pene pecuniarie previste dal codice dovevano applicarsi solo alle contravvenzioni derivanti da dolo mentre per quelle dovute a colpa (purché non ripetute per più di due volte) sarebbe bastata una semplice ammonizione, dava informazioni su come gli avvocati potevano procurarsi gli esemplari dell'ormai indispensabile codice.

Analogamente, pochi giorni dopo, veniva inviata anche ai signori feudali una lettera in cui si comunicava la decisione «di estendere egualmente i vantaggi della nuova legislazione anche alle Dinastie e Giurisdizioni mediate, cioè a quelle, che dal diretto, e supremo dominio d'esso Principato dipendono a titolo di Feudo»[33], fissando l'entrata in vigore del nuovo sistema al primo novembre successivo.

[30] F.V. Barbacovi, *Progetto*, cit., (edd. 1785 e 1786), I, pp. 22-23.

[31] BCT, ms 445, f. 7.

[32] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 72, f. 107.

[33] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 72, ff. 106 ss.

Con una comunicazione dell'8 agosto diretta ai consoli, invece, il principe vescovo, indotto anche dalle insistenze del capitolo, concedeva al magistrato municipale una ulteriore proroga nell'esame del codice, sospendendo provvisoriamente l'applicazione di questo nella pretura di Trento «in aspettazione delle vostre considerazioni e proposte»[34]. Questa importante eccezione, tuttavia, non mitigò lo sdegno delle forze conservatrici che, dopo avere lungamente paventato la promulgazione ed avere tentato fino a quel momento di contrastare la riforma con espedienti dilatori, si trovavano ora a dovere organizzare una difesa più efficace e compatta.

Il magistrato inviò al Thun alcune lettere dove lamentava i gravi danni arrecati alla capitale dal nuovo sistema degli appelli introdotto nelle giurisdizioni immediate e chiedeva la revoca della pubblicazione, almeno fino alla presentazione del progetto di codice alternativo che si trovava ancora in fase di elaborazione[35], ma i rescritti negativi del principe vescovo non lasciavano dubbi circa la sua volontà di procedere nella riforma.

Nel frattempo anche il capitolo era sceso decisamente in campo a fianco del magistrato, il quale lo informava regolarmente per iscritto degli sviluppi nell'esame del progetto barbacoviano, lo aggiornava sulle proroghe ottenute, gli comunicava il contenuto delle rimostranze che intendeva presentare contro la nuova legge e lo rendeva costantemente parte-

[34] BCT, *Archivio consolare, Atti civici*, ms 3963, ff. 18-19.

[35] *Ibidem*, ff. 20 ss. Queste lettere sono state pubblicate in F. AMBROSI, *Commentari*, cit., II, pp. 295 ss. Anche il collegio dei procuratori e notai inviava il 19 agosto 1788 una supplica nella quale si evidenziavano i danni che il nuovo regolamento avrebbe causato ai suoi membri, ma il principe vescovo replicava che la privativa da essi fino ad allora goduta era contraria alla libertà naturale e doveva perciò essere abolita, prospettando tuttavia, la possibilità di un indennizzo per i soli notai. La lettera del Thun, nella quale, fra l'altro si precisava risolutamente che l'iniziativa della redazione del codice non era partita da Barbacovi, ma dallo stesso principe vescovo, fu stampata per accrescerne la solennità: cfr. *Risposta di Sua Altezza Reverendissima alla supplica dell'Almo Collegio di Trento*, Trento 1788.

cipe dello sconcerto e del rammarico suscitato dall'iniziativa vescovile[36].

Una lunga relazione esposta ai canonici dal decano Sigismondo Manci il 31 ottobre 1788, nella quale l'estensore ripercorreva le vicende della redazione del codice e, deplorando la scorrettezza e la precipitazione delle modalità di pubblicazione, citava una lunga serie di precedenti per dimostrare come l'attività legislativa del principe vescovo necessitasse del parere del capitolo e del magistrato, testimonia quanto la questione fosse sentita anche da quel corpo[37]. L'opposizione capitolare venne manifestata ufficialmente in una rimostranza presentata nell'agosto 1788 e in una lettera del dicembre successivo, corredata da una analisi critica del progetto barbacoviano che suscitarono una sdegnata e dura risposta del principe vescovo nel decreto del 27 febbraio 1789[38]. In esso, il Thun, dopo avere sottolineato la sua pazienza nell'accordare numerose proroghe ai termini originariamente assegnati per l'esame del codice, affermava che dopo due anni e cinque mesi di inutile attesa, non aveva più potuto differire la promulgazione di una legge tanto utile alla popolazione e rimproverava il capitolo di intralciare gli sforzi per migliorare la condizione dei sudditi, ribadendo che tutti i poteri in materia di legislazione erano di sua esclusiva spettanza.

Il decreto vescovile divenne un importante oggetto di discussione nelle sedute del capitolo, come emerge dal voto del canonico Leopoldo Melchiori nel maggio 1789 e da un progetto di risposta[39] nei quali veniva espressa tutta l'amarezza del corpo per essere stato trattato ancora peggio del magistrato, al quale almeno era stato riconosciuto un potere consultivo, e per la scorrettezza del principe vescovo nel

[36] Cfr. le lettere tra magistrato e capitolo in ACT, *Atti capitolari 1786-1788*, ff. 369, 406-407, 501; BCT, *Archivio consolare*, *Atti civici*, ms 3962, ff. 165, 195 ss.; ms 3963, ff. 20-21, 38 ss.

[37] ACT, *Atti capitolari 1786-1788*, ff. 527 ss.

[38] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 73, ff. 174 ss.

[39] BCT, ms 260, ff. non numerati e ff. 30 ss.

promulgare il codice all'improvviso, e proprio quando gli esponenti della vita pubblica trentina «s'erano sottratti dagli eccessivi calori della città». Alla rivendicazione delle antiche prerogative venivano trovati sempre più ampi fondamenti nella tradizione storica, mentre le approvazioni universalmente riscosse dalla nuova legge processuale erano giudicate poco significative in quanto ritenute mero contraccambio delle lodi che letterati vanitosi avevano a suo tempo ottenuto da Barbacovi, le cui idee apparivano, invece, astratte, non consone alle reali condizioni del Trentino e perciò «applicabili per avventura ad una repubblica parimenti immaginaria». La lettera che infine fu inviata al principe vescovo il 5 giugno 1789 era redatta in tono più moderato e rispettoso delle precedenti[40], ma al di là delle espressioni di formale ossequio, ribadiva le affermazioni già esposte e anche la risposta del Thun dimostra come ormai fosse difficile ipotizzare un reale avvicinamento delle parti, irrigidite nella difesa delle proprie posizioni[41].

Uno dei maggiori titoli sui quali il capitolo si basava nella sua opposizione era costituito dalla transazione del 1635, indicata quale legge fondamentale dello Stato, in virtù della quale il consenso del capitolo era divenuto necessario alla validità delle norme emanate nel principato e, per rafforzare l'autorevolezza di questo documento, il Pizzini aveva stilato nel 1788 una lunga memoria, da inviare all'imperatore, nella quale esponeva e commentava nei dettagli il contenuto della transazione e ne richiedeva la conferma[42].

Di fronte a questa manovra, Barbacovi a sua volta controbatteva con uno scritto, pubblicato anonimo nel 1789[43], nel quale esaminava puntigliosamente le argomentazioni degli avversari dimostrando la loro inconsistenza per riaffermare i

[40] BCT, ms 662, ff. 69-70, 71-72.

[41] BCT, ms 662, ff. 73-74.

[42] BCT, ms 291.

[43] *Deduzione sopra il vigore della transazione seguita tra il principe vescovo ed il capitolo di Trento nell'anno 1635. A'termini del diritto pubblico. Tradotta in Idioma Italiano*, Trento 1789.

diritti del principe vescovo. A tale scopo egli innanzitutto poneva il quesito se la transazione poteva considerarsi legge fondamentale, partendo da una definizione di quest'ultima che riflette la sua lucida impostazione concettuale nella problematica del diritto pubblico: «Le leggi fondamentali nel governo monarchico quelle sono, che limitano, e ristringono la suprema podestà del Principe, e che nell'esercizio di tutti o di parte de' diritti maestatici l'obbligano ad osservare una certa forma, che gli è prescritta»[44]. Ma tali caratteristiche, secondo Barbacovi, non potevano attribuirsi al documento in questione poiché esso formalizzava solo l'accordo tra il capitolo e Carlo Emanuele Madruzzo, senza coinvolgere i successori di quest'ultimo, che non risultano mai nominati espressamente. Del resto, data la natura elettiva dell'ordinamento trentino, il principe vescovo «che vi regna non ha che i diritti di semplice usufrutuario ... per modo che qualunque atto, o concessione aver non può alcun vigore oltre il tempo della sua vita»[45], mentre, secondo le leggi vigenti nell'impero romano-germanico, ogni variazione nelle prerogative della suprema autorità va approvata dallo stesso imperatore.

Dopo avere così ridimensionato il valore e la portata della transazione, Barbacovi aggiunge che essa comunque, in molte sue disposizioni, non fu mai applicata e in altre fu osservata non per effetto del preteso suo carattere vincolante, ma solo per volontà e concessione del principe vescovo. Anche ammettendo la sua validità per assurdo, essa, poi, secondo lo scrittore, non conteneva alcuna norma che imponesse la compartecipazione del capitolo all'attività legislativa in quanto l'analisi approfondita dell'articolo addotto a supporto di ciò, prescriveva il parere dei canonici solo negli affari concernenti la conservazione dei domini, dei diritti, del patrimonio e delle rendite della chiesa di Trento, mentre le questioni riguardanti il governo del popolo ne erano escluse. Una errata e troppo estensiva interpretazione del testo era alla base di questo equivoco che rischiava di stravolgere

[44] *Ibidem*, p. 5.

[45] *Ibidem*, p. 12.

completamente la tradizione giuridica dell'ordinamento trentino, dove il potere legislativo spettava esclusivamente al principe vescovo, come era del resto riscontrabile anche in una antichissima prassi fino a quel momento incontrastata[46].

Di fronte alla irremovibilità del principe vescovo e del suo consigliere, il capitolo, già dall'autunno del 1788, aveva progettato di ricorrere in giudizio, con l'appoggio finanziario del magistrato[47] ma, da alcune relazioni del Gaudenti stese tra il 1790 e il 1792, emerge quanto fin dall'inizio l'impresa si presentasse incerta.

Un primo problema, lungamente discusso, era dato dalla scelta del tribunale al quale adire e, poiché «Nel consiglio Imperiale Aulico di Vienna si temeva che dominassero massime troppo favorevoli al potere assoluto de' principi», fu deciso infine di rivolgersi al tribunale di Wetzlar, affidando la difesa al Pilati, in quel momento a Vienna, al quale vennero inviati tutti i documenti ritenuti utili. In un primo tempo le prospettive della lite sembravano abbastanza incoraggianti, ma tutto cambiò quando il consigliere riferente della causa, Joachim Albert von Hess, dopo il suo ritorno da Francoforte dove si era recato come membro dell'ambasciata elettorale di Boemia per l'elezione di Leopoldo al trono imperiale, mostrò di avere radicalmente mutato opinione. Affermando di essersi reso conto del cambiamento dei tempi e del pericolo comportato dalla eccessiva libertà ed irrequietezza dei popoli che stava turbando la Germania, egli sosteneva ora «essere dunque da vedere, e da procurare di annichilare i diritti e i privilegi de' sudditi, non mai di proteggerli e conservarli» e manifestava l'intenzione di portare rapidamente a termine la lite schierandosi contro i corpi, ritenuti ostili e nefasti all'impero[48].

Di fronte a quelle che il Gaudenti definisce «asiatiche di-

[46] *Ibidem*, p. 37.

[47] BCT, ms 407, ff. 12 ss.

[48] BCT, ms 268. Sul consigliere Hess cfr. C. VON WURZBACH, *Biographisches Lexicon*, VIII, 1862, p. 423.

chiarazioni», fu deciso di ritirare il ricorso per evitare una sicura sconfitta, né Pilati, recatosi da Hess, riuscì a modificarne l'atteggiamento. Pur mostrando comprensione per le ragioni del capitolo, infatti, questi ribadì che l'imperatore era obbligato nel contesto politico del momento «a fare ogni sforzo per soffocare i mali umori fra i Principi ed i sudditi, per impedire i progressi di uno spirito di discordia e di sollevazione che regna in tutta la Germania», mentre favorire le richieste di alcuni sudditi poteva indurre altri ad avanzare pretese infondate contro i loro governanti. A Pilati a questo punto non rimase che tornare, nei primi mesi del 1791, a Trento e, in tal modo, ogni ulteriore tentativo di ricorrere ai tribunali imperiali contro le iniziative legislative del principe vescovo e di Barbacovi – definito nelle relazioni del Gaudenti come «l'autore del codice (e *di tutti i nostri* guai)» – restava bloccato.

3. *L'applicazione nelle giurisdizioni immediate*

Ai timori e alle resistenze dei gruppi oligarchici trentini facevano riscontro in quegli anni le speranze e l'entusiasmo manifestati dalle popolazioni in molte giurisdizioni immediate del principato. Già nel gennaio 1787 la comunità di Pergine aveva sollecitato l'applicazione del codice[49] e, con il passare dei mesi, in contrapposizione alle manovre dilatorie del magistrato, si erano intensificate le istanze e le suppliche dei vari rappresentanti locali, volte ad ottenere l'introduzione del nuovo sistema giudiziario. Da questi scritti – alcuni dei quali furono pubblicati per giustificare la necessità della promulgazione[50] – emerge la viva esigenza dei centri periferici di liberarsi della egemonia esercitata dalla capitale attraverso il tradizionale sistema delle impugnazioni e degli antichi privilegi degli avvocati di Trento, e trapela la soddisfa-

[49] BCT, ms 662, ff. 30-31, 33, 40.

[50] *Suppliche di vari Magistrati e Pubblici del Principato di Trento per la promulgazione, ed esecuzione del nuovo Codice Giudiziario*, Trento 1788.

zione per l'attribuzione della cognizione degli appelli al solo consiglio aulico.

Così, i sindaci delle valli di Non e di Sole ricordando che il metodo previsto dal codice barbacoviano per i giudizi di secondo grado era «quell'istesso, ch'è stato ordinato, ed introdotto in tutta la Monarchia Austriaca dalla sapienza dell'Augustissimo nostro Avvocato, il regnante Imperadore Giuseppe II», e che il primo dovere dei governanti era di «favorire, e proteggere le Campagne, ed i Villaggi, anziché le Città», ritenevano somma ingiustizia «obbligare i Popoli de' Villaggi, e delle Provincie ad impiegare l'opera degli Avvocati d'una Città, quando non hanno alcun bisogno dell'opera loro, e ciò unicamente per apportar loro de' guadagni, e per riempire le loro borse»[51].

Facevano loro eco i sindaci delle Giudicarie che, con varie suppliche, dimostravano una particolare premura di giungere all'applicazione della nuova legge e, accanto all'apprezzamento e alla gratitudine per l'iniziativa vescovile, esprimevano in modo esplicito il loro dissenso nei confronti dell'atteggiamento del magistrato municipale, inteso solo a « favorire i privati interessi d'un piccol numero de' suoi Cittadini»[52]. Essi mettevano in rilievo con efficacia gli svantaggi economici e i disagi comportati dalla prassi vigente, difendevano risolutamente il loro diritto ad essere assistiti dagli avvocati delle loro terre, minacciando di rivolgersi ai tribunali imperiali per ottenere giustizia contro un privilegio così contrario all'equità[53]. Di rincalzo, i rappresentanti di Caldonazzo e

[51] *Ibidem*, pp. 3-4. Cfr. anche BCT, ms 662, ff. 12 ss.

[52] *Suppliche*, cit., p. 7. Altre suppliche dei sindaci delle Giudicarie sono conservate in BCT, ms 662, ff. 3 ss., 10, 22-23, 41-42.

[53] «... noi non potremmo giammai essere costretti, né mai acconsentiremo a preferire i guadagni degli Avvocati della Città a quelli degli Avvocati della nostra Patria, a far colare il nostro denaro in mano di stranieri, anziché in quelle de' nostri Compatriotti, e molto meno a servirci dell'opera di Avvocati lontani, quando aver possiamo quella de' nostri, che sono se non più egualmente dotti, ed egualmente capaci» (*Suppliche*, cit., p. 9). Altrove i sindaci delle Giudicarie affermavano con enfasi: «Noi saremmo costretti a cercare questa nostra libertà e a mantenerci questo

Lavarone auspicavano l'abolizione dell'antico giudizio intermedio di seconda istanza «così detto Capitaniale, giudizio che ci riesce per ogni verso perniciosissimo, massimamente se riflettasi, che non vi presiede mai Persona, che abbia fatta professione, o studio legale, e che in conseguenza deve servirsene del giudizio di giureconsulto incognito alle parti e talvolta anche di persona, che ne ha qualche parte nella causa istessa», supplicando che, in caso di mantenimento del sistema tradizionale, si nominasse almeno un soggetto onesto e capace di garantire l'imparzialità[54].

Analoghe lettere venivano inviate al principe vescovo dalle comunità di Riva, Condino, Tenno, Cimone e Mezzolombardo[55], e una mobilitazione massiccia si verificò l'8 settembre 1788, quando in numerosi villaggi, tra i quali Terlago, Cadine, Vezzano, Sopramonte, Vigolo, Baselga, Cavedine, Calavino, Lasino, la campana chiamò a raccolta gli abitanti per discutere sulla introduzione del codice che, stando ad alcune relazioni dell'epoca, fu universalmente accolto con soddisfazione[56].

A questo movimento in favore del nuovo regolamento giudiziario dovette senza dubbio contribuire l'azione di propaganda e di convinzione promossa dal principe vescovo e da Barbacovi, della quale si ha testimonianza in un resoconto del 20 settembre 1788, scritto dal notaio Gian Francesco Gilberti. Questi, incaricato dal magistrato consolare di indagare sui tumulti verificatisi nelle giurisdizioni immediate a causa del codice, aveva appurato, interrogando gli abitanti dei villaggi, che un gentiluomo della corte vescovile, Bernardino Turcati, aveva organizzato e diretto le rimostranze del-

nostro naturale diritto d'innanzi ai Supremi Tribunali dell'Impero. Pronti fin'anche a sagrificare la nostra vita, e a spargere il nostro sangue, non ci assoggetteremo in ciò giammai alla volontà de' Trentini perché la ragione nol vuole» (BCT, ms 662, ff. 22-23).

[54] BCT, ms 662, ff. 1-2.

[55] BCT, ms 662, ff. 6 ss.

[56] Numerosi documenti riguardanti questo episodio sono conservati in BCT, ms 662, ff. 43 ss.

le comunità allo scopo di affrettare la promulgazione. Alcuni sindaci, infatti, non avevano ancora letto il codice ma il Turcati, per convincerli a firmare le petizioni da lui stesso preparate, aveva insistito nell'illustrare i vantaggi economici comportati dal nuovo metodo e aveva anche beneficato la popolazione con ampie distribuzioni di generi alimentari e di vino, mentre Barbacovi, al quale alcuni rappresentanti si erano rivolti per avere un consiglio, oltre ad assicurare che avrebbero risparmiato molto denaro, aveva promesso di interessarsi per la riduzione delle collette imposte dal magistrato di Trento alle comunità[57].

Tuttavia, anche ammettendo che le pressioni e i donativi vescovili avessero influenzato l'orientamento dei sudditi delle giurisdizioni immediate, non si possono considerare le reiterate suppliche provenienti da quelle terre solo come una passiva e acritica accettazione delle direttive superiori. Al riguardo va tenuto presente che se la prospettiva di ridurre le spese giudiziali doveva apparire tutt'altro che disprezzabile alle popolazioni locali, gli avvocati e i notai di quelle zone erano ben consapevoli dei vantaggi che la nuova legge avrebbe arrecato alla loro categoria e perciò sostennero la riforma con grande efficacia grazie, come osservava il capitolo, al forte ascendente esercitato nelle assemblee delle comunità, dove essi erano «i soli quasi che sanno di lettera»[58].

A dispetto delle polemiche, comunque, il codice cominciò ad essere concretamente applicato nelle giurisdizioni immediate e, anzi, talvolta alcune sue disposizioni entrarono in vigore già molti mesi prima della promulgazione dell'8 agosto. Così, ad esempio, in una lettera all'assessore e al capitano delle Valli di Non e di Sole, datata 5 gennaio 1788, il principe vescovo affermava che, pur non essendo ancora in grado di pubblicare il codice, egli intendeva già concedere

[57] BCT, ms 432, ff. 155-156; cfr. anche alcune lettere sull'argomento, inviate dai consoli Giuseppe de Geremia e Girolamo Graziadei al magistrato municipale, nelle quali il Turcati e suo genero Paolo Hippoliti vengono indicati come i più attivi organizzatori delle manifestazioni a favore del codice barbacoviano (BCT, ms 2139, ff. 30 ss.).

[58] BCT, ms 260, ff. 40-41.

FIG. 2. Carta del 1761, conservata in BCT, A 2 D 16.

FIG. 3. Particolare riguardante il Trentino.

alle popolazioni almeno le vantaggiose norme riguardanti le cause minori. A tale scopo ordinava che le liti non eccedenti il valore di 25 fiorini fossero trattate secondo il metodo previsto dal progetto barbacoviano e incaricava il capitano di nominare due vicari, uno con sede a Cles e uno a Malè, per decidere tali controversie, aggiungendo qualche indicazione sulle modalità di applicazione della legge[59].

Che le disposizioni vescovili trovassero pronta esecuzione è attestato da alcune suppliche indirizzate al Thun nei mesi di gennaio e febbraio e dalle precisazioni a sua volta spedite dal principe vescovo nel marzo successivo, nelle quali l'istituzione dei vicari e l'introduzione del nuovo metodo appaiono ormai realizzati[60]. In effetti in quelle zone, il codice barbacoviano fu recepito dopo la promulgazione con particolare zelo, come è testimoniato da una lettera del 13 dicembre 1788 indirizzata all'assessore delle valli, dove il principe vescovo, dopo avere sciolto un dubbio circa le cause mercantili, aggiunge:

«con questa occasione, avendo già a quest'ora veduto da più processi l'attenzione, ed accuratezza, con cui voi vi prestate all'esatta osservanza, ed eseguimento del nuovo Codice giudiziario, non possiamo non manifestarvene su di ciò la piena nostra soddisfazione e gradimento»[61].

L'introduzione del nuovo metodo, tuttavia, presentava non poche difficoltà in tutte le giurisdizioni anche perché com-

[59] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 71, ff. 13-14. Qualche mese prima, il principe vescovo aveva ordinato a tutti i giudici, avvocati e notai delle valli di Non e di Sole di studiare attentamente il metodo prescritto dal *Progetto* barbacoviano, per essere pronti ad applicarlo subito dopo la promulgazione: cfr. la lettera del 5 maggio 1787 inviata all'assessore delle valli in BCT, *Archivio consolare*, *Atti civici*, ms 3962, ff. 125-126.

[60] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 71, ff. 97 ss.

[61] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 72, f. 449. Al riguardo cfr. anche il *Discorso pronunziato in Cles celebrandosi il 13 febbraio 1790 il nuovo codice giudiziario dato dal Principe Vescovo Pietro Vigilio*, s.l., 1790, dove l'oratore Carlo Torresani, assessore delle valli, celebra i benefici effetti della nuova legge per merito della quale, in quella giurisdizione, le liti si concludevano ormai rapidamente o addirittura si evitavano mediante un accomodamento.

portava qualche mutamento di natura strutturale che incideva su una tradizione consolidata da tempo. Subito dopo la pubblicazione del codice, furono inviate dal principe vescovo numerose istruzioni sulle elezioni e la competenza territoriale dei giurati maggiori (ai quali sarebbe spettato di conoscere le cause di valore inferiore a cinque fiorini), sulla delimitazione delle competenze di avvocati e notai, sui compiti dei birri e dei bargelli nelle esecuzioni, sul numero e le mercedi dei messi e di altri ufficiali[62].

Se già in queste missive si riflette la complessità dell'impatto della riforma con la realtà istituzionale trentina, la traduzione in pratica di alcune norme del codice risultò in certi casi così problematica da indurre alla loro parziale modifica. Così, il principio per cui tutti i giudizi di secondo grado dovevano essere decisi dal consiglio aulico, escludendo da questa competenza altri organi, venne attenuato per evitare il sovraccarico del supremo tribunale e, a partire dal dicembre 1788, si attribuì a giudici locali cognizione dei ricorsi contro le sentenze di valore inferiore a venticinque fiorini[63].

Le liti minori costituivano senza dubbio una gran parte del contenzioso delle comunità e la loro frequenza fece sentire la necessità di distribuire esemplari a stampa per chiarire ulteriormente lo svolgimento delle cause presso i giurati maggiori[64], ma anche nelle controversie più importanti si cominciò a seguire il dettato del codice, come attestano le numerose richieste di spiegazioni inviate in quegli anni al principe vescovo sui vari punti del nuovo metodo e come confermano le minuziose e accurate osservazioni di Barbacovi su molte cause sottoposte al suo parere[65]. I dubbi espressi

[62] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 72, ff. 146, 266, 296, 303, 398; b. 73, ff. 425-426.

[63] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 72, ff. 394 ss.; b. 73, ff. 195, 322, 349; b. 74, ff. 285, 294.

[64] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 74, ff. 60 ss.; b. 75, ff. 424 ss.

[65] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 73, ff. 45, 335, 372, 477 ss.; b. 74, ff. 454-455; b. 75, ff. 205, 250; b. 77, f. 142; b. 79, f. 463; b. 80, f. 1. Nella sua autobiografia, Barbacovi ricorda il faticoso lavoro di revisione delle

con maggiore frequenza riguardavano questioni di competenza, il sistema degli appelli, le sanzioni per le contravvenzioni al codice, le sportule, ma dalle numerose irregolarità rilevate da Barbacovi nella trattazione delle cause emerge quanto risultasse difficile al ceto forense locale adattarsi al nuovo metodo in ogni sua fase.

L'ideatore della riforma doveva dolersi di volta in volta che le rinunzie all'appello contro il lodo arbitrale risultassero nulle per vizio di forma, le petizioni non fossero esposte con la dovuta chiarezza, le risposte delle parti alle affermazioni degli avversari fossero spesso troppo generiche e imprecise tendendo a riprodurre le formule obsolete della negativa generale, il processo verbale venisse talvolta omesso, i termini non rispettati, gli avvocati e notai trascurassero i propri obblighi tanto da far sospettare di non essersi provvisti del testo del codice, delle ordinanze e degli esemplari pubblicati per facilitare l'applicazione della legge. Messi in difficoltà dal nuovo sistema, inoltre, gli operatori del diritto tendevano a procrastinare la conclusione di quelle cause che, iniziate prima della promulgazione del codice, erano trattate secondo il metodo tradizionale, come è testimoniato da una lettera del marzo 1789 inviata dal principe vescovo ai vicari di Tione e Stenico per deplorare il comportamento di avvocati e notai scorretti e ammonire che essi avrebbero conseguito l'onorario «in ragione non delle istanze che hanno formate o che formeranno, ma quello solamente che sia proporzionato al merito, e valor della causa» e sarebbero stati castigati «allorché si scoprano stiracchiatori di qualche lite»[66].

Anche i magistrati talvolta trascuravano l'osservanza della legge. Secondo quanto affermava un avvocato di Riva in un esposto inviato nel 1790 al principe vescovo, il giudice di quella città non aveva dato inizio alla indagine sulle cause della insolvenza di un debitore neppure dietro espressa istanza del creditore, sebbene, secondo il codice, fosse tenuto a

cause da lui svolto dal 1788 al 1796 senza alcuna remunerazione (F.V. Barbacovi, *Memorie*, cit., pp. 32-33).

[66] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 73, ff. 249-250.

procedere d'ufficio; inoltre, contro la norma che imponeva di emanare la sentenza entro trenta giorni dalla presentazione degli atti «in Riva passano tranquillamente mesi, mesi e mesi, e potrei anche accennare al caso di un anno, senza che il prelod.o sig.r Giudice si dia la briga di osservare la legge»[67].

La corrispondenza di questi anni tra gli operatori del diritto delle giurisdizioni immediate e Barbacovi (autore anche delle lettere firmate dal principe vescovo sull'argomento) dimostra che, malgrado tutte le inevitabili difficoltà e le infrazioni, il nuovo metodo processuale si stava inserendo nel contesto giuridico trentino e offriva, se non altro, un motivo di riflessione e di confronto con la prassi tradizionale, costituendo un modello alternativo al quale si guardava talvolta con diffidenza, talaltra con ammirazione e speranza, ma che non poteva più essere ignorato.

La giurisdizione che si dimostrò più refrattaria a recepire la nuova legge fu senza dubbio la valle di Fiemme. Nell'ottobre 1788 lo scario faceva presente al principe vescovo che, sembrando la nuova edizione del codice alquanto diversa dalle precedenti sulle quali erano stati preparati alcuni rilievi, ed essendo a disposizione dell'intera valle solo una copia del testo, era necessaria la proroga di almeno sei mesi per procedere ad un nuovo esame[68]. Egli coglieva comunque l'occasione per manifestare con molta decisione la volontà degli abitanti di difendere le antiche prerogative:

> «codesta Valle non intende d'esser pregiudicata coll'editto prefisso al Codice né d'essere in quello compresa, ma salve sempre le sue consuetudini, ragioni ed antichi diritti, ai quali non intende mai di derogare, con il presente solo umilissimamente si dichiara, che a suo tempo, e luogo fatte le più mature deliberazioni non sarà contraria d'accettare quella riforma, che sarà conciliabile al sistema, e circostanze locali della Valle, alla buona giustizia e al pubblico bene».

[67] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 75, f. 240.

[68] BCT, ms 294, ff. 87-88.

E, in effetti, le osservazioni al codice barbacoviano, raccolte nel 1789 in un voluminoso manoscritto[69], testimoniano quanto il tenace ed orgoglioso attaccamento alle consuetudini della valle fosse di ostacolo all'accettazione del nuovo sistema. La stessa premessa fondamentale del codice, che si poneva come unica fonte del diritto in materia processuale abolendo le leggi e gli statuti precedenti, appariva inconciliabile con la antichissima tradizione giuridica locale, garantita dai conti del Tirolo con convenzioni e patti che peraltro il principe vescovo non aveva la possibilità di annullare[70].

Ma, a parte questo ostacolo preliminare, molte altre disposizioni apparivano inopportune, contrarie all'equità, dannose alle popolazioni della valle. L'analisi della disciplina riguardante l'arbitrato, il compromesso obbligatorio tra i parenti, le prove, i termini, le sanzioni contro gli avvocati, la bugia giudiziale, la lite temeraria, gli appelli appare vicina, in molti argomenti e nella impostazione a quella realizzata dal magistrato consolare, ma ai rilievi critici basati sul confronto con il regolamento giuseppino e lo statuto trentino, si affiancano in questa relazione altre osservazioni che si riferiscono alla specifica realtà locale.

In particolare, gli estensori facevano notare che le norme barbacoviane sull'onorario del giudice contraddicevano i patti gebardini secondo i quali l'onere delle sportule doveva gravare sul solo principe vescovo, come contraccambio di alcuni tributi denominati «arimannie»[71], e che in Fiemme l'autorità giudiziaria era costantemente affiancata, nello svolgimento dei suoi compiti, dallo scario e da quattro giurati che ne garantivano l'imparzialità[72].

Queste prerogative apparivano irrinunciabili agli abitanti della valle che affermavano con energia l'intenzione di mantenerle e anzi manifestavano la volontà di subordinare al con-

[69] *Codice giudiziario, o siano Eccezioni della Comunità presentate l'anno 1789*, in BCT, ms 3687/7.

[70] *Ibidem*, p. 1.

[71] *Ibidem*, pp. 9, 36.

[72] *Ibidem*, p. 14.

senso dei suoi rappresentanti l'indagine sulle cause del fallimento, che sembrava, nella formulazione del codice, attribuire troppo potere al giudice e aprire pericolosamente la via alle vendette private[73]. Nei confronti del debitore, poi, le leggi locali apparivano più umane, non prevedendo né il sequestro reale né l'arresto personale e, al riguardo, gli estensori, dopo avere chiesto il mantenimento delle consuetudini, sottolineano con orgoglio il valore della loro tradizione:

«si vede che le nostre Consuetudini contenevano già da antichissimo tempo tutto quello, che tutti li più illuminati Filosofi di questo secolo, e fra questi anche l'illustre Autore di questo Codice, tentano d'introdurre. Non sono dunque le nostre Consuetudini inadattabili à questi tempi, né da abolirsi intieramente»[74].

Alcune disposizioni del codice barbacoviano, inoltre, non apparivano applicabili alle condizioni economiche ed organizzative della valle. Così, il sistema delle citazioni, che avrebbero dovuto essere intimate con copia sottoscritta dall'attuario, risultava troppo complicato e costoso in una zona dove i notai erano pochi e le cause di scarso valore[75] e, per analoghe ragioni, il gravoso obbligo di farsi difendere in giudizio da un avvocato andava abolito almeno per tutte le liti inferiori a cento fiorini[76], né era opportuno togliere o ridurre ai regolani di Anterivo l'antichissimo privilegio di giudicare in prima istanza le cause fino al valore di venticinque fiorini, mentre non si poteva pretendere di impedire ai notai di fungere da procuratori nelle cause meno importanti, come si usava largamente nella valle, in quanto

«levandosi ad essi questo diritto, poco avrebbero da fare, e difficilmente camperebbero, tanto più che vice versa tutti gli Avvocati e Dottori della Valle di Fieme sono eziandio Notari; onde ciascuno s'inoltra nel mestiere dell'altro, perché con uno solo in questo paese niuno sostenterebbe la famiglia»[77].

[73] *Ibidem*, p. 22.

[74] *Ibidem*, p. 20.

[75] *Ibidem*, p. 27.

[76] *Ibidem*, p. 33.

[77] *Ibidem*.

Le ferie previste dal codice, poi, andavano spostate dal mese di ottobre, necessario ai Trentini per dedicarsi alla vendemmia, a quello di agosto «in cui li contadini sono assenti o sulle montagne impiegati a fare li loro fieni»[78]. Ma il più grave pregiudizio per gli interessi della valle era individuato nelle norme barbacoviane sulle liti delle comunità. La disciplina in materia, giudicata irrimediabilmente lesiva dell'autonomia locale, non trovava giustificazione, come forse altrove, nella disonestà dei rappresentanti della valle: essi, infatti, «nulla guadagnano per sé nel litigare, poiché per li loro viaggi non hanno dal loro pubblico appena e quasi mai tanto, quanto deggiono spendere, e se uno travia si danno altri mezzi per farlo rientrare in strada»[79]. Pericolosissimo, inoltre, appariva il § 652, nel quale l'accettazione dell'amichevole componimento proposto dal giudice era rimesso completamente ai delegati delle comunità, aprendo la strada ai tradimenti e alla corruzione[80].

Barbacovi, come egli stesso ricorda, tentò di superare l'opposizione della valle ideando un accordo secondo il quale i sudditi di Fiemme avrebbero rinunciato al geloso privilegio dell'esenzione dalle sportule in cambio dell'approvazione di alcune modifiche al codice che si conciliassero con le antiche consuetudini ma, a causa dell'intransigenza del principe vescovo, l'accomodamento fallì e perciò il nuovo regolamento giudiziario non poté essere introdotto in quella zona[81].

4. *L'applicazione nelle giurisdizioni feudali e nel consiglio aulico trentino. I riflessi sugli studi giuridici*

Come si è detto, nell'agosto 1788, il principe vescovo aveva ordinato ai signori feudali di introdurre il codice anche nelle loro giurisdizioni. In esse, l'applicazione della nuova legge

[78] *Ibidem*, p. 32.

[79] *Ibidem*, p. 43.

[80] *Ibidem*, p. 44.

[81] F.V. Barbacovi, *Apologia*, cit., parte II, pp. 162-163.

assunse caratteristiche particolari in quanto i dinasti, pur non manifestando una ostilità paragonabile a quella dei corpi cittadini o degli abitanti della valle di Fiemme, si dimostrarono ben decisi a difendere le loro antiche prerogative, sicché recepirono la riforma solo dopo aver ottenuto dal principe vescovo l'approvazione di alcune modifiche atte a salvaguardare buona parte dei tradizionali privilegi.

Una viva testimonianza al riguardo è data dalla pubblicazione, nel gennaio 1789, della *Costituzione dinastiale* del conte Carlo Ercole di Castelbarco[82], con la quale questi, a partire dal primo marzo successivo, introduceva nella sua giurisdizione dei quattro Vicariati (Ala, Avio, Brentonico e Mori), il nuovo metodo processuale, adattato alle esigenze locali. Nella premessa, il dinasta affermava che, avendo riconosciuto nel sistema ideato da Barbacovi i princìpi di saggezza e di equità necessari a risolvere i problemi della giustizia e ad assicurare la felicità dei sudditi, egli aveva affidato al capitano di giustizia, il giureconsulto Giuseppe Romani, il compito di redigere un piano per l'applicazione del codice, che era stato poi approvato dal principe vescovo e da Barbacovi[83].

In realtà, con questa *Costituzione* veniva creato un nuovo tribunale, il consiglio dinastiale (composto dal capitano di giustizia e da quattro consiglieri nominati dallo stesso Castelbarco tra i sudditi della sua giurisdizione), al quale erano esplicitamente affidate tutte le funzioni attribuite nel codice trentino al consiglio aulico. Esso, infatti, doveva esercitare una funzione di controllo sulle competenze e sull'efficienza dei giudici di prima istanza (i «vicari») e giudicava in terza ed ultima istanza gli appelli contro le sentenze emanate in

[82] *Costituzione dinastiale nelle cause civili per la giurisdizione de' quattro Vicariati*, Mori 1789.

[83] *Ibidem*, p. 6. Sul Romani cfr. S. PILATI, *Il vicariato di Brentonico*, Trento 1960, pp. 152, 154. Sulle vicende istituzionali e le fonti normative dei quattro Vicariati cfr. B. ANDREOLLI, *Ala e Avio nel medioevo: da comunità di fatto a comunità di diritto*, in B. ANDREOLLI - S. MANENTE - E. ORLANDO - A. PRINCIVALLI (edd), *Statuti di Ala e di Avio del secolo XV* (Corpus statutario delle Venezie diretto da G. ORTALLI, 7), Roma 1990, pp. 9 ss.; G. ORTALLI, *Struttura e caratteri degli statuti*, *ibidem*, pp. 25 ss.

secondo grado dal tribunale capitaniale a conclusione di quelle cause di modesto valore, per le quali non era previsto ricorso presso il consiglio aulico trentino. Le norme di questo testo, che, in realtà vertono principalmente sul sistema degli appelli, forniscono alcune indicazioni anche sulla ricusazione del giudice, sul metodo per stabilire il valore della lite e per procedere alle esecuzioni, affiancando ai frequenti rinvii ai paragrafi del codice qualche riferimento alle leggi locali, in un insieme che dimostra, allo stesso tempo, l'apprezzamento per alcune soluzioni di Barbacovi, la volontà di razionalizzare il metodo processuale e la preoccupazione di mantenere il potere ereditato dalla tradizione feudale.

Meno solerte del Castelbarco nel recepire il nuovo regolamento fu il conte Gasparo Trapp, dinasta delle giurisdizioni di Beseno e Caldonazzo. Secondo quanto affermava in una rimostranza diretta al Thun[84], egli aveva tardato ad obbedire alle direttive vescovili per la necessaria cautela da usarsi «in questo delicatissimo affare qual si è il cangiamento delle leggi statutarie», ma, mentre era impegnato ad esaminare «se questo nuovo codice fosse adeguato in tutte le parti all'indole, e costituzione de' miei sudditi, e se effettivamente possi apportare que' vantaggi importantissimi», il principe vescovo gli aveva inviato il 26 gennaio 1789 una lettera, solennemente recapitata da due testimoni, nella quale ordinava di procedere entro dieci giorni alla pubblicazione del codice, altrimenti egli l'avrebbe imposto d'autorità, adottando quei provvedimenti «che convengono contro un vassallo disprezzante l'autorità e le leggi del Supremo padrone del Feudo».

Il Trapp, dopo avere replicato in tono fermo che «le leggi feudali e le costituzioni del Sacro Romano Impero bastantemente mi garantiscono dagli effetti della suddetta comminatoria» e che, avendo i suoi antenati ricevuto in dono o acquistato in contanti le giurisdizioni in questione, egli non poteva «essere obbligato a ricevere leggi, che potessero essere pregiudiciali ai diritti, ed interesse della famiglia», si dichia-

[84] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 73, ff. 132-133.

rava tuttavia disposto a pubblicare il codice, purché fossero approvate alcune sue proposte di modifica[85]. A sua volta, il Thun ribadiva la subordinazione delle giurisdizioni dinastiali alla sua autorità, ma accettava buona parte delle richieste del suo interlocutore[86]. In particolare, a quest'ultimo veniva attribuita la facoltà di concedere proroghe ai giudici nell'espletamento delle loro funzioni, in considerazione del limitato numero dei magistrati, oberati contemporaneamente da una gran mole di processi civili e criminali e da altri impegni connessi con il loro ufficio; si accordava il diritto di approvare o respingere gli aspiranti notai, di nominare i giudici, riceverne il giuramento e sottoporli al sindacato secondo le consuetudini locali e di mantenere la cognizione delle cause di secondo grado. Non venivano invece accolte le istanze intese a riservare al dinasta l'abilitazione all'avvocatura poiché il sistema prescritto nel codice «ora equivale alla laurea dottorale, che soleva prendersi per l'addietro in esteri Paesi», ed era negata la possibilità di variare le pene prescritte per le varie trasgressioni al nuovo regolamento nonché di modificare gli onorari dei giudici che dovevano risultare uguali a quelli delle giurisdizioni immediate.

Le stesse risposte venivano date alle identiche richieste avanzate da Massimiliano di Lodron, reggente della giurisdizione di Lodrone e della valle Vestina[87], che, peraltro, qualche tempo dopo, presentava un ulteriore piano di modifiche, rese necessarie dallo scarso numero di avvocati in quelle zone[88]. Veniva così accordata, fra l'altro, all'attore la facoltà di redigere la petizione anche senza l'assistenza di un legale e di comunicare all'avversario il suo contenuto direttamente nella prima udienza, mentre i termini per la presentazione della risposta erano fissati alla udienza successiva.

Questi documenti testimoniano come, nonostante le diffi-

[85] *Ibidem*, f. 134.

[86] *Ibidem*, ff. 137 ss.

[87] *Ibidem*, ff. 188-189.

[88] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 82, ff. 39-40.

denze e le difficoltà, persino in un ambito tradizionalmente refrattario alle riforme quale era quello delle giurisdizioni feudali, il codice barbacoviano riuscì, almeno parzialmente ad incidere su un sistema fortemente consolidato, ma, allo stesso tempo, dimostrano ancora una volta che una completa applicazione della riforma processuale avrebbe potuto realizzarsi solo sulla base di una radicale ristrutturazione istituzionale. Sia nelle giurisdizioni immediate che in quelle mediate, infatti, le nuove regole per la trattazione delle cause venivano calate in un contesto particolaristico, caratterizzato da privilegi, consuetudini e organismi diversi da luogo a luogo, sicché, mentre da un lato si rendevano necessari adattamenti comportanti deviazioni, talvolta notevoli, dall'originario dettato della legge, dall'altro veniva vanificato in parte l'obiettivo dell'uniformità che costituiva una parte fondamentale nel progetto di razionalizzazione del sistema giudiziario trentino.

L'applicazione del nuovo regolamento nei giudizi di appello trattati presso il consiglio aulico è documentata da una serie di sentenze con riferimenti precisi ai paragrafi del codice[89] e, già nel dicembre 1788, un appunto del cancelliere Giovanni Battista Gentilotti, accluso ad una decisione, assicurava che erano state osservate tutte le formalità prescritte dal codice barbacoviano[90]. L'introduzione della nuova prassi nel supremo tribunale trentino creò qualche problema organizzativo, come emerge da una lettera diretta a Barbacovi nel 1789, nella quale era lamentato l'aggravio di lavoro determinatosi per alcuni impiegati della cancelleria aulica e si reclamava a loro favore un adeguamento del salario[91].

Per definire in modo razionale e rigoroso i compiti burocratici attinenti alla trattazione delle cause, nel gennaio 1790 fu pubblicato un regolamento dove venivano precisate minutamente le modalità di registrazione sia delle cause presentate

[89] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 73, ff. 70, 79, 87, 93 ss., 131.

[90] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 72, ff. 390-391.

[91] BCT, ms 658, ff. 26-27.

al consiglio sia delle sentenze da esso emanate, era fissato il sistema di assegnazione dei processi ai consiglieri, di redazione della nota degli onorari e della copia degli atti, erano indicate le formalità di invio dei vari documenti al giudice di prima istanza[92].

La nuova prassi affermatasi nel consiglio aulico suscitò il sospetto del capitano della città, Pio di Wolkenstein, che, in un promemoria del dicembre 1788, osservando «che si vanno ponendo in esecuzione le disposizioni del nuovo Codice giudiziario in tutti que' punti, che riguardano il Regolamento dell'Aulico Consiglio», manifestava il timore che fosse leso il diritto di presiedere il supremo tribunale, a lui attribuito in assenza del principe vescovo, e chiedeva assicurazioni al riguardo. Barbacovi replicava con decisione che la prerogativa vantata «non è stata mai né in alcun tempo riconosciuta, né ammessa da' Principi Vescovi, ma sempre impugnata e contraddetta, come altresì mai posta in uso né praticata» e affermava che nel codice non v'erano disposizioni contrarie alla consuetudine in quanto il compito di distribuire i processi e di raccogliere i voti dei consiglieri era sempre spettato al cancelliere[93]. Ma queste argomentazioni non apparvero convincenti al Wolkenstein che, nel marzo 1789 tornava ad insistere nella sua protesta[94] perpetuando il mai sopito contrasto tra i rappresentanti degli Asburgo, che continuavano a cogliere ogni occasione per tentare di rafforzare il loro potere all'interno delle istituzioni del principato, e le autorità trentine che si opponevano alla ingerenza austriaca.

L'esperienza accumulata nei primi mesi di vigenza del codice induceva Barbacovi a ritoccare in qualche punto la sua opera pubblicando alcune modifiche sul processo per crediti, nell'intento di semplificare la materia e alleggerire sia le spese sia i disagi dei debitori con la concessione di termini

[92] *Regolamento per la Cancelleria Aulica in seguito del Codice Giudiziario*, Trento 1790.

[93] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 73, ff. 40-41.

[94] *Ibidem*, f. 278.

più ampi[95]. Scopi analoghi perseguiva la stampa di istruzioni ed esemplari per facilitare l'esecuzione delle nuove norme, nonché l'emanazione di alcune addizioni a diversi paragrafi del testo, dirette, fra l'altro, a precisare gli importi degli onorari e gli obblighi degli avvocati e dei notai e a perfezionare le modalità del beneficio di nuova udienza[96]. Queste aggiunte, che nella loro formulazione minuziosa e talvolta prolissa, non incidevano sulla sostanza delle norme originarie, dimostrano la costante attenzione di Barbacovi al problema concreto della applicazione del codice alla realtà trentina e la sua preoccupazione di rendere il suo sistema sempre più razionale ed efficiente.

Nel gennaio 1793 veniva, inoltre, inviata a tutti i giudici immediati e mediati una circolare nella quale si affermava che nel processo verbale, secondo quanto l'esperienza aveva ormai dimostrato, la presenza degli avvocati in sostituzione delle parti dispensate dalla personale comparizione «non suol apportare que' salutari effetti, che sono lo scopo della legge ... ma per contrario un tal processo suole per lo più terminarsi col non aver prodotto altro frutto, che quello d'una inutile spesa alle parti litiganti», e di conseguenza, si stabiliva di omettere la fase del processo verbale quando una delle parti avesse diritto alla dispensa[97]. Si ha in tal modo una ulteriore conferma della effettiva applicazione del codice nelle giurisdizioni del principato vescovile e della disponibilità di Barbacovi a modificare il suo testo in base ai problemi emersi dalla pratica.

Con l'eccezione della pretura di Trento e della valle di Fiemme, dunque, il codice era divenuto nel giro di qualche mese un elemento fondamentale nella vita giuridica trentina e il problema della sua conoscenza da parte degli operatori

[95] *Del processo per crediti eccedenti la somma di nove fiorini*, Trento 1790.

[96] *Ordinanza ed istruzione in seguito del codice giudiziario con un esemplare del processo civile*, Trento 1789; *Esemplare del metodo da osservarsi nelle cause, il di cui valore non eccede la somma di nove fiorini*, s.l., 1790; *Addizioni al Codice Giudiziario*, Trento 1789.

[97] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 81, f. 43.

del diritto appariva ormai di primaria importanza. La formazione tradizionale del ceto forense non era più considerata sufficiente per applicare correttamente la nuova legge che, distaccandosi dagli schemi del passato, necessitava di una preparazione tecnica specifica e di una base culturale più moderna, radicata in paradigmi concettuali e filosofici ormai emancipati dai metodi e dai contenuti della scolastica.

In tal modo, l'introduzione del codice barbacoviano incise anche sensibilmente nella organizzazione degli studi giuridici in Trentino, dove già l'insegnamento di Pilati e Barbacovi aveva, come si è visto, modificato alquanto l'impostazione tradizionale. La cattedra di diritto civile, veramente, diretta fino dal 1778 dal fratello di Barbacovi, Giovanni Francesco, fu abolita nel 1790 dal magistrato municipale, che istituì, nell'aprile del 1791, un nuovo corso di diritto stabilendo di assegnarlo esclusivamente a docenti tratti dal ceto cittadino, affidabili sostenitori delle forze oligarchiche[98]. Ma se questa mossa, dettata dall'animosità nei confronti dell'autore del codice, sembrò vanificare i positivi risultati della presenza di un significativo centro di studi giuridici nel principato vescovile, il Thun reagiva prontamente incaricando il docente destituito di impartire, tre volte a settimana, un corso di diritto naturale e uno di diritto civile presso il seminario di Trento[99].

La frequenza alle lezioni di Giovanni Francesco Barbacovi e il tirocinio presso qualche legale divennero i requisiti principali che i candidati esibivano per essere ammessi all'esame di abilitazione per l'avvocatura che, come attestano numerosi documenti[100], si svolgeva dinnanzi ad un membro del consi-

[98] Sulla vicenda cfr. L. TOMMASI, *L'università di Trento*, cit., p. 351; A. DI SECLÌ, *Contributo alla storia dell'università trentina*, cit., pp. 56-57; L. DE FINIS, *Dai maestri di grammatica*, cit., pp. 235-236.

[99] Il diploma di nomina è conservato in BCT, ms 663, ff. 19-20. Sul seminario trentino cfr. G. FLABBI, *Il seminario principesco vescovile di Trento*, Trento 1907; L. DE FINIS, *Dai maestri di grammatica*, cit., pp. 92 ss.

[100] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 82, ff. 344 ss.; b. 83, f. 308; b. 84, ff. 147 ss., 181 ss., 252 ss., 257 ss.; b. 87, ff. 51, 209; b. 88, ff. 20, 37, 97 ss., 171, 225, 295.

glio aulico e consisteva in una prova scritta divisa in quattro parti. Nella prima di esse (*ex iure naturali*) bisognava dimostrare la propria conoscenza delle dottrine dei moderni scrittori giusnaturalisti, rispondendo ad alcune domande di argomento teorico; nella seconda (*ex iure controverso*), veniva richiesto al candidato di risolvere un caso concreto, la terza (*ex iure civili plano*) era volta ad accertare la preparazione nelle istituzioni di diritto civile e la quarta consisteva in un «caso da essere trattato da un Avvocato a senso del Codice Giudiziario Trentino». A quest'ultima, che era l'unica svolta in lingua italiana mentre per le altre veniva usata ancora quella latina, era attribuita una grande importanza, tanto che sia nei giudizi degli esaminatori, sia nei diplomi del principe vescovo, si tendeva a sottolineare soprattutto la competenza del candidato nell'applicazione della nuova legge.

Per essere ammessi all'esercizio delle professioni forensi nell'ordinamento trentino, era richiesto, perciò, ormai, oltre allo studio del diritto civile ereditato dalla tradizione, un impegno non meno serio nella preparazione sul regolamento giudiziario e sulle dottrine giusnaturalistiche che venivano considerate il fondamento teorico della moderna legislazione. Nelle patenti conferite ai promossi è precisato che questi avrebbero goduto degli stessi diritti e privilegi dei laureati nelle altre università e degli avvocati, mentre anche per l'abilitazione al notariato gli esami venivano svolti sotto il controllo del consiglio aulico[101].

Trovava così applicazione la parte del codice riguardante il reclutamento degli operatori del diritto, alla quale Barbacovi aveva attribuito tanta importanza e veniva prospettata, sia pure in maniera limitata, una nuova impostazione degli studi giuridici che, superando i metodi e i contenuti legati al formalismo scolastico, puntava sulla razionalità, sulla chiarezza concettuale e sullo studio del diritto positivo nella sua nuova formulazione codicistica.

[101] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 84, ff. 265, 269 ss.; b. 85, ff. 9 ss., 79-80; b. 87, ff. 51, 209-210.

Capitolo terzo

Apogeo politico e declino

1. *Le riforme a Riva e i contrasti con il podestà di Trento*

Negli anni successivi alla riforma, Barbacovi, lungi dal limitarsi al già complesso compito di guidare e promuovere la diffusione e la corretta osservanza della legge da lui creata, andò acquisendo sempre maggiori responsabilità nell'ordinamento del principato vescovile, attraverso molteplici incarichi affidatigli dal Thun, che ormai sembrava nutrire piena fiducia nel suo consigliere.

Uno dei problemi più rilevanti emersi in quel periodo fu dato dai disordini sorti a Riva del Garda, dove il malcontento della popolazione nei confronti del patriziato cittadino era ormai divenuto incontenibile. Anche qui, infatti, come a Trento, un piccolo gruppo di «cittadini» dominava completamente la vita pubblica attraverso il geloso controllo delle istituzioni comunali, in particolare del magistrato municipale. Secondo quanto afferma Barbacovi, «le famiglie che componevano in Riva il ceto civico per la più parte nobili, non erano che cinquanta o sessanta. Tutti gli altri abitanti della città e della campagna, quantunque molti di essi esercitando traffico o mercatura si trovassero in assai agiata fortuna, erano esclusi dal diritto e dall'onore di cittadini» e i contrasti erano ormai giunti al punto «che temer facevano funeste conseguenze per l'ardore che animava egualmente le due parti»[1]. Così, nel giugno 1789, il principe vescovo, mosso

[1] F.V. BARBACOVI, *Memorie*, cit., p. 42. Sulla storia di Riva cfr. *Statuti della città di Riva 1274-1790 con una introduzione di Tommaso Gar e un discorso di Simone Cresseri*, Trento 1861; L.A. BARUFFALDI, *Riva tridentina*, Trento 1981.

dai ricorsi della popolazione, ordinò al pretore di Riva di spedire a Barbacovi tutte le informazioni sulla situazione locale[2] e, nel maggio dell'anno successivo, incaricò il suo consigliere di recarsi sul posto in qualità di commissario plenipotenziario per risolvere le questioni controverse[3].

Una di queste verteva sulla cosiddetta «annona», ossia su un monopolio di vendita del grano detenuto dall'oligarchia municipale, che impediva il libero commercio del prodotto. Introdotta nel 1774 in occasione di una carestia, e poi mantenuta indebitamente, questa privativa costituiva uno dei modi con i quali il gruppo patrizio traeva profitto dalla sua posizione di preminenza sul resto della popolazione che, ormai decisa ad opporsi, era ricorsa appunto al principe vescovo con una supplica volta ad ottenerne l'abolizione[4]. Barbacovi, in coerenza con il suo atteggiamento livellatore e statalista, risolse rapidamente questo punto abrogando il privilegio e devolvendo i proventi da esso ricavati alla erezione di istituti scolastici aperti a tutti i sudditi della zona[5], ma, subito dopo, dovette affrontare anche la questione delle dadere (o daere) che, per la sua antica origine, appariva più spinosa.

Si trattava di un tributo sugli immobili che, in base a privilegi risalenti al medioevo, gravava sui soli *incolae*, mentre il ceto cittadino ne era esente. La popolazione già molte volte aveva cercato di liberarsi di esso e particolarmente decisa era stata l'azione intrapresa nel 1731, quando gli *incolae*, riunitisi in un gruppo compatto guidato dai più abbienti, avevano avviato una causa contro i *cives* presso il consiglio aulico di Trento affidando la difesa delle loro ragioni a Giovanni Francesco Barbacovi, avo dell'autore del codice, che,

[2] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 73, f. 555.

[3] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 75, f. 461.

[4] Per questa vicenda cfr. F.V. Barbacovi, *Pro Celsissimo Trident. Principe diatriba in causa, quae contra illum agitur coram Supremo Imperii Consilio Aulico nomine ordinis municipalis oppidi Rivae*, s.l., 1801, pp. 5 ss.; *Memorie*, cit., pp. 42 ss.

[5] F.V. Barbacovi, *Pro Celsissimo*, cit., p. 21, *Memorie*, cit., p. 43.

in una scrittura poi stampata, aveva dimostrato, con energia ed abilità, l'inconsistenza e l'iniquità delle pretese nobiliari[6]. Egli si era impegnato nell'esame critico dei testi dei vari privilegi concessi nel corso dei secoli al ceto civico e delle varie sentenze emanate a suo favore, ridimensionando la portata di questi documenti, che, secondo la sua opinione, erano stati interpretati in modo troppo estensivo e discriminatorio, e aveva dimostrato vano l'argomento della prescrizione, da ritenersi inefficace a causa della malafede della controparte. Gli avversari avevano risposto ribadendo i loro diritti, fondati soprattutto su una lunghissima consuetudine e su un possesso *ab immemorabili*[7], ma, per giungere alla soluzione della controversia, avevano infine accolto nel loro ceto i più animosi e facoltosi tra gli *incolae*, ottenendo la rapida dispersione degli altri che si erano ritirati dalla lite[8].

A partire dal 1784, tuttavia, l'insofferenza per le dadere aveva di nuovo provocato disordini e Barbacovi, durante la sua missione a Riva, fu nominato nel giugno 1790 arbitro dei contendenti, con un compromesso nel quale, facendo esplicitamente riferimento alle norme del nuovo codice, le parti rinunciavano al reclamo anche in caso di lodo manifestamente ingiusto[9]. La sua decisione, pubblicata qualche tempo dopo[10], è preceduta da una ampia disamina delle ragioni dei litiganti, condotta alla luce dei principi del diritto pubblico, civile e naturale secondo una logica stringente, caratteristica degli scritti forensi dell'autore.

Dopo avere sinteticamente ricordato la tipologia generale

[6] *Consilium iuridicum pro habitatoribus Rivae*, s.l., s.d., conservato in BCT, ms 5770. Per una sommaria esposizione di questa vicenda cfr. *Statuti della città di Riva*, cit., pp. XIII-XIV.

[7] *Responsio iuridica pro civibus Rivae*, s.l., s.d., conservato in BCT, ms 5770.

[8] Su questo punto cfr. F.V. Barbacovi, *Sententia inter Ripae cives et incolas in causa tributi, quod daeram vocant*, Tridenti 1792, p. XVIII; lo scritto è stato ripubblicato in *Orazioni o dissertazioni*, cit., II, pp. 235 ss.

[9] BCT, ms 5770, ff. 39 ss.

[10] F.V. Barbacovi, *Sententia*, cit.

dei *munera publica*, che andavano distinti in *personalia*, *patrimoniorum* e *mixta*, e dopo avere indicato, in particolare, le principali contribuzioni in uso nel Trentino (il *salarium* dovuto al principe vescovo, le steore al conte del Tirolo e le imposte municipali alle amministrazioni cittadine), egli cataloga le dadere tra i tributi ordinari dei comuni e afferma che perciò, una volta riconosciute necessarie, esse dovevano essere pagate in eguale misura dai *cives* e dagli *incolae*[11]. In tal modo, mentre non contesta esplicitamente la distinzione della dottrina e della prassi europee tra le due categorie di soggetti[12], di fatto la vanifica in quanto disconosce la superiorità di alcune famiglie sulle altre affermando che il privilegio in questione, anche se fondato su un antico patto o su una legge emanata in passato dai titolari del potere pubblico, avrebbe dovuto essere abrogato d'autorità quando l'evoluzione dei tempi l'avesse rivelato iniquo[13].

Agli argomenti strettamente tecnici, in parte ripresi da quelli del suo avo, Barbacovi ne aggiunge altri, tratti dal diritto naturale, affermando anzi, che, sulla loro base, la decisione della controversia sarebbe risultata ancora più rapida ed evidente. Partendo infatti dal principio che lo scopo della società civile è quello di conservare i diritti innati dell'uomo, e che tutti i membri sono tenuti a sopperire alle necessità della comunità in misura adeguata, egli giungeva ad affermare che «eos sumptus qui in civili societate necessarii sint ... ab omnibus aequaliter ferendos esse»[14] ed aboliva perciò totalmente le dadere ingiungendo di ripartire le varie imposte municipali in proporzione delle sostanze di ciascuno, senza distinzione tra *incolae* e *cives*, lasciando a questi ultimi

[11] *Ibidem*, pp. XXI ss.

[12] «Cives proprie sunt, hocque nomine nuncupantur ii tantum, qui civilis caetus membra sunt, ac jurium, et beneficiorum civilium participes sunt. Incolae autem genus sunt civium cujusdam diversi, et inferioris ordinis; nam membra quidem sunt civitatis, in qua degunt, sed non omnia jura, emolumentaque, quibus cives gaudent, consequuntur» (F.V. Barbacovi, *Sententia*, cit., p. XX).

[13] F.V. Barbacovi, *Sententia*, cit., p. XXXII.

[14] *Ibidem*, p. XXXIX.

solo la facoltà di esigere moderate somme annue per l'uso dei pascoli, dei boschi e dei monti[15].

Per consolidare ulteriormente la riconquistata pace della città e razionalizzare le sue strutture, che si fondavano su una disordinata congerie di norme stratificatesi nel tempo[16], Barbacovi elaborò, inoltre, una «costituzione», approvata dal principe vescovo il 17 settembre 1790[17], che, pur non abolendo gli antichi statuti ai quali talvolta espressamente rinvia, si preoccupa di definire con precisione gli organi dell'amministrazione municipale, le modalità della loro formazione e le loro funzioni.

Secondo questo testo, i cittadini attivi, ossia i padri di famiglia maggiori di venti anni e domiciliati nella città o nel suo distretto, dovevano procedere, nel corso di una assemblea annuale alla elezione sia del magistrato (o consiglio ordinario), composto da quattro membri, sia del consiglio generale, formato aggiungendo al precedente altri otto soggetti. A quest'ultimo organo spettava la nomina del notaio, del tesoriere e di due amministratori del monte di pietà, mentre i due sindaci, facenti parte anche essi del magistrato, mantenevano l'antica funzione di supremi coordinatori e regolatori della vita pubblica cittadina ma la loro designazione veniva sottratta al controllo del consiglio generale e affidata all'assemblea[18]. Una nutrita serie di norme specificava minuziosamente i compiti di ciascun funzionario, le modalità di svolgimento delle discussioni e delle deliberazioni consilia-

[15] *Ibidem*, pp. XXXIX-XL.

[16] Il primo statuto pervenutoci risale al 1274 e ad esso si aggiunsero molte norme successive, ma una vera e propria ricompilazione, progettata nel 1607, non fu mai realizzata. Sull'argomento cfr. *Statuti della città di Riva*, cit., pp. III ss.

[17] *Costituzione municipale della città di Riva*, in *Statuti della città di Riva*, cit., pp. 187 ss.

[18] Nel sistema precedente, il consiglio indicava i candidati tra i quali procedere all'estrazione a sorte dei due sindaci: cfr. *Statuta virorum XII repraesentantium universitatem Ripae, juxta decretum Reverendissimi Cardinalis et Episcopi Tridentini exhibitum die 8 maji 1548*, in *Statuti della città di Riva*, cit., pp. 173 ss.

ri, le regole della cancelleria e dei libri contabili, riordinando in maniera rigorosa e razionale gli elementi della tradizione organizzativa ereditata dal passato.

Alle vivaci manifestazioni di soddisfazione e gratitudine della popolazione di Riva per le riforme[19], fecero riscontro tuttavia, poco dopo, alcuni tentativi del ceto civico di ricuperare i perduti vantaggi. Come risulta da una supplica inviata dal principe vescovo nel luglio 1792[20], i proventi dell'annona, dopo un anno dalla soppressione di questa, non erano ancora stati messi a disposizione della comunità a causa degli intralci creati da alcuni esponenti del patriziato per vanificare le decisioni di Barbacovi. Un gruppo di coloro che erano stati danneggiati dai nuovi provvedimenti, inoltre, si era rivolto al tribunale imperiale sostenendo di avere acconsentito all'abolizione dell'annona e delle dadere solo sotto la pressione dei moti popolari, nei quali gli insorti, con armi e coccarde tricolori avevano organizzato disordini e violenze ad imitazione dei rivoluzionari francesi[21].

Al riguardo, nel 1794, veniva scritta una supplica all'imperatore nella quale, oltre ad esporre dettagliatamente la storia dei privilegi della città e a produrre la relativa documentazione, si accusavano il commissario vescovile e il consiglio aulico trentino di avere agito con metodi dispotici, insistendo in particolare sulla scorrettezza del primo che aveva favorito addirittura la rivolta per imporre la sua volontà[22]. Il principe vescovo ottenne dalla giunta governativa di Mantova che fossero sequestrate presso l'editore, prima della loro diffusione, le copie già stampate di questo libello, denunciandolo come ingiurioso e calunnioso[23]. Ma esso venne infi-

[19] Al riguardo cfr. una relazione del giugno 1790 in BCT, ms 683, f. 8.

[20] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 80, ff. 28-29.

[21] F.V. BARBACOVI, *Pro Celsissimo*, cit., pp. 30 ss.; *Memorie*, cit., pp. 46-47.

[22] *Ibidem*. Cfr. al riguardo anche le notizie contenute nelle lettere di Luigi Antonio Prati e Antonio Fiorio, sostenitori delle riforme barbacoviane a Riva, in BCT, ms 656, ff. 145, 148.

[23] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 86, ff. 18 ss.

ne pubblicato sotto il controllo della censura austriaca, sia pure «in idioma latino, meno a portata per la comune del popolo»[24] e invano il Thun si rivolse direttamente all'imperatore per farne vietare la diffusione, sottolineando il suo carattere sovversivo e i pericoli che potevano derivarne per l'ordine pubblico[25].

Forse rinfrancato anche da questo successo, il gruppo dei conservatori indusse il consiglio cittadino a ripristinare l'annona nel luglio del 1795[26], ma Barbacovi continuò a difendere le sue riforme dimostrando, in un'ampia scrittura a stampa, che le pretese dei ricorrenti erano destituite di fondamento in quanto il comune di Riva aveva usurpato diritti spettanti al solo principe: «agitur enim non tantum de jure molendini, quae sane parva res est, sed de alia longe majoris momenti re, de Principis scilicet potestate, quae sacra est, tuenda et a contemptu vindicanda, et de subditorum petulantia, licentiaque cohibenda»[27], e riuscì infine ad ottenere una completa vittoria in giudizio[28].

Se il potere del consiglio aulico, sotto l'egida di Barbacovi, era apparso ai gruppi oligarchici di Riva troppo invadente e lesivo dei loro privilegi, esso continuava ad essere esercitato con non minore fermezza nei confronti delle istituzioni municipali trentine. Echi della costante tendenza da parte del

[24] Cfr. la lettera del ministro Wilczeck del 24 gennaio 1795 in AST, *Libri copiali*, serie II, b. 86, f. 32. Il libello fu pubblicato con il titolo *Ad Sacram Caesaream nec non Germaniae, Hierosolymarum, Hungariae, et Bohemiae Regiam Majestatem etc etc humillimus libellus restitutorius cum supplica... in causa Rivae consules et consiliarii contra dominum Principem, et Episcopum Tridentinum, ejusque Consilium Aulicum*, s.l., [1795].

[25] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 87, ff. 206-207.

[26] Al podestà di Riva, Filippo Neri Maffei, questa iniziativa sembrava non solo illecita, in quanto priva dell'approvazione del principe vescovo, ma anche inopportuna dal punto di vista economico e sociale, come egli affermava in una lettera al Thun, che rispondeva lodando la sua saggezza ed esortandolo ad opporsi alle intenzioni del ceto civico (cfr. AST, *Libri copiali*, serie II, b. 88, ff. 136 ss.).

[27] F.V. BARBACOVI, *Pro Celsissimo*, cit., pp. 46 ss.

[28] F.V. BARBACOVI, *Memorie*, cit., p. 48.

supremo tribunale ad erodere le prerogative tradizionali per guadagnare sempre maggiore spazio nella gestione della vita cittadina, si colgono, fra l'altro, in alcuni contrasti sorti con il Romagnosi, divenuto podestà di Trento il 2 settembre 1791[29]. Le difficoltà da questi incontrate nell'amministrare la giustizia destreggiandosi tra le antiche disposizioni statutarie, la complessità del sistema procedurale e l'esigenza di superare, mediante soluzioni equitative, norme ormai obsolete, sono già state efficacemente messe in luce[30], ma Romagnosi dovette anche misurarsi con i costanti tentativi del consiglio aulico di ingerirsi nelle funzioni del pretore, limitandone e condizionandone l'azione.

Così, già pochi giorni dopo il suo insediamento, egli doveva protestare presso il principe vescovo per l'insistenza del consiglio nel sollecitare la carcerazione di un suddito, resosi colpevole di ingiurie nei confronti di un conte[31]. Il Romagnosi, pur ritenendo giusto punire il reo in proporzione della differenza sociale tra esso e l'offeso, e pur ammettendo che la sanzione doveva essere più grave «per quella classe di persone, nelle quali, mancando l'abitudine dell'educazione, e le riflessioni del costume, mancano altresì molti vincoli onde contenersi nel rispetto», affermava risolutamente il valore della libertà personale e si rifiutava di imporre la pena detentiva, non prevista, per quel reato, dalle norme vigenti. Contro questa posizione, Barbacovi sosteneva che la lacuna statutaria autorizzava a ricorrere all'arbitrio del giudice e insisteva sull'opportunità della carcerazione come «esempio a simil sorta di gente pur troppo proclive ad insolentire ed insultare temerariamente la classe de' Nobili»[32]. La sua replica, tuttavia, rivela non tanto la preoccupazione di prevenire e frenare eventuali atteggiamenti politici anti-

[29] La domanda di Romagnosi, corredata dal diploma di laurea, e la sua accettazione alla carica sono conservate in BCT, *Archivio consolare, Atti civici*, ms 3965, ff. non numerati.

[30] F. Menestrina, *Gian Domenico Romagnosi a Trento*, cit., pp. 5 ss.

[31] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 78, ff. 383-384.

[32] *Ibidem*, f. 385.

nobiliari di ispirazione rivoluzionaria, quanto l'intenzione di affermare la supremazia del consiglio sul pretore, che veniva ammonito ad obbedire per evitare provvedimenti disciplinari.

Qualche mese dopo, Barbacovi, in un suo parere, sosteneva la supplica di un suddito per togliere al pretore il processo criminale pendente contro il figlio e affidarlo al consiglio aulico[33]. Criticando l'iniquità dello statuto di Trento che, come molti altri, vietava l'appello contro le sentenze imponenti pene corporali, egli si richiamava al diritto romano e all'opinione di molti dottori per dimostrare il buon diritto del ricorrente al quale suggeriva persino di modificare la formulazione della sua richiesta[34] per aggirare la ferma opposizione di Romagnosi, secondo il quale, invece, la supplica era nulla in base alla normativa statutaria. Ma neppure il secondo ricorso e l'ingiunzione formale di consegnare la causa al consiglio riuscivano a piegare il pretore che, ben fermo nella difesa delle sue posizioni, otteneva il ritiro della supplica e poteva così concludere che «quindi l'erudito voto abbassatomi, in oggi riducesi ad una tesi puramente accademica»[35].

La resistenza di Romagnosi agli ordini del consiglio fu causa, tuttavia, in altra occasione, di un procedimento penale a suo carico. Come è stato illustrato[36], egli, rifiutandosi di trasferire al supremo tribunale trentino un processo per porto abusivo di armi, aveva usato espressioni talmente polemiche da giustificare l'accusa di avere disprezzato l'autorità del principe vescovo e di avere violato il giuramento prestato all'assunzione della carica. Il riconoscimento dei suoi torti e le scuse da parte del convenuto posero fine alla vicenda, ma la spinosa questione dei rapporti tra l'istituzione del pretore, espressione dell'autonomia cittadina, regolata dallo sta-

[33] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 80, ff. 9 ss.

[34] *Ibidem*, f. 18.

[35] *Ibidem*, f. 19.

[36] F. Menestrina, *Gian Domenico Romagnosi a Trento*, cit., pp. 13 ss.

tuto e influenzata dal magistrato consolare, e il consiglio aulico, emanazione del principe vescovo e organo della sua politica assolutistica, era destinata invece a non trovare una soluzione definitiva.

2. *Il cancellierato. Nuove riforme e tensioni*

Che Barbacovi, in quegli anni, consolidasse sempre di più il suo ruolo di campione della lotta contro le forze centrifughe per l'affermazione dell'autorità principesca emerge anche dal decreto con il quale il Thun, il 22 giugno 1792, ordinava agli stampatori di Trento di presentare al suo consigliere tutti gli scritti da pubblicare, di qualunque argomento essi fossero[37]. Barbacovi avrebbe poi consegnato all'ufficio ecclesiastico le opere di competenza di questo e, avutane l'approvazione, avrebbe deciso con modalità e motivazioni esclusivamente da lui stabilite, di concedere o negare l'autorizzazione all'edizione. Egli veniva così investito ufficialmente di un compito che già da qualche mese svolgeva di fatto in quanto, come testimonia una lettera del principe vescovo[38], per rafforzare la censura sulla stampa periodica trentina, egli era stato affiancato all'anziano cancelliere Giovanni Battista Gentilotti, depositario, secondo la tradizione, di tale incarico. La decisione era stata presa dietro sollecitazione delle autorità austriache che, deplorando la simpatia dimostrata dai fogli trentini per la rivoluzione francese, avevano chiesto la sostituzione del responsabile della censura con un soggetto più rigoroso e affidabile, individuato dal principe vescovo appunto nel suo consigliere, da tempo fautore di un irrigidimento dei controlli[39].

Il Gentilotti, del resto, si dimise poco dopo a causa dell'età avanzata, aprendo così la via ad una svolta nella carriera di

[37] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 79, f. 459. Il decreto è stato pubblicato in A. ZIEGER, *Giornalismo trentino*, cit., pp. 18-19.

[38] AST, *Atti trentini*, b. XXVII, fasc. 7.

[39] A. ZIEGER, *Giornalismo trentino*, cit., pp. 17 ss.

Barbacovi, che ebbe una grande risonanza nella vita politica trentina. Se già la nomina a conte del Sacro Romano Impero, effettuata, come si è detto, il 14 settembre 1790, aveva segnato un notevole passo avanti nella scalata sociale del giurista di Taio, il conferimento della carica di cancelliere avvenuta il 18 dicembre 1792[40] colpì con molta più forza l'opinione pubblica del principato vescovile. Per la prima volta dopo circa tre secoli, infatti, questo titolo veniva attribuito ad un suddito non appartenente ad una famiglia iscritta nella matricola della città e ciò urtava profondamente il patriziato, il cui atteggiamento di diffidenza e disprezzo nei confronti del «forestiero» è efficacemente espresso nella cronaca del Graziadei:

«Barbacovi, che prima era un povero dottore di Val di Non, che poi venne a Trento per così dire senza calzoni ad insegnare il gius civile stipendiato dal magistrato e che in seguito pel suo raro talento fu fatto consigliere del defunto principe, vedutosi elevato al più luminoso posto, si gonfiò talmente che pretese il titolo di gran cancelliere e fece incidere in rame il suo ritratto»[41].

Ma il principe vescovo si mostrava più che mai deciso a ridimensionare il potere dei gruppi oligarchici e, quando il consigliere Alberto Vigilio degli Alberti di Poja, deluso per non essere stato elevato al cancellierato, si dimise per protesta – rendendo così vacante un altro posto, oltre a quello lasciato libero da Barbacovi – egli assegnò prontamente i seggi a due dottori di Pergine, Giuseppe Leporini e Paolo Hippoliti, amici di Barbacovi e benemeriti per l'opera di convincimento a favore dell'accettazione del codice espletata presso le comunità trentine[42]. In tal modo la composizione del consiglio registrava una sensibile diminuzione dell'influenza nobiliare a favore della componente di estrazione borghese, affidabile sostenitrice delle riforme.

A questo punto, Barbacovi era giunto alla più alta dignità dell'ordinamento trentino, alla quale, come egli stesso preci-

[40] Il diploma di nomina è conservato in BCT, ms 641, ff. 22 ss.

[41] G. GRAZIADEI, *Memorie storiche*, cit., p. 15.

[42] *Ibidem*.

sa con orgoglio, facevano capo due funzioni fondamentali. Da una parte, infatti, il cancelliere era preposto al supremo tribunale «esercitandovi col fatto tutte le funzioni, e cure di presidente senza portarne il titolo»[43] e in tale veste aveva il controllo e la direzione di tutta l'amministrazione della giustizia civile e penale, dall'altra, come primo ministro «a lui spettano tutte le cure del governo, e di tutti gli affari politici sì dentro come fuori del principato»[44]. Non a torto egli rilevava come alla complessità di questo duplice ruolo, si aggiungesse la difficoltà di dominare una realtà politica e giuridica estrememente variegata, in quanto, sebbene le dimensioni dello Stato trentino, la cui popolazione era allora di circa centosettantamila persone, fossero limitate, il suo governo era complicato dalla quantità di diritti, consuetudini, statuti, privilegi e da «una guerra perpetua, che convien sostenervi sì interna come esterna a difesa de' diritti del principato». Barbacovi afferma di avere esercitato le sue funzioni con estremo impegno, redigendo personalmente quasi tutti gli editti, i diplomi, le lettere e le memorie di quegli anni, tentando di «sostenere ... l'edificio già da lungo tempo vacillante e rovinoso del principato di Trento» e vigilando sulla osservanza delle leggi anche attraverso una costante opera di persuasione del principe vescovo[45]. Effettivamente numerosi documenti testimoniano la sua infaticabile attività di quegli anni e la tenace difesa della impostazione accentratrice e riformistica, che il ceto patrizio vedeva come arrogante e implacabile opera di distruzione degli antichi diritti della città, in particolare di quelli del magistrato civico[46].

Senza dubbio al cancelliere fanno capo alcune vicende che, pur non coinvolgendolo ufficialmente, lasciano trapelare una sua partecipazione attraverso un'azione di incoraggiamento, se non di impulso. Così, in un libello anonimo del 1794 in difesa della comunità di Povo, che aveva avviato una causa

[43] F.V. BARBACOVI, *Apologia*, cit., parte II, p. 83.

[44] *Ibidem*, p. 84.

[45] *Ibidem*, pp. 84 ss.

[46] G. GRAZIADEI, *Memorie storiche*, cit., pp. 15 ss.

contro il magistrato consolare per liberarsi della privativa da questo esercitata nel locale appalto dei macelli[47], le argomentazioni appaiono molto vicine a quelle ricorrenti nelle opere di Barbacovi. In particolare, la svalutazione degli statuti, considerati relitti di tempi barbarici e causa di un pernicioso particolarismo, l'attribuzione del potere legislativo al solo principe vescovo e la subordinazione a questi del magistrato municipale, il richiamo ai diritti naturali e inalienabili dell'uomo per rivendicare la libertà di commercio, impedita dal monopolio dei consoli, la negazione dell'autonomia della città di Trento e il riconoscimento di diritti maiestatici al solo principe vescovo, sono altrettanti elementi che inducono a ritenere Barbacovi quanto meno l'ispiratore dello scritto, attribuito al suo sostenitore Luigi Antonio Prati.

Questi affermò di essere l'autore anche di un altro opuscolo dal tono fortemente polemico, pubblicato nello stesso 1794, dove si sostenevano le ragioni dell'oste Francesco Zajotti contro il magistrato dal quale egli era stato imprigionato per essersi reso colpevole di ingiurie nei suoi confronti[48]. La questione, secondo lo scrivente, trascendeva il caso particolare per assumere un rilievo generale attinente al diritto di libertà dei Trentini, reso incerto e precario dall'arroganza dei consoli, che andava finalmente arginata con decisione dal principe vescovo, a protezione dei sudditi. Poiché, infatti, lo statuto non prevedeva la detenzione per il reato di ingiuria, il corpo cittadino, secondo il libello, aveva agito arbitrariamente, mirando alla vendetta anziché alla giustizia e contravvenendo al principio mirabilmente esposto dal Beccaria, per cui le sanzioni potevano essere fissate dalla sola legge. Questa, a sua volta, era appannaggio esclusivo del

[47] *Difesa del diritto che compete alla comunità di Povo d'avere il proprio macello indipendentemente dal Magistrato Consolare della città di Trento*, s.l., s.d.

[48] *Gravami proposti da Francesco Zajotti all'Eccelso Consiglio di Trento contro il Magistrato Consolare della stessa città*, Trento 1794. Sull'attribuzione di questo scritto cfr. C. LUNELLI, *Rettifica a un'errata attribuzione a Carlo Antonio Pilati*, in «Civis. Studi e testi», VII, 1984, pp. 7 ss.

principe vescovo al quale l'autore dell'opuscolo attribuisce la preminenza su tutti gli organismi dell'ordinamento trentino in base ad argomenti che nel contenuto, nello stile e nelle citazioni ricalcano fedelmente quelli a suo tempo utilizzati da Barbacovi nelle *Vindiciae* e nelle *Osservazioni*.

Sebbene il cancelliere affermi nella autobiografia la sua totale estraneità allo scritto relativo alla causa Zajotti[49], i due opuscoli attribuiti al Prati appaiono nel complesso così vicini al suo modo di pensare e di esprimersi da far supporre comunque una sua determinante influenza. Tale era, d'altra parte, anche l'opinione del Pilati che, schieratosi di nuovo dalla parte del magistrato, pubblicava a sua volta due libelli di risposta. In quello relativo alla lite della comunità di Povo[50], egli ironizzava a lungo sulle complesse argomentazioni giuridiche dell'avversario, giudicandole sproporzionate alla importanza del caso, in quanto le dotte disquisizioni sulla origine e la forza degli statuti, sul fondamento dell'autorità consolare, sul diritto dei municipi romani o sulla inalienabilità dei diritti naturali gli apparivano eccessive per risolvere una questione come l'appalto dei macelli di un villaggio trentino.

Ma, se in questo scritto le allusioni alle posizioni di Barbacovi sono velate, in quello contro Zajotti[51] egli polemizza direttamente con il cancelliere, ricordando, fra l'altro, come nel 1772, all'inizio della sua carriera, egli avesse sostenuto in una causa i diritti del magistrato, mentre in seguito si era impegnato a dimostrare il contrario attraverso argomentazioni storiche e giuridiche forzate e poco fondate.

I consoli avevano tentato di bloccare la pubblicazione del libello a favore di Zajotti inviando una lettera al principe vescovo, dove protestavano anche per la facilità con la quale

[49] F.V. BARBACOVI, *Apologia*, cit., parte II, pp. 97 ss.

[50] *Confutazione della stampa pubblicata per la comunità di Povo col titolo di Difesa del diritto che compete alla comunità di Povo di avere il proprio macello etc.*, s.l., 1794.

[51] *I gravami di Francesco Zajotti e le ingiurie del suo avvocato confutate da un privato cittadino di Trento*, Trento 1794.

il consiglio aulico da qualche tempo ammetteva i ricorsi contro il corpo cittadino[52], e al suo fianco era intervenuto subito il capitolo. Ma il Thun rispose seccamente che la questione «non meritava di interessare punto le cure capitolari, poiché io non vi ho trovata cosa alcuna, che possa compromettere, o porre in pericolo la quiete, e tranquillità pubblica, né io veggo l'ombra d'un tal pericolo»[53].

La stampa dello scritto fu perciò autorizzata suscitando il risentimento del magistrato che si rivolse al consiglio aulico imperiale, denunciando il carattere sedizioso delle idee da esso divulgate, ma neppure il decreto imperiale del marzo 1795, dove si condannava il libello come adattissimo «ad movendum populum» e se ne proibiva la diffusione[54], valse a chiudere del tutto la controversia. Se, infatti, il principe vescovo e il suo consiglio dovettero manifestare sottomissione alla volontà dell'imperatore[55], nello stesso mese il Prati fu nominato consigliere aulico[56], provocando una ulteriore indignata protesta del magistrato presso le autorità austriache alle quali si faceva notare che

«non c'è ramo appena d'autorità, e prerogative pretoria e consolare, che da alcuni anni in qua, non sia stata in diverse maniere ostilmente attaccato da questa nostra Superiorità. Si eccita continuamente, e si protegge contra il Consolato il malcontento popolare con evidente disegno di sovvertire la patria Costituzione, e accentrare in sé ogni autorità ed amministrazione di polizia ed Economia pubblica»[57].

In effetti, in certi casi la politica accentratrice perseguita dal consiglio aulico si concretizzava in questioni di limitata im-

[52] BCT, ms 2884, ff. 12-13.

[53] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 84, f. 146.

[54] Il decreto imperiale è conservato in AST, *Libri copiali*, serie II, b. 88, f. 222.

[55] *Ibidem*, ff. 221, 223.

[56] Per il diploma di nomina cfr. AST, *Libri copiali*, serie II, b. 86, f. 201. Barbacovi nell'autobiografia afferma di avere invano tentato di impedire tale nomina: cfr. *Apologia*, cit., parte II, pp. 176-177.

[57] BCT, *Archivio consolare*, *Atti civici*, ms 3969, allegato 145.

portanza o di rilevanza strettamente locale, dove la lotta contro il particolarismo e contro gli antichi privilegi poteva assumere risvolti personalistici intrecciandosi con i contrasti e gli interessi esistenti. Ma se in quell'epoca taluno poteva comprensibilmente risentirsi, nel percepire gli interventi vescovili come un attentato contro l'antico assetto e un esercizio del potere ripugnante alle regole tradizionali, l'azione del governo centrale rispondeva ad un coerente progetto di rinnovamento profondo della vita pubblica trentina all'insegna delle moderne idee circolanti in Europa. L'avocazione di cause al consiglio aulico, le accanite polemiche e le puntigliose controversie sulla carcerazione di qualche cittadino o sull'attribuzione di un appalto trascendevano in realtà la modesta portata dei casi concreti per divenire l'occasione di affermare principi di carattere generale quali la preminenza del supremo tribunale sugli organi giudiziari del comune e la dipendenza dei corpi cittadini dall'autorità del principe vescovo.

Del resto la lotta al particolarismo e la politica riformistica non si esaurivano in tali questioni. Nel 1793, ad esempio, Barbacovi elaborò un progetto di convenzione finalizzato a risolvere il problema dei rapporti tra principe vescovo e capitolo, eliminando i motivi di attrito che avevano causato le tensioni del passato[58]. Questo tentativo suscitò, fra l'altro, le proteste del capitano della città che reclamava la partecipazione del conte del Tirolo all'iniziativa, pretesa immediatamente respinta in una secca risposta di Barbacovi, secondo cui gli Asburgo non avevano alcun titolo per intervenire in materia[59]. Il nuovo accordo, comunque, non entrò mai in vigore a causa delle opposizioni da parte dei canonici, come si evince da un lungo e dettagliato commento anonimo ad esso[60], dove ogni articolo della convenzione veniva minuziosamente esaminato per stigmatizzare e respingere l'affievolimento delle prerogative capitolari e il corrispettivo rafforza-

[58] F.V. BARBACOVI, *Apologia*, cit., parte II, pp. 95-96.

[59] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 82, ff. 336 ss.

[60] ACT, *Atti capitolari 1792-1796*, ff. 316 ss.

mento di quelle vescovili e per riaffermare il valore delle antiche regole, in particolare la irrinunciabilità della transazione del 1635, indicata come insostituibile baluardo e garanzia dei tradizionali diritti.

Una significativa testimonianza dell'azione riformistica di quegli anni è data dall'abolizione dello *jus protomiseos*, sancita con l'editto del 14 marzo 1794[61]. In esso si denunciava il carattere obsoleto e dannoso delle norme che accordavano «al Cittadino, ed al Parente il privilegio di preferenza negli acquisti di fondi, e stabili, che sono per alienarsi dagli Abitatori, Forastieri, o dagli Attinenti, ed il diritto di ritratto rispetto a quelli, che furono alienati». Ricordando come molti scrittori di economia avessero già da tempo dimostrato le negative conseguenze di questo istituto, si sottolineava che numerosi governi avevano ormai abolita

«una legge così perniciosa all'agricoltura, all'industria, al commercio, ed alla popolazione, una legge, ch'è un attentato contro il diritto di proprietà ed una sorgente perenne di discordie, di litigj, di frodi, e di querele scambievoli tra Cittadini, Abitatori, e Forastieri, *in odio de' quali è stata ricevuta* in tempi, in cui per una falsa massima di politica si procurava di impedire anziché di accrescere la popolazione».

Nell'editto, il principe vescovo affermava che la sua convinzione circa la necessità di una riforma in materia era stata rafforzata dall'intervento del governo dell'Austria superiore che, dopo avere abrogato nei suoi territori lo *jus protomiseos*, aveva insistito perché in Trentino si seguisse la stessa linea. Ma, a prescindere dalle pressioni asburgiche, tale provvedimento, abolendo un importante vincolo che intralciava la compravendita degli immobili, si armonizzava con la concezione illuministica di una proprietà libera dai condizionamenti giuridici imposti dalla tradizione medievale, mentre l'applicazione del principio che i sudditi, indipendentemente dai loro legami familiari o dalla appartenenza alla comunità, dovessero godere degli stessi diritti, confermava l'intenzione di perseguire la politica di livellamento già attuata

[61] L'editto è conservato in AST, *Libri copiali*, serie II, b. 83, f. 285.

in occasione dei disordini di Riva e, allo stesso tempo, indicava la volontà di promuovere l'incremento demografico rimuovendo gli ostacoli all'insediamento di forestieri.

Se l'eguaglianza tra i soggetti di diritto e l'aumento della popolazione costituiscono due obiettivi tipici nel pensiero dell'assolutismo illuminato, a quest'ultimo va anche ricondotta la preoccupazione per l'istruzione pubblica, che emerge in un editto del 16 novembre 1795[62]. In esso, constatato il deplorevole stato di abbandono e di ignoranza dei fanciulli, vaganti senza controllo né guida nelle strade della città, si stabiliva di fondare una scuola pubblica obbligatoria per i maschi dai sette ai quattordici anni, utilizzando il lascito del defunto canonico Carlo Sebastiano di Trapp. L'istituto era aperto a «tutti i fanciulli tanto figlj di comodi, che di poveri genitori», ma, poiché il finanziamento a disposizione non era sufficiente, i più abbienti avrebbero dovuto contribuire con una modesta somma (suscettibile di lieve aumento se, oltre a leggere, l'allievo intendeva imparare anche a scrivere) mentre i poveri, muniti di attestato del parroco comprovante le loro condizioni economiche, avrebbero frequentato gratuitamente. I programmi di studio, solo sinteticamente accennati nell'editto, si limitavano ad indicare la religione, la lettura e la scrittura in lingua italiana e tedesca quali principali materie ma, nonostante la essenzialità del piano didattico, la fondazione di una scuola obbligatoria ed aperta tendenzialmente a tutti, appare un significativo progresso, in linea con gli ideali illuministici della funzione pedagogica dello Stato.

3. *La destituzione*

Ma, proprio quando la posizione di Barbacovi sembrava ormai definitivamente consolidata e il potere da lui acquisito poteva consentire una decisiva accelerazione nella svolta riformistica dell'ordinamento trentino, la sua fortuna politica cominciò a declinare rapidamente a causa del mutato

[62] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 89, f. 88.

atteggiamento del principe vescovo nei suoi confronti. Barbacovi attribuisce i sospetti e la sfiducia, che nel corso del 1795 si fecero strada nell'incostante animo del Thun fino a divenire insofferenza e avversione, soprattutto all'invidia e alle calunnie dei suoi avversari[63], ed è senza dubbio credibile che le forze conservatrici abbiano in ogni modo tentato di metter in cattiva luce il ministro riformatore. Tuttavia, alcune vicende di quei mesi contribuirono sensibilmente a deteriorare i rapporti tra l'irascibile e mutevole principe vescovo, teso soprattutto a salvaguardare i propri interessi in una visione personalistica del potere, e il suo cancelliere che aveva una concezione più articolata e schiettamente statalista della gestione della vita pubblica.

Nel febbraio 1795, questi fu investito una prima volta dallo sdegno del Thun che lo incolpava di avere causato una considerevole perdita di denaro pubblico per gli errori commessi nel fronteggiare la penuria dei grani, determinatasi in seguito alla scarsità dei raccolti[64]. Il governo trentino, in effetti, già nell'agosto del 1793, si era preoccupato di acquistare cereali in Lombardia e a Venezia[65], ma la quantità dei prodotti messi a disposizione dai due paesi era risultata insufficiente[66], sicché era sembrato indispensabile rivolgersi alla Baviera[67] e, per reperire il denaro necessario all'acquisto, era stato istituito un prestito garantito da ipoteca sui beni camerali e mensali[68]. Nei piani del consiglio aulico, i cereali sarebbero stati immagazzinati e poi venduti al prezzo di costo, senza alcun guadagno per l'erario e al solo scopo di

[63] F.V. Barbacovi, *Apologia*, cit., parte II, pp. 121 ss.; *Memorie*, cit., pp. 54 ss.

[64] F.V. Barbacovi, *Apologia*, cit., parte II, pp. 123 ss.; *Memorie*, cit., pp. 55 ss.

[65] Cfr. le lettere del principe vescovo al ministro Wilczeck e al doge Ludovico Manin per ottenere l'autorizzazione all'acquisto e al trasporto dei grani in AST, *Libri copiali*, serie II, b. 82, ff. 69 ss., 323 ss.

[66] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 82, ff. 258 ss.

[67] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 83, ff. 1 ss.

[68] *Ibidem*, ff. 55-56.

evitare le funeste conseguenze della carestia, ma l'imprevedibile allentamento dei severi controlli alle frontiere veneziane e lombarde aveva consentito l'entrata clandestina in Trentino di una grande quantità di grani che aveva fatto calare il prezzo causando appunto la perdita economica delle casse del principato[69].

Di fronte all'ira del principe vescovo, invano il cancelliere si difese ricordando che le decisioni erano state prese dall'intero consiglio con l'approvazione del capitolo, che le circostanze erano mutate improvvisamente e inaspettatamente e che, comunque, con l'acquisto effettuato, si erano evitate odiose speculazioni ai danni dei poveri: da quel momento il favore e la fiducia del Thun nei suoi confronti si incrinarono aprendo la via alla caduta del cancelliere[70].

Un ulteriore motivo di disgusto per il principe vescovo fu costituito dal fatto che nella causa agitata dal magistrato presso il consiglio aulico imperiale per la questione del libello a favore di Zajotti, Barbacovi era riuscito a dimostrare l'inconsistenza dell'accusa di sediziosità – evitando così al suo signore, che ne aveva autorizzato la stampa, l'umiliazione di un procedimento a suo carico da parte del fiscale imperiale – ma non aveva potuto né bloccare il giudizio per ingiuria, avviato dal corpo consolare contro il consigliere Prati, autore dello scritto, né aggirare il divieto di diffusione di questo, incorrendo in tal modo, addirittura, nel sospetto di parzialità nei confronti del magistrato[71].

Riprovevole, poi, apparve al Thun il comportamento del suo ministro nella annosa controversia circa le opere necessarie ad arginare le inondazioni del torrente Fersina. L'intensificarsi di queste a partire dal 1740 aveva provocato spesso

[69] Cfr. la lettera in cui si incarica un intermediario di recarsi immediatamente in Baviera per cercare di rivendere i grani ivi acquistati, non essendo più necessaria la loro importazione in Trentino (AST, *Libri copiali*, serie II, b. 83, f. 277).

[70] F.V. BARBACOVI, *Apologia*, cit., parte II, pp. 125-126; *Memorie*, cit., pp. 57-58.

[71] F.V. BARBACOVI, *Apologia*, cit., parte II, pp. 99 ss., 175 ss.

danni agli edifici e interruzioni alla viabilità con conseguente intralcio del commercio e del servizio postale, richiamando l'attenzione delle autorità austriache che avevano sollecitato il principe vescovo a provvedere[72]. Già al tempo di Sizzo, tuttavia, gli ordini indirizzati al magistrato consolare per fare riparare gli argini avevano incontrato numerose difficoltà in quanto il corpo cittadino, al quale secondo le antiche norme spettavano il controllo e la responsabilità in questa materia, tendeva a sottrarsi alla ingente spesa dei lavori sollevando, a scopo dilatorio, continui dubbi sulla opportunità e le modalità delle opere e chiedendo sempre nuove perizie[73]. Neppure i pareri di due esperti di idraulica come Paolo Frisi e Antonio Mario Lorgna avevano posto fine alle discussioni[74] e, infine, si era avviata una lite presso il consiglio aulico imperiale nella quale la camera vescovile, insieme con alcuni proprietari dei terreni adiacenti alla Fersina, sostenevano la necessità di cambiare l'alveo del torrente, mentre il magistrato si opponeva proponendo di rafforzare le opere di contenimento esistenti[75].

Mentre pendeva tale giudizio, poiché in seguito ad una inondazione particolarmente violenta del 1795 il corso d'acqua aveva abbandonato l'antico letto per scavarne un altro, il governo dell'Austria superiore, attraverso il capitano della città Wolkenstein, faceva eco all'ordine del principe vesco-

[72] BCT, *Archivio consolare, Atti civici*, ms 3955, ff. 64-65. Cfr., inoltre, G. CRESSERI, *Riflessioni riguardanti li ripari da farsi alla Fersina per difendere la città di Trento*, s.l. [1779]; G. CRESSERI, *Aggiunta alle riflessioni riguardanti li ripari da farsi alla Fersina per difendere la città di Trento*, s.l. [1779]; I. LEPORINI, *Lettera sul regolamento della Fersina relativamente al tronco da Ponte Cornicchio all'Adige*, s.l., 1784.

[73] Numerosi documenti al riguardo si trovano in BCT, *Archivio consolare, Atti civici*, mss 3951, 3952, 3955, 3959.

[74] Il parere del Frisi è conservato in BCT, *Archivio consolare, Atti civici*, ms 3953; quello del Lorgna fu pubblicato con il titolo *Parere intorno al regolamento del torrente Fersina presentato agl'illustrissimi Signori Luogo-Tenenti e Consiglieri Aulici del Principato di Trento*, Trento 1778.

[75] F.V. BARBACOVI, *Apologia*, cit., parte II, pp. 74 ss.; *Memorie*, cit., pp. 60 ss.

vo di sistemare i nuovi argini[76], manifestando al corpo cittadino l'intenzione di provvedere direttamente con propri tecnici in caso di ulteriori ritardi[77]. Barbacovi, di fronte all'ingerenza austriaca, ribatteva con forza che la competenza della questione riguardava il solo governo trentino, opponendosi al ventilato invio di un «ingegnere tedesco»[78] e, qualche mese dopo, si dichiarava contrario alla formazione di una commissione mista di tirolesi e trentini, prospettata dalle autorità asburgiche al principe vescovo. Questi, favorevole invece a tale iniziativa, che avrebbe comportato il risparmio delle spese, fu assai contrariato dall'atteggiamento del cancelliere, attribuendo la sua resistenza ad una intesa con il magistrato ai danni dell'autorità vescovile[79].

Ma l'occasione decisiva per l'allontanamento di Barbacovi fu offerta dalla sua partecipazione ad una complessa e dibattutissima causa dell'epoca. Si tratta della lite per la cospicua eredità di un giureconsulto della valle Lagarina, Paride Lorenzo Marzani, che nel 1771 aveva fatto testamento istituendo suo erede un congiunto, il sacerdote Pietro Ferdinando Marzani e fissando in una scrittura separata alcune altre disposizioni, tra le quali l'usufrutto dei beni attribuito alla moglie Felicita. Dopo la morte del Marzani, avvenuta nel 1785, i suoi nipoti *ex sorore* avevano rivendicato i loro diritti di eredi *ab intestato*, sostenendo che la funzione del sacerdote istituito era quella di mero esecutore testamentario[80]. Il fatto che tra essi vi fosse il consigliere aulico Giuseppe de Festi conferì alla questione notevole risonanza e portata nel principato, investendola ben presto di significato politico.

[76] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 87, f. 118.

[77] AST, *Libri copiali*, serie II, b. 88, f. 93.

[78] *Ibidem*, f. 95.

[79] F.V. BARBACOVI, *Apologia*, cit., parte II, p. 174; *Memorie*, cit., p. 61.

[80] G. FESTI, *Josephi Innocentii S.R.I. equitis de Festi juris et facti deductio pro heredibus ab intestato defuncti doctoris Marzani adversus presbiterum Petrum Ferdinandum Marzani de Steinhof assertum heredem testamentarium*, Tridenti 1786. Numerosi documenti riguardanti questa lite sono conservati in BCT, ms 663.

Se, infatti il supremo tribunale trentino sostenne il Festi pronunciandosi a suo favore, nel successivo giudizio presso il consiglio aulico imperiale, la difesa del Marzani e della vedova fu assunta dal Pilati che si contrappose anche in questo caso al consiglio del principato vescovile, stigmatizzando la scorrettezza e l'arroganza di Festi nell'intimorire i giudici trentini e nel produrre ragioni inconsistenti e capziose[81]. Nell'aprile 1787 il tribunale imperiale emanava, nel giudizio possessorio, sentenza sfavorevole agli eredi *ab intestato*, che insistevano tuttavia nel sostenere le loro posizioni proseguendo la lite[82].

Questa era divenuta ormai oggetto di crescente interesse nell'opinione pubblica trentina e Barbacovi non tardò ad esserne coinvolto in circostanze che, effettivamente, non appaiono delle più limpide. Nella autobiografia, egli afferma di essersi occupato di questo caso per puro esercizio intellettuale, elaborando una scrittura a favore della parte Festi, nella quale esponeva una argomentazione giuridica non ancora utilizzata e così efficace da determinare l'esito del giudizio. Ma, dopo averne parlato all'interessato, non si era deciso a dargliela a causa di scrupoli di coscienza derivanti dai rapporti di parentela con la famiglia Marzani[83]. Secondo la versione del Festi, invece, che nel gennaio 1796 lo accusò presso il principe vescovo di corruzione, Barbacovi avrebbe infine consegnato la sua deduzione all'avversario per ricavarne la notevole somma di circa trentamila fiorini[84].

[81] C.A. PILATI, *Confutatio deductionis a successoribus ab intestato contra testamentum Marzanium et heredem in eo scriptum editae*, s.l. 1786; C.A. PILATI, *Confutatio scripturae exceptionalis et libelli revisionalis ab heredibus ab intestato venientibus in causa Marzani in perexcelso Consilio Imp. Aulico praesentati*, s.l. 1788.

[82] *Libellus gravaminum heredum defuncti doctoris Paridi Laurentii de Marzani Villae Lagarinae Tyroleos, adversus sententiam paritoriam in causa mandati sine clausula a Per-excelso Consilio Imperiali Aulico latam favore presbyteri Petri Ferdinandi de Marzani asserti heredis ex testamento et Felicitae defuncti viduae assertae usufructuariae*, Viennae 1787.

[83] F.V. BARBACOVI, *Apologia*, cit., parte I, pp. 16 ss.; *Memorie*, cit., pp. 65-66.

[84] La lettera di accusa di Festi, conservata in BCT, ms 690, f. 1, è stata pubblicata in F.V. BARBACOVI, *Apologia*, cit., parte I, pp. 7 ss.

In effetti, è difficile credere che Barbacovi, assorbito come era in molteplici e pressanti affari, si dedicasse senza uno scopo preciso all'impegnativo compito di redigere una scrittura legale così complessa e ancora meno probabile è che egli, senza prospettiva di guadagno, abbia speso il suo denaro per sottoporre l'allegazione al parere di illustri giuristi dell'università di Pisa, tra i quali il Lampredi, come fece nel 1791[85]. Egli si difese sostenendo di non avere consegnato la scrittura al Festi nell'intento di indurre le parti ad un accomodamento, ma, nel corso dell'indagine immediatamente ordinata dal principe vescovo e conclusasi verso la fine dello stesso gennaio 1796[86], egli fu riconosciuto colpevole e l'11 febbraio successivo, il Thun gli inviava un decreto nel quale gli ordinava «di deporre le funzioni della sua carica, conservandogli però perpetuamente il titolo e la dignità di cancelliere del principato di Trento colla pensione annuale di fiorini trecento»[87].

[85] Cfr. le lettere dell'aprile e giugno 1791, nelle quali Lampredi esprime giudizio favorevole sull'allegazione di Barbacovi, lo informa sul parere formulato dai suoi colleghi e gli presenta la nota delle relative spese in BCT, ms 658, ff. 131 ss.

[86] I verbali degli interrogatori di vari testimoni sono conservati in BCT, ms 690. Per una sommaria esposizione dell'intera vicenda cfr. D. REICH, *Licenziamento e autodifesa di F.V. Barbacovi cancelliere del Principato di Trento*, Trento 1899.

[87] Un ampio stralcio del decreto è riportato in F.V. BARBACOVI, *Memorie*, cit., p. 66. La precipitazione con la quale si svolse l'indagine suscitò la viva disapprovazione del fratello del Thun, Tommaso, principe vescovo di Passavia, che manifestò a Barbacovi tutta la sua solidarietà assicurandogli il suo appoggio e la sua stima (cfr. la sua lettera in F.V. BARBACOVI, *Apologia*, cit., parte II, pp. 156-157). Se l'intervento di questo personaggio in difesa del cancelliere non ebbe l'effetto sperato, le sue lettere furono utilizzate da Barbacovi, durante il suo soggiorno a Vienna, come mezzo di pressione per ottenere un decreto di riabilitazione, che fu effettivamente emanato il 26 ottobre 1799, nonché un risarcimento dei danni subiti. Al riguardo cfr. le lettere di Pizzini e le ricevute di Barbacovi in BCT, ms 2224, f. 42; *Dissertazione legale del Cancelliere Aulico di Trento F.V. Barbacovi in cui si dimostra il diritto giustissimo che gli compete contro gli Eredi di sua Altezza Rev.a il fu Vescovo Principe di Trento Pietro Vigilio Conte di Thunn al risarcimento di tutte le spese, danni ed interessi per l'ingiusto e nullo decreto, con cui fu da questo costretto a deporre le funzioni della sua carica*, in BCT, ms 672; F.V. BARBACOVI, *Memorie*, cit., p. 76.

La caduta di Barbacovi e, poco dopo, il coinvolgimento del Trentino nelle campagne napoleoniche impedirono fra l'altro la pubblicazione della nuova edizione del codice giudiziario, ormai completata, alla quale il suo artefice aveva lavorato a lungo e intensamente per correggere le imperfezioni e colmare le lacune emerse nella applicazione pratica della legge[88]. Neppure la partenza da Trento del principe vescovo e dell'ex cancelliere, tra il maggio e il giugno 1796, e l'occupazione francese del settembre successivo, peraltro, posero fine ai contrasti tra magistrato municipale e consiglio aulico che, incuranti del profondo rivolgimento ormai incombente sull'ordinamento trentino, continuavano a perpetuare il loro dissidio. Fingendo di avere ricevuto una supplica dal popolo, e con l'appoggio del vice-cancelliere Filippo Consolati, i consoli presentarono a Napoleone un ricorso contro il consiglio, accusandolo di atteggiamenti dispotici e prevaricatori e ottenendo che i suoi membri Festi, Hippoliti, Leporini e Prati fossero destituiti e tradotti a Milano[89]. Per questo e per altri episodi, il magistrato fu poi accusato dai consiglieri di fronte alle autorità austriache, di atteggiamenti filofrancesi, e rivoluzionari, ma nel comportamento del corpo cittadino è piuttosto ravvisabile l'ostinata difesa dei propri tradizionali privilegi, in un'ottica schiettamente corporativa che appare, in realtà, del tutto estranea agli ideali politici e alle finalità degli occupanti[90].

[88] F.V. BARBACOVI, *Apologia*, cit., parte II, pp. 76 ss.

[89] La supplica e il ricorso sono pubblicati in F. AMBROSI, *Commentari*, cit., II, pp. 301 ss.; cfr., inoltre, *Libello dei quattro consiglieri aulici che furono ostaggi della città di Trento presso l'armata francese, Festi, Leporini, Hippoliti e Prati contro del vice-Cancelliere Consolati autore dello spoglio a di loro danno ed ingiuria commesso nel dì 3 e 4 ottobre 1796 di tutte le loro carte, scritture e lettere presentato all'Imp. Reg. Consiglio Amministrativo di Trento nel dì 18 agosto 1797*, s.l., s.d.; *Risposta del reo Filippo Consolati presentata all'Imp. Reg. Consiglio Amministrativo di Trento il dì 15 settembre 1797 tradotta in italiano col testo latino a fronte contra il libello degli attori Festi, Leporini, Hippoliti e Prati*, s.l., s.d.; *Dissertazione storico-giuridica in cui si prova che il Magistrato municipale di Trento prima di imporre Collette deve giustificare con formale rendimento di conti la sua passata amministrazione*, s.l. 1798.

[90] Sulla occupazione francese in Trentino cfr. M. THUNN, *Il Trentino all'epoca delle occupazioni francesi (1796-1803). Memorie e documenti*, in

Anche gli Austriaci, d'altra parte, insediatisi a Trento con un consiglio amministrativo dopo la cacciata delle truppe napoleoniche, mostrarono insofferenza per l'antiquato ordinamento trentino e, nell'agosto 1797 facevano presente al principe vescovo la necessità di alcune riforme, tra le quali figurava l'estensione del codice barbacoviano alla pretura di Trento[91]. Ma, nonostante la disponibilità dimostrata dal Thun, fu solo la secolarizzazione del 1803 a determinare finalmente la svolta, con l'abolizione delle istituzioni tradizionali e l'inaugurazione di un sistema nuovo[92] nel quale però Barbacovi non avrebbe più trovato una adeguata collocazione perché, secondo quanto egli stesso afferma nell'autobiografia, dopo essere stato insignito nel principato vescovile della suprema dignità di cancelliere, «egli non poteva aspirare ad impieghi subalterni o inferiori, e per le cariche superiori era necessaria sì nel governo austriaco, come nel bavaro, a cui passò poscia il principato di Trento, la lingua tedesca, ch'egli ignorava»[93].

«Archivio Trentino», III, 1884, pp. 129 ss.; IV, 1885, pp. 20 ss., 257 ss.; VI, 1887, pp. 2 ss., 155 ss.; VII, 1888, pp. 101 ss.; F. AMBROSI, *Commentari*, cit., II, pp. 92 ss.; S. DEFRANCESCO, *L'ordinamento amministrativo, finanziario e tributario del Dipartimento dell'Alto Adige nel Regno d'Italia*, in «Archivio per l'Alto Adige», IV, 1909, pp. 254 ss.; A. ZIEGER, *Napoleone nel Trentino (1796)*, in «Studi Trentini», II, 1921, pp. 193 ss.; U. CORSINI, *Il Trentino nel secolo decimonono*, cit., pp. 29 ss.; J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 344 ss.; L. DALPONTE, *Uomini e genti trentine durante le invasioni napoleoniche 1796-1810*, Trento 1984; F. HIRN, *Geschichte Tirols*, cit., pp. 294 ss.; G. MÜHLBERGER, *Absolutismus und Freiheitskämpfe*, cit., pp. 465 ss.; M. NEQUIRITO, *Ordine politico e identità territoriale. Il «Trentino» nell'età napoleonica*, in C. MOZZARELLI (ed), *Trento, principi e corpi. Nuove ricerche di storia regionale*, Trento 1991, pp. 125 ss.

[91] F. MENESTRINA, *Gian Domenico Romagnosi a Trento*, cit., p. 73.

[92] J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 393 ss.; U. CORSINI, *Il Trentino nel secolo decimonono*, cit., pp. 65 ss.; U. CORSINI, *Amministrazione locale e centrale nel Trentino dal 1815 al 1918*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto*, Conegliano 1981, pp. 63 ss.; G. MÜHLBERGER, *Absolutismus und Freiheitskämpfe*, cit., pp. 541 ss.

[93] F.V. BARBACOVI, Memorie, cit., p. 78.

4. *Il ritorno in patria e le ultime opere*

Nell'agosto 1806, dopo dieci anni di soggiorno a Vienna, durante i quali, come si è già detto, egli si dedicò alla stesura di molte delle sue opere, Barbacovi ottenne dal re di Baviera l'autorizzazione a tornare a Trento per occuparsi della pubblicazione dei suoi manoscritti, promettendo in cambio di redigere un regolamento giudiziario generale per tutti gli Stati bavari[94]. Tale impegno fu portato a termine in pochi mesi, come attestano sia alcune minute di lettere nelle quali Barbacovi presentava il suo lavoro, scritto in lingua latina, alle autorità bavaresi[95], sia i ringraziamenti del ministro Montgelas, che si congratulava, nell'ottobre 1807, per l'ottimo risultato raggiunto[96].

Quanto alle caratteristiche e al contenuto di questo testo, finora non ritrovato, la rapidità della sua realizzazione induce ad aderire all'opinione di chi lo ritiene una fedele riproduzione del codice trentino[97]. E, certamente la speranza di dare più ampia diffusione e risonanza alla sua legge processuale, così lungamente elaborata e tenacemente difesa, si collegava agli occhi di Barbacovi con l'aspirazione a riprendere nella vita pubblica un ruolo di primo piano. Ma il codice giudiziario trentino, abrogato nei territori dell'ex principato vescovile per volontà asburgica e sostituito il 1° giugno 1807 dal regolamento austriaco, era destinato a non essere più applicato in quanto nell'ottobre 1810 fu introdotto quello francese, che nel 1814 fu, a sua volta, definitivamente soppiantato dal galiziano, imposto in tutto il territorio tirolese[98], mentre anche i tentativi di reinserimento di Barbacovi nelle alte cariche dello Stato fallirono.

[94] BCT, ms 651, ff. 47 ss.

[95] BCT, ms 650, ff. 55 ss.

[96] BCT, ms 651, f. 45. Sul Montgelas cfr. HEIGEL, *Montgelas Max Josef, von*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, XXII, 1885, pp. 193 ss.

[97] F. MENESTRINA, *Il codice giudiziario*, cit., p. 249.

[98] F. MENESTRINA, *Il processo civile nella pratica dei giudizi trentini*, in *Scritti giuridici vari*, cit., pp. 263 ss., in particolare p. 266.

Egli fu, è vero, nominato membro del consiglio del dipartimento dell'Alto Adige il 18 settembre 1810[99], ma non riuscì ad ottenere il prestigioso incarico di giudice della corte di cassazione di Milano, nonostante l'alta stima che il Nani e il gran giudice nutrivano e dichiaravano nei suoi confronti[100]. Dopo avere rifiutato di succedere al Nani sulla cattedra di diritto criminale dell'università di Pavia, ritenendo inadeguata tale sistemazione[101], egli continuò, tornati gli Austriaci, a tentare di riconquistare una posizione di prestigio, come emerge da una lettera del 1814, dove il settantaseienne giurista chiedeva, «godendo tutta la vigoria di mente», di essere nominato presidente dell'erigendo tribunale dei nobili di Trento, a preferenza del Consolati, sospetto di atteggiamenti filorivoluzionari[102].

Tuttavia, mentre restò escluso dalla vita pubblica trentina, egli fu coinvolto con gran risonanza nella importante causa che Agostino e Tommaso Festi, figli del defunto consigliere aulico Giuseppe, riprendevano nel 1808 contro gli eredi testamentari del Marzani. Barbacovi utilizzò a favore dei fratelli Festi la deduzione legale redatta un ventennio prima, rendendo finalmente note le argomentazioni giuridiche delle quali a suo tempo aveva vantato l'originalità e la sicura efficacia[103], ma se, dopo un vivace scambio di scritture, la

[99] BCT, ms 651, f. 44.

[100] Cfr., al riguardo, le lettere del Nani in BCT, ms 651, ff. 77-78 e F.V. Barbacovi, *Memorie*, cit., p. 90.

[101] F.V. Barbacovi, *Memorie*, cit., p. 90.

[102] BCT, ms 228, ff. 22-23.

[103] F.V. Barbacovi, *Dissertazione legale di F.V. Barbacovi escancelliere del Principato di Trento sopra l'invalidità del testamento del dottor Paride Lorenzo Marzani*, Trento 1808; *Della nullità del testamento del dottor Paride Lorenzo Marzani per l'imperfezione della volontà*, Trento 1809; *Appendice alla seconda deduzione legale sopra la nullità del testamento del dottor Paride Lorenzo Marzani per l'imperfezione della volontà*, Trento 1809; *Della nullità del testamento del dottor Paride Lorenzo Marzani rispetto alle solennità*, Trento 1809; *Epitome delle deduzioni legali di F.V. Barbacovi nella causa di successione all'eredità Marzani diretta alla Corte di Giustizia del Dipartimento dell'Alto Adige*, Trento 1811; *Orazioni o dissertazioni*, cit., II, pp. 1 ss., 127 ss. In questi scritti, l'autore troncava

lite terminò infine con un accomodamento, essa offrì l'occasione agli avversari di Barbacovi per rinnovare le accuse di venalità e corruzione che trovarono l'espressione più virulenta in uno scritto di Bartolomei, dove l'ex cancelliere è presentato come opportunista, immorale e professionalmente scorretto[104].

Nuove gravi accuse venivano rivolte a Barbacovi dallo stesso personaggio in alcuni libelli pubblicati in occasione di una complicata e lunga lite per un fedecommesso la cui istituzione risaliva al 1719[105]. Obiettivo della polemica fu, in questo caso, anche l'avvocato Antonio Mazzetti, che si era giovato dell'aiuto e dei documenti di Barbacovi, ma era soprattutto l'immagine di quest'ultimo a venire violentemente attaccata e, sebbene la sentenza della corte di giustizia civile e criminale del dipartimento dell'Alto Adige avesse riconosciuto il carattere calunnioso degli scritti di Bartolomei vietandone la diffusione[106], i sospetti suscitati dalla polemica contribui-

le farraginose e sottili disquisizioni vertenti intorno alla rara forma testamentaria «ad schedulam», nelle quali erano rimasti a lungo invischiati i difensori di entrambe le parti, col sostenere che la scrittura del Marzani contenente i legati, anziché consistere in un documento separato, come fino ad allora si era ritenuto, faceva parte integrante del testamento e, poiché essa era incompleta, tutto l'atto risultava nullo e i beni del defunto andavano perciò assegnati agli eredi legittimi.

104 F.S. Bartolomei, *Saggio analitico dell'Apologia di Francesco Vigilio Barbacovi*, cit.

105 F.S. Bartolomei, *Nuovo metodo di difendere le cause cattive proposto dal signor Antonio Mazzetti nelle adottive sue osservazioni contro i signori fratelli Frigieri nella lite vertente per il fedecommesso Rossi*, Trento 1810; *Annotazione della parte Frigieri alla scrittura controconclusionale della parte Alessandrini in punto di fedecommesso*, Trento 1809; *Annotazioni alla seconda scrittura conclusionale della parte Alessandrini*, Trento 1809. Sul Mazzetti, divenuto poi presidente del tribunale di appello di Milano, autore di componimenti letterari e di scritti giuridici e storici, cfr. F. Ambrosi, *Scrittori ed artisti trentini*, cit., p. 206.

106 Sulla causa intentata da Mazzetti e Barbacovi contro Bartolomei cfr. BCT, ms 714; F.V. Barbacovi, *Scrittura diretta alla Corte di Giustizia civile e criminale del Dipartimento dell'Alto Adige nel giudizio pendente contro Francesco Stefano Bartolomei di Pergine e Girolamo Frigieri di Trento*, Trento 1812; *Appendice alla scrittura diretta alla corte di giustizia civile e criminale del Dipartimento dell'Alto Adige nel giudizio pendente*

rono probabilmente ad impedire il reinserimento di Barbacovi nella vita pubblica.

Così, l'ex cancelliere dedicò gli ultimi anni della sua esistenza allo studio, alla stesura e all'edizione dei suoi scritti, confortato ed incoraggiato da alcuni amici e corrispondenti, tra i più assidui dei quali vanno annoverati il Ristori e il consigliere Andrea de Paoli, membro, e poi presidente, del tribunale di appello di Innsbruck, il quale, oltre a commentare, nelle sue lettere, i lavori di Barbacovi e a discutere i problemi relativi alla attività forense e alla legislazione dell'epoca, lo stimolò ad intraprendere la stesura delle sue memorie e della storia del principato vescovile[107]. Queste due opere, realizzate nonostante la cecità che aveva colpito l'autore, e pubblicate tra il 1821 e il 1824[108], costituiscono una ulteriore testimonianza dell'infaticabile e lucida operosità intellettuale del personaggio. Se, infatti, la sua autobiografia riprendeva in gran parte temi già esposti nell'*Apologia*, attenuando i motivi polemici per conferire al racconto un tono più distaccato ed obiettivo, la storia del principato richiedeva un impegno maggiore, che egli affrontò con rigore discutendo costantemente i risultati delle sue ricerche con altri studiosi ed eruditi trentini, in particolare con Benedetto Giovanelli e Carlo Rosmini. Il primo, manifestando un grande apprezzamento per gli studi dell'ex cancelliere, contribuiva ad arricchirli con puntuali e minute aggiunte e rettifiche[109], il secondo si dichiarava entusiasta del manoscritto inviatogli e affermava che esso gli era stato utilissimo per correggere alcuni errori della sua *Storia di Milano*[110]. Ma, a parte i giudi-

contro Francesco Stefano Bartolomei e Girolamo Frigieri, Trento 1812; F.V. BARBACOVI, *Memorie*, cit., p. 87.

[107] Cfr. le numerose lettere di questi personaggi in BCT, mss 652, 653, 654, 655.

[108] F.V. BARBACOVI, *Memorie*, cit.; *Memorie storiche della città e del territorio di Trento*, 2 voll., Trento 1821-1824.

[109] BCT, ms 654, ff. 2 ss., 75 ss. Sul Giovanelli e sulle sue opere di storia e numismatica cfr. F. AMBROSI, *Scrittori ed artisti trentini*, cit., pp. 221 ss.

[110] BCT, ms 653, f. 60. Sul Rosmini, autore di numerose biografie e di una *Storia di Milano*, 4 voll., Milano 1820, cfr. F. AMBROSI, *Scrittori ed*

zi positivi espressi allora sulla precisione e la ricchezza di notizie raccolte nel lavoro, questo appare importante in quanto costituisce il primo tentativo di ricostruzione organica e completa delle vicende trentine secondo criteri stilistici e metodologici moderni. Se, infatti, le cronache elaborate dal Pincio e dal Mariani nel XVI e XVII secolo sembravano ormai, oltre che incomplete, irrimediabilmente sorpassate[111], anche la più recente ed imponente opera del Bonelli[112] non era riuscita ad organizzare l'abbondante e prezioso materiale documentario in essa contenuto per delineare un quadro chiaro ed esauriente, sicché, come osservava Barbacovi, «essa non è la storia del nostro paese, come un ammasso di sabbia e di pietre non è un edifizio, ma la mano richiede dell'architetto, che lo innalzi, e gli dia una conveniente e regolar forma»[113].

Per colmare questa lacuna, Barbacovi si propone di riordinare gli appunti e i documenti riguardanti il passato della sua patria, da lui raccolti e preparati nel corso degli anni, per offrire una esposizione organica delle vicende trentine, dalle lontane e incerte origini della città alla secolarizzazione del principato, nella quale trovassero posto non solo le guerre e i «nomi de' dominanti», ma anche i costumi, la cultura e le caratteristiche delle varie epoche, nonché l'esame delle cause degli avvenimenti, in collegamento con l'evoluzione dei paesi confinanti[114].

artisti trentini, cit., pp. 88-89; V. TITONE, *La storiografia dell'illuminismo*, cit., pp. 127-128.

[111] G.P. PINCIO, *De gestis ducum Tridentinorum, de Gallorum Senonum adventu in Italiam. De origine Urbis Tridentinae... libri duodecim*, [Mantuae] 1546; M.A. MARIANI, *Trento con il Sacro Concilio ed altri notabili. Aggiunte varie cose miscellanee universali. Descrittione historica*, Trento 1673.

[112] B. BONELLI, *Notizie istorico-critiche intorno al B.M. Adalpreto Vescovo e Comprotettore della Chiesa di Trento, ed intorno ad altri Vescovi della Germania e dell'Italia a'tempi dello scisma di Federico I Imperatore*, 2 voll., Trento 1760- 1761; *Notizie istorico-critiche della Chiesa di Trento*, cit.; *Monumenta*, cit.

[113] F.V. BARBACOVI, *Memorie storiche*, cit., I, p. IV.

[114] *Ibidem*, pp. VI ss.

Questo ambizioso e complesso progetto trova solo un parziale riscontro nelle *Memorie storiche*, dove all'inquadramento di carattere generale, è dato un certo rilievo solo nel primo volume, soprattutto per controbilanciare la scarsità di notizie relative al Trentino, e dove l'attenzione per gli episodi e gli aneddoti prevale largamente rispetto alla riflessione approfondita sugli eventi maggiori. In realtà, l'interesse dell'autore è focalizzato proprio sulle vicende specificamente trentine, sicché, mentre la cornice italiana ed europea appare molto sfumata, quando non del tutto ignorata, un grande spazio è dedicato, ad esempio, alla storia della valle di Non, che è resa oggetto non solo di frequenti riferimenti nel corso della esposizione generale, ma anche di una trattazione a parte, inserita nel primo volume[115]. In essa, Barbacovi polemizza con Giacomo Maffei, autore di un lavoro sullo stesso argomento[116], accusandolo di non avere adeguatamente valorizzato o addirittura di avere travisato il passato della sua terra tanto da presentare un'immagine falsa e talvolta ingiuriosa dei suoi abitanti, e tratteggia un quadro della evoluzione di quelle popolazioni a partire da Augusto fino al XVIII secolo, con dettagliati riferimenti alle famiglie feudali, ai personaggi famosi, alla organizzazione amministrativa, alle attività economiche, alla situazione geografica e climatica[117].

Il secondo volume dell'opera, che esamina il periodo compreso tra l'inizio del dominio temporale dei vescovi (1027) e la secolarizzazione (1803), pur essendo più ampio e preciso del primo, appare ispirato ad analoghi criteri, come emerge, ad esempio, dal fatto che il concilio di Trento è oggetto di limitata e superficiale attenzione, mentre il valore culturale

[115] F.V. BARBACOVI, *Memorie storiche particolari della Naunia*, in *Memorie storiche*, cit., I, pp. 73 ss.

[116] G.A. MAFFEI, *Periodi storici e topografia delle Valli di Non e Sole*, Rovereto 1805.

[117] Rispetto al manoscritto (conservato in BCT, ms 676), la descrizione dell'organizzazione amministrativa della valle risulta alquanto ridotta e gli elementi polemici attenuati, in particolare manca l'esaltazione dei benefici effetti prodotti dalla introduzione del nuovo codice.

e politico della figura di Bernardo Clesio è ampiamente sottolineato[118]. La ricostruzione delle vicende, scandita dalla successione dei vari principi vescovi secondo un criterio di tipo annalistico, si basa su documenti tratti dalle opere di vari eruditi e storici, tra i quali soprattutto Scipione Maffei, Muratori e Bonelli, e su quelli posseduti dallo stesso autore, che ne inserisce qualche passo in una esposizione generalmente sintetica, dalla quale traspare lo sforzo di mantenersi imparziale e distaccato.

Egli si sofferma più a lungo solo su alcune questioni controverse che avevano avuto particolare risonanza nel Settecento, evitando tuttavia, di solito, di prendere una posizione decisa. In particolare, pur mettendo in luce la polemica del Tartarotti sulla santità del vescovo Adalpreto, Barbacovi non si pronuncia sul merito della questione, limitandosi a dire che l'abate roveretano avrebbe fatto meglio ad astenersi dal disperdere tante energie in problemi secondari «poco importando alla gloria d'un paese, se uno de' suoi antichi vescovi sia stato santo e martire o non lo sia stato»[119]. Circa i giudizi negativi espressi sul principe vescovo Cristoforo Madruzzo, poi, Barbacovi li imputa sbrigativamente al «mal umore» nutrito in quel periodo dallo scrittore contro Trento, indicandoli quale manifestazione della «debolezza umana», passando, in seguito, a descrivere nei particolari la contrastata vicenda della erezione, a Rovereto, di un busto dedicato allo stesso Tartarotti[120]. Qui l'ex cancelliere sembra non cogliere la carica innovativa di quelle tendenze che miravano ad introdurre metodi storiografici più rigorosi e razionali in contrapposizione alle rozze credenze popolari e alla tradizione agiografica locale, ma la sensibilità culturale e la capacità critica, da lui sempre dimostrate, inducono a ritenere piuttosto che egli tenti consapevolmente di attenuare la risonanza, non ancora spenta, di quelle famose controversie settecentesche per difendere la funzione di culti e di convin-

[118] F.V. Barbacovi, *Memorie storiche*, cit., II, pp. 98 ss e 122 ss.

[119] *Ibidem*, pp. 9-10.

[120] *Ibidem*, pp. 176 ss.

zioni che, a prescindere dal loro fondamento storico, costituivano elementi ormai consolidati nella spiritualità popolare ed erano divenuti perciò un fattore di coesione e di stabilità politica.

Diverso appare tuttavia il suo atteggiamento quando la cultura tradizionale, giustificando gravi lesioni ai diritti umani, si contrapponeva ai principi illuministici da lui professati. Così, la sua prudenza viene meno nelle pagine dove egli narra il terribile episodio della persecuzione scatenatasi nel 1475 contro gli ebrei trentini che, accusati di avere ucciso durante i loro riti un bambino cristiano di nome Simone, furono condannati in massa a morte fra i tormenti. Pur ricordando la sentenza favorevole alle decisioni del principe vescovo – emanata dalla congregazione romana alla quale gli atti del processo erano stati inviati per tacitare le proteste levatesi in tutta Europa dai correligionari delle vittime – e pur prendendo atto che il culto del fanciullo canonizzato era da allora saldamente radicato in Trentino, Barbacovi esprime il suo orrore per il disumano trattamento degli israeliti, accostandosi alle opinioni di alcuni autori protestanti che avevano a suo tempo sostenuto l'innocenza degli accusati[121].

Nella esposizione delle vicende settecentesche, poi, che risulta molto più densa e particolareggiata di quella dei secoli precedenti, la partecipazione di Barbacovi si fa più evidente e, a dispetto del tono studiatamente imparziale, la sua opinione, insieme con l'eco delle antiche polemiche, emerge spesso, come avviene, ad esempio, quando egli elogia l'opera del coadiutore Firmian[122], esalta la figura del principe vescovo Sizzo[123], espone gli sforzi per la modernizzazione dell'ordinamento trentino ricordando l'opposizione del magistrato consolare e l'introduzione del nuovo codice[124].

[121] *Ibidem*, pp. 78 ss.

[122] *Ibidem*, pp. 170 ss.

[123] *Ibidem*, pp. 185 ss.

[124] *Ibidem*, pp. 195 ss.

Tra gli ultimi capitoli del volume – che riprendono alcuni punti della trattazione precedente con osservazioni e precisazioni, peraltro spesso generiche e frettolose, sulla cultura, le arti, l'economia, gli uomini illustri – si distingue per accuratezza ed incisività quello dedicato alla «costituzione politica», dove, con un rigore altrove non riscontrabile, sono tratteggiate le caratteristiche dell'ordinamento del principato[125]. Qui Barbacovi sintetizza la sua visione delle istituzioni trentine, ribadendo e puntualizzando alcune annotazioni disseminate nell'opera e riconfermando le posizioni da lui più volte sostenute in passato circa i poteri del principe vescovo, le prerogative del magistrato municipale e degli altri corpi, i rapporti con i conti del Tirolo, il valore della transazione del 1635 e degli statuti comunali, per concludere che il passato regime era «non già dispotico ed arbitrario, ma governo monarchico saggiamente temperato e moderato, nel quale la sovrana autorità del principe annodavasi felicemente co' diritti e colle legittime libertà de' sudditi»[126].

Queste pagine rivelano con maggiore chiarezza come l'intento dello scrittore, percepibile del resto attraverso tutto il lavoro, fosse non solo quello puramente culturale di fornire un quadro sintetico ed accessibile della storia del suo paese, ma anche quello di ricercare le origini della situazione politica ed istituzionale determinatasi nella seconda metà del Settecento per ricavarne una conferma della validità delle sue idee e della sua azione riformistica, traendone, allo stesso tempo, motivo di riflessione per il presente. Non a caso, alla cronaca un po' fredda delle lontane vicende medievali e al limitato interesse per la problematica storiografica ad esse relativa, fa riscontro la costante e viva attenzione per l'esatta definizione della sovranità dell'ordinamento trentino e per le relazioni tra esso e i conti del Tirolo, nonché la preoccupazione di individuare in alcuni principi vescovi le caratteristiche del sovrano paterno ed illuminato, protettore del popolo e creatore di buone leggi, riflettente quell'ideale illumi-

[125] *Ibidem*, pp. 225 ss.

[126] *Ibidem*, p. 240.

nistico al quale egli guardava ancora come ad un modello insostituibile.

Ma, al di là dell'analisi di singoli temi, delle polemiche e dei riferimenti alle vicende nelle quali l'autore era stato direttamente coinvolto, il vero e più solido filo conduttore dell'intera opera è costituito dalla rivendicazione della autonomia e della italianità della sua patria attraverso i secoli, nel dipanarsi della sua storia dalle origini agli inizi dell'Ottocento. Se, infatti, già nelle prime pagine, sulle orme di Scipione Maffei, la fondazione della città di Trento è attribuita agli Etruschi anziché ai Galli[127], Barbacovi non perde occasione per sottolineare come l'appartenenza del Trentino all'Italia, definitivamente cementatasi sotto il dominio romano, non fosse venuta meno nel medioevo in quanto i vincoli politici con l'impero germanico non avevano comportato l'assorbimento del principato in esso, né la sua assimilazione nella cultura tedesca sicché «la sua lingua, i suoi usi, i suoi costumi furono sempre italiani, e le sue leggi, ed i suoi statuti furono a un dipresso, quali erano gli statuti di tutte le altre città e provincie d'Italia»[128].

D'altra parte, i rapporti con il Tirolo si erano sempre configurati come convenzioni per la comune difesa che, condizionando la politica estera, avevano salvaguardato l'indipendenza del Trentino nella gestione degli affari interni mentre neppure l'annessione all'Austria, dopo la secolarizzazione, giustificava agli occhi di Barbacovi, l'identificazione che alcuni suoi contemporanei ormai facevano tra Trentini e Tirolesi «poiché l'originaria o la naturale situazione de' paesi non viene punto cangiata dall'accidentale dominio, cui possono essere soggetti». Una notevole amarezza, se non un aperto dissenso, emergono perciò dalla considerazione che

«il principato di Trento unito in tal guisa e confuso col Tirolo pare che abbia perduta oggidì perfino la sua antica denominazione; poiché vien esso ora generalmente chiamato il Tirolo italiano, e col nome di Tirolesi chiamati sono i suoi popoli. Ma se per le rivolu-

[127] *Ibidem*, I, pp. 1-2.

[128] *Ibidem*, II, p. 252.

zioni politiche tale divenne oggidì la condizion nostra, noi non cessiamo però d'essere italiani, come italiani pure fummo in tutti i tempi»[129].

In queste pagine appare ormai acquisita la consapevolezza di una stretta connessione tra l'identità nazionale del popolo trentino e la sua autonomia politica e, sebbene l'appartenenza all'Italia fosse vista esclusivamente in chiave culturale, linguistica ed etnica, senza alcun riferimento ad ideali politici unitari di tipo risorgimentale, dai quali Barbacovi era tuttora lontano, il libro suscitò qualche riserva da parte della censura austriaca, che invitava l'autore ad attenuare le sue affermazioni, evitando di usare il termine «sovranità» in riferimento ai poteri del principe vescovo e sorvolando sulla appartenenza del Trentino all'Italia[130]. Barbacovi, invece di seguire queste indicazioni, si limitò ad indirizzare ai suoi compatrioti una esortazione, peraltro piuttosto fredda e forzata, a non dolersi troppo della situazione presente che realizzava comunque l'unione con una provincia famosa per il suo valore militare e la fedeltà al sovrano[131].

Il sentimento nazionale e la volontà di valorizzare e diffondere la cultura italiana sono alla base anche di un profilo di storia letteraria che, interrotto al secondo tomo dalla morte, sopravvenuta il 23 luglio 1825, fu pubblicato postumo[132]. In esso, Barbacovi si propone di sintetizzare la pregevole e approfondita opera del Tiraboschi, che tuttavia, proprio a causa della sua mole, scoraggiava il lettore causandogli «una lunga e mortal noia, per non dire uno strazio crudele». Il compendio, arricchito con elementi tratti dal lavoro del-

[129] *Ibidem*, pp. 253-254.

[130] BCT, ms 655, ff. 5 ss.

[131] F.V. Barbacovi, *Memorie storiche*, cit., II, p. 255.

[132] F.V. Barbacovi, *Compendio della storia letteraria d'Italia. Opera postuma del conte F.V. Barbacovi*, Milano 1826. Analogo carattere divulgativo aveva una storia d'Italia, per la quale l'autore si proponeva di riassumere le opere di Gibbon, Denina e Muratori. Interrotta poco dopo l'inizio, essa fu pubblicata alcuni decenni dopo con il titolo: *Del vario stato d'Italia e delle cagioni, che l'hanno prodotto dal secolo d'Augusto fino alla caduta dell'Impero romano in occidente. Discorso*, Trento 1854.

l'Andrès e con osservazioni dello stesso Barbacovi, avrebbe costituito un agile e piano strumento di conoscenza, alla portata, per il basso costo, di larghi strati della popolazione e gradito a quanti, pur desiderosi di accrescere la propria cultura, non avevano il tempo per dedicarsi a letture troppo complesse[133].

L'intento di divulgare in un ambito sociale più vasto notizie riguardanti lo sviluppo in Italia delle belle lettere, delle arti, della filosofia, del diritto, scaturiva dalla convinzione della necessità di mantenere vivo il collegamento con il mondo intellettuale della Penisola: «quantunque nato in un'estrema parte della medesima pregiato pur sempre io mi sono d'esser nato italiano, ed ho sentita ognora una viva passione per tutto ciò che riguarda il suo onore e la sua gloria»[134].

A queste professioni di italianità non era probabilmente estraneo il risentimento dell'ex cancelliere per la sua esclusione dalla vita pubblica a causa della ignoranza della lingua tedesca, tuttavia esse contribuiscono a chiarire la sua posizione nei confronti dell'Austria, rivelandone l'intima coerenza. Se la monarchia da Maria Teresa a Francesco I, infatti, gli era apparsa, sotto il governo di Sizzo e di Thun, come un modello istituzionale a cui ispirarsi e, allo stesso tempo, come solido appoggio esterno per realizzare le riforme in Trentino e se, più tardi, durante l'invasione francese, essa aveva rappresentato per lui un baluardo e un rifugio contro il disordine rivoluzionario, l'assorbimento del principato vescovile nella compagine statale asburgica non aveva certo trovato in lui un preconizzatore e un fautore.

L'individualità culturale e l'autonomia politica della sua patria erano sempre stati per Barbacovi un presupposto irrinunciabile nella lotta per il progresso civile e l'ammodernamento strutturale, mentre il suo atteggiamento filoaustriaco era in realtà strettamente funzionale alla affermazione di quei principi assolutistici ed illuministici dei quali lo Stato

[133] F.V. BARBACOVI, *Compendio della storia letteraria*, cit., pp. 2 ss.

[134] *Ibidem*, p. 3.

asburgico appariva in quell'epoca il garante e il realizzatore più fedele. Ad esso il giurista trentino aveva guardato con fiducia soprattutto perché l'organizzazione multinazionale dell'impero consentiva ai vari paesi gravitanti nella sua orbita di mantenere la propria identità storica, ma la situazione determinatasi con l'annessione appariva assai più costrittiva, inducendolo a rivendicare, sia pure attraverso opere di carattere storico e culturale, l'appartenenza all'Italia secondo la stessa logica che lo aveva guidato nel rifiuto dell'amministrazione bavarese, considerata inaccettabile per il suo carattere spiccatamente tedesco, e nell'esaltazione dell'annessione al Regno napoleonico che riportava il Trentino in ambito italiano.

Conclusione

Durante gli ultimi decenni del Settecento, la vita pubblica trentina fu segnata dal riemergere, in forma accentuata, delle antiche e mai risolte tensioni tra il governo centrale e le forze centrifughe. Ma, se da una parte i due ultimi principi vescovi, nello sforzo di difendere ed ampliare le loro prerogative, si riallacciavano ad una tendenza che già in passato aveva trovato energici esponenti tra i predecessori, dall'altra la loro azione acquistò un significato nuovo per il suo collegamento con le istanze di svecchiamento politico e istituzionale che si stavano diffondendo in Trentino sulla scia degli ideali illuministici e degli esempi europei.

Così, i tentativi di limitare o ricondurre sotto il controllo vescovile alcune prerogative del magistrato consolare e del capitolo della cattedrale, ridimensionando il potere del patriziato cittadino e dell'aristocrazia feudale, rivelano, accanto all'antica preoccupazione di salvaguardare l'autorità del principe vescovo, anche l'intenzione di procedere ad una modernizzazione delle strutture vigenti contro il conservatorismo dei corpi intermedi. Di fatto, sotto l'apparente immobilismo dell'apparato pubblico trentino, durante la seconda metà del Settecento, si svolse una dura lotta che indica quanto vivamente fosse avvertita l'esigenza di rinnovamento. Anzi, proprio in questa cornice istituzionale profondamente improntata a schemi di origine medievale, dove la tendenza all'isolamento delle terre alpine, la natura ecclesiastica dell'ordinamento e il suo inserimento nel Sacro Romano Impero contribuivano a perpetuare un assetto particolarmente refrattario alle riforme, si giunse infine a varare un regolamento giudiziario estremamente avanzato e concepito

per modificare irreversibilmente un sistema processuale da secoli preposto ad una statica tutela dei rapporti civili.

Protagonista della vicenda che vide uno degli Stati italiani strutturalmente più conservatori emanare un testo legislativo con impronta così spiccatamente moderna da poter essere qualificato come un vero e proprio codice, fu Barbacovi il quale, in veste prima di consigliere e poi di cancelliere, si impegnò costantemente e tenacemente nel sostenere le mire assolutistiche e i tentativi riformistici dei principi vescovi contro il radicato e ancora vitale assetto particolaristico ereditato dal medioevo. Grazie alla sua azione e ai suoi scritti, la lotta tra i centri di potere del Trentino, vertente spesso su questioni contingenti e di modesta rilevanza, acquisì spessore teorico investendo tematiche di ampio respiro – quali l'estensione dei poteri del principe vescovo, il fondamento giuridico delle prerogative dei corpi intermedi, la validità e i limiti degli antichi statuti, la funzione della tradizione storica nella normativa vigente – e, allo stesso tempo ampliò la sua portata giungendo a creare le basi per un profondo rivolgimento delle istituzioni.

La figura di Barbacovi, del resto, appare sotto molti aspetti emblematica della evoluzione verificatasi, in molte zone dell'Italia di quell'epoca, sia nell'approccio teorico alla problematica sullo Stato e sul diritto, sia nella concreta azione politica per l'ammodernamento delle strutture pubbliche. Partito da una formazione focalizzata sui profili pratici e tecnico-formali delle discipline legali, egli venne in contatto con le nuove prospettive metodologiche di matrice razionalistica e giusnaturalistica solo quando, dopo anni di esercizio della professione forense nel solco della tradizione, gli fu affidata la cattedra di diritto civile. La quantità e la varietà delle opere raccolte progressivamente nella sua biblioteca danno il senso del costante ampliarsi dei suoi orizzonti culturali e della nuova dimensione teorica alla quale egli inizialmente si accostò soprattutto per fare fronte ai suoi compiti di docente, ma che divenne poi il fondamento stesso del suo pensiero. In effetti, la scoperta tardiva di tematiche come quelle relative alla legge naturale, alla critica al diritto roma-

no, alla riforma del sistema delle fonti, alla modifica o abolizione di molti istituti tradizionali, determinò una svolta radicale nelle sue impostazioni concettuali inducendolo ad accogliere entusiasticamente i principi illuministici quale base per una profonda revisione di tutti i settori della vita associata.

Egli si trovò, così, a condividere con il conterraneo Pilati una serie di atteggiamenti e posizioni scaturenti dalla stessa radice ideale e a farsi portavoce, al pari di lui, della esigenza di superare i metodi della tradizione bartolista nella scienza e nella prassi per avviare la realizzazione di un sistema normativo ed istituzionale adeguato ai tempi. Ma se, nella riflessione teorica, gli obiettivi polemici e le finalità riformistiche dei due personaggi appaiono spesso simili o addirittura coincidenti, la via da essi scelta per raggiungere lo scopo fu tanto diversa da indurli, nelle lotte trentine, a schierarsi su due fronti opposti.

Ciò può essere in parte ricondotto alla loro differente origine sociale. Al riguardo non sembra un caso che Pilati, di stirpe nobile, sia divenuto uno dei più fedeli difensori dell'oligarchia patrizia contro le mire assolutistiche del principe vescovo e che invece Barbacovi, appartenente al ceto medio e perciò escluso dalla vita pubblica, si adoperò con tutte le sue energie per sostenere l'autorità centrale ai danni dei ceti privilegiati. D'altra parte, la scalata sociale del discendente di una dignitosa ma non altolocata famiglia di notai e avvocati della valle di Non poté avvenire solo all'interno del consiglio aulico trentino, unico organismo dipendente direttamente dal principe vescovo e sottratto, almeno parzialmente, al controllo dei gruppi corporativi e ciò influì in qualche modo sulla costante preoccupazione di Barbacovi di potenziare questo supremo vertice giurisdizionale e consultivo, così come all'opposizione di Pilati contro le mire centralistiche vescovili non fu estranea la forte inimicizia esistente tra lui e il Thun.

Tuttavia, al di là dei motivi, dei risentimenti e delle vicende personali, nei due giuristi si consolidò una posizione antitetica che in Pilati trovava il suo supporto teorico nelle posizioni di Montesquieu e in Barbacovi si ispirava alle dottrine

dell'assolutismo illuminato asburgico sicché, in una visione storiografica alquanto stereotipata, il primo è stato generalmente indicato come il campione progressista della difesa dei sudditi contro il potere sovrano e il secondo come il retrivo fautore del dispotismo prevaricatore. In realtà, nel contesto istituzionale trentino della seconda metà del Settecento, le antiche libertà così spesso invocate e rivendicate da Pilati, altro non erano se non i secolari e gelosi privilegi di alcuni corpi e comunità che, proprio in base ad essi, si opponevano irriducibilmente a qualsiasi modifica dell'assetto ereditato dal medioevo. La posizione filoassolutistica di Barbacovi, a questo punto, lungi dall'apparire conservatrice, si rivela molto più coerente e realisticamente protesa verso una effettiva attuazione delle riforme, che, come egli riteneva, avrebbero potuto essere varate solo attraverso l'azione di un forte potere centrale, capace di vincere l'opposizione delle forze oligarchiche e particolaristiche. La sua concezione, peraltro, lungi dall'essere isolata, trova vasto riscontro in molti scrittori italiani dell'epoca che al modello inglese preferivano largamente quello dell'assolutismo illuminato come più adatto a realizzare il rinnovamento del sistema vigente. Questo costituiva l'obiettivo primario di Barbacovi, mentre la riflessione teorica assumeva per lui un ruolo strettamente funzionale alla prassi, sicché, se nei suoi numerosi scritti il suo pensiero non è esposto sempre in modo organico e sistematico presentando, anzi, talvolta alcune incongruenze, nell'azione concreta egli perseguì sempre con estrema coerenza e determinazione l'indirizzo riformistico ispirato ai principi dell'illuminismo.

L'espressione più alta di questo suo impegno è data senza dubbio dal regolamento giudiziario, geniale adattamento alla realtà trentina del testo giuseppino del 1781, nel quale alcune caratteristiche indicano il superamento delle impostazioni del diritto comune a favore del sistema codicistico mentre non poche soluzioni superano per modernità quelle del canone asburgico. Il divieto di eterointegrazione e di interpretazione troncava infatti ogni possibilità di ricorso a norme precedenti facendo della nuova legge l'unica e tendenzialmente completa fonte giuridica in quella materia e, allo stes-

so tempo, trasformava il giudice da arbitro e mediatore nella variegata congerie di norme stratificatesi nel tempo a mero esecutore del dettato legislativo, sottraendogli la funzione di creatore del diritto per renderlo un funzionario pubblico saldamente controllato dall'alto. La posizione decisamente anticorporativa emergente fino dai primi paragrafi è confermata dalla disciplina relativa agli avvocati, con cui si abolivano in gran parte le antiche privative dei legali della pretura di Trento, equiparandoli quasi a quelli delle altre giurisdizioni del principato e, in sede processuale, si riduceva sensibilmente lo spazio di manovra dei difensori con una serie di severe regole intese a reprimerne la disonestà e l'avidità, che Barbacovi poneva fra le principali cause del cattivo funzionamento della giustizia.

Nello svolgimento della causa, alcuni elementi – come l'abolizione delle *positiones*, la previsione di rigide preclusioni, il principio dell'oralità introdotto nella fase del «processo verbale», la soppressione dei giuramenti e della carcerazione per debiti, l'obbligo della motivazione della sentenza – costituiscono altrettanti significativi punti di rottura con il metodo tradizionale. Né qualche residuo del passato, ripreso dalle norme statutarie, vale a modificare il carattere fortemente innovatore del codice trentino in quanto, al di là delle singole statuizioni, è l'intera impostazione del procedimento barbacoviano ad apparire radicalmente diversa rispetto al sistema in uso fino ad allora, grazie alla sua connotazione pubblicistica, che risulta alquanto più accentuata di quella del regolamento giuseppino.

Partendo dalla convinzione che lo Stato, nella sua veste di paterno e attento tutore della felicità collettiva, abbia il compito di ridurre l'eccessivo numero delle liti e la conseguente dispersione della ricchezza dei sudditi assicurando un'amministrazione della giustizia efficiente, rapida e poco costosa, Barbacovi crea un tipo di giudizio di impianto autoritario e burocratico nel quale il supremo obiettivo è giungere, con ritmo serrato, ad una definitiva conclusione della controversia. In tale prospettiva, anche le numerose regole intese a mantenere il comportamento dei soggetti nei binari di

una maggiore lealtà e correttezza mediante la repressione della malafede delle parti, dei raggiri degli avvocati e della corruzione dei giudici, appaiono ispirate, in definitiva, non tanto all'intento di assicurare un più elevato livello di moralità del processo, quanto al criterio utilitaristico di razionalizzare e semplificare il sistema, evitando il protrarsi delle cause e le occasioni di ricorsi.

Tuttavia questa posizione, che poco concedeva ai valori etici non radicati nel supremo interesse dello Stato, finisce per saldarsi con atteggiamenti umanitari secondo uno schema ricorrente nel pensiero e nella prassi dell'assolutismo illuminato di matrice asburgica. Barbacovi, infatti, dimostra una notevole sensibilità sociale nella costante preoccupazione di difendere le classi meno colte e abbienti dalla malizia e dalla esosità del ceto forense e degli ufficiali giudiziari, come emerge, fra l'altro, nella elezione dell'italiano a lingua ufficiale degli atti processuali, nelle disposizioni sulle sportule miranti a contenere le spese, nella disciplina sulla esecuzione, dove il vessatorio e rovinoso sistema precedente viene reso più equo.

Lo spirito anticorporativo appare, perciò, strettamente collegato con la solidarietà per i sudditi più poveri in una visione dominata dall'ideale di uno Stato centralista e assoluto nel quale gli individui sono difesi dalle prevaricazioni dei gruppi privilegiati attraverso un apparato efficiente e livellatore. Su questa base, il codice trentino non si limitava al già importantissimo compito di razionalizzare un settore fondamentale come quello del processo civile ideando modifiche ed accorgimenti tecnici che, formalizzati in una normativa certa e chiara, ovviassero ai disagi e alle disfunzioni del sistema del diritto comune, ma prevedeva una serie di trasformazioni profonde nel contesto istituzionale trentino. La sua completa applicazione postulava, infatti, una riforma dei tribunali (come era avvenuto nei territori asburgici in seguito alla emanazione del regolamento giuseppino) e questa, a sua volta, comportava un profondo rivolgimento nell'assetto vigente, basato sul particolarismo sostenuto da privilegi feudali e corporativi antichissimi e da consuetudini inveterate.

Il rafforzamento del consiglio aulico trentino e il tentativo di renderlo l'unico tribunale d'appello del principato costituiva il primo passo verso la formazione di un ordine giudiziario uniforme in tutto il paese, ma una completa ristrutturazione che coinvolgesse anche i tribunali inferiori, abolendo le innumerevoli e consolidate differenze tra le giurisdizioni locali, non era per il momento ipotizzabile e Barbacovi dovette tenerne conto sia nella redazione del testo sia nella lunga e travagliata fase operativa. Che il nuovo codice incidesse profondamente sugli interessi delle forze oligarchiche e del ceto forense della città di Trento è confermato dalla violenta opposizione ad esso organizzata dai membri del magistrato consolare, del capitolo della cattedrale e del collegio dei procuratori e notai, mentre la favorevole accoglienza di esso in molte giurisdizioni immediate testimonia quanto, al di là della propaganda dei giureconsulti locali, il nuovo codice rispondesse alle esigenze della popolazione. Di fatto, esso fu applicato, con qualche modifica, anche nelle giurisdizioni feudali e, salvo l'eccezione della pretura di Trento e della valle di Fiemme, restò in vigore per circa un ventennio nel principato vescovile.

In tal modo, nonostante le difficoltà, i limiti e le polemiche, questa legge non rimase allo stadio di mero progetto, come altri testi dell'epoca che appaiono costituire spesso puri esercizi teorici ed elaborazioni distaccate dalla realtà, destinate a circolare in un ristretto cenacolo di intellettuali senza incidere sulla società del loro tempo, ma entrò a fare parte integrante dell'esperienza giuridica di uno Stato italiano assai prima della introduzione dei codici creati in Francia o in Austria.

Da questo punto di vista il regolamento barbacoviano appare un momento particolarmente significativo e interessante della autonoma evoluzione italiana verso un nuovo assetto delle fonti normative, né l'influenza esercitata su di esso dal testo giuseppino inficia la sua originalità. Senza dubbio il modello asburgico ebbe un rilievo considerevole in tutta la vicenda del riformismo trentino del Settecento e, anzi costituì un punto di riferimento e un appoggio costante nel pen-

siero e nell'azione di Barbacovi, che ancora durante la restaurazione rimase fedele agli ideali dell'assolutismo illuminato interpretati dalla Casa d'Austria. Tuttavia la sua adesione ad esso non fu mai acritica e passiva, ma dette vita ad una esperienza peculiare in quanto basata sulla salvaguardia, pur nell'ambito del variegato nesso imperiale, dell'identità civile e culturale del popolo trentino, che egli, dopo avere valorizzato nella sua veste di legislatore, rivendicò fino all'ultimo attraverso le opere di carattere storico.

Appendice

Catalogo de' libri dell'Illustrissimo e Sapientissimo Signor Francesco Vigilio Conte de Barbacovi Cancelliere Aulico del già Principato di Trento*

Filosofi e Legislatori

1. Emilie, ou de l'Education de G.G. Rousseau Volumi 4.
ROUSSEAU Jean Jacques, *Emile, ou de l'Education*, 4 voll., Amsterdam 1762.

2. Du Contract Social avec la lettre qui contient sa renonciation a la societé civile.
ROUSSEAU Jean Jacques, *Contrat social, ou Principes du droit politique. Lettre de J. J. Rousseau qui contient sa renonciation à la société civile*, Genève 1763.

3. Pensees de J.J. Rousseau Tomi II in 8.
ROUSSEAU Jean Jacques, *Les pensées de J. J. Rousseau citoyen de Genève*, Amsterdam 1763.

* Nel pubblicare l'inventario della biblioteca (conservato in BCT, ms 642, ff. 14 ss.), si è mantenuta la maggiore aderenza possibile al manoscritto, riproducendone l'ordine di successione delle opere, la grafia, gli accenti. È stato invece necessario mutare la numerazione progressiva delle singole voci dell'originale che, a causa delle frequenti cancellature ed aggiunte, risulta inutilizzabile. Si è quindi apposto, dopo il numero, il testo della voce così come si presenta nel manoscritto (in carattere tondo) e, successivamente, si è aggiunta l'indicazione dell'opera corrispondente con gli elementi fondamentali atti ad identificarla (in carattere corsivo). Quanto al luogo e data di stampa, poiché nell'originale mancano riferimenti al riguardo, sono stati forniti i dati relativi alla prima edizione, ad eccezione, di solito, dei testi degli autori classici e medievali e salvo il caso in cui qualche elemento della voce manoscritta abbia suggerito altre soluzioni.

4, 5, 6, 7. Du contract social. Projet de paix perpetuelle. Lettres. Discours sur l'origine de l'inegalité parmi les hommes. Tutto in un sol volume.

ROUSSEAU Jean Jacques, *Du contract social, ou principes du droit politique*, Amsterdam 1762.
– *Extrait du Projet de paix perpétuelle de M. l'abbé de S. Pierre*, Amsterdam 1761.
– *Lettres Ecrites de la montagne*, Amsterdam 1764.
– *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes*, Amsterdam 1755.

8. Joung. Le Notti, e vari altri componimenti tradotti in italiano. vol. I in 8.

YOUNG Edward, *Le lamentazioni, ossieno le Notti d'Odoardo Young coll'aggiunta di altre sue operette, libera traduzione di Lodovico Antonio Loschi*, 3 voll., Venezia 1786.

9. Melanges de Philosophie et de Litterature de M. d'Alembert. Vol. V ma manca il terzo.

ALEMBERT LE ROND Jean, D', *Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie*, 5 voll., Amsterdam 1759.

10. Istituzioni di Filosofia morale del Sigr. Ferguson tradotte in italiano.

FERGUSON Adam, *Istituzioni di filosofia morale del Sig. Ferguson tradotte dall'inglese. Opera classica per l'esattezza nel metodo, per la profondità e sicurezza nei principii e per la chiarezza nella esposizione*, Venezia 1790.

11. Istituzioni di Filosofia morale del Padre Vogli.

VOGLI Marcantonio, *Istituzioni di filosofia morale*, Bassano 1789.

12. Elvezio de l'Esprit vol. II.

HELVÉTIUS Claude Adrien, *De l'Esprit*, 2 voll., Paris 1758.

13. De l'Homme vol. II.

HELVÉTIUS Claude Adrien, *De l'Homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation, ouvrage posthume de M. Helvétius*, 2 voll., Londres 1773.

14. Entretiens de Phocion sulla Morale et la Politique.

MABLY Gabriel, BONNOT DE, *Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale avec la politique, traduits du grec de Nicoclès avec des remarques*, Amsterdam 1763.

15. Le Systeme de la Nature pour M. Mirabeau. Vol. II.

MIRABAUD Jean Baptiste, DE (pseud. di HOLBACH Paul Henry Dietrich, D'), *Systhème de la nature ou des loix du monde physique et du monde moral*, 2 voll., Londres 1770.

16. Epiteti Enchiridion cum Commentariis Arriani.
EPITTETUS, *Enchiridion.*

17. Ciceronis opera omnia.
CICERO Marcus Tullius, *Opera omnia.*

18, 19, 20. Volumi separati de officiis – de Senectute – de Amicitia.
CICERO Marcus Tullius, *De officiis.*
– *Cato maior de senectute.*
– *Laelius de amicitia.*

21, 22, 23, 24. Topica de Oratore Brutus, Orator.
CICERO Marcus Tullius, *Topica.*
– *De oratore.*
– *Brutus.*
– *Orator.*

25. Epistolae familiares.
CICERO Marcus Tullius, *Epistulae familiares.*

26. Traduzione delle Epistole in italiano.
CICERO Marcus Tullius, *Epistulae familiares* (trad. it.).

27. Traduzione di dieci Orazioni.
CICERO Marcus Tullius, *Orationes* (trad. it.).

28. Orationum vol. II.
CICERO Marcus Tullius, *Orationes.*

29, 30, 31. De Natura deorum de divinatione de fato.
CICERO Marcus Tullius, *De natura deorum.*
– *De divinatione.*
– *De fato.*

32, 33. Quaestiones Tusculanae. Orator.
CICERO Marcus Tullius, *Tusculanae disputationes.*
– *Orator.*

34. Ciceronis opera omnia edit. Berolin vol. VI.
CICERO Marcus Tullius, *Opera omnia.*

35. Biblioteque de l'homme public vol. XXV.
CONDORCET Jean Antoine Nicolas, CARITAT DE, *Bibliothèque de l'homme public, ou analyse raisonnée des principaux ouvrages de la politique en général, la législation...*, 28 voll., Paris 1790-1792.

36, 37, 38. Principes des Loix de Mably vol. II in duplo. Principes de Morale.
MABLY Gabriel, BONNOT DE, *De la Législation ou Principes des Loix*, Amsterdam et Paris 1766 (due copie).
– *Principes de morale*, Paris 1784.

39, 40. Du plus heureux gouvernement et theorie des loix de Linguet vol. III.
LINGUET Simon Nicolas Henry, *Du plus heureux gouvernement, ou parallèle des constitutions politiques de l'Asie avec celles de l'Europe; servant d'introduction à la Théorie des loix civiles*, Londres 1774.
– *Théorie des loix civiles ou principes fondamentaux de la société*, 2 voll., Londres 1767.

41. Reglement de Catherine II pour l'administration des Gouvernements.
CATERINA II DI RUSSIA, *Règlements de S. M. Cathérine II pour l'administration des gouvernements de l'Empire des Russies*, Liège 1777.

42. Code de Federic Roi de Prusse de Coccei vol. IV.
COCCEJI Samuel, VON, *Code Frédéric ou Corps de droit pour les Etats de S. M. le roi de Prusse. Traduit de l'allemand par A. A. de Campagne. Avec l'exposition abrégée du plan du roi par M. Formey*, 3 voll., s. l. 1751-1752.

43. Entretien de Mr. Necker avec Madame de Polignac.
SERVAN Joseph Michel Antoine, *Entretien de monsieur Necker avec madame la comtesse de Polignac, monsieur le baron de Breteuil et l'Abbé de Vermont*, Londres 1789.

44. Principj di Legislazione universale di Schmid vol. IV.
SCHMIDT D'AVENSTEIN Georg Ludwig, *Principj della legislazione universale; opera tradotta dal francese nel linguaggio italiano*, 4 voll., Parigi 1777.

45. Dialoghi sopra i diritti dell'uomo e del cittadino vol. V.
GIOVIO Giovanni Battista, *Dialoghi politici sulla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino esposti dall'Assemblea Costituente*, Como 1794-1795.

46. Costituzione della Repubblica francese.
Costituzione della Repubblica francese e leggi ad essa relative, Parigi 1795.

47. Instruction de Catherine II pour un nouveau Code.
CATERINA II DI RUSSIA, *Instruction de Sa Majesté Impériale Cathérine II pour la commission chargée de dresser le projet d'un nouveau code de lois*, St. Pétersbourg 1769.

48. Spirito delle Leggi di Montesquieu vol. IV.
MONTESQUIEU Charles Louis, DE SECONDAT DE LA BRÈDE, *Spirito delle leggi... con le note dell'abate Antonio Genovesi*, 4 voll., Napoli 1777.

49. Discorsi sul piacere e sul dolore del Conte Verri.
VERRI Pietro, *Discorso sull'indole del piacere e del dolore*, Livorno 1773.

50. Ricerche sulla scienza del Governo vol. II.
GORANI Giuseppe, *Ricerche sulla scienza dei governi*, 2 voll., Losanna 1790.

51. Dell'educazion de' fanciulli di Locke.
LOCKE John, *Della educazione dei fanciulli scritta in lingua inglese dal Signor Locke, indi tradotta in lingua francese dal Sig. Coste, e finalmente tradotta in lingua italiana dall'edizione francese fatta ad Amsterdam l'anno 1733*, Venezia 1764.

52. Scienza della Legislazione di Filangieri vol. IX.
FILANGIERI Gaetano, *La scienza della legislazione del cavalier Gaetano Filangieri*, 9 voll., Napoli 1784-1792.

53. Libro contro di essa del Grippa vol. II.
GRIPPA Giuseppe, *Lettera al sig. cavaliere don Gaetano Filangieri sull'esame d'alcuni suoi progetti politici*, Napoli 1782[1].

54. Scienza del governo di Sonnenfels.
SONNENFELS Joseph, VON, *Scienza del buon governo scritta dal Signor de Sonnenfels e recata dal tedesco all'italiano*, Milano 1784.

55. Viaggio di Anacarsi nella Grecia vol. VI.
BARTHÉLEMY Jean Jacques, *Viaggio d'Anacarsi il giovine nella Grecia verso la metà del quarto secolo avanti l'era volgare*, 12 voll., Venezia 1791-1793.

56. Del governo civile di Mr. Locke.
LOCKE John, *Il governo civile di Mr. Locke tradotto nell'Italiano idioma e dedicato a Sua Eccellenza il Sig. Girolamo Durazzo dell'eccellentissimo Marcello*, Amsterdam 1773.

57. Della pubblica felicità di Muratori.
MURATORI Ludovico Antonio, *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi*, Lucca 1749.

58, 59. Della eguaglianza e della libertà, libro stampato in Trento l'anno 1793.
ROMAGNOSI Gian Domenico, *Cosa è eguaglianza*, Trento 1792.
– *Cosa è libertà. Primo avviso al popolo*, Trento 1793.

60. Leggi del Re di Sardegna voll. II.
Leggi e costituzioni di Sua Maestà, 2 voll., Torino 1770.

[1] Il Grippa riprese ed arricchì gli argomenti polemici di questo primo scritto in *La scienza della legislazione sindacata*, Napoli 1784 e *Apologia dell'antifilangeriana*, Napoli 1795.

61. Institutions politiques du Baron de Bielfeld vol III.
BIELFELD Jakob Friedrich, VON, *Institutions politiques*, 3 voll., La Haye-Leyde 1760-1772.

62. Della politique naturelle vol. II.
HOLBACH Paul Henry Dietrich, D', *La politique naturelle, ou discours sur les vrais principes du gouvernement*, 2 voll., Londres 1773.

63. Sisteme social vol. III.
HOLBACH Paul Henry Dietrich, D', *Sistème social, ou Principes Naturels de la morale et de la politique, avec un examen de l'influence du gouvernement sur les moeurs*, 3 voll., Amsterdam 1773.

64. Codice penale austriaco.
Allgemeines Gesetz ueber Verbrechen und derselben Bestrafung. Codice generale sopra i delitti e le pene, Vienna-Rovereto 1787.

65. Istruzione generale pei Tribunali austriaci.
Istruzione generale per i Tribunali di Giustizia della Lombardia Austriaca, Milano 1786.

66. Istruzione per le preture austriache.
Istruzione per le Preture della Lombardia Austriaca, Milano 1785.

67. Codex judiciarium Bavaria.
Codex Juris Bavarici iudiciarii, oder Churfürstliche Bayrische neue Gerichtsordnung, München 1751.

68. L'amico degli uomini di Mirabeau vol. III.
MIRABEAU RIQUETI Victor, DE, *L'amico degli uomini, ovvero trattato della popolazione, traduzione dal francese*, 3 voll., Venezia 1784.

69. Codex judiciarius Austriacus.
Codex civilis judiciarius communis omnibus judicibus constitutis in Bohemia, Moravia etc., Viennae 1781.

70. Codex civilis Austriacus pro Gallicia.
Codex civilis pro Galicia occidentali, Viennae 1797.

71. Codice penale Austriaco vol. II.
Codice penale universale austriaco, coll'appendice delle più recenti norme generali, 2 voll., Milano 1815.

72. Codice civile universale Austriaco Parte prima.
Codice civile universale Austriaco, Vienna 1815.

73. Codice giudiziario per la Lombardia austriaca.
Regolamento del Processo civile per la Lombardia austriaca, Milano 1785.

74. Codice giudiziario austriaco.
Regolamento generale della procedura giudiziaria per le cause civili, Vienna 1781.

75. Istruzione Austriaca pei Tribunali.

76. Collezione di leggi Austriache vol. II.
Codice, ossia Collezione sistematica di tutte le Leggi ed Ordinanze emanate sotto il Regno di S. M. I. Giuseppe II tanto in affari secolari, quanto ecclesiastici per tutti gli Stati ereditarj, stampate in Vienna nel 1785, ed ora tradotte dal Tedesco da Bartolomeo Borroni, 2 voll., Milano 1786.

77. Codice Prussiano Universale Manoscritto e tradotto dal tedesco vol. IX.
Manoscritto.

78. Codex poenalis pro Galliciae Occidentali.
Codex poenalis pro Galicia Occidentali, Vienna 1796.

79. Genovesi meditazioni sulla religione, e sulla Morale.
GENOVESI Antonio, *Meditazioni filosofiche sulla religione e sulla morale*, Napoli 1758.

80. Genovesi Metaphisicis Elementa vol. V.
GENOVESI Antonio, *Disciplinarum metaphysicarum elementa mathematicum in morem adornata*, 5 voll., Neapoli 1760-1763.

81. Genovesi de Arte Logico-critico.
GENOVESI Antonio, *Elementorum artis logico-criticae libri V*, Neapoli 1745.

82. Codice Napoleone francese italiano, e latino.
Codice di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia. Edizione originale e la sola ufficiale, Milano 1806.

83. Codice penale d'Italia.
Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia. Edizione ufficiale, Milano 1810.

84. Codice di procedura civile pel regno d'Italia.
Codice di procedura civile pel Regno d'Italia, Milano 1806.

85. Codice di procedura penale pel Regno d'Italia.
Codice di procedura penale pel Regno d'Italia, Milano s.d.

86. Regolamento Organico di Napoleone.
Regolamento organico sulla giustizia civile e criminale, Milano 1806.

87. Due altri Editti.

88. Regolamento sulla polizia, e disciplina delle Corti, e de' Tribunali.
Regolamento sulla polizia, e disciplina delle Corti, e de' Tribunali, Milano 1808.

89. Histoire du Parlement d'Angleterre par Mr. Raynal.
RAYNAL Guillaume Thomas François, *Histoire du Parlement d'Angleterre*, Londres 1748.

90. Storia della Vita di Cicerone di Midleton vol. V.
MIDDLETON Conyers, *Istoria della vita di Marco Tullio Cicerone del signor Conyers Middleton tradotta dall'inglese ed accresciuta di note da Giuseppe Maria Secondo*, 5 voll., Napoli 1743.

91. Histoire philosophique, et politique de l'Etabilment et du Commerce des Europeens dans les Indes par Mr. Raynal V. VI: manca il primo volume.
RAYNAL Guillaume Thomas François, *Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes*, 6 voll., Amsterdam 1770.

92. Tableau des Revolution des Colonies Angloises de l'Amerique septentrionale de Thomas Raynal.
RAYNAL Guillaume Thomas François, *Tableau et révolutions des colonies dans l'Amérique septentrionale*, 2 voll., Amsterdam 1781.

93. Ciropedie de Senofonte.
XENOPHON, *Cyropaedia* (trad. francese).

94. Lucii Flori histor. vol. II.
FLORUS Lucius Annaeus, *Epitome de Tito Livio*.

95. T. Livii histor. dal Libro 24 fino al Libro 38.
LIVIUS Titus, *Ab Urbe condita libri*.

96. C. Jul. Caesariis de Bello gallico latini traduzione italiana.
CAESAR Caius Julius, *De bello gallico* (trad. it.).

97, 98. Valerii Maximi Memorab. in duplo.
VALERIUS MAXIMUS, *Factorum et dictorum memorabilium libri* (due copie).

99, 100. Eutropii Breviarium historiae romanae cum Sexti Rufi Summario.
EUTROPIUS Flavius, *Eutropii breviarium historiae romanae, cum metaphrasi Graeca... Accedit Rufus Festus, cum notis integris...*, Lugduni Batavorum 1762.

101. Cornelii Nepotis Vitae.
CORNELIUS NEPOS, *De viris illustribus*.

102. De rebus gestis Eugenii Principis Guidonis Ferrariae.
FERRARI Guido S.I., *De rebus gestis Eugenii principis a Sabaudiae bello pannonico libri III*, Romae 1747.

103. Justinus Trogi Epitomator.
JUSTINUS M. Junianus, *Historiae Philippicae.*

104. Herodoti Histor.
HERODOTUS, *Historiae* (trad. latina).

105. Svetonii histor.
SUETONIUS Caius Trenquillus, *De vita Caesarum.*

106. C. Cornelii Taciti opera.
TACITUS Publius Cornelius, *Opera omnia.*

107. Auli Gelli Noctes atticae.
GELLIUS Aulus, *Noctes Atticae.*

108. Q. Curti Rufi histor.
CURTIUS Quintus Rufus, *Historia Alexandri Magni.*

109. C. Sallustii histor.
SALLUSTIUS Caius Crispus, *Historiae.*

110. Annali d'Italia del Muratori vol. XVIII.
MURATORI Ludovico Antonio, *Annali d'Italia dal principio dell'era volgare sino all'anno MDCCXLIX*, 18 voll., Milano-Venezia 1753-1756.

111. Istoria della Grecia di Denina vol. IV.
DENINA Carlo, *Istoria politica e letteraria della Grecia libera*, 4 voll., Torino 1781-1782.

112. Vite degli uomini illustri di Plutarco vol. V.
PLUTARCHUS, *Le vite di Plutarco volgarizzate da Girolamo Pompei gentiluomo veronese*, 5 voll., Verona 1772-1773.

113. Delle antichità italiane di Muratori vol. III.
MURATORI Ludovico Antonio, *Delle antichità Estensi ed Italiane*, 3 voll., Napoli 1761.

114. Rivoluzioni d'Italia di Denina vol. IV con altro piccolo volume.
DENINA Carlo, *Delle rivoluzioni d'Italia libri ventiquattro*, 4 voll., Venezia 1784.

115. Storia dell'origine e progressi d'ogni Letteratura dell'Abate Andres vol. V.
ANDRÈS Juan S.I., *Dell'origine, progressi e stato attuale di ogni Letteratura*, 7 voll., Parma 1782-1799.

116. Tito Livio tutto intero Tomo grande in foglio.
LIVIUS Titus, *Ab urbe condita libri.*

117. Compendio storico del Padre Desing Bousri contro i Gesuiti.

Desing Anselm, *Compendium eruditionis complectens historiam sacram profanamque*, Ingolstadii 1746.

118. Vita di Galliani.
Diodati Luigi, *Vita dell'abate Ferdinando Galiani regio consigliere...*, Napoli 1788.

119. Discorso sulla storia universale di Bossuet vol. IV.
Bossuet Jacques Bénigne, *Discorso sopra la Storia Universale... di Mons. Jacopo Benigno Bossuet Vescovo di Meaux: trasportato dalla lingua francese nell'Italiana da Salvatore Canturani. Edizione accresciuta nella continuazione della Storia fino all'anno 1799*, 4 voll., Venezia 1799.

120. Storia di Carlo V del Robertson vol. VI.
Robertson William, *La storia del Regno dell'imperatore Carlo Quinto, preceduta da una descrizione de' progressi della società in Europa dalla distruzione dell'impero romano fino al principio del secolo decimosesto, del Sig. Robertson. Traduzione italiana*, 6 voll., Colonia 1744.

121. Storia della Letteratura italiana di Tiraboschi vol. III.
Tiraboschi Girolamo, *Storia della letteratura italiana*, 10 voll. in 13 tomi, Modena 1772.

122. Histoire della decadence, et de la chute de l'empire Romain de Gibbon vol. IV.
Gibbon Edward, *Histoire de la décadence et de la chute de l'empire romain traduite de l'anglois par M. de Septchênes*, 18 voll., Paris 1788-1795.

123. Vita di Clementino Vannetti dell'Abate Lorenzi.
Lorenzi Costantino, *Memorie intorno alla vita ed agli scritti di C. Vannetti etc.*, Rovereto 1795.

124. Vita Italorum doctrina excellentium di Mr. Fabroni vol. VI.
Fabroni Angelo, *Vitae Italorum doctrina excellentium qui Saeculis XVI et XVII floruerunt*, 20 voll., Pisis 1778-1805.

125. Discorso sopra la storia dei Greci del Dottor Gillies.
Gillies John, *Sopra la storia, le maniere e il carattere de' Greci dal fine della guerra Peloponnesiaca fino alla battaglia di Cheronea. Discorso in cui si dimostra con prove di fatto, di tutti i governi non essere assolutamente non solo nel principio, ma neppur in progresso il migliore, se non forse il peggiore, la democrazia. Traduzione dall'inglese*, Venezia 1800.

126. Salisburgensium Archiepiscoporum res gesta in Lutheranismum G. Gasparis.
Gaspari Giovanni Battista, de', *Archiepiscoporum Salisburgensium Res*

ad usque Westphalicos conventus in Lutheranismum gestae Jo. Baptistae de Gasparis... Accedit eiusdem Oratio de optima episcopi forma, Venetiis 1779.

127. Storia geografica dell'Italia di Bushing vol. VI.
BUSCHING Anton Friedrich, *L'Italia geografico-storico-politica...*, 5 voll., Venezia 1780.

128. Storia di Carlo XII di Voltaire vol. II.
VOLTAIRE François Marie, AROUET DE, *Della storia di Carlo XII Re di Svezia scritta dal signor di Voltaire tradotta in italiano colle Note del Signor della Motraye e le Risposte del Signor Voltaire*, 2 voll., Venezia 1734.

129. Vita del de Gaspari.
GASPARI Lazzaro, DE, *Della vita, degli studj e degli scritti di Gio. Batt. de Gaspari, trentino, consigliere dell'augustissima imperatrice regina Maria Teresa...*, Venezia 1770.

130. Del Risorgimento d'Italia di Bettinelli vol. II.
BETTINELLI Saverio, *Del risorgimento d'Italia negli studj, nelle lettere e ne' costumi dopo il mille*, 2 voll., Bassano 1775.

131. Abregè chronologique de l'histoire universelle di Mr. de la Croze.
VEYSSIÈRE DE LACROZE Mathurin, *Abrégé chronologique de l'histoire universelle. Par Mr. La Croze. Revu, continué et enrichi de remarques. Par M. Formey...*, Amsterdam 1767.

132. Fabiani Strada de bello Belgico.
STRADA Famiano S.I., *De bello belgico decas prima ab excessu Caroli V Imp. an. MDLV usque ad initia praefecturae Alexandri Farnesii Parmae ac Placentiae ducis an. MDLXXVIII. Decas secunda ab initio praefecturae Alexandri Farnesii Parmae Placentiaque ducis III an. MDLXXVIII usque ad an. MDXC*, 2 voll., Romae 1632-1647.

133. Vita di Seneca di Carlo Rosmini.
ROSMINI Carlo, DE, *Della vita di Lucio Anneo Seneca*, Rovereto 1795.

134. Vita di Vannetti scritta dall'Abate Cesari.
CESARI Antonio, *Vita del cavaliere Clementino Vannetti di Rovereto scritta da Antonio Cesari dell'Oratorio di Verona*, Verona 1795.

135. Jovii Historia.
GIOVIO Paolo, *Pauli Jovii novocomensis Episcopi Nucerini historiarum sui temporis tomus primus (secundus)*, 2 voll., Florentiae 1550-1552.

136. Dizionario geografico vol. II.
ECHARD Lawrence, *Dizionario geografico, ovvero Descrizione di tutti i regni, provincie, città... Tradotto dall'inglese nel francese e dal francese nell'italiano, con addizioni e correzioni considerabili*, s.l. 1749.

137. Storia politica dell'anno 1781.
RISTORI Giovanni, *Storia politica dell'anno 1781. Scritta da un pensatore italiano, arricchita delle carte geografiche della Baja di Gibilterra, e delle Colonie Unite d'America, con l'aggiunta di alcune riflessioni capricciose, che altri chiamerebbero filosofiche*, Modena 1782.

138. Dizionario Storico degli uomini celebri di Ladvocat vol. III.
LADVOCAT Jean, *Dizionario storico portatile, che contiene la storia de' Patriarchi, de' Principi ebrei, degli Imperatori... composto dal Sig. Abate Ladvocat... trasportato in italiano...*, 6 tomi, Venezia 1759.

139. Vita di Ovidio del Rosmini.
ROSMINI Carlo, DE, *Vita d'Ovidio Nasone*, Ferrara 1789.

Poeti

140, 141, 142. Catulli, Tibulli et Propertii carmina.
CATULLUS Gaius Valerius, *Carmina*.
TIBULLUS Albius, *Carmina*.
PROPERTIUS Sextus, *Carmina*.

143. Tasso Gerusalemme.
TASSO Torquato, *Gerusalemme liberata*, Ferrara 1581.

144. Faedri Fabula.
FAEDRUS, *Fabula*.

145. Anthologia Graeco-Latino versi di Cunich.
CUNICH Raimondo S.I., *Anthologia sive epigrammata Anthologiae Graecorum selecta Latinis versibus reddita et animadversionibus illustrata*, Romae 1771.

146. Anthologia Latina concionum et carminum.

147. Amori del Conte Savioli.
SAVIOLI Lodovico Vittore, *Amori*, Lucca 1765.

148. L'Eneide tradotta da Clemente Bondi vol. II.
VERGILIUS Publius Maro, *L'Eneide tradotta in versi Italiani da Clemente Bondi*, 2 voll., Parma 1790-1793.

149. Parnaso italiano d'Autori viventi per l'anno 1784.
Parnaso italiano dell'anno MDCCLXXXIV, ossia raccolta di poesie scelte di autori viventi, Bologna 1784.

150. Epistole in versi del Conte Algarotti.
ALGAROTTI Francesco, *Epistole in versi*, Venezia 1760.

151. Tasso Gerusalemme altra edizione.
Cfr. n. 143.

152. Merope Tragedia del Maffei.
MAFFEI Francesco Scipione, *Merope, tragedia del marchese Scipione Maffei, dedicata all'altezza serenissima di Rinaldo I... e illustrata colla giunta d'essa dedicatoria, e d'una prefazione*, Modena 1714.

153. Versi d'Erotico e di Doriano.
ROSMINI Carlo - VANNETTI Clementino, *Versi d'Erotico e Cimone Doriano*, Rovereto 1783.

154. Epistole di Pindemonte vol. II.
PINDEMONTE Ippolito, *Epistole in versi*, Verona 1805.

155, 156. La Conclusione dei Frati di Tartarotti colla risposta dell'Arciprete di Tencarola.
TARTAROTTI Girolamo, *La conclusione dei Frati Francescani*, Venezia 1765.
TOMEI Domenico, *Stanze del dottor Domenico Tomei arciprete di Tencarola all'abate Girolamo Tartarotti sotto il nome di Selvaggio Dodoneo in risposta al poema della conclusione da esso Selvaggio a lui diretto*, Venezia 1766 [?].

157. Ovidii Metamorphosi.
OVIDIUS Publius Naso, *Metamorphoseon*.

158. Giornale Poetico di Autori viventi dell'anno 1790 vol. II e del 1792 vol. IV.
Giornale poetico o sia Poesie inedite di Italiani viventi, Venezia 1789-1794.

159. La Morte di Ugo Bass-Ville Cantica del Monti vol. IV.
MONTI Vincenzo, *In morte di Ugo Bass-Ville seguita in Roma il dì XIV gennaio 1793. Cantica*, Milano 1793.

160. Cento favole dell'Abate Bertola.
BERTOLA DE GIORGI Aurelio, *Cento favole dell'abate de Giorgi Bertola*, Bassano 1785.

161. Merope del Maffei altra edizione.
Cfr. n. 152.

162. Terentii comedia sex.
TERENTIUS Publius Afer, *Comoediae*.

163, 164. Horatii Flacci in duplo.
HORATIUS Quintus Flaccus (due copie).

165, 166. Epitres-Odes du meme.
HORATIUS Quintus Flaccus, *Epistulae* (trad. francese).
– *Odes* (trad. francese).

167. Horatii Flacci edizione con note.
HORATIUS Quintus Flaccus.

168. Petrarca Rime.
PETRARCA Francesco, *Le Rime.*

169. T. Lucrezio Caro tradotto dal Marchetti vol. II.
LUCRETIUS Titus Caro, *Della natura delle cose libri sei tradotti da Alessandro Marchetti lettore di filosofia e mattematiche nell'Università di Pisa et accademico della Crusca prima edizione,* Londra 1717.

170. Rimario del Ruscelli.
RUSCELLI Girolamo, *Del modo di comporre in versi nella lingua italiana, trattato di Girolamo Ruscelli nuovamente mandato in luce. Nel quale va compreso un pieno et ordinatissimo Rimario, con la dichiaratione, con le regole, et col giudicio per saper convenevolmente usare ò schifar le voci nell'esser loro, così nelle prose, come nei versi,* Venezia 1559.

171. Gibilterra salvata.
PINDEMONTE Ippolito, *Gibilterra salvata. Poema,* Verona 1782.

Giornali politici, e letterarj

172. Journal politique de Manheim 1806.
Journal politique de Mannheim, s.l. 1798-1809.

173. Giornale italiano degli anni 1807-1809-1810-1811.
Giornale Italiano, Milano 1804-1815.

174. Gazzette des Deux Ponts 1795-1798.
Gazette des Deux-Ponts, s.l. 1793-1798.

175. Giornale Enciclopedico di Venezia 1774, e 1775 tom. III.
Giornale Enciclopedico, Venezia 1774-1782.

176. Notizie del Mondo stampate in Venezia 1780-1781-1782-1783-1784.
Notizie del mondo, Venezia 1778-1812.

177. Il Genio letterario d'Europa stampato in Venezia 1793-1794 vol. XII.
Il Genio letterario d'Europa, Venezia 1793-1794.

178. Giornale della Letteratura straniera stampato in Mantova dell'anno 1793.
Giornale della Letteratura straniera, Mantova 1793-1794.

179. Giornale della Letteratura italiana stampato in Mantova 1788-1792-1793-1794.

Giornale della Letteratura italiana, Mantova 1793-1795.

180. Storia dell'anno stampata in Venezia 1730 e segg. vol. 38.
La storia dell'anno, Amsterdam [ma Venezia] 1737-1811.

181. Notizie del Mondo stampate in Venezia 1785 fino 1794 vol. IX.
Cfr. n. 176.

182. Corrier Milanese 1794-1795 vol. II.
Il Corriere milanese, Milano 1794-1815.

183. Courier du Bas Rhin 1794.
Courier du Bas Rhin, Clèves 1769-1803.

184. Journal enciclopedique de Bovillon 1789. 1790. 1791. 1792 1793.
Journal enciclopédique ou universel, Liège e Bouillon 1756-1793.

185. Giornale dei Letterati d'Italia stampato in Modena 1773 e segg. vol. 35.
Nuovo Giornale de' Letterati d'Italia, Modena 1773-1790.

186. Giornale dei Letterati stampato in Pisa 1786-1787. 1788. 1789. 1790 vol. XVIII.
Giornale de' Letterati, Pisa 1771-1796.

187. Giornale di Letteratura italiana stampato in Mantova 1795-vol. II.
Giornale di Letteratura italiana, Mantova 1793-1795.

188. Giornale enciclopedico di Venezia 1787.
Giornale enciclopedico (dal 1782: *Nuovo giornale enciclopedico*), Venezia-Vicenza 1774-1789.

189. Giornale de' libri nuovi 1789-1790.
Giornale de' Libri nuovi delle più colte nazioni d'Europa, Milano 1789-1792.

190. Antologia Romana 1787.
Antologia romana, Roma 1774-1798.

191. Efemeridi Letterarie di Roma 1787-1788-1789-1790 vol. III.
Effemeridi letterarie di Roma, Roma 1772-1806.

192. Storia politica 1783.
Storia politica e filosofica dell'anno... scritta da un pensatore italiano, Modena 1781-1783.

193. Memorie enciclopediche stampate in Bologna 1794-1796.
Memorie enciclopediche, Bologna 1781-1787.

194. Giornale enciclopedico stampato in Bologna vol. II.
Giornale enciclopedico, Bologna 1785-1787.

195. Giornale enciclopedico di Milano 1787-1788 fino al 1794 vol. 8.
Giornale enciclopedico letterario di Milano (dal 1789: *Giornale letterario di Milano*), Milano 1787-1792.

196. Notizie letterarie vol. III.
Notizie letterarie, Firenze 1771-1774.

197. Novelle Letterarie di Firenze 1787.
Novelle letterarie (seconda serie), Firenze 1770-1792.

198. Gazzetta Enciclopedica di Milano 1782. 1783.
Gazzetta Enciclopedica di Milano, Milano 1780-1811.

199. Gazzetta Letteraria.
Gazzetta letteraria, Milano 1772-1776.

200. Estratto della letteratura europea.
Estratto della letteratura europea, Berna, Yverdon, Milano, 1758-1789.

201. Memorie per servire alla storia civile e letteraria stampate in Venezia 1795 vol. XI.
Memorie per servire alla storia letteraria e civile, Venezia 1793-1800.

Libri e Scritti di cose patrie

202. Indice dei documenti dell'Archivio di Trento.
Manoscritto.

203. Privilegia Vallium Anauniae et Solis.
Manoscritto.

204. Scripta pro Principe Tridentino intuitu Vallis Flemmarum.
Manoscritto.

205. Ricerche istoriche intorno all'autorità del Magistrato di Trento, del B. Cresceri.
CRESSERI Gian Giacomo, *manoscritto*[2].

[2] Questo scritto fu pubblicato molti decenni dopo con il titolo: *Ricerche storiche riguardanti l'autorità del Magistrato Consolare di Trento composte dal barone Giangiacomo Cresseri riordinate e annotate da Tommaso Gar*, Trento 1858.

206. Orazion funebre del Conte Tommaso Vesc. Princ. di Passavia dell'A. Tecini.
TECINI Francesco, *Monumentus parentale Thomae Joannis episcopi et S.K.I. principis pataviensis ex comitibus de Thun*, Salisburgi 1796.

207. Storia della principesca Contea del Tirolo tradotta dal tedesco.
ROSCHMANN Cassian Anton, VON, *Istoria della principesca contea del Tirolo, trasportata dal tedesco, corretta ed illustrata con una mappa*, Innsbruck 1780.

208. Ragionamento intorno ad una iscrizione trentina del Baron Cresceri.
CRESSERI Gian Giacomo, *Ragionamento intorno ad una iscrizione trentina d'Augusto*, Trento 1760.

209. Bartolommei de Monetis Tridentinis.
BARTOLOMMEI Simon Pietro, *De tridentinarum, veronensium, meranensiumque monetarum speciebus et valore dissertatio*, Trento 1749.

210. Notizie istoriche della Valsugana, e di Primiero del P. Montebello.
MONTIBELLER Pietro Paolo, *Notizie storiche, topografiche e religiose della Valsugana e di Primiero raccolte e compilate da Giuseppe Andrea Montebello R.F.*, Rovereto 1713.

211. Risposta d'un giornalista Oltremontano alla seconda lettera d'un Giornalista d'Italia.
HIPPOLITI Francesco Antonio, *Risposta di un giornalista oltremontano alla lettera seconda di un giornalista d'Italia, in data Lucca MDCCLX, sopra il libro intitolato: notizie istorico-critiche intorno al B.M. Adalpreto...*, Venezia 1761.

212. Trento città d'Italia di Benedetto Giovanelli.
GIOVANELLI Benedetto, *Trento città d'Italia*, Trento 1810.

213. Difesa del Card. Cristoforo Madruci contro Natal de Conti.
GASPARI Lazzaro, DE, *Difesa del cardinale Cristoforo Madruccio contro Natale de' Conti*, Venezia 1763.

214. Biblioteca tirolese di Jacopo Tartarotti colle aggiunte di Todeschini.
TARTAROTTI Jacopo, *Saggio della Biblioteca Tirolese, o sia Notizie istoriche degli Scrittori della Provincia del Tirolo di Giacopo Tartarotti roveretano e da Domenico Francesco Todeschini di giunte e note molto accresciuto*, Venezia 1777.

215. Orazion funebre in morte del Vescovo Principe Sizzo.
MALISANA Giuseppe, *Orazione in morte dell'altezza r.ma di monsignor*

Cristoforo Sizzo Vescovo del SRI Principe di Trento, Marchese di Castellaro ecc., Trento 1776.

216. Discorso d'Ignazio Sardagna sopra la pena statutaria dell'omicidio.

SARDAGNA Ignazio, *Discorso da recitarsi in pieno Senato per Dicearco Sant'Albano*, Ercolano 1769.

217. Memorie storiche de S.S. Martiri Sisinio, Martirio, ed Alessandro.

TARTAROTTI Girolamo, *Memorie istoriche intorno alla vita e morte de S.S. Sisinnio, Martirio e Alessandro: martirizzati nell'Anaunia, ora Val di Non, Diocesi di Trento, l'anno dell'era volgare 397 raccolte dall'Abate Girolamo Tartarotti*, Verona 1745.

218. Memorie della Chiesa, e Canonica di Civezzano dell'Arciprete Pompeati.

POMPEATI Carlo Francesco, DE, *Memorie che riguardano la chiesa e la canonica di Civezzano registrate dall'arciprete Carlo de' Pompeati: con una raccolta infine di antichi autentici documenti*, Trento 1784.

219. Memorie Antiche di Rovereto di Girolamo Tartarotti.

TARTAROTTI Girolamo, *Memorie antiche di Rovereto e de' luoghi vicini raccolte e pubblicate da Girolamo Tartarotti roveretano*, Venezia 1754.

220. Memorie per servire alla storia delle giudicarie.

GNESOTTI Cipriano, *Memorie per servire alla storia delle Giudicarie disposte secondo l'ordine de' tempi: con una breve appendice delle iscrizioni*, Trento 1786.

221. Trattato tra la Casa d'Austria, ed il Principe di Trento dell'anno 1777.

Manoscritto[3].

222. Rimostranza del Magistrato di Trento sul diritto di sospendere il custode delle carceri.

Manoscritto.

223, 224. Lettera seconda d'un giornalista d'Italia ed Apologia delle memorie antiche di Rovereto.

TARTAROTTI Girolamo, *Lettera seconda di un giornalista d'Italia ad un giornalista oltremontano. Sopra il libro intitolato:* Notizie istorico-critiche *intorno al B.M. Adalpreto Vescovo di Trento*, Lucca 1760.

– *Apologia delle memorie antiche di Rovereto. S'aggiunge un'appendice di documenti non più stampati, con annotazioni del medesimo*, Lucca 1758.

[3] È il trattato del 24 luglio 1777 con il quale si stabilivano i criteri per la perequazione tributaria. Su di esso cfr. A. STELLA, *Riforme trentine*, cit., pp. 80 ss.

225. Dissertazione apologetica del martirio di S. Simonino.
BONELLI Benedetto, *Dissertazione apologetica sul martirio del beato Simone da Trento: nell'anno MCCCCLXXV dagli ebrei ucciso*, Trento 1747.

226. Lettera del P. Montibeller in difesa del P. Bonelli contro l'Abate Lorenzi.
MONTIBELLER Pietro Paolo, *Lettera di f. Pietro Paolo da Roncegno... ad un cavaliere in difesa del p. Benedetto Bonelli di Cavalese contro alcune a lui svantaggiose proposizioni nell'opera intitolata Constantini Laurentii, de vita Hieronymi Tartarotti, Roboreti MDCCCV*, Trento 1807.

227. Orazione dell'Abate Lorenzi sulla lingua italiana.
LORENZI Costantino, *Orazione dell'Abate Costantino Lorenzi intorno all'eleganza della lingua italiana: recitata ai 2 dicembre 1811 nella solenne apertura del Ginnasio municipale di Trento*, Trento 1812.

228. Idea della Storia della Valle Lagarina di Clemente Baroni.
BARONI CAVALCABÒ Clemente, *Idea della storia e delle consuetudini antiche della Valle Lagarina, ed in particolare del roveretano, di un socio dell'imp. reg. Accademia degli Agiati*, s.l. 1776.

229. Orazion funebre e componimenti poetici in morte di Tartarotti.
GRASER Giovanni Battista et alii, *Orazione funebre e poetici componimenti in morte di Girolamo Tartarotti Serbati cittadino roveretano*, Rovereto 1761.

230. Parere intorno al regolamento del Torrente Fersina del Cavalier Lorgna.
LORGNA Antonio Maria, *Parere intorno al regolamento del Torrente Fersina presentato agli illustrissimi... Luogotenenti e Consiglieri Aulici del principato di Trento*, Trento 1778.

231. Monumenta Ecclesiae Tridentinae del P. Bonelli.
BONELLI Benedetto, *Monumenta Ecclesiae Tridentinae: voluminis tertii pars altera: in qua continetur Tridentinorum antistitum series universa commentario historico-diplomatico illustrata...*, Tridenti 1765.

232. Deduzione sopra i confini del Lago di Garda del Conte Cristiani stampata.
CRISTIANI Beltrame, *Deduzione sopra i confini del Lago di Garda a termini della ragion delle genti*, s.l. 1750 (circa).

233. Altra manoscritta.
Cfr. n. 232. *Manoscritto.*

234, 235, 236. Volume in cui contengonsi la detta deduzione manoscritta, la difesa del Dottor Gilli di Primiero, e la scrittura del Conte Pedroni nella causa della Comunità di Ala contro i sacerdoti.

Cfr. n. 232. *Manoscritto.*
CRISTANI Giovanni Nicolò, *Difesa del Sign. Giov. Francesco Gilli, vicario e capitano di Primiero in due processi contro di lui formati per accuse di peculato, falsità, mali trattamenti ai sudditi ecc.*, Trento 1722.
PEDRONI DE CLAPIS Francesco, *Scriptura quae typis nuper prodiit ex parte clericali Alae, cum insertione in illa voti Mediolanensis...*, s.l. 1730 (circa).

237. Apologia per S. Adalpreto del Padre Staidel.
STAIDEL Francesco Giovanni, *Apologia della santità e martirio d'Adalpreto vescovo di Trento, fatta da fra Francesco Giovanni di Dio Staidel minor conventuale, teologo di S.A. Reverendissima*, Trento 1754.

238. Osservazioni di Placido Velsejo cioè di Mr. Passi nella sua causa col Capitolo.
PASSI Bartolomeo Antonio, *Osservazioni di Placido Velseo intorno alla causa... contro monsig. Passi vescovo di Pella, e decano della Cattedrale di Trento*, s.l. 1747.

239. Raccolta manoscritta di varj documenti appartenenti alla Storia di Trento, ed ai Principi Vescovi.
Manoscritto.

240. Statutum Tridentinum.
Bernardus Dei gratia Episcopus tridentinus..., Tridenti 1528.

241. Scriptura pro jurisdictione Castroborensi super Athesin.
Manoscritto.

242. Civitatis Tridentinae libellus contra Principem Christophorum Sizzo.
Civitatis Tridentinae libellus ad Josephum II Imperatorem pium, felicem, augustum, s.l., s.d.

243. Trattato tra la Casa d'Austria, ed il Principe di Trento l'anno 1777.
Cfr. n. 221. *Manoscritto.*

244. Riforma delle Tasse delle Valli di Non e Sole.
Riforma delle Tasse da praticarsi nel foro assessorio delle Valli d'Annone e Sole, sì riguardo al Signor Assessore per le Sportule tanto nel civile, quanto nel criminale Giudizio; sì pure per li Signori Avvocati, Cancellieri e Notari, e per li Periti, che vengono adoperati, ed Offiziali. Quali tasse furono promosse secondo il graziosissimo Comando dell'Eccelsa Superiorità di Trento nell'anno 1772, Trento s.d.

245. Scritture legali stampate in Roma per contesa tra i Canonici di Trento.
Sacra Congregatione Concilii R.P.D. Simonetto secretario Tridentina.

Pro Illm̃is et Rm̃is DD. Canonicis Decano, aliisque Canonicis Ecclesiae Cathedralis Tridenti ei adhaerentibus. Contra illm̃os, et Rm̃os DD. Canonicum à Spaur, aliosque Canonicos dictae Ecclesiae Cathedralis ei Adhaerentes, Romae 1761.

246. Statuta Roboretana.
Statuta Roboretana civilia et criminalia nuper a Roboretanis reformata et a reverendissimo Maximiliano arciduce Austriae comiteque Tirolis, DD. nostro clementissimo confirmata, Tridenti 1617.

247. Poesie per le nozze del Conte di Castelbarco.
Castelbarco Cesare - Sani Giuliano Bartolomeo, *Per nozze: canti due*, Trento 1807.

248. Compilazion stampata per le steure, e la perequazione del Tirolo.
Cronologica sistematica compilazione di tutto ciò, che concerne le steore, e la perequazione del Tirolo: nell'anno 1793, Innsbruck 1793 (circa).

249. Constitutiones Synodales Ludovici Madrutii.
Madruzzo Ludovico, *Constitutiones illustrissimi et reverendissimi domini Ludovici S.R.E. tituli sancti Laurentii in Lucina presbyt. cardinalis Madrutii episcopi Tridenti etc.... in diocesana Synodo promulgatae anno 1593*, Tridenti 1594.

Scrittori della nostra patria

250. Scritti latini del Prete de Carli.
De Carli Gian Vigilio, *Evagationes literariae sive Inscriptiones, Elegiae criticaeque rerum imagines exercendae latinitatis auscultandique genii gratia... pro loco et tempore concinnatae*, Coloniae 1791.

251. Pilati dissertatio de servitutibus.
Pilati Carlo Antonio, *Dissertatio de servitutibus realibus*, Venetiis 1765.

252. L'esistenza della legge naturale impugnata e sostenuta.
Pilati Carlo Antonio, *L'esistenza della legge naturale impugnata e sostenuta*, Venezia 1764.

253. Dell'origine della Chiesa d'Aquileja di Girolamo Tartarotti.
Tartarotti Girolamo, *Dell'origine della chiesa di Aquileia. Dissertazione epistolare di Girolamo Tartarotti Serbati*, Milano 1759.

254. Pilati Riflessioni d'un Italiano sopra la Chiesa, e il Clero...
Pilati Carlo Antonio, *Riflessioni di un Italiano sopra la Chiesa in*

generale, sopra il Clero, sì regolare che secolare, sopra i Vescovi ed i Pontefici Romani, e sopra i diritti ecclesiastici de' Principi, Borgo Francone [ma Venezia] 1768.

255. Pilati Ragionamenti sopra la legge naturale e civile.
PILATI Carlo Antonio, *Ragionamenti intorno alla legge naturale e civile*, Venezia 1766.

256. Pilati Riforma d'Italia.
PILATI Carlo Antonio, *Di una riforma d'Italia ossia dei mezzi di riformare i più cattivi costumi e le più perniciose leggi d'Italia*, Villafranca (ma Venezia) 1767.

257. Dei mezzi di prevenire i fallimenti di Agostino Torresani.
TORRESANI Agostino, *Progetto in forma di lettera per impedire la frequenza dei fallimenti*, s.l. 1800.

Giureconsulti

258. Mangil de evictione.
MANGILI Giovanni Antonio, *De evictionibus tractatus...*, Venetiis 1630.

259. Mangil. de imputatione.
MANGILI Giovanni Antonio, *De imputationibus et detractionibus in legitima, trebellianica et alijs quartis contingentibus bonorum haereditariorum tractatus*, Venetiis 1618.

260. Corradini de jure praelationis.
CORRADINI Pietro Marcellino, *Tractatus de iure praelationis, idest in quibus casibus quis praefatur in emendo, conducendo et similibus contractibus... Opus in simplicibus terminis iuris communis a nemine usque adhuc pertractatum...*, Romae 1688.

261. Passerini de electione canonica.
PASSERINI Pietro Maria, *Disputatio de electione canonica*, Coloniae 1661.

262. Gallus de fructibus.
GALLO Francesco, *Francisci Galli Tractatus de fructibus in lucem editus a Bernardino Gallo ejus filio*, Genevae 1690.

263. Paction de locatione.
PACIONI Pietro, *De locatione et conductione tractatus...*, Romae 1677.

264. Mantica de tacitis vol. II.
MANTICA Francesco, *Vaticanae lucubrationes de tacitis et ambiguis conventionibus in libros viginti septem dispertitae...*, 2 voll., Romae 1609.

265. Mantica de conjecturis ultimar. voluntatum.
MANTICA Francesco, *Tractatus de coniecturis ultimarum voluntatum in libros duodecim distinctus...*, Venetiis 1579.

266. A Mostazzo de causis piis.
MOSTAZO Francisco, DE, *De causis piis in genere et in specie libri IV ques quidem utile non solum iudicibus et visitatoribus ecclesiasticis, vero etiam saecularibus Ecclesiarum Rectoribus, Confessoribus et Advocatis*, Matriti 1680.

267. Thomassus tractatus varii vol. II.
TOMMASI Baldassarre, *Tractatus varii iuris*, Patavii 1642.

268. Gobii tractatus varii.
GOBBI Antonio, *Tractatus varii, in quibus de universa aquarum materia... de permissa feudi ac emphiteusis alienatione, ac de monetis subtilissimae quaestiones... exactissime enucleantur...*, Bononiae 1673.

269. Schraderus de feudis vol. II.
SCHRADER Ludolph, *Tractatus feudales in decem partes distributi tomi duo*, 2 voll., Francofurti 1594.

270. Zachias quaest. medico Legales vol. III.
ZACCHIA Paolo, *Quaestiones medico-legales...*, 7 voll., Romae 1621-1655.

271. Marta de successione legali vol. II.
MARTA Giacomo Antonio, *Summa totius successionis legalis quattuor partibus complexa... nunc primum in lucem prodit, cum summariis et duplice indice...*, 2 voll., Lugduni 1623-1627.

272. Noal de transmissione.
NOALI Nicolò, *De transmissione tractatus...*, Venetiis 1624.

273. Viviani de jure patronatus.
VIVIANI Giuliano, *Praxis iurispatronatus acquirendi, conservandique illud ac amittendi modos breviter continens...*, Romae 1620.

274, 275. Otterus de pascuis de officiis v. II.
FERNÁNDEZ DE OTERO Antonio, *De pascuis et iure pascendi*, Vallisoleti 1632.
– *De officialibus Reipublicae, necnon oppidorum utriusque Castellae, tum de eorundem electione, usu et exercitio*, Lugduni 1682.

276. Bersani tractatus varii.
BERSANO Bartolomeo, *Opera juridica, videlicet De compensationibus, De viduis, De pupillis, De ultimis voluntatibus et De contractibus etc.*, Venetiis 1717.

277. Card. De Luca Opera omnia vol. 17.
DE LUCA Giovanni Battista, *Theatrum veritatis et justitiae, sive decisi-*

vi discursus per materias seu titulos distincti et ad veritatem editi in forensibus controversiis canonicis et civilibus, 21 voll., Romae 1669-1681.

278. Mantissa Rota Romana vol. 4.
Sacrae Rotae Romanae decisiones et summorum pontificum Constitutiones recentissimae Theatrum veritatis et justitiae cardinalis De Luca, ejusque Tractatus de officiis venalibus et statut. successionibus amplectentes, confirmantes et laudantes, argumentis, summariis et indicibus necessariis exornatae (vol. III-IV con il tit. *Mantissa decisionum...*), 4 voll., Venetiis 1707-1708.

279. Manzius de testamentis.
MANTZ Kaspar, *Tractatus rationalis absolutissimus de testamento valido vel invalido...*, Augustae Vindelicorum 1661.

280. Peregrin de jure Fidecm.
PELLEGRINI Marco Antonio, *De fideicommissis praesertim universalibus tractatus frequentissimus*, Venetiis 1594.

281. Torre de pactis futurae successionis.
TORRE Giovanni, *De pactis futurae successionis tractatus tripartitus...*, 2 voll., Venetiis 1673.

282. Sangald Labirint creditorum v. II.
SALGADO DE SOMOZA Francisco, *Labyrinthus creditorum concurrentium ad litem per debitorem communem inter illos causatam*, 2 voll., Lugduni 1651.

283. Scaccia de appellationibus.
SCACCIA Sigismondo, *Tractatus de appellationibus in duas partes et viginti quaestiones divisus*, Romae 1612.

284. Scaccia de commerciis et cambiis.
SCACCIA Sigismondo, *Tractatus de commercio et cambio*, Romae 1619.

285. Scaccia de judiciis vol. II.
SCACCIA Sigismondo, *Tractatus de judiciis causarum civilium, criminalium et haereticalium*, 2 voll., Venetiis 1596.

286. Scaccia de sententia.
SCACCIA Sigismondo, *Tractatus de sententia et re iudicata. Liber tertius de iudiciis causarum civilium, criminalium et haereticalium*, Romae 1628.

287. Urceol de transactionibus.
ORSEOLO Giuseppe, *Tractatus de transactionibus cum S.R.R. decisionibus*, Bononiae 1678.

288. Olea de cessione jurium.
OLEA Alonso, DE, *Tractatus de cessione iurium, et actionum theoricis apprime utilis, practicis perquam necessarius...*, Romae 1658.

289. Ab Aguirre de tacita onerum et conditionum repetitione.
AGUIRRE Domingo, DE, *Tractatus de tacita onerum et conditionum repetitione, quo tacita repetitis ab aequivoco conjecturalis repetitionis vindicatur et earum respective substantiae et regulae discernuntur...*, Viennae 1721.

290. Leotardus de usuris.
LEOTARDO Onorato, *Liber singularis de usuris et contractibus usurariis coercendis*, Lugduni 1649.

291. Turre de cambiis.
DALLA TORRE Raffaele, *Tractatus de cambiis*, Genevae 1641.

292. Fulgineus de jure emphiteutico.
FOLIGNI Francesco, *Tractatus de iure emphiteutico*, Fulginiae 1644.

293. Galganetti de tutelis.
GALGANETTI Leandro, *De tutela et cura, tutoribus et curatoribus tractatus absolutissimus*, Venetiis 1617.

294. Rodolfi Tribunal juridicum.

295. Menochius de praesumption v. II.
MENOCHIO Giacomo, *De praesumptionibus, coniecturis, signis et indicijs commentaria in sex distincta libros et recens in lucem edita...*, 2 voll., Venetiis 1590-1597.

296. Menochius de arbitrariis.
MENOCHIO Giacomo, *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis libri duo*, Florentiae 1571-1572.

297. Perroni pro Duce Mantuae.
PERRONI Paolo Francesco, *Graphis jurium sereniss.mi principis et domini clementissimi Ferdinandi Caroli ducis Mantuae ec. adversus asserta decreta imperialia diei XX maii MDCCI evulgata. Occasione receptionis in Mantuam armorum utriusque regis christianissmi et catholici. Ex facto, et legibus romanis, et germanicis excerptus*, Mantuae 1703.

298. Gratiani discept. forenses v. 5.
GRAZIANI Stefano, *Disceptationes forenses*, 5 voll., Romae 1609-1625.

299. Fachineus controv. juris.
FACHINEI Andrea, *Controversiarum iuris libri novem*, 3 voll., Ingolstadii 1595-1597.

300. Paulutii Dissertat.
PAOLUCCI Marco Antonio, *Dissertationes legales complectentes materias utriusque juris in foro judicatas ad normam recentissimarum S.R.R. decisionum...*, Venetiis 1726.

301. Mysingeri ad Istit.
MYNSINGER Joachim, *Apotelesma sive corpus perfectum scholiorum ad quattuor libros Institutionum iuris civilis*, Basileae 1563.

302. Gabriel Consil. vol. II.
GABRIELLI Girolamo, *Consiliorum volumen primum (-secundum)*, voll. 2, Venetiis 1573-1586.

303. d.o Conclusiones commun.
GABRIELI Antonio, *Communes conclusiones et opiniones in septem libros distributae ac insuper indice copiosissimo exornatae*, Venetiis 1570.

304. Zoes ad Digesta.
ZOES Hendrik, *Commentarius ad Digestorum seu Pandectarum juris civilis libros L...*, Lovanii 1645.

305. Perezius ad Codicem.
PEREZ Antonio, *Praelectiones in Codicem Justinianeum...*, Lovanii 1642.

306. Schamboggen ad Institutiones.
SCHAMBOGEN Johann Christian, *Praelectiones publicae in Justiniani Institutiones*, Pragae 1676.

307. Lexicon juridicum Calvini.
KAHL Johann, *Lexicon iuridicum juris caesarei simul, et canonici, feudalis item, civilis, criminalis, theoretici ac practici*, Francofurti 1600.

308. Surdus Consilia vol. IV.
SORDI Giovanni Pietro, *Consilia sive responsa... nunc primum diligentissima cura adhibita, excusa. Adiecto rerum et verborum indice copiosissimo*, 4 voll., Venetiis-Augustae Taurinorum 1584-1610.

309. Palma nepos decisiones.
PALMA Girolamo (junior), *Decisiones Rotae Lucensis diversorum collectae... Decisiones S. Rotae Romanae et aliorum Supremorum Tribunalium adhuc non impressae*, 4 voll., Lucae 1696.

310. Rota Lucana Decis. vol. II.

311. Palma junior allegat. vol. II.
PALMA Girolamo (junior), *Liber primus (-quartus) allegationum per eum conscriptarum in causis gravissimis et coram varijs Italiae tribunalibus vertentibus, una cum rebus super eis iudicatis ut plurimum indicatis, et multis etiam ex decisionibus ipsis per extensum relatis... cum duplici indice...*, 4 voll., Lucae 1680-1695.

312. Cyriaci controv. vol. IV.
NEGRI-CIRIACO Francesco, *Controversiarum forensium liber primus (-quartus)*, 3 tomi, Mantuae 1628-1638.

313. Altograd. Consilia vol. II.
ALTOGRADI Lelio, *Consiliorum sive responsorum liber primus (- secundus)*, 2 voll., Lucae 1643-1654.

314. Cancerus var resol vol. III.
CÁNCER Jaime, *Variae resolutiones iuris Caesarei, Pontificii et Municipalis Principatus Cathaloniae*, 3 voll., Barcinonae 1594-1608.

315. De Franchis decisiones neapolitanae vol. III.
DE FRANCHIS Vincenzo, *Decisiones Sacri Regi Consilii Neapolitani*, 2 voll., Venetiis 1580-1588.

316. Riccius decisiones.
RICCI Giovanni Luigi, *Collectanea decisionum omnes fere casus in tribunalibus Italiae praesertim Sacri Consilij Neap., Hyspaniae, Galliae, Germaniae et Poloniae decisos ac controversos complectens...*, Neapoli 1615.

317. Merlin decisiones Rota Romana vol. II.
MERLINO Clemente, *Decisiones S. Rotae Romanae coram reverendissimo P.D. Clemente Merlino*, 2 voll., Venetiis 1652.

318. Thesaur decisiones Taurinenses.
TESAURO Gaspare Antonio, *Novae decisiones S. Senatus Pedemontani... additionibus illustratae per Gasparem Antonium Thesaurum*, Augustae Taurinorum 1590.

319. Thesauri questiones.
TESAURO Gaspare Antonio, *Quaestiones forenses... resolutiones confirmantur Pedemontani Senatus decisionibus*, 4 voll., Augustae Taurinorum 1612-1619.

320. Surdus decis. Mantuanae.
SORDI Giovanni Pietro, *Decisiones Sacri Mantuani Senatus*, Venetiis 1597.

321. Hodierna ad Surdum.
HODIERNA Giovanni Battista, *Novissimae additiones et observationes ad decisiones Mantuani Senatus I. P. Surdi*, Neapoli 1632.

322. Afflict. decis. neapol.
D'AFFLITTO Matteo, *Decisiones S.R. Consilii Neapolitani*, Neapoli 1499.

323. Vespignani vota decisiva.
VESPIGNANI Giovanni Sebastiano, *Vota decisiva seu rationes decidendi... Opus absolutum adjuvante quoque Joanne Carolo authoris filio... juncto duplici indice argumentorum et rerum scilicet locupletissimo*, Bononiae 1741.

324. Penia decision. Rota Romana.
PEÑA Francisco, *R. P. Francisci Peña Sacrae Rotae decani recollectae*

decisiones per D. D. Didacum Antonium Frances de Urrutigoit... adponuntur in margine additiones diversarum decisionum eiusdem Rotae... cum summariis et duplici indice..., Lugduni 1648.

325. Osaschus decis. Taurinenses.
CACHERANO Ottaviano, D'OSASCO, *Decisiones Sacri Senatus Pedemontani*, Augustae Taurinorum 1569.

326. Massa decis. vol. III.
MASSA Antonio Maria, *Familiarium observationum ad decisiones Flaminii Chartarii libri tres*, 3 voll., Lucae 1730.

327. Peregrini Consilia.
PELLEGRINI Marco Antonio, *Consilia sive responsa*, 6 voll., Venetiis 1600-1623.

328. Panormitani Consilia.
TEDESCHI Nicolò, DEI, *Consilia*, Romae 1475.

329. Oinotomus ad Instit.
SCHNEIDEWIN Johann, *In quattuor Institutionum Justiniani libros commentarii ex recognitione Matthaei Wesenbecii*, Argentorati 1575.

330. Ciarlin. controv. for.
CIARLINI Giovanni Battista, *Controversiarum forensium iudiciorum...*, 2 voll., Venetiis 1637.

331. Cravetta consilia.
CRAVETTA Aimone, *Consilia*, Lugduni 1543.

332. Vesenbecii Responsa.
WESENBECKE Mattew, VAN, *Tractatus et responsa quae vulgo consilia juris appellantur*, 2 voll., Basileae 1575-1577.

333. De Marinis observat. vol. III.
MARINIS Donato Antonio, DE, *Summa et observationes ad ad singulas decisiones manuscriptas Regiae Camerae Summariae Regni Neapolis, quas sua tempestate collegit... D. Franciscus Reverterius*, 2 voll., Lugduni 1661.

334. Engel ad Jus Canonicum.
ENGEL Ludwig, *Collegium universi iuris canonici antehac juxta triplex juris objectum partitum, nunc vero servatae ordine decretalium accuratius translatum et indice copioso locupletatum*, 3 voll., Salisburgi 1671-1674.

335. Decisiones canonicae.

336. Wex Ariadne canonica.
WEX Jakob S.I., *Ariadne Carolino-Canonica, seu doctrina theorico-practica S.S. Canonum... distributa in V partes praecipuas, in quibus novo ordine ac methodo facile prope ius canonicum traditur cum magna parte juris civilis...*, 5 voll., Aug. Vind. et Dilingae 1708.

337. Layman Theolog. moralis.
LAYMAN Paul S.I., *Theologia Moralis in quinque libros partita, quibus materiae omnes practicae cum ad Externum Ecclesiasticum, tum ad Internum Conscientiae Forum spectantes nova methodo explicantur*, Monachii 1625.

338. Ferrarii Practica papiensis.
FERRARI Giovanni Pietro, *Practica Joannis Petri Ferrariis pro litium cunctarum decisione utilis et necessaria*, Venetiis 1520.

339. Roma sancta.
Roma santa. Ricercata in tutti li giorni della settimana ecclesiastica nell'opere pie che vi si fanno raccolte in breve ristretto da chi già le scrisse, Roma 1683.

340. Pellegrin Praxis Vicariorum.
PELLEGRINO Carlo, *Praxis vicariorum et omnium in utroque foro jusdicentium tam civilis quam criminalis, quattuor partibus comprehensa...*, Romae 1660.

341. Deciani Responsa vol. III.
DECIANI Tiberio, *Consilia seu responsa*, 3 voll., Venetiis 1579.

342. Jasonis Opera vol. V.
MAINO Giasone, DEL, *Opera*, 5 voll., Lugduni 1571.

343. Bartoli opera vol. X.
BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Opera omnia cum commentariis*, 10 voll., Venetiis 1571.

344. Angelus[4].

345. Vigell. Methodus juris vol. II.
VIGEL Nikolaus, *Juris civilis totius absolutissima methodus...*, Basileae 1561.

346. Bincherscköeck opera omnia vol. IV.
BYNKERSHOEK Cornelius, VAN, *Opera omnia, in quibus multa ex romano veteri, nec non ex gentium et publico universali, etiamque Hollandiae cum publico tum privato jure capita tractantur*, 2 voll., Coloniae 1761.

347. Heineccius ad Instit.
HEINECKE Johann Gottlieb, *Elementa iuris civilis secundum ordinem Institutionum*, Amstelodami 1725.

348. Heineccius ad Pandectas.
HEINECKE Johann Gottlieb, *Elementa iuris civilis secundum ordinem Pandectarum*, Amstelodami 1727.

[4] L'ipotesi più attendibile è che si tratti di Angelo degli Ubaldi o di Angelo Gambiglioni.

349. Heineccius ad l. Jul. Pappiam Poppeam.
HEINECKE Johann Gottlieb, *Ad legem Juliam et Papiam Poppeam commentarius, quo multa juris auctorumque veterum loca explicantur, vindicantur, emendantur atque illustrantur,* Amstelodami 1726.

350. Heineccius Historia Jur. civil.
HEINECKE Johann Gottlieb, *Historia juris civilis romani ac germanici, qua utriusque origo et usus in Germania ex ipsis fontibus ostenditur,* Haleae 1733.

351. Heineccius Elementa Philosoph. Moralis.
HEINECKE Johann Gottlieb, *Elementa philosophiae rationalis et moralis ex principiis admodum evidentibus justo ordine adornata,* Francofurti 1728.

352. Heineccius Fundamenta stili cultioris.
HEINECKE Johann Gottlieb, *Fundamenta stili cultioris...,* Lipsiae 1719.

353. Heineccius De jure nat. et gent.
HEINECKE Johann Gottlieb, *Elementa juris naturae et gentium,* Halae 1737.

354. Gravina Origines juris civilis.
GRAVINA Gian Vincenzo, *Origines juris civilis, quibus ortus et progressus juris civilis, jus naturale, gentium et XII tabb. legesque ac SCta explicantur,* Neapoli 1713.

355. Westenbergii Principia Juris civilis vol. II.
WESTENBERG Johann Ortwin, *Principia Juris, secundum ordinem Digestorum seu Pandectarum in usum auditorium vulgata,* Harderwici 1712.

356. Annaei Roberti Rerum judicatarum vol. II.
ROBERT Anne, *Rerum iudicatarum libri IV ad... D. Achillem Harlaeum...,* 2 parti, Paris 1596.

357. Vinnii ad Institut. vol. II.
VINNEN Arnold, *In quattuor libros Institutionum imperialium commentarius academicus et forensis,* Lugduni Batavorum 1642.

358. Vinnii Selectae quaestiones.
VINNEN Arnold, *Selectae iuris quaestiones,* Lugduni Batavorum 1653.

359. Rieggere Instit. Jurisprud eccles. vol. II.
RIEGGER Paul Joseph, *Institutiones Jurisprudentiae ecclesiasticae partes IV,* 4 voll., Vindobonae 1765-1772.

360. Martini histor. juris civilis.
MARTINI Carlo Antonio, DE', *Ordo historiae Juris Civilis in usum auditorii vulgatus,* Viennae 1755.

361. Voet ad Pandectas vol. II in fog.o
VOET Jan, *Commentarius ad Pandectas, in quo praeter Romani iuris*

principia ac controversiae illustriores ius etiam hodiernum et praecipue fori quaestiones excutiuntur, 2 voll., Lugduni Batavorum-Hagae Comitum 1698-1704.

362. Euilin vol. II.

363. Cujaci Opera omnia vol. XI in fog.o bellissima edizione di Napoli.
CUJAS Jacques, *Opera omnia in decem tomos distributa...*, 11 voll., Neapoli 1758.

364. Van Espen jus Ecclesiasticum.
ESPEN Zeger Bernard, VAN, *Jus ecclesiasticum universum hodiernae disciplinae praesertim Belgii, Galliae, Germaniae et vicinarum provinciarum accomodatum*, Lovanii 1700.

365. Linguet Memoires, et Plaidoyen vol. XI.
LINGUET Simon Nicolas Henry, *Mémoires et plaidoyers*, 7 voll., Amsterdam 1773.

366. Corpus juris regestum opera Joannis Ristori.
RISTORI Giovanni, *Corpus iuris regestum cui, expunctis juris antiqui fabulis, antinomiis, homonimiis, contractis prolixioribus legibus atque reliquis commodiore ordine dispositis, addita fuere recentiorum jurisconsultorum responsa, praecipue ex celebratissima romana Rota deprompta, nec non aliorum doctorum receptae sententiae, tum canones insigniores, omnia tamen intitulis peculiaribus seorsim digesta, opera et studio Johannis Ristori jurisconsulti, et ab eodem in italum sermonem versa et nonnullis prolusionibus atque criticis animadversionibus et notis illustrata*, Bologna 1792.

367. De Jurejurando Wabblanck vol. II.
MALBLANK Julius Friedrich, *Doctrina de jure jurando e genuinis legum et antiquitatis fontibus illustrata*, Nürnberg 1781.

368. Francisci M. Rossi I. C. florentini Monumenta posthuma.
ROSSI Francesco, *Monumenta posthuma latina et italica*, Florentiae 1781.

369. Menagii Juris civilis amoenitates.
MENAGE Gilles, *Juris civilis amoenitates...*, Lutetiae Parisorum 1664.

370. Samuelis Strickii Opera omnia Tom XV.
STRYCK Samuel, *Opera omnia*, 16 voll., Ulmae 1744-1755.

371. Crameri Opera omnia vol. XII.
CRAMER Johann Matthias, *Compendium criminale...*, 12 voll., Magdeburgi 1674.

372. Leyseri Opera vol. IX.
LEYSER Augustin, VON, *Meditationes ad Pandectas*, 10 voll., Leipzig-Wolfenbüttel 1717-1747.

373. Harprect Tractat. varii vol. II.
HARPPRECHT[5].

374. Stryckii de jure sofurum.
STRYCK Samuel (titolo dell'opera non identificato).

375. Franz ad Instit Justiniani.
FRANTZKE Georg, *Commentarius in IV libros Institutionum*, Argentorati 1658.

376. Limnaeus Jus publicum Germaniae.
LIMNAEUS Johann, *Juris publici Imperii Romani Germanici libri* IX, 3 voll., Argentorati 1628-1645.

377. Canisius Summa juris Canonici.
CANISIUS Heinrich, *Summa iuris Canonici in quattuor institutionum libros contracta*, Ingolstadii 1594.

378. Widmont de transat.
WIDMONT Georg, *Disputatio de Transactionibus*, Oeniponti 1674.

379. Rhat de prescriptionibus.
RATH Arnold, *De praescriptionibus et usucapionibus*, Ingolstadii 1651.

380. Sancti Antonini Opera vol. IV.
PIEROZZI Antonino, *Summa sacrae Theologiae, juris Pontificii, et Caesarei, prima (-quarta) pars*, 4 voll., Venetiis 1571.

381. Kees ad Instit.
KEES Johann Georg, *Commentarius ad D. Justiniani Institutionum imperialium IV libros*, Vindobonae 1711.

382. Zhannii Polit. Municipalis.
ZAHN Balthasar Conrad, *Politia municipalis sive de jure et jurisdictione civitatum municipalium ac superiorem recognoscentium earundem Magistratum et civium officio tractatus juridico-politicus, cuius ichnographia jam aliquoties prodiit. Nunc autem nova methodo novisque insertis capitulus auctus, locupletatus, et in tres libros distributus*, Lipsiae 1713.

383. Konig ad jus Canonicum vol. II.
KÖNIG Robert, *Principia iuris canonici ex libris I et II. ex libris III: IV et V decretalium Greg. IX P.M.*, 5 voll., Salisburgi 1691-1697.

[5] Sono numerosi i membri di questa famiglia del Württemberg che, dalla seconda metà del XVI secolo in poi, si dedicarono alle professioni forensi e scrissero opere giuridiche: cfr. R. STINTZING - E. LANDSBERG, *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft*, Abt. I-III, München und Leipzig 1880-1898, *ad indicem*.

384. Maranta Speculum Aureum.
MARANTA Roberto, *Tractatus docti et insignes, de ordine iudiciorum (vulgo Speculum aureum et lumen advocatorum)*, Neapoli 1540.

385. Guid Pap. decisiones.
PAPE Guy, DE LA, *Decisiones grationopolitanae, authore Guidone Papae, utriusque iuris clarissimo doctore; nunc demum fidelius et castigatius, quam usquam antea editae*, Gracionopoli 1490.

386. Gaill observat.
GAIL Andreas, VON, *Practicarum observationum tam ad processum iudiciarium, praesertim Imperialis Camerae, quam causarum decisiones pertinentium libri duo*, Coloniae Agrippinae 1578.

387. Knispild de fidecomissis.
KNIPSCHILDT Philipp, *De fideicommissis familiarum nobilium sive de bonis quae pro familiarum nobilium conservatione constituuntur von Stammgütern tractatus*, Ulmae 1654.

388. Tebaldi Aurora legalis.
TEBALDI Carlo, *Aurora legalis. Praelectiones quattuor librorum Institutionum iuris civilis. Opus posthumum*, Patavii 1687.

389. Gomez var. resol jure.
GOMEZ Antonio, *Variarum resolutionum iuris civilis communis et regii libri tres. Primus ultimarum voluntatum materiam continet. Secundus: contractuum. Tertius: Delictorum*, Salamanticae 1552.

390. Glettle opera varia.
GLETTLE Joseph Bernard[6].

391. Caepolla de servitut vol. II.
CIPOLLA Bartolomeo, *De servitutibus praediorum*, Perusiae 1473.

392. Colleri decisiones.
COLER Matthias, *Decisiones Germaniae, hoc est celeberrimae et gravissimae res quaestiones ex iure civili Constitutionibus Imperii et Saxonum aliisque statutis deciduntur civilis quoque et saxonici iuris differentiae accuratissime explicantur*, Lipsiae 1603.

393. Bardilli disputationes.
BARDILI Burckhard, *Disputationes Tubingenses*, Tubingae 1685.

[6] Autore di molte opere giuridiche tra le quali *Dissertatio de pactis et contractibus*, Dillingae 1681; *Tractatus canonico-civilis de testamentis in genere et in specie*, Salisburgi 1685- 1686; *Disputatio de criminibus publicis in genere, ac in specie, de crimine maiestatis, haeresi, apostasia et blasphemia*, Dillingae 1688; *Selectae juris quaestiones ex I et II parte Pandectarum*, 2 voll., Salisburgi 1688-1689; *Legis amortisationis et immunitatis ecclesiasticae anatomia iuridica*, Argentorati 1714.

394. Everardi Loci legales.
EVERARD Niklaas, *Loci argumentorum legales...*, Lugduni 1564.

395. Pigantius ad Statuta Ferrariae vol. II.
PIGANTI Ercole, *Statutorum Ferrariae relectionum, quibus amplissime insigniora explicantur, et exquisitis quaestionibus explicantur... tomus primus (secundus)*, 2 voll., Ferrariae 1650-1651.

396. Carpani ad Stat Mediolani vol. II.
CARPANI Orazio, *Lucubrationes in ius municipale quae appellant Statuta Mediolani*, 2 voll., Mediolani 1583-1588.

397. Calvin de Aequitate vol. III.
CALVINO Giulio Cesare, *De aequitate tractatus novus usque receptissimus...*, 3 voll., Mediolani 1676.

398. Guazzina ad defensam reorum v. II.
GUAZZINI Sebastiano, *Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum et condemnatorum super quocumque crimine*, 2 voll., Romae 1614.

399. Surdus de alimentis.
SORDI Giovan Pietro, *Tractatus de alimentis titulis seu partibus novem distinctus, totam alimentorum materiam exactissime complectens*, Francofurti 1592.

400. Peregrin de fidecommissis.
Cfr. n. 280.

401. Fusarius de substitutionibus.
FUSARI Francesco, *Tractatus de substitutionibus in duas partes distinctus*, 2 voll., Venetiis 1624.

402. Antonel de locis legalibus.
ANTONELLI Giovanni Carlo, *Tractatus de loco legali in tres tomos distributus*, Velitris 1671.

403. Antonel de temp. legali.
ANTONELLI Giovanni Carlo, *Tractatus de tempore legali, in quattuor libros distributus*, Velitris 1659.

404. Sanchez de matrimonio tomi III.
SANCHEZ Tomas S.I., *Disputationum de sancto matrimonii sacramento libri decem in tres tomos distributi*, 3 voll., Genuae-Matriti 1602-1605.

405. Michalor de fratribus de positionibus.
MICALORI Biagio, *Tractatus de fratribus in tres partes divisus. Tractatus de positionibus. Tractatus de caeco, surdo et muto*, 2 voll., Venetiis 1646-1648.

406. Summenhart de contractibus.
SUMMENHART Conrad, *Opus septipartitum de contractibus pro foro conscientiae*, Hagenau 1500.

407. Postius de manutentione.
POSTIO Ludovico, *Mandati de manutenendo, sive summarissimi possessorii interim nuncupati tractatus continens etiam decisiones Sacrae Rotae Romanae recentissimas*, 2 voll., Augustae Taurinorum 1634.

408. Oddus de restitutione in integrum.
ODDI Sforza, DEGLI, *De restitutione in integrum tractatus*, Venetiis 1584.

409. Belloni de jure accrescendi.
BELLONI Giovanni Antonio, *De iure accrescendi tractatus nunc primum in lucem editus, in quo difficiliores tam contractuum quam ultimarum voluntatum quaestiones continentur*, Augustae Taurinorum 1637-1666.

410. Barbosa axiomata juris.
BARBOSA Agostino, *Axiomata iuris*, Lugduni 1644.

411. Bertazol de clausulis.
BERTAZZOLI Bartolomeo, *Tractatus clausularum instrumentalium*, Patavii 1599.

412. Crassus receptae sententiae.
GRASS Michael, *Receptarum sententiarum libri II*, Rostock 1582.

413. Klockii de contributionibus.
KLOCK Caspar, *Tractatus nomico-politicus de contributionibus in Romano-Germanico Imperio et aliis Regnis ut plurimum usitatis in quo imperatoris romani, regnum, electorum... aliaque iura... et in singulari fasciculo digestis consultationibus sive responsis prudentum accurate et nervose enucleantur*, Bremae 1634.

414. Cencius de censibus.
CENCI Ludovico, *Tractatus de censibus in partes tres distributus: Huic accedunt S.R. Romanae decisiones recentiores in opere allegatae et numquam antea impressae*, Augustae Taurinorum 1621.

415. Merlin de pignoribus et hypothecis.
MERLINI Mercuriale, *De pignoribus et hypothecis tractatus absolutissimus una cum decisionibus magistralibus Sacrae Rotae Romanae*, Venetiis 1649.

416. Merlin de legitima.
MERLINI Mercuriale, *De legitima tractatus absolutissimus... una cum decisionibus magistralibus Sacrae Rotae Romanae*, Venetiis 1625.

417. Pauli Risi animadversiones ad criminalem jurisprudentiam v. II.
RISI Paolo, *Animadversiones ad criminalem jurisprudentiam pertinentes*, Mediolani 1766.

418. Genesi del Diritto penale.
ROMAGNOSI Gian Domenico, *Genesi del diritto penale*, Milano 1791.

419. Dei delitti di mero affetto di Alberto de Simoni vol. II.
DE SIMONI Alberto, *Dei delitti di mero affetto. Trattato dedicato a Sua Altezza reale Ferdinando principe reale di Ungheria e di Boemia, Arciduca d'Austria, duca di Borgogna, e di Lorena; Regio Luogo tenente, e capitano generale e governatore di tutti gli Stati austriaci in Italia da Alberto De Simoni Giureconsulto e Nobile austriaco*, 2 voll., Como 1783-1784.

420. Considerazioni di Francesco Mario Pagano sul processo criminale.
PAGANO Francesco Mario, *Considerazioni sul processo criminale*, Napoli 1787.

421. Dissertazione sopra i mezzi di prevenire i delitti coronata dall'accademia di Mantova di Roussel de la Belardiere.
ROUSSEL DE LA BELARDIÈRE Jean Henri, DE, *Dissertazione sopra il quesito d'assegnare le cagioni de' delitti, additare il modo o di toglierle al possibile, o d'impedirne gli effetti, affine di rendere più rari i supplizi; senza che resti indebolita la pubblica sicurezza, presentata dal Signor Giovanni Enrico Roussel de la Belardière al concorso dell'anno 1773 e coronata dalla Reale Accademia di scienze e belle lettere di Mantova*, Mantova 1774.

422. Osservazioni sopra i mezzi di prevenire i delitti dell'avvocato Bonvicini.
BONVICINI Giuseppe, *Osservazioni sopra i varj mezzi di prevenire i delitti nella civile società*, Parma 1787.

423, 424. Apologia della giurisprudenza romana contro il Libro dei delitti, e delle pene in duplo.
GIUDICI Antonio, *Apologia della Giurisprudenza Romana, o Note critiche al libro intitolato: «Dei delitti e delle pene»*, 2 voll., Milano 1784 (due copie).

425. Codice criminale di Pietro Leopoldo gran Duca di Toscana.
Cfr. n. 428.

426. Dell'Istruzione del processo criminale discorso d'un avvocato veneto.

427. Della dolcezza delle pene di Saverio Mattei.
MATTEI Saverio, *Che la dolcezza delle pene sia giovevole al fisico più che l'asprezza paradosso politico, e legale*, Napoli 1787.

428. Riforma della legislazione criminale in Toscana.
Riforma della legislazione criminale toscana, Firenze 1786.

429. De la jurisprudence criminale.
Cfr. n. 430.

430. Code criminel de Mr. Carrard v. II.
CARRARD Benjamin, *De la Jurisprudence criminelle, ou Essai sur la question proposée par l'illustre Société Economique de Berne pour la confection d'un Code criminel*, 2 voll., Genève 1785.

431. Dei delitti e delle pene.
BECCARIA Cesare, BONESANA DI, *Dei delitti e delle pene*, Livorno 1764.

432. Osservazioni sopra l'attuale giurisprudenza criminale di Roma.

433. Il codice penale conciliato col Codice del fatto.

434. Commentaire de Voltaire sur le livre des delits et des peines.
VOLTAIRE François Marie, AROUET DE, *Commentaire sur le livre des délits et des peines, par un advocat de province*, Genève 1766.

435. Paoletti Institutiones criminales vol. II.
PAOLETTI Jacopo Maria, *Institutiones theorico-practicae criminales*, 2 voll., Florentiae 1790-1791.

436. Istruzioni per compilare i processi criminali di Paoletti.
PAOLETTI Jacopo Maria, *Istruzioni per compilare i processi criminali e nuovo formulario criminale del dottore Jacopo Maria Paoletti volterrano primo assessore del supremo tribunale di giustizia di Firenze e lettor pubblico di giurisprudenza teorico-pratica criminale*, Firenze 1791.

437. De ordine et forma juduciorum criminalium di Renazzi.
RENAZZI Filippo Maria, *De ordine seu forma judiciorum criminalium diatriba*, Romae 1777.

438. Diatriba Philippi Mariae Renazzi.
Cfr. n. 437.

439. Decian Tract. Crim.
DECIANI Tiberio, *Tractatus criminalis utramque continens censuram. Cum summariis et duplici indice*, 2 voll., Venetiis 1590.

440. Carpzovii Rer. Criminal.
CARPZOV Benedikt, *Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium in partes III divisa*, Vitembergae 1635.

441. Raynaldi Obser. Criminal.
RINALDI Giovanni Domenico, *Observationes criminales, civiles et mixtae...*, 4 voll., Romae 1688-1698.

442, 443. Conciol resol. crim. Tom II ad Stat. Eugubii.
CONCIOLI Antonio, *Resolutiones criminales*, Maceratae 1678.
Statuta civitatis Eugubii annotationibus compluribus ad singulas fere rubricas illustrata et cum jure civili et canonico collata ab Antonio Conciolo, Maceratae 1648.

444. Clarus Practici civil et crim.
CLARO Giulio, *Opera omnia sive practica civilis atque criminalis*, Venetiis 1614.

445. Farinacii tom. IV.
FARINACCI Prospero.

446. Anton. Mathaeus de criminibus.
MATTHAEUS Anton, *De criminibus ad lib. XLVII et XLVIII Dig. commentarius*, Trajecti ad Rhenum 1644.

447. Bohemeri Elementa juris criminalis.
BOEHMER Johann Samuel Friedrich, *Elementa juris criminalis*, Haleae 1732.

448. Renazzi Elementa juris criminalis vol. II.
RENAZZI Filippo Maria, *Elementa juris criminalis*, 3 voll., Romae 1773-1781.

449. Consideration sur la Procedure criminelle de Mr. Pagano.
PAGANO Francesco Maria, *Considérations sur la procedure criminelle:Par M. Pagano professeur royal de droit criminel en l'Université de Naples. Ouvrage traduit de l'Italien et dédié à Monsieur frère du Roi. Par M. de Hillerin Ecuyer, Avocat en Parlement, Commis du département de la guerre, Associé-correspondent du Musée de Paris*, Strasbourg-Paris 1789.

450. Cremani de jure Criminali v. III.
CREMANI Luigi, *De iure criminali libri tres*, 2 voll., Pavia 1791-1793.

Scrittori del Gius di Natura

451. Wolfius de jure nat. et gent. v. 9.
WOLFF Christian, *Jus naturae methodo scientifica pertractatum*, 8 voll., Francofurti et Lipsiae 1740-1748.
– *Jus gentium methodo scientifica pertractatum*, Halae 1749.

452. Lampredi de jure publ. univers. vol. III.
LAMPREDI Giovanni Maria, *Juris Publici Universalis sive Juris Naturae et Gentium Theoremata*, 3 voll., Livorno 1776-1778.

453. Burlamachi principj del Diritto naturale.
BURLAMAQUI Jean Jacques, *Principi del diritto naturale, traduzione dal francese del C.B.C.*, Venezia 1780.

454. Vatel del Diritto delle genti.
VATTEL Emmerich, DE, *Il diritto delle genti, ovvero principi della legge naturale applicata alla condotta e agli affari delle nazioni e dei sovrani. Opera scritta nell'idioma Francese dal Sig. di Vattel e recata in Italiano da Lodovico Antonio Loschi*, 3 voll., Lione 1781-1783.

455. Martini de jure nat. Positiones.
MARTINI Carlo Antonio, DE', *De lege naturali positiones*, Viennae 1762.

456. exercitationes de jur. nat.
MARTINI Carlo Antonio, DE', *De lege naturali exercitationes sex*, Vindobonae 1780.

457. Grotius de jure belli et pacis.
GROOT Huig, DE, *De iure belli ac pacis*, Paris 1625.

458. Pufendorf de jure nat. et gent. vol. III.
PUFENDORF Samuel, *De Iure Naturae et Gentium libri octo*, Londini Scanorum 1672.

459. Boehmer jus publicum universale.
BOEHMER Just Henning, *Introductio in Ius Publicum Universale ex genuinis Juris Naturae principiis deductum et in usum Juris Publici particularis quarumcumque Rerum publicarum adornatum*, Halae Magdeburgicae 1726.

460. Mascovius de jure publico Imp. Germanici.
MASCOV Johann Jakob, *Principia iuris publici imperii romano-germanici ex ipsis legibus, actisque publicis eruta et ad usum rerum accomodata*, Lipsiae 1729.

461. Genovesi Diocesina, o sia del giusto e dell'onesto.
GENOVESI Antonio, *Della Diceosina, o sia della filosofia del giusto e dell'onesto*, Napoli, 1766.

Scrittori medici

462. Dizionario di Sanità v. I in 8 grande.
Dizionario compendioso di sanità... tradotto dal francese ed illustrato con osservazioni jatrofisiche dal dott. Gian Pietro Fusanacci, 3 voll., Venezia 1764.

463. Astruc de Morbis Venereis.
ASTRUC Jean, *De morbis venereis libri sex*, Lutetiae Parisiorum 1736.

464. L'arte di prolungare la vita di Hufeland vol. 2 tradotti in italiano.
HUFELAND Christoph Wilhelm, *L'arte di prolungare la vita umana, del dottore Cristof. Gugl. Hufeland. Traduzione dal tedesco fatta dal dott. Luigi Careno*, 2 voll., Pavia 1798.

465. Medicine domestique de Buchnan vol. V traduite de l'anglois.
BUCHAN William, *Médicine domestique... par Guillaume Buchan traduit de l'anglais par J.D. Duplanil...*, 5 voll., Paris 1776.

466. Del governo della peste di Muratori.
MURATORI Ludovico Antonio, *Del governo della peste e delle maniere di guardarsene. Trattato di Lodovico Antonio Muratori: Diviso in politico, medico et ecclesiastico, da conservarsi et aversi pronto per le occasioni, che Dio tenga sempre lontane*, Modena 1714.

467. Regles sur la santé traduit de l'anglois par Mr. Cheyne.
CHEYNE George, *Règles sur la santé et sur les moyens de prolonger la vie, traduit de l'anglais de M. Cheyne*, Bruxelles 1727.

468. Tissot de l'onanismo.
TISSOT Samuel Auguste André, *L'onanismo o sia saggio intorno alle malattie cagionate dall'abominevole vizio della Polluzione. Opera del Sig. Tissot tradotta dal Francese in Italiano*, Venezia 1771.

469. Delle malattie delle persone del gran mondo.
TISSOT Samuel Auguste André, *Saggio sopra le malattie delle persone del gran mondo. Opera del Sig. Tissot trasportata in lingua italiana dalla seconda edizione francese*, Venezia 1770.

470. Dell'apoplessia e della idropisia.
TISSOT Samuel Auguste André, *Dell'apoplessia ed idropisia e della colica saturnina. Opere del Signor Tissot tradotte nell'italiana favella*, Venezia 1780.

471. Della salute dei Letterati.
TISSOT Samuel Auguste André, *Della salute de' letterati. Ragionamento del signor Tissot... Tradotto dal francese...*, Venezia 1769.

472. Avvertimenti al popolo.
TISSOT Samuel Auguste André, *Avvertimenti al popolo sopra la sua salute del sig. Tissot... Opera dalla francese nell'italiana favella recata, e d'alcune annotazioni arricchita dal dott. Giampietro Pellegrini*, Venezia 1768.

473, 474. De ratione tuenda valetudinis di Luigi Cornaro, e del P. Lessio.
LEYS Leonard S.I., *Hygiasticon seu vera ratio Valetudinis Bonae et Vitae una cum sensuum Iudicii et Memoriae integritate ad extremam*

senectutem conservandae. Auctore Leonardo Lessio Soc. Jesu Theol. subjungitur Tractatus Ludovici Cornari Veneti eodem pertinentes ex italico in Latinum sermonem ab ipso Lessio translatus, Antuerpiae 1613.

Libri fuori d'ordine

475. Virgilio con le note di Senio in foglio.
VERGILIUS Publius Maro, *Opera... Mauri Servii Honorati Commentarii... Castigationes et Varietates*, Paris 1532.

476. La coltivazione del Riso del marchese Spolverini.
SPOLVERINI Giovanni Battista, *La coltivazione del riso*, Verona 1758.

477. Rime dell'Abate Tartarotti.
TARTAROTTI Girolamo, *Rime scelte dell'Abate Girolamo Tartarotti...*, Rovereto 1785.

478. Corpus juris canonici.
Corpus juris canonici.

479. Bossi tractatus criminalis.
BOSSI Egidio, *Tractatus varii, qui omnem fere criminalem materiam excellenti doctrina complectuntur...*, Venetiis 1562.

Miscellanee

480. Memoria della Reale Accademia delle scienze di Mantova...

481. Recuil des Pièces pour l'Assemblee nationale vol. 15.

482. Dizionario delle favole vol. II.
PASINI Giuseppe Luca, *Dizionario delle favole in compendio, che serve non solo alla intelligenza de' poeti, ma de' quadri ancora, e delle statue, i di cui soggetti sono cavati dalla storia poetica*, Torino 1742.

483. De l'Etat de la France present et futur par Mr de Calonne.
CALONNE Charles Alexandre, DE, *De l'Etat de la France présent et à venir*, Paris 1790.

484. Melanges de politique et de littérature par Mr. Linguet vol. II.
LINGUET Simon Nicolas Henri, *Mélanges de politique et de littérature, extraits des «Annales» de M. Linguet pour servir à l'histoire du XVIIIe siècle*, Bouillon 1778.

485. Orazion funebre ironica.

486. Annales politiques, civiles et litteraires par Mr. Linguet vol. III.

LINGUET Simon Nicolas Henri, *Annales politiques, civiles et littéraires du dix- huitième siècle. Ouvrage périodique*, 19 voll., Londres et Paris 1777-1792.

487. De' Teatri antichi e moderni del Marchese Maffei.

MAFFEI Francesco Scipione, *De' Teatri antichi e moderni; trattato in cui diversi punti morali appartenenti a teatro si mettono del tutto in chiaro. Con la qual occasione risponde al P. Daniele Concina, chi vien ora in tal materia così fieramente attaccato da lui*, Verona 1754.

488. Arte magica annichilata del Maffei.

MAFFEI Francesco Scipione, *Arte magica annichilata libri tre*, Verona 1754.

489. Vindiciae adversus Sycophantas Juvavienses del de Gasperi.

GASPARI Giovanni Battista, DE, *Vindiciae adversus Sycophantas Juvavienses*, Coloniae [ma Salzburg] 1741.

490. Institutionum civilium di Ganassoni.

GANASSONI Andrea Benedetto, *Praelectio ad Institutiones juris civilis in aedibus Marcianae Bibliothecae restitutas*, Venetiis 1765.

491, 492, 493. Lepi Coralliti contra Staidelium con orazioni di Borsieri, dell'arcip. e Santoni ed altre cose.

PILATI Carlo Antonio, *Judicium de duobus P. Joannis de Deo Staidelii libris, quorum alter, Lex naturalis propugnata, alter Enchiridion Theologiae inscriptus est*, Lugani 1766.

BORSIERI DI KANIFELD Giambattista, *Oratio de retardata medicinae practicae perfectione. Habita in regio ticinensi Gymnasio calend. Jun. MDCCLXX*, Ticinii Regii, 1771.

SANTONI Francesco, *De studiorum instauratione a celsissimo viro Christophoro Sizzo tridentinorum episcopo, et principe, marchione Castellarii etc. anno MDCCLXXIII sancita oratio*, Tridenti s.d.

494. Della umana legislazione sulle nozze dei Cattolici.

CALVI Carlo Antonio, *Della umana legislazione sulle nozze de' cittadini cattolici*, Pavia 1784.

495. Della Società secreta degl'Illuminati del Baron Bassus.

BASSUS Tommaso Francesco Maria, DE, *Esposizione presentata agli illustrissimi Signori Capi della Repubblica de' Grigioni di Loro Ordine da Tommaso Francesco Maria de Bassus... riguardo alla Società segreta chiamata degli Illuminati tradotta dall'originale tedesco dall'autore medesimo*, Poschiavo 1787.

496. Osservazioni intorno ad Orazio del Vannetti vol. III.
VANNETTI Clementino, *Osservazioni intorno ad Orazio*, 3 voll., Rovereto 1792.

497. Commentarius Vannetii de vita Alexandri G. accedunt utriusque epistulae.
VANNETTI Clementino, *Commentarius de vita Alexandri Georgii. Accedunt nonnullae utriusque epistolae*, Senis 1779.

498. Vannetti Commentariolum de Joan. B. Graserio.
VANNETTI Clementino, *Commentariolum de Joanne Baptista Graserio. Accedunt nonnulla huius carmina*, Mutinae 1790.

499. Vannetti de M. Martialis poesi.
VANNETTI Clementino, *De M. Valerii Martialis poesi epistola...*, Ferrariae 1776.

500. Memoria del Sistema delle Potenze Europee, colle reggenze di Barbaria.
Memoria risguardante il sistema di pace e di guerra che le potenze europee praticano con le reggenze di Barberia, Venezia 1787.

501. Vannetti Epistolarum Commentariolo Constantini Laurentii.
VANNETTI Clementino, *Epistolarum libri quinque. Accedit Constantini Laurentii Commentariolum de eodem Vannettio*, Ticini 1795.

502. Vannetti Sermones ad Sodales Roboretanos.
VANNETTI Clementino, *Sermones habiti a Clementino Vannettio apud sodales litterarios Roboretanos quum esset ei sodalitati a secretis*, Ticini 1792.

503. Marmontel Belisaire.
MARMONTEL Jean François, *Bélisaire. Fragments de philosophie morale: de la Gloire; des Grands; de la Grandeur*, Paris 1767.

504, 505. Due discorsi del padre Guernard coronati.
GUÉNARD Antoine S.I., *Discorso del P. Guénard della Compagnia di Gesù, che riportò il premio per giudizio dell'Accademia francese dell'anno 1755, intorno al quesito: in che consista lo spirito filosofico, conforme alle parole: Non plus sapere quam oportet sapere, Ep. ad Rom. C.12.v.3*, in *Discorsi due accademici coronati, traduzione dal francese di L.A.L.S.I. et a.*, Venezia 1786
MILLOT Claude François Xavier S.I., *Discorso del P. Millot, della Compagnia di Gesù, che riportò il premio l'anno 1757 per giudizio dell'Accademia di Digione. È più utile studiare gli uomini o i libri?*, in *Discorsi due accademici coronati, traduzione dal francese di L.A.L.S.I. et a.*, Venezia 1786.

506. Lettere XII di Plinio volgarizzate.
PLINIUS Caecilius Secundus (junior), *Lettere* (trad. it.).

507. Vita di Vannetti scritta dal Lorenzi.
LORENZI Costantino, *Memorie intorno alla vita ed agli scritti di C. Vannetti etc.*, Rovereto 1795.

508, 509. Liber memorialis de Caliostro in duplo.
VANNETTI Clementino, *Liber memorialis de Caleostro, quum esset Roboreti*, Mori 1789 (due copie).

510. Graserii Oratio de historici studii utilitate.
GRASER, Giovanni Battista, *De historici studii amoenitate, atque utilitate deque historicorum delectu dissertatio academica...*, Oeniponte 1775.

511. La moglie Dialogo di Vannetti.
VANNETTI Clementino, *La moglie. Dialogo*, Rovereto 1794.

512. Della virtù delle donne di Plutarco tradotto dal greco.
PLUTARCHUS, *Gynaikon aretai* (trad. it.).

513. Della ripartizion dei Terreni tra le Praterie e i Seminati.
Ordinazione o legge intorno alla divisione dei beni comuni ed alla proporzione che dee serbarsi tra le terre da coltivarsi a grano, e quelle da ridursi a prato, Trento 1795.

514. Istruzione per ben vivere nel mondo del marchese d'Argens.
ARGENS Jean Baptiste, DE BOYER D', *Istruzioni utili e necessarie, per tutti coloro che bramano vivere in buona e onesta Compagnia, e condurre nel mondo vita lieta e felice. Tradotte dal Francese dall'Abate Diodato Anniani*, Venezia 1762.

515. Saggio sopra le vicissitudini della Società politica di Antonio Giuliani.
GIULIANI Antonio, DE, *Saggio politico sopra le vicissitudini inevitabili delle società civili*, Vienna 1791.

516. Villae Orationes Academicae.
VILLA Antonio S.I.[7].

[7] Autore di varie orazioni tra le quali: *De dignitate ac praestantia latinae linguae oratio*, Ferrariae 1782; *De mirabili ac praeclara graecae linguae utilitate oratio*, Ferrariae 1784; *De optimo scribendi genere ex veterum graeci latinique nominis scriptorum imitatione comparanda oratio*, Ferrariae 1789; *De christianae religionis praestantia philosophicis armis defendenda oratio*, Ferrariae 1790; *De inexhaustis ciceronianae orationis divitiis oratio*, Ferrariae 1795.

517. Biblioteca italiana di Mr Fontanini.
FONTANINI Giusto, *Biblioteca italiana o sia Notizia de' libri rari nella lingua italiana divisa in quattro parti principali, cioè istoria, poesia, prose, arti, e scienze...*, 2 voll., Roma 1726.

518. Della meditazion filosofica opuscolo.

519. Lettere famigliari d'alcuni Bolognesi.
Lettere familiari d'alcuni Bolognesi del nostro secolo, 2 tomi, Bologna 1744.

520. De Charlataneria eruditorum del Menchenio.
MENCKE Johann Burkhard, *De Charlataneria Eruditorum declamationes duae*, Amstelodami 1715.

521. Eloge de Fontenelle pour Mr. Le Cat.
LE CAT Claude Nicolas, *Eloge de M. de Fontenelle*, Rouen 1759.

522. Abregé de toutes les sciences.
Abrégé de toutes les sciences, La Haye 1808.

523. Elemens de politesse, et bienseance par Mr. Prevost.
PRÉVOST, *Elemens de politesse et de bienséance ou, la civilité qui se pratique parmi les honnetes gens. Avec un nouveau traité sur l'art de plaire dans la conversation*, Strasbourg 1766.

524. Del gusto presente della letteratura del Dottor Borsa.
BORSA Matteo, *Del gusto presente in letteratura italiana, dissertazione del Sig. Dott. Matteo Borsa, data in luce e accompagnata da copiose osservazioni relative al medesimo argomento da Stefano Arteaga*, Padova 1784.

525. Trattato elementare dei doveri dell'uomo di Francesco Soave.
SOAVE Francesco, *Trattato elementare dei doveri dell'uomo*, Venezia 1790.

526. Lettere Marochine.
PEZZL Johann, *Lettere marocchine. Traduzione dall'Arabo*, Francofor-te [ma Poschiavo] 1786.

527. Sistema di economia politica di M. Necker vol. III.
NECKER Jacques, *Sistema di economia politica compendiosamente estratto dal trattato Dell'amministrazione delle finanze della Francia e dalle altre opere del celebre Sig. Necker*, 3 voll., Venezia 1786-1787.

528. Il Galateo di Mr. Della Casa.
DELLA CASA Giovanni, *Trattato di Meser Giovanni della Casa, nel quale sotto la persona d'un vecchio idiota ammaestrante un suo giovanetto si ragiona de' modi, che si debbono ò tenere, ò schifare nella comune conversatione cognominato Galatheo*, Milano 1559.

529. Del carattere della Nazione Francese.
Del carattere morale, politico e letterario dei Francesi di A.F., Milano 1799.

530. Les Procès des Trois Rois.
GOUDAR Ange, *Le Procès des trois rois: Louis XVI de France-Bourbon, Charles III d'Espagne-Bourbon et George III d'Hanovre, fabricant de boutons, plaidé au tribunal des Puissances Européennes. Par appendice l'appel au Pape. Traduit de l'anglois*, Londres 1780.

531. Le leggi civili ridotte nel loro ordine naturale di Domat.
DOMAT Jean, *Le leggi civili nel loro ordine naturale del Sig. Domat...*, 6 voll., Napoli 1786-1790.

532. Biblioteca Comitis Teleki.
TELEKI Samuel, *Bibliothecae Samuelis S.R.I. Com. Teleki de Szék pars prima (tertia). Cum brevi vitarum descriptione, et notatione temporis, quo quisque circiter vixerit, adiectis passim eruditorum iudiciis*, 3 voll., Viennae 1796-1811.

533. Assassinio del Re di Francia ordinato dall'Assemblea di Francia.
Vera ed imparziale relazione dell'assassinio ordinato dalla così detta Convenzione Nazionale di Francia nella Sacra Persona di S.M. Cristianissima Luigi XVI Borbone, re di Francia e di Navarra, il Benefico... con l'epilogo dei fatti più importanti che lo precedettero, e della morte della maestà sua incontrata con eroica cristiana fermezza..., Milano [1793].

534. Opere del Cancel. d'Aguessau Tomo primo.
AGUESSEAU Henri François, D', *Oeuvres de M. le Chancelier d'Aguesseau*, 13 voll., Paris 1759-1789.

535. Dell'amor della patria del Roberti.
ROBERTI Giovanni Battista, *Dell'amore verso la patria*, Bassano 1786.

536. Constantini Laurentii Oratio de elegantia Sermonis.
LORENZI Costantino, *Oratio de elegantia sermonis: habita ad D. Marci in solemni praemiorum distributione anno MDCCXCII*, Roboreti 1792.

537. Callistore Frammento greco dell'Abate Cesarotti.
CESAROTTI Melchiorre, *Callista e Filetore: Frammento d'una novella greca tradotta da Melchiorre Cesarotti*, Milano 1794.

538. Elogio del conte Paradisi scritto dallo Schedoni.
SCHEDONI Pietro, *Elogio del conte Agostino Paradisi*, Modena 1789.

539. Esposizione della dottrina cattolica di Bossuet.
BOSSUET Jacques Bénigne, *Expositione della dottrina della Chiesa Cattolica, intorno alle materie di controversia, scritta in francese da Monsig. Giacomo Benigno Bossuet e transportata nell'italiano da Francesco Nazari*, Roma 1678.

540. Scienza cavalleresca del M. Maffei.
MAFFEI Francesco Scipione, *Della scienza chiamata cavalleresca libri tre*, Roma 1710.

541. Regola dei costumi contro la falsa morale.
GERBERON Gabriel, *La regola de' costumi contro le false massime della morale mondana*, Napoli 1764.

542. Opuscoli varj del Marchese d'Argens.
ARGENS Jean Baptiste, DE BOYER DE.

543. Oraisons funebres de Mr. Bossuet.
BOSSUET Jacques Bénigne, *Oraisons funèbres*, Paris 1670.

544. Rollin della maniera d'insegnare le belle lettere Tomi II.
ROLLIN Charles, *Della maniera d'insegnare e di studiare le belle lettere per rapporto all'intelletto ed al cuore...*, 4 voll., Padova 1744.

545. Aphorismorum politicorum.
DANEAU Lambert, *Aphorismorum politicorum silva ex optimis quibusque tum Graecis, tum Latinis scripturibus... per Lambertum Danaeum damnatae memoriae virum collecta, olim edita, ac prohibita, nunc iussu superiorum permissa...*, Mediolani 1619.

546. Tursellinus de particulis.
TORSELLINI Pietro, *De Particulis latinae Orationis*, Romae 1598.

547. L'uomo di Corte di Baldassar Graziano vol. II.
GRACIÁN Baltasar, *L'Uomo di corte di Baldassarre Graziano, tradotto dallo spagnuolo nel francese idioma e comentato dal sig. Amelot de la Houssaie... Nuovamente tradotto dal francese nell'italiano e comentato dall'Abate Francesco Tosques...*, 2 voll., Roma 1698.

548. Teatro d'uomini letterati.
GHILINI Girolamo, *Teatro d'huomini letterati*, 2 voll., Venezia 1647.

549. Lezioni di commercio di Genovesi.
GENOVESI Antonio, *Delle lezioni di commercio o sia d'economia civile da leggersi nella Cattedra Interiana*, 2 voll., Napoli 1765-1767.

550. Delle virtù e de' premj.
DRAGONETTI Giacinto, *Delle virtù e de' premj*, Napoli [?] 1766.

551. L'an deux mille quattrecentquarante vol. II.
MERCIER Louis-Sébastien, *L'an deux mille quatrecent quarante. Reve s'il en fut jamais...*, 2 voll., Londres 1785.

552. Fabulae Aesopi greca et latina.
AESOPUS, *Aesopi phrygis graece et latine cum aliis opusculis...*, Basileae 1538.

553. Euvres du philosophe de Sans-Souci.
FEDERICO II DI PRUSSIA, *Oeuvres du philosophe de Sans-Souci*, 2 voll., Au donjon du chasteau 1750.

554. Genovesi meditazioni sulla religione e sulla morale.
GENOVESI Antonio, *Meditazioni filosofiche sulla religione e sulla morale*, Napoli 1758.

555. Telemaque de Fenelon vol. 1 mancano gli altri.
FÉNÉLON François, DE SALIGNAC DE LA MOTHE, *Les avantures de Télémaque, fils d'Ulysse*, Bruxelles 1699.

556. Dell'amministrazione delle finanze di Necker.
NECKER Jacques, *Dell'amministrazione delle finanze della Francia. Opera scritta nell'idioma francese dal signor Necker e tradotta in italiano dall'abate Luigi Mari*, Venezia 1785.

557. Ritratti in versi e in prosa di vari uomini di lettere.

558. Elementi delle scienze e delle arti di Beniamino Merlin.
MARTIN Beniamino, *Elementi delle scienze e delle arti letterarie*, 3 voll., Venezia 1766.

559. Le Partage de la Pologne en forme de dramme.
LINDSEY, *Le Partage de la Pologne en sept dialogues en forme de drame par Gottlieb Pansmouser, traduit de l'anglois par Miladi XXX, duchesse de XXX*, Londres s.d.

560. Degli amori di Sigismondo Conte d'Arco.
POCHINI Firmiano, *Le strane ed innocenti corrispondenze del conte Sigismondo d'Arco colla principessa Claudia Felice d'Inspruch*, Leida 1766.

561. Dissertazione sopra le leggi civili di Jacopo Crescini.
CRESCINI Jacopo, *Dissertazione sopra le leggi civili, e metodo d'insegnarle, e di studiarle, a favore de' Giovani, che si vogliono applicare allo studio di questa a tutti utilissima Scienza*, Venezia 1760.

562. Conto reso al Re di Mr. Neker.
NECKER Jacques, *Conto presentato al Re di Francia dal Sig. Necker direttore generale delle Finanze nel mese di gennaio 1781. Stampato in Parigi per ordine di Sua Maestà nella Tipografia reale*, Milano 1781.

563. La morte di M. Teresa di Sonnenfels.
SONNENFELS Joseph, VON, *Prima lezione ossia discorso tenutosi dal signor consigliere aulico De Sonnenfels lettore regio pubblico d'economia pubblica nell'Università di Vienna nella prima lezione data dopo la fatal morte dell'Augusta Sovrana Maria Teresa*, Milano 1781.

564. Il trionfo dei Gondolieri Novella veneziana.
ROSENBERG ORSINI Justine, *Il trionfo de' gondolieri; ovvero novella*

viniziana plebea, scritta in idioma francese da madame G.W., c.t.ssa di R.s.g., Venezia 1786.

565. Istruzione d'un figlio che parte per una università di Gellert tradotta dal tedesco.
GELLERT Christian Fürchtegott, *Istruzione di un padre a suo figlio che parte per l'Università. Operetta scritta nell'idioma tedesco ed ora per la prima volta recata dal francese nell'italiano da Lodovico Antonio Loschi*, Venezia 1788.

566. Riflessioni sopra le Società secrete.
PILATI Carlo Antonio [?], *Riflessioni sopra le società secrete*, Poschiavo 1787.

567. La Logica di Condillac.
CONDILLAC Etienne, BONNOT DE, *La logica o siano i principj fondamentali dell'arte di pensare. Opera elementare del Sig. Abate di Condillac... Ora per la prima volta recata nell'italiana favella dall'Ab. Luigi Roverelli*, Venezia 1788.

568. Discorso sull'amor delle donne di Romagnosi.
ROMAGNOSI Gian Domenico, *Discorso sull'amore delle donne considerato come motore precipuo della legislazione letto nella società letteraria di Piacenza nella Sezione pubblica de' 23 giugno1789 da Giandomenico Romagnosi socio di essa*, Trento 1792.

569. Elogio di Caterina II Imperatrice di Russia.
LOSCHI Antonio, *Elogio di Caterina II, scritto dall'autore dell'elogio del card.e Bentivoglio e di Clemente XIV*, Venezia 1793.

570. Cose inedite dell'Abate Taruffi.
TARUFFI Giuseppe Antonio, *Alcune cose inedite dell'Ab. Gioseffantonio Taruffi Bolognese. Con un ragionamento di Clementino Vannetti*, Modena 1787.

571. Jacobi Facciolati Orationes XX.
FACCIOLATI Jacopo, *Orationes XX et alia ad dicendi artem pertinentia*, Patavii 1752.

572. Memoires pour servir a la vie de Mr. de Voltaire.
VOLTAIRE François Marie, AROUET DE, *Mémoires pour servir à la vie de Mr. de Voltaire, Ecrits par lui meme*, Berlin 1784.

573. Lettera di Sonnenfels su d'uno scritto dell'Abate Sabatier.
SONNENFELS Joseph, VON, *Riflessioni d'un patriotta austriaco ad un amico originate dalla lettera del Sig. de Mxx al Sig. Abate Sabatier sulla Repubblica Francese da Sarchi sotto gli occhi e con l'approvazione dell'autore*, Wien 1793.

574. Del Sublime trattato aureo di Longino.
PSEUDO LONGINO, *L'aureo trattato di Dionisio Longino intorno al su-*

blime modo di parlare e di scrivere tradotto dal greco da Antonio Francesco Gori, Venezia 1782.

575. Boccaccio Novelle cento.
BOCCACCIO Giovanni, *Il Decamerone.*

576. Difesa della romana giurisprudenza del Rapolla.
RAPOLLA Francesco, *Difesa della giurisprudenza contro il libro di Ludovico Muratori dei difetti della giurisprudenza*, Napoli 1743.

577. Ricerche intorno allo stile del Mr. Beccaria.
BECCARIA Cesare, BONESANA DI, *Ricerche intorno alla natura dello stile*, Milano 1770.

578. Vicissitudines foederis Londinensis di Valdrighi.
VALDRIGHI Bartolomeo, *Vicissitudines foederis Londinensis anno MDCCXVII*, Lipsiae 1765.

579. Elementi di lingua greca.

580. Istituzioni di Meccanica, e d'Idraulica dell'Abate Paolo Frisi.
FRISI Paolo, *Instituzioni di meccanica, d'idrostatica, d'idrometria e dell'architettura statica, e idraulica, ad uso della Regia scuola eretta in Milano per gli Architetti, e per gl'ingegneri, dell'A.D.P. Frisi*, Milano 1777.

581. Opere di Fontenelle vol. III.
FONTENELLE Bernard, LE BOYER DE, *Opere del sig. Bernardo de Fontenelle tradotte dal Francese in Italiano dal professore di medicina Vincenzo Garzia e divise in otto volumi*, 8 voll., Napoli 1767.

582. Lettere d'un professore di Storia naturale al Professore Scopoli.
SPALLANZANI Lazzaro, *Lettere tre di un professore di storia naturale al chiar.mo Signore Gio. Antonio Scopoli professore di chimica e di botanica e consigliere montanistico. Aggiuntavi una risposta di quest'ultimo*, Zoopoli [ma Modena] 1788.

583. Oeuvres posthumes de Federic II Roi de Prusse vol. XIII.
FEDERICO II DI PRUSSIA, *Oeuvres posthumes de Frédéric II roi de Prusse*, 15 voll., Berlin 1788.

584. Platonis Opera graece, et latine cum interpretatione Serrani vol. II in fog.o bellissima edizione.
PLATO, *Platonis opera quae extant omnia. Ex nova Joannis Serrani interpretatione perpetuis eiusdem notis illustrata...*, 3 voll., Genevae 1578.

585. Delle leggi e degli usi del cambio di Baldasseroni.
BALDASSERONI Pompeo, *Leggi e costumi del cambio, ossia trattato delle lettere di cambio*, Genova 1784.

586. Clementis XI Pontificis Orationes.
CLEMENTE XI [ALBANI Giovanni Francesco], *Orationes consistoriales*, Romae 1772.

587. Nizolii Thesaur. Ciceron.
NIZZOLI Mario, *Nizolius sive Thesaurus ciceronianus omnia Ciceronis verba omnemque loquendi atque eloquendi varietatem complexus...*, Basileae 1563.

588. Lexicon graeco-latinum.
Lexicon graeco-latinum, Basileae 1537.

589. Bibbia Sacra.

590. Del morbo tisico del dr. Salvadori.
SALVADORI Matteo, *Del morbo tisico libri tre*, Trento 1787.

591. Myller de Statibus et Principibus Imperii.
MYLER VON EHRENBACH Johann Nikolaus, *De Principibus et Statibus Imperii romano-germanici...*, Tubingae 1641.

592. Statuta Comitatus Tyrolis.
Manoscritto[8].

593. Opera analitica del Padre Serra di M. T. Cicerone Tomi 4.
GIANNANGELO DA CESENA, *Opera analitica sopra le orazioni di M.T. Cicerone, nella quale si discuoprono tutte le finezze dell'arte... Studio e fatica di F. Giannangelo Cappucc. da Cesena... dato alle stampe per uso delle scuole dal dottor Carlo Serra*, 3 voll., Faenza 1739-1747.

594. Tursellini Historia Lauritana.
TORSELLINI Orazio S.I., *Lauretanae historiae libri quinque*, Romae 1597.

595. Premi da me riportati nel Ginnasio[9].

[8] Si tratta della *Landesordnung* tirolese, presente anche nell'inventario della biblioteca di Pilati con una dizione del tutto analoga e la precisazione «in manoscritto» (BCT, ms 2467, f. 38). Nella *Universitätsbibliothek* di Innsbruck sono conservate due copie (codex 896 e codex 897) di un manoscritto intitolato *Statuta Comitatus Tirolis. Per Joannem Jacobum Römer a Maretsch e vulgari in latinum sermonem traducta*. L'opera è dedicata all'imperatore Ferdinando I e in essa il traduttore afferma di avere eseguito il suo lavoro su richiesta di non meglio identificati dottori italiani. Sulla storia della *Landesordnung* tirolese cfr. T. VON SARTORI-MONTECROCE, *Beiträge zur österreichiscen Reichs- und Rechtsgeschichte. Über die Tiroler Landesordnungen*, Innsbruck 1895.

[9] I premi assegnati nel collegio gesuitico trentino agli alunni più meritevoli consistevano generalmente in libri rilegati in oro. Su questo punto cfr. L. DE FINIS, *Dai maestri di grammatica*, cit., pp. 199-200 ss.

596. Raguagli di Parnaso di Francesco Boccalini.
BOCCALINI Traiano, *De Ragguagli di Parnaso*, 2 tomi, Milano 1614-1615.

597. Lex naturae propugnata a P. Staidelio.
STAIDEL Giovanni Francesco, *Lex naturae propugnata*, Trento 1765.

598. Erasmi Roterdami.
Erasmus Desiderius Roterdamus [GEERTSZ Geert].

599, 600. Due libri di scrittori ananiensi uno del P. Avancini, e l'altro del P. Giovenale da Brez.
AVANCINI Nicolò
RUFFINI Giambattista[10].

601. Institut linguae grecae Gretseri.
GRETSER Jacob S.I., *Institutionum linguae grecae liber primus (-tertius)*, Leodii 1596.

602. Concilium Tridentinum.
Concilium Tridentinum. Canones et Decreta sacrosancti oecumenici et generalis Concilii Tridentini sub Paulo III, Julio III, Pio IIII Pontificibus Max. Index Dogmatum et Reformationibus, Mediolani, Romae, Venetiis 1564.

603. Compendium Summae Cardinalis De Luca.
DE LUCA Giovanni Battista, *Joannis Baptistae cardinalis De Luca summa sive sui celeberrimi Theatri veritatis et justitiae compendium*, 3 voll., Perusiae 1757.

604. Cenni sulla Legislazione di Girolamo Boccalosi.
BOCALOSI Girolamo, *Cenni sulla legislazione*, Firenze s.d.

605. Elementi d'aritmetica del P. Soave.
SOAVE Francesco, *Elementi di aritmetica*, Milano 1786.

606. L'incredulo senza scusa del P. Segneri.
SEGNERI Paolo S.I., *L'incredulo senza scusa: opera di Paolo Segneri della Compagnia di Gesù, dove si dimostra che non può non conoscere quale sia la vera religione, chi vuol conoscerla*, Firenze 1690.

607. Piazza universale di Garzoni.
GARZONI Tommaso, *La piazza universale di tutte le professioni del mondo, e nobili et ignobili*, Venezia 1586.

608. L'Argenide di Gio. Barclai.
BARCLAY John, *L'Argenide di Giovanni Barclaio tradotta da Francesco Pona*, Venetia 1629.

[10] Autori trentini che, tra il Seicento e i primi anni del Settecento, scrissero per lo più su argomenti religiosi e teologici. Su di essi cfr. F. AMBROSI, *Scrittori e artisti trentini*, cit., pp. 51-52.

609. Pitteri de processu Imperii.
PÜTTER Johann Stephan, *Conspectus rei iudiciariae Imperii, sigillatim iurium et praxeos amborum supremorum Imperii tribunalium*, Göttingen 1748.

610. Corpus juris Fridericiani originale tedesco vol. VI.
Corpus iuris Fridericiani, das ist Sr. Königl. Majestät in Preussen, König Friderichs in der Vernunft und denen Landes Verfassungen gegründetes Land-Recht, 2 parti, Berlin-Halle 1749-1751.

611. Lettere famigliari di Annibal Caro.
CARO Annibale, *De le lettere familiari del Commentatore Annibal Caro*, 2 voll., Venezia 1572-1575.

612. Istruzioni di agricoltura di Adamo Fabroni.
FABBRONI Adamo, *Istruzioni elementari di Agricoltura*, Venezia 1787.

613. Dei difetti della giurisprudenza di Muratori.
MURATORI Ludovico Antonio, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia 1742.

614. Petri Bembi Epistolae.
BEMBO Pietro, *Petri Bembi patritii veneti et cardinalis omnes quotquot extant Epistolae*, Argentorati 1609.

615. Grammatica francese di Michel Feri.
FERI Michel, *La grammatica francese del Sig. Michele Feri novellamente espurgata da infiniti errori occorsi nelle passate edizioni ed arricchita di quanto può render facile agli Italiani l'apprendimento di questa lingua*, Venezia 1735.

616. Riflessioni sopra il buon gusto di Muratori.
MURATORI Ludovico Antonio, *Riflessioni sopra il buon gusto intorno le scienze e le arti di Lamindo Pritanio*, Venezia 1708.

617. Delle viziose maniere di difendere le cause nel Foro.
DE GENNARO Giuseppe Aurelio, *Delle viziose maniere nel difender le cause nel foro*, Venezia 1747.

618. Dell'agricoltura delle Arti, e del Commercio di Antonio Zanon tom. III manca il primo.
ZANON Antonio, *Dell'agricoltura, dell'arti e del commercio: in quanto unite contribuiscono alla felicità degli Stati. Lettere di Antonio Zanon*, Venezia 1763.

619. Maximes ou riflexiones morales di Mr. de La Rochefoucauld.
LA ROCHEFOUCAULD François, DE, *Réflexions, ou Sentences et maximes morales*, Paris 1665.

620. De Servis eorumque ministeriis apud veteres.
PIGNORIA Lorenzo, *De servis, et eorum apud veteres ministerijs, Commentarius in quo familia, tum urbana, tum rustica, ordine producitur et illustratur,* Augustae Vindelicorum 1613.

621. Elogi dell'Abate Frisi.
FRISI Paolo[11].

622. La Filosofia dell'Eloquenza vol. II.
ASTORE Francesco, *La filosofia dell'eloquenza, o sia l'eloquenza della ragione,* 2 voll., Napoli 1783.

623. Storia dell'intelletto umano di Flogel.
FLÖGEL Johann Friedrich, *Storia dell'umano intelletto. Traduzione dal tedesco,* Pavia 1788.

624. Sinonimi italiani.
RABBI Carlo Costanzo, *Sinonimi ed Aggiunti italiani raccolti da Carlo Costanzo Rabbi bolognese della Congregazione agostiniana di Lombardia. Con un trattato di Sinonimi, degli Aggiunti, e delle similitudini,* Bologna 1732.

625. Dizionario di Torino vol. II.
Dizionario alfabetico delle città, terre, borghi, castelli, ec. degli Stati di S.M. tanto di qua, che di la da' mari con la designazione della loro provincia, e l'assegnazione dell'ufficio di posta per ricevere, e rimettere le loro lettere, con in fine lo stato de' giorni di arrivo e partenza delle lettere da quella capitale, e le rotte principali di posta sì per l'interno dello stato, che per li paesi esterni limitrofi, Torino 1789.

626. Dizionario italiano e Francese vol. II.

627. Corpus Juris.
Corpus juris civilis.

628. Potteri Archeologia graeca vol. II.
POTTER John, *Archeaelogia graeca, sive veterum Graecorum praecipue vero Atheniensium ritus civiles, religiosi, militares et domestici fusius explicati,* 2 voll., Venetiis 1733-1734.

629. Enciclopedie vol. XI.
DIDEROT Denis, *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une Société de gens de lettres: mis en ordre et publié par M. Diderot, et, quant à la partie mathématique, par M. d'Alembert,* 35 voll., Paris 1751-1780.

[11] Numerosi sono gli elogi scritti dal Frisi tra i quali: *Elogio di Galileo,* Livorno 1775; *Elogio del cavaliere Isacco Newton,* Milano 1778; *Elogio di Pomponio Attico,* Milano 1780; *Elogio di Maria Teresa imperatrice,* Pisa 1783; *Elogio del signor D'Alembert,* Milano 1786.

630. Cause celebri ed interessanti di Pitaval Tom 20 mancano i volumi: II. III. IV. V. VI. VII.
GAYOT DE PITAVAL François, *Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées, recueillies par M...*, 20 voll., Paris 1734-1743.

631. Lampredi del Commercio dei Popoli neutrali.
LAMPREDI Giovanni Maria, *Del commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra*, Firenze 1788.

632. Ovres politiques de Mr. de Mably vol. III.
MABLY Gabriel, BONNOT DE, *Oeuvres complètes*, 12 voll., Londres 1789.

633. Saggio sulle pubbliche imposte.
SCOLA Giovanni, *Saggio sopra le pubbliche imposte*, Venezia 1787.

634. Dell'Annona.
GHERARDO D'ARCO Giovanni Battista, *Dell'Annona*, Cremona 1780.

635. Avviso o specchio all'Inghilterra sulla rivoluzione della Francia con Prefazione del P. Gregorio Fontana.
YOUNG Arthur, *L'esempio della Francia avviso e specchio all'Inghilterra di Arturo Young. Traduzione esatta dall'idioma inglese con note (per Gregorio Fontana)*, Pavia 1794.

636. Memoria sulla moltiplicazione dei cani di Fiorio.
FIORIO Gianpietro, *Memoria sulla soverchia moltiplicazione dei cani*, Mantova 1780.

637. Dei giuochi di Pietro Schedoni.
SCHEDONI Pietro, *Saggio intorno ai giuochi del dottore Pietro Schedoni*, s.l. 1788.

638. Delle stime dei Terreni di Adamo Fabroni.
FABBRONI Adamo, *Dissertazione sopra il quesito indicare le varie teorie con le quali devono eseguirsi le stime dei terreni, stabilite le quali abbiano i pratici estimatori delle vere guide, che gli conducano a determinare il valore; presentata al concorso dell'anno 1784 dal Sig. A.F. e coronata dalla R. Accademia dei Georgofili di Firenze*, Firenze 1785.

639. Dell'Arte del Dentista.

640. Trattato dell'Austria colla Francia riguardo a' Principati di Trento e Bressanone.
Manoscritto[12].

[12] Si tratta della convenzione di Parigi tra Francia, Russia ed Austria del 26 dicembre 1802 il cui articolo II riguarda la secolarizzazione dei principati di Trento e Bressanone. Cfr., al riguardo J. KÖGL, *La sovranità*, cit., pp. 400 ss. e 559 ss.

641. Ordo historiae juris civilis di Martini.
Cfr. n. 360.

642. Risposta dell'avvocato Antonio Mazzetti al libro di Bartolommei.
MAZZETTI Antonio, *Risposta dell'avvocato Antonio Mazzetti al Nuovo metodo di sostenere cause cattive insegnato dal sig. Francesco Stefano Bartolommei di Pergine e reso pubblico dal sig. notaio Frigeri nella causa Frigeri ed Alessandrini*, Milano 1810.

643. Institutiones Iustiniani.
Institutionum D. Iustiniani libri IV.

644. Frusta letteraria di Aristarco Scanabue.
BARETTI Giuseppe Marco Antonio, *La Frusta letteraria di Aristarco Scannabue*, Rovereto 1763-1764.

645. Heineccii antiquitatum romanarum.
HEINECKE Johann Gottlieb, *Antiquitatum romanarum iurisprudentiam illustrantium syntagma, secundum ordinem Institutionum Justiniani digestum*, Halae 1719.

646. Antonii Perez Institutiones Imperiales.
PEREZ Antonio, *Institutiones Imperiales, Erotematibus distinctae et explicatae*, Lovanii 1634.

647. La storia dell'anno 1739 divisa in quattro libri.
La storia dell'anno MDCCXXXIX divisa in quattro libri, 2 voll., Amsterdam-Venezia 1740-1741.

648. Martini de jure civitatis.
MARTINI Carlo Antonio, DE', *Positiones de jure civitatis in usum auditorii vindobonensis*, Vindobonae 1768.

649. Martini de lege naturali positiones.
Cfr. n. 455.

650. Westenbergii Principia juris tom. II.
Cfr. n. 355.

651. Mascovius Jus pubbl. Germani.
Cfr. n. 460.

652. Heineccii Elementa juris civilis secundum ordinem institutionum.
Cfr. n. 347.

653. Hoppii Examen institutionum imperialium.
HOPPE Joachim, *Examen institutionum imperialium*, Francofurti 1684.

654. De viribus patriae potestatis Philippi Paschalis Neapolitani.
PASCALI Filippo, *De viribus patriae potestatis tractatus*, Neapoli 1618.

655. Decisiones Rotae Romanae ad Tractatum Cencii de censibus.
CENCI Ludovico, *Decisiones Sacrae Rotae Romanae in corpore tractatus de censibus D. Ludovici Cencii J.C. Perusini allegatae et antehac numquam impressae*, Venetiis 1621.

656. Ladvocat Dizionario universale di Papi, Imperatori, uomini illustri e letterati vol. III.
Cfr. n. 138.

657. Dizionario geografico vol. 1.
Cfr. n. 136.

658. Opere legali; e orazioni giudiziali di M. Cochin vol. II.
COCHIN Henry, *Oeuvres de feu M. Cochin avocat au Parlement, contenant le recueil de ses mémoires et consultations*, 6 voll., Paris 1751-1757.

659. Considerations sur la procédure criminelle de M. Pagano.
Cfr. n. 449.

660. Boehmeri Elementa Jurisprudentiae criminalis.
Cfr. n. 447.

661. Cremani Institutiones juris civilis vol. II.
CREMANI Luigi, *Iuris civilis Institutiones*, 2 voll., Ticini 1795.

662. Renazzi Elementa juris criminalis.
Cfr. n. 448.

663. Codice civile di Francia italiano, latino e francese.
Cfr. n. 82.

664. Samuel Pufendorf de jure naturae et gentium vol. III.
Cfr. n. 458.

Nella stufa scanzia n. 1 sono i seguenti libri

665. Giornali della Letteratura di Padova, degli anni 1812-13-14-16-17-18-19 fascicoli n. 32.
Giornale dell'Italiana letteratura, Padova 1802-1828.

666. Biblioteca italiana fascicoli n. 6 degli anni 1819-1820.
Biblioteca italiana ossia Giornale di letteratura scienze ed arti, s.l. 1816-1840.

667. Spettatori italiani degli anni 1815-16-17-18 fascicoli n. 96.
Lo Spettatore ossia varietà istoriche, letterarie, critiche, politiche e morali del signor Malte-Brun recate in italiano (dal 1817: *Lo Spettato-*

re italiano ovvero Mescolanze di poesia, di filosofia, di novelle, di letteratura, di teatro, di belle arti e di bibliografia), Milano 1814-1818.

668. Commentarj dell'Ateneo di Brescia, fascicoli n. 8 in 8o.
Commentari dell'Ateneo di Brescia, Brescia 1812 ss.

Indice dei nomi

Indice dei nomi

Pubblicazioni dell'Istituto storico italo-germanico in Trento

Annali

I, 1975
II, 1976
III, 1977
IV, 1978
V, 1979
VI, 1980
VII, 1981
VIII, 1982
IX, 1983
X, 1984
XI, 1985
XII, 1986
XIII 1987
XIV, 1988
XV, 1989
XVI, 1990
XVII, 1991

Quaderni

1. Il cattolicesimo politico e sociale in Italia e Germania dal 1870 al 1914, a cura di *Ettore Passerin D'Entrèves e Konrad Repgen*
2. Il movimento operaio e socialista in Italia e Germania dal 1870 al 1920, a cura di *Leo Valiani e Adam Wandruszka*
3. I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel Medioevo, a cura di *Carlo Guido Mor* e *Heinrich Schmidinger*
4. Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea, a cura di *Hubert Jedin* e *Paolo Prodi*
5. Il liberalismo in Italia e in Germania dalla rivoluzione del '48 alla prima guerra mondiale, a cura di *Rudolf Lill* e *Nicola Matteucci*
6. Austria e province italiane 1815-1918: potere centrale e amministrazioni locali. III Convegno storico italo-austriaco, a cura di *Franco Valsecchi* e *Adam Wandruszka*

7. La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo Maria Teresa. Convegno di studi storici in occasione del secondo centenario della morte di Maria Teresa, a cura di *Pierangelo Schiera*
8. Le città in Italia e in Germania nel Medioevo: cultura, istituzioni, vita religiosa, a cura di *Reinhard Elze* e *Gina Fasoli*
9. Università, accademie e società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Settecento, a cura di *Laetitia Boehm* e *Ezio Raimondi*
10. Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e in Germania, a cura di *Raoul Manselli* e *Josef Riedmann*
11. La transizione dall'economia di guerra all'economia di pace in Italia e in Germania dopo la prima guerra mondiale, a cura di *Peter Hertner* e *Giorgio Mori*
12. Il nazionalismo in Italia e in Germania fino alla prima guerra mondiale, a cura di *Rudolf Lill* e *Franco Valsecchi*
13. Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania, a cura di *Reinhard Elze* e *Gina Fasoli*
14. Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima Età moderna, a cura di *Aldo De Maddalena* e *Hermann Kellenbenz*
15. Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi: due esperienze di rifondazione della democrazia, a cura di *Umberto Corsini* e *Konrad Repgen*
16. Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma, a cura di *Paolo Prodi* e *Peter Johanek*
17. Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani, a cura di *Cesare Mozzarelli* e *Giuseppe Olmi*
18. Le visite pastorali. Analisi di una fonte, a cura di *Umberto Mazzone* e *Angelo Turchini*
19. Romani e Germani nell'arco alpino (secoli VI-VIII), a cura di *Volker Bierbrauer* e *Carlo Guido Mor*
20. La repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo, a cura di *Aldo De Maddalena* e *Hermann Kellenbenz*
21. Fascismo e nazionalfascismo, a cura di *Karl Dietrich Bracher* e *Leo Valiani*
22. Cultura politica e società borghese in Germania fra Otto e Novecento, a cura di *Gustavo Corni* e *Pierangelo Schiera*

23. Istituzioni e ideologie in Italia e in Germania tra le rivoluzioni, a cura di *Umberto Corsini* e *Rudolf Lill*
24. Crisi istituzionale e teoria dello stato in Germania dopo la Prima guerra mondiale, a cura di *Gustavo Gozzi* e *Pierangelo Schiera*
25. L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo, a cura di *Renato Bordone* e *Jörg Jarnut*
26. Fisco religione stato nell'età confessionale, a cura di *Hermann Kellenbenz* e *Paolo Prodi*
27. La «Conta delle anime». Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze, a cura di *Gauro Coppola* e *Casimira Grandi*
28. L'attesa della fine dei tempi nel Medioevo, a cura di *Ovidio Capitani* e *Jürgen Miethke*
29. Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana, a cura di *Aldo Mazzacane* e *Pierangelo Schiera*
30. Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna, a cura di *Giorgio Chittolini* e *Dietmar Willoweit*
31. Il "Kulturkampf" in Italia e nei paesi di lingua tedesca, a cura di *Rudolf Lill* e *Francesco Traniello*
32. I concetti fondamentali delle scienze sociali e dello Stato in Italia e in Germania tra Ottecento e Novecento, a cura di *Raffaella Gherardi* e *Gustavo Gozzi*
33. Il nuovo mondo nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento, a cura di *Adriano Prosperi* e *Wolfgang Reinhard*

Monografie

1. Il mais nell'economia agricola lombarda (dal secolo XVII all'unita), di *Gauro Coppola*
2. Potere e costituzione a Vienna fra Sei e Settecento. Il «buon ordine» di Luigi Ferdinando Marsili, di *Raffaella Gherardi*
3. Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, di *Paolo Prodi*
4. Stato assoluto e società agraria in Prussia nell'età di Federico II, di *Gustavo Corni*

5. Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania dell'Ottocento, di *Pierangelo Schiera*
6. Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, di *Roberto Bizzocchi*
7. L'uomo di mondo fra morale e ceto. Kant e le trasformazioni del Moderno, di *Nestore Pirillo*
8. Disciplinamento in terra veneta. La diocesi di Brescia nella seconda metà del XVI secolo, di *Daniele Montanari*
9. Modelli politici e questione sociale in Italia e in Germania fra Otto e Novecento, di *Gustavo Gozzi*
10. I principi vescovi di Trento fra Roma e Vienna, 1861-1918 di *Sergio Benvenuti*
11. Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L'eresia di S. Pelagia, di *Gianvittorio Signorotto*
12. La ragione sulla Sprea. Coscienza storica e cultura politica nell'illuminismo berlinese, di *Edoardo Tortarolo*
13. La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima età moderna, di *Miriam Turrini*
14. Stato e funzionari nella Francia del Settecento: gli «ingénieurs des ponts et chaussées», di *Luigi Blanco*
15. Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente, di *Paolo Prodi*
16. Dalla biologia cellulare alle scienze dello spirito. Aspetti del dibattito sull'individualità nell'Ottocento tedesco, di *Andrea Orsucci*
17. L'inventario del mondo. Catalogazione della natura e luoghi del sapere nella prima età moderna, di *Giuseppe Olmi*
18. Germania e Santa Sede. Le nunziature di Pacelli tra la Grande guerra e la Repubblica di Weimar, di *Emma Fattorini*
19. Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo, di *Maria Rosa Di Simone*

Contributi/Beiträge

1. Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell'Ottocento: Il Medioevo / Das Mittelalter. Ansichten Stereotypen und Mythen im neunzehnten Jahrhundert:

Deutschland und Italien, a cura di/hrsg. von *Reinhard Elze - Pierangelo Schiera*

2. L'Antichità nell'Ottocento / Die Antike im neunzehnten Jahrhundert, a cura di/hrsg. von *Karl Christ - Arnaldo Momigliano*
3. Il Rinascimento nell'Ottocento in Italia e in Germania / Die Renaissance im 19. Jahrhundert in Italien und Deutschland, a cura di/hrsg. von *August Buck - Cesare Vasoli*
4. Immagini a confronto: Italia e Germania dal 1830 all'unificazione nazionale / Deutsche Italienbilder und italienische Deutschlandbilder in der Zeit der nationalen Bewegungen (1830-1870), a cura di/hrsg. von *Angelo Ara - Rudolf Lill*
5. Gustav Schmoller e il suo tempo: la nascita delle scienze sociali in Germania e in Italia / Gustav Schmoller in seiner Zeit: die Entstehung der Sozialwissenschaften in Deutschland und Italien, a cura di/hrsg. von *Pierangelo Schiera - Friedrich Tenbruck*
6. Gustav Schmoller oggi: lo sviluppo delle scienze sociali in Germania e in Italia / Gustav Schmoller heute: Die Entwicklung der Sozialwissenschaften in Deutschland und Italien, a cura di/hrsg. von *Michael Bock - Harald Homann - Pierangelo Schiera*

Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient

1. Fascismus und Nationalsozialismus, hrsg. von *Karl Dietrich Bracher - Leo Valiani*, Berlin 1991, Duncker & Humblot
2. Stadtadel und Bürgertum in den italienischen und deutschen Städten des Spätmittelalters, hrsg. von *Reinhard Elze - Gina Fasoli*; Berlin 1991, Duncker & Humblot
3. Statuten, Städte und Territorien zwischen Mittelalter und Neuzeit in Italien und Deutschland, hrsg. von Giorgio Chittolini - Dietmar Willoweit
4. Finanz und Staatsräson in Italien und Deutschland in der frühen Neuzeit, hrsg. von Aldo De Maddalena - Hermann Kellenbenz, Berlin 1992, Duncker & Humblot
5. Der Kulturkampf in Italien und in den deutschsprachigen Ländern, hrsg. von Rudolf Lill - Francesco Traniello, Berlin 1992, Duncker & Humblot